UNIVERSITÀ
DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Corso di Dottorato Culture d'Europa.
Ambiente, spazi, storie, arti, idee

Corso di Dottorato in
"Culture d'Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee"

Curriculum: Studi storici

Ciclo XXXVII

Coordinatore: prof. Federico Laudisa

«L'imperatore è ciò che fa»? Aspetti di storia economica e sociale attraverso le costituzioni imperiali (96 d.C.-192 d.C.)

Dottorando: Tommaso Greco

Settore scientifico-disciplinare STAN-01/B

Relatrice:

prof.ssa Elvira Migliario

Anno Accademico 2023-2024

RINGRAZIAMENTI

È difficile esprimere, in misura sintetica, la gratitudine verso le molte persone che hanno sostenuto i miei sforzi, senza le quali questo lavoro non avrebbe mai visto la luce.

Un primo pensiero, di profonda riconoscenza, va alla professoressa Migliario, che ha sostenuto con fiducia e convinzione ogni mia iniziativa. La sua guida, attenta e preziosa, intesa al dialogo, all'insegnamento, al rispetto del lavoro proprio e altrui, costituisce per me un modello di inestimabile valore, cui guardare nel mio futuro personale e professionale.

Desiderio ringraziare anche il professor Verboven, che si è dimostrato disponibile al confronto sin dalla nostra prima conoscenza, e ha seguito il mio soggiorno di ricerca a Ghent in ogni dettaglio, con calore e attenzione nei miei riguardi.

Alla professoressa Merola rivolgo la mia riconoscenza per i suoi consigli, che sin dai miei studi di laurea magistrale hanno allargato e arricchito i miei interessi di ricerca, e che hanno concorso alla realizzazione di questo lavoro.

Al professore Maiuro rivolgo un pensiero di profonda gratitudine, e un ringraziamento per le innumerevoli occasioni di confronto e condivisione. A lui devo la scelta di intraprendere un percorso dottorale, e l'idea che ha originato questo lavoro di tesi: nonostante la distanza, lo ringrazio per aver continuato a seguire il mio percorso, arricchendo il suo prodotto finale con i suoi preziosissimi spunti e le sue considerazioni.

Un pensiero va poi al gruppo di lavoro trentino. A Giulia Vettori, che ha sostenuto ogni mio momento di difficoltà con energia, sempre pronta al consiglio e al confronto. A Francesca, Arianna, Davide e Antonio, che hanno arricchito le mie giornate di conversazioni stimolanti, impegnandosi con me in profondi rapporti di amicizia e stima reciproca. Infine a tutti i membri del team LabSA, che mi hanno calorosamente coinvolto nelle loro attività, introducendomi in una comunità vivace e stimolante.

Un ringraziamento, inoltre, va all'Università di Trento e al suo Dipartimento di Lettere e Filosofia, che ha permesso al sottoscritto di arricchire il suo percorso di ricerca creando occasioni di incontro e condivisione. Un pensiero particolare va ai professori

Bonoldi e La Barbera, e alla professoressa Franchi, che ringrazio per i preziosi consigli distribuiti lungo il percorso.

Desidero ancora ringraziare i miei amici. Quelli di una vita, che hanno seguito la mia esperienza con la pazienza e l'attenzione di sempre. E quelli trentini, i miei colleghi, che mi hanno supportato dal primo giorno senza mai abbadonarmi: senza di loro, questo splendido viaggio dottorale non sarebbe stato lo stesso.

Un ringraziamento speciale, infine, va ai miei familiari, che hanno assistito questo mio lavoro con curiosità e disponibilità, e con l'amore di sempre. In particolare, ringrazio i miei genitori, che credono e investono nella mia intelligenza ogni giorno di più: spero che questo lavoro possa, almeno in parte, ricambiare i loro sacrifici.

SOMMARIO

INTRODUZIONE 4

1. Le costituzioni imperiali: una fonte problematica 11

1.1. Che cosa sono le costituzioni imperiali? 13

Gli edicta *15*

I mandata principum *18*

I rescripta *(*epistulae *e* subscriptiones*)* *21*

I decreta *26*

Due 'falsi amici': le leges datae *e le* orationes principis *29*

1.2. Le costituzioni imperiali nella riflessione storiografica e romanistica 32

Dal Corpus Legum *di Haenel al progetto di* Palingenesi *(1857-1945)* *34*

Le ricerche nel Dopoguerra (1945-1989) *38*

Le costituzioni imperiali dagli anni Novanta ad oggi (1989-2025) *45*

1.3. Studiare le costituzioni imperiali del II secolo d.C. 51

Fonti del diritto, fonti letterarie, fonti documentarie *54*

Scegliere una storia da scrivere *56*

L'importanza dei fattori economici nelle decisioni imperiali *59*

SEZIONE I - LA SPESA PRIVATA *AD OPUS PUBLICUM* 63

2. Dover spendere bene: i finanziamenti *ad opus publicum* agli inizi del II secolo d.C. (96 d.C. – 138 d.C.) 64

2.1. Introduzione 64

2.2. La spesa per l'edilizia pubblica agli inizi del II secolo d.C. 65

2.3. Le difficoltà del sistema e la centralità delle élites 69

2.4. La definizione normativa delle pratiche donatorie 78

2.5. Il rapporto tra Adriano e le élites dell'impero 89

3. La spesa privata *ad opus publicum* in età antonina 96

3.1. L'azione normativa di Antonino Pio 96

3.2. Sulle orme del padre. La legislazione dei *Divi Fratres* 110

3.3. Le ragioni dell'*utilitas* 115

3.4. Una lettura "neoistituzionalista" della spesa evergetica 126

SEZIONE II - RAPPORTI TRIBUTARI E IMMUNITÀ FISCALI 132

4. La fiscalità dell'impero e le costituzioni imperiali 133

4.1. Introduzione 133

4.2. La fiscalità romana in età imperiale: tra *tributum* e *vectigal* 135

4.3. I rapporti fiscali e l'importanza delle costituzioni imperiali 145

4.3. L' *immunitas* statutaria nelle costituzioni imperiali 147

5. Le immunità 'festive' nelle costituzioni imperiali 165

5.1. Le immunità di Pergamo e Smirne 165

5.2. Ἀτέλεια καί ἀγών: caratteristiche di un'immunità (stra)ordinaria 173

5.3. L'*Epistula Hadriani de re piscatoria* (*IG* II^2, 1103) 182

5.3. Adriano e la riforma della vita agonistica 188

5.4. Adriano e l'attenzione ai mercati civici 198

5.5. Diritto, fiscalità, mercato 217

CONCLUSIONI 220

APPENDICE 229

BIBLIOGRAFIA 267

INTRODUZIONE

> «…The work has developed from that point and embodies a number of conscious principles. The first is that any social system must be analysed primarily in terms of the specific patterns of action recorded of its members; the emperor 'was' what the emperor did».

Con queste parole, poste a introduzione della sua opera *The Emperor in the Roman World*, Fergus Millar enunciava il principio epistemologico alla base del suo lavoro, e proponeva un modello teorico per la ricerca storica poi accolto in molti studi sull'impero romano condotti nei decenni seguenti; il lavoro di Millar fu infatti il primo che intese ricostruire una storia dell'impero e delle sue istituzioni partendo dall'attività dell'imperatore, dalla comprensione del suo ruolo e dalle conseguenze delle sue azioni sui soggetti che ne furono destinatari. L'adozione di questa soluzione, intesa a guardare alla storia imperiale in una prospettiva *top-down* attraverso nuovi orizzonti d'indagine e classi documentarie, ebbe un effetto dirompente nel dibattito storiografico: ancora oggi, a quasi cinquant'anni dalla sua prima pubblicazione nel 1977, le scelte metodologiche e gli orientamenti del volume di Millar esercitano un'influenza, negli studi inerenti all'attività del *princeps* e in quelli intesi a valutare le sue conseguenze sulla realtà storica dell'impero[1].

A distinguere l'opera di Millar non fu però soltanto l'originalità dei suoi princìpi, ma anche l'orientamento programmatico che l'autore impartì alla sua ricerca. Come enunciato nell'introduzione alla sua prima edizione, *ERW* si proponeva di descrivere e comprendere allo stesso tempo la struttura e il funzionamento dell'impero romano[2]: nel lavoro è restituito infatti lo sforzo di offrire un ritratto dell'attività imperiale attraverso l'esame induttivo di un numero sterminato di fonti antiche; ma anche la volontà di interpretare, sulla base dei risultati ottenuti, il funzionamento dell'impero per via deduttiva. Se per Millar la figura del *princeps* si definisce per ciò che fa, è allo stesso tempo possibile, riconoscendo gli elementi di continuità nel suo intervento, cogliere i principali aspetti della costruzione imperiale da lui governata:

[1] Ne è una prova una raccolta di contributi edita da Stéphane Benoist (*ead.* 2012), che riprende i temi fondanti della ricerca di F. Millar, misurando la rilevanza e attualità dei suoi interventi nel dibattito scientifico contemporaneo. Sull'influenza di *The Emperor in the Roman World* (da ora in avanti *ERW*) nel dibattito corrente sull'età imperiale cfr. Ando 2024, 131 n. 4; Edmondson 2015, 701-729; Eich 2012, 85-108.

[2] Vd. Millar 1992, viii: «This book is intended as an essay in historical interpretation. It is not a work of reference, but a guide whose aim is to map out certain essential elements in the structure and functioning of the Roman Empire».

nell'impalcatura di relazioni sociali che si costituirono in età imperiale, la centralità della figura imperiale è infatti tale da costituire, una volta compresa, un modello interpretativo, in grado di spiegare allo stesso tempo l'impero – inteso come *social-system* – e la sua amministrazione.

È coerente con questa scelta programmatica la selezione tipologica all'interno di *ERW* del materiale documentario, altro elemento di grande novità nel dibattito storiografico del periodo. La ricostruzione storica di Millar non poggia su un'evidenza documentaria definita in senso cronologico; si propone anzi di cogliere gli aspetti costitutivi dell'impero in una prospettiva di lunga durata, del principato augusteo all'affermazione del Cristianesimo nel IV secolo d.C. Essa muove poi da Occidente a Oriente, «sulle orme dell'imperatore»[3] e dei suoi interventi, e non opera una selezione delle fonti secondo criteri geografici: distinguendo anzi nell'azione imperiale gli elementi di specificità da quelli ricorrenti, egli al contrario intende cogliere i tratti costitutivi dell'impero e del suo funzionamento, e tracciare un'evoluzione degli stessi lungo tutta l'età imperiale.

La selezione dell'evidenza documentaria è invece, come si è già avuto modo di dire, tipologica, mossa dalla scelta di scrivere una storia dell'impero attraverso le azioni dell'imperatore: pertanto, l'opera di Millar si richiama il più delle volte al dettato delle costituzioni imperiali, documenti emanati dalle cancellerie imperiali che esprimono la volontà normativa del *princeps*, oggi attestate tanto nelle fonti del diritto (il Digesto e i codici tardoantichi in particolare), quanto in quelle letterarie e documentarie. Il richiamo a questa precisa classe documentaria fu giustificato dall'autore stesso, in un secondo presupposto teorico anch'esso posto a introduzione di *ERW*: «...in government the most significant form of action is communication between persons; this book is largely a map of who said or wrote what to whom»[4]. Riconosciuta da Millar l'importanza della comunicazione, nella comprensione di un «pattern of action» del potere di Roma, l'adozione delle costituzioni imperiali – che trasmettevano proprio la parola imperiale, in forma autoritativa, ai sudditi dell'impero – si rendeva, in termini metodologici, pressoché necessaria. Anche in questo *ERW* fu un lavoro originale, perché per primo riconobbe alle costituzioni imperiali una centralità nella ricostruzione storica: prima del lavoro di Millar, erano infatti disponibili perlopiù lavori di raccolta – dei testi imperiali conservati su epigrafi e papiri, e di quelli ricordati nelle fonti giurisprudenziali – o di riflessione teorica sul potere normativo imperiale all'interno dell'ordinamento giuridico romano[5].

La rielaborazione organica di tutto questo materiale diede all'opera di Millar un'impronta interdisciplinare forte e particolarmente riconoscibile: il suo approccio

[3] «In the footsteps of the Emperor» è proprio il titolo dato da Millar a una postilla al suo volume, aggiunta per la sua seconda edizione del 1992: cfr. *id.* 1992, 636-652.
[4] Millar 1992, ix.
[5] Per una rassegna dei principali lavori, vd. *infra*, par. 1.2, 32-51.

enciclopedico permise di affermare le sue ricostruzioni su un'evidenza molto cospicua, estrapolata da una pedissequa ricognizione dei testi letterari antichi e delle fonti numismatiche, epigrafiche e papirologiche[6]. eterogeneo era poi anche l'orientamento tematico della ricerca, come riconosceva Millar stesso nell'*incipit* dell'opera: «The book touches on or traverses many substantial areas of knowledge, from the ideology of monarchy in the ancient world to Roman law, the government and finance of the empire, the institutions of the cities and the history of the church. It cannot therefore be too strongly emphasized that its actual subject is none of these; it aims to tell the whole truth neither about any one of them, nor still less about the empire as a whole…Its subject-matter is certain patterns of contact between the inhabitants of the empire and the emperor in person, and its object is to suggest that these patterns are of fundamental importance in understanding what the Roman empire was»[7]; anche in questo, come negli aspetti metodologici pocanzi espressi, *ERW* condizionò il dibattito storiografico sull'età imperiale, proponendo un modello di ricerca storica coerente, e convincente nel presentare le dinamiche di funzionamento dell'impero e non solo.

Molti dei presupposti teorici finora espressi, e insieme alcuni orientamenti di metodo propri del lavoro di Millar, saranno condivisi anche dalla ricerca che qui si propone. Essa muoverà, diversamente da quanto fatto in *ERW*, all'interno di un preciso arco cronologico, individuato arbitrariamente nel II secolo d.C.: oggetto d'indagine saranno infatti le costituzioni imperiali risalenti al periodo intercorso tra il principato di Nerva e quello di Commodo (96 d.C. - 192 d.C.), per le quali manca ancora oggi uno studio monografico, capace di mettere a confronto i risultati di Millar con le più recenti scoperte archeologiche, epigrafiche e papirologiche[8]. L'individuazione di una parentesi cronologica ha imposto, diversamente da quanto fatto da Millar, una circoscrizione della ricerca anche in senso geografico, costringendo la lente di indagine su quei contesti provinciali ai quali si rivolgono più frequentemente le costituzioni imperiali del II secolo d.C.: pertanto, maggiore risalto si darà al rapporto istituzionale, politico, economico e ideologico tra il potere del *princeps* e le province della parte orientale dell'impero, in particolare le città, destinatarie della maggior parte delle comunicazioni imperiali. Anche in ragione di questa sproporzione, la selezione dei

[6] Peter Eich ha recentemente posto l'accento sull'eccezionalità di questo aspetto della ricerca di Millar. Vd. Eich 2012, 85-86: «...but the very essence of Millar's ideas, his method and understanding of history, at least as I read them, is that his position and arguments are extremely well documented».
[7] Vd. Millar 1992, ix.
[8] Vi sono viceversa studi approfonditi per l'età severiana (vd. Coriat 1997; *id.* 2014) e più in generale per il III secolo d.C.: vd. anche Honoré 1994. Per il I secolo d.C. manca ancora oggi uno studio che riconsideri organicamente i testi normativi imperiali, anche a causa della scarsità di riferimenti nelle fonti giurisprudenziali: nel *Corpus* giustinianeo, infatti, i primi significativi riferimenti a costituzioni imperiali risalgono soltanto all'età di Traiano. Una ricerca del genere era stata annunciata, senza mai venir pubblicata, dallo stesso Coriat (*id.* 1989, 877), che raccolse tutte le costituzioni imperiali risalenti all'età giulio-claudia.

temi trattati ha seguito un criterio arbitrario, e ha privilegiato alcuni aspetti generalizzabili, per ammissione stessa delle fonti, in una prospettiva ecumenica.

All'interno di questo ridotto campo d'indagine, questo lavoro condivide, come detto, alcune scelte poste alla base del volume di Millar: esso propone un approccio interdisciplinare che, anche sul modello di *ERW*, si ritiene necessario per comprendere a pieno la struttura dell'impero e il suo funzionamento, come per qualsiasi ogni altra indagine storico-ricostruttiva sul mondo antico di ampio respiro. All'interno di questo lavoro, saranno discussi alcuni fattori sociali, culturali ed economici che emergono nel dettato delle costituzioni imperiali, senza la pretesa programmatica di comprendere, o ancor più ricostruire, singoli aspetti della vita politica dell'impero, ma con l'obiettivo di cogliere, almeno in parte, il suo funzionamento, e di misurare l'influenza che su di esso l'azione normativa imperiale poté esercitare: questa intenzione programmatica si traduce nel contenuto delle due sezioni tematiche in cui si articola questo lavoro. Nella prima, si indagherà un aspetto ricorrente nelle fonti letterarie e documentarie del II secolo d.C., quello dei rapporti politici ed economici tra città ed élites di governo, in particolare riguardo al finanziamento di infrastrutture pubbliche: data lettura dei principali testimoni sul tema (in particolare Plinio il Giovane e Dione di Prusa), e compresi i problemi giuridici e politici sorti a riguardo in alcune realtà economiche provinciali, attraverso lo studio dei testi normativi imperiali si darà testimonianza delle soluzioni introdotte da Nerva, Traiano e Adriano, e poi rielaborate e estese dagli Antonini; una volta presentate, si cercherà di comprenderle in una prospettiva che, come il lavoro di Millar, vorrà essere contemporaneamente descrittiva e interpretativa dell'evidenza storica. Nella seconda sezione tematica, una simile indagine toccherà nel merito i rapporti fiscali dell'impero, e in particolare le immunità concesse dal principe alle realtà soggette a tributo. Anche qui, ricostruita la realtà fiscale dell'impero del II secolo d.C., si darà contestualizzazione agli interventi normativi degli imperatori in materia di esenzioni, in particolare a quelli di Adriano, che a riguardo si distinse più degli altri: compreso il quadro socio-culturale di alcune periferie dell'impero destinatarie dei provvedimenti, e le esigenze storiche e finanziarie del fisco imperiale, si proverà a spiegare le ragioni dell'azione del principe, sottolineando le informazioni dedotte dalle costituzioni imperiali sul tema, e considerandole in una prospettiva di più ampio respiro.

Insieme all'interdisciplinarità, anche la selezione del materiale documentario per questo lavoro segue l'esempio proposto da Millar, e l'idea per cui, in una prospettiva storico-istituzionale sull'impero romano, la comunicazione tra soggetti istituzionali possa riconoscersi come la principale forma di azione politica: è per questo che la ricerca che qui si presenta, come quella, riconosce nella comunicazione imperiale (e in particolare nelle costituzioni imperiali, che sono di essa la manifestazione più comune) uno strumento necessario per la comprensione di alcune dinamiche del sistema-impero, tanto in chiave storico-ricostruttiva quanto interpretativa. A tal fine,

le due sezioni tematiche saranno precedute da un capitolo introduttivo. In esso, si darà conto della funzione del potere imperiale nell'ordinamento giuridico romano, e degli elementi formali che caratterizzano le costituzioni imperiali; seguirà poi una generale ricognizione della principale bibliografia secondaria sul tema, ove si darà risalto alle domande e ai dibattiti da cui principia questa ricerca; infine, si darà una spiegazione del metodo approntato per la raccolta le costituzioni imperiali – riassunta nell'elenco posto nell'appendice del lavoro – e poi per la selezione dei testi trattati nel merito, utili ai fini della ricostruzione storica che questa ricerca propone.

Trasversale al lavoro sarà, infine, il tentativo di alternare i due percorsi epistemici seguiti da Millar, quello descrittivo e quello interpretativo. Nello specifico, esso partirà dal dato documentario, descrivendo i contesti entro i quali ebbe a manifestarsi il potere normativo imperiale: ricostruiti questi, seguirà l'esame delle costituzioni imperiali, distinguendo ove possibile gli elementi ricorrenti nel *corpus* di evidenze raccolte da quelli riconducibili alle contingenze dell'intervento. Si cercherà poi di riconoscere, sulla base dei primi, una continuità nell'azione imperiale, e di seguirla nella sua evoluzione temporale; e infine, sulla scorta di quanto emerso, si vorrà misurare l'intervento in una più ampia comprensione del funzionamento dell'impero, costruito sul potere imperiale e pertanto da questo ineludibilmente condizionato.

A partire da quest'ultimo aspetto, si vorrà riconsiderare una delle conclusioni cui Millar giunse al termine del suo lavoro. Per l'autore, infatti, dall'esame delle costituzioni imperiali emergeva un preciso modello interpretativo dell'impero, in grado di illustrarne la struttura e spiegarne il funzionamento[9]. A giudicare da alcune loro caratteristiche formali, Millar riconosceva, nei molti documenti emessi dalla cancelleria imperiale da lui studiati, un atteggiamento comunicativo reattivo e rispondente, opposto a una "politica razionale" attiva da parte del principe[10], e generalmente impegnata a far da sponda alle istanze locali per cui era richiesto l'intervento imperiale. Conseguentemente, Millar rinunciò a individuare, attraverso le costituzioni imperiali, una linea di governo vera e propria, trovando invece l'attività del principe "minimalista" nelle sue aspettative, perché soltanto ricettiva dei quesiti e delle richieste di intervento che giungevano da ogni parte dell'impero. Questa

[9] Vd. Millar 1992, 644: «whatever qualifications of the thesis might now be necessary, I would still assert firmly the value of the model of the working of imperial government which *ERW* presented, namely 'petition and response'». Questa considerazione è contenuta nella postilla al lavoro, che Millar appose nella riedizione del 1992; lo stesso studioso, introducendo il suo lavoro del 1977, rifiutava invece il ricorso nella sua ricerca a modelli interpretativi, specialmente quelli maturati in ambito sociologico: cfr. Millar 1992, ix. Vi fu quindi, rispetto all'applicazione di modelli interpretativi, una sostanziale evoluzione del pensiero di Millar, recentemente sottolineata da J. Edmondson (*id.* 2015, 701).

[10] Se si intende questa "razionalità" in senso sociologico, come efficienza, efficacia e disciplina nell'agire: vd. Weber 1978, 223. D'accordo con Millar e il suo modello, rispetto all'assenza di una "politica razionale" dell'imperatore, è Peter Eich: vd. id. 2012, 98: «To conclude: Millar's claim that the segments of Roman government he described did not act rationally in the modern sense was well-founded».

caratterizzazione dell'agire del principe proposta da Millar fu tradotta dallo stesso in un modello denominato «petition and response», che ad avviso dello studioso avrebbe favorito la comprensione dell'intera struttura imperiale: se infatti l'attività responsiva era quella che meglio definiva l'agire imperiale, e che impegnava maggiormente l'imperatore durante le sue giornate, in funzione di essa si sarebbe strutturata quella piramide sociale e amministrativa dell'impero, che riconosceva già nel II secolo d.C. il principe come suo unico vertice: di questo condizionamento sarebbero spia alcuni aspetti dell'assetto amministrativo e sociale imperiale, quali l'assenza di un personale amministrativo sufficientemente numeroso e qualificato, il conseguente decentramento di poteri in ambito provinciale, ma anche gli investimenti in termini di spesa per la guerra, non affiancati da altrettanti per l'efficientamento dell'amministrazione imperiale[11].

In questa ricerca, attraverso lo studio delle costituzioni imperiali, si vorrà riconoscere un indirizzo di "governo" proprio dell'azione dei principi del II secolo d.C., che ispira la comunicazione imperiale anche quando, nella sua natura, essa nasce come responsiva e reattiva alle richieste dei provinciali. Si contesta in particolare l'applicazione esclusiva del modello proposto da Millar, che lo stesso individuò partendo da alcuni elementi formali riconosciuti nella maggior parte delle costituzioni imperiali da lui considerate: questi ultimi, magistralmente sottolineati da Millar e senz'altro connaturati allo strumento normativo imperiale, sono sufficienti a descrivere come funzionasse, il più delle volte, la comunicazione del *princeps*, e come essa fosse recepita dai destinatari delle decisioni. Non bastano però, da soli, a spiegare la natura dei provvedimenti imperiali, e più in generale a inquadrare l'attività normativa imperiale in tutte le sue sfaccettature. Nel campo delle costituzioni imperiali, esistono infatti alcune tipologie documentarie (gli editti del principe, i *mandata*, le *orationes principis* e le *leges datae*) che, anche se in numero minore rispetto ad altre, sono al contrario prova di un atteggiamento proattivo da parte del potere imperiale: il modello «petition and response», teorizzato da Millar, può coesistere con questa evidenza (peraltro in costante crescita, e molto maggiore rispetto a quella che Millar ebbe modo di consultare) soltanto se si riconosce uno spazio di compresenza e alternanza con altri modelli interpretativi, maggiormente orientati a riconoscere il protagonismo del principe in ambito decisionale[12].

[11] Sul tema dell'amministrazione «leggera» dell'impero romano, e della sproporzione nella spesa pubblica in favore dell'esercito, ancora di riferimento è il modello interpretativo proposto e poi leggermente corretto da Keith Hopkins: cfr. Hopkins 1980, 101-125; i*d.* 2000, 253-267. L'autonomia delle comunità provinciali è un tema ampiamente discusso in ambito critico: Anne-Valérie Pont ha recentemente riassunto il dibattito: vd. Pont 2024, 21-38.

[12] È quanto proposto recentemente da Clifford Ando, il quale propone un modello, detto «order and obey» complementare a quello di Millar, che pone maggiormente l'accento sulla capacità assertiva della parola del principe: vd. Ando 2024, 134-142.

Soprattutto, la centralità riconosciuta agli aspetti formali delle costituzioni imperiali in sede interpretativa ha riposto in secondo piano, agli occhi di Millar e di quanti ne seguirono il modello, il contenuto stesso delle costituzioni imperiali: queste ultime, nonostante un alto grado di formalismo, anche quando chiaramente condizionate dalla richiesta cui esse rispondono, trasmettono informazioni che è necessario interpretare in chiave storica, e che danno prova dell'atteggiamento assunto dal potere imperiale rispetto ai principali problemi politici e socioeconomici dell'impero. La raccolta di tutte le costituzioni imperiali del II secolo d.C., e l'esame approfondito delle più rilevanti, permette di individuare una continuità, su alcuni temi di politica imperiale, non soltanto nelle caratteristiche formali dei testi normativi, ma anche nei contenuti: sarà quindi scopo di questo lavoro comprendere le ragioni di tale continuità tematica, e accertare una razionalità dell'agire dei principi rispetto ad alcuni campi della società, della cultura e dell'economia imperiale. Si identificherà, come già Millar, l'imperatore con l'insieme delle sue azioni, trasmesse per tramite delle costituzioni imperiali: ma si darà attenzione a come si manifestò il suo agire, secondo quali strumenti esecutivi e in ragione di quale criterio. È questo, si ritiene, l'unico modo per cogliere i testi imperiali, riconoscendo alle informazioni da loro trasmesse un ruolo di esegesi storica: ed è questa una via da percorrere se si vuole cogliere a pieno il condizionamento esercitato dall'imperatore, e delle istituzioni a lui riferite, su una realtà variegata e policentrica quale fu l'impero romano del II secolo d.C.

CAPITOLO 1

Le costituzioni imperiali: una fonte problematica

In introduzione ad uno studio monografico, pubblicato nel 1997, Jean-Pierre Coriat considerava la legislazione imperiale dell'età del Principato «un territoire qui est encore à découvrir». Secondo lo studioso, questo era dovuto in particolare al disinteresse con cui la ricerca scientifica, soprattutto quella d'ambito romanistico, si rivolse per lungo tempo a questa specifica fonte del diritto, preferendo piuttosto approfondire l'esame della letteratura giurisprudenziale, via d'accesso per la comprensione di molti aspetti del diritto privato e pubblico romano di età imperiale[13].

La giurisprudenza romana di età classica, invece, non si poneva, nei confronti dell'azione normativa imperiale, con lo stesso disinteresse: non mancano infatti al suo interno voci autorevoli, quali Gaio, Pomponio, e soprattutto Ulpiano, che già sul finire del II secolo d.C. riconoscevano all'azione normativa imperiale un posto tra le principali fonti di produzione del diritto romano. L'attività normativa imperiale e le costituzioni imperiali, che di essa erano principale strumento di manifestazione, erano anzi considerate nel novero di fonti del diritto romano già a partire dall'età flavia, come confermato dalla *Lex Irnitana* di età domizianea: in essa, infatti, le costituzioni imperiali sono ricordate, insieme a *leges*, *plebiscita* e senatoconsulti, tra le fonti su cui si struttura l'intero ordinamento giuridico romano[14]. Questa compresenza di più strumenti legislativi si assottigliò gradualmente nel corso del II secolo d.C., quando l'attività normativa dei principi si fece ancora più intensa, anche in reazione alle ormai rinnovate esigenze del potere imperiale: gradualmente essa si affermò a discapito delle altre fonti legislative, in un più ampio processo di convergenza della capacità di creare diritto nelle mani del principe[15]. A contribuire alla crescita del volume di

[13] Cfr. Coriat 1997, 2: «La législation impériale du Principat est un territoire qui est encore à découvrir. En effet, il est à constater que la législation impériale a été pendant longtemps un domaine relativement négligé par la recherche romanistique, en comparaison de la quantité de publications touchant aux divers aspects du droit privé et du droit public de Rome étudiés à la lumière de la littérature jurisprudentielle».

[14] Cap. XIX, ll. 17-22: *<Eisque aedilibus,> dum ne quit eorum / omnium, quae supra scripta sunt, adversus leges plebiscita senatus/ve consulta edicta decreta constitutiones Divi Aug(usti), Ti(beri)Iuli Caesa/[20]ris Aug(usti), imp(eratoris) Galbae Caesaris Aug(usti), Ti(beri) Claudi Caesaris Aug(usti), imp(eratoris) Vespasia/ni Caesaris Aug(usti), imp(eratoris) Titi Caesaris Vespasiani Aug(usti), imp(eratoris) Caes(aris) Domitiani Aug(usti), pontif(icis) max(imi)/ p(atris) p(atriae) fiat, ius potestasque esto*. Per il testo della *Lex Irnitana* si riporta qui l'*editio princeps* di J. González e M.H. Crawford: vd. González e Crawford 1986, 147-243.

[15] Tutti gli altri strumenti di creazione legislativa caddero gradualmente in obsolescenza: l'ultima legge pubblica comiziale nota si data al principato di Nerva, ed è ricordata dal giurista di età severiana

comunicazioni inviate dalle cancellerie imperiali del II secolo d.C. furono poi anche fattori contingenti, quali ad esempio i molti viaggi che impegnarono gli imperatori lontano da Roma più a lungo che in passato: questo vale senz'altro per Traiano, primo nella storia imperiale a essere nominato in provincia, che spese la metà del suo impero fuori da Roma; ma anche per Adriano e Marco Aurelio, che per ragioni politiche o militari si trovarono spesso a governare lontani dall'Urbe[16]. Questo processo di sostanziale accentramento del potere legislativo, che ebbe luogo tra la fine del I secolo d.C. e gli inizi del III secolo d.C., proprio con la dinastia severiana giunse a definitivo compimento: anche la giurisprudenza – generalmente reticente al riconoscimento delle innovazioni strutturali nel campo del diritto[17] – riconobbe definitivamente una dignità legislativa al potere normativo imperiale, e insieme una preminenza della parola del principe sulle altre fonti del diritto, sancendo un «quasi monopolio legislativo rispondente al trionfo dell'assolutismo sul piano politico»[18].

La rilevanza che venne dunque ad assumere, nel corso del II secolo d.C., la legislazione imperiale spiega in parte l'attenzione rivolta a essa in sede critica negli ultimi anni, mossa dalla necessità di esplorare quel «territorio ancora da scoprire» individuato da Coriat. Molti degli studi pubblicati dal tema si posero *in primis* il problema di qualificare le costituzioni imperiali, e di distinguere il loro utilizzo secondo caratteristiche formali e destinatari a cui esse erano rivolte: allo sforzo pratico di raccogliere i provvedimenti oggi noti, in una "palingenesi" dei testi normativi del principe, più volte prodotto tanto nei riguardi delle fonti indirette quanto di quelle documentarie, si è accompagnato il desiderio, da parte degli studiosi, di riconoscere i criteri di legittimazione della legislazione imperiale, gli aspetti formali che la contraddistinguevano, infine i modi di comunicazione della stessa nell'impero. In pratica, per tutti gli studi che abbiano messo al centro il potere normativo imperiale, preliminare fu chiedersi che cosa fossero le costituzioni imperiali: da questa stessa domanda muoverà anche questa ricerca, recependo le principali soluzioni individuate in ambito critico, perlopiù proposte sulla scorta del resoconto che ne danno le fonti antiche.

Callistrato (cfr. D. 47.21.3.1); il potere legislativo del Senato si appiattì su quello del principe, emanando senatoconsulti esemplificati sull'*oratio principis* che l'imperatore pronunciava, o faceva leggere a un suo delegato, contestualmente alla seduta senatoria (vd. *infra*, 31-32). La codificazione dell'editto pretorio in età adrianea, e la sempre maggiore inclusione di giureconsulti nei quadri amministrativi imperiali, ricondussero poi anche la sapienza giurisprudenziale nell'alveo del potere imperiale.

[16] Sui viaggi degli imperatori, cfr. Halfmann 1986.

[17] Lo dimostrerebbero i passi di Gaio e Pomponio (Gai. I.2-5 e D. 1.2.2.12; vd. *infra*, 13 n. 21), che annoverano le costituzioni imperiali al pari degli altri strumenti di legislazione, come anche la *lex Irnitana*, nonostante i due giuristi scrivessero quasi un secolo dopo l'emanazione di quest'ultima.

[18] Vd. Coriat 1997, 11. Vd anche. *id.* 1997, 69: «l'assimilation complète de la décision impériale à la loi ne fait que traduire sur le plan des sources du droit l'évolution du régime vers une monarchie absolue».

1.1. Che cosa sono le costituzioni imperiali?

Tra gli strumenti formali, attraverso i quali l'imperatore esprimeva il suo potere normativo[19], le costituzioni imperiali come detto sono quelle cui si fece maggiormente ricorso nei primi tre secoli del Principato[20]. Nella definizione che ne dà Ulpiano, a dare fondamento a suddetto potere, e quindi anche agli strumenti per mezzo dei quali esso si esprimeva, era una *lex regia de imperio*, con il quale il popolo sanciva giuridicamente il trasferimento di *imperium* e *potestas*, prerogative assunte già da Augusto all'alba del principato, nelle mani dell'imperatore[21]. Attraverso il passo giurisprudenziale, la tradizione di studi ha riconosciuto nella *lex regia, quae de imperio eius lata est* di Ulpiano una *lex rogata*, erede della *lex curiata de imperio* di età repubblicana, con la quale il principe appena assurto al soglio imperiale, in forza di una clausola discrezionale ivi contenuta, avrebbe goduto di poteri e prerogative già dei suoi predecessori. Il testo di suddetta clausola è riportato nella cosiddetta *lex de imperio Vespasiani*, che sarebbe a oggi unico esemplare della "legge di investitura" ancora conservato[22]. La legittimazione reale, in senso lato "politica", risiederebbe però nell'*auctoritas* di cui era insignito il potere imperiale, e che già Augusto nelle *Res*

---

[19] Sul potere normativo imperiale molto si è scritto in ambito romanistico, soprattutto nel secolo scorso: ad originare il dibattito furono in particolare gli studi di Orestano (cfr. *id.* 1937b) e De Robertis (*id.* 1941, 1-100). Vd. anche i più recenti contributi di Gallo (*id*. 1982, 413-454) e Sargenti (*id.* 1985, 2625-2651); per uno sguardo complessivo all'intera tradizione di studi vd. infine Spagnuolo Vigorita 1992.

[20] Jean Pierre Coriat, nel presentare gli strumenti di manifestazione del potere normativo imperiale (che egli chiama *pouvoir legislatif*, concentrando la sua ricerca sull'età severiana, quando alle decisioni del principe fu riconosciuto a tutti gli effetti un *vigor legis*), riprende la definizione di *acta principis* già formulata dal Mommsen: essa includeva nel novero le costituzioni imperiali, le *orationes principum* che ispiravano i senatoconsulti, e le *leges datae* di tradizione repubblicana (vd. Mommsen 1884, 185-187; Coriat 1997, 71-72).

[21] D. 1.4.1 pr.-2 (Ulp., *lib.* 1 *institutionum*): *quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*. A questa stessa *lex regia de imperio* sembrerebbero alludere anche i passi di Gaio e Pomponio, attivi in età antonina, i quali offrono a loro volta una definizione di *constitutio principis*: cfr. Gai. I.5: *constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.* D. 1.2.2.12 *(*Pomp.*, l. sing. enchiridion): ...aut est principalis constitutio, id est, ut quod ipse princeps constituit pro lege serveretur.*

[22] Vd. *CIL* VI, 930 = *CIL* VI, 31207 = *FIRA* I^2, nr. 15, ll. 17-21: *utique quaecunque ex usu rei publicae maiestate diuinarum humarum publicarum priuatarumque rerum esse {e} censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit*. Che questa legge vespasianea sia una *lex rogata* lo conferma il testo stesso: vd. *ibid.* l. 29: *...utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta*. Nel riportare il testo, si fa riferimento all'edizione che ne ha dato Michael Crawford: vd. *id.* 1996, 549-553, nr. 39. La sovrapposizione tra il passo ulpianeo e una presunta *lex rogata de imperio* è tradizionale in dottrina. A circoscrivere il passaggio di poteri e prerogative alla cosiddetta clausola discrezionale, conservata nell'unico esemplare della *lex* di età flavia (vd. *infra*), sono in particolare Magdelain (*id.* 1947, 90-110) e Brunt (*id.* 1977, 95-116). Su un piano d'indagine generale, sono moltissimi gli studi sulla *lex de imperio Vespasiani*: rimando ai contributi recenti di Mantovani, che ha insistito sui contenuti giuridici espressi dalla *lex* (vd. Mantovani 2005, 25-43), e di Malavolta, che ha dato lettura puntuale della clausola discrezionale in essa contenuta (vd. Malavolta 2008, 105-129).

Gestae riconosceva come pilastro dell'affermazione istituzionale del principe[23]: ne sarebbero prova i molti riferimenti alla preminenza autoritativa del principe nei testi normativi imperiali, raccolti da André Magdelain in un lavoro dedicato[24].

La forza autoritativa della parola imperiale è pertanto l'elemento che tiene insieme, sotto la definizione generica di *constitutio principis*, tipologie documentali di varia natura, cui l'imperatore fece ricorso a seconda del contesto di destinazione, e che possono ancora oggi essere distinte in ragione di differenze formali riconoscibili. Questa eterogeneità, come detto, era però già riconosciuta dalla giurisprudenza antica, che con alcune definizioni di costituzione imperiale fece da riferimento anche per gli studi più recenti sul tema: la prima riflessione, in ordine cronologico, fu quella di Gaio, che nel presentare gli strumenti di creazione del diritto riconosce come costituzioni imperiali i *decreta*, gli *edicta* e le *epistulae* imperiali[25]; è più specifico Ulpiano, che muovendo dalla definizione gaiana, riporta nel novero di documenti riconoscibili come *constitutiones* imperiali altri due tipi di pronunciamenti, le *subscriptiones* e le *interlocutiones de plano*[26].

Le classificazioni proposte dagli studiosi moderni e contemporanei, in materia di costituzioni imperiali, muovono proprio da quella ulpianea, che sembra tener conto degli elementi di specificità formale ancora oggi riconoscibili nella documentazione disponibile. Rispetto alla definizione antica, sono generalmente compresi anche i *mandata principis*, istruzioni formali emanate dal principe, la cui natura documentale è stata a lungo dibattuta in sede critica[27]. Se si tiene conto di queste riflessioni, è quindi possibile distinguere, nel campo delle costituzioni imperiali, quattro tipologie di comunicazioni: gli *edicta*, i *mandata principis*, i *rescripta* – al cui interno si distinguono le epistole e le *subscriptiones* – e i *decreta*, che comprendono altre modalità di pronunciamento giudiziali, tra cui anche le *interlocutiones de plano*

---

[23] Cfr. *RGDA* 34, 3: *post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt.* Il testo fa riferimento alla recente edizione datane da Patrizia Arena: cfr. *ead.* 2014. Concorde con questa considerazione, che fa risalire la facoltà normativa imperiale all'*auctoritas* del principe è anche T. Spagnuolo Vigorita, il quale ha ipotizzato che la *lex rogata* fosse stata introdotta soltanto da Vespasiano, per dare al principe un quadro legislativo rispetto al quale fondare il suo nuovo potere, non più legato ad Augusto e alla sua *domus*: cfr. *id.* 1992, 39: «può darsi che con Vespasiano (o, più difficilmente, già da Caligola) si sia voluto dare un fondamento legislativo all'attività normativa del principe; e può darsi che i suoi successori l'abbiano imitato, rendendo usuale il conferimento unitario di poteri, anche normativi, all'inizio del loro governo».

[24] Cfr. Magdelain 1947, 79-99.

[25] Vd. *supra*, 13 n. 21.

[26] Vd. D.1.4.1.1 (Ulp., *l.* 1 *institutionum*): *Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus.*

[27] L'articolo che per primo affrontò la questione è ad opera di Moses Finley, che ne diede pubblicazione prima del suo trasferimento in Gran Bretagna, avvenuto negli anni Cinquanta, e prima di cambiare il suo cognome, da Finkelstein a Finley: cfr. Finkelstein 1934, 150-169. Cfr. anche Dell'Oro 1960; Marotta 1991.

comprese nella definizione ulpianea[28]. A margine, è poi necessario tener conto di due strumenti normativi imperiali non pienamente inquadrabili nella definizione di *constitutio principis*, ma allo stesso modo latori della capacità, riconosciuta al principe, di rinnovare l'ordinamento giuridico: essi sono le *leges datae* e le *orationes principum*, e saranno trattati al termine di questo paragrafo[29].

All'interno di questa finora tracciata tassonomia, è possibile distinguere costituzioni con cui gli imperatori esprimevano disposizioni di carattere generale (gli editti, i *mandata principis* e, in alcuni casi, le epistole), da altre latrici invece di un ordine normativo ad applicazione specifica (le epistole, le *subscriptiones*, i *decreta* e le *interlocutiones de plano*)[30]. Inalterata era però la loro capacità di creare diritto. In un sistema di *ius controversum*, quale fu quello romano, il parere del principe, in ragione della sua *auctoritas*, assumeva un valore esemplare anche se pensato per un'applicazione specifica: una conseguenza di quanto detto è l'elevato numero di *subscriptiones*, *decreta* e *interlocutiones* citati dalle fonti giurisprudenziali antiche (specialmente a partire dal II secolo d.C.) e confluite nel Digesto. Delle stesse, non sarebbero stati però fungibili *ad exemplum* gli elementi contestuali al caso specifico, come ebbe a riconoscere Ulpiano in calce alla sua definizione di costituzione imperiale: per il giurista severiano, il *vigor legis* espresso per mezzo di costituzioni imperiali avrebbe interessato la loro sostanza giuridica, e non gli elementi da lui definiti «personali», quali l'erogazione di una pena o il riconoscimento di *merita* da parte del principe, che sarebbero potuti valere soltanto per la persona a cui il parere imperiale era riferito[31]. Nel presentare gli elementi formali che caratterizzano i vari tipi di *constitutio*, si seguirà in ogni caso un ordine aderente a questa più ampia bipartizione.

Gli edicta

Tra i tipi di costituzione imperiale che di norma contengono disposizioni autoritative a carattere generale vi sono, come detto, gli *edicta principum* (gr. διατάγματα)[32]: il *ius edicendi*, di cui il principe era insignito già a partire dall'età

[28] Entrambe, infatti, si sarebbero distinte formalmente per la loro natura orale, essendo pronunciamenti giudiziali del principe. A riguardo è particolarmente efficace la classificazione di Coriat (1997, 94 e sgg.), il quale però riconosce la necessità di affinare lo schema da lui proposto, per ricomprendere soluzioni formali ibride (vd. *id.* 1997, 100).

[29] Vd. *infra*, 29 e sgg.

[30] Questa distinzione è formulata da M. Talamanca (*id.* 1979, 451) e seguita qualche anno più tardi da T. Spagnuolo Vigorita e V. Marotta (vd. Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 85-152).

[31] D. 1.4.1.2 (Ulp., *l.* 1 *institutionum*): *Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulsit vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.*

[32] Altri termini greci impiegati in ragione del latino *edictum* sono: διάταξις, διάγραμμα, δόγμα, παράγγελμα, πρόσταγμα etc. Riprendo qui le corrispondenze terminologiche proposte in Coriat 1997, 101-102.

augustea, poggia su una tradizione politica e amministrativa già risalente all'*imperium* dei magistrati di età repubblicana[33]. Rispetto agli editti di questi ultimi, però, l'applicazione di un editto imperiale è indefinito nel tempo (non decadendo, come quelli, insieme all'incarico di chi lo promulgava) e soprattutto nello spazio: ne è un esempio particolarmente celebre la *Constitutio Antoniniana*, con la quale Caracalla riconobbe la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero[34]. Non tutti gli editti imperiali erano però emanati a questo fine: come notato in uno studio sugli editti attestati nelle fonti letterarie e giurisprudenziali condotto da Riccardo Orestano[35], insieme a quelli disponenti norme a carattere generale, ve n'erano altri che prescrivevano un comando, e che spesso facevano riferimento a contesti specifici: si iscrive a questa categoria l'editto emanato da Augusto, con il quale si diede notizia del divieto per le donne a partecipare ai *ludi pontificales* prima dell'ora quinta[36]; ma anche l'editto di Adriano, con il quale il principe mise al bando l'atteggiamento estorsivo dei contingenti militari di passaggio nella provincia d'Asia a danno della popolazione locale[37]. Sempre Orestano riconobbe poi nella documentazione a lui disponibile una terza tipologia di editti, quelli disposti *ratione personae*, intesi a riconoscere privilegi specifici a uno o più soggetti che ne avevano fatto richiesta: come sottolineato da Coriat, di questo strumento edittale si dispose però con parsimonia, anche in ragione della concorrenza di altre tipologie di pronunciamenti *ad hoc*, tra tutti i rescritti imperiali[38]. Ciononostante, non mancano esempi anche per il II o il III secolo d.C., anche quando la pratica di normare attraverso *rescripta* si affermò compiutamente: tra questi, Coriat ricorda l'editto con cui Adriano concesse ai coloni egizi una moratoria

[33] Una tradizione di studi, riferendo il parere di Mommsen, ha a lungo asserito una presunta continuità tra il *ius edicendi* dei magistrati repubblicani e quello del principe (una rassegna bibliografica di questa dottrina è in Coriat 1997, n. 19); studi recenti hanno però sottolineato la distanza tra i due istituti, riguardo alla legittimazione della capacità edittale del principe rispetto a quella magistratuale e alle conseguenze che ne derivano in termini giuridici; il dettaglio della questione in Talamanca 1979, 451-454.

[34] *P. Giss.* 40. Un'edizione recente, corredata da una rassegna della principale bibliografia, è quella ad opera di Gianfranco Purpura: cfr. Purpura 2012, 695-732.

[35] Cfr. Orestano 1937a, 219-331.

[36] Suet., *Aug.* 44.3: *Solis virginibus Vestalibus locum in theatro separatim et contra praetoris tribunal dedit. Athletarum vero spectaculo muliebre secus omne adeo summovit, ut pontificalibus ludis pugilum par postulatum distulerit in insequentis diei matutinum tempus edixeritque mulieres ante horam quintam venire in theatrum non placere*. Sugli editti di Augusto cfr. Spagnuolo Vigorita 1992, 80 e sgg. Insieme all'editto augusteo è spesso ricordato anche un altro emanato da Tiberio, con il quale egli avrebbe destinato i proventi della *centesima rerum venalium* all'erario militare: cfr. Tac., *Ann.* 1.78: *Centesimam rerum venalium, post bella civilia institutam, deprecante populo, edixit Tiberius militare aerarium eo subsidio niti; simul imparem oneri rem publicam, nisi vicesimo militiae anno veterani dimitterentur*.

[37] *I.Priene* 412; vd, *infra*, cap. 5, 201 e sgg.

[38] Vd. Coriat 1997, 73. Un editto *ratione personae* sarebbe secondo Spagnuolo Vigorita e Marotta (*iid.* 1992, 120), quello con cui Augusto, per gratitudine nei confronti del suo medico Antonio Musa – che lo aveva salvato da un male nel 23 a.C. – avrebbe concesso ai medici un'immunità destinata a durare nel tempo. Cfr. Dio 53.30.3 (vd. *infra*, cap. 4, 151 n. 542).

dal pagamento di un φόρος ἀργυρικός[39], e quello con cui Caracalla concesse delle immunità fiscali a beneficio di alcuni contribuenti delle due Mauretanie, la *Tingitana* e la *Caesarensis*[40].

Da un punto di vista formale, l'editto si distingue dalle altre comunicazioni imperiali per molti aspetti: uno di questi, solo indirettamente legato alla confezione formale del documento sarebbe l'assenza di un ufficio procuratorio "maggiore" preposto alla loro formulazione e pubblicazione[41]. Gli editti non erano poi formalmente rivolti a un destinatario specifico: nel testo, era ricorrente l'uso della terza persona, e l'esordio con il verbo *dicit* (gr. λέγει); frequente era infine il ricorso a verbi iussivi (lat. *statuo*, *impero*; gr. κελεύω), e l'apposizione in calce al testo delle istruzioni per la pubblicazione del documento[42]. Proprio le modalità di pubblicazione degli editti sono a lungo state discusse in sede critica: secondo Fergus Millar, la scarsa attestazione di editti su supporto durevole per l'età del Principato risaliva proprio a queste, e a un cambiamento delle stesse si ascriverebbe viceversa una maggiore quantità di editti disponibili a partire dall'età di Diocleziano[43]. Per Millar, essi avrebbero seguito, ancora nei primi tre secoli dell'impero, le medesime modalità di pubblicazione degli editti magistratuali repubblicani[44]: si sarebbe infatti mantenuto l'uso di scriverli su *tabulae dealbatae* in legno, e di esporli a corte presso l'imperatore, dove chiunque avrebbe potuto prenderne visione e, all'occorrenza, farne una copia[45]. Solo più tardi, e in particolare a partire dall'età di Diocleziano, si sarebbe invece dato lo specifico ordine di pubblicare gli editti su supporto durevole, e di farlo di norma non soltanto a corte presso l'imperatore, ma anche nei centri civici più importanti: a questo, secondo

[39] Editto riportato in quattro differenti copie papiracee (*P. Oslo* III.78; *SB* III.6944 a/b; *P. Heid.* VII.396), per il quale si rimanda alla recente edizione con commento di Dario Mantovani: cfr. *id.* 2018, 785-809; 2019, 505-524.

[40] *AE* 1948, 109; cfr. Corbier 1977, 211-232.

[41] Aspetto, questo, suffragato da testimonianze antiche, raccolte e presentate in Millar 1992, 253-254.

[42] Un'efficace sintesi degli elementi formali contenuti negli editti è in Millar 1992, 253; Nell'introduzione alla sua raccolta di costituzioni imperiali trasmesse su epigrafi e papiri, pubblicata postuma, Oliver verifica i requisiti formali suggeriti da Millar per tutti gli editti da lui riconosciuti: vd. *id.* 1989, 18-21. In generale sullo stile degli *edicta* imperiali vd. Benner 1975; Millar 1992, 252-259.

[43] Vd. Millar 1992, 254 sgg.

[44] La prova del ricorso a questo tradizionale supporto non durevole sarebbe offerta, per Millar, dalla *subscriptio* a un editto di Vespasiano rinvenuto a Pergamo, nella quale è lo stesso *princeps* a chiedere che esso fosse pubblicato ἐν λευκώματι: vd. *FIRA* I^2, 73 = Oliver 1989, nr. 38, ll.17-19: «*Α*ὐτοκρά|*[*τωρ *Κ*αῖσαρ *Ο*ὐεσπα*]*σιανὸς ὑπέγραψα καὶ ἐκέλευσα | *[*προτεθῆναι ἐν λε*]*υκώματι». Sull'editto vd. *infra*, cap. 4, 151 n. 542.

[45] Non era comunque infrequente che gli imperatori disponessero modalità di pubblicazione diverse, qualora lo ritenessero opportuno: cfr. l'editto di Claudio rivolto alla comunità ebraica (Ios., *Ant. Iud.* 19.5.3) e quello di Severo Alessandro sulla remissione dell'*aurum coronarium* (*P. Fay*. 20). Per Millar (1992, 255-256), questi casi sono da considerarsi eccezionali, rispetto alla pratica più usuale da lui enunciata; è invece possibile che essa fosse specifica degli editti disponenti norme a carattere generale (quali sono i due ricordati in questa nota), che lo studioso non distingue da quelli prescriventi una norma o concedenti un privilegio *ratione personae*.

Millar, si deve la quantità di editti conservati per il IV secolo d.C., e il dettaglio con cui sono ricordati, su epigrafe e nei codici tardoantichi, i loro contenuti[46].

Tanto nelle fonti indirette (opere letterarie e giurisprudenziali) quanto in quelle documentarie (epigrafi e papiri), gli editti imperiali rappresentano una minoranza dei testi normativi oggi noti per il II secolo d.C. Dinanzi a questa scarsità di evidenze le risposte in sede critica sono state molteplici: Orestano ha individuato nella concorrenza della crescente pratica rescrittuale, cui fu sempre più riferito lo sviluppo dell'ordinamento giuridico, la ragione dell'esiguo numero di editti databili a partire dall'età di Adriano nelle fonti del diritto; Millar, come visto, ha invece fatto risalire la mancanza di un cospicuo numero di esempi epigrafici alla pubblicazione degli stessi su supporti non durevoli. Entrambi, in ogni caso, concordavano nel considerare, soprattutto a partire dalla fine del II secolo d.C., l'attività edittale del principe come occasionale rispetto a quella rescrittuale, e pertanto meno rilevante in una valutazione complessiva della comunicazione del potere imperiale[47].

I mandata principum

Ancora minori sono le attestazioni dei *mandata principum* (gr. ἐντολαί). Con questa terminologia – che richiama apertamente i *mandata senatus* trasmessi dal Senato ai governatori provinciali[48] – si intendono generalmente le istruzioni a carattere amministrativo che il principe comunicava abitualmente ai funzionari lui sottoposti: secondo Cassio Dione, questa pratica di governo risalirebbe già al 27 a.C., anno in cui Augusto avrebbe fatto avere suoi *mandata* a «proconsoli, legati provinciali e procuratori»[49]. Non riportati nelle definizioni di Gaio e Ulpiano, poco citati all'interno del Digesto, l'inclusione dei *mandata* nel novero delle costituzioni imperiali è stata lungamente discussa: per Finkelstein, essi non sarebbero da intendersi come costituzioni imperiali, ma piuttosto come semplici istruzioni esecutive, cui sarebbe stata data forza normativa soltanto dall'emanazione di un editto, rescritto o un decreto da parte del funzionario che ne era primo destinatario[50]; sarebbe anzi stata l'assenza di

[46] Vd. Millar 1992, 258: «In this period edicts could apparently still be directed to particular areas…But what is unquestionably a novelty in terms of our evidence is both the length and detail of the edicts, and the wide distribution of copies of them inscribed for permanent record».
[47] Cfr. Millar 1992, 257: «general edicts were in fact a relatively minor part of the imperial business».
[48] Bibliografia sui *mandata senatus* in Marotta 1991, 81 n. 52.
[49] Dio, 53.15.4: «ἐντολάς τέ τινας καὶ τοῖς ἐπιτρόποις καὶ τοῖς ἀνθυπάτοις τοῖς τε ἀντιστρατήγοις δίδωσιν, ὅπως ἐπὶ ῥητοῖς ἐξίωσιν». Si è a lungo creduto che, nel considerare anche i proconsoli nel novero dei destinatari di *mandata* imperiali, Dione commettesse un anacronismo, non ritenendo possibile che già in età augustea il principe consegnasse ufficialmente disposizioni anche per province di rango senatorio (opinione soprattutto di Fergus Millar, vd. *id.* 1966, 158). Un'iscrizione di Cos riedita nel 1975 (vd. Segrè 1975, 102-104; Burton 1976, 63-68) e databile all'età di Claudio, attesta l'invio di *mandata* al proconsole d'Asia già in età giulio-claudia, riabilitando in qualche modo la testimonianza dionea. Vd. Marotta 1991, 77 n. 39; Millar 1992, 313-317.
[50] Finkelstein 1934, 150-169.

una traccia formale riconoscibile la ragione per cui i giuristi classici, secondo Finkelstein, non considerarono i *mandata* nelle loro definizioni di costituzione imperiale[51]. Per Finkelstein, un'altra ragione risiedeva poi nella scarsa originalità normativa dei *mandata*, da lui riconosciuta in quei pochi passi giurisprudenziali che vi fanno riferimento: essi avrebbero anzi il più delle volte chiesto soltanto esecuzione di contenuti giuridici che altri testi esprimevano, non avendo quindi quel carattere innovativo fondativo del potere normativo imperiale; d'accordo con Finkelstein era anche Dell'Oro, il quale offrì un resoconto dei riferimenti a *mandata* all'interno del Digesto a conferma della sua ipotesi[52].

Se però la dottrina moderna considera i *mandata* alla stregua delle altre *constitutiones* si deve alle riflessioni di Valerio Marotta, che in un suo contributo monografico sul tema ha prodotto argomenti capaci di superare le precedenti considerazioni[53]. Per quest'ultimo, è innanzitutto necessario distinguere le istruzioni inviate, su un piano informale e non codificato, a tutti i funzionari dell'impero da quelle consegnate ai procuratori provinciali e ai governatori al momento della loro entrata in carica[54]. A differenza delle prime, infatti, queste ultime avevano un aspetto formale codificato, e anzi coerente con i messaggi politici e ideologici dell'impero: esse erano raccolte in un *liber mandatorum*, personalmente ricevuto dal funzionario il giorno della partenza, insieme al codicillo di nomina e alle insegne del potere. Questa sarebbe non soltanto la realtà del V secolo d.C., documentata tanto dalla *Notitia Dignitatum* quanto da alcuni passi delle Novelle giustinianee[55], ma, secondo Marotta, anche quella del II secolo d.C. come proverebbe un passo della *pro lapsu in salutando* di Luciano di Samosata[56]. Quest'ultimo avrebbe descritto, secondo Marotta, proprio la

---

[51] *Id.* 1934, 164-165. Questi i testi giurisprudenziali classici richiamati da Finkelstein: Gai. 1.5; D.1.4.1.1 (Ulp., *l.* 1 *institutionum*) = *Inst*. 1.2.6; D. 47.11.6 (Ulp., *l.* 1 *institutionum*); D. 47.22.3 pr.-1 (Marc., *l.* 2 *iudiciorum publicorum*); D. 48.13.4.2 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).

[52] Cfr. Dell'Oro 1960, 7-78. Fallisce in ogni caso il tentativo, da parte di Dell'Oro, di spiegare perché i giuristi stessi si appellino ai *mandata*, e non ai testi normativi dei quali gli stessi *mandata* sarebbero stati, nella tesi di Dell'Oro, semplici istruzioni di applicazione: cfr. Talamanca 1979, 456.

[53] Cfr. Marotta 1991.

[54] Cfr. Marotta 1991, 69-87; nel contesto della sola legislazione antonina vd. anche Marotta 1988, 11-17. La bipartizione proposta da Marotta echeggia la distinzione già di Finkelstein tra «technical mandata», istruzioni di legge o di amministrazione a carattere generale, e «a-technical mandata», indicazioni relative alla conduzione di un singolo ufficio in una specifica situazione (vd. Finkelstein 1934, 151-152), pur contestandone la terminologia: vd. Marotta 1991, 76 e sgg.

[55] Cfr. *Novell. Iust.* 17a: *Quia igitur nobis reparantibus omnem vetustatem iam deperditam, iam deminutam, placuit etiam omnibus iudicibus nostris…non solum codicillos praestare, sed etiam mandata dare, quibus inspectis omnia gubernare laudabiliter possint: ideo librum mandatorum composuimus, qui subter quidem per utramque linguam adnexus est, ut detur administratoribus nostris…* Alcuni *officia* presentati nella *Notitia Dignitatum* recano nelle loro insegne anche dei *libri mandatorum*: vd. Seeck 1876, 99 e 222 tav. 1-2. Prima di Marotta, si dubitava dell'esistenza di *libri mandatorum* per un'età antecedente a quella di Giustiniano: cfr. Kreller, *RE* XIV (1928), 1023-1028 (*mandatum*).

[56] Luc., *Laps.*, 13: «οὐχὶ καὶ ἐν τῷ τῶν ἐντολῶν βιβλίῳ, ὁ ἀεὶ παρὰ βασιλέως λαμβάνετε, τοῦτο πρῶτον ὑμῖν ἐστι, παράγγελμα, τῆς ὑγιείας τῆς ὑμετέρας αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι;». Cfr. Marotta

cerimonia di consegna del *liber mandatorum*, sottolineando alcuni elementi formali del documento: tra tutti, in particolare la formula di saluto *vale*, che trova riscontro anche nell'iconografia, successiva di tre secoli, della *Notitia Dignitatum*[57]. Il *liber*, secondo Marotta, era poi suddiviso in *capita* come gli editti e le leggi, e come intuibile da quei pochi passi giurisprudenziali confluiti nel Digesto che vi fanno riferimento[58]; infine, avrebbe visto l'utilizzo della seconda persona, manifestazione della familiarità, che questi testi dovevano rappresentare, tra il principe e i suoi sottoposti provinciali[59].

Proprio l'uso della seconda persona, la presenza di un preciso destinatario e la formula di congedo fanno sì che *liber mandatorum* condividesse molti dei suoi aspetti formali con le epistole imperiali[60]; è forse in ragione di ciò che i giuristi classici decisero di non inserire i *libri mandatorum* nelle loro definizioni di costituzione imperiale, considerando piuttosto questi come una specifica tipologia di *epistula*. Ciò troverebbe anche una sponda nell'assetto amministrativo procuratorio preposto alla redazione di questi testi: l'ufficio *a mandatis*, per il quale si hanno poche e sparse attestazioni per i primi tre secoli di impero, non sembra abbia mai raggiunto la dignità equestre, come accaduto invece a quelli *ab epistulis* e *a libellis*[61]; se i *libri mandatorum* erano considerati come un particolare tipo di *epistula* imperiale, si è sostenuto che anche il procuratore a essi demandato potesse essere inquadrato, come funzionario imperiale subalterno, nell'attività d'ufficio dell'*ab epistulis*[62].

È più difficile viceversa risalire ai contenuti che avrebbero trovato spazio nei *libri mandatorum*. Dato il valore rappresentativo del testo, che era formalmente consegnato ai governatori partenti con codicilli di nomina e insegne del potere, è verosimile che ampie sezioni di suddetti *libri* fossero identiche per tutti i governatori, ripetute di nomina in nomina. A trovare applicazione sarebbero stati soltanto alcuni elementi di questi testi, attraverso pubblicazione edittale da parte del governatore che li aveva

---

1991, 6 n. 8. Per Spagnuolo Vigorita e Marotta (vd. *iid.* 1992, 135), l'impiego di un *liber* sarebbe risalente già all'età augustea, come dimostrerebbe l'editto del *legatus Augusti* di Galazia Sotidius Libuscidianus, che fa riferimento a *mandata* consegnati prima della sua partenza da Roma: cfr. Mitchell 1976, 106-131.

[57] L'espressione riportata in una miniatura della *Notitia* (*FL. VELE CORR. IUSSU D.*) era così sciolta da Seeck «*Feliciter, vale corrector iussu domini*» (cfr. Seeck 1876, 180); per Marotta (cfr. *id.* 1991, 12 n. 31), lo scioglimento di *FL* sarebbe "*Floreas*", diversamente da quanto proposto da Seeck.

[58] I passi del Digesto citano talvolta espressamente singoli *capita mandatorum*. Cfr. D. 29.1.1 pr. (Ulp., *l.* 45 *ad edictum*); D. 48.3.6 (Marc., *l.* 2 *de iudiciis publicis*).

[59] Interessante a riguardo il commento di Fergus Millar (*id.* 1992, 316): « It is also striking, however, that all those sections of the *mandata* which are quoted verbatim are still couched in the second person singular, as if addressed personally by the emperor to each office- holder». Una rassegna dei passi, che riportano l'utilizzo nei *mandata* della seconda persona singolare, in Millar 1992, 316 n. 15.

[60] Vd. *infra*, 21 e sgg.

[61] Sono tre i funzionari *a mandatis* noti nei primi tre secoli dell'impero: *CIL* VI.8814 (*Titus Flavius Iason*, *custos a mandatis*; età domizianea); *CIL* VI.8813 (*Aurelius Dionysius*, *custos officii a mandatis*, età antonina); *CIL* VI.536 (*Theoprepen*, *procurator a mandatis*, età severiana).

[62] Sul tema cfr. Coriat 1997, 75-77.

ricevuti dal principe[63]: questi elementi di novità, vincolanti al punto di dover trovare espressione negli editti proconsolari, e insieme l'aspetto formale ricostruito dal lavoro di Marotta, hanno in ogni caso indotto a considerare anche i *mandata*, e nello specifico i *libri mandatorum* che li recepivano, alla stregua delle altre costituzioni imperiali.

I rescripta *(*epistulae *e* subscriptiones*)*

Con il termine *rescriptum* (gr. ἀντιγραφή)[64], si è soliti indicare in dottrina gli atti normativi del principe che rispondono a questioni poste per iscritto, presentate in forma di petizione (*libellus*) o di epistola (*epistula*, *littera*). Di tutte le tipologie di costituzioni imperiali, i rescritti sono quelle la cui funzione andò incontro a più significativi cambiamenti nei secoli del principato: attestati già con Augusto, a partire dall'età adrianea a suddetta tipologia fu riconosciuta una precisa funzione di rinnovamento dell'ordinamento giuridico; i rescritti presero il posto, in sede interpretativa, dei pareri dei *prudentes iuris*, che agli inizi del principato si erano visti riconoscere da Augusto la facoltà di produrre responsi (*ius respondendi*) in nome della sua autorità[65]. Con l'età degli Antonini, il rescritto divenne la tipologia di costituzione imperiale maggiormente utilizzata, come riconoscono anche le fonti letterarie coeve: nell'encomio a Roma di Elio Aristide, la capacità del principe di rispondere per iscritto a tutti gli attori politici dell'impero è addirittura riconosciuta come prerogativa di quella grande architettura dell'impero che proprio l'orazione intendeva lodare[66].

Come ebbe a riconoscere per primo Wilcken, in uno studio ancora fondamentale sul tema[67], sono due le principali forme di rescritto imperiale, alle quali il principe faceva ricorso in relazione al destinatario cui intendeva rivolgersi. Con il conforto dell'evidenza documentaria, è stato possibile riconoscere gli elementi formali che distinguono suddette forme testuali, e seguirne le trasformazioni d'uso nel corso dei secoli: di norma, l'epistola (lat. *epistula*; gr. ἐπιστολή) era la tipologia privilegiata per rispondere a sottoposti dell'amministrazione imperiale, a città o istituzioni politiche e sociali dell'impero, oppure a singoli soggetti particolarmente vicini al potere

[63] Sono due i casi più frequentemente citati a riguardo: l'epistola di Plinio a Traiano, nella quale il legato imperiale fa riferimento a un editto sul divieto di costituire *haeterias*, emanato *secundum mandata tua* (Plin., *Ep.* 10.96.7); e l'editto di Antonino Pio governatore d'Asia, il quale riporterebbe espressamente un *caput mandatorum* che regolava l'attività degli irenarchi: cfr. D. 48.3.6 (Marc., *l.* 2 *de iudiciis publicis*).

[64] Cfr. Coriat 1997, 101. La forma è diversa da ἀντίγραφον, che traduce invece l'equivalente latino *exemplum*: vd. Corcoran 2014, 172-209.

[65] Cfr. D. 1.2.2.49: *Primus divus Augustus, ut maior iuris (consultorum) auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent.* Sull'*auctoritas prudentium iuris* in età repubblicana cfr. Wieacker 1988, 496 e sgg. Sul *ius respondendi* augusteo cfr. Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 101 n. 74.

[66] Aristid., *Or.* 26.32-33. Nella *routine* giornaliera del principe, raccontata dalle fonti letterarie, l'impegno a rispondere alle petizioni scritte è una costante: per l'età di Vespasiano, cfr. Suet., *Vesp.* 21; per l'età di Settimio Severo, cfr. Dio, 76.17.1-3; in generale vd. Suet, *Caes.* 63.7 e HA *Marc. Ant.* 15.1.

[67] Cfr. Wilcken 1920, 1-42; vd. anche Nörr 1981, 1-46.

imperiale. Già Augusto all'alba del principato manteneva personalmente una fitta corrispondenza, ufficiale e non[68], in ottemperanza a una consuetudine di governo che già era tardorepubblicana[69], e che andò poi organizzandosi con maggiore efficienza nel corso dei secoli.

L'epistola imperiale si distingueva poi dalle altre forme di esplicitazione del potere normativo del principe per alcune caratteristiche formali: il destinatario del documento era sempre esplicitato nella formula di esordio, insieme al saluto (lat. *salutem dicit*; gr. χαιρείν), e ad esso si rivolgeva, in conclusione del testo, una formula di congedo (lat. *vale*; gr. εὐτυχεῖτε ο ἐρρώσθε); si ricorreva perlopiù alla prima e alla seconda persona singolare, con un tono meno assertivo di quello ricorrente negli editti imperiali[70]. Nelle fonti giurisprudenziali, le lettere inviate a funzionari amministrativi sono le più frequenti: oltre a quelle destinate ai governatori provinciali (tra le quali sono esemplari le epistole raccolte da Plinio il Giovane nel decimo libro del suo epistolario), sono molte anche le costituzioni inviate a procuratori finanziari in provincia e ai pretori tutelari, specialmente in età severiana, per la quale i rescritti rappresentano la quasi totalità delle costituzioni imperiali; come nota Coriat, in questo seguendo la distinzione di Wilcken, è scarsa la percentuale di testi espressamente riportati come lettere, e il più delle volte l'unico elemento capace di distinguerle dalle *subscriptiones* è il destinatario menzionato dalla fonte giurisprudenziale[71]. Le epistole inviate a città o altri soggetti politici subalterni sono invece quelle maggiormente attestate su epigrafi o papiri: questo è ancor più vero nel II secolo d.C., per il quale l'evidenza documentaria è maggiore di qualsiasi altro secolo del principato, specialmente per la parte orientale dell'impero: molte epistole inviate a comunità o «collettività di diversa natura, sociopolitica, culturale, professionale»[72] saranno meritorie di approfondimento specifico in questa ricerca.

Quando invece chiamato a rispondere alle petizioni inviate personalmente da abitanti dell'impero, la forma assunta dal rescritto imperiale era quella della *subscriptio* (gr. ἀπόκριμα/ὑπογραφή). Con questo termine, ricorrente nella

---

[68] La corrispondenza augustea in particolare era considerata da Quintiliano un modello retorico e stilistico da studiare: vd. Quint., *Inst.* 1.7-22; 6.19.

[69] La gestione della corrispondenza di Cesare, di cui ci informa un passo dell'epitome tarda alle Filippiche di Pompeo Trogo (vd. Iust. 43.5.12), è l'esempio che maggiormente si avvicina al modello di gestione della corrispondenza imperiale durante il Principato: Cesare aveva infatti istituito un ufficio per la gestione delle sue lettere, al cui vertice vi era un suo liberto – proprio il padre di Pompeo Trogo – il quale organizzava la corrispondenza di Cesare e apponeva il suo sigillo alle risposte epistolari.

[70] Una rassegna di occorrenze delle caratteristiche formali qui enunciati nelle epistole imperiali conservate su epigrafi e papiri in Oliver 1989, 15-18.

[71] Vd. Coriat 1997, 79-80: «En outre deux points méritent d'être précisés. Le premier est la faible proportion de décisions qui sont expressément attestées comme lettres…Aussi, dans la majorité des cas, la qualité de lettre reconnue à un rescrit doit-elle être déduite. Et cette déduction doit se faire par deux moyens: l'identification du destinataire de la lettre…d'autre part, le vocabulaire utilisé pour désigner la requête à laquelle la lettre impériale répond».

[72] Vd. Coriat 1997, 79.

definizione ulpianea di *constitutio* ma mai direttamente all'interno dei testi normativi, come notato da Coriat[73], si fa riferimento ai responsi apposti dal principe in calce alle richieste che gli venivano recapitate per iscritto, il più delle volte sotto forma di *libellus* (gr. βιβλίδιον): era infatti diritto dei sudditi dell'impero, almeno in teoria, potersi appellare, per chiedere udienza giudiziale o anche soltanto un parere, al potere imperiale in qualità di massima autorità, con la concreta speranza di ottenere, dallo stesso, una risposta; in questo senso deve essere compreso l'aneddoto raccolto da Cassio Dione sul principe Adriano, richiamato ai suoi doveri da imperatore da una donna che gli stava rivolgendogli una *prex,* e che il principe in un primo momento si era rifiutato di ascoltare[74].

Come la corrispondenza epistolare, anche l'attività di risposta a libelli e petizioni trova antecedenti nella comunicazione politica repubblicana: in particolare, essa sembra risalire direttamente allo scambio tra *clientes* e *patroni*, nel quale era pratica usuale per i primi quella di rivolgere ai secondi delle richieste per iscritto, su *libelli* recapitati di persona o attraverso intermediari[75]; lo stesso Cesare, nel racconto delle Idi di Marzo riportato da Svetonio e Plutarco, fu sorpreso dai suoi attentatori mentre stringeva tra le mani un libello, con il quale si era cercato di informarlo proprio della congiura ai suoi danni[76]. Già per l'età augustea, è attestato il ricorso alla forma della *subscriptio*, sebbene molto circoscritto e senza quella veste formale che ne distinse l'uso soprattutto a partire dal II secolo d.C.[77]: Augusto si servì però di questo tipo di costituzione per rispondere alla città di Samo, e negare alla stessa una richiesta di *libertas* fattagli avere, con la complicità della moglie Livia, attraverso petizione (gr. ἀξίωμα)[78]; anche l'argomento contenuto nella *subscriptio* augustea è condizionato dal modello repubblicano, nel quale la risposta a libelli era il più delle volte circoscritta

[73] Cfr. Coriat 1997, 81-93. Secondo lo studioso, questa mancanza, che si fa ancora più evidente a partire dal II secolo d.C., è da intendersi come prova delle «incertezze del vocabolario legislativo» latino: Per tradurre il termine latino *subscriptio*, nelle fonti in lingua greca ricorre la parola ἀπόκριμα: contro l'opinione di N. Lewis (*id.* 1978, 261-278), che equiparava il termine greco a un generico latino *responsum*, per Coriat esso indicherebbe un pronunciamento extragiudiziale del principe, prima dato nella sua forma orale (con questa accezione, il termine equivarrebbe al latino *sententia*), poi in quella scritta della *subscriptio*: cfr. Coriat 1997, 92-93.

[74] Vd. Dio, 69.6.3: «Ἀμέλει γυναικὸς παριόντος αὐτοῦ ὁδῷ τινι δεομένης, τὸ μὲν πρῶτον εἶπεν αὐτῇ ὅτι "οὐ σχολάζω," ἔπειτα ὡς ἐκείνη ἀνακραγοῦσα ἔφη "καὶ μὴ βασίλευε," ἐπεστράφη τε καὶ λόγον αὐτῇ ἔδωκεν».

[75] Questo è attestato soprattutto riguardo ai rapporti clientelari intrattenuti da Cesare. Si allude a questa forma di comunicazione, per esempio, nell'epistolario di Cicerone, quando quest'ultimo ricorda un *libellus* inviato da Attico a Cesare contenente una richiesta di protezione per alcune terre da lui possedute a *Buthrotum*: cfr. Cic., *Att.* 16.16a.2-3. Cfr. anche *Bell. Alex.* 52.2.

[76] Cfr. Suet., *Iul.* 81.4; Plut., *Caes.* 65.1.

[77] Compare, ancora per esteso, il nome del principe mittente, e anche il contenuto della *subscriptio* non è sintetizzato al *responsum*, come poi sarà in seguito. Vd. *infra*, 24-26.

[78] *SEG* 32.833 = Reynolds 1982, nr. 13 = Oliver 1989, nr. 1. la scelta augustea di rivolgere una *subscriptio*, e non una lettera, alla città di Samo, è la prova di come non si fosse ancora formalizzato il tipo di costituzione, specialmente se comparato agli esempi di II e soprattutto III secolo d.C.

alla concessione o al diniego di favori o privilegi d'altro tipo. La suddetta scarsa connotazione in senso tematico e formale è stata riconosciuta in sede critica come uno dei motivi per cui nel il I secolo d.C. si fece raramente ricorso alla forma della *subscriptio*, come confermerebbe il ridotto numero di evidenze conservate per il periodo; in questa riflessione è anche da considerare, come rilevato con buoni argomenti da Fergus Millar, la concorrenza a quell'altezza cronologica dei responsi orali rispetto ai libelli e alle petizioni (lat. *sententiae*; gr. ἀπόκριματα/ἀποφάσεις), essendo i primi forse pronunciati alternativamente a quelli apposti per iscritto[79].

Fu soltanto a partire dal II secolo d.C., in particolare con il principato di Adriano, che le *subscriptiones* (e più in generale i *rescripta*) assunsero una crescente importanza nell'attività normativa imperiale. Per mezzo di epistole e *subscriptiones*, infatti, gli imperatori iniziarono ad esprimere dei pareri autoritativi che interpretavano l'ordinamento giuridico corrente: se per il I secolo d.C. le scelte di salvaguardia degli istituti repubblicani operate da Augusto resistettero, circoscrivendo al minimo la portata dei rescritti imperiali in materia di diritto[80], già a partire da Traiano furono introdotte innovazioni nella disciplina dei rescritti che sono prova di un'inversione di tendenza, confermata anche da una crescente percentuale di rescritti imperiali (e tra questi *subscriptiones*) rispetto all'intera produzione normativa[81]. Una *subscriptio* traianea, ancora formalmente affine a quella augustea già osservata, enuncia però un principio normativo generale: in essa, è fatto infatti divieto di chiedere prestazioni liturgiche a un soggetto nato in una *polis* libera, e quindi esclusa dall'ordinamento provinciale[82]; questa decisione è anticipatrice di una rinnovata produzione normativa per mezzo di *subscriptiones*, ricordata anche dalle fonti giurisprudenziali confluite nel Digesto[83].

Altri cambiamenti occorsi durante il principato di Adriano indussero a un ricorso ancora maggiore alla forma della *subscriptio*, come anche all'epistola, in materia di diritto. Adriano accelerò infatti il processo di integrazione del sapere giurisprudenziale nel governo imperiale: egli accolse nel suo *consilium* giuristi come Nerazio, Celso e Giuliano, dando a quest'ultimo il compito di codificare definitivamente l'editto

[79] Millar 1992, 241-242. Il dubbio sembrerebbe confermato dall'uso indistinto che si ebbe del termine greco ἀπόκριμα, valido tanto per i responsi dati oralmente quanto per quelli apposti per iscritto: vd. *supra*, 23 n. 73.

[80] Una rassegna dei rescritti imperiali che si pronunciavano in materia di diritto nel I secolo d.C. è in Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 102-107.

[81] Schiacciante il dato sulla produzione normativa dell'età severiana proposto da Coriat, secondo il quale, su 1359 atti normativi a lui noti, 1182 si configuravano come rescritti (*epistulae* o *subscriptiones*): vd. Coriat 1997, 135 e sgg. Per il principato di Antonino Pio, cfr. Marotta 1988, 373 e sgg.

[82] *SEG* 32, 1202 = Reynolds 1982, nr. 14 = Oliver 1989, nr. 48. Come nel già osservato caso augusteo (vd. *supra*, n. 78), anche in questo caso Traiano si rivolge a una città (qui Smirne) mediante *subscriptio*, per le medesime ragioni addotte in precedenza. Diversamente da quello, però, questo testo presenta alcune soluzioni formali nuove: una formula d'intestazione abbreviata; un testo più asciutto, che meglio restituisce l'esemplarità del suo contenuto; l'enunciazione di un principio giuridico.

[83] Attestazioni raccolte in Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 107 n. 110.

pretorio. Riformò inoltre gli uffici cancellereschi *ab epistulis* e *a libellis*, circoscrivendo le due nomine procuratorie al rango equestre: e sembra che, tra i suoi primi atti, Adriano abbia nominato a capo dell'ufficio *a libellis* T. Haterius Nepos, primo giurista a ottenere l'incarico[84]. Sono questi i primi passi, come riconosciuto da Spagnuolo Vigorita, in uno schema di progressiva subordinazione all'autorità imperiale dei giuristi, i quali pur mantenendo una specifica capacità di espressione di pareri in materia di diritto, riconoscevano ormai la deferenza della loro *auctoritas* rispetto a quella ormai consolidata del principe[85].

Ancora in età adrianea, a mutare furono anche gli strumenti di pubblicazione delle *subscriptiones* imperiali[86]: fu verosimilmente in questo periodo che esse trovarono collocazione in un *liber libellorum rescriptorum*, una raccolta dei pareri emanati in una medesima occasione, pubblicata presso la residenza imperiale[87]. In questa nuova veste, le sottoscrizioni imperiali si rendevano autonome dalle petizioni a cui rispondevano, al contrario archiviate senza che ne fosse data pubblicazione: chiunque volesse, poteva poi trarre dal *liber* una copia ad uso personale, qualora riconoscesse nella *subscriptio* un pronunciamento esemplare del principe favorevole alla propria causa[88]. La riforma dei criteri di pubblicazione impose una nuova e codificata veste formale per le *subscriptiones*: si consolida l'uso di introdurle con un brevissimo cenno

---

[84] *PIR*^{2}, H 29; il *cursus* di *T. Haterius Nepos* è documentato in *CIL* XI.5213. La tesi tradizionale data la nomina del procuratore al 118 d.C., riconducendola all'azione di Adriano. Recentemente questa è stata messa in discussione da Tiziana Carboni, la quale ammette come verosimile anche l'ipotesi che essa risalga alla conclusione del principato di Traiano: vd. Carboni 2017, 30. Sugli uffici *ab epistulis* e *a libellis* in età adrianea, cfr. Carboni 2017, 23-34.

[85] Cfr. Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 110. Resta, in ogni caso, un rapporto di stretta vicinanza tra giurisprudenza romana e potere imperiale, non solo nei rapporti politici che vi intercorrevano, ma anche nei contenuti stessi dei *responsa* imperiali e giurisprudenziali: sul tema, cfr. Gualandi 1963, vol. II, *passim.*

[86] È quanto sostenuto convincentemente da Dieter Nörr, sulla base di una *subscriptio* di Antonino Pio (*CIL* III, 411 = *FIRA* I^2, 82) databile al 139 d.C. conservata in epigrafe: vd. Nörr 1981, 20 e sgg. La considerazione di Nörr sembra oggi confermata da una *subscriptio* adrianea datata al 129 d.C. e rinvenuta su epigrafe in Frigia insieme al libello cui essa rispondeva: nel testo sono infatti molti gli elementi che sembrano anticipare le soluzioni suggerite già nella *subscriptio* di Antonino Pio: vd. *SEG* 58, 1536; Jones 2009, 445-461.

[87] A suggerire l'esistenza di suddetti *libri* fu per primo Wilcken (*id.* 1920, 1-42), sulla base di un rescritto di Gordiano al villaggio di *Scaptopara* in Tracia: *CIL* III, 12336 = *FIRA* I^2, 106. D'accordo con Wilcken anche W. Williams, il quale individuò prove dell'esistenza del *liber* anche nelle fonti papirologiche, tra tutte, *P. Col.* 123, una raccolta di ἀποκρίματα di Settimio Severo e Caracalla: vd. *id.* 1974, 86-103; 1980, 283-294. Si veda da ultimo anche il rescritto adrianeo recentemente pubblicato: vd. *supra*, n. 86. Secondo Nicola Palazzolo (*id.* 1977, 40-94), l'affissione del *liber* in età adrianea non si sarebbe sostituita all'invio diretto del *rescriptum* al suo richiedente, ma anzi avrebbe avuto la sola funzione di pubblicizzare quegli interventi imperiali che aveva maggiormente un tratto di esemplarità: è d'accordo con quest'ipotesi Coriat, che distingue a riguardo tra rescritti a carattere contenzioso – inviati al richiedente – e rescritti a carattere diverso, resi pubblici con la *propositio*: vd. *id*. 1997, 322-329; 608-634.

[88] *Contra* Alvàro D'Ors and Fernando Martín, i quali dubitano che le *subscriptiones* fossero pubblicate a corte imperiale prima del III secolo d.C., e sostengono anzi che fossero recapitate, attraverso il servizio di *vehiculatio*, personalmente ai loro destinatari. Cfr. D'Ors e Martín 1979, 117 e sgg.

al mittente e al destinatario, seguito poi direttamente dal *responsum*, nel quale era enunciato in forma asciutta il principio normativo a carattere generale[89]. Segue infine il sigillo di autenticazione da parte del principe, insieme ad alcune informazioni d'archivio con le quali era possibile risalire facilmente al *liber* di riferimento della *subscriptio* per verificarne l'autenticità[90]. In questo modo, si dava ai pareri imperiali espressi mediante rescritti una veste formale più coerente alla loro rinnovata funzione di riforma dell'ordinamento giuridico: proprio l'esemplarità dei pareri imperiali, mediata talvolta anche dalla lettura dei giuristi, dava modo di applicare in sede cognitoria aggiornate interpretazioni del diritto, che tenessero il passo della società imperiale, ormai policentrica e in costante evoluzione.

I decreta

Con il termine *decretum* (gr. ἐπίκριμα)[91], e con il verbo che da esso si forma, la giurisprudenza di età imperiale riconosce i pronunciamenti emessi dal potere imperiale a conclusione di un processo cognitorio, sia esso in primo grado o di appello, tenuto in forma solenne (lat. *pro tribunali*) o in forma sommaria (*de plano*)[92]. Al pari dei pareri extragiudiziali (lat. *responsa*), che specialmente durante il I secolo d.C. erano pronunciati oralmente, senza la necessità di darne versione scritta, anche i *decreta* erano spesso circoscritti all'udienza cui essi rispondevano: raramente si poteva riconoscere in essi quell'esemplarità che, in ragione dell'*auctoritas* del potere che li pronunciava, faceva di essi una *constitutio* avente capacità normativa; come per i *rescripta*, però, a partire dal principato di Adriano, e più assiduamente durante l'età severiana, la loro cogenza come precedenti giuridici fece anche di essi uno strumento di rinnovamento del diritto, al pari delle *epistulae* e delle *subscriptiones*.

La loro produzione è quindi legata alle competenze giudiziali del potere imperiale, che sono attestate già dagli inizi del principato[93]: di Augusto, anzi, è spesso ricordata l'intensa attività cognitoria, che lo teneva impegnato anche in provincia fino a tarda notte[94]. E anche i suoi successori si distinsero per l'assidua partecipazione a

---

[89] Uno studio precipuo sui *responsa* imperiali nel III secolo d.C. è in Honoré 1994, 34 e sgg.

[90] In particolare, l'abbreviazione *RR*, sciolta con la formula *rescripsi et recognovi*, apposta dal principe come sigillo al suo provvedimento; e quella *PP*, di più difficile comprensione, ma intesa come riferimento alla *propositio* del rescritto imperiale. Su di esse vd. Mourgues 1995, 255-300.

[91] Cfr. Millar 1992, 239; Coriat 1997, 102.

[92] L'*interlocutio de plano,* ricordata da Ulpiano nella sua definizione di costituzione imperiale (vd. *supra*, 14 n. 26), e il *decretum de plano* si configurano come pronunciamenti vincolanti in tutto simili al *decretum* ordinario, rispetto al quale essi differiscono per le condizioni del processo in cui sono pronunciati: così, tra gli altri, Talamanca 1979, 458; Coriat 1997, 98-99. Vd. *infra*, 28-29.

[93] Non si discuterà in questa sede il problema del fondamento dell'attività giudiziaria imperiale, né quello del suo rapporto con le tradizionali istituzioni repubblicane: rimando a Talamanca 1979, 458-459; Spagnuolo Vigorita 1992, 127 e note.

[94] Cfr. Suet., *Aug.* 33.1; 72.2; 97.3. Dio, 55.33.5. Altri riferimenti in Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 127 n. 214.

cognitiones, facendo di essa l'impegno prevalente nelle attività giornaliere del principe: è più volte ricordata la solerzia con la quale Claudio attese a questo dovere, ma anche quella del suo successore Nerone (che pure fu chiamato a esercitarlo con maggiore moderazione) e di Domiziano[95]; nella *routine* giornaliera di Settimio Severo, riportato da Cassio Dione, le udienze impegnavano larga parte della mattinata, secondarie per importanza soltanto alle riunioni del *consilium* che si tenevano all'alba, in cui si discutevano questioni più ampie di governo dell'impero[96].

Nonostante ciò, è scarso il numero di *decreta* imperiali antecedenti all'età di Adriano attestati nelle fonti. Una parziale motivazione è senz'altro da riconoscere nella mancanza, per i *decreta*, di una qualche forma di pubblicazione: copie di documenti relativi al processo potevano essere richieste da una delle parti in causa[97], ed è anzi ipotizzabile che la raccolta e l'archiviazione dei documenti relativi alle cognizioni imperiali fossero compito specifico dell'ufficio *a cognitionibus*[98]; non era però prevista, per questo tipo di costituzione imperiale, una diffusione pubblica, ma unicamente circoscritta alle contingenze del processo[99]. Specialmente agli inizi del Principato, si può anzi riconoscere una reticenza da parte del potere imperiale a ricorrere alla propria *auctoritas* per interpretare o innovare il diritto, analoga a quella già rilevata nel ricorso alla forma dei *rescripta* nel I secolo d.C.[100]: i pochi *decreta* di quel periodo testimoniano un atteggiamento perlopiù assolutorio e indulgente da parte

[95] Cfr. Suet, *Claud.* 14-15; 46. L'esercizio delle funzioni giudiziali da parte di Claudio assume talvolta nelle fonti antiche dei tratti aneddotici e umoristici, segno di come l'imperatore tenesse a questo specifico aspetto del suo potere: vd. Millar 1992, 228-229; Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 129 n. 227. Sull'esercizio della giustizia imperiale da parte di Nerone cfr. Tac., *Ann.* 13.4.2; Suet., *Ner.* 15.1. Per Domiziano cfr. Suet., *Dom.* 8.1.

[96] Vd. Dio, 76.17.1: «ἐχρῆτο δὲ ὁ Σεουῆρος καταστάσει τοῦ βίου εἰρήνης οὔσης τοιᾷδε. ἔπραττέ τι πάντως νυκτὸς ὑπὸ τὸν ὄρθρον, καὶ μετὰ τοῦτ' ἐβάδιζε καὶ λέγων καὶ ἀκούων τὰ τῇ ἀρχῇ πρόσφορα· εἶτ' ἐδίκαζε, χωρὶς εἰ μή τις ἑορτὴ μεγάλη εἴη. καὶ μέντοι καὶ ἄριστα αὐτὸ ἔπραττε· καὶ γὰρ τοῖς δικαζομένοις ὕδωρ ἱκανὸν ἐνέχει, καὶ ἡμῖν τοῖς συνδικάζουσιν αὐτῷ παρρησίαν πολλὴν ἐδίδου. 2ἔκρινε δὲ μέχρι μεσημβρίας, καὶ μετὰ τοῦθ' ἵππευεν ἐφ' ὅσον ἂν ἐδυνήθη· εἶτ' ἐλοῦτο, γυμνασάμενός τινα τρόπον». Il giudizio favorevole sul modo di esercitare la giustizia da parte di Settimio Severo sembra ricalcare quello pronunciato da Plinio riguardo all'attività di Traiano: cfr. Pli., *Pan.* 77.2-4; 80.1-3; *Ep.* 6.31.3-12.

[97] In un caso, Augusto invia ad Asinio Gallo, deputato a risolvere una controversia sollevata dagli abitanti di Cnido, una copia di alcuni interrogatori considerati dirimenti in sede processuale: cfr. *Syll*^{3}, 780 = Sherk 1988, nr. 67, ll. 27-28. In un altro caso, Adriano invia al suo procuratore Cornelio Prisco una copia della petizione presentata in *cognitio* dalla γερουσία di Efeso, affinché gli fosse possibile pronunciarsi su casi simili a quello sottoposto ad Adriano: cfr. *I. Ephesos* 1486 = Oliver 1989, nr. 71, ll. 9-10.

[98] È quanto sostenuto, sulla base delle scarse evidenze relative al suddetto ufficio, da Fergus Millar: vd. *id.* 1992, 235: « It may well be that the copying of documents and recording of hearings formed a significant part of the responsibilities of the 'secretaries' concerned with *cognitiones* and the hearing of embassies; but we do not know». Sulle funzioni dell'*a cognitionibus*, cfr. Squintani, 2024.

[99] È quanto sostenuto da Dieter Nörr: vd. *id.* 1981, 16 n. 47; 1983, 535, n. 43.

[100] Vd. *supra*, 21-24.

del principe[101], rispettoso dell'ordinamento vigente, e orientato a dare un'interpretazione del diritto soltanto riguardo a circostanze eccezionali, in virtù delle quali era impossibile riconoscere al pronunciamento un valore esemplare[102].

Con il principato adrianeo, cresce il numero di *decreta* ricordati nelle fonti giurisprudenziali, ed è maggiore il ricorso a essi in funzione interpretativa: è probabile che siano stati pronunciamenti imperiali i molti dati dal principe per punire determinati comportamenti illeciti in ambito familiare e commerciale[103]; si attribuiscono poi ad Adriano le *sententiae et epistulae divi Hadriani*, pronunciamenti dell'imperatore riportati in un manuale di esercitazioni retoriche tardoantiche[104]. A partire dal principato di Antonino Pio, i *decreta* diventano poi, tra i tipi di costituzione imperiale finora osservati, il secondo strumento normativo per occorrenze nelle fonti giurisprudenziali dopo i *rescripta*[105]: questo si spiega probabilmente con la crescente attenzione che a essi rivolse la giurisprudenza severiana, e in particolare le raccolte del giurista Paolo databili all'età di Settimio Severo e Caracalla (193-211 d.C.)[106].

Nei testi di Paolo e non solo, sono rari i casi nei quali si fa riferimento diretto agli *ipsissima verba* pronunciati nei *decreta*, altra probabile conseguenza della loro natura orale[107]. Molto più frequenti le attestazioni nelle quali il decreto è riportato in forma indiretta, mediato dalla voce del giurista: essi sono riconoscibili dall'uso di alcuni verbi (*decrevit*/*dixit*/*statuit*/*iussit*), talvolta anche dal complemento oggetto cui essi si riferiscono; non è infine infrequente l'uso di verbi di altra natura, allusivi delle pene generalmente comminate per mezzo di *decreta* (*deportavit*; *damnavit* etc.)[108]. Per Coriat, appartengono all'insieme dei *decreta* imperiali anche altre tipologie di pronunciamento, non differenti dai primi nel contenuto, ma soltanto nelle modalità con

---

[101] Questo aspetto è stato sottolineato da Giovanni Gualandi, il quale riconosce come valori ispiratori dei *decreta* imperiale l'*equitas* e l'*humanitas*, specie quando in ragione di essi si estende o si contraddice l'ordinamento giuridico corrente: vd. Gualandi 1963, vol. II, 138 e sgg.

[102] Su questo aspetto cfr. Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 128-129.

[103] Condanna a *relegatio in insulam* per chiunque fosse sorpreso ad aver alterato pesi e misure: D. 48.10.32.1 (Mod*., l.* 1 *de poenis*). Condanne a *relegatio* o *deportatio* per illeciti commessi in ambito familiare: D. 1.6.2 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*); Coll. 3.3.4 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*); D. 24.2.8 (Pap., *l.* 2 *de adulteriis*); D. 48.9.5 (Marc*., l.* 14 *institutionum*). Una raccolta dei *decreta* adrianei in Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 130.

[104] Le *sententiae* sono riportate nel III libro degli *Hermeneumata Pseudodostheana* o *Leidensia*: vd. Goetz 1892, III, 30, 14-38, 29 = Flammini 2004, ll. 1716-1959. Sull'opera manualistica vd. Tagliaferro 2003, 51-77; sulle *sententiae* adrianee vd. Flammini 1994, 245-271; Rochette 2012, 807-820.

[105] Questo vale per i principati di Antonino Pio, Marco Aurelio e Settimio Severo: cfr. Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 131 n. 238.

[106] In particolare, sarebbero i *libri imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum* e i *libri decretorum*: su di essi cfr. Brutti 2020.

[107] Per l'età severiana, sono riassunti in Coriat 1997, 94-95. Questi risalgono alla tradizione documentaria (come negli estratti dei processi che ebbero luogo dinanzi a Caracalla, rinvenuti a Dmeir in Siria – *SEG* 17.759 = Roussel e De Visscher 1943, 173-200) e a quella letteraria (Philostr., *VS* 577); per l'età severiana, vi sono poi tre *decreta* riportati nel *Codex* di Giustiniano: cfr. C.7.62.1 (209 d.C.); 9.41.3 (216 d.C.); 9.51.1 (datazione incerta).

[108] Cfr. Coriat 1997, 96.

le quali venivano emanati. Si tratterebbe in primo luogo delle *sententiae* (gr. ἀποφάσεις)[109], che diversamente dai tradizionali decreti non consistevano nel pronunciamento finale, ma in un giudizio favorevole alla richiesta d'appello che veniva inoltrata alla cancelleria imperiale: sottintendendo la legittimità del quesito giuridico posto, per il quale l'attore del processo chiedeva *cognitio* al principe, talvolta i giuristi attribuiscono valore decretale anche alle sentenze, che non sarebbero strettamente latrici di alcun contenuto giuridico[110]. Discorso simile vale per l'*interlocutio* e il decreto emanati *de plano*: nella sostanza, essi sono pronunciamenti imperiali in tutto simili ai *decreta* ordinari; diversamente da questi, però, sono emessi al di fuori della *cognitio* ordinaria, prima quindi che il caso sia stato ufficialmente istruito dinanzi al principe giudicante[111].

Due 'falsi amici': le leges datae *e le* orationes principis

A margine della classificazione finora enunciata, è importante distinguere due tipologie di atti normativi imperiali diversi dalle costituzioni imperiali, con le quali però essi condividono la forza normativa. Si tratta delle *leges datae* e delle *orationes principis*, che già Coriat aveva distinto come *acta Caesaris* particolari e che, nella prospettiva storico-ricostruttiva che questa ricerca si propone[112], meritano particolare attenzione.

Già a partire dall'età repubblicana, le *leges datae* erano provvedimenti che il generale romano, su mandato del popolo o del Senato, aveva facoltà di disporre rispetto a un territorio da lui conquistato: tramite la loro emanazione, si organizzava la nuova conquista da un punto di vista amministrativo e giuridico, individuando, tra le altre cose, i confini, la contribuzione fiscale del territorio, lo *status* delle *civitates* conquistate *manu militari* e dei suoi cittadini[113]. Con l'avvento del Principato, all'imperatore venne riconosciuta la medesima facoltà, in ragione dei poteri straordinari di cui fu insignito già a partire da Augusto. Si possono riconoscere come *leges datae* dal principe quelle con le quali si modifica lo statuto giuridico delle città provinciali, riconoscendo la *libertas* (gr. ἐλευθερία), il diritto coloniario, in rari casi

[109] Sebbene anche il termine greco ἀπόκριμα sia attestato come equivalente del latino *sententia*: vd. *supra*, 23 n. 73.
[110] Sull'uso del vocabolo latino *sententia*, termine invero generico e atecnico, in relazione ai *decreta* cfr. Coriat 1997, 96-98.
[111] Nello specifico, l'*interlocutio* consiste in una disposizione vincolante presa dal principe prima del suo pronunciamento finale, il più delle volte a carattere cautelare, per prevenire illeciti che possano compromettere lo svolgimento della *cognitio*: in un caso databile al principato di Settimio Severo, riportato da Coriat (1997, 98-99), l'*interlocutio* riconosce una manomissione fedecommissaria disposta mediante testamento imperfetto, mentre il *decretum* per lo stesso caso si sarebbe dovuto poi pronunciare sul versamento dei beni fedecommessi al manomesso.
[112] Vd. Coriat 1997, 101-109.
[113] Per una definizione di *lex data* in età repubblicana vd. Tibiletti 1963, 624-628.

(soprattutto di età severiana) anche il *ius Italicum*[114]: parimenti sono i provvedimenti con i quali l'autorità imperiale conferisce la *civitas* onoraria a singoli soggetti, in ragione del loro prestigio o della loro vicinanza a Roma[115]; e sono infine *leges datae* anche gli atti disposti riguardo alla *res Caesaris*, ai beni giuridicamente riconducibili al patrimonio del *princeps* e pertanto politicamente e amministrativamente esclusi dall'organizzazione provinciale dell'impero[116].

Questa modalità di intervento, pur non condividendo con le costituzioni imperiali il medesimo principio di legittimità, rientra parimenti negli atti normativi del principe, e pertanto acquisisce un rilievo nella riflessione sull'attività del *princeps* che questa ricerca si propone. Rispetto agli editti, ai rescritti, ai *mandata* e ai decreti, le *leges datae* non trovano un fondamento esclusivo nell'*auctoritas* imperiale, e risalgono piuttosto alle prerogative militari del *princeps* sul territorio soggetto al suo *imperium*: per questa ragione, esse non hanno quel carattere di esemplarità caratteristico delle costituzioni imperiali, e che si è già avuto modo di sottolineare[117]; la loro applicazione è piuttosto circoscritta, e almeno su un piano teorico limitata al soggetto che del provvedimento imperiale era diretto destinatario[118]. Nonostante ciò, come le costituzioni imperiali esse hanno una forza normativa e non soltanto esecutiva, indirettamente riconosciuta anche dai giuristi antichi quando ne ricordano i contenuti: senza di essa, infatti, non sarebbe possibile per il principe creare nuove condizioni giuridiche *ex novo* (come nella fondazione di nuove colonie e *municipia*, o nell'organizzazione di nuove province)[119], o modificare quelle già esistenti.

La natura ibrida delle *leges datae*, diverse in molti aspetti dalle costituzioni imperiali ma allo stesso modo espressione del potere normativo imperiale, fa di queste un peculiare strumento di osservazione, dal quale è possibile riconoscere orientamenti nell'azione del principe che, normalmente, non è possibile cogliere tramite la sola considerazione delle costituzioni imperiali: è il caso dei rapporti giuridici, amministrativi e tributari tra centro e periferia dell'impero del II secolo d.C., che

---

[114] Molti dei quali ricordati espressamente nei libri *De Censibus* di Paolo e Ulpiano, poi confluiti nel Digesto: cfr. D.50.15.1 (Ulp., *l.* 1 *de censibus*); D. 50.15.8 (Paul., *l.* 2 *de censibus*).

[115] Diverso, per Coriat, il caso della cittadinanza concessa ai veterani in occasione della loro *honesta missio*, che secondo lo studioso trova una prima legittimazione nelle *leges rogatae* promulgate durante la Guerra Sociale, con le quali fu riconosciuto ai generali romani la capacità di riconoscere la cittadinanza romana ai propri soldati. Per questo motivo, Coriat ritiene di non dover considerare i diplomi militari alla stregua di costituzioni imperiali: vd. Coriat 1997, 108-109.

[116] Sul rapporto giuridico tra i beni imperiali, il *fiscus* e la persona del *princeps* cfr. Lo Cascio 2000, 97-174; Maiuro 2012, *passim*.

[117] Vd. *supra*, 13-15.

[118] Sebbene non manchino, ad esempio, elementi di serialità anche all'interno delle concessioni imperiali maturate per mezzo di *leges datae*, come ad esempio la connessione tra riconoscimento di *ius Italicum* e *status* coloniario: sul tema, vd. *infra* par. 4.3, 147-164.

[119] Sul ricorso a *leges datae* per la fondazione di colonie: cfr. Coriat 1997, 107 n. 141. Quanto all'applicazione dell'espressione *lex data* per individuare le *leges* poste a fondazione di nuove provincie, Coriat riporta il parere contrario espresso da Tibiletti: vd. Coriat 1997, 106 n. 139.

sarebbe talvolta impossibile osservare, se non proprio attraverso lo studio e la contestualizzazione storica delle *leges datae*.

Opposta, in un certo senso, è invece la posizione dell'*oratio principis* nell'ordinamento normativo di età imperiale. L'espressione fa riferimento al discorso con il quale l'imperatore, talvolta in prima persona, ma più spesso sostituito da un *quaestor principis*[120], proponeva una misura politica al Senato riunito, ottenendo il più delle volte che esso si traducesse in senatoconsulto[121]. L'*oratio* ha un fondamento nel *ius agendi cum senatu*, una prerogativa magistratuale già repubblicana naturalmente ereditata dal *princeps*, in ragione della sua *auctoritas*: con l'età imperiale, però, il discorso del principe assunse un tono maggiormente imperativo, allo scopo di conferire forza giuridica al senatoconsulto che ne sarebbe conseguito; è anzi legittimo credere che il *vigor legis* degli *acta senatus*, ormai riconosciuto dalla giurisprudenza romana sul finire del II secolo d.C.[122], poggiasse sull'*auctoritas* dell'orazione imperiale, piuttosto che sul voto favorevole dei senatori riuniti alla risoluzione proposta[123].

Come le *leges datae*, anche le *orationes* dei principi poggiano su una tradizione politica repubblicana che nulla ha a che vedere con le costituzioni imperiali: da un punto di vista formale, inoltre, esse trovavano diretta espressione in un atto legislativo ben diverso, quale era il senatoconsulto. Nondimeno, soprattutto a partire dal II secolo d.C., anche le *orationes* acquisiscono una loro capacità normativa, in questo caso data dall'*auctoritas* del *princeps*, ormai affermata come superiore a quella di qualsiasi altro attore politico dell'impero[124]: infatti, tanto le *orationes in senatu habitae*[125], quanto i *senatusconsulta ex auctoritate principis*[126] sono ripresi dalle fonti giurisprudenziali come precedenti normativi, e hanno in sé la capacità di innovare l'ordinamento giuridico, alla stregua dei *rescripta* del II secolo d.C. e, più in generale, delle costituzioni imperiali[127].

---

[120] Sulle funzioni del *quaestor* cfr. Cébeillac-Gervasoni 1972.

[121] La ratificazione del contenuto espresso dal *princeps* mediante *oratio*, per Coriat, divenne automatica a partire dal II secolo d.C.: cfr. Coriat 1997, 101 n. 118.

[122] Vd. Gai. I.5; D. 1.3.9 (Ulp., *l.* 16 *ad edictum*).

[123] Vd. Coriat 1997, 101-103: «et, si à partir d'Hadrien, les s.c. acquièrent valeur législative reconnue par les jurist-consultes, c'est l'essentiel est l'*oratio* impériale élaborée à la chancellerie et non plus le vote qui lui confère une force juridique».

[124] Sul tema cfr. Musca 1985, 7-46.

[125] Questa espressione, che ricorre nelle fonti perlopiù in riferimento al III secolo d.C., è quella che secondo Coriat sancisce il riconoscimento della volontà imperiale come fonte di diritto, a discapito di quella senatoria che si sarebbe invece espressa per mezzo di senatoconsulto: vd. Coriat 1997, 104.

[126] Gaio fa riferimento a molteplici senatoconsulti emessi *ex auctoritate principis*, già durante l'età di Adriano: vd. Gai. I.47; I.115a; II.57; II.112; II.143; II.287.

[127] È in ragione di questa peculiarità che Coriat non include nel novero delle *orationes* e dei *senatusconsulta ex auctoritate principis* i senatoconsulti disposti nella procedura di *damnatio memoriae*: essi, come i diplomi militari sopra discussi in riferimento alle *leges datae* (vd. *supra* 30 n. 115), non hanno un contenuto giuridico, né innovano il diritto, caratteristiche invece proprie di tutti gli atti normativi imperiali. Vd. Coriat 1997, 105-106.

Per le ragioni finora espresse, dunque, sia *leges datae* sia le *orationes principis*, distinguibili per molti aspetti dalle costituzioni imperiali e da ciò che le caratterizza, ma pari ad esse nella capacità di esprimere il potere normativo imperiale, saranno all'occorrenza prese in esame nella riflessione che questa ricerca si propone, sperando con esse di completare il quadro storico che il contenuto delle sole costituzioni imperiali lascerebbe incompleto.

1.2. Le costituzioni imperiali nella riflessione storiografica e romanistica

Le costituzioni imperiali acquisirono dunque nel corso dei secoli una rilevanza sempre maggiore tra le fonti del diritto romano, come si è potuto vedere nel paragrafo precedente. La codificazione dell'editto pretorio, il progressivo abbandono degli strumenti legislativi popolari, la sostituzione dell'*oratio principis* alla forma più tradizionale del senatoconsulto, infine l'assorbimento della *prudentia iuris* nell'amministrazione imperiale, fecero anzi sì che la volontà imperiale, espressa per tramite delle costituzioni, divenisse strumento esclusivo di produzione del diritto romano, come implicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza severiana, e sottolineato unanimemente dalla dottrina contemporanea[128].

In qualche modo analoga fu la fortuna delle costituzioni imperiali nelle moderne riflessioni d'ambito romanistico. Nonostante la suddetta centralità nel sistema di diritto di età imperiale, infatti, fu scarsa in un primo momento l'attenzione rivolta dagli studiosi al potere normativo del principe e alle sue concrete manifestazioni: i principali sforzi di raccolta delle costituzioni imperiali sono della prima metà del Novecento; ancora successive sono le riflessioni sull'effettiva portata dei testi imperiali, tanto rispetto all'ordinamento giuridico romano, quanto più in generale nei riguardi dell'impero e del suo funzionamento. Questo ritardo è in gran parte motivato dalle difficoltà poste dalla trasmissione delle costituzioni imperiali: quella indiretta, perlopiù dipendente dalle grandi codificazioni tardoantiche, dove spesso si riconoscono fenomeni di duplicazione, massimazione o interpolazione dei testi normativi[129]; ma anche quella diretta, che restituisce all'osservatore contemporaneo un quadro della produzione normativa imperiale parziale, lacunoso e in continuo aggiornamento. A rendere ancor più disagevole la consultazione di questi testi è poi la loro stessa natura: diversamente dalla letteratura giurisprudenziale, espressiva nel dare contezza del

[128] Tra tutti, si veda Coriat 1989, 874: «Une fois réalisées, au cours du second siècle, la fixation de l'édit du préteur et la disparition des lois comitiales, la substitution de l'*oratio principis* au sénatus-consulte, et l'absorption des jurisconsultes dans les bureaux de la chancellerie, l'empereur est devenu la source quasi exclusive du droit».

[129] Sul "problema del testo" delle costituzioni trasmesse nelle fonti del diritto, vd. Volterra 1971; vd. anche il commento in Coriat 1989, 884 e sgg. Lo stesso vale anche per la trasmissione letteraria, il più delle volte allusiva dei provvedimenti imperiali e complicata dall'uso di una terminologia non tecnica.

sistema di diritto romano e del suo funzionamento, il testo delle costituzioni imperiali è spesso fortemente condizionato dalle contingenze che determinarono l'intervento imperiale, e senza ricostruire queste ultime è complesso, talvolta impossibile, misurare i contenuti e il valore storico della produzione normativa.

È per tutte queste ragioni che i romanisti nell'Ottocento, pur potendo accedere a un buon numero di costituzioni imperiali, per tramite dei codici tardoantichi, rivolsero la maggior parte delle loro attenzioni ai testi dei giuristi di età classica, nella forma mediata e frammentaria tràdita dal Digesto giustinianeo: il loro contenuto, infatti, incontrava maggiormente il gusto positivista di quel tempo, orientato a restituire un'immagine del diritto romano nella sua «purezza», senza alcun interesse per «l'azione dei fattori di trasformazione delle forme giuridiche»[130]. Ancora minore fu poi l'interesse che le costituzioni imperiali suscitarono in ambito storiografico: la scarsa sensibilità rispetto alle fonti giuridiche, e la mancanza di adeguati strumenti per la ricerca epigrafica e papirologica fino agli inizi del Novecento, contribuirono nel ritardo con il quale maturò in questa disciplina l'attenzione rispetto ai testi normativi imperiali. Nelle indagini storico-ricostruttive, essi subirono la concorrenza delle fonti letterarie; ma anche quando crebbe, agni inizi del Novecento, l'interesse nei confronti dell'evidenza documentaria, essa fu rivolta a testi più espressivi di quelli emanati dalla cancelleria imperiale, da cui era possibile trarre con maggiore agio dati ed elementi della realtà economica, sociale, religiosa o politica dell'impero. Come si è già avuto modo di dire, il primo a riferirsi sistematicamente alla produzione normativa imperiale fu Fergus Millar: la pubblicazione di *ERW*, e le reazioni a essa conseguenti, diedero nuova visibilità all'azione normativa imperiale anche in ambito storiografico; proprio l'elaborazione di modelli storici ed economici per la comprensione dell'impero, come quella che Millar tratteggiò nella sua opera, impose una riconsiderazione delle costituzioni imperiali anche nella riflessione storico-ricostruttiva.

Nonostante questo 'ritardo', e forse anche in conseguenza di esso, nell'ultimo secolo gli studi sulle costituzioni imperiali si intensificarono, elaborando nuovi strumenti per la consultazione del materiale normativo disponibile, e ponendo molti dei presupposti scientifici da cui la ricerca che qui si propone inevitabilmente muove. Per queste ragioni, in questa sezione si vorrà rendere conto della principale bibliografia secondaria e delle esperienze scientifiche più rilevanti sul tema. Nel fare ciò si

[130] Con queste parole L. Capogrossi Colognesi (2018, 174) spiega il programma della Scuola storica del diritto, fondata da von Savigny, e della pandettistica che ne seguì: entrambe miravano «alla piena comprensione delle costruzioni raffinate e complesse prodotte dai giuristi romani, e delle logiche che le avevano ispirate», producendo una 'isolierung' del giurista che proprio quelle due scuole di ricerca affermavano. Vd. anche Watson 1995; Maganzani 2018, *passim*. È conseguente al suddetto orientamento degli studi romanistici dell'Ottocento il dato offerto in due occasioni da Coriat (1989, 874 n. 2; 1997, 2 n. 4): delle ventisei pagine di bibliografia che concludevano il dizionario enciclopedico del diritto romano di A. Berger (1953, 786-808), una sola pagina era dedicata agli studi sulla legislazione imperiale (794-795).

procederà secondo una bipartizione, su cui a lungo si strutturò l'intero dibattito scientifico sulle costituzioni imperiali: da una parte, saranno presentati i principali tentativi di raccolta e ricostruzione dei testi normativi imperiali, resi necessari dalla natura stessa della loro tradizione; dall'altra, invece, si darà rassegna dei principali studi interpretativi della loro forma e del loro contenuto, talvolta all'interno di una più ampia comprensione dell'ordinamento giuridico e istituzionale dell'impero. Come si potrà osservare, gli sforzi di raccolta, o – con un termine caro alla tradizione di studi sul tema, che ritornerà diffusamente in questa sezione – di 'palingenesi'[131] dei provvedimenti imperiali ebbero il più delle volte la precedenza su quelli rivolti al testo delle costituzioni imperiali, che inevitabilmente presupponevano una ricognizione del materiale normativo disponibile. Nell'affrontare il *corpus* delle costituzioni imperiali, inoltre, la tradizione indiretta e quella documentaria sono state perlopiù affrontate separatamente: la prima, inevitabilmente legata alle opere compilative tardoantiche, rimase a lungo appannaggio della romanistica e dei suoi strumenti; quella documentaria invece, legata agli strumenti di raccolta epigrafica e papirologica, riscosse attenzioni scientifiche perlopiù d'ambito storiografico, vedendosi però riconosciuta solo in un secondo momento quella centralità che pure esse assunsero storicamente a partire dal II secolo d.C.[132]

Dal Corpus Legum *di Haenel al progetto di* Palingenesi *(1857-1945)*

Anche per le costituzioni imperiali, come per la maggior parte delle fonti sul mondo antico, i primi sforzi di riordino e interpretazione risalgono a quell'irripetibile stagione di studi che ebbe luogo in Germania nella seconda metà del XIX secolo d.C.: grazie al contributo di alcuni studiosi, Mommsen su tutti, è in quei decenni che furono organizzate e pubblicate molte delle fonti allora disponibili per il mondo antico, per tramite di strumenti ancora oggi fondamentali quali, tra tutte, il *Corpus Inscriptionum Latinarum*[133]. Sul potere normativo imperiale, si distinguono in particolare i lavori di Gustav Friedrich Haenel, che tra il 1830 e il 1870 curò la pubblicazione di tutte le principali fonti della legislazione imperiale e del diritto postclassico[134]. Tra i molti volumi editi, uno in particolare si distingueva per la sua metodologia, poi assunta a

[131] Con esso si intende un'operazione di riordino e raccolta dei testi giuridici per comprenderne la natura e portata, sull'esempio di quanto fatto da Otto Lenel con i frammenti giurisprudenziali confluiti nel Digesto (*id*. 1889). Proprio sull'esempio di quest'ultimo il termine è utilizzato anche in riferimento alle opere di raccolta del materiale normativo imperiale: vd. Coriat 1997, 6 n. 15. Per una più ampia prospettiva della ricerca palingenetica cfr. Schiller 1978, 110; Gallo 2021, 221-237.

[132] Non vi sono invece esempi di raccolta palingenetica delle costituzioni trasmesse dalle fonti letterarie: vale la pena citare un solo studio organico, condotto in seno all'Accademia Romanistica Costantiniana per l'età tardoantica (in particolare per i secoli IV-VI d.C.), e pubblicato nel 2000: vd. Bruno Siola *et al.* 2000.

[133] Tra le altre, per lo studio delle costituzioni imperiali, particolarmente significativa fu la pubblicazione nel 1905, sempre ad opera di Mommsen, del *Codex Theodosianum*: vd. Coriat 1989, 880.

[134] Bibliografia in Coriat 1989, 879 n. 21.

riferimento nei successivi lavori palingenetici: si trattava di una raccolta di tutti i testi giurisprudenziali e letterari contenenti frammenti di costituzioni imperiali o riferimenti a esse[135], un lavoro di sintesi e raccolta dei riferimenti indiretti della tradizione che Haenel svolse per primo[136]. Ancora esclusa da questa prima raccolta era però la tradizione documentaria, che a lungo attese prima che le fosse dedicato un lavoro sistematico quale fu quello di Haenel: preliminare fu, in questo senso, la ricerca di Léon Lafoscade, che riunì un insieme di epistole imperiali attestate su epigrafi e papiri, e databili tra l'età di Augusto e quella di Costantino[137]. Di poco successive a questi primi tentativi di raccolta del materiale documentario, furono anche le prime classificazioni tipologiche delle costituzioni imperiali, secondo elementi formali distintivi rintracciabili soprattutto nei testi epigrafici e papirologici: particolarmente significativi sono le già ricordate ricerche di U. Wilcken e M. Finkelstein, i primi a delineare nello specifico le caratteristiche formali dei *rescripta* imperiali e dei *mandata principum*[138].

I lavori pioneristici di Haenel e Lafoscade, pure lacunosi e incompleti, ebbero il merito di dare al materiale normativo imperiale una certa visibilità all'interno del dibattito scientifico degli inizi del XX secolo d.C.; la pubblicazione del lavoro di Otto Lenel sui frammenti giurisprudenziali del Digesto, e insieme del *CIL* e di altri strumenti per la ricerca epigrafica e papirologica, avevano poi introdotto una nuova metodologia nella raccolta del materiale giuridico, dando agli studiosi del Novecento i mezzi per superare, con i loro lavori, quelli editi nel secolo precedente.

Sulla base di questi presupposti, tra gli anni Dieci del XX secolo d.C. e l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, crebbe l'interesse scientifico nei confronti delle costituzioni imperiali, tanto rispetto alla raccolta del materiale quanto alla riflessione teorica sul potere normativo all'interno dell'ordinamento giuridico romano: durante quel trentennio, studiosi e gruppi di ricerca si impegnarono infatti a raccogliere e – più raramente – a interpretare il materiale che Haenel e Lafoscade avevano potuto ordinare soltanto in forma parziale. Fu in particolare possibile implementare la raccolta dei testi trasmessi per tradizione diretta, cui si era rivolta l'opera di Lafoscade, grazie alla pubblicazione di nuovi strumenti per la ricerca documentaria: ne è una prova l'opera di F.F. Abbott e A.C. Johnson, ove confluirono alcuni provvedimenti trasmessi per via epigrafica e papirologica, e riconducibili a loro avviso all'amministrazione

[135] I primi, nella terminologia di Haenel, erano in *oratio directa*; i secondi in *oratio obliqua*. Vd. Haenel 1857 (ristampa in Haenel 1965).
[136] E che pure fu giudicato presto insufficiente, data la successiva pubblicazione di raccolte epigrafiche come il *CIL*, e di testi letterari, perlopiù tardoantichi, che Haenel non poté nemmeno consultare: è quanto considerava De Francisci già nel 1929: vd. *id*. 1929, 195: «...Un tentativo di questo genere fu fatto da Haenel nel suo *Corpus Legum* pubblicato nel 1857. Ma già questa data rivela come la sua opera non possa rispondere allo stato attuale degli studi».
[137] Cfr. Lafoscade 1902.
[138] Vd. Wilcken 1920 e 1930; Finkelstein 1934. Vd. *supra*, 18-26.

dell'impero[139]. Ancora più fortunata e influente fu però la raccolta di Salvatore Riccobono, comprendente una selezione di costituzioni imperiali trasmesse su epigrafi e papiri, e dal titolo *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani* (*FIRA I*): sul modello dei *Fontes Iuris Romani Antiqui* pubblicati da Bruns nel 1887, essa accoglieva, rispetto all'opera di Lafoscade, una maggiore varietà di testi, includendo non soltanto epistole ma anche editti, *leges datae* e testi normativi di altro tipo; essa si distingueva inoltre per una maggiore attenzione al testo tràdito, edito secondo un metodo filologico più accurato e moderno[140].

Analogo fu però in quegli anni, specialmente in ambito romanistico, l'interesse per le costituzioni trasmesse nelle fonti compilative tardoantiche: l'esempio della *Palingenesia Iuris Civilis* di Otto Lenel, pubblicata nel 1905, aveva infatti sottolineato la necessità di elaborare analoghe raccolte palingenetiche anche per le altre fonti del diritto romano, che fossero però più complete e moderne delle raccolte pubblicate nel secolo precedente. Una prima traccia di questa rinnovata sensibilità nel panorama scientifico si trova nell'opera di Giovanni Rotondi, che guardò alla metodologia di Lenel per la sua raccolta di *leges publicae* e poi, in un progetto rimasto incompiuto per la sua prematura scomparsa, per un indice di richiami giurisprudenziali nelle fonti non giuridiche tardoantiche[141]. Molto più ambizioso fu invece il progetto presentato dal romanista Pietro De Francisci nel 1929, e nato poi con il patrocinio dell'Accademia d'Italia a Roma l'anno seguente[142]: nel programma di De Francisci, si affermava il proposito di pubblicare una palingenesi di tutte le costituzioni imperiali emanate da Augusto a Giustiniano, che integrasse il lavoro svolto da Haenel con il materiale documentario, e con alcuni testi (soprattutto letterari) tardoclassici ancora inediti quando lo studioso tedesco pubblicava la sua raccolta[143]. Nei piani del suo ideatore, il progetto si sarebbe avvalso della partecipazione dei più importanti romanisti italiani.

---

[139] Cfr Abbott e Johnson 1926.

[140] Riccobono 1941. I *FIRA* di Riccobono sono ancora oggi di riferimento per lo studio dei testi che vi erano contenuti; in ragione di questa importanza, recentemente essi sono stati oggetto di un'opera di «revisione e integrazione» da parte di un gruppo di ricerca diretto da Gianfranco Purpura: vd. *infra*, 48 n. 203.

[141] Vd. Rotondi 1912; *id.* 1922, 490-582.

[142] Cfr. De Francisci 1929, 193-198. Il testo è riportato integralmente anche in Coriat 1989, 920-923; vd. anche Gallo 2021, 223-226.

[143] Vd. De Francisci 1929, 195: «Un tentativo di questo genere fu fatto dallo Haenel col suo *Corpus legum* pubblicato nel 1857 Ma già questa data rivela come la sua opera non possa rispondere allo stato attuale degli studi. Si pensi che allora lo Haenel non poteva disporre né del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, né di tutto il nuovo materiale epigrafico greco, né della massa enorme di papiri tra i quali non pochi riferiscono testi o cenni di costituzioni imperiali: si pensi che lo Haenel non si valse nemmeno di tutte le fonti già note al suo tempo e che della maggior parte non possedeva edizioni critiche che dessero pieno affidamento (ad esempio la patristica greca e quella orientale sono state da lui quasi completamente dimenticate): si pensi infine che per le stesse fonti giuridiche egli non poteva disporre del vasto materiale e di tutta l'elaborazione critica svoltasi a cominciare dalla seconda metà del secolo XIX». Sulle motivazioni storiche e scientifiche alla base del progetto ritornerà poi lo stesso De Francisci in un secondo momento: vd. *id.* 1967, 187-226.

Patrocinato da Pietro Bonfante (maestro di De Francisci) e Vittorio Scialoja, entrambi docenti di diritto romano presso La Sapienza di Roma, esso avrebbe impegnato una più giovane generazione di studiosi, romanisti e non solo: tra questi, in questa stagione si distinsero soprattutto il già citato De Francisci, Biondo Biondi (allievo di Salvatore Riccobono, che poi del progetto divenne in un secondo momento direttore) e un giovanissimo Edoardo Volterra[144].

Il progetto prese avvio nel 1930, in seno all'Accademia d'Italia sotto la direzione di P. Bonfante, con il titolo di *Palingenesi del Codice di Giustiniano*, sul modello dell'opera di Lenel, con cui condivideva lo sforzo positivistico di rafforzare le basi testuali della disciplina romanistica[145]: con la morte di Bonfante nel 1932 fu S. Riccobono – coadiuvato dal suo allievo B. Biondi[146] – ad assumere la direzione del progetto, e a mutarne il nome in *Palingenesi delle Costituzioni Imperiali*, che meglio traduceva l'indirizzo programmatico e metodologico presentato già nel 1929 da De Francisci. Esso si mantenne pressoché inalterato per tutto il periodo di attività antebellica: il materiale continuò a essere raccolto e schedato, e poi ordinato secondo cronologia e tipologia di fonte da cui era desunto[147]; come nell'opera di Haenel, anche in questa avrebbero trovato posto tanto i luoghi della tradizione che riferivano il testo delle costituzioni imperiali, quanto i riferimenti indiretti[148].

Per ragioni legate al conflitto bellico, ormai dilagante in tutta Europa, l'attività del progetto fu sospesa nel 1943, quando erano già state realizzate 30.000 schede. Non si fece in tempo, anche per il disordine con cui fu assommato il materiale in quegli anni, a riunirlo e pubblicarlo in una raccolta coerente, come nei piani originari: unica eccezione fu la pubblicazione degli *Acta Divi Augusti*, opera incompleta di Riccobono prevista in quattro volumi, dei quali soltanto il primo vide la luce[149]. Alcuni dei partecipanti al progetto nella fase antebellica furono però protagonisti della sua ripresa dopo il conflitto mondiale, e contribuirono all'avanzamento degli studi sulle costituzioni imperiali con lavori ancora oggi molto importanti.

---

[144] Ricerche di archivio hanno permesso di individuare una lista di partecipanti al progetto nel 1931, quasi tutti romanisti gravitanti intorno alla cattedra di diritto romano dell'Università di Roma La Sapienza: vd. Fruttini 2011, 777-794; Gallo 2021, 228.

[145] Sui primi anni del progetto, sotto la direzione di Bonfante e Riccobono (1931-1945), cfr. Capogrossi Colognesi 2017, 113-116; Gallo 2021, 223 e sgg.

[146] A riguardo cfr. Biondi 1935, 168 e sgg.

[147] A partire dal 1932, sotto la direzione di Riccobono, sarebbe invece venuta meno la classificazione *ratione materiae*, che ancora compare nel programma di De Francisci: vd. Gallo 2021, 231 n. 49.

[148] Per tener conto di questa distinzione, De Francisci si avvalse dell'utilizzo di schede di colore diverso: per i testi che trasmettevano gli *ipsissima verba* sarebbero state utilizzate schede bianche; per i soli accenni a costituzioni imperiali invece sarebbero state utilizzate schede colorate: vd. De Francisci 1929, 197).

[149] Riccobono 1945, p. v: «*Anni sunt complures, ex quo Academiae iussu editio Actorum Divi Augusti coepta est parari, quasi prooemium maioris operis, id est Palingenesiae Constitutionum Imperatorum Romanorum, ad quem edendam magna copia rerum iam diu congesta est*». Sulla direzione del progetto di *Palingenesi* di Riccobono vd. Buongiorno 2020, 75-116.

Altre riflessioni sul tema maturarono in quegli anni anche al di fuori dell'opera palingenetica portata avanti dal gruppo romano: sono in particolare quelle di F.M. De Robertis[150], ma soprattutto di R. Orestano, che pubblicò nello stesso anno un importante volume sul potere normativo imperiale, e un più breve articolo sulla natura del *ius edicendi* imperiale e sugli aspetti formali degli editti[151]. Ancora a questa stagione risalgono poi alcuni lavori a carattere monografico, che ricostruivano più in generale l'opera legislativa di singoli imperatori, tra tutti Adriano e Giuliano: Al primo sono rivolti i lavori di F. Wieacker e F. Pringsheim[152]; al secondo la raccolta di atti imperiali ad opera di J. Bidez e F. Cumont, e le ricerche interpretative di W. Ensslin e di R. Andreotti[153].

Le ricerche nel Dopoguerra (1945-1989)

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il progetto di *Palingenesi delle Costituzioni Imperiali*, che nel 1943 era passato sotto il patrocinio dell'istituto di Diritto romano dell'Università La Sapienza da poco intitolato a V. Scialoja, riprese con rinnovate energie sotto la direzione di Edoardo Volterra: quest'ultimo era infatti subentrato ad A. Berger, che aveva guidato nominalmente il progetto dal 1945 al 1957, senza rilanciarne l'attività[154]. Per prima cosa, avvalendosi di preziosi collaboratori tra cui soprattutto M. Foti Talamanca e G. Gualandi, Volterra operò una radicale revisione del censimento delle fonti compiuto prima dell'interruzione bellica: come ammesso anche da De Francisci, che partecipò alle attività del progetto nel primo ventennio, esso era infatti stato portato avanti con disordine e approssimazione, se possibile aggravati dallo spostamento del materiale in più sedi durante la guerra[155]; questa ragione, unita alla contemporanea necessità di aggiornare e completare il materiale fino ad allora raccolto, spiegano le lentezze che caratterizzarono questa seconda fase operativa del progetto, già a partire dal 1957. Questi presupposti si aggravarono poi

[150] De Robertis 1941.
[151] Vd. Orestano 1937a, 219-331; Orestano 1937b; Il primo in particolare, può essere comparato alle già citate ricerche di Wilcken e Finkelstein, che pure si distinguevano per un più puntuale ricorso all'evidenza documentaria. Vd. *supra*, 35 n. 138.
[152] Wieacker 1935; Pringsheim 1934. Entrambi i lavori muovono da una riflessione, sull'impatto che ebbe il principato adrianeo nell'ordinamento giuridico romano, posta per la prima volta da H.R. Hitzig: vd. *id.* 1892. Appartiene alla medesima stagione il lavoro monografico di P. Grandoir, che fece ricorso alle costituzioni imperiali di Adriano, trasmesse attraverso epigrafi, per ricostruire il suo rapporto con la *polis* di Atene: vd. Graindor 1934.
[153] Vd. Ensslin 1921; Bidez e Cumont 1922; Andreotti 1930, 342-383. Altri studi, minori, sono ricordati in Coriat 1997, 3 n. 6.
[154] La direzione di Riccobono si era infatti conclusa nel 1945; per la direzione di A. Berger, che fu comunque nominale e non operativa, non si possiede un'adeguata documentazione d'archivio: sulla 'fase volterriana' del progetto, invece ben documentata, vd. Capogrossi Colognesi 2017,113-138.
[155] Vd. De Francisci 1967, 188: «...Purtroppo, in una prima fase, anche per la scarsità e l'incompetenza dei collaboratori, il lavoro si svolse disordinatamente, tanto che il materiale messo malamente insieme, risultò inutilizzabile».

sul finire degli anni Sessanta: lo scarso coinvolgimento di altri magisteri all'infuori di quello di Volterra, e dei due docenti ormai in pensione De Francisci e Arangio-Ruiz, assottigliò sensibilmente il numero di collaboratori impegnati a pieno nell'attività di censimento, i quali persero inoltre la guida e l'esperienza del già citato Gualandi, trasferitosi da Roma a Urbino per ragioni accademiche. Le contingenze imposero pertanto prima un ulteriore rallentamento dei lavori, poi nel 1970 la sospensione definitiva del progetto, lasciando lo spoglio incompleto e inedito il materiale raccolto; lo stesso Volterra, ormai da quarant'anni impegnato a vario titolo nell'impresa, decise di rivolgersi con maggiore energie a un altro progetto, quello di palingenesi dei senatoconsulti: ad esso si era dedicato durante gli anni della guerra, che lo avevano costretto lontano da Roma, e vi ritornò con rinnovato impegno negli anni Settanta e per tutti gli ultimi anni della sua attività scientifica[156].

L'interruzione del progetto palingenetico romano segnò un'inversione di marcia nella storia degli studi sulle costituzioni imperiali: con esso, venne infatti accantonato definitivamente il proposito di raccogliere in un'unica opera tutte le costituzioni databili tra l'età di Augusto e quella di Giustiniano, nonostante l'impresa fosse ancora giudicata necessaria da De Francisci alla fine degli anni Sessanta[157]. Alla *Palingenesi* e all'attività promossa da Volterra si richiamarono invece diversi studiosi e gruppi di ricerca, soprattutto negli anni Novanta, che promossero raccolte del materiale normativo circoscritte all'azione di uno o più imperatori: in questo modo, concentrando lo sforzo palingenetico entro precisi intervalli cronologici, fu per loro possibile offrire al dibattito scientifico nuovi e più agevoli strumenti di ricerca, ed evitare il rischio di perdersi in una raccolta fin troppo ambiziosa. La pubblicazione di questi lavori, come detto, avvenne a cavallo del nuovo millennio, e sarà pertanto discussa nella sezione successiva[158]: precorre invece questi lavori la ricerca di Antonella Nicoletti sul principato di Gordiano III, pubblicata nel 1981; a margine di una più ampia riflessione sulla sua attività legislativa, la studiosa pubblicò infatti anche una raccolta palingenetica dei provvedimenti normativi databili al suo principato[159].

Indirettamente risalenti alla 'direzione volterriana' del progetto di *Palingenesi* furono poi due lavori eccezionali, presto divenuti riferimenti per le successive ricerche sulle costituzioni imperiali: si tratta delle ricerche che gli stessi Gualandi e Volterra pubblicarono a conclusione della loro partecipazione al progetto. Il primo pubblicò un lavoro in due volumi nel 1963, dal titolo *Legislazione imperiale e giurisprudenza*: esso raccoglieva, con un rigore e una completezza ancora oggi insuperati, tutti i riferimenti a costituzioni imperiali contenuti all'interno del Digesto giustinianeo, per un intervallo

[156] Sul progetto di 'raccolta' dei senatoconsulti da parte di Volterra, recentemente riassunto in un volume curato da Pierangelo Buongiorno (vd. Volterra *et al.* 2017), vd. A. Gallo 2021, 230-234 e bibliografia.
[157] Vd. De Francisci 1967, 188 e sgg.
[158] Vd. *infra*, 45 e sgg.
[159] Nicoletti 1981.

cronologico che andava dal principato di Augusto a quello di Severo Alessandro; a corredo, inoltre, l'autore pubblicava anche una raffinata riflessione sul rapporto tra l'attività normativa imperiale e quella giurisprudenziale di età classica, sostantivata di confronti testuali tratti proprio dalle sue ricognizioni all'interno del Digesto[160]. Di orientamento esclusivamente teorico era invece lo studio del suo maestro E. Volterra, dal titolo *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, pubblicato per la prima volta nel 1971[161]: se l'opera di Gualandi si incentrava sul Digesto, e raccoglieva provvedimenti databili ai primi tre secoli dell'impero, quella di Volterra prendeva in esame soprattutto la produzione normativa tardoantica, attraverso un'indagine comparativa delle costituzioni trasmesse nei Codici tardoclassici; di quei testi, lo studioso seppe mettere in luce i difetti, le problematicità e talvolta la completa inaffidabilità, determinata dall'azione di «massimazione» cui i testi normativi furono sottoposti lungo la catena di trasmissione indiretta. In conclusione, Volterra ammoniva circa l'opportunità di cogliere dalle costituzioni imperiali elementi descrittivi della realtà e della storia dell'impero, e suggeriva di non recepire acriticamente il contenuto delle stesse come prova insindacabile della volontà imperiale.

La profondità delle riflessioni di Volterra, la sua attenzione alla produzione normativa tardoantica, e infine la sua centralità nella storia del progetto palingenetico romano, fecero dello studioso un esempio e un riferimento per lo studio sulla legislazione imperiale, soprattutto quella tardoantica. Ai suoi studi e interessi si rifecero esplicitamente i fondatori dell'Accademia Romanistica Costantiniana, che nasceva a Spello nel 1973: già nel convegno inaugurale, studiosi come J. Gaudemet, M. Sargenti e A. Biscardi[162], sottolineavano la necessità di dare attenzione alla legislazione imperiale tardoantica, e di elaborare strumenti per la ricerca adeguati all'indirizzo di studio che proprio l'Accademia si stava dando. Dei molti progetti che a partire da allora nacquero a Spello, uno in particolare si distingue per la sua vicinanza all'esperienza scientifica di Volterra: si tratta della serie editoriale curata dal già citato Sargenti, dal titolo *Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo imperiali*, che a partire dal 1983 promosse studi e raccolte palingenetiche delle costituzioni imperiali tardoantiche[163].

---

[160] Vd. Gualandi 1963. Sul contributo che Gualandi offrì al progetto di *Palingenesia delle Costituzioni Imperiali* sotto la direzione di Volterra vd. Capogrossi Colognesi 2017, 116-121.

[161] Volterra 1971. Le conclusioni del suo lavoro furono poi ribadite in interventi successivi: vd. Volterra 1973, 245-270; 1980, 109-145.

[162] Indirizzo riassunto in una comunicazione data da Gaudemet al congresso inaugurale dell'Accademia: vd. Gaudemet 1975, 143-159; vd. anche Biscardi 1975, 29-41.

[163] Primo volume: vd. Seeck 1983; Molti dei volumi della serie furono pubblicati negli anni Novanta: vd. in particolare Pergami 1993, che raccoglie la legislazione di Valentiniano e Valente; Cuneo 1997, sulla legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante. I lavori pubblicati dall'Accademia erano stati preceduti da una raccolta del materiale giustinianeo attestato su iscrizioni e papiri, unico lavoro di questo tipo fino ad allora condotto per l'età tardoantica: vd. Amelotti e Luzzatto 1972 (2° ed. Amelotti e Migliardi Zingale 1985). Altre ricerche sull'azione legislativa imperiale, di orientamento perlopiù

Con la fine della guerra furono pubblicate anche nuove raccolte delle costituzioni imperiali trasmesse per via documentaria, che superarono e aggiornarono i modelli proposti da Lafoscade e, soprattutto, da Riccobono[164]. Il primo contributo fu quello di R. Taubenschlag, che nel 1952 pubblicò un elenco delle costituzioni imperiali trasmesse nei papiri: era la prima, tra le raccolte epigrafiche e papirologiche pubblicate fino ad allora, ad operare una selezione strettamente tipologica, accogliendo soltanto le costituzioni imperiali[165]. Altre raccolte sarebbero poi seguite negli anni Sessanta e Settanta, spesso circoscritte entro precisi intervalli cronologici, o rivolte a una precisa tipologia formale di costituzione. Le importanti ricerche di Mary Smallwood e Robert K. Sherk possono essere riferite al primo gruppo: la studiosa raccolse, in due volumi distinti, documenti normativi trasmesse su epigrafi e papiri risalenti all'età giulio-claudia, e ai principati di Nerva, Traiano e Adriano; Sherk invece, operò una ricognizione di tutto il materiale normativo databile all'età augustea[166]. Esplicitamente rivolte agli aspetti formali delle costituzioni imperiali erano invece le tesi di dottorato di W. Williams e di M. Benner: il primo raccolse 114 documenti tra editti, epistole e libelli imperiali, databili tra il 70 e il 235 d.C., alcuni dei quali alla base di alcune riflessioni sullo stile e sull'aspetto delle costituzioni imperiali pubblicate in contributi successivi. M. Benner rivolse invece la sua attenzione alla produzione edittale: nella sua tesi raccolse 35 editti emanati tra l'età di Augusto e quella di Severo Alessandro, delineando dall'analisi del *corpus* gli aspetti formali e stilistici maggiormente ricorrenti[167].

La raccolta delle costituzioni imperiali trasmesse nelle fonti documentarie continuò anche negli anni Ottanta. Nel 1982 fu pubblicato il lavoro F. Martín[168], dedicato alla produzione normativa di Adriano: in esso, lo studioso riunì 57 costituzioni imperiali, sottolineando di esse alcuni importanti aspetti diplomatici e stilistici. Meno completa, ma più estesa in senso cronologico era poi l'opera del già citato Sherk, pubblicata dall'autore nel 1988, e in continuità con la raccolta del materiale legislativo augusteo iniziata nel decennio precedente[169]: nel suo lavoro, lo studioso raccoglieva, secondo un criterio di importanza dei testi, il materiale normativo epigrafico e papirologico

---

teorico, furono promosse dall'Accademia di Spello, perlopiù circa l'attività legislativa di Costantino: un elenco riassuntivo si trova in Coriat 1997, 2-3 n. 5.

[164] Vd. *supra*, 36 n. 140.

[165] Vd. Taubenschlag 1952, integrato poi da Seidl 1957; nell'elenco sono presenti centoventotto testi, comprendenti anche alcune brevissime allusioni a costituzioni imperiali, e testi che l'autore attribuì erroneamente alla cancelleria del principe. Vd. Purpura 2012, 300.

[166] Smallwood 1966; *ead.* 1967; Sherk 1969 (opera poi completata da Sherk 1984).

[167] Williams 1970; Benner 1975. La prima non fu mai pubblicata per intero, ma il suo contenuto fu riassunto in numerosi articoli: vd. Williams 1974 (sull'attività responsiva in età severiana); Williams 1976 (sullo stile delle costituzioni imperiali in età Antonina); 1986 (su alcuni *rescripta* epigrafici databili tra l'età di Augusto e quella di Gallieno).

[168] Martín 1982.

[169] Vd. *supra*, n. 166.

databile tra il principato di Augusto e quello di Adriano[170]. La raccolta che superò tutte le precedenti fu però quella di J. H. Oliver, pubblicata postuma proprio a conclusione di questa stagione, nel 1989: in essa, trovarono collocazione tutte le costituzioni imperiali in greco, trasmesse da epigrafi e papiri, a lui note, e databili tra l'età di Augusto e il 274 d.C.[171]

In seguito alla raccolta del materiale documentario, e talvolta anche in concomitanza con essa (come si è visto), una rinnovata attenzione scientifica venne rivolta agli aspetti formali delle singole tipologie di costituzioni: per gli *edicta* imperiali, fu di riferimento la già citata ricerca di M. Benner, che riprese e superò molte delle considerazioni ancora ferme agli studi di Orestano[172]. Sui *mandata principum*, invece, un significativo contributo fu quello di A. Dell'Oro, che riprendeva perlopiù alcune considerazioni già pubblicate da Finkelstein negli anni Trenta. Importante fu invece il dibattito tra gli anni Settanta e Ottanta sui *rescripta* imperiali, in particolare per l'età severiana: tra tutte, si impose la voce di Dieter Nörr, che si fece continuatore delle considerazioni di Wilcken, aggiornando queste alle più recenti scoperte epigrafiche e papirologiche; altrettanto meritorie erano però anche le considerazioni sullo stile dei rescritti pubblicate nel 1981 da Tony Honoré, da lui poste alla base di riflessioni sul rapporto tra volontà normativa e testo imperiale, mediato dal sapere dei giuristi a lavoro nelle cancellerie del principe[173].

Continua questa rassegna l'insieme degli studi sull'azione legislativa dei singoli imperatori pubblicati a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Alcuni di questi, per indirizzo metodologico e respiro d'indagine, si pongono in diretta continuità con lavori pubblicati prima dello scoppio del conflitto bellico, circoscritti all'attività degli imperatori ritenuti più importanti: esemplare è in questo senso la ricerca a tutto tondo di B. D'Orgeval, pubblicata nel 1950, nel quale lo studioso affronta l'intera opera legislativa e amministrative di Adriano[174]. Il volume di D'Orgeval è però in un certo senso eccezionale, e conclusivo di quella tradizione: in ragione dei già citati progressi della ricerca palingenetica, tanto per le fonti indirette quanto per quelle documentarie, l'interesse per l'azione normativa dei principi non fu più circoscritto all'attività degli imperatori più importanti, ma si distribuì sull'intero arco cronologico imperiale. Non sono però più studi intesi a valutare l'azione legislativa nel suo complesso[175], ma sono

[170] Sherk 1988.
[171] Raccolta che a sua volta riprendeva un lavoro lasciato inedito da Viereck: vd. Oliver 1989.
[172] Vd. *supra* 38 n. 151.
[173] Sui *mandata*: cfr. Dell'Oro 1960; Millar 1966; vd. anche Segrè 1975; Burton 1976. Sui *rescripta* cfr. Nörr 1981 e Honoré 1981 (2° ed. 1994). Vd. anche Palazzolo 1974; D'Ors e Martín 1979; Williams 1986.
[174] D'Orgeval 1950. L'opera si pone in continuità con i primi lavori sulla legislazione adrianea: vd. *supra*, 38 n. 152.
[175] Non lo sono nemmeno il lavoro di R. Soraci e quello già citato di A. Nicoletti sull'opera legislativa di Severo Alessandro e Gordiano III: vd. Soraci 1974; Nicoletti 1981. Più completa, ma maturata in tutt'altra stagione, è invece la riflessione sull'opera normativa di Antonino Pio di V. Marotta: vd. *id.*

anzi lavori che, anche attraverso il dettato delle costituzioni imperiali, sottolineano le peculiarità di uno o più aspetti di suddetta azione normativa. È il caso dei volumi di M. Amelotti, che si concentrano sugli aspetti privatistici nelle costituzioni imperiali di Diocleziano, e di C. Dupont sul diritto criminale nei provvedimenti di Costantino[176]; infine, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, emerge in questi studi una nuova sensibilità rispetto al rapporto tra produzione normativa ed storia socioeconomica dell'impero, intesa a "storicizzare" l'azione del principe rispetto al contesto in cui essa ebbe luogo: è a riguardo pioneristica la produzione scientifica di T. Spagnuolo Vigorita, che con V. Marotta sarà grande protagonista del dibattito scientifico italiano sul tema nei decenni successivi[177]. Il medesimo orientamento teorico si può cogliere nelle riflessioni sul potere imperiale in relazione all'evoluzione dell'ordinamento giuridico romano durante il Principato, che si legge nelle opere manualistiche di Gaudemet, Bretone e Talamanca, pubblicate tra gli anni Settanta e Ottanta[178]. Più tradizionali sono invece le riflessioni di F. Gallo sui princìpi di legittimazione del potere normativo imperiale, che continuano e aggiornano le prime indagini sul tema condotte da Orestano[179]; analoghi sforzi interpretativi furono però estesi anche all'età tardoantica, grazie all'attività dell'Accademia Romanistica Costantiniana, alla quale dobbiamo riflessioni sul potere normativo imperiale tanto per la "crisi" dell'ordinamento giuridico di età classica quanto per quello che andò a costituirsi in età tardoantica[180].

Il lavoro che però segnò maggiormente il dibattito, nella più ampia riflessione teorica sul potere normativo del principe, fu quello di Fergus Millar, la cui prima edizione uscì nel 1977. Esso fu riconosciuto immediatamente come opposto all'altro volume di riferimento sul tema pubblicato negli anni Settanta, quello di Volterra già citato sul testo delle costituzioni imperiali[181]: rispetto a questa opposizione, soprattutto metodologica, si strutturò nei decenni successivi un vero e proprio dibattito sul rapporto tra potere normativo imperiale e amministrazione dell'impero, e più in generale sull'opportunità di utilizzare testi normativi in chiave storico-ricostruttiva. Dirompente fu in particolare l'atteggiamento assunto da Millar, uno storico e non un romanista, rispetto al testo delle costituzioni imperiali, programmaticamente opposto

1988. Altri brevi contributi, tendenti a una valutazione completa dell'azione normativa di un principe, sono quelli di Soraci sull'azione legislativa di Tito (vd. *id.* 1983) e su quella di Pertinace (*id*. 1984).

[176] Vd. Amelotti 1960; Dupont 1955; 1963. Tra gli argomenti più studiati in questa stagione di studi, ricorre la legislazione matrimoniale augustea, e più in generale la politica moralizzante giulio claudia: una breve rassegna bibliografica in Coriat 1997, 4 n. 7.

[177] Per il principato di Gordiano III: vd. Spagnuolo Vigorita 1978; per il principato di Costantino: vd. Spagnuolo Vigorita 1984; 1986. vd. *infra*, 45 e sgg.

[178] Talamanca 1979, 395-453; Gaudemet 1982, 570-605; Bretone 1987, 211-246.

[179] Tra tutti, vd. F. Gallo 1982; Sargenti 1985; Lucrezi 1985.

[180] Sulla fine dell'ordinamento giurisprudenziale classico: vd. Palazzolo 1986; su quello tardoantico: vd. Bianchini 1979.

[181] Volterra 1971; Millar 1977.

a quello mantenuto da Volterra e suggerito nella sua ricerca: quest'ultimo, infatti, aveva messo in discussione la possibilità di recepire i documenti normativi, soprattutto quelli trasmessi dalle fonti compilative tardoclassiche, come espressione diretta della volontà imperiale; troppo evidente era infatti l'operazione «di riduzione e di sunteggiatura compiuta dai giuristi, magistrati e funzionari, e soprattutto dai compilatori delle raccolte ordinate e sistematiche, private e ufficiali, delle costituzioni»[182], al punto da contestare apertamente l'utilità di questi testi in chiave storico-interpretativa.

Non erano mancate, anche negli anni immediatamente seguenti alla pubblicazione di Volterra, reazioni di opposizione alla cautela da lui suggerita, non convinte dagli esempi portati dallo studioso, perlopiù tratti dalla legislazione tardoantica[183]. In questo senso, l'opera pubblicata da F. Millar sembrò sostanziare i suddetti dubbi, strutturando la sua indagine su una metodologia di senso contrario: il modello interpretativo dell'impero romano, proposto dallo studioso, muoveva infatti proprio dal dettato delle costituzioni imperiali, intese come tangibile manifestazione della volontà imperiale. Secondo lo studioso, infatti, per comprendere il funzionamento di una struttura centripeta e verticista quale era, a suo avviso, l'impero di Roma, era necessario entrare nei meccanismi dell'azione imperiale, attraverso la comprensione degli aspetti formali e contenutistici delle costituzioni: ne conseguiva dunque la necessità di dover fare totale affidamento sul loro aspetto formale, per trarre quelle informazioni di contenuto giudicate funzionali alla ricostruzione storica.

L'opera di Millar, come si è già sottolineato nell'introduzione, ebbe un effetto dirompente nella storiografia dei decenni successivi, che prese a considerare le costituzioni imperiali come strumenti per comprendere l'impero nei suoi molteplici aspetti. Molto più tiepida fu invece la reazione dei romanisti al lavoro dello storico, e più in generale alla metodologia che ispirava il suo lavoro: questi ultimi, più sensibili ai problemi posti da Volterra, continuarono a mettere in guardia rispetto all'utilizzo acritico e indiscriminato delle costituzioni imperiali in termini storico-ricostruttivi. Questa opposizione, metodologica ed epistemica, si mantenne nei decenni successivi, spostando la riflessione teorica sul potere normativo imperiale all'interno di un più ampio dibattito sull'utilità delle fonti del diritto per fini storico ricostruttivi: di questo, e delle possibili soluzioni per risolvere suddetta opposizione in una complementarità delle due metodologie, si parlerà però in seguito[184].

---

[182] Volterra 1971, 1097.

[183] Tra tutte, cfr. Simon 1977, per l'opera legislativa di Costantino; Honoré 1981, xiv-xv, per l'attività rescrittuale del III secolo d.C. Vd. *ibid.*, xv: «No less important is the confidence which, to an impartial eye, the chronological reading of the texts imparts in their authenticity. This authenticity was radically challenged by Volterra, who argued that the published version of a rescript was often a mere synopsis or epitome. But no convincing examples of this phenomenon have been put forward, and Volterra's thesis has not won general acceptance. The present work points in the opposite direction…».

[184] Vd. in particolare i*nfra* 60-62.

Le costituzioni imperiali dagli anni Novanta ad oggi (1989-2025)

I molti passi in avanti nella raccolta delle costituzioni imperiali avevano permesso, già alla vigilia degli anni Novanta, di allargare il dibattito a molti aspetti inerenti al potere normativo imperiale, come si è potuto finora osservare. Accanto ai più tradizionali orientamenti di ricerca, attenti alla palingenesi, alla comprensione degli elementi formali dei testi normativi, infine alla legittimazione del potere imperiale e alla sua funzione nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico, ne nacquero molti altri, soprattutto in ambito storiografico, che riconobbero alle costituzioni imperiali un ruolo ancillare e strumentale rispetto alla riflessione storico-ricostruttiva. Questo allargamento di campo, manifesto dopo la pubblicazione delle ricerche di Millar, rende particolarmente complesso tracciare un quadro completo delle ricerche in materia negli ultimi decenni: per non perdersi in un *mare magnum* di pubblicazioni, si è cercato in questo paragrafo di dare risalto ai lavori che misero al centro il materiale normativo imperiale; a quelli pubblicati in programmatica continuità con la stagione scientifica precedente; infine a quelli che, con i loro risultati, hanno finito per orientare maggiormente la presente ricerca.

Alcuni di questi lavori si devono alla rinascita del modello palingenetico, accolto in forme e soluzioni diverse da alcuni gruppi di ricerca attivi proprio negli anni Novanta. Tutti quanti, in forma più o meno diretta, furono debitori dell'esperienza scientifica della *Palingenesi delle Costituzioni Imperiali*, il più volte nominato progetto di raccolta che si era concluso nel 1970[185]. Per questo, essi rinunciarono a una raccolta comprensiva di tutta l'età imperiale, onerosa per la difficoltà a dominare una traduzione testuale fin troppo eterogenea: gli sforzi palingenetici di questa nuova stagione furono invece circoscritti nel tempo, a un secolo o a una dinastia imperiale, talvolta anche soltanto all'azione normativa di un solo imperatore. A dare nuovo impulso a questo vecchio progetto fu la morte di Edoardo Volterra, che colse nel 1984 uno studioso - lo si è visto - particolarmente devoto al problema storico, giuridico e interpretativo delle costituzioni imperiali. Nel gennaio del 1985, discuteva la sua tesi di dottorato Jean-Pierre Coriat, romanista tra i più prolifici negli ultimi decenni in materia di costituzioni imperiali: il suo elaborato sulla «tecnica legislativa dei Severi»[186], pubblicato poi nel 1997, fu il primo a porre l'accento anche sui metodi di elaborazione e diffusione delle decisioni imperiali, senza i quali, secondo lo studioso,

[185] Vd. *supra*, 36-39.

[186] Con questi termini lo stesso autore presenta il suo lavoro in un articolo successivo: vd. Coriat 1989, 877: «Une enquête, achevée en 1985, sur la technique législative des Sévères, a nécessité l'élaboration préalable et obligatoire d'une "palingénésia" des décisions sévériennes…». La tesi fu difesa formalmente il 12 gennaio 1985: vd. Coriat 1997, 18.

era impossibile comprendere e utilizzare consapevolmente le informazioni trasmesse dagli stessi testi normativi[187].

In preparazione allo studio sulla legislazione severiana, lo studioso francese aveva anche portato a termine una palingenesi delle costituzioni imperiali della dinastia dei Severi, attraverso una metodologia che lo stesso Coriat presentò in un articolo del 1989[188]. La raccolta, a lungo rimasta inedita, fu poi pubblicata in forma ridotta nel 2014, come primo volume del '*Programme Edoardo Volterra*', un'iniziativa editoriale dell'École Française de Rome intesa ad accogliere gli studi palingenetici delle costituzioni imperiali e intitolata proprio a Volterra, principale animatore della ricerca palingenetica, molto legato all'istituto francese[189]: nel volume, Coriat riporta una raccolta di testi normativi emanati da Settimio Severo e databili tra il 193 e il 197 d.C., prima quindi che l'imperatore associasse al potere imperiale i figli Caracalla e Geta; la struttura dell'opera, e i criteri accolti nella selezione e nella pubblicazione del materiale, sono stati presentati dallo stesso Coriat in introduzione al volume, e poi ridiscussi in un suo più recente contributo[190].

Altri progetti palingenetici, anch'essi in continuità con il lavoro di Volterra, erano nel frattempo sorti altrove. Si è in parte già detto dell'impegno profuso dall'Accademia Romanistica Costantiniana per la legislazione imperiale dell'età tardoantica: molti dei lavori editi per la collana *Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo imperiali*, di cui si è già parlato in precedenza, furono pubblicati proprio negli anni Novanta[191]. Contestualmente, le costituzioni imperiali tardoantiche avevano riscosso un certo interesse anche nel dibattito scientifico anglosassone, sotto l'influenza delle ricerche di F. Millar[192] e soprattutto di T. Honoré: quest'ultimo mise mano negli anni Novanta al suo volume *Emperors and Lawyers*, già pubblicato nel 1981, aggiungendo

[187] Sui «méthodes d'élaboration de la législation des Sèvéres»: vd. Coriat 1997, sez. II, 169-601; sui «méthodes de diffusion» vd. *ibid.*, sez. III, 605-657. Non erano mancate riflessioni in ordine sparso su entrambe le questioni, presentate però senza la coerenza unitaria del testo di Coriat: soprattutto sui metodi di diffusione, particolarmente importanti erano le riflessioni di Palazzolo, che per primo si pose il problema della ricezione (e dell'applicazione) della legislazione imperiale in provincia: vd. Palazzolo 1977, 40-94. Sui metodi di elaborazione, invece, erano già disponibili le riflessioni di Honoré, sebbene circoscritte al III secolo d.C. e alla sola disciplina dei *rescripta*: vd. Honoré 1981; 1994.

[188] Coriat 1989, 895-923. Nell'articolo, Coriat preannunciava anche la pubblicazione di una raccolta palingenetica delle costituzioni imperiali di età giulio-claudia, che però non vide mai la luce. Vd. *ibid.*, 877: «Un second volume, celui des Julio-Claudiens, est en préparation…L'"idée palingénésique" a une histoire. Sa réalisation doit respecter des principes de méthodes, qui peuvent être formulés à partir de notre travail sur la législation des Sévères et des Julio-Claudiens».

[189] Vd. Coriat 2014. Edoardo Volterra diede in lascito all'istituto la sua intera biblioteca, oggi resa in gran parte disponibile al pubblico in una sala della biblioteca di 'Palazzo Farnese' a lui dedicata. Sul rapporto tra Volterra e l'École Française de Rome vd. Gras 2001, 735-736.

[190] Vd. Coriat 2014, 3-27; *id.* 2017, 161-170.

[191] Vd. *supra*, 40-41 n. 163.

[192] Proprio negli anni Novanta uscì la seconda edizione di *ERW*, con correzioni, aggiunte e postille ad opera dell'autore: vd. Millar 1992.

a esso una palingenesi di tutti i rescritti imperiali databili al III secolo d.C.[193]; di poco successivo fu un altro studio di Honoré sulle costituzioni di età tardoantica, in particolare sulla legislazione imperiale della fine dell'impero, che pubblicò insieme a una palingenesi delle fonti nel 1998[194]. Sempre in Inghilterra, sotto la direzione di M. Crawford, era poi nato nel 1995 un progetto di raccolta palingenetica di pronunciamenti imperiali (*rescripta* o *decreta*) di età tardoantica (193 d.C.-455 d.C.), anch'esso in dichiarata continuità con l'opera scientifica di Volterra: il '*Projet Volterra*' era infatti nato sotto la spinta di Claude Nicolet, direttore dell'École Française de Rome, negli stessi anni in cui l'istituto pubblicava il lavoro di J. P. Coriat[195]. Il progetto riunì in breve tempo tutti gli studiosi di costituzioni imperiali di area anglosassone: insieme a Crawford, che aveva guardato al modello palingenetico per redigere i *Roman Statutes*, opera di aggiornamento della raccolta di Rotondi[196], parteciparono con funzione di supervisione anche i già citati Honoré e Millar, le cui raccolte furono assunte come punti di partenza dell'intera iniziativa[197]. Due studiosi più giovani, S. Corcoran e B. Salway si occuparono in prima persona di dirigere la raccolta palingenetica, nel primo decennio di attività all'interno del progetto[198]: l'obiettivo era quello di mettere a disposizione della comunità scientifica una banca dati consultabile online che recepisse le precedenti esperienze palingenetiche, offrendo però uno strumento continuamente aggiornato e più agile di quelli al tempo disponibili; un riassunto di quella esperienza, e insieme dei pregi e difetti della metodologia e degli strumenti allora utilizzati, è stato di recente pubblicato, a firma dello stesso Corcoran[199].

Meno intensa, ma parimenti significativa, fu negli stessi anni la pubblicazione di raccolte delle evidenze documentarie. Ai già citati contributi di Riccobono,

---

[193] Honoré 1994.
[194] *id.* 1998.
[195] Vd. Corcoran 2017, 139: «The origins of the *Projet Volterra* lie in the bequest of the law library of the distinguished Romanist, Edoardo Volterra (1904-1984), to the École Française de Rome…Consequent to this, under the original impetus of Claude Nicolet (1930-2010), then director of the École Française (1992-1995), the general aims of the overall *Projet Volterra* were established as being to promote the study of Roman law in its full social, political and legal context. The intention was that individual projects under the Volterra aegis would be pursued in France, Italy and Britain».
[196] Cfr. Crawford 1996; sul lavoro di Rotondi vd. *supra*, 36 n. 141; a entrambi i lavori si richiama *LePoR* (*Leges Populi Romani*), un progetto di palingenesi delle *leges publicae* di Roma, voluto da P. Bottieri, P. Moreau e J. L. Ferrary: vd. Ferrary 2017, 73-84.
[197] Le raccolte palingenetiche, confluite nelle monografie di Honoré (vd. *supra*, nn. 193 e 194), costituirono il punto di partenza per la raccolta dei *rescripta* del III e del V secolo d.C.: vd. Corcoran 2017, 139-160.
[198] Entrambi gli studiosi parteciparono al progetto per la prossimità scientifica dei loro interessi di ricerca. Corcoran aveva infatti raccolto un *corpus* di pronunciamenti imperiali di età tetrarchica: *id.* 1996 (2° ed. 2000); vd. anche *id.* 2013 e 2014. Salway aveva invece da poco concluso una tesi dottorale sull'amministrazione imperiale tardoantica: vd. *id.* 1995. Sul primo decennio di attività, vd. Corcoran 2006, 215-219.
[199] Corcoran 2017, 139-160.

Taubenschlag, Sherk e Oliver, si aggiunse e sovrappose nel 1990 il lavoro di raccolta e studio diplomatico di Jean-Louis Mourgues[200], che contribuì alla costituzione di una base d'indagine ampia e completa, da implementare soltanto con le continue acquisizioni in campo epigrafico e papirologico. In questo senso è da intendersi l'indice di testi pubblicato da V. Anastasiadis e G. Souris nel 2000, che riunisce e aggiorna l'insieme dei documenti elaborato nelle precedenti raccolte per un arco cronologico che va dall'età di Augusto all'avvento di Diocleziano (27 a.C. – 284 d.C.)[201]. Quest'ultimo lavoro di aggiornamento, e soprattutto l'aumento delle risorse informatiche disponibili online, resero possibile allargare nel giro di un altro decennio la palingenesi anche alle epigrafi e ai papiri attestanti costituzioni imperiali successive all'età tetrarchica, raggiungendo per il lato documentario l'obiettivo di una palingenesi comprensiva di tutte le costituzioni imperiali conosciute: a riuscirci fu un gruppo di ricerca diretto da Gianfranco Purpura, che pubblicò nel 2012 un elenco di 571 provvedimenti e 125 allusioni attestate su epigrafi e papiri: il lavoro, edito all'interno di un più ampio progetto di «Revisione e Integrazione dei *FIRA*» di Salvatore Riccobono e Vincenzo Arangio Ruiz[202], sul modello di questi ultimi discute nel merito quindici documenti, giudicati dall'editore particolarmente significativi[203].

L'ultimo quarantennio di ricerche ha poi completato la ricognizione degli elementi formali distintivi delle costituzioni imperiali, integrando e completando gli studi sul tema pubblicati in precedenza. È senz'altro il caso dell'opera di V. Marotta sui *mandata principum*: l'autore, riprendendo già nel titolo i contributi sul tema di Finkelstein e Dell'Oro, ne ridiscute i risultati, riunisce le principali evidenze disponibili e attesta l'uso e le caratteristiche formali del *liber mandatorum* per tutta l'età imperiale[204]. Sulle *subscriptiones*, importante il lavoro del già citato Mourgues, che riprese il dibattito sulla redazione e pubblicazione dei testi che negli anni Ottanta aveva visto contrapposte le posizioni di D. Nörr e A. D'Ors[205]; rispetto ai *decreta*, e più in generale all'attività giudiziaria del principe in età classica, è invece da segnalare il recente studio monografico pubblicato da M. Rizzi[206]. Infine, per le epistole imperiali particolarmente significativo fu il volume monografico di F. Arcaria,

[200] Mourgues 1990. Per gli altri autori citati vd. *supra*, 41 e sgg. A questi sono poi da aggiungere analoghi lavori sulla documentazione epigrafica e papirologica tardoantica: vd. Feissel 1995, 33-55; per il IV/V secolo d.C., vd i sopra citati lavori del *Projet Volterra*: *supra*, n. 195.
[201] Anastasiadis e Souris 2000.
[202] Del progetto dei *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani* di Riccobono (vd. *id.* 1941; seconda edizione *id.* 1968) si è già detto: vd. *supra*, 36 n. 140. Quello sulle *leges* di Riccobono era però soltanto uno di tre volumi: gli altri due raccoglievano altri documenti, quali frammenti giurisprudenziali (*FIRA* II, *Auctores*: vd. Baviera 1940) e testi di prassi giuridica (*FIRA* III, *Negotia*: vd. Arangio-Ruiz 1943, seconda edizione *id.* 1969).
[203] Elenco in: Purpura 2012, vol. I, 319-381. Approfondimenti in: *ibid.*, 383-768.
[204] Marotta 1991. Vd. *supra*, 42 n. 173.
[205] Mourgues 1995, 255-300. Vd. *supra*, 25 nn. 87-88.
[206] Rizzi 2012. Da segnalare nel merito anche un importante contributo di W. Turpin: vd. *id*. 1991, 101-118.

pubblicato nel 2000: attraverso un'indagine delle fonti del diritto, ove spesso il riferimento al preciso tipo epistolare di costituzione è assente o ambiguo, lo studioso traccia per l'età classica un profilo della pratica epistolare, che fino ad allora era stata ricostruita perlopiù sulla base delle fonti documentarie, dove il tipo di costituzione era maggiormente attestato[207]. L'insieme degli studi finora presentati hanno quindi permesso di individuare una tassonomia dei tipi di costituzione imperiale, riconoscendo le rispettive differenze e funzioni: a titolo d'esempio, si possono citare quella proposta da J. P. Coriat nel particolare dell'età severiana, e quella di S. Corcoran rispetto all'intera stagione imperiale, che differisce minimamente dalla prima[208].

Conclude questa rassegna di studi sulle costituzioni imperiali la presentazione delle riflessioni teoriche sul potere normativo imperiale, che trovarono pubblicazione negli ultimi decenni. A riguardo, rispetto al passato sono meno numerosi gli studi e le ricerche condotte, un dato opposto alla cospicua produzione scientifica che si è invece finora osservata: tra le ragioni, vi fu sicuramente l'impatto della ricerca di F. Millar, che portava le considerazioni sul potere normativo imperiale su un piano più ampio, perché non più circoscritte soltanto all'ambito giuridico ma strumentali alla comprensione degli aspetti socioeconomici e amministrativi dell'impero. Pertanto, soprattutto negli ultimi venti anni, la riflessione puramente teorica sul potere normativo imperiale, quale fu quella degli inizi del Novecento[209], cedette il passo a nuovi indirizzi di ricerca, che calavano suddetta riflessione nel rapporto tra diritto ed economia, o in quello tra centro e periferia dell'impero: di questi problemi in particolare, e dei principali studi che in anni recenti hanno avanzato una risposta, si parlerà diffusamente in un'altra sezione[210].

Diversa per orientamento fu invece l'attività scientifica di due studiosi italiani, V. Marotta e T. Spagnuolo Vigorita: a questi si deve l'applicazione al problema delle costituzioni imperiali di un modello di ricerca "storicista", erede di riflessioni marxiste sul mondo antico condotte già negli anni Settanta e poi continuate negli anni Ottanta[211]. Nei lavori di Marotta e Spagnuolo Vigorita, infatti, le riflessioni sul potere normativo imperiale si dichiararono attente al problema di ricostruzione del contesto storico-istituzionale di riferimento: nei loro studi era viva la convinzione che non si potesse cogliere l'essenza del potere legislativo del principe se non nella sua evoluzione cronologica, e in rapporto ai più ampi mutamenti politici, amministrativi e socioeconomici cui andò incontro l'impero nel corso dei secoli[212]. La loro

[207] Arcaria 2000.
[208] Vd. Coriat 1997, 69-112; Corcoran 2014, 173-177.
[209] Per la quale vd. *supra*, 38 e sgg.
[210] Vd. *infra*, par. 1.3, 59-62.
[211] Sull'impatto che questo nuovo indirizzo di ricerca ebbe negli studi sul mondo antico, in particolare sul diritto di Roma, vd. Capogrossi Colognesi 2018, 194-208.
[212] L'attenzione a questo aspetto emerge chiaramente anche nella più recente produzione scientifica di Marotta: vd. *id.* 2016; Marotta 2021b, 112-131.

partecipazione, con un contributo scritto a quattro mani sulla «legislazione imperiale», al progetto editoriale della *Storia di Roma* di Einaudi diretto da Aldo Schiavone[213], si può considerare il più esplicito manifesto del suddetto orientamento[214].

In particolare, sono da sottolineare gli studi di Spagnuolo Vigorita, più anziano di Marotta, che di questo approccio moderno fu precursore già nei suoi primi lavori della fine degli anni Settanta[215]: per Spagnuolo Vigorita, la produzione normativa imperiale non poteva essere intesa senza una chiara ricostruzione dei contesti sociali e amministrativi di riferimento in cui essa era recepita; non stupisce quindi che in molti dei suoi lavori, perlopiù editi negli anni Novanta, sia tangibile uno spiccato interesse per la storia politica e istituzionale dell'impero, senza la cui comprensione diacronica era impossibile, per lo studioso, dare un senso alla legislazione imperiale[216]. Questa lezione di metodo travalicherà il campo delle riflessioni sul potere imperiale, per influenzare anche studi di storia economica e fiscale, come quelli di G. D. Merola: le sue indagini sulla produzione normativa adrianea, e più in generale sulla fiscalità nei primi due secoli dell'impero, riprenderanno quella metodologia descrittiva di Spagnuolo Vigorita, intesa a coglierne la natura delle decisioni imperiali partendo dalla comprensione del contesto storico coevo[217].

Con queste ricerche, si conclude la rassegna della principale bibliografia secondaria sulle costituzioni imperiali. In essa sono stati presentati molti dei lavori di cui è debitrice questa ricerca: questo è ancor più vero riguardo al suo indirizzo metodologico e agli strumenti utilizzati, senza i quali sarebbe stato impossibile riunire nell'arco cronologico di una ricerca dottorale tutta la produzione normativa imperiale del II secolo d.C. Non hanno viceversa trovato spazio in questa sezione gli studi che negli ultimi decenni hanno fatto ricorso al *corpus* delle costituzioni imperiali in chiave storiografica, rispetto a modelli interpretativi applicabili alla realtà dell'impero e al suo funzionamento: e non hanno trovato spazio neanche gli studi di orientamento contrario, che hanno messo in discussione la possibilità di ricorrere alle fonti normative, e più in generale alle fonti del diritto, per descrivere la realtà concreta dell'impero, in particolare quella socioeconomica.

Gli obiettivi della presente ricerca muovono proprio all'interno di questo dibattito. In particolare, essa vorrà, attraverso la lettura attenta e consapevole di una silloge di

---

[213] Quest'ultimo fu tra i primi romanisti a promuovere un modello di ricerca "storicista" nello studio del diritto di Roma: a riguardo vd. Capogrossi Colognesi 2018, 194-201.
[214] Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992, 85-152.
[215] Per i quali vd. *supra*, 43 n. 177.
[216] Vd. Spagnuolo Vigorita 1990; Spagnuolo Vigorita 1992. Per nulla estraneo a questa considerazione è lo studio condotto dallo studioso sulla *lex portus Asiae*, in particolare su alcuni dei suoi contenuti giuridici: vd. *id*. 1997; 2009, 135-153.
[217] Vd. Merola 2001; Storchi Marino e Merola 2009; Merola 2013. È possibile cogliere un riflesso indiretto degli interessi di Spagnuolo Vigorita in molti lavori dei suoi allievi: tra tutti, cito qui gli studi sul bilinguismo della legislazione imperiale condotti da C. Cascione e C. Masi Doria. Vd. Cascione *et al*. 2013.

costituzioni imperiali, intervenire rispetto a due aspetti del suddetto dibattito oggi molto discussi: cercherà di qualificare la relazione istituzionale tra centro e periferia dell'impero; e vorrà verificare se sia possibile cogliere, attraverso le costituzioni imperiali, elementi di una politica imperiale, orientata al raggiungimento di obiettivi programmati di ambito economico e sociale. Per questa ragione, il suddetto dibattito sarà in parte presentato nel paragrafo seguente, insieme agli strumenti utilizzati per la raccolta del materiale documentario, e ai criteri seguiti per la selezione dei testi normativi oggetto di studio; in parte, sarà poi ripreso nelle conclusioni, insieme ai risultati della ricerca.

1.3. Studiare le costituzioni imperiali del II secolo d.C.

La comprensione della natura formale e sostanziale delle costituzioni imperiali e la ricognizione degli studi più importanti sul tema, nei termini fin qui discussi, sono stati due passaggi propedeutici alla ricerca che qui si presenta. Anche soltanto questi sono sufficienti a sottolineare l'eterogeneità dei problemi e spunti che suggerisce la produzione normativa imperiale, tale da non poter essere approfondita nello spazio di una singola ricerca dottorale. Per questo motivo, raccolte tutte le informazioni presentate nei primi due paragrafi, si è ritenuto opportuno individuare un metodo di indagine ben definito, che potesse accompagnare la scelta degli approfondimenti tematici, e la qualità e quantità delle domande di indagine: di questo metodo, e di come esso abbia dato una forma precisa al presente lavoro, si darà conto in questa sezione.

Partendo quindi da una consolidata tradizione di studi sul tema, si è innanzitutto cercato di individuare nella bibliografia secondaria un modello d'indagine che potesse fungere da riferimento. Lo si è individuato nei due volumi di Jean-Pierre Coriat, già citati nel paragrafo precedente[218]. Ad animare la ricerca dello studioso francese era la volontà di comprendere gli aspetti legati all'elaborazione, alla diffusione e alla trasmissione delle costituzioni imperiali dell'età severiana: per farlo, però, Coriat aveva ritenuto necessario procedere a una raccolta di tutto il materiale normativo databile all'età dei Severi, in ragione della quale si sarebbe poi strutturata l'indagine storico-ricostruttiva. Il medesimo schema è stato seguito nello svolgimento di questo lavoro sulle costituzioni imperiali del II secolo d.C.: in una prima fase, si è proceduto a una ricognizione delle principali fonti giurisprudenziali, letterarie e documentarie, e si è riunito tutto il materiale che attestata direttamente o indirettamente una decisione normativa del potere imperiale del II secolo d.C. Solo in seguito a questo lavoro, e alla lettura e comprensione delle evidenze che ne sono state l'oggetto, si è ritenuto possibile procedere a un'analisi teorica strutturata, orientata alle finalità che ci si era preposti.

[218] Vd. Coriat 1997; *id.* 2014.

Proprio suddette finalità, però, differiscono da quelle poste a premessa dei lavori di Coriat, e fanno invece più diretto riferimento ai temi discussi all'interno del più recente dibattito storiografico: in particolare, questo lavoro interroga il ruolo del *princeps* nella costruzione sociale, economica e amministrativa che fu l'impero, e la centralità che in essa ebbe la sua azione normativa. Per questo motivo, non saranno qui discussi i problemi inerenti alla definizione del potere nell'ordinamento giuridico romano, che pure emergono talvolta dalla lettura delle costituzioni imperiali: per questi, laddove necessario, si farà riferimento alla bibliografia secondaria, che – come si è osservato – molto li ha discussi, grazie all'attività di studiosi soprattutto durante il secolo scorso[219].

Analoga decisione si è presa riguardo al tema dell'elaborazione delle decisioni imperiali: i numerosi studi sulle funzioni del *consilium principis* e sulle competenze degli *officia* procuratori preposti alla comunicazione imperiale (in particolare quelli *a libellis* e *ab epistulis*) hanno più volte restituito la realtà composita delle decisioni imperiali, il cui indirizzo giungeva spesso mediato dall'influenza e dagli strumenti della dottrina giurisprudenziale[220]. Proprio per non correre il rischio di sovrapporsi alle conclusioni già raggiunte da altri, si è scelto di considerare tutti questi aspetti come presupposti della ricerca, e di prenderli in considerazione soltanto ove necessario: la lettura e interpretazione delle costituzioni imperiali che qui sarà data, e che intende estrapolare le decisioni del potere imperiale quale massima istituzione politica e normativa, si soffermerà infatti più sul loro contenuto, e soltanto in secondo luogo sugli aspetti che rimandano esplicitamente alla fase di elaborazione del testo normativo.

Come Coriat, si è infine scelto di circoscrivere l'indagine entro un preciso arco cronologico, che si è arbitrariamente individuato tra il principato di Nerva e quello di Commodo (96 d.C. – 192 d.C.). Una serie di ragioni sono alla base di questa scelta: la prima e più immediata risale proprio alla summenzionata ricognizione della bibliografia secondaria. Nonostante le attenzioni rivolte all'opera legislativa di alcuni degli imperatori che regnarono in quel tempo (in particolare Adriano e Antonino Pio)[221], manca a oggi una palingenesi delle costituzioni imperiali del II secolo d.C., che accolga tanto i testi trasmessi per via indiretta quanto quelli attestati su epigrafi e papiri: questo si deve senz'altro alla pressoché totale mancanza di testi normativi tràditi dalle fonti di produzione del diritto, in particolare i codici tardoantichi[222]; la

[219] Vd. *supra*, par. 1.2, *passim.*

[220] Sul *consilium principis*, vd. Cicogna 1902; Crook 1955; Amarelli 1983; Coriat 1997, 200 e sgg.; Christol 2007, 31 e sgg.; Christol 2015, 587 e sgg. Vd. anche i recenti contributi di A. Lovato, il quale attribuisce al giurista traianeo Giavoleno Prisco l'istituzione del dialogo tra giuristi e principe all'interno del *consilium* (Lovato 2019, 209-222; *id*. 2020, 545-565), e di V. Marotta (*id*. 2020). Sugli *officia ab epistulis* e *a libellis* vd. Carboni 2017, *passim* e bibliografia.

[221] Tra tutte vd. i testi già citati di D'Orgeval per il principato di Adriano (*supra*, 42 n. 174) e di Marotta per la produzione di Antonino Pio (*supra* 42-43 n. 175).

[222] Nell'indice di Krueger all'edizione del *Codex Iustinianus* (Krueger 1970, 489) figurano soltanto ventuno provvedimenti databili al periodo che è oggetto di questa ricerca: C. 6.23.1 (Adriano); C. 2.1.1,

maggior parte delle evidenze raccolte in preparazione a questa ricerca risale infatti a fonti di cognizione, quali il Digesto (soprattutto a partire dal principato di Adriano), i testi letterari, le epigrafi e i papiri, che non presentano il materiale normativo in forma diretta, ma lo recepiscono soltanto per via indiretta. Ne consegue un'evidenza particolarmente eterogenea, nella quale i riferimenti che trasmettono direttamente la parola del principe (in *oratio directa*, per dirla con la terminologia di G. Haenel) sono inferiori in numero a quelli che si limitano a riassumerne il contenuto (in *oratio obliqua*)[223]: su un *corpus* con le suddette caratteristiche, è difficile trarre informazioni, specialmente quelle che Coriat estrapola dalla produzione normativa severiana, sui metodi di elaborazione e diffusione delle costituzioni imperiali.

D'altra parte, però, il II secolo d.C. è oggi unanimemente riconosciuto come un periodo di innovazione nel campo della produzione normativa imperiale, che gradualmente acquisì una ferma centralità nell'ordinamento giuridico romano. A partire dall'età di Adriano, i giuristi diventano una presenza permanente all'interno del *consilium principis*, e l'attività responsiva dell'imperatore assume definitivamente una funzione interpretativa del diritto[224]; a questo si deve, con ogni probabilità, l'attenzione che la giurisprudenza classica rivolse alla produzione normativa imperiale a partire dal principato di Adriano, come sottolinea il numero di riferimenti a costituzioni imperiali contenuti dal Digesto, che diventa cospicuo a partire dall'età adrianea[225]. Sempre nel II secolo d.C., già a partire dal principato di Adriano, la struttura amministrativa preposta alla produzione imperiale raggiunse l'assetto che sarà poi definitivo, con lo sdoppiamento degli uffici *ab epistulis* inteso a favorire lo scambio con le realtà ellenofone dell'impero[226]: proprio le evidenze documentarie di questo scambio, cospicue per il II secolo d.C. più che per qualsiasi altro, permettono di seguire l'attività normativa imperiale in provincia, distinguendo elementi di continuità o discontinuità nell'azione di uno o più principi.

A suggerire la necessità di discutere la produzione normativa del II secolo d.C. sono poi delle ragioni storiche e storiografiche. Esse in particolare risalgono alla

---

C. 2.12.1, C. 4.32.1, C. 5.25.1, C. 6.24.1, C. 6.26.1, C. 6.37.1, C. 6.54.1, C. 7.43.1, C. 9.47.1 (Antonino Pio); C. 2.12.2, C. 5.25.2, C. 5.25.3, C. 7.12.1, C. 8.10.1, C. 8.46.1 (*Divi Fratres*), C. 5.17.5, C. 6.27.2, C. 6.54.2, C. 9.18.1 (Marco Aurelio).

[223] Sull'impiego di questa specifica terminologia, vd. *supra*, 35 n. 135.

[224] Della partecipazione di *iurisperiti* nel *consilium* di Adriano ci informa l'*Historia Augusta*: vd. HA *Hadr.* 18, 1. Nota Gualandi che il primo imperatore a riconoscere tale funzione alle costituzioni imperiali non fu Adriano, ma Nerva, imperatore φιλοδίκαιος, che si sarebbe pronunciato in materia in un rescritto riportato da Filostrato e Zonara: vd. Philostr. *VS* 548.3; Zon. *Ep. Hist.* 11.20. Vd. Gualandi 1963, II, 12 n. 5. *Contra* De Visscher, che faceva risalire l'organizzazione del sistema dei rescritti interpretativi di diritto ad Adriano: *id*. 1936, 719.

[225] Lo conferma anche la notazione di Gualandi, secondo cui i primi giuristi a riportare costituzioni imperiali sarebbero Nerazio Prisco, Salvio Giuliano e Giovenzio Celso, i tre giuristi che partecipavano al *consilium* adrianeo: vd. Gualandi 1963, II, 12-18.

[226] Sulla nomina di funzionari *ab epistulis graecis*, prima in età adrianea, e poi definitivamente con i *divi Fratres* vd. Carboni 2017, 23-35 (per l'età di Adriano); 35-95 (per l'età degli Antonini e dei Severi).

tradizionale narrazione di questo periodo, come del «secolo d'oro» dell'impero, in cui l'assenza di conflitti e l'evoluzione delle strutture economiche e sociali avrebbero garantito ai suoi abitanti uno *standard* di vita mai più raggiunto nella storia dell'antichità[227]. Questa narrazione è stata però sottoposta negli ultimi decenni al vaglio critico delle recenti indagini di storia economica e sociale dell'impero: queste hanno sottolineato la complessità e l'eterogeneità dei sistemi economici e sociali, e le difficoltà che questi ultimi ebbero a soffrire a partire dalla fine dell'età Antonina, e che portarono a una più manifesta crisi nel III secolo d.C.[228] Ad animare la presente ricerca è stato quindi anche il desiderio di comprendere l'orientamento dell'azione imperiale in questo frangente particolare, caratterizzato dall'evoluzione degli istituti economici, giuridici e sociali, all'interno di una spiccata eterogeneità delle realtà dell'impero. Nelle sezioni che seguono, si darà conto dei criteri seguiti e degli strumenti utilizzati nell'elaborazione del repertorio, posto in appendice al lavoro e riassuntivo dell'attività di palingenesi; poi, saranno presentate le ragioni che hanno portato alla selezione del materiale d'indagine storica su base tematica; infine, saranno poste le domande cui questa indagine ha provato a rispondere.

Fonti del diritto, fonti letterarie, fonti documentarie

Per raccogliere il materiale normativo del II secolo d.C., si è dovuto procedere a una ricognizione delle principali fonti giurisprudenziali, di quelle letterarie e di quelle documentarie. Essa ha preceduto la fase di interpretazione delle costituzioni imperiali, e ha fronteggiato difficoltà non indifferenti, date perlopiù dall'ampiezza del campione d'indagine: l'elenco di riferimenti che si propone in appendice a questo lavoro, deve pertanto considerarsi defettibile e provvisorio, tuttavia prezioso e indicativo degli sforzi sostenuti in preparazione di questa ricerca.

Nella sua composizione, la raccolta palingenetica ha seguito un ordine cronologico per imperatori, lo stesso adottato da Gualandi nella presentazione dei riferimenti contenuti nelle fonti del diritto; diversamente dalla raccolta per gli anni 193-197 d.C. pubblicata da J.P. Coriat[229], che si avvaleva di una cospicua quantità di riferimenti provenienti dal Codice giustinianeo, non è stato qui possibile datare tutte le evidenze raccolte, e pertanto si è scelto di rinunciare a una scansione anno per anno. Sono stati esclusi da questa raccolta i riferimenti nei quali è incerta l'individuazione del principe: per essi si rimanda alle raccolte di Gualandi, per le fonti giurisprudenziali, e di Purpura

[227] Narrazione del secolo corrente già a partire dai primi studi sull'impero romano, tra i quali cfr. Gibbon 1776, I, 76: «If a man were called to fix the period in the history of the world, during which the condition of the human race was most happy and prosperous, he would, without hesitation, name that which elapsed from the death of Domitian to the accession of Commodus. The vast extent of the Roman was governed by absolute power, under the guidance of virtue and wisdom».
[228] Ad animare questo dibattito sono state in particolare le riflessioni sull'impatto della «peste antonina». Un bilancio storico e storiografico in Lo Cascio 2012.
[229] Vd. in particolare Coriat 2014, 31-200.

per quelle documentarie[230]. Rispetto all'indagine di Coriat, che riporta i casi di «lois géminées» all'interno del suo *corpus*, non si è dato conto dei "doppioni" che sono emersi dalla raccolta del materiale, soprattutto quello trasmesso dalle fonti giurisprudenziali[231]: questa operazione, che resta propedeutica all'esatta quantificazione del numero di costituzioni imperiali note per il II secolo d.C., è rimandata ad altra sede, e a un più approfondito esame dell'intero *corpus*. A una successiva indagine, è infine rimandata la suddivisione delle evidenze raccolte secondo un ordine tematico, di cui pure si è tenuto conto per l'elaborazione degli approfondimenti teorici (cap. 2-5)[232]. L'eterogeneità della raccolta, e la volontà di restituirla senza il filtro che sarebbe venuto da una sua tematizzazione, hanno suggerito, per questa prima fase di indagine, una maggiore cautela: la sua organizzazione tematica si rimanda pertanto ad una futura rielaborazione del materiale raccolto, anche attraverso la comparazione con altri esempi proposti in pubblicazioni recenti[233].

La palingenesi è iniziata dai riferimenti alle costituzioni imperiali trasmessi dalle fonti giurisprudenziali. Ci si è avvalsi in prima istanza della più volte nominata raccolta di Gualandi, pubblicata nel primo volume dell'opera *Legislazione imperiale e giurisprudenza*[234]: in essa, si trovano tutti i riferimenti a provvedimenti normativi databili tra l'età di Augusto e quella di Severo Alessandro, contenuti nel Digesto, nel Codice e nelle Istituzioni di Giustiniano, infine nelle fonti giurisprudenziali esterne alla compilazione giustinianea tra cui le *Institutiones* di Gaio, il *Liber Regularum* di Ulpiano, la *Collatio Legum Mosaicarum*, le *Sententiae Pauli*, gli *Scholia Sinaitica* e i *Vaticana Fragmenta*[235]. Per confermare e ampliare i risultati della palingenesi di Gualandi, ci si è anche avvalsi di una ricerca lemmatica sul database *Amanuensis*, consultabile online[236]. L'organizzazione tematica del materiale, assente anche nella raccolta di Gualandi[237], è rimandata come detto ad altra sede.

---

[230] Vd. Gualandi 1963, I, 232-315, e II, 172-204 (elenco che comprende tanto i riferimenti attribuiti a imperatori incerti quanto riferimenti generici). Purpura 2012, 319-381.

[231] Per «lois géminée», o doppioni, Coriat riconosce tre fattispecie ricorrenti nella sua raccolta: casi in cui un medesimo provvedimento inviato a un medesimo destinatario ricorre in più passi giurisprudenziali; casi in cui due testi hanno medesimo oggetto e destinatario ma sono riportati in due versioni differenti; infine, casi in cui due testi giurisprudenziali sono nel loro contenuto complementari, facendo riferimento a due distinti aspetti di un medesimo provvedimento normativo: vd. Coriat 1989, 887 n. 46; *id.* 1997, 38-67.

[232] Della selezione dei testi normativi che saranno oggetto di questi approfondimenti, si dirà a breve: vd. *infra* 56 e sgg.

[233] Vd. in particolare Zoz e Ferretti 2013; Coriat 2014, sez. II, 212-397.

[234] Vd. Gualandi 1963, I, 15-156 (per i riferimenti databili tra il principato di Nerva e quello di Commodo).

[235] Edizione di riferimento per tutti questi testi nella appendice: vd. *infra*, app., 229 e sgg.

[236] Per ulteriori informazioni sul database, curato da P. Riedlberger con il patrocinio dell'università di Bamberg, rimando al sito web: http://www.riedlberger.de/08amanuensis.html.

[237] E anzi tra i pochissimi appunti mossi in recensione all'opera palingenetica: tra tutti vd. in particolare il commento di Gaudemet, che pur riconoscendo il valore della raccolta riconosce come tassello

La maggior parte delle difficoltà ha però riguardato la raccolta dei riferimenti contenuti nei testi letterari. Come si può indirettamente desumere dalla ricognizione degli studi sul tema, manca ad oggi uno strumento che raccolga i riferimenti a costituzioni imperiali nelle fonti letterarie, analogo in qualche modo a quelli utilizzati per le fonti giurisprudenziali e documentarie: la sterminata produzione per il mondo classico e tardoclassico, e la mancanza di un vocabolario tecnico condiviso utilizzato in riferimento alla produzione imperiale, ha imposto quindi per questa raccolta una metodologia arbitraria, per sua stessa natura discutibile e imperfetta. Si è in prima istanza proceduto alla lettura delle opere letterarie del II secolo d.C., e insieme di quelle storiografiche che ne trattano nel merito. Il riconoscimento del riferimento alle costituzioni imperiali è avvenuto su base lemmatica, laddove si sia riscontrato nel testo letterario l'impiego di una terminologia che suggeriva un'azione normativa del principe: quest'ultima operazione si è resa ancora più difficile nell'esame delle fonti storiografiche tardoantiche, che spesso danno menzione dell'azione imperiale ma senza riferirvisi con terminologia tecnica.

È viceversa stato più semplice procedere a una ricognizione del materiale documentario: l'elenco proposto di recente da G. Purpura, e insieme la disponibilità di strumenti per la ricerca dei testi epigrafici e papirologici anche digitali, hanno facilitato la costituzione di un *corpus* di attestazioni pressoché completo, da integrare soltanto con le future scoperte. Si è partiti quindi da una revisione dell'elenco di Purpura, attraverso la consultazione dei testi ivi citati. Si è poi proceduto allo spoglio delle raccolte di aggiornamento del materiale documentario pubblicate negli ultimi venticinque anni: tra tutte in particolare, sono stati consultati i volumi più recenti dell'*Année Épigraphique* (*AE*), del *Supplementum Epigraphicum Graecum* (*SEG*) e delle più importanti riviste di settore.

Scegliere una storia da scrivere

Concluso lo spoglio nei termini pocanzi espressi, si è data lettura dell'intero materiale raccolto, al fine di individuare dei filoni tematici trasversali all'azione imperiale. A emergere immediatamente è stata però una certa dissonanza, rispetto ai temi trattati, tra le attestazioni desumibili dalle fonti giurisprudenziali e le altre individuate nella letteratura e nei documenti: queste ultime offrono una prospettiva a tutto tondo dell'attività imperiale, non soltanto circoscritta alla funzione interpretativa del diritto, ma anche alla gestione "politica" del rapporto con gli attori provinciali; le costituzioni imperiali trasmesse dalla letteratura giuridica, invece, sono perlopiù circoscritte a un singolo aspetto dell'azione normativa imperiale, quello di

mancante il non aver «regroupé les constitutions de chaque empereur selon les matières auxquelles elles se réfèrent (mariage, filiation, esclavage, dépôt etc.)»: vd. Gaudemet 1963, 437; vd. anche Zoz e Ferretti 2013, 11-14.

aggiornamento, attraverso responsi, dell'ordinamento giuridico corrente. Nondimeno, al fine di rispondere alle domande di questa ricerca, era necessario individuare temi comuni a entrambe le "anime" della raccolta: senza un esame comparativo, infatti, la valutazione dell'azione normativa del principe sarebbe riuscita in forma parziale e non definitiva. Era poi necessario che suddetti temi trovassero una sponda nella realtà economica e sociale dell'impero del II secolo d.C., testimoniata dalle molte fonti letterarie del periodo (soprattutto in lingua greca), ma anche dalle evidenze archeologiche, epigrafiche e papirologiche disponibili: era rispetto a essa, infatti, che si voleva valutare l'azione del *princeps*, ed eventualmente distinguere in essa un orientamento "razionale", che il modello «petition and response» teorizzato da F. Millar negava apertamente[238].

Nonostante i vincoli posti, l'esame comparativo ha rivelato diversi possibili percorsi d'indagine, che per ragioni di tempo e spazio non è stato possibile percorrere tutti entro i confini di questa ricerca. Tra questi, vi è senz'altro il tema della gestione fondiaria da parte del potere imperiale. Ad esso, pur centrale nelle riflessioni su un'economia preindustriale quale fu quella di Roma, e nonostante alcuni importanti studi di storia economica dedicati[239], non è stata riconosciuta una sezione all'interno della ricerca che qui si propone, per due ragioni: *in primis* una sostanziale asimmetria tra le attestazioni giunte per tradizione indiretta – il tema è perlopiù assente nelle costituzioni confluite nei codici tardoantichi e nelle fonti letterarie – e quelle giunte per via documentaria, maggiori in numero e più eloquenti delle prime. A motivare questa scelta, però, è soprattutto la molteplicità di regimi giuridici cui era soggetta la terra in età imperiale: a fronte di una distinzione riscontrabile nelle fonti del periodo, tra terra privata, terra pubblica e terra del fisco imperiale (*Res Caesaris*)[240], soltanto la gestione di quest'ultima emerge con chiarezza nelle costituzioni imperiali, obbligando dunque a un'indagine parziale del tema agrario, o viceversa a un allargamento della ricerca verso fonti diverse dalle costituzioni imperiali. In ragione della sua importanza, in ogni caso, un'indagine più ampia e completa sulla gestione, da parte del *princeps*, di questo aspetto dell'economia imperiale si considera necessaria, ed è soltanto rimandata ad altra sede.

Sono invece stati approfonditi, all'interno di questa ricerca, due temi molto ben documentati tanto nella produzione normativa imperiale del II secolo d.C. quanto in quella letteraria e documentaria coeva, e che pertanto hanno trovato spazio anche nelle riflessioni moderne, intese a ricostruire la realtà economica e sociale dell'impero, soprattutto quella provinciale. Il primo è circoscritto alla sfera dei rapporti economici e sociali tra le élites e le comunità civiche dell'impero; in particolare, esso riguarda gli

[238] Vd. *supra*, 8 n. 10.
[239] In particolare, nelle opere di Dennis Kehoe ed Elio Lo Cascio: vd. Kehoe 1988; 2007. Lo Cascio 2000; 2009; vd. *infra*, 221 n. 804.
[240] Sul tema, cfr. Maiuro 2012.

istituti evergetici di spesa privata a destinazione pubblica, di cui ci informano direttamente o indirettamente molte testimonianze del II secolo d.C. Soprattutto nelle *poleis* orientali dell'impero, la *leadership* politica delle aristocrazie locali era infatti solita trovare affermazione sociale non soltanto attraverso l'impegno politico per la propria realtà, ma anche tramite l'assunzione di oneri economici a beneficio di tutta la comunità d'appartenenza. Promettendo investimenti dietro l'ottenimento di un onore civico (liturgia o *pollicitatio ob honorem*), o gratuitamente, con i loro capitali i cittadini più facoltosi sostenevano spese che la propria comunità con le sole finanze pubbliche non avrebbe potuto promuovere. Oggetto degli investimenti era il più delle volte l'infrastruttura pubblica: attraverso il miglioramento del patrimonio infrastrutturale della propria realtà, infatti, non si sarebbe soltanto prestato un servizio socialmente atteso, ma si sarebbe anche accresciuta la visibilità e la fama tanto del committente quanto della comunità che dell'opera era destinataria.

Questi strumenti di allocazione "reciproca" delle risorse, per dirla con le categorie teorizzate da K. Polanyi[241], fondavano da sempre su un rapporto di mutue aspettative, condivise dal cittadino benefattore e dalla realtà destinataria della sua liberalità: il primo infatti, in cambio dell'impegno di parte del suo patrimonio, si vedeva riconosciuta dai suoi concittadini una maggiore *leadership* e influenza politica; la comunità, invece, si muniva di nuove infrastrutture e monumentalizzava il suo paesaggio urbano, rilanciava la sua visibilità nella competizione con le altre realtà vicine, e comunicava un'idea di benessere e buongoverno anche al di fuori dei propri confini. Questo modello raggiunse la sua massima espressione nel II secolo d.C., e con la progressiva integrazione delle realtà civiche orientali nel sistema imperiali presto si diffuse, con qualche differenza, anche a Occidente, attraverso il sistema dei *munera* civici. Non sempre però lo scambio reciproco, tra benefattore e comunità beneficiata, si concludeva con i risultati attesi: con l'esplosione del fenomeno, e la moltiplicazione di investimenti come quelli sopra enunciati, emersero anche le criticità a esso sottese, e sottolineate tanto dalle fonti letterarie (Plinio il Giovane e Dione di Prusa su tutte) quanto in quelle documentarie.

A queste e alle controversie locali che da esse sorsero rispose anche il potere normativo imperiale, attraverso l'elaborazione di strumenti e soluzioni presentati nei capitoli 2 e 3 di questa ricerca. Promuovendo da un lato un preciso modello esemplare nello scambio con le élites civiche, e aggiornando dall'altro due istituti giuridici legati alla spesa privata per l'infrastruttura pubblica (la *pollicitatio rei publicae* e la *legatio ad rem publicam*), gli imperatori del II secolo d.C. intesero rafforzare i vincoli sottostanti a suddetta dinamica socioeconomica: lo si fece in due modi, esercitando il proprio *soft power* sulle élites locali, e offrendo strumenti del diritto romano cui tanto

[241] Categorie teorizzate nella prima pubblicazione di *The Great Transformation* (Polanyi 1944), e poi affinate nei decenni successivi: nello specifico dell'età imperiale romana, vd. anche Polanyi *et al*. 1957.

i donatori quanto le comunità avrebbero potuto ricorrere in caso di controversia. Al termine dell'analisi dei provvedimenti intrapresi, e dopo aver valutato le conseguenze che essi determinarono (se ve ne furono) sulla *performance* socioeconomica delle realtà destinatarie dei provvedimenti, è stato possibile avanzare ipotesi e considerazioni sull'orientamento dell'azione dei principi, e su come essa intendesse condizionare la realtà dell'impero.

Il secondo tema d'indagine investe invece i rapporti fiscali intercorrenti nel II secolo d.C. tra Roma e le comunità provinciali. L'esazione dei tributi, siano essi «diretti» o «indiretti», è uno degli aspetti su cui ha maggiormente insistito il dibattito scientifico: soprattutto grazie ai lavori di Hopkins e Lo Cascio, infatti, è stato possibile riconoscere la centralità che questa forma di allocazione "distributiva" delle risorse aveva assunto nella costruzione imperiale[242]. Oggetto di approfondimento sarà in particolare, in questa sede, il riconoscimento di immunità fiscali, che tradizionalmente veniva accompagnato a più ampie concessioni giuridiche alla persona o alla *res* in rapporto tributario con Roma. Nei capitoli 4 e 5 di questa ricerca si è dato conto delle immunità fiscali concesse dagli imperatori del II secolo d.C. per mezzo delle costituzioni imperiali: rispetto alle immunità a carattere statutario, sempre più rare, è stato possibile distinguere un gruppo di esenzioni "straordinarie", legate alla celebrazione di importanti festival religiosi e agonistici, e all'approvvigionamento delle città organizzatrici. Proprio nella distribuzione ragionata di queste immunità, si è provato a cogliere il perché dell'azione imperiale, in particolare di quella di Adriano, imperatore che più degli altri fece ricorso a questa precisa forma di immunità; infine, nello spiegare i perché di suddette concessioni, si è ragionato sui criteri alla base dell'azione imperiale, mostrando come l'applicazione del modello «petition and response», rispetto a questo aspetto dell'azione imperiale, possa risultare riduttivo.

L'importanza dei fattori economici nelle decisioni imperiali

Lo svolgimento dei due *excursus* tematici sopra enunciati, come detto, si propone di mettere in discussione l'opportunità di far riferimento, rispetto all'azione imperiale, al modello teorico proposto da Millar. La rielaborazione delle conclusioni dello studioso inglese è però soltanto uno degli obiettivi cui è finalizzata questa indagine; insieme al riconoscimento di una razionalità nell'agire del principe, essa si propone infatti di distinguere i fattori che, in relazione agli aspetti socioeconomici discussi, avrebbero maggiormente condizionato l'azione normativa imperiale; e analogamente, scopo dell'indagine sarà quello di intendere in quale direzione essi abbiano orientato le decisioni prese attraverso le costituzioni imperiali.

[242] Per i lavori di K. Hopkins vd. *supra*, 9 n. 11. Per quelli di E. Lo Cascio vd. in particolare *id.* 2000; 2019, 405-413.

La necessità di distinguere suddetti fattori, che ha animato questa ricerca sin dal suo principio, prende ancora una volta le mosse dal dibattito corrente, che a partire dal lavoro di Millar ha ormai definitivamente collocato le costituzioni imperiali, intese come testimonianze dell'azione del *princeps*, in una nuova prospettiva d'indagine, non più circoscritta all'ambito storico giuridico. Il modello «petition and response», come già ampiamente osservato, distingueva l'assetto istituzionale del *princeps* come passivo, incapace di elaborare una politica razionale e disciplinata, orientata al raggiungimento di fini politici; in sostanza, esso condivideva e faceva sue le conclusioni cui era arrivata la ricerca sull'economia antica condotta da M. Finley negli stessi anni, e pubblicata nel celebre volume *The Ancient Economy*, uscito per la prima volta nel 1973[243]. Anche rispetto all'economia antica, infatti, Finley aveva riconosciuto una certa immobilità, una *embeddedness* dei fattori economici all'interno di soverchianti strutture sociali e politiche; di conseguenza, egli affermava l'assenza di un vero e proprio pensiero economico (o di una scienza analoga, quale quella moderna) per il mondo antico, in mancanza di una vera integrazione economica, di un mercato per il lavoro libero e di un'economia di mercato orientata neoclassicamente al guadagno delle parti. Emergeva pertanto, dalla lettura di Finley, un quadro "primitivo" dei sistemi economici antichi, incapaci di quel grado di complessità raggiunto invece dalle economie capitaliste nate in seguito alla Rivoluzione Industriale[244].

In anni più recenti, questa visione primitivista dell'economia antica è stata, rispetto alla realtà socioeconomica dell'impero, radicalmente rivista, e si può ad oggi considerare superata: agli inizi degli anni Duemila, molti studiosi (tra tutti in particolare E. Lo Cascio)[245] hanno sottolineato una molteplicità di indizi che riconoscono nella pace, nell'istituzione di consolidate reti per il commercio, infine nell'unificazione amministrativa e, gradualmente, giuridica dell'impero, elementi che avrebbero favorito l'integrazione economica di tutte le aree poste sotto il dominio di Roma. All'interno di questa dimensione, inoltre, vi sarebbero state più economie di mercato, non integrate tra loro ma interconnesse, specialmente nelle vivaci realtà civiche provinciali, più lontane dal condizionante giogo politico di Roma, che viceversa avrebbe determinato una certa stagnazione economica della penisola italica[246].

---

[243] Vd. Finley 1973. Sul pensiero storiografico di Finley, condizionato dagli studi sociologici del già citato K. Polanyi (al quale deve il concetto stesso di *embeddedness* dell'elemento economico in quello sociale e politico; vd. *supra*, 58 n. 241) e dalla temperie storica e culturale che segnò gli anni della sua formazione, vd. Harris 2013; un riassunto in Lo Cascio 2018, 15-22.

[244] Il pensiero di Finley, come detto, si colloca nell'ormai plurisecolare dibattito tra "primitivisti" e "modernisti" sull'economia antica, definito da Hopkins un «academic battleground»: vd. Hopkins 1983, ix. Un quadro dettagliato del dibattito in Mazza 2013; una sintesi in Lo Cascio 2018, 3-23.

[245] Sarebbe riduttivo riassumere l'impegno profuso da Lo Cascio in poche pubblicazioni: rimando direttamente all'indice dei suoi contributi, aggiornato al 2019, in Maiuro *et al*. 2019, 7-22.

[246] Un riassunto delle più recenti posizioni "antifinleyane" e quindi moderniste in Lo Cascio 2018, 17 n. 45.

Per molti aspetti, come si vedrà, i contenuti di questa ricerca confermano una visione in prospettiva "modernista" dell'economia imperiale: essa restituisce indizi di un'economia tutt'altro che *embedded*, anzi in evoluzione, e sensibile al comportamento degli attori impegnati nello scambio economico. La stessa visione modernista riconosceva poi una nuova funzione all'azione del *princeps*, che della suddetta integrazione economica era ritenuto ispiratore e massimo riferimento istituzionale: la sua azione non sarebbe più irrazionale e reattiva, come teorizzato da Millar, ma anzi orientata a una politica "economica" razionale, che stabiliva le «regole del gioco»[247] adottando soluzioni politiche e normative che, mutando la "struttura" politica e normativa, inducevano una migliore *performance* economica. Rispetto a questo punto, la visione "modernista" recepisce i modelli teorici della scienza economica moderna, in particolare quelli elaborati in seno alla «New Institutional Economics»[248]: questa scuola di pensiero economico, nata dalle premesse poste dalla Scuola di Chicago, e riassunta nei lavori del premio Nobel Douglass North, riconosce all'istituzione politica la capacità di condizionare l'economia attraverso le sue scelte, essendo queste capaci di ridurre i limiti insiti nello scambio commerciale, i cosiddetti «transactional costs»[249].

È oggi molto diffuso, e variamente discusso, il ricorso a questi modelli per ricostruire la storia economica dell'impero, in particolare per comprendere le ragioni sottostanti alla creazione degli strumenti del diritto romano, tra cui anche le costituzioni imperiali[250]. In conclusione, questa ricerca proverà a collocare i risultati in essa raggiunti all'interno di questo dibattito, valutando l'opportunità di applicare i modelli interpretativi «neoistituzionalisti» alle azioni normative del *princeps*: ci si chiederà se è possibile riconoscere in esse un pensiero strettamente "economico", o

[247] Vd. Lo Cascio 2020, 111-136.

[248] La «New Institutional Economics» (*NIE*), e nel contesto del diritto la «Economic Analysis of Law» (*EAL*) o «Law and Economics», nascono in seno alla scuola economica di Chicago, diretta dall'economista americano R. Coase, autore di un articolo molto importante dal titolo *The Nature of the Firm*, pubblicato nel 1937 (vd. anche *id.* 1960; 1988). Soprattutto la prima, nei termini riassunti da D. North (vd. *id.* 1990), ha riscosso in anni recenti un certo interesse tra gli studiosi di storia antica, anche grazie alle declinazioni del suddetto modello teorico proposte da Lo Cascio: vd. in particolare *id.* 2005, 69-83; 2006a, 215-234; 2007, 619-648; 2020, 111-136. Vd. in particolare, il bilancio storiografico di K. Verboven: *id.* 2015, 33-57.

[249] Per costi di transazione si intende, nella teoria "neoistituzionista", in particolare quei costi determinati da due fattori, i «diritti di proprietà» e l'«asimmetria informativa»: la definizione dei primi, e la riduzione al minimo della seconda, comportano una riduzione dei costi di transazione, e una vantaggiosa riuscita dello scambio economico. Cfr. Coase 1937; Scheidel e Morris 2007, 1-14.

[250] Per la produzione normativa imperiale, vd. in particolare, i lavori di D. Kehoe: *id.* 1988 (sulle cosiddette «grandi iscrizioni africane»); 2007. Più in generale rispetto al diritto vd. Dari Mattiacci e Kehoe 2020 (più inteso a riconoscere nel diritto modelli proposti dalla «Economic Analysis of Law»); Verboven e Erdkamp 2022 (su posizioni invece "neoistituzionaliste"). Contro queste posizioni, e contro un'interpretazione del diritto romano "economicista" cfr. Mantovani 2018, 785-809; 2019, 505-524 (riguardo alle costituzioni imperiali); 2021, 141-215 (rispetto alla letteratura giurisprudenziale). Vd. *infra*, 220 e sgg.

ancora una politica economica, intesa a un miglioramento della realtà economica su cui essa interviene; o se viceversa siano in esse riconoscibili finalità di altra natura, capaci di condizionare il tessuto socioeconomico dell'impero soltanto in forma indiretta.

SEZIONE I

LA SPESA PRIVATA *AD OPUS PUBLICUM*

CAPITOLO 2

Dover spendere bene: i finanziamenti *ad opus publicum* agli inizi del II secolo d.C. (96 d.C. – 138 d.C.)

2.1. Introduzione

Nella narrazione storiografica, oggi comunemente accettata dagli studiosi dell'impero romano, agli inizi del II secolo d.C. si assiste a una rinascita economica e culturale delle *poleis*, e allo stesso tempo a una progressiva affermazione politica e ideologica del modello civico greco-romano. Non desta quindi sorpresa il fatto che, tra i temi che emergono più spesso dalla lettura delle costituzioni imperiali e delle fonti letterarie e documentarie coeve, vi sia quello del finanziamento e della conservazione del patrimonio infrastrutturale pubblico. In un momento di crescita e moltiplicazione delle realtà urbane, trasversale a tutto l'impero, a nessuno degli attori politici coinvolti nel processo sfuggiva l'importanza e l'attualità di questi aspetti: a essi anzi sono rivolte molte testimonianze dell'incessante scambio tra le cancellerie imperiali, i rappresentanti di Roma in provincia (governatori, procuratori, curatori) e i magistrati delle città, che del progetto di rinnovamento delle proprie realtà civiche erano spesso contemporaneamente finanziatori ed esecutori.

Questa sensibilità condivisa trova immediata spiegazione in una serie di ragioni politiche, sociali ed economiche: tra queste, ad emergere maggiormente è soprattutto la necessità, avvertita tanto dal legislatore quanto dagli attori provinciali, di adeguare gli usi e le consuetudini locali, collegate soprattutto alla spesa privata per l'edilizia pubblica e consolidate nei secoli, alle crescenti esigenze infrastrutturali delle realtà dell'impero. A esse, il potere normativo imperiale rispose sin da subito, esercitando un controllo, e operando un progressivo inquadramento giuridico, dei principali istituti di finanziamento delle opere pubbliche: era infatti interesse dell'autorità romana da un lato tutelare le comunità che erano oggetto degli investimenti edilizi, senza però ostacolare la loro crescita economica e edilizia, che si doveva anche alle pratiche politiche e sociali sottostanti al finanziamento *ad opus publicum*. Con queste accortezze prese le mosse un processo di organizzazione normativa del fenomeno, inaugurato da Nerva e poi condotto dagli altri imperatori per larga parte del II secolo d.C.: nell'aggiornamento e modifica dell'ordinamento giuridico attraverso le costituzioni imperiali, essi intesero ridurre le divergenze fra l'interesse economico e sociale delle realtà urbane e quello dei privati, dal cui sforzo politico e finanziario le stesse realtà, almeno in parte, dipendevano.

Proprio attraverso la lettura e l'interpretazione delle costituzioni imperiali, questa sezione cercherà di tracciare un profilo dell'azione normativa imperiale rispetto ai più comuni istituti per la spesa privata *ad opus publicum*, che si concluse con una piena definizione nel diritto romano delle più usuali pratiche di finanziamento. La comprensione di questo aspetto dell'azione normativa imperiale sarà svolta nello spazio di due capitoli: nel primo (cap. 2), si darà conto dei principali istituti di spesa per l'edilizia pubblica nel II secolo d.C., e di come questo tema, comprensivo dei problemi politici e sociali a esso collegati, sia presentato e discusso nelle fonti coeve; seguirà poi un esame descrittivo dell'attività normativa di Nerva, Traiano e Adriano, che riformarono i principali istituti per la spesa privata *ad opus publicum* (la *pollicitatio ob honorem* e la *legatio ad rem publicam*), ed esercitarono con il loro esempio un condizionamento sul comportamento socioeconomico delle élites civiche.

Nel secondo capitolo, invece (cap. 3), sarà dato spazio alla legislazione in materia di Antonino Pio e dei *Divi Fratres*, che accolsero le innovazioni dei predecessori in campo ordinamentale, strutturando e completando l'operazione di inquadramento giuridico da loro iniziata; conclusa l'indagine, si proverà a contestualizzare l'intera produzione normativa del secolo in chiave storica, alla luce dei problemi in tema di spesa infrastrutturale emersi durante la trattazione: ci si chiederà, in conclusione, se gli interventi imperiali abbiano inteso dare una risposta razionale alle necessità degli attori coinvolti nel finanziamento e nella gestione del patrimonio infrastrutturale pubblico; e in caso di risposta affermativa, si proverà poi a riconoscere in suddetta razionalità un orientamento specifico, politico o più marcatamente socioeconomico.

2.2. La spesa per l'edilizia pubblica agli inizi del II secolo d.C.

Nel panorama delle fonti del II secolo d.C., come detto, il finanziamento dell'infrastruttura pubblica è un tema che occorre con una certa frequenza, a riprova di come esso fosse avvertito come d'attualità da un punto di vista sociale ed economico. Lo stesso non si può dire riguardo all'edilizia privata, che pure si deve immaginare preponderante nel tessuto urbano di una città quanto antica come moderna: questa, pur essendo soggetta a disposizioni normative di varia natura già dalla prima età imperiale, seguì un percorso di adeguamento legislativo diverso, meno attento al tema della spesa (che era lasciata all'arbitrio del finanziatore privato), ma piuttosto a quello della conservazione e del rispetto degli spazi, improntati all'idea tutta romana del *publicum decus*[251]. Quanto al finanziamento, come detto, non si intese

[251] Per una riflessione sul tema del decoro urbano, che recepisce il dettato normativo alla luce delle fonti letterarie del II secolo d.C., cfr. Russo 2021a, 51-68. Una prima legislazione in materia di *publicum decus* si ebbe in età giulio-claudia, quando alcuni senatoconsulti vietarono esplicitamente la possibilità di sfruttare gli edifici privati ormai caduti nell'incuria come cave di estrazione di materiale edile: un intervento di Adriano, in continuità con questi, vietò il trasferimento tra due città di materiale da

limitare chiunque volesse spendere per l'edilizia privata, a patto che il finanziatore interessato rispettasse le minime norme di convivenza e di gestione degli spazi comuni all'interno della città[252].

Sono invece numerosi gli interventi normativi che nel II secolo d.C. diedero ordinamento giuridico agli strumenti di finanziamento delle opere pubbliche. Per finanziare un'opera pubblica agli inizi del II secolo d.C., le comunità civiche potevano ricorrere a risorse pubbliche, sottraendole dalle proprie casse, o al finanziamento di privati cittadini. In questo senso, non era infrequente che cittadini facoltosi si impegnassero economicamente in prima persona per le proprie realtà urbane, secondo codici sociali dettati da secoli di pratica evergetica – nel caso di finanziamenti concessi su base volontaria – e liturgica – laddove il denaro per costruire fosse invece esplicitamente corrisposto in cambio di un *honor* civico. Tra le molte ragioni a cui si può imputare lo sforzo evergetico privato[253], vi fu sicuramente il desiderio delle aristocrazie locali di adeguare la propria città, tramite un'infrastruttura pubblica monumentale, agli ideali di *dignitas* e *splendor publicus*, cui spesso fanno riferimento le fonti letterarie nei primi due secoli dell'impero[254]. Il protagonismo finanziario dei privati in materia di edilizia pubblica, specialmente nella parte orientale dell'impero, era poi motivato da una lunghissima storia di impegno evergetico: pratiche di finanziamento privato, intese ad accrescere il patrimonio monumentale di realtà civiche di medie e piccole dimensioni, risalgono infatti già all'età ellenistica; e con il passaggio di queste sotto il potere romano nel I secolo a.C., la stessa autorità romana colse l'opportunità di estendere e incentivare lo sforzo evergetico anche a Occidente, ponendo le premesse per l'esplosione del fenomeno nel II secolo d.C., e per l'azione di inquadramento normativo a essa conseguente[255].

Concorre infine allo sforzo evergetico dei privati il desiderio delle aristocrazie civiche di emulare l'azione del principe, che spesso ebbe interesse a rappresentarsi come il massimo evergete, non solo elargendo privilegi ma anche somme da riversare

---

costruzione da reimpiegare (HA *Hadr.*, 18.2; sulla politica in materia di conservazione del patrimonio edilizio privato e sulla pratica del reimpiego, cfr. Marano 2020, 59-68; Franchini 2016, 693-736. Sull'osservanza del decoro urbano nelle politiche decurionali delle singole città, cfr. Cappelletti 2017).

[252] A riguardo, maggiore è l'attenzione normativa imperiale, che spesso si muove in divieto alla costruzione di edifici troppo alti, o per il rispetto degli spazi civici comuni: una breve rassegna di questi interventi è presentata in Puliatti 2020, 177-179, a cui aggiungere un decreto dei *divi Fratres* in C. 8.10.1. Per ulteriore bibliografia, rimando nuovamente a Puliatti 2020, 177-179; Russo 2021b, 884 n. 1.

[253] In particolare, sulle ragioni storiche e sociali, cfr. Zuiderhoek 2009, capp. 5-6.

[254] Sui concetti di *dignitas* (in greco σεμνότης) e di *splendor publicus* (λαμπρότης), ispiratori dell'attività edilizia delle città dell'impero tra I e II secolo d.C., cfr. Barresi 2000, 311-312 e note.

[255] Sul fenomeno dell'evergesia e della liturgia si è scritto molto. A porre l'accento per primo sul tema fu il pioneristico lavoro di Paul Veyne, al quale si deve una prima distinzione tra il fenomeno evergetico e quello liturgico. Per una breve storia del fenomeno in Asia Minore, dall'età ellenistica alla crisi del III secolo d.C., cfr. Barresi 2000, 322-332. Sulle ragioni di opportunità che indussero l'autorità romana a far propria il fenomeno dell'evergesia, estendendolo anche alle realtà urbane occidentali, cfr. Zuiderhoek 2009, 111-112.

in progetti di edilizia pubblica: attraverso il finanziamento di opere *pecunia sua*, l'imperatore dava testimonianza della sua vicinanza alle élites dirigenziali dei centri urbani dell'impero, affermando nella condivisione della pratica evergetica il rapporto di totale asimmetria con l'ordine senatoriale, quando l'evergesia imperiale era compiuta a Roma (dove l'imperatore catalizzò tutti gli spazi urbani propagandistici della città), e con quello decurionale, quando l'investimento imperiale era compiuto in provincia[256]. Le opere edilizie finanziate direttamente dall'imperatore spesso si distinguevano per particolari ragioni di utilità[257], perché troppo difficili da realizzare o troppo costose per chiunque altro[258]: in alcuni casi, la spesa *pecunia sua* era la prova insindacabile del rapporto privilegiato fra una città e l'imperatore[259]. Nella sua duplice natura di privato cittadino e vertice del potere romano, l'imperatore è poi spesso sollecitato dalle comunità provinciali laddove si dovesse procedere a intere ricostruzioni, a seguito di incendi, terremoti o altri eventi catastrofici[260]; in quest'ambito, l'attività imperiale si pone in piena continuità con quella dei grandi personaggi della Tarda Repubblica, risalendo sul piano ideologico a una delle funzioni che contraddistingueva il modello di regalità ellenistica[261]. Sono questi appena elencati

[256] Per una panoramica delle fonti che attestano l'intervento imperiale in provincia, cfr. Horster 2001. Sul tema delle evergesie imperiali, e di come esse venivano recepite (e celebrate) dalle élites provinciali, per un caso specifico vd. Franco 2005, 503-511; più in generale Noreña 2021, 201-221.

[257] È questo il caso delle numerose opere infrastrutturali a carattere logistico, per le quali cfr. Winter 1996; un intervento esclusivamente imperiale nella costruzione di strade, in una regione molto importante da un punto di vista militare come la Pisidia, è quello sottolineato da Barresi (*id.* 2000, 319); le stesse ragioni possono porsi come motivazione del finanziamento da parte di Traiano del nuovo percorso della via Appia, completato alla vigilia della spedizione partica promossa dallo stesso (cfr. Ceraudo 2012, 255-258).

[258] È questo il caso dell'infrastruttura di drenaggio del lago Copaide in Beozia, che Adriano promette di finanziare interamente (*SEG* 32, 460), o della strada di collegamento fra Berenice e Antinoopolis costruita da Adriano nel 137 d.C., che attraversava il deserto (*OGIS* 701 = *IGR* I, 1142); secondo Barresi (*id.* 2000, 320), era specifico l'interesse imperiale di finanziare opere di infrastruttura idrica, per ragioni collegate alla necessità di competenze specifiche e di ricchezze eccezionali. È stata infine notata la particolare predisposizione di Adriano nel finanziare opere donate ai principali santuari dell'Asia Minore: cfr. Winter 1996.

[259] Un caso tangibile è offerto dall'impegno profuso da Adriano nel rifacimento monumentale di Atene, Italica (patria dell'imperatore), e più in generale tutta la provincia d'Acaia. Altri esempi sono presentati in Barresi 2000, 321.

[260] Sul tema, vedi *infra*, 93-95. Per una riflessione sull'intervento imperiale in occasione di catastrofi naturali (in particolare terremoti), cfr. Traina 2002, 747-757; Franco 2005, 496-500; Bru e Filippini 2016, 311-312.

[261] Per una comprensione dell'intervento imperiale in occasione di fenomeni catastrofici, importante il contributo di Winter 1998. Sono molti gli esempi di età ellenistica trasmessi dalle fonti letterarie, tramite i quali poter contestualizzare gli interventi a fronte di intere ricostruzioni compiuti dagli imperatori nel II secolo d.C.: uno tra questi è il caso di Rodi, che ottenne il supporto di tutte le monarchie ellenistiche quando fu colpita da un violento terremoto nel 227 a.C. (vd. Polyb., 5.88; cfr. Traina 2002, 751-752); altri precedenti di ricostruzioni di età ellenistica sono poi richiamati da Elio Aristide, nel celebrare in chiave comparativa gli interventi degli imperatori in occasione di due eventi sismici, uno del 160 d.C. che distrusse la Bitinia e la provincia d'Asia, e uno del 178 d.C. che distrusse Smirne (su questo vd. Franco 2005, 468-500). Per comprendere le ragioni ideologiche, che indussero il potere imperiale romano ad agire in continuità con l'attività delle regalità ellenistiche, cfr. Zuiderhoek 2021, 222-242:

soltanto alcune delle possibili manifestazioni dell'evergetismo imperiale: altre modalità, indirette e quindi più difficili da riconoscere attraverso il solo dato epigrafico, giungono spesso mediate dall'azione dei governatori provinciali, con compiti di coordinamento, o di contribuzione finanziaria attraverso i fondi pubblici[262].

Accanto al fenomeno evergetico-liturgico, privato o imperiale, convivono infatti anche attestazioni di spesa *publico sumptu*, sostenuta quindi dalle casse civiche o, laddove essa finanziasse particolari progetti edilizi (opere utili ma di scarsa rilevanza monumentale, quali lastricati o opere fognarie; o opere di dimensioni tali da imporre uno sforzo economico insostenibile per un singolo privato)[263], da quelle provinciali: di natura differente, e specifici delle città d'Asia Minore, erano invece gli sforzi economici delle città riunite in κοινά, spesso profusi congiuntamente per edilizia suntuaria legata al culto imperiale, secondo una pratica tradizionale anch'essa risalente all'età ellenistica[264]. Nei casi di finanziamento da parte delle casse civiche, la responsabilità di costruire l'opera era generalmente rimessa ai magistrati delle città, in forza dell'autonomia di cui godevano nel gestire gli affari interni, a condizione che il governatore provinciale fosse, almeno teoricamente, sempre informato[265]. Nei casi in cui l'amministrazione romana riscontrava difficoltà, o ne aveva notizia da comunicazioni delle stesse realtà provinciali, essa poteva prendere il controllo della spesa pubblica civica, tramite l'azione di governatori o di preposti *curatores rei*

---

quest'ultimo ha riconsiderato il rapporto tra potere e munificenza già proprio della cultura greca classica, che si tradusse nei comportamenti evergetici prima del mondo ellenistico e poi di quello greco-romano.

[262] Sulla difficoltà nel misurare l'evergetismo dell'imperatore, soprattutto nella parte orientale dell'impero, cfr. Noreña 2021, 201-221. Uno degli strumenti indiretti di finanziamento del principe fu senz'altro la donazione (o la vendita a un prezzo di favore) del marmo, le cui cave imperiali erano di proprietà imperiale: alcuni casi in Barresi 2000, 332 e sgg.

[263] Sono escluse da questa considerazione le infrastrutture logistiche e difensive pensate a fini militari, che secondo Mitchell (*id.* 1987, 336-339) erano direttamente finanziate e coordinate dall'imperatore e dai suoi sottoposti. Cfr. anche Horster 1997, 98 e sgg.

[264] Cfr. Barresi 2000, 316-317 e note.

[265] Prime testimonianze dell'autonomia municipale in materia di finanziamenti pubblici sono gli statuti municipali di età flavia (in particolare i capitoli 19 e 76 della *lex Irnitana*; cfr. anche AA. VV. 1999, sulle entrate delle finanze municipali). Non è semplice comprendere quale fosse il grado di coinvolgimento del governatore provinciale in materia di controllo delle finanze (per cui vd. *infra* 71, n. 274) e supervisione dei lavori edili: molte riflessioni sul tema hanno inteso come paradigmatico l'atteggiamento che emerge dal decimo libro dell'epistolario pliniano (dove Plinio chiede il *placet* di Traiano per qualsiasi nuova attività edilizia, anche per via delle sue specifiche mansioni di controllo dello stato finanziario delle città di Ponto e Bitinia); in una condizione di "normale" gestione provinciale, è però più probabile che l'intervento proconsolare si limitasse a un passivo assenso. La stessa obiezione si può opporre rispetto a un compito del governatore che emerge più chiaramente nelle fonti epigrafiche e giuridiche, quello di verificare lo stato degli edifici civici (del quale ci informa Ulpiano in D. 1.16.7.1); a questo compito il governatore avrebbe potuto assolvere soltanto nelle città più importanti (sedi di *conventus iuridicus*) e in concomitanza con i suoi impegni giudiziali (in merito, cfr. Eck 2000, 195-213; Galsterer 2000, 344-360).

publicae[266], che valutavano attentamente, e in difesa delle finanze civiche, l'operato dei *curatores operum publicorum* scelti localmente[267].

Rispetto al quadro fin qui tracciato, che distingue i percorsi di spesa e gestione in base alla natura del finanziamento, si mosse la produzione normativa degli imperatori. Nello specifico, con essa si cercò di rispondere ai problemi riscontrabili in entrambi i percorsi, tramite interventi obbligatoriamente diversificati: rispetto a questi, il dato offerto dalle fonti, parziali e frammentarie per contingenti ragioni di conservazione del patrimonio epigrafico e archeologico, non restituisce un quadro completo, se non sottomettendo lo stesso a speculative ricostruzioni su base analogica. Alle suddette ragioni di parzialità del dato, si sommano poi quelle che possono ricondursi all'*epigraphic habit*[268], e quelle di semplice contingenza, che potrebbe suggerire interpretazioni diverse di ciascuna testimonianza antica[269]. Tra tutte queste incertezze, un primo dato innegabile è la continuità cronologica e geografica della convivenza di spese private e pubbliche per l'edilizia urbana: in particolare per l'Italia, l'Africa e l'Asia Minore, il dato delle fonti è adeguato alle riflessioni che ci si propone, e suggerisce non soltanto le caratteristiche dell'uno e dell'altro percorso di spesa, ma le sue insite problematicità, a cui provarono a porre rimedio anche le costituzioni imperiali. Di quegli interventi, che ebbero quindi come oggetto il finanziamento per opere pubbliche, le fonti antiche permettono di ricostruirne lo sfondo, fondamentale per comprendere non soltanto le ragioni dell'attività normativa imperiale, ma gli effetti che auspicabilmente essa avrebbe voluto determinare e ottenere nelle diverse aree dell'impero.

2.3. Le difficoltà del sistema e la centralità delle élites

Il quadro orientativo sopra enunciato è sostanziato dalle informazioni trasmesse dalle fonti letterarie e documentarie coeve: grazie a esse, è infatti possibile non soltanto distinguere, come fatto sopra, le diverse modalità di finanziamento, ma anche comprendere molte delle dinamiche legate all'investimento, alcune delle quali sono nello specifico oggetto dell'azione normativa imperiale.

Tra gli istituti di spesa maggiormente attestati è senz'altro quello della liturgia: essa consiste nella donazione di una somma in denaro (destinata all'organizzazione di un servizio o alla costruzione di un'opera) legata all'assunzione di una carica

[266] Sui *curatores rei publicae*, cfr. Camodeca 1979; 1980; Burton 1979; 2004; Guerber 1997a; 2002; 2016; Jacques 1979; 1982; 1983.
[267] Sul ruolo e sulle funzioni dei *curatores operum publicorum*, cfr. Cristofori 2017.
[268] Sulla questione ancora valide le riflessioni contenute in Eck 1996 e 1998.
[269] Sono queste perlopiù ragioni politiche e sociali, legate al singolo committente o alla comunità che in cui è pubblicato il dato in forma epigrafica, o ideologiche, per sottolineare il rapporto privilegiato tra l'autorità romana e la città. Sui problemi che questo determina, e sulla cautela da adottare nell'esame delle fonti documentarie in materia di finanziamento dell'edilizia pubblica, cfr. Noreña 2021.

magistratuale; il potenziale donatore, ottenuto il *munus* cui è legato l'onere liturgico, a soddisfazione dello stesso elargisce la somma. Come si è già avuto modo di dire, questo istituto è risalente nella storia civica delle comunità orientali dell'impero. Esso trova però forti elementi di consonanza con un istituto giuridico variamente attestato in Italia e in Africa, soprattutto nelle fonti epigrafiche: si tratta della *pollicitatio ob honorem*, uno strumento fondato sulla promessa, da parte di un singolo, di elargire una somma in denaro nel caso in cui, anche in questo caso, egli avesse ottenuto l'incarico onorifico desiderato; rispetto alla liturgia, la donazione non è legata alla carica cui il potenziale finanziatore aspira, ma alla promessa che lo stesso svolge pubblicamente, e che lo lega politicamente e socialmente alla sua comunità[270]. I due istituti, la liturgia e la *pollicitatio ob honorem*, come vedremo, pur con le loro differenze formali, saranno interessate della medesima azione normativa da parte del principe.

Accanto ai suddetti esercizi di liberalità «vincolata», si collocano fenomeni evergetici spontanei, caratterizzati da un ancor più manifesto *animus donandi* del benefattore. Per evergesia si intende infatti una donazione totalmente volontaria e gratuita, rispondente esclusivamente a vincoli sociali e politici interni alla comunità, e risalente quasi alle origini della storia politica delle regioni orientali dell'impero[271]. Nel diritto romano del II secolo d.C., esso trova diretta espressione in due istituti, uno dei quali è in particolare oggetto dell'azione normativa imperiale: si tratta della *pollicitatio sine iusta causa*[272], e soprattutto della *legatio ad rem publicam*, la cui legittimità giuridica fu per la prima volta, come vedremo, riconosciuta da Nerva. Quest'ultima consiste in un lascito a favore di una comunità, che, come per le altre *liberalitates* finora discusse, poteva essere accompagnato da disposizioni modali particolari, che raccomandassero il compimento di un'opera pubblica, l'organizzazione di *ludi* o la distribuzione di un bene di prima necessità[273]. Tutte queste pratiche di finanziamento privato a destinazione pubblica, perché ne fosse data esecuzione, dovevano ottenere l'assenso degli organi civici cui erano destinati, i quali poi rimettevano la responsabilità della spesa della somma disposta allo stesso benefattore (o nel rispetto della sua volontà): quest'ultimo, quindi, assumeva su di sé il più delle volte l'onere del finanziamento e dell'esecuzione materiale di quanto

[270] Il primo a riconoscere *de facto* l'istituto della *pollicitatio*, sebbene circoscritto entro i confini dell'evergetismo, fu P. Veyne: vd. *id.* 1976, 200: «Tantôt les évergésies étaient offertes par les notables en dehors de toute obligation définie (c'est ce que nous appellerons l'évergétisme libre), tantôt elles étaient offertes à l'occasion de leur élection à un « honneur » public, à une magistrature ou fonction municipales ; dans ce deuxième cas, nous parlerons d'évergétisme *ob honorem*; et cet évergétisme-là était moralement ou même légalement obligatoire». Per una più recente definizione storico-giuridica di *pollicitatio ob honorem* cfr. Melchor Gil 2005, 1-16; Lepore 2019.

[271] Per un profilo storico del fenomeno vd. *supra*, 66 n. 253-254.

[272] Impropriamente definita anche *pollicitatio ob liberalitatem*: Si rimanda alla discussione sul tema di P. Lepore: cfr. *id*. 2019, 7-22.

[273] Delle possibili destinazioni di un legato testamentario ci informano più passi giurisprudenziali di età severiana, vd. *infra* 88 n. 331. Sul tema, cfr. Johnston 1985, 112-121.

promesso. Rispetto a questi istituti, come si vedrà, gli imperatori operarono una lenta azione di assestamento normativo, prima riconoscendoli nel diritto romano, e poi definendo i limiti dell'azione dei soggetti economici coinvolti.

Le fonti letterarie e documentarie informano anche di come le opere infrastrutturali potessero essere finanziate attraverso denaro civico: la spesa doveva essere disposta per mezzo di decreto decurionale, mentre la realizzazione dell'opera poteva essere assegnata ad alcuni magistrati della città finanziatrice o a *curatores operum publicorum* appositamente nominati dall'assemblea civica. Riguardo alle spese private *ad opus publicum* (e non solo), la lettura delle fonti non scioglie i dubbi circa il livello di autonomia reale delle città e dei loro decurioni: il governatore poteva teoricamente intervenire in ogni momento in materia di finanze pubbliche, ma almeno agli inizi del II secolo d.C. è verosimile che egli si limitasse nella maggioranza dei casi soltanto a una passiva approvazione[274].

In ragione della provenienza del finanziamento, pertanto, le modalità di investimento e di esecuzione del progetto edilizio sarebbero state differenti: se privato, la responsabilità dello stesso sarebbe perlopiù ricaduta in capo al finanziatore, spesso anche esecutore materiale della sua promessa; se pubblico, invece, sarebbe stata collegiale, gestita dall'ordine decurionale della città destinataria dell'opera e titolare delle risorse, oppure demandata a un *curator operis* pure nominato dai decurioni. Ne consegue una difformità anche nei modi con cui il potere imperiale, durante il II secolo d.C., intese relazionarsi a questi meccanismi di finanziamento: se per i finanziamenti privati *ad opus publicum*, come si avrà modo di vedere, si percorse la strada

[274] I modi e i gradi di coinvolgimento dell'amministrazione provinciale nell'erogazione dei fondi pubblici per ragioni edilizie sono molto discussi in dottrina. Il dubbio che fosse impossibile, per un governatore imperiale, intervenire localmente, data l'esiguità del personale amministrativo provinciale a lui sottoposto rispetto a un'area troppo grande e urbanizzata (si pensi soltanto alla provincia d'Asia), ha indotto K. Hopkins (1980), poi seguito da W. Eck (1995) e G. Burton (2004), a credere che l'attività di supervisione del governatore fosse nella maggior parte dei casi reattiva, e mai proattiva. Proprio Eck e Burton, nel tentativo di verificare questo assunto, hanno però dovuto riconoscere un dato epigrafico sostanziale, che restituisce un quadro di pieno coinvolgimento dei governatori provinciali in attività edilizie pubbliche tra I e II secolo d.C. Escludendo i casi di Plinio (per i quali vd. *supra*, 68 n. 265), le fonti epigrafiche raccolte dai due studiosi hanno spesso come oggetto progetti di realizzazione di opere idrauliche (acquedotti, canali e dighe) e riassetti viarii: non potendo distinguere nel campionario di interventi dell'amministrazione romana la preferenza per una tipologia edilizia rispetto a un'altra (se non quella a carattere difensivo, per la quale vd. *supra*, 68 n. 263), si avanza qui la possibilità che questi interventi siano riferiti al governatore provinciale perché concernenti progetti edilizi di più ampio respiro (vd. *supra*, 68 n. 265), o perché conseguenti a ispezioni di verifica, compiute dallo stesso governatore, alle infrastrutture civiche della sua provincia; insomma a quel compito che, come già detto, Ulpiano riconosceva chiaramente ai governatori nel III secolo d.C. Spiegare quindi il dato epigrafico con questa specifica competenza dei governatori provinciali di II secolo d.C. concilierebbe le posizioni di chi sostiene un superficiale coinvolgimento dell'autorità governativa in materia edilizia e chi invece, in forza della documentazione epigrafica, è sostenitore di un intervento più diretto. Accanto a questa prassi, occorre poi riconoscere l'eccezionalità di altri interventi direttamente ispirati dal governatore, magari su richiesta della comunità civica o di altre figure come i *curatores rei publicae*, che crebbero in numero a partire dal principato di Marco Aurelio e contribuirono a ridurre il divario fra superficie territoriale da amministrare ed esiguità numerica del personale amministrativo provinciale.

dell'inquadramento normativo degli istituti di spesa più frequenti, per la spesa pubblica furono elaborate altre soluzioni, che favorissero in maniera più esplicita un maggiore controllo amministrativo della gestione finanziaria. A partire dall'impero di Traiano, e più diffusamente dall'età di Marco, gli imperatori nominarono in numero sempre crescente nuovi procuratori e figure amministrative, che mediassero il ruolo dei governatori con le realtà urbane delle provincie. Non fu quindi un mutamento dell'ordinamento giuridico, attraverso la produzione normativa imperiale, ma della struttura amministrativa che gestiva l'impero: gli imperatori rinunciarono al tradizionale assetto amministrativo, che faceva capo al solo governatore provinciale, impossibilitato a esercitare un reale controllo finanziario dei territori a lui sottoposti, e adottarono un modello "multipolare", nella quale figure con competenze equivalenti ai governatori (amministrative, giudiziarie, finanziarie) si moltiplicavano e si assegnavano a porzioni di territorio o a singole città. Questo mutamento si tradusse poi in un sempre più dichiarato accentramento delle responsabilità di spesa pubblica nelle mani dell'amministrazione romana: un riflesso di questo processo, proprio a partire dall'età di Marco, si può cogliere anche nelle costituzioni imperiali, e trova poi definitiva affermazione soprattutto nelle riflessioni della giurisprudenza severiana[275].

Gli investimenti privati e pubblici del II secolo d.C. condividono però, nelle loro più comuni manifestazioni, un elemento di fragilità ineliminabile, che emerge con grande evidenza soprattutto nel resoconto delle fonti letterarie: in entrambi i casi, infatti, era determinante il ruolo giocato dalle élites decurionali, le quali esercitavano un controllo della spesa per finanziare l'*opus publicum* pressoché assoluto. Eccetto le opere finanziate con denaro di cui l'amministrazione romana era direttamente competente (dunque quello del fisco imperiale e quello delle casse provinciali), su tutte le altre il potere politico e amministrativo esercitato dalle élites dirigenziali delle comunità civiche operava di fatto senza ostacoli. Quale che fosse la natura dei fondi destinati all'opera, l'ordine decurionale assolveva contemporaneamente e unitamente a tutti i compiti finalizzati alla realizzazione della stessa: i benefattori di una comunità civica, che fossero impegnati per mezzo di liturgia, o di *pollicitatio* o di *legatio*, provenivano dai ranghi dell'aristocrazia locale, e di essa condividevano interessi e orientamenti sociopolitici; e l'assemblea decurionale, organo di rappresentanza delle suddette élites aristocratiche locali, avrebbe potuto accettare o rifiutare la donazione per mezzo di decreto, e in caso di parere affermativo, avrebbe naturalmente riconosciuto allo stesso benefattore gli oneri della realizzazione. Pertanto, anche quando il finanziamento infrastrutturale era a carattere privato, l'*ordo* decurionale riuniva in sé tanto gli interessi del finanziatore quanto quelli di chi accettava la spesa

[275] Per l'età severiana in particolare, cfr. D. 50.10.3 pr.-1 (Macer, *l.* 2 *de officio praesidis*): *Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphitheatrum sit. Publico vero sumptu opus novum sine principis auctoritate fieri non licere constitutionibus declaratur*.

e dava esecuzione del progetto. Ancora più evidente la centralità delle élites quando si trattava di un finanziamento pubblico, perché aggravata se possibile dalla condivisione della responsabilità politica: per progetti promossi con denaro distratto dalle casse civiche (perché troppo costosi o perché giudicati di scarso *appeal* da potenziali finanziatori privati), la ratifica, la nomina dei curatori, e la previsione di spesa, erano tutte approvate con un decreto decurionale.

Il quadro tracciato, come si vedrà a breve, dal resoconto delle fonti letterarie, restituisce una capacità illimitata delle élites decurionali dell'impero in materia di spesa per l'infrastruttura pubblica. In condizioni normali, infatti, agli inizi del II secolo d.C. i gruppi dirigenziali delle città avrebbero assunto un triplice compito: programmare il rinnovamento urbano delle proprie realtà, finanziarlo e portarlo a esecuzione. In questa concentrazione di ruoli, che pure era il fulcro dell'autonomia civica delle città dell'impero, e la ricetta per la gestione e amministrazione delle province da parte di Roma, risiedeva la fragilità di un sistema finanziario che appariva, agli inizi del secolo, tutt'altro che efficiente.

L'intervento imperiale, normativo per il finanziamento privato e burocratico per quello pubblico, corregge gli eccessi determinati da questa centralità delle élites. Nonostante l'importanza dell'autonomia civica, riconosciuta dall'autorità romana e gelosamente custodita dalle città provinciali (soprattutto quelle orientali), il sistema di amministrazione della spesa destinata ad opere pubbliche non di rado si rivelava in tutte le sue inadeguatezze: in una stagione di crescita delle realtà urbane, e di promozione di un modello urbano greco-romano fondato sulla disponibilità di servizi e infrastrutture, le sollecitazioni erano molte e onerose; emerge nelle fonti l'incapacità di dare alcune volte corretta esecuzione dei progetti infrastrutturali, talvolta generando ammanchi finanziari e edilizi drammatici per le realtà urbane interessate. In questi contesti, l'intervento dell'autorità romana era inevitabile, obbligato dalle contingenze ad offrire, in un caso, strumenti giuridici per rivalersi contro gli amministratori, oppure un supporto burocratico che potesse, durante la crisi, supplire alle mancanze di questi.

Quanto qui affermato vale sicuramente per le realtà urbane dell'Asia Minore del II secolo d.C., una regione a sua volta suddivisa in entità micro-regionali con proprie specificità, ma accomunata da una sostanziale identità dei fenomeni sociali e culturali: esse restituiscono un quadro di generale problematicità in materia di finanziamenti per l'infrastruttura pubblica. Due testimonianze in particolare, offerte da Dione di Prusa e Plinio il Giovane, mettono a nudo le incapacità della classe dirigente di alcune delle *poleis* orientali dell'impero: rispetto alla realizzazione di opere pubbliche, esse mancavano troppo frequentemente agli obblighi di finanziamento, autorizzazione e coordinamento, il più delle volte per le tensioni politiche interne, per la mancanza di un adeguato bagaglio di competenze tecnico-ingegneristiche, talvolta anche per la difficoltà a sostenere gli oneri finanziari. Rispetto al tema qui in discussione, la produzione dionea offre una prospettiva "interna": le orazioni di Dione riflettono

infatti la posizione di totale impegno politico dell'autore, nei confronti della città di Prusa e più in generale del κοινόν della Bitinia, ma vicina al potere centrale soprattutto negli anni di principato di Nerva[276]; questa ambivalenza è del resto caratteristica dell'aristocrazia orientale colta e intellettuale del II secolo d.C., radicata nelle proprie comunità di appartenenza ma consapevole della necessità di Roma perché quelle stesse continuassero a sopravvivere, e anzi interessata a mantenere con Roma e con l'imperatore un rapporto di corrispondenza per carpire ogni vantaggio e beneficio politico per la propria comunità. Tale fenomeno resisterà fino al pieno inserimento delle élites ellenofone orientali nei meccanismi politici dell'impero, che si realizzerà alla fine del secolo, e che porterà queste a Roma, trascurando viceversa l'impegno locale[277]. La testimonianza di Dione sottolinea come fosse difficile per un privato cittadino, anche se tra i più importanti e riconosciuti della sua generazione, sostenere l'onere congiunto di finanziare e dare esecuzione di un progetto edilizio.

Nelle orazioni "civiche", pronunciate dinanzi agli organi municipali di Prusa[278], Dione fa spesso riferimento a un progetto di rinnovamento urbano della città da lui promesso a titolo gratuito, affinché potesse competere in bellezza e grandezza con le altre realtà civiche della Bitinia[279]: Dione aveva già incassato il favore delle magistrature civiche, e alcuni buleuti suoi colleghi con ogni probabilità si erano già esposti finanziariamente insieme a lui rispetto alla realizzazione del progetto[280]. Si era però ancora lontani da un suo completamento: le orazioni dionee raccontano di un forte dissenso politico, generato dalla convinzione che l'oratore e gli altri evergeti responsabili della nuova opera avessero proceduto alla demolizione di interi quadranti della città senza però dare adeguate rassicurazioni su una ricostruzione rapida, anzi accumulando già cospicui ritardi rispetto alla tabella di marcia e ingenti sperperi che stavano prosciugando le risorse introdotte[281]. Dione risponde ai suoi detrattori predicando l'equilibrio, la concordia interna e ribadendo la sua vicinanza al potere

[276] Sull'attaccamento di Dione alla città di Prusa, nella quale tornò dopo l'esilio nel 97 d.C., cfr. Salmeri 1999, 222 e sgg.

[277] Questa tendenza è confermata dall'esame prosopografico condotto da Barresi (2000, 322-332); sul rapporto fra impegno politico locale e impegno per conto dell'amministrazione romana, cfr. Salmeri 1999, *passim*; Kokkinia 2006. In un'epistola di Plinio, Dione è chiamato Cocceianus (*Ep*. X, 81): in ragione di ciò, si è creduto che, forse in età vespasianea, Dione abbia potuto ottenere cittadinanza romana per intercessione proprio di Nerva (il nome completo sarebbe dunque Titus Flavius Cocceianus Dio); cfr. Salmeri 1999, 227 n. 67 e bibliografia.

[278] Dio, *Or*. 38-51; cfr. Bekker-Nielsen 2008, 177-179.

[279] Il progetto cui allude Dione doveva consistere in una *stoà* e in qualche altra opera collaterale a essa (Dio, *Or.* 47.17-20). Lo stesso Dione afferma che, grazie alla sua intercessione con l'imperatore, Prusa era da poco stata promossa a *conventus* giuridico (*Or.* 40.33), e le era stato concesso un allargamento della *boulé* (*Or.* 45.3-4), con conseguenti entrate di aggiuntive *summae honorariae* (*Or.* 48.11).

[280] Cfr. Dio, *Or.* 40.6, dove ripete che il suo progetto era stato ripetutamente approvato dall'assemblea di Prusa e dai proconsoli; *ibid.* 45.16; 47.19, dove ricorda che non solo tutti votarono a favore, ma alcuni vi contribuirono.

[281] Vd. Dio, *Or.* 40.8-11; 48.11. Dione dovette subire anche l'accusa di tirannia (*Or.* 47.18, 23-24), come emerge dalla controversia con Archippus di cui ci fa menzione Plinio (*Ep*. X, 81). vd. *infra*, 75-76.

imperiale, per accrescere la sua autorità e rafforzare la sua posizione politica; infine, sferza i colleghi di Prusa, quelli che si esposero finanziariamente insieme a lui e che adesso, forse piegati dalla polemica pubblica, sono recalcitranti a mettere a disposizione il denaro promesso[282]. Lo sforzo retorico dell'oratore si propone di mantenere l'indipendenza amministrativa di Prusa e dei suoi magistrati (incluso Dione stesso), minacciata dal rischio di un intervento diretto dell'amministrazione romana provinciale, che si sarebbe reso necessario qualora lo stallo politico avesse obbligato le autorità civiche a richiederlo[283].

Le orazioni dionee sono eloquenti: la realtà civica che vi è indirettamente rappresentata versa in uno "stallo" politico e amministrativo, e gli organi civici sono immobilizzati dai contrasti interni che vi sono descritti, anche rispetto all'adempimento di un progetto edilizio votato dalla maggioranza dell'ordine decurionale cittadino, e soprattutto promosso dal cittadino tra i più influenti della città[284].

Proprio a risoluzione di questi e di altri problemi si deve pensare la nomina di Plinio il Giovane nelle regioni di Ponto e Bitinia. Il decimo libro dell'epistolario, nel quale l'autore ha raccolto la corrispondenza intrattenuta con Traiano, restituisce un quadro degli stessi problemi denunciati da Dione, forse resi ancora più desolanti dalla prospettiva opposta dell'amministratore imperiale, non offuscata dalla propaganda politica interna alle città, e se possibile determinata a sottolineare l'importanza e necessità della sua azione correttiva.

La prima realtà a essere oggetto delle attenzioni del legato imperiale appena giunto in Bitinia è proprio Prusa, della quale Plinio denuncia il disordine finanziario: vi sarebbero *multae pecuniae* (con ogni probabilità denaro pubblico[285]) ancora nelle mani di privati cittadini incaricati di spenderli (poi in un'epistola successiva si dirà che sono *curatores operum*[286]), che Plinio si adopera a revocare per la salute finanziaria della

---

[282] Dio, *Or.* 47.19. Sulla predicazione di concordia ed equilibrio politico, in Dione e in Plutarco, cfr. Salmeri 1999, 238 e sgg. Sugli appunti che Dione muove nei confronti degli altri finanziatori dell'investimento edilizio è forse possibile leggere la difficoltà a imporre loro il mantenimento delle promesse, una delle ragioni che spiegano il successivo intervento normativo imperiale in materia di finanziamenti privati (cfr. Burton 2004, 316): vd. *infra*, 78 e sgg.

[283] Vd. Dio, *Or.* 48.9, dove, a margine della richiesta di non denunciare i dissapori interni alla città al proconsole Vareno in visita alla città, si ricorda che ci sono fondi pubblici in mano a privati (un fenomeno che, per ammissione dello stesso Dione, era ricorrente; così anche Plinio in più lettere del suo epistolario). I timori di Dione, legati a una visita ufficiale del proconsole nella città divenuta sede di *conventus*, devono legarsi anche alle condizioni degli edifici pubblici, se è vero, come afferma Eck, che proprio le visite a *conventus* davano ai governatori l'occasione di verificare lo stato delle infrastrutture delle città della provincia (vd. *supra*, 68 n. 265 e 71 n. 274).

[284] Cfr. Salmeri 1999, 232, n. 85.

[285] In un passo precedente dell'epistola, Plinio afferma di essere al momento impegnato nella verifica di *impensa*, *reditus* e *debitores* della città (alla lettera, spese, entrate e crediti), e qui senz'altro si riferisce al bilancio delle finanze della cassa civica (Plin., *Ep.* X, 17).

[286] Plin., *Ep.* X, 17b (riferimento a generici *curatores* di Prusa) e 81 (riferimento specifico a Dione cui spettava la *cura* di un progetto edilizio).

città[287]. Che queste spese fossero soprattutto a carattere edilizio lo conferma Plinio stesso nell'epistola che segue, in cui il legato chiede all'imperatore l'invio a Prusa di un *mensor*, allo scopo di rimodulare alcuni piani edilizi, già approvati dagli organi civici, che richiedevano una spesa di entità non trascurabile[288]. Lo stesso Dione non sembra estraneo all'indagine pliniana: in un'epistola si riassume il contenzioso sorto tra quest'ultimo e Flavio Archippo, difeso per sua parte da Eumolpo, che accusava Dione di aver commesso un *crimen maiestatis* (per aver seppellito i propri cari sotto una statua di Traiano; è questa la ragione per cui Plinio inoltra il contenzioso al principe), e di aver chiesto alla *boulé* l'*adsignatio* alla cittadinanza di un edificio del quale era stato *curator*[289]. Gli accusatori chiedevano che Dione «presentasse un rendiconto» di quanto già speso, avendo tradito gli accordi precedentemente stipulati in concerto con l'ordine decurionale[290].

Non soltanto le criticità di Prusa emergono dall'accertamento di Plinio: anche altrove il legato imperiale denuncia malversazioni finanziarie collegate a progetti edilizi mai completati, spesso per mancanza di competenze ingegneristiche o peggio per esaurimento dei capitali destinati. A Nicomedia due acquedotti giacciono inconclusi per ragioni collegate alla loro stessa tenuta strutturale, nonostante fossero stati già spesi tre milioni e cinquecento mila sesterzi[291]: Plinio informa Traiano del problema, e della necessità di regolarizzare la disponibilità idrica della città con la costruzione di un terzo acquedotto, questa volta con un progetto coordinato da Plinio stesso e ispirato ai principi di *utilitas* e *pulchritudo* che contraddistinguono il *saeculum* traianeo. Traiano, che a questa epistola pliniana risponde come a molte altre, con un generico e apparentemente poco interessato assenso, non lesina rimproveri ai responsabili dello sperpero di finanze pubbliche, e chiede un'indagine amministrativa a Plinio per accertarne le cause[292]. A Nicea si erano spesi più di dieci milioni di sesterzi per costruire un teatro immenso, anch'esso mai concluso per l'insorgenza di seri problemi strutturali: a questo, si erano aggiunte alcune *pollicitationes* da parte di

[287] Lo stesso denaro avrebbe poi contribuito a finanziare il progetto di rifacimento delle terme cittadine, insieme a un capitale solitamente destinato a una distribuzione di olio (Plin., *Ep.* X, 23). La costruzione sarebbe richiesta dalla *dignitas* della città e dal *nitor* dell'età traianea.

[288] *Ep.,* X, 17b*: dispice, Domine, an necessarium putes mittere huc mensorem. Videntur enim non mediocres pecuniae posse revocari a curatoribus operum, si mensurae fidelitur agantur. Ita certe prospicio ex ratione Prusensium, quam cum maxime tracto*.

[289] Una volta compiuta l'*adsignatio*, il *curator* di un'opera non avrebbe più avuto alcuna responsabilità rispetto alla struttura da lui costruita; è quanto poi stabilito da una costituzione di Caracalla riportata da Ulpiano. Cfr. D. 50.12.1.6 (*Ulp., l. sing. de officio curatoris rei Publicae*): *Si quis opus quod perfecit adsignavit, deinde id fortuito casiu aliquid passum sit, periculum ad eum qui fecit non pertinere imperator noster rescripsit*.

[290] Plin., *Ep.* X, 81: *tum Eumolpus Flavio Archippo dixit exigendam esse a Dione rationem operis, antequam rei publicae traderetur, quod aliter fecisset ac debuisset*.

[291] *Id.*, *Ep.* X, 37.

[292] *Id.*, *Ep.* X, 38: *sed medius fidius an eandem diligentiam tuam pertinet inquirere, quorum vitio ad hoc tempus tantam pecuniam Nicomedenses perdiderint, ne cum inter se gratificantur, et incohaverint aquae ductur et reliquerent. Quid itaque compereris, prefer in notitiam meam!*

privati, che si erano impegnati ad abbellire il teatro con altre strutture una volta concluso il lavoro del cantiere principale[293]. Sempre a Nicea, a seguito di un incendio che aveva devastato il ginnasio locale, gli organi civici avevano deliberato un'ingente somma per la sua ristrutturazione, senza premurarsi di incaricare alcun soggetto a coordinamento del progetto, che appariva agli occhi di Plinio ancora *incompositum et sparsum*[294]. Infine, a Claudiopoli era stato approvato un progetto di costruzione per un impianto termale, da finanziare con le *summae honorariae* da poco ottenute per privilegio dell'imperatore: il problema, in questo caso, è il luogo scelto per la sua edificazione, secondo Plinio non adatto a ospitare una tale opera[295].

Il quadro restituito dalle fonti prese in esame è concorde nella sua desolazione, e giustifica il mutamento d'indirizzo politico degli imperatori di II secolo d.C. in materia edilizia: i problemi denunciati da Dione e Plinio sono infatti molteplici, collegati e quasi consequenziali l'uno all'altro, tutti risalenti a comportamenti amministrativi errati delle élites cittadine. Il primo di questi consiste nella mancanza di competenze ingegneristiche da parte dei responsabili dei progetti edilizi: il tema emerge trasversalmente nelle fonti greche attente al tema. Plutarco, in un passo dei suoi *Praecepta Rei Publicae*, pone molta enfasi sulla necessità di supervisionare l'attività di cantiere, verificando continuamente la bontà dei materiali utilizzati, e premendo per un corretto adempimento di tutti i passaggi necessari per l'esecuzione di un'opera[296]. L'autore di Cheronea doveva sapere che molti amministratori civici, quando chiamati alla curatela di un'opera, non avevano una preparazione tecnica, e talvolta neanche una percezione dei rischi e degli sperperi. Ad ammettere con candore questa mancanza è ad esempio lo stesso Dione, che riconosce di aver intrapreso il suo progetto senza le qualità e conoscenze necessarie a gestire il cantiere; la stessa cosa è implicitamente confermata anche dalla narrazione di Plinio, che sottolinea tutti i difetti strutturali e gli errori di calcolo nei progetti edilizi da lui esaminati. La mancanza delle competenze necessarie produceva esiti catastrofici proprio laddove le pressioni politiche pretendevano la costruzione di opere infrastrutturali non solo funzionali, ma soprattutto splendide e monumentali: questo si deve spiegare con la necessità di

[293] È questo un caso, dei molti che anche le fonti epigrafiche documentano, di finanziamento congiunto da parte di privati e della comunità disposto per un'opera pubblica; su questa fattispecie, nel quale l'amministrazione civica della città si pone su un piano di coordinamento di un progetto finanziario oneroso, guidando una cordata di finanziatori privati che contribuissero alla spesa pubblica, con addobbi e abbellimenti che accrescessero la σεμνότης dell'opera, cfr. Barresi 2000, 316; Zuiderhoek 2009, 30.

[294] *Id.*, *Ep.* X, 39: *iidem Nicaeenses gymnasium incendio amissum ante adventum meum restituere coeperunt, longe numerosius laxiusque, quam fuerat, et iam aliquantum erogaverunt; periculum est, ne parum utiliter: incompositum enim et sparsum est*.

[295] *Id.*, *Ep.* X, 39: *Claudiopolitani quoque in depresso loco, imminente etiam monte, ingens balineum defodiunt magis quam aedificant, et quidem ex ea pecunia, quam buleutae additi beneficio tuo aut iam obtulerunt ob introitum aut nobis exigentibus conferent*. Si accenna qui a *summae honorariae* destinate alla costruzione dei *balineum*. Cfr. Plin., *Ep.* X, 112.

[296] Cfr. Plut., *praec.* 811, b-c.

emulare le città più belle dell'impero e della regione[297], la stessa cui Dione allude per giustificare il suo impegno nella ricostruzione di Prusa, dopo che quest'ultima era divenuta sede di *conventus iuridicus*. Nel considerare questo fenomeno di 'gigantismo' edilizio e di straordinaria monumentalizzazione che fu proprio delle città d'Asia Minore di quel secolo, i passi di Dione e Plinio tratteggiano con dovizia di particolari il problema, a esso connesso, delle malversazioni finanziarie e delle speculazioni[298]. Infine, l'instabilità politica delle stesse comunità civiche, che, come nel caso di Prusa, avrebbe potuto congelare qualsiasi attività edilizia anche se necessaria: è del resto questo un difetto connaturato alla pratica evergetica, nella quale era fondamentale che le élites giustificassero la loro posizione sociale esaudendo con la loro spesa i desideri della plebe urbana. Di fronte a una divergenza tra gli interessi del "popolo" e quelli della città, la gestione politica delle donazioni private si sarebbe resa irrimediabilmente complicata[299].

Tutti questi esiti sono, in definitiva, la somma di una serie di mancanze e difficoltà strutturali: segnatamente, la scarsa dimestichezza con le anche minime competenze tecnico-ingegneristiche; l'incapacità di resistere alla tentazione di lanciare ambiziosi, ed effimeri, progetti architettonici; infine, la difficoltà a mantenere sempre un equilibrio tra interessi e aspettative sociali diverse. La conseguenza di queste inadeguatezze si traduceva nei termini finora osservati: in opere interrotte e mai concluse, per il rapido prosciugamento delle risorse pubbliche che dovevano finanziarle, oppure, come nel caso di Dione, per il venir meno delle promesse economiche dei finanziatori privati, la cui realizzazione era spesso condizionata dal mutamento delle condizioni politiche.

2.4. La definizione normativa delle pratiche donatorie

Le fonti letterarie del II secolo d.C. restituiscono quindi un problema strutturale di corruzione e malversazione finanziaria, evidente tanto per le opere finanziate con denaro pubblico, quanto per quelle promesse *privato sumptu.* La politica amministrativa imperiale di II secolo d.C. rispose alle criticità di questo sistema, secondo modi e tempi meglio confacenti alle modalità di finanziamento. Quanto alla gestione della spesa pubblica *ad opus*, come detto, l'intervento dell'amministrazione

[297] Sul fenomeno di *aemulatio municipalis*, e su come questo abbia potuto influire nel generale sperpero di risorse destinate all'edilizia pubblica, vd. Bosso 2006, 277; Puliatti 2020, 183, n. 22. Al tema dell'*aemulatio* si riferisce anche un parere del giurista di età severiana Macro: secondo quest'ultimo, numerose costituzioni imperiali avrebbero vietato la spesa privata *ad opus* se fatta *ad aemulationem alterius civitatis.* Vd. D. 50.10.3 (*Macer., l.* 2 *de officio praesidis*).

[298] Sul processo di progressivo abbellimento delle città d'Asia Minore tra I e II secolo d.C., e sulle conseguenze di questo processo, cfr. Barresi 2000; Pont 2010, 387; 491.

[299] Sugli equilibri politici e sociali posti alla base del fenomeno evergetico, cfr. Zuiderhoek 2009, capp. IV-VI. Per una rassegna delle fonti che raccontano l'opposizione fra fautori degli interessi della città e fautori di una "tendenza popolare", cfr. Barresi 2000, 311-316.

imperiale si fece diretto: figure come Plinio il Giovane si moltiplicarono a partire dal principato di Traiano, assumendo incarichi di vigilanza e salvaguardia del patrimonio finanziario pubblico destinato alle infrastrutture[300]. Queste figure, affiancate a partire dall'età antonina da *curatores rei publicae* incaricati di riordinare le finanze delle singole città, accelerarono un processo di progressiva riduzione dello spazio di responsabilità delle amministrazioni civiche su denaro speso per opere, confermato poi in sede normativa con un esplicito divieto degli imperatori a spendere *publico sumptu* senza il loro via libera[301]. Normativo e giuridico fu invece l'intervento imperiale nel campo dei finanziamenti privati, che l'epigrafia attesta senza soluzione di continuità e per molte regioni dell'impero per tutto il II secolo d.C.[302]. Per non alterare la natura dei finanziamenti privati, e allo stesso tempo per ridurre a una qualche disciplina spese che prima vi sfuggivano, si percorse la strada dell'adeguamento normativo degli istituti finanziari, attraverso costituzioni imperiali che diedero consistenza giuridica a fenomeni ben diffusi nella prassi, in particolare le già citate *pollicitationes* (fossero esse *ob honorem* o *sine alia causa*) e le *legationes* testamentarie.

In materia di promesse (nello specifico *ob honorem*) destinate alla realizzazione di un'opera, una prima costituzione imperiale risale all'età traianea:

> D. 50.12.14 (Pomp., *l.* 6 *epistularum et variarum lectionum*): *Si quis sui alienive honoris causa opus facturum se in aliqua civitate promiserit, ad perficiendum*[303] *tam ipse quam heres eius ex constitutione divi Traiani obligatus est.*

[300] Nota Burton (2004, 321) che, a fronte di un numero esiguo di testimonianze di un intervento diretto dei governatori a salvaguardia delle finanze civiche (oltre alla figura di Plinio, l'autore riconosce i casi di Cornutus Tertullus, sempre in Ponto e Bitinia, e del proconsole di Macedonia in *I. Beroea* 7), vi sono senatori o cavalieri nominati al fianco del governatore con compiti di controllo finanziario: cfr. Pactumeius Clemens, Claudius Restitutus e Claudius Proculus Cornelianus in Syria (*ILS* 1067; *ILS* 1437; *AE* 1956, 123); Vettius Sabinianus per le tre Gallie e forse anche per le isole Cicladi (*AE* 1920, 45 = *ILAfr*. 281).

[301] Il primo provvedimento che introdusse una forma di divieto alla spesa pubblica è un rescritto di Marco (D. 50.10.6). Il divieto si può considerare pienamente recepito dalla giurisprudenza di III secolo d.C.: in un frammento del giurista di età severiana Macro, quest'ultimo afferma l'impossibilità di costruire un'opera nuova senza l'assenso del principe, facendola risalire a una precedente legislazione imperiale (vd. *supra*, 72 n. 275).

[302] Studi recenti hanno raccolto il dato epigrafico in materia di finanziamento privato in favore della *res publica* nel II secolo d.C., e misurato su di esso le loro riflessioni. Il catalogo più completo, anche se circoscritto alle epigrafi in lingua latina collegate al fenomeno della *pollicitatio*, è quello di P. Lepore (2012, 422-515); evidenze epigrafiche di donazioni testamentarie a *res publica*, rinvenute in Italia, sono raccolte da D. Johnston 1985. Altre raccolte hanno invece seguito un criterio geografico: per le province africane, un catalogo delle evidenze in F. Jacques 1975; 1984, 722 e sgg.; per le province in Asia Minore cfr. A. J. Zuiderhoek 2009; per la penisola iberica cfr. Melchor Gil 1993; 2005.

[303] Si è spesso discusso, in ambito romanistico, sul valore semantico da attribuire in questa sede al verbo *perficere*, che se fosse da intendere col suo valore di "completare", porrebbe una condizione alla responsabilità in solido cui la costituzione traianea richiama il *pollicitator* e l'erede. Le fonti epigrafiche restituiscono un uso traslato del verbo, inteso al "perfezionamento" dell'opera: cfr. Lepore 2012, 98 e sgg. Ulteriore definizione di *perficio* nel suo significato di "adempiere" in D. 50.16.139.1 (*Ulp., l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).

> Trad.: «qualora qualcuno per una carica onorifica sua o di un altro abbia promesso che avrebbe compiuto un'opera in qualche città, tanto egli stesso quanto il suo erede sono obbligati al compimento (*scil.* dell'opera), secondo una costituzione del divo Traiano».

Con questo provvedimento riportato da Pomponio e confluito nel Digesto, l'imperatore accerta le responsabilità giuridiche tra gli attori coinvolti in una *pollicitatio honoris causa*, istituto presente nella realtà economica e sociale dell'impero già a partire dal I secolo d.C.[304], e analogo in qualche modo, come già si è avuto modo di riconoscere, all'istituto della liturgia, tipico dei contesti civici orientali. Traiano dispone che il *pollicitator* e il suo erede vengano considerati responsabili *in solidum* dell'*opus* promesso a una *civitas*. Il provvedimento riconosce alle comunità il diritto di rivalersi su chi non mantenga la promessa, obbligando quest'ultimo o il suo erede alla realizzazione della stessa: metteva inoltre a disposizione della *res publica* uno strumento giuridico per chiedere l'adempimento delle promesse, la cui realizzazione spesso, come detto, dipendeva dalla volontà del promettente ed era suscettibile alle sue fortune. Alla luce della contemporanea situazione denunciata dagli scritti di Plinio e Dione l'intervento normativo non fu di valore trascurabile: una prova anzi della sua importanza sarà data proprio dai successori di Traiano, che insisteranno sull'inquadramento normativo dell'istituto da lui voluto promosso, per rendere la sua applicabilità ancora più efficace[305].

Una prova della cognizione della produzione normativa traianea in materia di rapporti economici e sociali all'interno di una *polis* potrebbe essere riconosciuta in una controversia sorta ad Afrodisia in Caria. In un *dossier* epigrafico che riporta quattro costituzioni imperiali sottoscritte da Adriano (tre delle quali unicamente riportate da questo testimone), il finanziamento di un acquedotto per mezzo di liturgie onorifiche è l'occasione offerta al lettore moderno per comprendere quali fossero i rapporti politici ed economici all'interno della città, e come l'intervento imperiale e lo strumento giuridico offerto potessero indirizzare verso un esito preordinato le controversie sull'opera pubblica. Delle quattro epistole adrianee, di particolare interesse ai fini dell'indagine fin qui condotta è la terza:

---

[304] Un primissimo riferimento all'istituto sembra contenuto nella *lex Ursonensis* già nel I sec. a.C. (cfr. Crawford 1996, 417), e compare come strumento di finanziamento già nel processo di urbanizzazione dell'Italia della seconda metà del I secolo a.C. Un ricco catalogo delle evidenze epigrafiche latine che testimoniano casi di *pollicitationes rei publicae* anche antecedenti alla costituzione imperiale traianea è in Lepore 2012, 419-515.

[305] Ipotesi già in Villers 1939, ripresa e aggiornata da Jacques 1984, 700-702.

SEG 50, 1096, ll. 27-42:

Ἐπὶ Κλαυδίου Ὑψικλέους ἥρωος. Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ,
[Θ]εοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς, Θεοῦ Νέρουα υἱονὸς,
Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δεμαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ἔνατον,
ὕπατος τὸ [[τρίτον]], Ἀφροδεισιέων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ
τῷ δήμῳ χαίρειν. Τοὺς πόρους οὓς ἀπετάξατε εἰς τὴν τοῦ ὕδατος
καταγωγὴν βεβαιῶ. Ἐπεὶ δὲ ἦσαν τινες πολεῖται ὑμέτεροι λέγοντες
εἰς ἀρχιερωσύνην ἀδύνατοι ὄντες προβεβλῆσθαι, νν ἀνέπεμψα αὐτοὺς
ἐφ' ὑμᾶς ἐξετάς<ο>ντας π{r}ότερον δύνατοι ὄντες λειτουργεῖν διαδύονται,
ἢ ἀληθὴ λέγουσιν. Εἰ μέντοι φαίνοιντό τινες αὐτῶν εὐπορώτεροι
προτέρους ἐκείνους ἀρχιερᾶσθαι δίκαιον. Συνχωρῶ ὑμεῖν παρὰ τῶν
ἀρχιερέων ἀντὶ μονομαχιῶν ἀργύριον λαμβάνειν, καὶ οὐ συνχωρῶ μόνον,
ἀλλὰ καὶ ἐπαινῶ τὴν γνώμην. Οἱ αἱρεθησόμενοι ὑφ' ὑμῶν ἐπιμεληταὶ
τοῦ ὑδραγωγίου. Περὶ ὧν ἄν γνώμης δέονται καὶ συλλήψεως, δυνήσονται
τῷ ἐπιτρόπῳ μου Πομπηίῳ Σεβήρῳ ἐντυνχάνειν, ᾧ κἀγὼ γέγραπφα. Εὐτυχεῖτε.

Trad.: «Nello (stefanoforato) di Claudius Hypsicles, *heros*[306]. L'imperatore Cesare, figlio del divino Traiano Partico, nipote del divino Nerva, Traiano Adriano Augusto, pontefice massimo, nella nona potestà tribunizia, console per la terza volta, ai magistrati, alla *boulé* e al popolo di Afrodisia, salve. Approvo i dispositivi (finanziari) che voi destinaste per l'acquedotto. Poiché vi erano alcuni vostri cittadini che dicevano di essere stati nominati per l'alto sacerdozio, pur essendo impossibilitati, li raccomandai a voi per verificare se si rifiutano di svolgere la liturgia, pur potendo, o se dicono verità. Qualora invece fosse chiaro che alcuni siano più ricchi di loro, è giusto che quelli per primi ricoprano la magistratura. Vi concedo di prendere dai sacerdoti il denaro invece dei giochi gladiatorii, e non solo ve lo concedo, ma ne lodo il proponimento. I curatori dell'acquedotto saranno scelti da voi. Per un consiglio o aiuto di cui possano aver bisogno, potranno chiedere al mio procuratore Pompeo Severo, a cui scriverò io stesso. Addio».

Con questa costituzione, l'imperatore approva un progetto finanziario che la città gli aveva precedentemente illustrato, in una comunicazione purtroppo non conservata: nel farlo, utilizza un verbo (βεβαιῶ) già adoperato per confermare ad Afrodisia i privilegi concessi dai predecessori di Adriano, in un'epistola che precede questa in questione[307]. Nonostante la città godesse già al tempo di una libertà statutaria (nell'epistola che nel *dossier* è iscritta prima della nostra, Afrodisia era stata riconosciuta dal principe come «estranea alla formula provinciale»[308]), essa chiede all'imperatore un'approvazione per convertire gli oneri liturgici dei suoi *archiereis*

[306] La presenza del termine *heros* indica l'assunzione dello stefanoforato *post mortem*, una pratica ben attestata ad Afrodisia di cui ci informa la curatrice dell'*editio princeps* (Reynolds 2000, 17).

[307] Sull'utilizzo del verbo βεβάιω nella documentazione adrianea, cfr. Thornton 2008, 914 n. 6.

[308] *SEG* 1096, ll. 22-24: «ὅμως εἰδὼς τὴν πόλιν τά τε ἄλλα τειμῆς οὔσαν ἀξίαν, καὶ ἐξῃρημένην τοῦ τῆς ἐπαρχείας τύπου, ἀπαλλάσσω αὐτὴν τοῦ τελέσματος».

nella costruzione di un acquedotto: ripercorre la stessa pratica amministrativa che si era osservata nel precedente caso di Prusa, e in un caso a esso simile per la costruzione di un acquedotto a Sinope[309]; in quei casi l'imperatore approva un finanziamento *publico sumptu* su richiesta di Plinio in qualità di legato, mentre qui acconsente alla spesa di alcuni privati cittadini, su richiesta degli organi civici di Afrodisia[310].

Non è mancato chi abbia voluto ricondurre il caso afrodisiense alla pratica generalizzata di "chiedere il permesso" all'imperatore, testimoniata in più di un'occasione nell'epistolario di Plinio[311]. Se anche in questo caso si tratta di un acquedotto (e le opere di ingegneria idraulica sono al centro dell'evidenza documentaria che attesta il coinvolgimento in progetti edilizi del potere romano, come si è già osservato[312]), vi sono poi altri elementi interni all'epistola che, meglio del paragone con Plinio, spiegano perché una città libera come Afrodisia abbia voluto chiedere il benestare imperiale per una faccenda di politica interna. Si trattava di una scelta in controtendenza con quanto raccomandato da figure paradigmatiche dell'atteggiamento delle aristocrazie elleniche come Dione e Plutarco, i quali ribadirono a più riprese l'opportunità di non coinvolgere l'amministrazione romana, per salvaguardare l'autonomia interna di cui le città greche ancora erano gelose custodi[313].

L'epistola adrianea, approvando il piano finanziario suggerito dagli afrodisiensi, risolve altre questioni che, con ogni probabilità, furono sottoposte all'imperatore insieme alla richiesta di approvazione del progetto. I fondi del piano finanziario per la realizzazione dell'opera erano almeno in parte privati, essendovi state inserite le promesse liturgiche del sommo sacerdozio (ἀρχιερωσύνη) tradizionalmente destinate all'organizzazione dei giochi gladiatori in onore dell'imperatore[314]. Forse questo dirottamento degli oneri finanziari aveva determinato una petizione di senso contrario da parte dei nominati all'incarico liturgico, nella quale questi si sarebbero detti

---

[309] Cfr. Plin., *Ep.* X, 90-91.

[310] Per il caso di Sinope è addirittura Traiano stesso a raccomandarsi con Plinio che la città costruisse l'acquedotto *viribus suis* (Plin., *Ep.* X, 82).

[311] Cfr. Thornton 2008, 914-915, che riprende e richiama la bibliografia già discussa: vd. *supra* 68, n. 265.

[312] Vd. *supra*, 71 n. 274. Le fonti letterarie non mancano di sottolineare una certa predilezione, da parte di Adriano, per gli acquedotti (cfr. HA *Hadr.* 20.5: *aquarum ductus etiam infinitos hoc nomine nuncupavit*).

[313] Vd. *supra*, 73 e sgg.

[314] L'organizzazione dei giochi gladiatorii era senza dubbio legata alla carica magistratuale qui in oggetto. Nelle iscrizioni provenienti da Afrodisia, l'organizzatore degli agoni è infatti sempre qualificato come ἀρχιερεύς (cfr. Robert 1940, n. 156-157); tanto l'editrice del testo Joyce Reynolds (2000, doc. 3) quanto Domitilla Campanile (2001, 136-138) concordano nel considerare questa epistola adrianea come la prova definitiva della connessione tra sacerdozio e giochi gladiatorii (per ulteriore bibliografia in merito vd. Thornton 2008, 916 n. 17). Questo spostamento di fondi dai giochi alla costruzione di un'opera non costituisce un caso isolato nel panorama delle fonti documentarie del II secolo d.C.: alcune di queste sono in Thornton 2008, 916-918.

«impossibilitati» a ricoprirlo[315]. L'approvazione di Adriano fuga innanzitutto dal rischio di offendere la figura del principe, accusa rispetto alla quale si sarebbero potuti esporre quanti nell'amministrazione afrodisiense volessero spostare i fondi da una festa in onore dell'imperatore alla costruzione di un acquedotto[316]; sottolineerebbe però anche una certa difficoltà a controllare l'erogazione dei fondi privati promessi, a fronte di un rifiuto dei legittimi erogatori, la stessa che spiega l'intervento normativo traianeo, e l'appello all'imperatore in una situazione di diritto analoga a quella cui risponde la costituzione di Traiano.

Entrambe le ragioni sono sufficienti a chiedere un intervento risolutivo, trovandosi Afrodisia immobilizzata dal contrasto politico tra i nominati al sacerdozio e chi li sostiene – i quali rifiutano la conversione contro la loro volontà della promessa collegata al loro onere, per il quale pertanto si dicono impossibilitati – e il resto dell'ordine decurionale, consapevole della necessità di realizzare l'infrastruttura. Non soltanto l'epistola, ma l'intero *dossier* sembra dare testimonianza della vittoria politica di questi ultimi[317], sebbene nell'epistola di approvazione del piano finanziario l'imperatore riconosca un diritto anche alla parte politicamente sconfitta: costoro avrebbero infatti potuto richiedere ai magistrati civici un'indagine più approfondita per accertare se vi fosse una reale impossibilità a sostenere la liturgia, e se di conseguenza vi fossero altri cittadini pronti a sostituirli[318]. La rappresentazione della

[315] Si ritiene che la motivazione principale che indusse i nominati a dichiararsi impossibilitati fosse l'aumento dei costi del nuovo onere: anche in ragione del rescritto traianeo, la promessa liturgica *ad opus* avrebbe vincolato in solido i promettenti e i loro eredi alla realizzazione dell'opera, e in un contesto che non doveva essere troppo lontano da quelli emersi dalla lettura dei testi dionei e pliniani, ciò sarebbe significato uno sperpero di risorse e di energie ben superiore all'organizzazione dei giochi, tradizionalmente legati alla magistratura, dei quali sarebbe stata prevedibile *a priori* la spesa. Da non sottovalutare anche la ragione "politica", sostenuta da Reynolds (2000, 19), data dal venir meno della popolarità che i sacerdoti avrebbero ottenuto presso la popolazione cittadina come promotori dei giochi: anche in questo conflitto politico afrodisiense si intravede quel disallineamento di interessi ricorrente in tema di spesa evergetica (vd. *supra*, 77-78).

[316] Secondo Campanile (2001, 138, n. 19) il fatto stesso che i giochi fossero in onore dell'imperatore avrebbe potuto concorrere a chiedere il permesso di convertire il denaro che vi era destinato: il *crimen maiestatis* era del resto, come si è visto nella diatriba sorta tra Flavius Archippus e Dione di Prusa, uno strumento di polemica politica interna piuttosto efficace, che era bene sottrarre ai detrattori dell'operazione finanziaria connessa all'acquedotto.

[317] Del resto, l'acquedotto sembra l'unica ragione che possa giustificare l'inclusione delle quattro costituzioni imperiali nello stesso *dossier*, se per la prima e la terza epistola si è spiegato il perché, per la seconda la ragione potrebbe risalire proprio alla natura dell'esenzione sui chiodi che l'epistola concede: la richiesta di chiodi, e più in generale di ferro, doveva essere cospicua durante la costruzione dell'acquedotto. Nella quarta epistola, frammentaria, tra le poche parole leggibili vi è proprio il termine καταγωγή, lo stesso utilizzato nell'epistola nr. 2, l. 6. Cfr. Reynolds 2000, doc. 4.

[318] Il primo a suggerire questa lettura è Thornton 2008, 922-923: sul tema dell'idoneità a ricoprire *munera* civici, l'autore paragona al nostro testo un rescritto adrianeo confluito nel Digesto (D. 50.4.14.6: *Si alii non sint qui honores gerant, eosdem compellendos, qui gesserint, conplurimis constitutionibus cauetur. diuus etiam Hadrianus de iterandis muneribus rescripsit in haec uerba: 'Illud consentio, ut, si alii non erunt idonei qui hoc munere fungantur, ex his, qui iam functi sunt, creentur*) e un editto di Avidio Eliodoro, che fu *procurator ab epistulis* proprio di Adriano e ricoprì la prefettura di Egitto negli anni 137-141 d.C. (*PSI* XIV, 1406).

vittoria del 'partito dell'acquedotto' si completa con un ulteriore privilegio che Adriano concede alla città, documentato dalla lettera n.1 del suddetto *dossier*:

SEG 50, 1096, ll. 1-13:
*[*Ἐπὶ στεφανηφόρου *K*λαυδίας *Π*αυλείνη*]*ς τὸ α' · *vacat*
*[A*ὐτοκράτωρ *K*αῖσαρ, *Θ*εοῦ *T*ραιανοῦ *Π*αρθι*]*κοῦ υ̣*{i}*ός, *Θ*εοῦ *N*έρουα υἱωνός, *T*ραιανὸς
*[*Ἁδριανὸς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς *μ*έγιστ*]*ος, δη*μ*αρχικῆς ἐξουσίας τὸ τρίτον, ὕπατος τὸ γ'
*[*Ἀφροδεισιέων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ̣ βο*]*υλῇ καὶ τῷ̣ δή*μ*ῳ̣ ν χαίρειν · *νν.* καὶ τῷ̣ ψηφίσ-
*[*μ*]*ατι ὑ*μ*ετέρῳ̣ ἐντυχὼν καὶ τῶν πρ*]*[319]ε̣σβέων ἀκούσας περὶ τῶν χρη*μ*ατικῶν δί-
*[*κων, συγχωρῶ ὑ*μ*εῖν εἰ *μ*ὲν Ἕλλην, Ἀφρο*]*δεισιεὺς φύσει *νν.* ἢ τῶν παρ' ὑ*μ*εῖν πολει-
*[*τευο*μ*ένων, ἐγκαλεῖται ὑφ' Ἕ*]* λ̣ληνος Ἀφροδεισιέως, κατὰ τοὺς ὑ*μ*ετέρους
*[*νό*μ*ους καὶ παρ' ὑ*μ*εῖν καθί*]*σ̣τασθαι τὰς δίκας · εἰ δὲ τοὐναντίον Ἕλλην πα-
*[*ρ' ἄλλης πόλεως κατὰ Ῥω*μ*]*α̣*ίων νό*μ*ους καὶ ἐν τῇ̣ ἐπαρχίᾳ̣· τοὺς *μ*ὲντοι ν
*[*χρεώστας τῆς πόλεως ἢ βεβαι*]*ω̣τὰς ἢ ὅλως συνβεβληκότας τῷ̣ δη*μ*οσίῳ̣ ὑ-
*[*μῶν, παρ' ὑ*μ*εῖν τὴν δίκη*]*ν ὑπέχειν · νν ἐπεὶ δὲ καὶ στεφανοῦτε *μ*ε στεφάνῳ
*[*χρυσῷ̣ *?*ἀπὸ - - λιτρ*]*ῶν, ἴστε ὅτι παρ̣η̣τησά*μ*ην αὐτὸν, *μ*ὴ βουλό*μ*ενος
*[*ἐπιβαρεῖσθαι ὑ*μ*ετέρα*]*ν πόλιν ἐ*μ*οῦ γε ἕνεκα · *νν.* εὐτυχεῖτε.

Trad: «Nello stefanoforato di Claudia Paolina. L'imperatore Cesare, figlio del divino Traiano Partico, nipote del divino Nerva, Traiano Adriano Augusto, pontefice massimo, nella terza potestà tribunizia, console per la terza volta, ai magistrati di Afrodisia, all'assemblea e al popolo, salve. Avendo letto il vostro decreto e ascoltato gli ambasciatori riguardo alle *actiones pecuniariae*[320], concedo a voi che, qualora un greco, afrodisiense per nascita o tra coloro che sono fatti cittadini presso di voi, fosse chiamato in giudizio da un greco afrodisiense, i processi siano svolti secondo le vostre leggi e presso di voi; se invece fosse un greco proveniente da un'altra città, si svolgano secondo le leggi romane e nella provincia. Invece i debitori della città o i loro garanti o coloro che sono implicati per l'intero con il vostro tesoro, ottengano giudizio presso di voi. Poiché mi celebrate con una corona […] libbre, sappiate che l'ho rifiutata, non volendo gravare sulla vostra città a causa mia. Addio».

L'epistola è databile al 119 d.C., ed è pertanto antecedente al testo di approvazione del finanziamento per l'acquedotto esaminato in precedenza. In questa l'imperatore riconosce alla città due privilegi di carattere giurisdizionale: il primo, non facile da ricostruire per lo stato lacunoso del testo, consiste nel riconoscere alla città, che era già libera per statuto, il diritto di processare cittadini afrodisiensi in contenzioso fra loro; di contro, l'imperatore chiede però uno svolgimento in territorio provinciale delle controversie giudiziali nelle quali fosse presente anche soltanto un greco non

[319] Diversamente integra Reynolds (2000, 9): καὶ τῷ̣ ψηφίσ*[*ματι ὑ*μ*ῶν ἐντυχὼν καὶ τῶν ὑ*μ*ετέρων πρ*]*έσβεων.
[320] Tutti i commentatori concordano nel proporre la sostanziale equivalenza fra questa espressione latina e il testo greco: cfr. Reynolds 2000, 13; Campanile 2001, 136-137; Thornton 2008, 925.

afrodisiense, secondo le leggi romane e non locali[321]. Il secondo privilegio consiste invece nel riconoscimento ad Afrodisia del diritto di giudicare con i propri giudici e secondo le proprie leggi i debitori del tesoro pubblico, o soggetti che abbiano compiuto malversazioni nella gestione finanziaria della città[322]. La pubblicazione di questa costituzione imperiale, insieme a quella precedentemente discussa, doveva suonare come un avvertimento a chiunque avesse rapporti politici e economici con la città, tra cui è verosimile considerare anche coloro che si sarebbero poi detti impossibilitati a ricoprire il sommo sacerdozio e quindi a sostenere la spesa dell'acquedotto: qualora essi avessero deciso volontariamente di non sovvenzionare l'opera con il denaro che avevano destinato per i giochi gladiatorii (in virtù del loro stesso ufficio liturgico), sarebbe stato un tribunale cittadino a processarli, in quanto giudicabili come debitori e responsabili in solido per la loro mancanza. Quest'ultimo provvedimento adrianeo compone definitivamente il quadro tracciato dall'epistola n. 3: la faccenda dell'acquedotto, e le sue conseguenze politico-normative, devono essere considerate in un contesto di forte frizione politica, per nulla dissimile da quanto già si ha avuto modo di vedere per le città del Ponto e della Bitinia, una condizione che però le fonti letterarie documentano in diverse regioni orientali dell'impero, come la Grecia continentale (nei testi di Plutarco[323]) o le città del κοινόν d'Asia (come nei molti casi documentati da Filostrato[324]); in questa specifica occasione, però, sulla scorta del provvedimento normativo di Traiano, l'intervento diplomatico e politico della cancelleria adrianea ha offerto alla comunità di Afrodisia ogni strumento possibile per rivendicare la promessa onorifica dei suoi magistrati, esponendo le classi dirigenti della città al rischio di essere processati dalla stessa, qualora si fossero resi responsabili di malversazioni o ammanchi finanziari.

All'introduzione di nuovi principi giuridici da parte di Traiano in materia di *pollicitationes*, corrispose un analogo interesse a inquadrare giuridicamente le donazioni testamentarie offerte alle comunità civiche sotto forma di legato. Adriano,

---

[321] Non sono mancate nel tempo lezioni alternativa a quella che l'editrice, «very tentatively», ha adottato. Cfr. in particolare l'interessante paragone tra questo documento e la copia superstite del trattato tra Licii e Romani del 46 a.C. proposto da Thornton (2008, 925-926), che implicherebbe un ripensamento complessivo delle conseguenze normative desumibili dal testo tràdito, secondo la quale nell'epistola si enumererebbe il principio secondo cui *actio sequitur forum rei*, tranne per le *actiones pecuniariae* per le quali viene concesso ad *Aphrodisias* il diritto di processare sempre nella città. *Editio princeps* del trattato tra Licii e Romani: Mitchell 2005, 163-250.

[322] Il problema dell'indipendenza giurisdizionale dei tribunali locali è un altro tema che trova spazio nella produzione normativa degli imperatori. Cfr. ad esempio l'epistola di Antonino Pio alla comunità macedone di *Parthicopolis*, alla quale Antonino Pio concede di processare presso propri tribunali chiunque fosse possessore di terra entro i confini civici (*IGBulg*. IV, 2263 = V, 5895).

[323] Sul rapporto tra Plutarco e la sua madrepatria Cheronea, e più in generale sui principi politici che lo stesso enuncia nei *Praecepta*, cfr. Salmeri 1999; Kokkinia 2006.

[324] Si citerà qui a titolo meramente esemplificativo il caso di Smirne, che emerge leggendo la vita del retore Antonius Polemon il quale, grazie al favore imperiale, seppe ergersi sopra le faziosità interne alla città (Philost., *VS* 532 e sgg.).

ispirando un provvedimento di produzione senatoria (dettandone il contenuto giuridico con la sua *oratio principis*), estese a tutte le città dell'impero il diritto a incamerare donazioni testamentarie per mezzo di legati e/o fedecommessi da parte dei suoi cittadini. Di questo privilegio erano probabilmente già da tempo beneficiari i *municipia* che godevano di diritto romano o latino, e forse anche le colonie, a partire dall'età giulio-claudia: a suggerirlo sarebbero alcune fonti letterarie e documentarie, ma soprattutto un parere giurisprudenziale del giurista di età flavia Giavoleno che discute della possibilità di lasciare un legato *sub modo* in favore di una comunità.[325] È quindi verosimile che Nerva abbia semplicemente esteso il diritto già dei municipi e delle colonie a tutte le città dell'impero: il senatoconsulto adrianeo avrebbe quindi organizzato più diligentemente i modi e i tempi per esercitare questo diritto, come afferma Ulpiano:

> Ulp., *Reg*. 24.28: *Civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest: idque a divo Nerva introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est*.
>
> Trad.: «È possibile lasciare legati a tutte le città che sottostanno al dominio del popolo Romano: questa concessione, introdotto dal divo Nerva, in seguito è stata normata in maniera più precisa dal senato, per iniziativa di Adriano».

L'intervento senatorio cui allude il passo ulpianeo fu verosimilmente il senatoconsulto *Apronianum*, del quale ci informa un frammento di Paolo recepito dal Digesto, databile tra il 117 e il 123 d.C:

> D. 36.1.27 (Paul., *l. sing. de senatus consultis*): *Omnibus civitatibus quae sub imperio populi Romani sunt restitui debere et posse hereditatem fideicommissam Apronianum senatus consultum iubet*.
>
> Trad.: «Il senatoconsulto Aproniano ordina che l'eredità fedecommessa possa e debba essere restituita a tutte le città che sottostanno al dominio del popolo Romano».

Il passo paolino offre alcuni spunti per comprendere meglio le ragioni dell'intervento senatorio ispirato da Adriano. Anche se in riferimento a fedecommessi e non legati (è verosimile che nel senatoconsulto i due negozi giuridici, se destinati a

[325] Tra le molte attestazioni per l'età Giulio-Claudia raccolte da Johnston (1985, 107-108), vale la pena ricordare la donazione testamentaria di Vulcacius Moschus alla città di *Massilia* nel 25 d.C. (Tac., *Ann.* 4.43), e l'iscrizione da Atina, nella quale la città accetta un legato modale, databile tra l'età di Claudio e quella di Nerone. Altri indizi indirettamente offerti dalla documentazione hanno indotto Johnston, in questo ispirato da un parere ottenuto personalmente da Crawford (vd. Johnston 1985, 108 n. 35), a ritenere che le donazioni funerarie a *municipia* potessero addirittura risalire all'età tardo-repubblicana.

comunità civiche, fossero ugualmente disciplinati[326]), il frammento paolino non soltanto riconosce la possibilità che i fedecommessi potessero essere disposti in favore delle *civitates sub imperio populi Romani* (cosa che già Ulpiano testimoniava, facendola risalire a Nerva), ma anche l'obbligo a che questi venissero rispettati nel loro adempimento. Il senatoconsulto non riconosce quindi soltanto un privilegio, che peraltro era già stato *introductum* da Nerva, ma offre anche alle comunità uno strumento cui potersi appellare in caso di controversia: l'elemento di novità della disposizione senatoria ispirata da Adriano non consiste nel ricordare ai privati cittadini la possibilità di destinare donazioni testamentarie alle città dell'impero, ma nel vincolare giuridicamente gli eredi dei donatori al pieno adempimento delle stesse[327].

Ulteriori informazioni sulla natura del provvedimento di Nerva, poi meglio organizzato dal senatoconsulto adrianeo, vengono da altre opere giurisprudenziali, che recepirono le condizioni giuridiche da rispettare affinché si potesse considerare valida la donazione testamentaria, e rispettata la volontà del testatore. In materia di legati, sicuramente di età adrianea è la condizione ostativa della volontà del disponente, che non si sarebbe dovuto in alcun modo violare nel soddisfacimento del legato stesso, almeno stando a quanto dice Valente, giurista di età adrianea[328]. Si poteva contravvenire a tale principio soltanto nel caso in cui la somma, disposta in legato per la realizzazione di una o più opere, divenisse insufficiente dopo l'applicazione della *lex Falcidia* (di conseguenza si dava facoltà alla comunità di convertire il legato per la realizzazione di un'opera in particolare o di un'altra spesa che fosse *maxume necessaria*), o nel caso in cui oggetto del legato fossero giochi gladiatorii di bestie, fattispecie espressamente vietata dal Senato romano[329]; nei casi invece in cui il testatore non avesse specificato la destinazione del legato, i *municipes* avrebbero

[326] È quanto implicitamente sostenuto da Johnston 1985, il quale si riferisce al senatoconsulto adrianeo tanto in materia di legati quanto di fedecommessi. Un altro provvedimento imperiale riguardo a donazioni testamentarie in favore di comunità civiche, di Antonino Pio (D. 50.10.5; vd. *infra*, 100 e sgg.), riconosce a queste ultime un diritto tanto sui legati quanto sui fedecommessi, nonostante altrove nel Digesto si riporti lo stesso provvedimento soltanto riguardo ai legati testamentari (D. 22.1.17.8; quest'ultimo testo, se paragonato alla costituzione imperiale di Antonino Pio, ha fatto pensare che all'interno di questa il riferimento ai fedecommessi fosse solo un'interpolazione di carattere compilatorio; per ulteriore bibliografia cfr. Lepore 2012, 336 n. 30).

[327] È questa una considerazione già di Johnston 1985, 109: «[…] The significance of Hadrian's SC was to allow towns for the first time to sue for them; until then they would have been dependent on the goodwill of the fiduciary. […] It is worthwhile to return to D. 36. I. 27 and the odd phrase *'restitui debere et posse'*: it is only the *'debere'* that appears to be new».

[328] D. 50.8.6 (*Valens*, *l.* 2 *fideicommissorum*): *legatam municipio pecuniam in aliam rem quam defunctus voluit convertere citra principis auctoritatem non licet*. Anche in questo caso, il dettato normativo ripropone una prassi politica già consolidata in età giulio-claudia: un esempio di età tiberiana, nel quale neanche l'autorizzazione del principe fu sufficiente, in Russo 2021b, 896, n. 51.

[329] Il riferimento del giurista emerge però in tutta la sua contraddittorietà, se confrontato a quanto attestato dalle fonti epigrafiche e da quelle giuridiche. Tale divieto senatorio appare ancora più controverso se considerato alla luce dell'amore per i giochi di Adriano di cui ci informa l'Historia Augusta (HA *Hadr.*, 19.2-4). È possibile riconoscere in questo divieto il riflesso normativo delle difficoltà del rapporto politico tra il Senato e Adriano?

potuto destinarlo ad una spesa necessaria[330]. Al netto di queste eccezioni, non vi erano condizioni o destinazioni, delle quali l'erede avrebbe potuto esigere il rispetto, che avrebbero reso invalido il legato: si chiedeva generalmente che il lascito in legato contribuisse *ad honorem ornatumque civitatis*, lasciando però al disponente una libertà quasi totale nell'imporre le condizioni da lui ritenute necessarie[331].

L'azione normativa adrianea offriva dunque un inquadramento giuridico di quel fenomeno della donazione testamentaria a *res publica* che Nerva aveva da poco allargato a tutte le comunità dell'impero. Da una parte riconosceva a queste la possibilità di eccepire in sede di giudizio contro soggetti tenuti all'adempimento di un legato; dall'altro, esprimeva in sede normativa il principio tassativo del rispetto della volontà del testatore, quindi della destinazione del legato e delle condizioni modali poste al suo avveramento. Prima del provvedimento introdotto da Nerva e ratificato da Adriano, nell'impossibilità di legare un bene alla propria comunità, si ha notizia della destinazione del legato a soggetti che lo adempissero per il *collegium* di appartenenza del defunto, o personalmente a un amministratore della cosa pubblica, affinché questi lo destinasse poi per la realtà da lui amministrata[332]; in entrambi i casi però non vi sarebbero state garanzie né per la comunità né per il testatore, che sarebbero dipesi sempre dalla volontà del destinatario ufficiale del legato[333].

Anche in materia di donazioni testamentarie, i provvedimenti di Nerva e poi Adriano sembrano rispondere a una sensibilità sul tema da parte delle comunità civiche

---

[330] D. 50.8.6 (Valens, *l.* 2 *fideicommissorum*): *et ideo si unum opus fieri iusserit, quod Falcidiae legis interventu fieri non potest, permittitur summam, quae eo nomine debetur, in id, quod maxime necessarium rei publicae videatur, convertere: sive plures summae in plura opera legantur et legis Falcidiae interventu id quod relinquitur omnium operum exstructioni non sufficit, permittitur in unum opus, quod civitas velit, erogari. sed municipio pecuniam legatam, ut ex reditu eius venatio aut spectacula edantur, senatus in eas causas erogare vetuit*.

[331] D. 30.117 (Marcianus, *l.* 13 *institutionum*): *Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur sive in opus sive in alimenta vel in eruditionem puerorum sive quid aliud*; D. 30.122 (Paulus, *l. 3 regularum*): *Civitatibus legari potest etiam quod ad honorem ornatumque civitatis pertinet: ad ornatum puta quod ad instruendum forum theatrum stadium legatum fuerit: ad honorem puta quod ad munus edendum venationemve ludos scenicos ludos circenses relictum fuerit aut quod ad divisionem singulorum civium vel epulum relictum fuerit. hoc amplius quod in alimenta infirmae aetatis, puta senioribus vel pueris puellisque, relictum fuerit ad honorem civitatis pertinere respondetur*.

[332] Cfr. Magioncalda 1999, 176-177; Russo 2021b, 894 e note.

[333] Il disponente poteva in realtà ricorrere a soluzioni alternative: poteva imporre una multa, in caso di mancato adempimento delle condizioni modali poste al legato, o poteva disporre una condizione sospensiva del legato, come per la fondazione di Caecilius Optatus di Barcino (*ILS* 6957; altra documentazione in Magioncalda 1994; Blanch Nougués 2007, 118). Guardando soprattutto alla produzione giuridica confluita nel Digesto, sembra però che la maggior parte dei legati lasciati a comunità civiche fossero *sub modo*, una fattispecie che prevedeva il trasferimento della proprietà del bene legato alla comunità di destinazione, una volta defunto il testatore. Rispetto a questi legati, il diritto privato romano non aveva elaborato strumenti con i quali la *res publica* che aveva ottenuto il legato poteva essere obbligata all'adempimento delle disposizioni modali, se non la disposizione di una *cautio* pretoria, da richiedere però prima del mancato adempimento: considerato ciò, si deve ritenere che il soddisfacimento di disposizione modale dovesse considerarsi obbligatoria soltanto da un punto di vista morale. Sul tema, cfr. Johnston 1985, 118.

dell'impero. Una testimonianza molto significativa a riguardo è offerta dal *dossier* di *Oenoanda*, una piccola città della Licia, iscritto per volontà del suo committente C. Iulius Demosthenes[334]. Quest'ultimo aveva disposto una fondazione in favore della sua città, finalizzata all'organizzazione di agoni musicali e teatrali ogni tre anni in suo onore, che prendessero il nome di *Demostheneia*: il primo dei documenti iscritti è una costituzione imperiale di Adriano, con la quale l'imperatore riconosce la legittimità del festival musicale (per il quale sarebbe stato necessario ottenere il permesso dell'imperatore[335]), e delle punizioni che Demosthenes stesso stabilì contro i possibili trasgressori delle sue volontà[336].

2.5. Il rapporto tra Adriano e le élites dell'impero

La testimonianza di *Oenoanda*, anche per il profilo politico e sociale del donatore testamentario che ne è protagonista, si può considerare per molti aspetti paradigmatica. Demosthenes era infatti, per la città di *Oenoanda*, un punto di riferimento politico e intellettuale, che aveva percorso tutte le tappe di un *cursus* equestre di alto livello, assumendo un incarico procuratorio in Sicilia sotto l'impero di Traiano; lo stesso Demosthenes, poi, come molti altri membri delle élites civiche greche dei primi anni del II secolo d.C., aveva poi rinunciato al percorso nell'amministrazione romana, per far ritorno da politico di successo nella sua città, impegnandosi come magistrato cittadino e all'interno del κοινόν licio anche in qualità di liciarca[337]. Nel secondo documento iscritto nel *dossier*, è lo stesso Demosthenes a ricordare alla sua

[334] *SEG* 38, 1462; Cfr. Wörrle 1988; Traduzione inglese in Mitchell 1990, 183-189.
[335] *SEG* 1462a, ll. 3-4: *…*Ἀποδέχομαι *Ἰο]*ύλιον *Δη*μοσθένην τῆς φιλ*[*οτει*μ*ίας τῆς εἰς ὑ*μ*ᾶς*]* καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν *μ*ουσικὸν*,* ὃν ὑπέσχετο ὑ*[μ*εῖ*]*ν*,* βεβαιῶ.
[336] *SEG* 38, 1462b, ll. 34-38: *Ἐ*ὰν δε τις ἢ παραβὴ τι τούτων ἢ *μ*ειώσῃ ἢ εἰς ἄλλην χρείαν *μ*εταθῇ τὸν πόρο*[ν]* ᾗ τὰ χωρία ἢ τὴν τει*μ*ὴν παθέντων αὐτῶ*[ν* ἢ*]* παρευρῇ τι ἢ εἰσηγήσηται ἢ ψηφίσηται ἢ ἡγε*μ*όνι ἐντυχῇ περὶ τοῦ *μ*ὴ γείνεσθαί τι τῶν ὑπ᾽ἐ*μ*οῦ διεσταλ*μ*ένων*,* ἐάν τε ἀρχων ἐάν τε ἰδιώτης*,* ἀποτείσει τῷ *μ*ὲν πατρῴω Ἀπόλλωνι ἱερὰ **,* βφ′ τῷ δὲ ἱερωτάτῳ τοῦ Σεβαστοῦ φίσκῳ **,* ε καὶ λήμψεται τὸ *[*ὸ*]*γδοον τ*[*ο*]*ύτων ὁ προσανγείλας τὸ πρᾶγ*μ*α καὶ τῇ προαιρέσει *μ*ου βοηθήσας καὶ οὐδὲν ἧσσον ἔσται τὰ χωρ*[*ία*]* ἐ*μ*ὰ ἢ τῶν κατὰ γένος *μ*ου διαδόχων.
[337] *IGR* III, 487; II, 60. Sulla carriera di Demosthenes, cfr. Wörrle 1988, 55-69.

cittadinanza le distribuzioni gratuite e le opere finanziate[338], alle quali aggiunge come ultimo dono anche la fondazione per gli agoni teatrali e musicali[339].

Figure del genere, inserite nei ranghi dell'amministrazione romana ma anche radicate politicamente ed economicamente alla propria dimensione civica e regionale, orgogliose di appartenere a una κοινή intellettuale grecofona e legata alla storia della cultura greca antica, godono di un particolare favore presso l'imperatore Adriano. Per alcuni di loro, che si distinguevano anche come *doctores artium liberalium* (nello specifico filosofi, medici, retori e grammatici)[340] Adriano aveva confermato attraverso editto una condizione di privilegio *ad hoc*, riportata in una celebre lettera di Antonino Pio al κοινόν delle città della provincia d'Asia: nello specifico, Adriano aveva concesso loro l'esonero da *munera* civici e altri obblighi con le istituzioni locali[341]:

> D. 27.1.6.8 (Mod*., l.* 2 *excusationum*): Ἔστιν δὲ καὶ ἐν ταῖς τοῦ βασιλέως Κομμόδου διατάξεσιν ἐγγεγραμμένον κεφάλαιον ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς, ἐν ᾧ δηλοῦται καὶ φιλοσόφους ἀλειτουργησίαν ἔχειν ἀπὸ ἐπιτροπῶν. ἔστιν δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα: ' Ὁμοίως δὲ τούτοις ἅπασιν ὁ θειότατος πατήρ μου παρελθὼν εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν διατάγματι τὰς ὑπαρχούσας τιμὰς καὶ ἀτελείας ἐβεβαίωσεν, γράψας φιλοσόφους ῥήτορας γραμματικοὺς ἰατροὺς ἀτελεῖς εἶναι γυμνασιαρχιῶν ἀγορανομιῶν ἱερωσυνῶν ἐπισταθμιῶν σιτωνίας ἐλαιωνίας καὶ μήτε κρίνειν μήτε πρεσβεύειν μήτε εἰς στρατείαν καταλέγεσθαι ἄκοντας μήτε εἰς ἄλλην αὐτοὺς ὑπηρεσίαν ἐθνικὴν ἤ τινα ἄλλην ἀναγκάζεσθαι.
>
> Trad.: «Anche nelle costituzioni dell'imperatore Commodo è stato riportato un capitolo di un'epistola di Antonino Pio, in cui si dichiara che anche i filosofi sono esonerati dalle tutele. Le parole sono esattamente queste: «Ugualmente a tutti costoro il divo mio padre, appena ha assunto il potere, ha confermato con un editto tutti gli onori e le immunità a quelli che ne godevano, scrivendo che i filosofi, i retori, i grammatici, i medici fossero esonerati dalle ginnasiarchie, dalle agoranomie, dai sacerdozi, dall'obbligo di alloggiare soldati, dall'obbligo di acquistare frumento e olio, e inoltre che non fossero obbligati né

[338] Tra queste, Demosthenes ricorda soprattutto l'aver mantenuto i prezzi del grano a un livello accettabile, grazie a una distribuzione «senza limiti» (*SEG* 38, 1462b, ll. 9-10); l'aver edificato un nuovo mercato, e davanti a esso tre *stoà* con magazzini (per una spesa complessiva di 15mila *denarii*, senza considerare quanto speso per l'acquisto degli edifici da demolire per far spazio alla nuova opera). Nel decreto inviato dai buleuti di *Oenoanda*, con i quali gli stessi approvano la fondazione dei *Demostheneia*, le opere pubbliche volute da Demosthenes sono riconosciute come evergesie dello stesso, finanziate ἐκ τῶν ἰδίων (*SEG* 38, 1462d, ll. 104-105: …οἷς εὐεργέτησε τὴν πατρίδα ἀγοράν τε *[*βιωτικὴν*]*/καὶ στοὰς ἐκ τῶν ἰδίων ἀναθεὶς καὶ καθ' ἕκαστον *[*καιρὸν πα*]*ρέχων τὴν εὐθηνίαν).

[339] *SEG* 1462b, ll. 7-13.

[340] L'espressione è mutuata da un passo di Suetonio (Suet., *Iul.* 42), e fa riferimento a un provvedimento dell'età cesariana: vd. *infra*, 151 n. 541.

[341] Questo passo sarà discusso anche in relazione alle immunità fiscali statutarie concesse nel II secolo d.C.: vd. *infra*, 153 e sgg.

ad essere giudici né ad essere ambasciatori né ad essere arruolati contro la loro volontà, né fossero costretti ad altro servizio in provincia o a qualsiasi diversa funzione».

(Trad. S. Schipani)

Più in generale, in casi come quello di *Oenoanda* appena osservato, le élites intellettuali facevano leva sul loro stretto rapporto con l'imperatore per procurare benefici alle proprie città; e occupando uno spazio di intermediazione fra centro e periferia, si impegnavano in un'attenta diplomazia con il principe, al fine di dar maggior lustro e visibilità politico-ideologica alla comunità locale di provenienza. Per Smirne spicca la figura di Antonius Polemon, intellettuale tra i più stimati del secolo, che proprio nella città fondò una scuola di retorica. Il suo impegno civico condusse in particolare la città verso un periodo di ὁμόνοια e ἀστασία, come ricordato nella sua biografia scritta da Filostrato: in particolare, Polemon avrebbe contribuito al superamento di una politica di «fazioni» - che vedeva contrapposti «quelli di sopra» e «quelli sul mare»[342] - e infine avrebbe convinto gli smirnei a mantenere i conflitti ὑπὲρ χρημάτων all'interno delle città[343]. Il rapporto tra Polemon e Adriano fruttò una serie di benefici alla città di Smirne: sul modello di un precedente intervento a Efeso (con la quale Smirne vive una rivalità accesissima documentata per tutto il II secolo d.C.[344]), l'imperatore donò alla città dieci milioni di sesterzi, con i quali Polemon promosse la costruzione di un mercato granario, di un ginnasio e di un tempio «che poteva vedersi da lontano»[345]; insieme al denaro era poi stato fatto dono di alcune colonne di marmo frigio, insieme alla concessione di una seconda *neokoria* e di altri privilegi[346].

---

[342] Philostr., *VS* 531: τὸν γὰρ πρὸ τοῦ χρόνον ἐστασίαζεν ἡ Σμύρνα καὶ διεστήκεσαν οἱ ἄνω πρὸς τοὺς ἐπὶ θαλάττῃ.

[343] Philostr., *VS* 532: τὰς δίκας τὰς πρὸς ἀλλήλους οὐκ ἄλλοσέ πῃ ἐκφοιτᾶν εἴα, ἀλλ' οἴκοι ἔπαυε· λέγω δὲ τὰς ὑπὲρ χρημάτων, τὰς γὰρ ἐπὶ μοιχοὺς καὶ ἱεροσύλους καὶ σφαγέας, ὧν ἀμελουμένων ἄγη φύεται, οὐκ ἐξάγειν παρεκελεύετο μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξωθεῖν τῆς Σμύρνης, δικαστοῦ γὰρ δεῖσθαι αὐτὰς ξίφος ἔχοντος. Filostrato sembra faccia qui riferimento alle medesime χρηματικαὶ δικαὶ di cui già si è parlato in merito al *dossier* di Afrodisia, la cui giurisdizione in quel caso fu riconosciuta alla città da Adriano stesso, in forma di privilegio (vd. *supra*, 84 e sgg.). È viceversa possibile che in questo caso il significato del termine sia generico, e che Filostrato voglia generalmente riferirsi a contenziosi in materia economica che non dovevano essere risolti dinanzi al governatore provinciale.

[344] Della quale è possibile leggere un riflesso anche in una costituzione imperiale databile agli anni di principato di Antonino Pio (*SIG* 3.849; Oliver 135a e b; terza copia in *I. Ephesos* 1489A): in questa, Antonino riconosce alla città di Efeso gli stessi ὀνόματα di cui già godeva, e si scusa a nome degli smirnei per un uso incorretto di questi in una comunicazione precedente, probabilmente fra le due città.

[345] Philostr., *VS* 531: Ἀδριανὸν γοῦν προσκείμενον τοῖς Ἐφεσίοις οὕτω τι μετεποίησε τοῖς Σμυρναίοις, ὡς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ χιλίας μυριάδας ἐπαντλῆσαι αὐτὸν τῇ πόλει, ἀφ' ὧν τά τε τοῦ σίτου ἐμπόρια ἐξεποιήθη καὶ γυμνάσιον τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν μεγαλοπρεπέστατον καὶ νεὼς τηλεφανὴς ὁ ἐπὶ τῆς ἄκρας ἀντικεῖσθαι δοκῶν τῷ Μίμαντι.

[346] Questi ultimi sono documentati da un'iscrizione smirnea, nella quale si celebrano i privilegi ottenuti da Adriano διά Ἀντωνίου Πολέμωνος; *I. Smyrna* 697. Sulle città *neokoroi*, e sul valore politico e

Per Alexandria in Troade si era invece impegnato diplomaticamente Herodes Atticus, ricchissimo oratore ateniese che a quel tempo, dice Filostrato, «governava le libere città in Asia»[347]: lamentando le premure avute da Adriano nei confronti di alcuni «villaggi» che avevano goduto di finanziamenti imperiali[348], ottiene da Adriano l'incarico di gestire dodici milioni di sesterzi pagati dal fisco imperiale per costruire ad Alexandria un acquedotto degno della storia della città[349]. Anche nel caso di Coronea l'intervento imperiale potrebbe doversi all'intermediazione di un notabile locale: la cura dell'opera pubblica è demandata alla città di Coronea, destinataria delle costituzioni degli imperatori Adriano, Antonino e Marco. In tre epistole delle dodici iscritte compare la figura di Maestrius Arystonimus, che fu sicuramente un notabile locale coinvolto nell'opera pubblica e nella gestione politica delle dispute confinarie conseguenti alla sua edificazione[350].

Non si è ancora menzionato l'aspetto più proverbiale della politica imperiale adrianea: la sua intensissima attività edilizia, riconosciuta dalle fonti[351], e da queste ricondotta al profondo impegno evergetico di Adriano nei confronti delle comunità provinciali.

Una recente indagine quantitativa ha offerto nuove prove dell'eclettismo della politica di Adriano, individuando più di 200 interventi sparsi su circa 130 comunità civiche dell'impero[352]. Alcuni di questi interventi sono però particolarmente importanti per comprendere specifici tratti della personalità adrianea: tra tutte le città dell'impero, Atene è quella dove Adriano finanziò e promosse il maggior numero di

ideologico della *neokoria*, cfr. Burrell 2004. L'iscrizione sarà poi più diffusamente trattata rispetto all'ἀτέλεια concessa dall'imperatore alla città: vd. *infra*, 172 e sgg.

[347] Philostr., *VS* 548: …ἦρχε μὲν γὰρ τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐλευθέρων πόλεων ὁ Ἡρώδη.

[348] I villaggi in questione sono senza dubbio le tre fondazioni adrianee in Misia: *Hadrianutherae, Hadrianoi* e *Stratonicaea-Hadrianopolis*.

[349] Tutta la vicenda collegata alla costruzione dell'acquedotto di *Alexandria Troas* è raccontata, con palesi esagerazioni volte a denigrare la figura di Erode Attico, in Philostr., *VS* 548.

[350] Il *dossier* di Coronea in *SEG* 32, 460-471. Maestrius Aristonymus risulta in particolare coinvolto in una disputa sorta tra Coronea e Tisbe, che si accese con l'avviamento dei lavori di drenaggio del lago Copaide, di cui giunge notizia da due costituzioni imperiali contenute nel dossier (*SEG* 32, 467 e 468). Il contrasto tra le due città è risolto da Adriano prima, e da Antonino poi, a favore di Coronea (è questa la ragione per cui i documenti sono iscritti nel *dossier*), ma ha una lunga tradizione risalente fino all'età arcaica: di questo è testimone Plutarco (Plut., *Amat. Narr.* 775A), beota anch'egli, della *gens Maestria* come l'Aristonymus che, soltanto qualche anno dopo la morte di Plutarco (che avvenne tra il 118 e il 125 d.C.), era coinvolto nella faccenda per ordine del principe.

[351] Questa caratteristica che contraddistinse il principato adrianeo è diffusamente attestata nella sua biografia dall'autore dell'Historia Augusta: fra i possibili riferimenti, si riporta il più generale, nel quale si afferma che: *In omnibus paene urbibus et aliquid aedificavit et ludos edidit.[...] cum opera ubique infinita fecisset, numquam ipse nisi in Traiani patris templo nomen suum scripsit* (HA *Hadr.*, 19.3-9).

[352] Cfr. Boatwright 2000, 15 e sgg. Una tassonomia degli interventi di Adriano è offerta da Cassio Dione (69.5.2-3): in essa sono enumerate opere (come porti, acquedotti o altri edifici a vocazione pubblica), ma anche esenzioni fiscali o donazioni in denaro e grano. Argomenti contrari al dato offerto da Boatwright sono presentati in Camodeca 2017, con particolare attenzione alla documentazione epigrafica italica.

opere, avviando per essa un processo di monumentalizzazione pari soltanto a quello che aveva interessato Roma negli anni di dominio imperiale; questo si giustifica certo con l'atteggiamento filellenico di Adriano, che le fonti letterarie non mancarono di sottolineare in chiave satirica, e che il dato archeologico conferma chiaramente. Allo stesso atteggiamento possono essere ascritti i numerosissimi interventi promossi nella provincia d'Acaia, che tra tutte è quella cui è destinato il maggior numero di interventi, non solo a carattere rappresentativo o religioso; a Coronea, in Beozia, Adriano inaugurò un cantiere con lo scopo dichiarato di contenere le acque del lago Copaide, spendendo sessantacinque mila sesterzi per la costruzione di una diga, e promettendone molti altri per il completamento dell'opera[353]. Altra città che poté giovare di un rapporto speciale con Adriano fu Italica, patria del principe, completamente rinnovata nei suoi spazi rappresentativi agli inizi del II secolo[354]. Gli interventi meglio documentati sono però ancora una volta quelli in Asia Minore: si è già detto qualcosa su Smirne, che oltre al finanziamento di dieci milioni di sesterzi ottenne per intercessione di Polemon in dono il marmo imperiale dalla Frigia e dalla Numidia per la ricostruzione di un tempio e di un ginnasio[355]. Efeso ottenne addirittura il privilegio della συγχώρησις, e la corresponsione di una fornitura di grano egizio (il migliore per qualità fra quelli che dovevano essere disponibili sul mercato romano) a prezzo calmierato[356].

Un simile sforzo logistico ed economico era dispiegato per intense attività di ricostruzione, in particolare di città colpite da catastrofi naturali. Come confermato da recenti studi di sismografia[357], in età adrianea vi furono due terremoti che devastarono numerose città dell'Asia Minore, ed è a questi che con ogni probabilità fa riferimento l'Historia Augusta nella sua breve caratterizzazione dell'impero di Adriano[358]: il primo sarebbe occorso intorno all'anno 121 d.C., distruggendo le città di Nicea, Nicomedia, e più in generale la Misia e la Bitinia[359]; il secondo è databile invece al 128 d.C.,

[353] *SEG* 32, 460.
[354] Sul rapporto tra Adriano e Italica cfr. Syme 1964, 142-149.
[355] Per Atene cfr. Paus., 1.18.9; per Smirne cfr. *IGR* IV, 1431.
[356] Cfr. *I. Ephesos* 211, iscrizione mutila ma databile al 128 d.C., che è dai più considerata testimonianza di una concessione imperiale da parte di Adriano; deve essere collegata a *SIG*^{3}, 839, una dedica efesina ad Adriano che aveva corrisposto alla città una fornitura di grano egizio (il migliore tra tutte le tipologie commerciate nell'impero). Vd. *infra*, 206 e sgg.
[357] Cfr. in particolare le tavole ricostruttive in Guidoboni *et al.* 1994.
[358] Cfr. HA *Hadr*. 21, 5-7: *Fuerunt eius temporibus fames, pestilentia, terrae motus, quae omnia, quantum potuit, procuravit multisque civitatibus vastatis per ista subvenit. Fuit etiam Tiberis inundatio. Latium multis civitatibus dedit, tributa multis remisit*.
[359] Di questo terremoto offrono testimonianza le cronache tardoantiche, in particolare Eusebio (che lo colloca all'anno 121 d.C.), Cassiodoro e il *Chronicon Paschale* (che lo riferiscono invece all'anno 123/124 d.C.). Giovanni Malala pone invece l'accento sulla ricostruzione di Cizico, distrutta proprio in occasione del terremoto e ricostruita con generosi finanziamenti imperiali (Ioh. Mal. *Chron.* XI, 16). Per una più attenta disamina delle fonti, cfr. Bru e Filippini 2016, 309-310 e note.

quando un sisma di medesime proporzioni investì le ricche città della costa sud-occidentale dell'Anatolia[360].

In entrambe le occasioni l'intervento adrianeo si conformò a una consuetudine politica che i principi romani osservarono sin dalla costituzione del Principato[361]: un intervento parimenti documentato, grazie soprattutto al resoconto offerto da Elio Aristide, fu quello del 178 d.C. disposto da Marco Aurelio e Commodo per la ricostruzione di Smirne[362]. In questo caso, come in quelli adrianei e più in generale in tutti gli esempi documentati per l'età imperiale, sono sostanzialmente quattro i modi in cui un imperatore avrebbe potuto con la sua azione riparare al danno causato dalla calamità naturale: dono di capitali provenienti dal *fiscus Caesaris*, da destinare all'immediata ripresa delle città colpite; sollecitazione di finanziamenti che venissero da casse pubbliche, cui generalmente faceva seguito una notifica positiva mediante senatoconsulto; esenzioni fiscali *pro tempore* (dai tre ai dieci anni[363]) che permettessero alle stesse uno spazio di manovra nei primi anni dopo l'evento catastrofico; coinvolgimento di notabili locali nell'attività di ricostruzione, testimoniato poi dai decreti onorifici conservati in forma epigrafica o, più raramente, da epistole imperiali[364].

Entrambi i terremoti di età adrianea hanno lasciato una traccia nel patrimonio documentario a disposizione. Il terremoto del 121 colpì con maggiore intensità Nicea, Nicomedia e Cizico, le quali ringraziarono poi pubblicamente l'imperatore negli anni 122-124. Nicea e Nicomedia chiesero e ottennero il diritto di assumere il titolo di *Hadriane*; della prima si conosce anche il nome del funzionario che con ogni probabilità coordinò il progetto di ricostruzione per conto dell'imperatore[365]. Cizico è invece onorata con una *neokoria*, e Adriano stesso presenziò nel 124 d.C. alla consacrazione del nuovo tempio federale costruito a spese pubbliche[366]: in entrambi i casi, le testimonianze epigrafiche e letterarie confermano il coinvolgimento del Senato

[360] A suggerire un'attività sismica per quest'anno è l'incrocio delle testimonianze tratte dall'opera di Pausania (2.7.1) e dagli oracoli sibillini (*Oracula* V, 287-292); cfr. Bru e Filippini 2016, 314-315.
[361] Vd. *supra*, 67-68 n. 261.
[362] Sul tema cfr. Franco 2005, 471-511.
[363] In occasione del terremoto che colpì Smirne nel 178 d.C. il senato dispose un'esenzione fiscale di dieci anni, la più lunga tra quelle note per l'età imperiale (Eus., *Chron.* 208c Helm; Sync., *Chron* 667; sulle vicende politiche collegate al sisma e testimoniate dalle orazioni di Elio Aristide, cfr. Franco 2005, 471-511); per altri esempi antecedenti al II secolo d.C. cfr. Bru e Filippini 2016, 312 n. 60.
[364] È questo il caso, ad esempio del licio Opramoas (*TAM* II, 905; sul *dossier* di Opramoas vd. *infra*, 106 e sgg.).
[365] *Iv.Iznik* 56 = *AE* 1996, 1416.
[366] La notizia della costruzione del tempio di Cizico è in Eus., *Chron.* 198 Helm: *Terrae motu facto Nicomedia ruit et Nicaenae urbis plurima eversa sunt. Ad quarum instaurationem Hadrianus de publico est largitus inpensas*. Sulla datazione del terremoto che distrusse il tempio, cfr. Bru e Filippini 2016, 309 e note; sulla *neokoria* di Cizico, cfr. Burrell 2004, 86-94.

nell'erogazione di onori (la *neokoria*) ed esenzioni fiscali[367]. Come Nicea e Nicomedia, anche Cizico riceve l'epiteto di *Hadriane*.

Al terremoto del 128 si devono invece far risalire alcune costituzioni imperiali frammentarie di Adriano, datate dagli editori agli anni immediatamente seguenti: esse provengono dalle città di Nicomedia, Rodi, *Astypalaea* e Alicarnasso, tutte e quattro devastate dal sisma[368]. In particolare, alcuni riferimenti testuali contenuti nell'epistola di Alicarnasso hanno indotto a identificare nella figura di Aelius Dionysios quella di intermediario della città preposto dall'imperatore alla supervisione dell'attività di ricostruzione[369].

Nel complesso, in età adrianea continuò quell'opera di inquadramento giuridico che era già stata di Nerva e Traiano, grazie all'emanazione del *senatusconsultum Apronianum*. Se quindi è vero, d'altra parte è evidente l'interesse politico e ideologico, di cui Adriano si fece promotore in tutti gli anni di impero, ad arricchire e rafforzare politicamente le *poleis* dell'impero (soprattutto quelle orientali) e le élites che le governavano: per le città, l'imperatore incentivò la crescita edilizia sotto tutti i punti di vista, passando in rassegna ogni angolo dell'impero nei suoi numerosi viaggi, e distribuendo donazioni dovunque ne vedesse interesse o necessità. Ai gruppi dirigenti, invece, l'imperatore concesse un canale diplomatico esclusivo, da un lato istituendo un ufficio *ab epistulis Graecis*[370] che rispondesse direttamente a loro, e dall'altro stringendo relazioni politiche e personali con un'élite culturale e intellettuale selezionata, a cui corrispose cariche straordinarie e privilegi per le loro comunità.

In questo aspetto si riscontra la differenza con la politica del suo predecessore Traiano. Per l'attività traianea è infatti possibile riferirsi a testimonianze chiare, come nei casi contenuti nell'epistolario di Plinio e nel Digesto, di un tentativo di arginare l'arbitrio decisionale in materia edilizia e finanziaria delle amministrazioni aristocratiche locali, opponendo a esse vincoli sulla programmazione, sul finanziamento, e sull'esecuzione delle opere inerenti alla cosa pubblica. L'età di Adriano si contraddistingue invece per un rinnovato appoggio alle élites culturali e politiche dell'oriente ellenofono, alle quali l'imperatore riconobbe immunità fiscali, incarichi significativi in occasione di terremoti, infine concesse un dialogo politico e ideologico che affermava la vicinanza di queste al potere centrale romano.

[367] Sulla necessità di un parere positivo senatorio, cfr. Bru e Filippini 2016, 311.
[368] Per Nicomedia vd. *TAM* IV, 5 = Oliver 1989, nr. 93; per *Astypalaea* vd. il *dossier* proveniente dal *Kastro* della città, in particolare le due lettere adrianee databili agli anni 128-129 d.C. (Oliver 1989, nr. 67-68); per Rodi, vd. un'epistola rinvenuta sempre ad Astypalaea, ma inviata ai rodiesi (Oliver 1989, nr. 66). L'ipotesi che questa produzione normativa possa spiegarsi con l'attività di ricostruzione di quelle aree in seguito a terremoti è di Bru e Filippini 2016, 318 e sgg.
[369] Sulla figura di Aelius Dionysios, cfr. Bru e Filippini 2016, 321 e sgg.
[370] Sugli *ab epistulis* di Adriano, cfr. Carboni 2017, 23-32.

CAPITOLO 3

La spesa privata *ad opus publicum* in età antonina

3.1. L'azione normativa di Antonino Pio

Il principato di Antonino Pio segna un passaggio fondamentale nell'evoluzione della disciplina normativa in materia di finanziamenti privati per opere pubbliche. Il dato è sorprendente se raffrontato all'aneddotica storico-letteraria antica, che riconosce nel principato di Antonino Pio una passiva continuazione e conservazione degli interessi e dei successi ottenuti dal padre adottivo Adriano, narrazione talvolta recepita acriticamente dagli studiosi moderni. Guardando ai provvedimenti emanati attraverso costituzioni imperiali, l'età degli Antonini sembra sì recepire la sensibilità politica dei predecessori in materia di infrastruttura pubblica, ma sulla base di nuovi principi giuridici, che condizioneranno anche la successiva azione normativa in materia fino alla fine dell'età severiana[371].

Rispetto alle opere finanziate da privati, come già Traiano anche Antonino Pio e i *divi Fratres* intervennero in materia di *pollicitationes ob honorem*: ad Antonino Pio si deve l'introduzione del principio giuridico della *inchoatio*, poi esteso già dai *divi Fratres* anche ai casi di liberalità evergetica disposti dei privati nei confronti della cosa pubblica[372]. Aggiornando poi quanto già stabilito da Nerva e Adriano, Antonino Pio introdusse in materia di *pecunia legata* nuove eccezioni, in virtù delle quali era data facoltà di agire in deroga alle condizioni modali stabilite dal legatario, inaugurando una linea di intervento normativo poi percorsa anche dai suoi successori: in opposizione invece a quanto stabilito in età adrianea, si introdussero *usurae* per quei legati rispetto ai quali si era determinata una *mora solutionis*, secondo un regime che poi venne applicato estensivamente anche alle *pollicitationes* in età severiana.

Anche riguardo alle opere finanziate dalle casse pubbliche (provinciali o municipali), l'azione degli Antonini, a partire dal principato di Marco Aurelio, si dimostrò attenta, lasciando però solo indiretta traccia di tale attenzione all'interno della

[371] In forma indiretta, si potrebbe ritenere che anche la legislazione tardoantica abbia subito un condizionamento da quella antonina, specialmente riguardo alla necessità di concludere o restaurare le opere in essere, prima di iniziarne di nuove. Sul tema, cfr. Puliatti 2020, 187 e sgg.

[372] *Divi Fratres:* D. 50.12.8 (*Ulp., l.* 3 *de officio consulis)* per il quale vd. *infra*, 111 e sgg.; per l'età severiana: vd. D. 50.12.1.1 (*Ulp., l. sing de officio curatoris Rei Publicae*); D. 50.12.9 (*Mod., l.* 4 *differentiarum*). Per una generale e aggiornata panoramica sull'applicazione del principio di *inchoatio operis* applicato alla disciplina delle *pollicitationes* cfr. Lepore 2012, capp. 3 e 4.

disciplina normativa: nello specifico, essa diede un ulteriore giro di vite all'attività di controllo della spesa municipale, moltiplicando le figure a essa deputate (in particolare *curatores rei publicae*), infine vincolando l'azione dei governatori provinciali al diretto assenso del principe, tracciando una strada normativa che condizionerà più segnatamente la giurisprudenza severiana.

La comprensione di queste innovazioni passa inevitabilmente dall'esegesi di alcuni frammenti dei giuristi confluiti nel Digesto. In materia di *pollicitationes ob honorem* legate al conseguimento di un onore municipale, Traiano aveva stabilito che il *pollicitator* e i suoi eredi sarebbero stati responsabili in solido dell'avveramento della loro promessa; Antonino Pio, nel solco della normativa traianea, introduce un principio attraverso il quale si riconosce alle comunità destinatarie delle promesse una soluzione più facile per giungere al pieno adempimento delle stesse:

> D. 50.12.14 (Pomp., *l.* 6 *epistolarum variarum*): *...Sed si quis ob honorem opus facturum se civitate aliqua promiserit atque inchoaverit et priusquam perficeret, decesserit: heres eius extraneus quidem necesse habet aut perficere id aut partem quintam patrimonii relicti sibi ab eo, qui id opus facere instituerat, si ita mallet, civitati, in qua id opus fieri coeptum est, dare: is autem, qui ex numero liberorum est, si heres exstitit, non quintae partis, sed decimae concedendae necessitate adficitur. Et haec divus Antoninus constituit*[373].
>
> Trad.: «Ma qualora qualcuno abbia promesso per una carica onorifica che avrebbe compiuto un'opera in qualche città, e l'abbia iniziata e, prima che la finisse, sia morto, l'erede di questo estraneo è senz'altro obbligato a concluderla, oppure a dare la quinta parte del patrimonio, lasciato a lui da colui che aveva stabilito che si facesse l'opera, alla città in cui iniziò a essere fatta l'opera stessa, in caso preferisca così: colui invece, che è nel novero dei figli, se è nominato erede, è obbligato non a concedere la quinta parte, bensì la decima. E questo lo stabilì il divo Antonino mediante costituzione imperiale».

Rispetto al precedente intervento di Traiano, con questa costituzione imperiale Antonino Pio attenua la responsabilità dell'erede di un *pollicitator*. A questo è data la possibilità di completare l'opera iniziata dal suo *testator* oppure, se lo avesse preferito, quella di corrispondere alla comunità una percentuale del suo asse testamentario, variabile rispetto alla condizione di prossimità al promettente dell'erede stesso. In un altro frammento di Modestino recepito dal Digesto, si spiega ancora meglio il rapporto tra il provvedimento di Traiano e questo di Antonino Pio: per una promessa onorifica (*ex pollicitatione ob honorem*) il promettente risponde sempre e comunque «in solido» (*ipsum omnimodo in solidum teneri*, come già aveva stabilito Traiano); il di lui erede, invece, è responsabile in forma attenuata, solamente per quelle opere promesse che avevano già avuto cominciamento (*heredem vero eius ob honorem quidem facta*

[373] Sull'attribuzione del provvedimento ad Antonino Pio: Jacques 1984, 770 e sgg.; Marotta 1988, 164; Cancelli 1966, 260 n. 3.

promissione in solidum, ob id vero, quod opus promissum coeptum est), e può sempre adempiere alla promessa anche corrispondendo una percentuale dei beni avuti in eredità.

Il principio giuridico qui dirimente, e per la prima volta associato alla materia della *pollicitatio*, è quello della *inchoatio operis*, per il quale l'erede di un *pollicitator* sarebbe stato responsabile solo delle opere incominciate dal suo testatore: tale principio avrebbe dovuto indurre a una maggiore razionalizzazione dell'infrastruttura municipale, disincentivando l'apertura di nuovi cantieri (quelli promessi *ob honorem* ma ancora non iniziati), e canalizzando gli sforzi economici dei privati alla conclusione di quelli già iniziati. La costituzione di Antonino Pio riportata da Pomponio pone inoltre condizioni vantaggiose anche per gli eredi dei promettenti: insieme all'attenuazione di responsabilità, viene data loro la possibilità, qualora la preferiscano (D. 50.12.14: *si ita mallent*) di estinguerla dietro restituzione alla *civitas* di una parte dell'asse testamentario, senza doversi far carico degli oneri di curatela del progetto edilizio; la stessa opzione è offerta da Antonino Pio anche a quei *pollicitatores* ridotti a *paupertas* proprio a causa delle loro promesse, i quali possono ritenersi assolti dalle stesse corrispondendo un quinto del patrimonio nelle casse civiche[374].

Il provvedimento di Antonino Pio in materia di *pollicitationes* si lega direttamente alla necessità di risolvere le situazioni infrastrutturali ancora pendenti nelle città dell'impero, che dovevano essere molte, se è lecito considerare le realtà raccontate da Dione e Plinio come paradigmatiche dell'epoca. Lo stesso sentimento influenzò la produzione di Antonino Pio anche in materia di donazioni testamentarie *ad rem publicam*. Specialmente rispetto ai legati testamentari e fedecommessi destinati a città, si è già detto della grande innovazione giuridica introdotta da Nerva e organizzata *diligentius* dal *senatusconsultum Apronianum* ispirato da Adriano: si è anche posto l'accento sull'obbligo vincolante a rispettare la volontà del legatario, derogabile soltanto nel caso in cui fosse sopraggiunta una riduzione del valore complessivo del denaro posto a donazione (per l'intervento del *privilegium Falcidiae*), o nel caso in cui oggetto della stessa fosse l'organizzazione di giochi gladiatorii (rispetto ai quali vigeva un divieto senatorio)[375]. Antonino Pio introdusse un'ulteriore fattispecie in virtù della quale sarebbe stato possibile derogare dalle condizioni modali stabilite dal disponente, su cui vigeva il rispetto della volontà stabilito da Nerva e Adriano:

> D. 50.10.7 (Call., *l.* 2 *de cognitionibus*): *Pecuniam, quae in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam in inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur.*

[374] D. 50.12.9 (*Mod.*, l. 6 *differentiarum*): *Sed et ipsum donatorem pauperem factum ex promissione operis coepti quintam partem patrimonii sui debere divus Pius constituit*.
[375] Vd. *supra*, 87 n. 329.

> Trad: «Il divo Pio dispose mediante rescritto che il denaro, che è lasciato in legato per una nuova opera, debba essere convertito per la tutela di quelle opere che sono (in essere) invece che essere erogato per incominciare un'opera: certamente (soltanto) qualora la città abbia un numero sufficiente di opere e il denaro per ristrutturarle non sia facile da trovare».

Il rescritto di Antonino Pio pone alle comunità destinatarie di un legato testamentario l'obbligo di convertirlo alla tutela di un'opera già in essere piuttosto che a un nuovo progetto, anche in contraddizione rispetto la volontà del testatore che l'ha disposto. Il successivo commento di Callistrato, giurista di età severiana che riporta la costituzione imperiale[376], attenua e contestualizza la decisione imperatoria: il denaro sarebbe stato convertito verso la manutenzione degli edifici esistenti nel caso in cui la comunità destinataria del legato giudicasse sufficiente il suo patrimonio infrastrutturale, ma viceversa avesse difficoltà a trovare fondi per il suo mantenimento (*scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur*). La disposizione imperiale individua una ragione contingente in funzione della quale si rende tassativo derogare dal principio di inviolabilità della volontà testamentaria, di natura economica e legata alla necessità di manutenere le infrastrutture già esistenti. L'azione di *tutela* cui allude lo stesso Antonino Pio, che è bene intendere come «manutenzione» e non come una vera e propria ristrutturazione (per la quale si sarebbe utilizzato un termine più proprio come *refectio*[377]), non rientrava infatti nel novero delle azioni generalmente promosse degli evergeti privati; spettava invece alla cura delle magistrature municipali e, laddove intercorressero veri e propri fenomeni di incuria, degli uffici amministrativi romani[378]. Non è un caso che nella presentazione di una tassonomia delle condizioni di un legato *ad opus* da parte dei giuristi Marciano e Paolo, la manutenzione ordinaria non rientrasse tra le azioni disposte *ad honorem ornatumque civitatis*, e anzi fosse del tutto assente; si deve anzi credere che questo rescritto abbia voluto collocare una volta per tutte l'azione di *tutela* nel panorama di spesa privata[379].

Lo stesso spirito nei confronti dell'infrastruttura pubblica sembra ispirare un altro provvedimento di Antonino Pio in materia di *legatio*. In un rescritto riportato da Ulpiano (cui sembra faccia riferimento anche un passo di Paolo confluito nel

[376] Un breve ritratto della figura di Callistrato, e della sua produzione giurisprudenziale, in Puliatti 2020, 180 n. 9.
[377] Sul significato tecnico del termine *refectio*, e sulla disciplina normativa di età severiana in materia, cfr. Davoine 2019; Puliatti 2020, 182 n. 19; Russo 2021b, 890.
[378] Una panoramica delle fonti che attestano un coinvolgimento finanziario delle casse locali nell'attività di tutela e manutenzione è offerta da Russo 2021b, 891-897. Sull'uso del termine *tutela* nelle fonti letterarie, e in quelle epigrafiche di cognizione del diritto (testamenti, decreti municipali, leggi municipali etc.), e sull'azione stessa di restauro, spesso confusa nel mondo antico con quella di ricostruzione, cfr. Bosso 2006, 280; Puliatti 2020, 183 n. 20.
[379] Per i passi di Marciano e Paolo, vd. *supra*, 88 n. 331.

Digesto[380]), l'imperatore riconosce la necessità di stabilire un termine temporale per l'adempimento di legati[381] disposti *ad opus*: qualora questo non fosse previsto nel legato, sarebbe stato compito del *praeses provinciae*[382] stabilirlo, e del municipio beneficiario del legato[383] riscuotere degli interessi, secondo modi e tempi esplicitati dalla medesima costituzione imperiale:

> D. 50.10.5 (Ulp., *l. sing. de officio curatoris rei publicae*): *Si legatum vel fideicommissum fuerit ad opus relictum, usurae quae et quando incipiant deberi, rescriptio divi Pii ita continetur. 'Si quidem dies non sit ad his qui statuas vel imagines ponendas legaverunt, praefinitus, a praeside provinciae tempus statuendum est: et nisi posuerint heredes, usuras leviores intra sex menses, si minus*[384]*, semisses usuras rei publicae pendant. Si vero dies datus est, pecuniam deponant intra diem, si aut non invenire se statuas dixerint aut loco controversiam fecerint: semisses protinus pendant.*
>
> Trad: «Qualora un legato o fedecommesso sia stato lasciato per un'opera, in un rescritto del divo Pio si specifica quali interessi e quando comincino a essere dovuti: "qualora non sia stato stabilito un giorno da coloro che donarono attraverso legato statue o ritratti da realizzare, il termine temporale deve essere stabilito dal governatore provinciale: e qualora gli eredi non li abbiano compiuti, pendano interessi più moderati per sei mesi, e successivamente interessi del 6%, in favore della *res publica*". Se invece un giorno è stato stabilito, depositino il denaro entro quel termine, e qualora dicessero di non trovare le statue o volessero adire in controversia rispetto al luogo, in conseguenza paghino di seguito il 6%».

---

[380] Vd. D. 22.1.17.8 (*Paul.*, *l. sing. de usuris)*: *si dies non sit ab his, qui statuas vel imagines ponendas legaverunt, praefinitus, a praeside tempus statuendum est et nisi posuerint heredes, usuras rei publicae usque ad tertiam centesimae pendent*. Sul confronto tra i due passi cfr. Lepore 2012, 335 n. 29.

[381] Il riferimento a fedecommessi, che pure è presente nel testo latino, è stato considerato dalla maggior parte dei commentatori un'interpolazione che si spiega per ragioni compilatorie; vd. Camodeca 1980, 458 n. 12; Lepore 2012, 336 n. 30.

[382] Soprattutto la dottrina romanistica ha sostenuto la natura interpolazionistica della locuzione *praeses provinciae*, che sarebbe stata utilizzata dai compilatori giustinianei in luogo di *curator rei publicae*; per Jacques (1975, 160 e sgg.; 1982, 306 e sgg.) e Camodeca (1980, 456 e sgg.) non pare necessario supporre un intervento dei compilatori giustinianei, sostenendo gli studiosi la totale coincidenza nelle prerogative e nei compiti di controllo dei due uffici (per ulteriore bibliografia cfr. Lepore 2012, 336 n. 31).

[383] Che fosse prerogativa delle magistrature municipali domandare l'esazione della donazione promessa al municipio lo ribadirono i *divi Fratres* in un successivo rescritto: D. 50.1.38.2 (Pap. Iust., *l.* 2 *de constitutionibus*): *Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt ad magistrates officium pertinere exactionem pecuniae legatorum, et si cessaverint, ipsos vel heredes conveni aut, si solvendo non sint, fideiussores eorum qui pro his caverunt.* In caso di mancato versamento della 'donazione testamentaria', i magistrati avrebbero avuto la responsabilità richiederne l'esazione, tramite l'imposizione di usure *ex mora* o il ricorso eventuale alla giurisdizione provinciale, o in alternativa a un *curator rei publicae*, se nominato e presente in città. Cfr. Camodeca 1980, 457 e sgg.

[384] La lezione tràdita dal *codex Florentinus* in questo passo è evidentemente corrotta, come riconosciuto dallo stesso Mommsen: quest'ultimo proponeva di correggere con la lezione *post sex menses*, cui si fa seguito nella traduzione del passo.

Il rescritto è di fondamentale importanza per comprendere l'evoluzione normativa che si ebbe nel II secolo d.C. intorno all'istituto della *legatio rei publicae*. Esso pone un'eccezione al divieto adrianeo di riscuotere interessi per un legato, che Salvio Giuliano aveva poi negli stessi anni attenuato, formulando la possibilità che gli stessi interessi potessero essere richiesti solo ai legati lasciati *sinendi modo*[385]. Il provvedimento di Antonino Pio stabilisce delle nuove condizioni che evitassero che le pendenze con la *res publica* potessero estendersi indefinitamente nel tempo, ponendo le comunità destinatarie dinanzi al paradosso per cui era preferibile abortire progetti edilizi che erano oggetto della *legatio*, o lasciarli incompiuti: non è casuale che il rescritto di Antonino Pio sia stato recepito da Ulpiano nel suo *liber singularis de officio curatoris rei publicae*, un testo che raccoglieva i presupposti normativi che giustificavano e spiegavano le funzioni del *curator rei publicae*.

Attraverso questo provvedimento, la comunità civica o il *curator* a essa preposto avrebbero potuto imporre interessi, ed esercitare quindi una pressione economica che portasse a un più rapido adempimento del legato: un'altra costituzione imperiale, di Settimio Severo e Caracalla, recepita dal *liber* ulpianeo e posta non a caso dai compilatori giustinianei a introduzione del paragrafo *de pollicitationibus*, estende il provvedimento normativo di Antonino Pio anche alle *pollicitationes ob honorem*, il cui adempimento si sarebbe protratto troppo a lungo[386]: la statuizione severiana è presentata dal giurista in termini troppo generici, ma è verosimile che tenesse conto dello stesso meccanismo procedurale stabilito da Antonino Pio in materia di legati *rei publicae*[387]. Il rapporto tematico stretto tra l'azione normativa di quest'ultimo e quella dei suoi successori, tanto in materia di *pollicitationes* (con l'applicazione estensiva del principio dell'*inchoatio operis*) quanto in materia di legati (con il riconoscimento di deroghe al dettato normativo corrente, e con l'applicazione estensiva del regime di interessi sui legati non adempiuti), dimostra chiaramente la centralità che ebbe l'azione normativa di Antonino Pio nel processo di organizzazione giuridica dei fenomeni di finanziamento privato dell'infrastruttura pubblica.

Se il confronto con gli imperatori che seguirono sottolinea la persistenza degli elementi costitutivi della legislazione imposta da Antonino Pio, una comparazione con l'azione normativa dei predecessori dà modo di comprendere i princìpi e le finalità che

---

[385] Gai. 2.280: *Item fideicommissorum usurae et fructus debentur, si modo moram solutionis fecerit qui fideicommissum debebit; legatorum vero usurae non debentur; idque rescripto divi Hadriani significatur. Scio tamen Iuliano placuisse, in eo legato quod sinendi modo relinquitur idem iuris esse quod in fideicommissis; quam sententiam et his temporibus magis optinere video*.

[386] D. 50.12.1 pr. (*Ulp., l. sing. de officio curatoris Rei Publicae*): *si pollicitus quis fuerit rei publicae opus se facturum vel pecuniam daturum, in usuras non convenietur: sed si moram coeperit facere, usurae accedunt, ut imperator noster cum divo patre suo rescripsit.*

[387] È questa l'opinione di Lepore (2012, 338 e note), il quale sottolinea la scelta compiuta da Lenel di ricostruire il *liber* ulpianeo mettendo i due frammenti in successione, premettendo quello che riporta la costituzione di Antonino Pio a questo che il giurista colloca in età severiana (rispettivamente, Pal. 2075 e Pal. 2076).

determinarono la legislazione di Antonino Pio in senso oppositivo a quelle del più recente passato. In materia di legati, l'introduzione di un regime di interessi, e il riconoscimento di ragioni extragiuridiche cui avvalersi per derogare dal rispetto della volontà testamentaria, sono provvedimenti che intervengono sostanzialmente sull'istituto giuridico *diligentius constitutum* da Adriano; lo stesso accadde in materia di *pollicitationes*, dove si introdusse un principio di *inchoatio operis* che attenuò la formulazione traianea in materia, affinché comunità municipali ricorressero più facilmente al diritto per pretendere il compimento dei propri progetti infrastrutturali, quelli promessi *ob honorem* e, in un secondo momento, quelli promessi *sine causa*. L'insieme di questi provvedimenti normativi si possono spiegare forse con la necessità di normalizzare un fenomeno di dispersione finanziaria nelle opere pubbliche, al quale (come si è visto) l'amministrazione già era sensibile in età traianea, e che forse si aggravò nelle proporzioni a causa del *boom* edilizio, e del regime giuridico e finanziario garantito alle élites municipali orientali, in età adrianea.

Proprio in materia di benefici riconosciuti alle élites decurionali, l'intervento normativo di Antonino Pio attenua (e, in una prospettiva politica, contraddice) quel rapporto privilegiato che Adriano aveva costruito con le aristocrazie municipali attraverso i suoi viaggi, i benefici *ad hoc* da lui concessi, e la sua naturale disposizione filellenica. In un'*oratio habita in senatu* recepita in due rescritti tardoantichi poi raccolti nel *Codex* di Giustiniano, Antonino Pio introduce il concetto di *numerus*:

> CJ 10.53.4-5: *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Malcho. Oratione divi Pii liberalium studiorum professores, non etiam calculatores continentur. Idem AA. Et CC. Concedemoni. Nec intra numerum praestitutum ordine invito medicos immunitatem habere saepe constitutum est, cum oportet eis decreto decurionum immunitatem tribui.*
>
> Trad.: «Gli imperatori Dioceziano e Massimiano Augusti a Malchus. I professori delle discipline liberali, non anche i professori di aritmetica, sono inclusi (nel numero), secondo l'orazione del divo Pio. Gli stessi Augusti e Cesari a Concedemon. È stato spesso stabilito per mezzo di costituzioni che i dottori non hanno immunità all'interno del numero stabilito contro il volere del consiglio, dal momento che occorre che sia loro conferita immunità dal decreto dei decurioni».

Una definizione di *numerus* è offerta dallo stesso Antonino Pio, in un'epistola che lo stesso inviò al κοινόν d'Asia databile ai primi anni del suo principato, citata da Modestino e confluita in forma frammentaria nel Digesto:

> D. 27.1.6.2 (Mod*., l.* 2 *excusationum*): *Ἔ*στιν δὲ καὶ ὁ ἀριθ*μ*ὸς ῥητόρων ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν τὴν ἀλειτουργησίαν ἐχόντων *,* καὶ αἱρέσεις τινὲς προκεί*μ*εναι τῷ νό*μ*ῳ*,* ὅπερ δηλοῦται ἐξ ἐπιστολῆς *Ἀ*ντωνίνου τοῦ *Ε*ὐσεβοῦς γραφείσης *μ*ὲν τῷ κοινῷ τῆς *Ἀ*σίας *,* παντὶ δὲ τῷ κόσ*μ*ῳ διαφερούσης *,* ἧς ἐστὶν τὸ κεφάλαιον τοῦτο ὑποτεταγ*μ*ένον *: Ἀ*ἱ *μ*ὲν ἐλάττους πόλεις δύνανται πέντε ἰατροὺς ἀτελεῖς ἔχειν καὶ

τρεῖς σοφιστὰς καὶ γραμματικοὺς τοὺς ἴσους : αἱ δὲ μείζους πόλεις ἑπτὰ τοὺς θεραπεύοντας , τέσσαρας δὲ τοὺς σοφιστὰς καὶ τέσσαρας τοὺς παιδεύοντας ἑκατέραν παιδείαν : αἱ δὲ μέγισται πόλεις δέκα ἰατροὺς καὶ ῥήτορας πέντε καὶ γραμματικοὺς τοὺς ἴσους . ὑπὲρ δὲ τοῦτον τὸν ἀριθμὸν οὐδὲ ἡ μεγίστη πόλις τὴν ἀτέλειαν παρέχει.′ εἰκὸς δὲ τῷ μὲν μεγίστῳ ἀριθμῷ χρήσασθαι τὰς μητροπόλεις τῶν ἐθνῶν , τῷ δὲ δευτέρῳ τὰς ἐχούσας ἀγορὰς δικῶν , τῷ δὲ τρίτῳ τὰς λοιπάς.

Trad.: «in ciascuna città, esiste però un numero fisso di retori esonerati dagli incarichi <civici> e alcune specifiche condizioni sono state poste dalla legge, come si ricava dall'epistola di Antonino <Pio> che è stata scritta per la comunità dell'Asia, ma è applicabile a ogni territorio, e alla quale appartiene il capitolo qui riportato: "Le città minori possono avere cinque medici, tre sofisti e altrettanti grammatici esonerati <dall'assunzione di incarichi civici>; le città maggiori, poi, sette che svolgano terapia medica, quattro sofisti e quattro che insegnino l'educazione; le città più grandi, a loro volta dieci medici, cinque retori e altrettanti grammatici. Oltre questo numero, nemmeno la città più grande offre l'esonero". Ed è conveniente che del numero più elevato possano avvalersi le metropoli di ogni provincia, del secondo numero le città che hanno fori giurisdizionali, del terzo le rimanenti».

(Trad. S. Schipani)

Antonino Pio, attraverso questa lettera inviata al κοινόν d'Asia, ma che vale παντὶ τῷ κόσμῳ, pose un limite alle immunità che Adriano aveva liberamente corrisposto a quelle élites considerate culturalmente elevate e influenti, e alle quali era politicamente e ideologicamente legato. Antonino non eliminò completamente l'insieme di esenzioni accordate dall'editto adrianeo, ma ne ridusse la portata, ponendosi in aperta discontinuità rispetto alla condizione di assoluto privilegio goduta dalle élites culturali orientali durante il principato di Adriano: a questo si somma la decisione di non dar seguito all'esperimento del "doppio" *ab epistulis*, lanciato da Adriano durante il suo primo viaggio in Grecia e mantenuto per tutto il suo principato. L'indebolimento di questo rapporto politico e ideologico ha un contraltare nella letteratura aneddotica del periodo: in due episodi riferiti da Filostrato, si possono cogliere i complessi rapporti politici e personali tra Antonino Pio e i già citati Herodes Atticus e Antonius Polemon, vicini ad Adriano ma distanti dal suo successore negli anni in cui egli assunse il proconsolato d'Asia. Antonino Pio ed Herodes Atticus, dice il biografo, ebbero un'accesa discussione per strada, non volendo nessuno dei due dare precedenza lungo il sentiero che portava in cima al monte Ida: entrambi, consapevoli di rappresentare un potere politico ed economico fondamentale per il benessere della regione, arrivarono allo scontro pur di affermare la propria autorità[388]. Antonius Polemon entrò invece in rotta di collisione con l'allora ex governatore quando, di ritorno da una missione per conto della sua Smirne, trovò casa sua "occupata" da Antonino Pio, di passaggio in città, che aveva scelto proprio la casa del retore come dimora per il suo soggiorno,

[388] Philostr., *VS* 554-555.

considerandola la migliore di tutta la città: il retore 'sfrattò' Antonino Pio, che non mancò di ricordargli sarcasticamente l'episodio quando, ormai imperatore, ebbe l'occasione di ospitarlo a Roma[389].

Di altra natura, ma parimenti interessante, è la testimonianza di Elio Aristide, che in quegli anni sfuggì all'obbligo di ricoprire i *munera* municipali per quattro volte. Venne nominato asiarca da Smirne nel 147 d.C., nonostante a suo avviso fosse autorizzato a declinare l'onore municipale in virtù di una "protezione" di cui godeva il culto di Asclepio[390]; venne poi nominato irenarca nel 152 d.C. da *Hadrianoi* in Misia, onere al quale sfuggì soltanto grazie a una lettera di esonero sottoscritta dallo stesso Antonino Pio[391]. In seguito a ciò fu lo stesso proconsole d'Asia in carica a chiedere ad Aristide di ricoprire l'irenarchia, mentre contestualmente Smirne proponeva allo stesso la pritania[392]; solo a questo punto, grazie all'intercessione del consiglio decurionale di Pergamo, venne ribadita la sua *immunitas* in quanto retore, e quindi avente diritto a entrare nello stesso *numerus* oggetto dell'epistola al κοινόν asiatico di Antonino Pio[393].

Occorre inquadrare il racconto delle fonti nel generale orientamento cui si ascriveva in precedenza l'azione normativa di Antonino Pio. L'imperatore, in contrapposizione rispetto alla politica del più diretto predecessore, oltre a offrire strumenti giuridici che permettessero alle comunità civiche di razionalizzazione al meglio la spesa per l'infrastruttura pubblica, decise quasi in conseguenza di ridurre le immunità municipali che aveva concesso Adriano, delle quali beneficiava quella stessa élite municipale responsabile dei progetti promessi e, in alcuni casi, mai conclusi per indisciplina politica e incompetenza.

La documentazione epigrafica e archeologica conferma quanto finora espresso anche sul piano della rappresentazione ideologica del *princeps*. In Italia e in provincia l'attività edilizia promossa dall'imperatore è spesso presentata come continuazione e conclusione dei progetti inaugurati in età adrianea: a questo messaggio propagandistico risale l'informazione trasmessa dal biografo dell'Historia Augusta, secondo cui Antonino Pio *ad opera Hadriani plurimum contulit*[394]. Tra le opere infrastrutturali più importanti, vale la pena ricordare il restauro delle terme di Nettuno a Ostia, che già Adriano aveva finanziato per due milioni di sesterzi, e che Antonino Pio concluse, come emerge dall'iscrizione sulla carriera di Lucilius Gamala[395], e la ricostruzione del molo di Puteoli, promessa da Adriano in seguito a una mareggiata e

[389] Philostr., *VS* 534.
[390] Aristid., *Or.* 50.101-104.
[391] Aristid., *Or.* 50.72-74.
[392] Aristid., *Or.* 50.87.
[393] Aristid., *Or.* 50.96-98.
[394] HA *divi Pii* 4, 10.
[395] Cfr. *CIL* XIV, 98 = *ILS* 334; *CIL* XIV, 376.

portato a compimento proprio da Antonino nel 139 d.C.[396]: sono interventi di restituzione di un patrimonio immobiliare già esistente o adempimenti di *pollicitationes* di Adriano, entrambe azioni perfettamente corrispondenti sul piano ideologico alla produzione normativa di Antonino Pio.

In provincia l'esame delle fonti restituisce un quadro di maggiore complessità: la regione meglio documentata è l'Asia Minore, dove i testi epigrafici e i contesti archeologici possono essere confrontati con il dettato delle fonti letterarie. L'impero di Antonino Pio in questi territori è segnato dall'intensissima attività sismica di quegli anni: la scossa più violenta devastò le regioni di Caria e Licia, ma arrivò a toccare le isole di Rodi e Cos[397]. Un secondo successivo terremoto colpì poi altre città asiane, tra le quali soprattutto Efeso e Smirne[398], mentre di incerta identificazione è l'episodio sismico che, secondo Cassio Dione, distrusse le regioni di Bitinia ed Ellesponto, determinando il crollo del tempio neocorico di Cizico da poco costruito e inaugurato da Adriano[399]. La linea di intervento di Antonino Pio a riguardo si pone in continuità con quella dei suoi predecessori e in ottemperanza al suo ruolo; l'inadeguatezza del patrimonio documentario per il suo principato non permette però di andare troppo oltre il concorde dettato delle fonti letterarie[400].

Rispetto al disegno propagandistico di Antonino Pio, è bene però sottolineare le testimonianze provenienti da due *dossier* epigrafici di straordinaria importanza. Il primo, conservato a Rhodiapolis in Licia, proviene dal mausoleo del personaggio più importante di quegli anni, Opramoas figlio di Apollonios, la cui attività liturgica ed evergetica fu senz'altro fondamentale nella ricostruzione di tutta la Licia in seguito al terremoto del 142 d.C. Il secondo proviene invece dal *bouleuterion* di Efeso, e ha come protagonista Vedius Antoninus, al quale probabilmente si devono i lavori di ristrutturazione dello stesso *bouleuterion* e non solo[401].

Opramoas iscrive più di settanta documenti lungo le mura del suo mausoleo, tra i quali si possono facilmente individuare dodici costituzioni imperiali. Nella disposizione dei testi lungo la cinta muraria della struttura sepolcrale, è posta nel punto di massima visibilità un'epistola di Antonino Pio, databile al 143 d.C., con la quale

[396] Come documentato da *CIL* X, 1640 = *ILS* 336; *CIL* X, 1641. Una raccolta degli interventi di Antonino Pio in Italia in Segenni 2001, pp. 394-405.
[397] Paus., 8.43.4; HA *divi Pii*, 9.1.
[398] Aristid., *Or*. 49.33-38. Si è discusso sulla cronologia del sisma, che lo stesso Elio Aristide fa risalire al proconsolato di *Albus*. Secondo alcuni sarebbe il 147/148 d.C., ma una costituzione imperiale proveniente proprio da Efeso e di recente ritrovamento sembrerebbe orientare il dibattito su una collocazione intorno al 159-160 d.C. (tesi già sostenuta in Bowersock 1967). Cfr. Migliorati 2003, 388 e sgg.; Jones 2018, 69.
[399] Dio, 70.4.1.
[400] Una più accurata disamina degli interventi di Antonino Pio attestati archeologicamente in Bosso 2006, 281-286. Riguardo a una donazione di Pio a *Stratonicaea* in seguito a un terremoto, con ogni probabilità quello del 142 d.C., cfr. Franco 2005, 497; Bru e Filippini 2016, 303-308.
[401] *I. Ephesos* 1491-1493.

l'imperatore salutava favorevolmente un decreto onorifico che la Lega Licia aveva disposto per Opramoas.

TAM II, 905; doc. 40 (Kokkinia 2000, 91):
*[Α*ὐτο*]*κράτωρ *Κ*αῖσαρ, θε-
*[*οῦ *Ἁ]*δριανοῦ υἱός, θε-
*[*οῦ *Τ]*ραιανοῦ *Π*αρθικοῦ
*[υ]*ἱωνός, θεοῦ *Ν*έρουα
ἔγγονος, *Τ*ίτος *Α*ἴλιος
*Ἁ*δριανὸς *Ἀ*ντωνεῖ-
νος *Σ*εβαστός, ἀρχιε-
ρεὺς *μ*έγιστος, δημαρ-
χικῆς ἐξουσίας τὸ ς΄,
αὐτοκράτωρ τὸ β΄, ὕ-
πατος τὸ γ΄, πατὴρ
πατρίδος, τῷ κοινῷ
τῷ *Λ*υκίων χαίρειν.
*Ὀ*πραμόας *Ἀ*πολλω-
νίου εἰ πρὸς *μ*ίαν πό-
λιν ἦν πεφ*[*ιλοτει*μημέ]*-
νος, εἰκότως ἐτύν*[*χα*]*-
νεν *μ*αρτυρίας πα*[*ρ᾽ἐ*]*-
κείνης *μ*όνης*:* ἐπεὶ δ*[*ὲ*]*
πολλαῖς πόλεσιν, ὡ*[*ς*]*
ἐπιστέλλετε, συν*[*βέ*]*-
βληταί τι εἰς ἐπανό*[*ρ*]*-
θωσιν τῶν ὑπὸ τοῦ
σεισμοῦ πεπονηκό-
των, προσῆκον ἦν τὸ ἔ*]*-
θνος αὐτῷ *μ*αρτυρ*[*ῆ*]*-
σαι. *Ἐ*πρέ*{*υ*}*σβευεν *Ε*ὐ-
πόλεμος *Ε*ὐπολέμο*[*υ*]*.
*[Ε*ὐτυ*]*χεῖτε. *Π*ρὸ ι΄
*[*καλανδρῶν*]* *Ὀ*κτω*[*ν*]*-
*[*βρίων ἀπὸ *Ῥ*ώμης. *Ἀ*να*]*-
*[*γέγραπται ἐπὶ ἀρχι*(*ερέος*)]*
[----------]
[----------]

Trad: «L'imperatore Cesare Tito Aelio Adriano Antonino Augusto, figlio del divino Adriano, nipote del divino Traiano, pronipote del divino Nerva, pontefice massimo, nella sua sesta potestà tribunizia, imperatore per la seconda volta, console per la terza

> volta, padre della patria, alla lega dei Licii, salve. Se Opramoas figlio di Apollonios avesse disposto la propria φιλοτιμία per una sola città, avrebbe opportunamente ricevuto riconoscimento da quella soltanto, ma poiché ha disposto qualcosa per molte città, come scrivete, per la riabilitazione di quelle colpite dal sisma, era opportuno che la Lega gli offrisse riconoscimento. Eupolemos figlio di Eupolemos fu ambasciatore. Addio. Il 22 [settembre da Roma…]».

L'epistola di Antonino Pio è conforme al modello della μαρτυρία, tipologia che Christina Kokkinia ha più volte riscontrato negli usi cancellereschi della metà del II secolo d.C.[402]: sono lettere di risposta a decreti onorifici, che nella prassi attestata dalle fonti epigrafiche le autorità romane (governatori di provincia o imperatori) inviavano alle comunità di destinazione, in allegato all'approvazione del decreto inviato dalle stesse autorità civiche; il loro contenuto è spesso ridotto all'osso, dovendo approvare soltanto il riconoscimento dell'onore contenuto nel decreto civico. Questa μαρτυρία di Antonino Pio, che approva gli onori disposti dalla Lega Licia per Opramoas, è la terza in ordine cronologico dell'intero dossier, preceduta da due costituzioni del 138 e del 139 d.C. che Antonino inviò alle comunità di Myra e Tlos, ancora per omaggiare Opramoas[403]. Questa è però la prima epistola che l'imperatore invia alla lega delle città licie, sebbene negli anni che precedettero il 143 d.C. la Lega avesse già onorato Opramoas in due occasioni, sempre attraverso decreti anch'essi documentati all'interno del *dossier*[404]. Antonino Pio riconosce gli onori di Opramoas soltanto alla terza occasione[405], nei mesi che seguirono immediatamente il grande sisma che sconvolse la Licia: nel riconoscerli, loda in particolare l'attività di finanziamento dell'infrastruttura pubblica danneggiata, che il personaggio in questione promosse nei mesi successivi al terremoto. Seguirono molti altri decreti onorifici della Lega, ai quali l'imperatore rispose con altre costituzioni imperiali favorevoli a Opramoas, anche attraverso l'attiva intermediazione del legato in Licia Rupilius Severus: tutte queste testimonianze dello scambio tra il κοινόν, il legato imperiale in Licia e Antonino Pio, sono disposti lungo la facciata del mausoleo all'altezza dell'architrave, e sono gli unici documenti che invertono la disposizione secondo ordine cronologico dei testi iscritti: è questa un'ennesima dimostrazione dell'importanza che lo stesso onorato, Opramoas, attribuiva al documento imperiale[406].

Tema principale di questa epistola è dunque l'impegno di Opramoas nella ricostruzione delle città licie dal sisma: l'onorato è però già liciarca nel 136, ed è

[402] Cfr. Kokkinia 2004, 197-213; 2017, 373-385.
[403] Edizione di riferimento per l'intero *dossier* è Kokkinia 2000.
[404] Primo decreto: Kokkinia 2000, n. 27. Secondo decreto: Kokkinia 2000, n. 33.
[405] Terzo decreto: Kokkinia 2000, n. 54. Risposta di Antonino Pio: Kokkinia 2000, n. 41. In quest'ultimo decreto, la Lega chiede esplicitamente che anche il governatore imperiale inviasse la sua personale μαρτυρία dello sforzo di Opramoas all'imperatore (cfr. Kokkinia 2017, 376 n. 16).
[406] Un *dossier* in parte paragonabile a quello di Opramoas, proveniente anch'esso dalla Licia, è quello di Iason da *Kyaneai*: *IGR* III, 704-706; Kokkinia 2001, 17-23.

onorato dalla sua Lega ben prima del terremoto che ne sconvolse l'assetto, ma, nonostante ciò, la prima μαρτυρία imperiale è disposta soltanto nel 143 d.C. Secondo la curatrice del *dossier*, ci sono elementi per considerare significativa la tempistica con cui Antonino Pio interviene: nonostante l'impegno finanziario di Opramoas, come liciarca ma anche come normale cittadino, risalisse a un tempo antecedente al sisma, l'imperatore volle celebrarlo esclusivamente per l'attività di ricostruzione delle città, un'evergesia preziosissima nello stato di necessità in cui versava la regione di Licia, e assolutamente coincidente con l'indirizzo ideologico-normativo che si è finora considerato[407].

L'interpretazione acquisisce vigore se si considera il *dossier* di Vedius Antoninus. Si tratta di tre epistole imperiali iscritte lungo un muro di facciata della sede della *boulè* cittadina, uno spazio rappresentativo tra i più significativi della città. Eppure, a ben leggere la prima delle tre iscrizioni, databile al 145 d.C., proprio la *boulè* cittadina è oggetto dei rimproveri dell'imperatore:

I. Ephesos 1491 (Oliver 138):
*[A*ὐτοκράτω*]*ρ *K*αῖσ*[*α*]*ρ θε*[*οῦ *Ἁ*δ*]*ρι*[*ανο*]*ῦ
*[*υἱὸς, θεοῦ *T*ραι*]*ανο*[*ῦ *Π*αρθ*]*ικο*[*ῦ υἱω*]*νός,
*[Θ*εοῦ *N*έρουα *Ἔ*]γκον*[*ος *T*ίτος*]* *A*ἴλιο*[*σ *Ἁ*δρι*]*ανὸς
*[Ἁ*ντωνεῖνος *Σ*εβα*]*στο*[*ς, ἀρχιερεὺ*]*ς *μ*[*έγιστος, δη*]**μ**αρ-
5 *[*χι*]*κ*[*ῆς ἐξουσίας*]* το η', α*[*ὐτοκράτωρ τ*]*ὸ β', ὕπατος τ*[*ὸ δ', πα*]*-
τὴρ π*[*ατρίδος *Ἐ*φεσ*]*ίων τοῖς *[*ἄρ*]*χουσι καὶ τ*[*ῇ*]* βουλῇ καὶ
*[*τῶι δήμωι χ*]*αίρε*[*ιν· *T*]*ὴν φιλοτιμίαν ἣν φιλοτι**μ**ε*[*ῖται*]*
*[*πρὸς ὑ*μ*]*ᾶς *O*[*ὐήδιο*]*ς *Ἀ*ντωνεῖνος ἔ*μ*αθον οὐχ οὕτω*[*ς*]* ἐκ
τῶν ὑ*μ*ετέρω*[*ν γραμ*]**μ**άτων ὡς ἐκ τῶν *[*ἐκ*]*είνου· βουλόμε-
10 νος γὰρ παρ'ἐ*μ*οῦ τυχεῖν βοηθείας *[*εἰς τὸ*]*ν κόσ*μ*ον τῶν
ἔργων ὧν ὑ*μ*εῖν ἐπηνγείλατο, ἐδήλ*[*ωσεν ὅσα κ*]*αὶ ἡλίκα οἰ-
κοδο*μ*ήματα προστίθησιν τῇ πόλ*[*ει· ὡς ὑ*μ*]*[408]*εῖς οὖ*[*ν*]*[409]* ὀρ-
θῶς ἀποδέχεσθε αὐτόν, κἀγὼ καὶ συ*[*νέπραξα α*]*ὐτῷ *[*εἰ*]*ς[410]*
ἃ ᾐτήσατ*[*ο*]* καὶ ἀπεδεξά*μ*ην ὅτι *[*οὐ*]* τὸν ε*[*ἰθισ*μ*ένον τῶ*]*[411]*ν πο-

[407] Cfr. Kokkinia 2004, 205-206. Sul tema, si consideri l'analisi di Lepore (2012, cap. 4), il quale prende in considerazione una serie di riflessioni dei giuristi sulle *pollicitationes ob iusta causa* o *ob casum* strette in occasione di calamità naturali, che secondo loro ottennero una loro consistenza giuridica solo in età severiana: anche per queste il promettente, in punta di diritto, sarebbe stato tenuto al compimento, anche se promesse fatte a titolo gratuito e non collegate a un *honor* da dover corrispondere: cfr. in particolare D. 50.12.4 (*Marc., l.* 3 *institutionum*) e D. 50.12.7 (*Paul., l.* 1 *de officio proconsulis*).
[408] Integrazione proposta in Kokkinia 2012, 115.
[409] Cfr. Bier *et al.* 2011, 90-98, il quale sostiene che qui avesse luogo una negazione, che meglio si accorda al senso del testo. *Contra* Kokkinia 2004, 204, la quale ritiene si debba optare per questa lezione, e che viceversa quella che propone una negazione non risolve il contrasto grammaticale con il κἀγὼ coordinante che segue a l. 13.
[410] Integrazione proposta in Kokkinia 2012, 112.
[411] Integrazione proposta da Kokkinia 2012, 113.

15 λειτευομένων τρόπον, οἳ τοῦ *[*παρ*]*αχρῆμ*[*α εὐδοκιμ*]*εῖν χά-
*[*ρ*]*ιν εἰς θέα*[*ς κ*]*αὶ διανομὰς καὶ τὰ τῶ*[*ν ἀγώνων θέματα δαπαν*]*ῶ*[*σιν*]*
*[*τὴ*]*ν φι*[*λοτιμ*]*ίαν, ἀλλὰ δι᾽οὗ πρὸς τὸ *[*μέλλον ἐλπίζει σ*]*εμνο-
*[*τέραν ποιή*]*σειν τὴν πόλιν προῄρη*[*ται. *T*ὸ ψήφισμα ἔπε*]*μψεν *[K*λ(αύδιος) *I*ου*]*λιανὸς
*[*ὁ
κράτιστος ἀνθύ*[*πατος. *E*ὐτυχεῖτε*]*.

Trad.: «L'imperatore Cesare Tito Aelio Adriano Antonino Augusto, figlio del divino Adriano, nipote del divino Traiano Partico, pronipote del divino Nerva, pontefice massimo, nell'ottava potestà tribunizia, imperatore per la seconda volta, console per la quarta volta, padre della patria, ai magistrati, al consiglio e al popolo degli Efesii, salve. Ho appreso della generosità che Vedius Antoninus dispose per voi non tanto dalle vostre lettere quanto dalle sue; volendo infatti ricevere aiuto da me per la realizzazione delle opere che vi promise, ha fatto presente di quali e quante opere ha intenzione di arricchire la città; come voi stessi dunque lo avete accolto giustamente, anche io sia lo aiutai per ciò che chiese, sia approvai il suo piano, perché non scelse la [consueta?] via dei cittadini nella vita pubblica, che per ottenere fama consumano la propria munificenza per spettacoli e distribuzioni e [giochi gladiatorii][412], ma (una via) attraverso cui spera di rendere la città più prestigiosa in futuro. Inviò il decreto [Claudius] Iulianus[413], illustre proconsole. Addio».

Anche questa epistola di Antonino Pio si configura nei canoni di una μαρτυρία: questa volta si intende riconoscere il valore di Vedius Antoninus per la comunità di Efeso, la quale attraverso decreto onorifico (inviato dal proconsole d'Asia, a cui si allega proprio l'epistola imperiale) riconosce, non senza qualche difficoltà, l'impegno del personaggio per la città. All'interno del *dossier* sono iscritte altre due μαρτυρίαι: l'una del 150 d.C., anche questa inviata alla comunità di Efeso, nella quale l'imperatore ribadisce in forma più succinta le ragioni del riconoscimento onorifico a Vedio, e approva un altro decreto inviato dal procuratore Flavius Titianus; l'altra dello stesso anno, questa volta inviata a tutti gli elleni d'Asia, nella quale per identiche ragioni si approva il decreto che il proconsole Popillius Priscus aveva inviato all'imperatore[414]. Il *bouleterion* fu senz'altro una delle strutture di Efeso che in quegli anni fu oggetto di quella munificenza di Vedius Antoninus qui celebrata dall'imperatore; a conferma di ciò sta un'ulteriore iscrizione proveniente dal sito del *bouleterion*, nella quale sono menzionati gli interventi sull'edificio voluti da M. Claudius Publius Vedius Antoninus Phaedrus Sabianus e dalla moglie Flavia

[412] È stata recentemente messa in discussione l'integrazione dell'*editio princeps* da Christina Kokkinia (2012, 117-124), la quale ha portato diversi argomenti per ripensare il fenomeno delle munificenze civiche in relazione all'organizzazione dei giochi gladiatorii.
[413] Incerta l'identificazione del proconsole cui fa riferimento Antonino Pio. Per una discussione più ampia cfr. Syme 1983, 274-275.
[414] Vd. *I. Ephesos* 1492 e 1493; Oliver 1989, nr. 139-140.

Papiana[415]. Solo in funzione di questa suddetta munificenza il *dossier* epigrafico con le tre epistole di Antonino Pio ha potuto trovare spazio in un luogo così rappresentativo per la *boulè* e più in generale per le magistrature efesie, le quali non sembrano trattate con particolare riguardo, a giudicare da quanto scritto, da parte di Antonino Pio. L'intervento di Vedius Antoninus allargò la struttura adattandola anche alle funzioni di *odeion*, ripensandone la facciata e offrendo un nuovo apparato decorativo: è possibile che ciò fosse stato promesso da Vedius in occasione della celebrazione dei settimi giochi adrianei, che si sarebbero dovuti tenere in città nel 151-152 d.C.[416]. Un intervento pressoché identico, anch'esso databile all'età antonina, è documentato a Nysa sul Meandro, per opera di Iulius Antoninus Pythodorus, che è lì ricordato come evergete insieme alla sorella[417].

Ad accomunare i casi di Opramoas e Vedius Antoninus, entrambi celebrati dalla μαρτυρία imperiale, è la scelta di impiegare i capitali messi a disposizione nello svolgimento dell'ufficio liturgico. Sia Opramoas che Vedius Antoninus ottengono il riconoscimento imperiale quando decidono di convertire le risorse per ricostruire o ristrutturare elementi del tessuto urbano infrastrutturale colpiti da un terremoto, nel primo caso, o da riadattare per necessità civiche, nel secondo caso. Entrambi i casi si prestano particolarmente al disegno ideologico e propagandistico di Antonino Pio: riorganizzare l'intero sistema di donazioni finalizzate ad opere pubbliche, per portare a termine quelle promesse ancora non realizzate e lasciate incomplete, e per disciplinare i comportamenti economici delle città dell'impero. Si tratta di una politica che trova forma prescrittiva nelle costituzioni imperiali e che si riflette nelle fonti epigrafiche che attestano gli interventi imperiali in Italia e provincia, che infine si riscontra anche nel rapporto tra l'imperatore e le élites delle microregioni dell'Asia Minore, vincolate alla propria responsabilità finanziaria e alla politica infrastrutturale del legislatore romano.

3.2. Sulle orme del padre. La legislazione dei *Divi Fratres*

L'opera normativa di Antonino Pio venne ripresa in forma estensiva dai suoi due successori: nel decennio di diarchia di Marco Aurelio e Lucio Vero, vi sono elementi che lasciano pensare a un'applicazione più ampia dei provvedimenti presi dal loro predecessore in materia di *pollicitationes*. In un caso, che riporta Ulpiano nel terzo libro del *de officio consulis*, i *Divi Fratres* impongono l'applicazione del principio di *inchoatio* anche a una promessa spontanea:

[415] *I. Ephesos* 460.
[416] Ipotesi formulata da Bosso 2006, 282.
[417] Una ricca bibliografia è in Bosso 2006, 283 n. 63.

D. 50.12.8 (Ulp., *l.* 3 *de officio consulis): de pollicitationibus in civitatem factis iudicum*[418] *cognitionem esse Divi Fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt: 'probe faciet Statius Rufinus, si opus proscaeni, quod se Gabinis exstructurum promisit, quod tandem adgressus fuerat, perficiat. Nam etsi adversa fortuna usus in triennio a praefecto urbis relegatus esset, tamen gratiam muneris, quod sponte obtulit, minuere non debet, cum et absens per amicum perficere opus istud possit. Quod si detrectat, actores constituti, qui legitime pro civitate agere possint, nomine publico adire adversus eum iudices poterunt: qui cum primum potuerint, priusquam in exilium proficiscatur, cognoscent et, si opus perfici ab eo debere constituerint, oboedire eum rei publicae ob hanc causam iubebunt, aut prohibebunt distrahi fundum, quem in territorio Gabiniorum habet'.*

Trad.: «I *Divi Fratres* ordinarono per rescritto a Flavius Celsus che, riguardo alle promesse fatte alla città, vi fosse una *cognitio* di giudici, con queste parole: 'farà bene Statius Rufinus se completerà l'opera del *proscaenium*, che promise che avrebbe costruito ai cittadini di Gabii, e che già era stato cominciato. Infatti, anche se, colpito da una fortuna avversa, è stato condannato a *relegatio* dal prefetto dell'Urbe per un triennio, tuttavia non deve diminuire il favore per l'opera, che spontaneamente offrì, poiché anche da assente attraverso un amico potrebbe concludere questa opera. Se rifiuta ciò, degli *actores* prescelti, che possano agire legittimamente per conto della città, potranno adire i giudici contro di lui in nome della comunità: e questi, quanto più presto possibile, prima che quello vada in esilio, lo convocheranno e, qualora decidessero che l'opera debba essere finita da lui, ordineranno che quello obbedisca alla *res publica* per questo motivo, o (gli) proibiranno di vendere un fondo, che ha nel territorio dei Gabinii».

La vicenda giudiziaria di cui Ulpiano si fa testimone concerne una promessa compiuta *sponte* da un soggetto successivamente condannato a *relegatio*, e quindi praticamente impossibilitato a seguire in persona l'adempimento di quanto promesso. La risposta di Marco Aurelio e Lucio Vero di fatto nega questa impossibilità: i due chiedono che il soggetto promettente condannato a *relegatio* Statius Rufinus completi l'opera iniziata attraverso un suo rappresentante, che possa svolgere i suoi interessi durante gli anni di inibizione. In questo caso il soggetto è chiamato a concludere la sua opera anche se promessa *sponte*, e quindi non essendone giuridicamente responsabile in solido, come nel caso delle *pollicitationes* legate all'ottenimento di un onore: ciò è deciso in ragione del principio giuridico dell'*inchoatio operis*, lo stesso che Antonino Pio riconosce come discrimine per accertare la responsabilità degli eredi di una promessa *ob honorem*; è soltanto in funzione di questo che Statius Rufinus è costretto a completare la realizzazione del suo *proscaenium*[419]. Se quest'ultimo si fosse poi rifiutato di farlo, scelti gli *actores* che avrebbero avuto il compito di convocarlo in

[418] È opinione condivisa in ambito critico che i compilatori del Digesto abbiano sostituito la parola *consul* con *iudex* in tutti i frammenti relativi alla *cognitio extra ordinem* dei proconsoli; cfr. Palazzolo 1974, 217 e bibliografia.

[419] Secondo Lepore, il fatto che il rescritto non faccia riferimento a *honores*, e anzi ripeta ben tre volte la formula *perficere opus*, vale a ipotizzare che «la fattispecie concernesse una promessa *non ob honorem*» (2012, 357 e note). Cfr. anche F. Jacques 1984, 705.

giudizio, dopo una *cognitio* tenuta per accertare la sua responsabilità in solido, la comunità avrebbe potuto interrompere la vendita di un fondo dello stesso Rufinus, con una procedura di pignoramento corrispettiva della promessa non onorata, e suggerita dagli imperatori come soluzione in sede cognitoria[420]. Il rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero è il primo nel quale emerge con evidenza la volontà di applicare un principio, stabilito per le promesse *ob honorem*, anche per quelle sancite spontaneamente: è questo il primo passo verso un progressivo avvicinamento in sede normativa delle due tipologie di finanziamento privato per opere pubbliche, che emergerà con maggiore vigore nella legislazione imperiale e nelle riflessioni giurisprudenziali di età severiana[421].

Ancora in materia di *pollicitationes ob honorem* è un altro rescritto dei *divi Fratres*, riportato in forma massimata da Papirio Giusto[422]. Con esso, gli imperatori ribadiscono la possibilità di costringere un promettente alla realizzazione dell'opera, vietando però d'altra parte la possibilità di ottenere una somma in denaro in cambio di questa. È possibile intravedere la realtà socioeconomica sottostante a un provvedimento del genere: nel caso di ritardi nell'esecuzione di una promessa, o di un esplicito rifiuto a metterla in essere, sarebbe potuto sembrare nell'interesse di entrambe le parti (il promettente e la comunità destinataria della promessa), convertire in denaro l'obbligo di eseguire il progetto da parte del *pollicitator*. Quest'ultimo avrebbe potuto versare una spesa dovuta per diritto calcolandola *a priori*, e si sarebbe quindi sottratto a qualsiasi responsabilità circa l'edificazione dell'opera; avrebbe poi scampato il pericolo di una lievitazione dei costi di edificazione che, nel caso di ritardi nel progetto, avrebbero potuto accrescere lo sforzo economico preventivato al momento della promessa[423]. D'altra parte, a fronte di un esplicito rifiuto del promettente, e considerata

[420] L'eventualità di una confisca per chi non rispetti la propria *pollicitatio* è esplicitata in un altro frammento del Digesto (D. 26.7.46.1): anche in quel caso, dietro disposizione del governatore provinciale, la comunità avrebbe potuto rivalersi sul *pollicitator* moroso mediante confisca. Per altra bibliografia cfr. Lepore 2012, 360 n. 18.

[421] La centralità del principio di *inchoatio* è ripresa in una costituzione imperiale di Settimio Severo e Caracalla, riportata in un frammento ulpianeo (D. 50.12.1.5): chi compie *pollicitatio sine causa* non è giuridicamente tenuto a realizzarla, a patto però che questa si fosse già tradotta in una spesa della città o dei privati per costruire un'opera pubblica (sul passo cfr. Lepore 2012, 202 e sgg.). Questo passo testimonia un caso di impegno finanziario congiunto della città e del *pollicitator* (su casi come questo cfr. Zuiderhoek 2009, 30).

[422] Per un profilo del giurista e della sua opera *de constitutionibus*, vd. Licandro e Palazzolo 2021.

[423] Si fa qui riferimento ad alcuni casi di *ampliatio/adiectio/multiplicatio pecuniae* in materia di *pollicitatio ob honorem*, dei quali è testimone l'epigrafia africana tra l'inizio del II secolo d.C. e la fine dell'età severiana. A una più tradizionale lettura, che faceva risalire tale fenomeno di accrescimento della spesa promessa a un'ulteriore manifestazione di munificenza civica, o viceversa alla necessità di rinforzare la spesa per sopraggiunti problemi legati alla realizzazione o ai costi della stessa (per la prima ipotesi cfr. Veyne 1958, 89-117; Garnsey 1971b, 116-129; per la seconda cfr. Jacques 1975, 160), si è accostata un'interpretazione più organica di François Jacques, il quale ha riconosciuto nei fenomeni di *ampliatio* della spesa il pagamento di una *mora solutionis* per quelle promesse non mantenute nell'anno in cui ebbe luogo l'*honor* civico (cfr. Jacques 1975, 159-180; 1984, 722-757). L'ipotesi di Jacques, che anticiperebbe cronologicamente l'applicazione di *usurae ex mora* anche per le *pollicitationes ob*

la difficoltà nel far valere il diritto di ottenere l'adempimento della promessa (un tema che su cui si ritornerà), l'ottenimento di denaro sarebbe potuto sembrare un successo da parte degli organi civici: questo si sarebbe potuto convertire in altre necessità, e sarebbe stato facilmente spendibile dalle magistrature senza un controllo giuridico o politico, alla stregua di quanto si faceva con il denaro pubblico.

Le stesse comunità avrebbero però incamerato, insieme al denaro, l'insostenibile onere (amministrativo e non) di costruire un'opera in qualche modo preventivata, oppure già iniziata e quindi rimasta incompleta, ricostituendo il problema dell'incompiutezza dell'edilizia urbana a cui si era già votata tutta l'azione normativa e politico/ideologica di Antonino Pio. Ispirato a ciò si deve pensare il rescritto dei *divi Fratres* riportato da Papirio Giusto: gli imperatori si rivolgono alle magistrature civiche, e ricordano come fosse nei loro diritti poter esercitare pressioni per il soddisfacimento della *pollicitatio*, non invece quello di poter sostituire quest'ultima con una cifra in denaro:

> D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust., *l.* 2 *de constitutionibus): Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt opera exstruere debere eos, qui pro honore*[424] *polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi.*
>
> Trad.: «Gli imperatori Antonino e Vero Augusti ordinarono per mezzo di rescritto che coloro che promisero opere per una carica onorifica devono realizzarle, e non essere invece costretti a versare del denaro in cambio di quelle».

Una certa somiglianza tematica ha indotto Edoardo Volterra e altri dopo di lui ad avvicinare questo rescritto di Papirio Giusto con quello inviato a Flavius Celsus, riportato da Ulpiano, circa la *pollicitatio* di Statius Rufinus[425]: per lo studioso, il passo di Papirio sarebbe l'esito di un processo di massimazione del testo normativo svolto dal giurista (o dai compilatori giustinianei[426]) sulla stessa costituzione imperiale dei

---

honorem (che per Ulpiano vennero codificate nel diritto soltanto con una costituzione di Settimio Severo e Caracalla, vd. *supra* 101, n. 386), si espone ad alcune criticità, rilevate recentemente da Lepore (2012, 315-350). D'accordo con quest'ultimo, qui si ritiene che nei casi di *ampliatio/adiectio* di una *pollicitatio ob honorem* non possa riconoscersi il pagamento di *usurae ex mora* per il mancato adempimento della stessa: piuttosto si preferisce l'ipotesi che spiega le testimonianze epigrafiche africane con un sensibile aumento dei prezzi dovuto all'inflazione, fenomeno economico crescente a partire dalle guerre di Marco Aurelio e Lucio Vero. Anche il più breve ritardo nella realizzazione di un'opera avrebbe esposto il promettente a pagare un prezzo superiore a quanto preventivato, e questa si potrebbe addurre come ulteriore ragione storica del fenomeno di "scambio" tra città e promettenti cui pongono un freno i provvedimenti normativi dei *Divi Fratres* e di Marco Aurelio.

[424] L'equivalenza tra le espressioni *honoris causa* (D. 50.12.14), *ob honorem* (D. 50.12.9) e *pro honore* è sostenuta da Lepore (2012, cap. 3 *passim*): quest'ultimo verifica gli argomenti della dottrina precedente alla luce del dato epigrafico (2012, 256-275). Per una più ampia bibliografia sul passo cfr. Licandro e Palazzolo 2021, 180 n. 257.

[425] D. 50.12.8 (Ulp., *l.* 3 *de officio consulis*). Vd. *supra*, 111 e sgg.

[426] È questa l'opinione sostenuta da Licandro (2021, 183): «Sta di fatto che, certamente, si può pensare sia a due rescritti diversi, uno dei quali Papirio Giusto avrebbe riportato sinteticamente nella forma di

divi Fratres che in forma più estensiva riporta Ulpiano, o su un'altra costituzione tematicamente affine a questa[427]. L'argomento offerto dallo studioso, che riconosce l'affinità tematica tra i due passi, non risponde pienamente ad alcune contraddizioni tra i due passi, che indurrebbero piuttosto a credere che Ulpiano e Papirio Giusto abbiano riportato due provvedimenti distinti[428]. Entrambi riconoscono però il diritto delle comunità di rivalersi in sede cognitoria sul promettente che non aveva assolto quanto promesso: quello inviato a Flavio Celso lo riconosce esplicitamente, e anzi elenca i passaggi che la comunità avrebbe dovuto effettuare per esercitare il proprio diritto, mentre quello riportato da Papirio Giusto lo sottintende al divieto fatto alle comunità di rivalersi sul promettente, imponendogli di versare una somma in denaro.

Si è detto che accettare (o imporre il versamento di) una somma in cambio di una *pollicitatio ob honorem* incompiuta era considerato da parte dell'autorità imperiale in ultima istanza controproducente per la comunità destinataria dell'*opus*. Consonante a questo stesso indirizzo normativo è un provvedimento attribuito alla cancelleria di Marco, concernente però l'istituto delle legazioni testamentarie *ad opus*: esso sembra ribadire l'impossibilità, da parte delle comunità, di accettare oneri che costringano la comunità a contribuire fattivamente nell'edificazione dell'*opus* voluta da un privato.

> D. 32.11.25 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissorum*)*: si quis opus facere iussus paratus sit pecuniam dare rei publicae, ut ipsa faciat, cum testator per ipsum id fieri voluerit, non audietur: et ita divus Marcus rescripsit.*
>
> Trad.: «Se uno, cui è stato ordinato di realizzare una determinata opera, sia disposto a dare alla comunità cittadina una somma di denaro, affinché essa stessa la realizzi, non gli si darà ascolto, perché il testatore ha voluto che ciò fosse fatto direttamente da lui; così stabilì il divo Marco <Aurelio> per rescritto».
>
> (Trad. S. Schipani)

Il parere normativo formulato da Marco si pronuncia riabilitando il divieto di deroga dalla volontà testamentaria che era proprio del *senatusconsultum Apronianum* di ispirazione adrianea. Il ritorno a un principio giuridico, apparentemente superato dalla disciplina del suo predecessore Antonino Pio, è in realtà spiegabile con il caso specifico a cui il rescritto di Marco risponde: nella fattispecie, un erede è responsabile

una 'massima', e così sarebbe stato riprodotto dai compilatori, e l'altro riportato testualmente da Ulpiano; come pure che Ulpiano avesse davanti agli occhi lo stesso rescritto, consultato attraverso una fonte diversa da Papirio, dalla quale ha attinto il testo originale. L'una e l'altra congettura sono entrambe ammissibili. Così come lo è una terza, che in realtà mi sembra più convincente: che cioè i compilatori abbiano trovato lo stesso rescritto sia nell'opera di Papirio che in quella di Ulpiano, e che abbiano fortemente rimaneggiato il brano papiriano, riducendolo all'affermazione del principio generale, ed abbiano invece mantenuto quasi nella sua interezza il testo riferito da Ulpiano, con tutte le norme relative all'*iter* processuale».

[427] Vd. Volterra 1971., 964 n. 13.

[428] Sulla questione cfr. Varvaro 2006, 395 n. 43.

della costruzione di un'opera, e contro la volontà espressa del testatore, che avrebbe voluto fosse l'erede stesso a portarla a termine, chiede alla *res publica* di procedere alla sua realizzazione, con fondi che si dice pronto a versare nelle casse della comunità. L'imperatore, con l'obiettivo, comune anche al predecessore Antonino Pio, di sottrarre la *res publica* da ogni responsabilità nella realizzazione dell'*opus* cui è vincolata la legazione testamentaria, riprende il principio giuridico adrianeo, pure parzialmente rielaborato e sconfessato da Antonino Pio: maggiore era però nella situazione l'interesse normativo nei confronti della *res publica*: la responsabilità in solido dell'opera, pertanto, doveva restare sul capo di chi ne chiedeva realizzazione, o come in questo caso del di lui erede.

3.3. Le ragioni dell'*utilitas*

Conclusa questa panoramica, dei principali interventi normativi in materia di investimenti privati *ad opus publicum*, risalenti a un periodo che va dall'età di Nerva a quella di Marco Aurelio (con tracce di una sua continuazione anche in età severiana), è possibile soffermarsi sulle finalità di lungo corso dell'ordinamento giuridico introdotto, e sul rapporto tra produzione normativa e attestazione documentaria del fenomeno nelle città dell'impero.

Come ha già opportunamente rivelato da François Jacques, l'interesse per gli atti evergetici dei privati verso la *res publica* non ebbe la conseguenza di ridurre il fenomeno nelle sue proporzioni, anzi ne accompagnò l'esplosione nel II secolo d.C., come confermato dal dato epigrafico[429]: un fenomeno che, mantenendo elementi di tipicità geografica e regionale, si può considerare trasversale, consolidato da secoli di pratica evergetica a Oriente, poi entrato nel linguaggio politico nelle province occidentali[430]. La disciplina normativa introdotta per mezzo di costituzioni imperiali accompagnò dunque il fenomeno nella sua evoluzione: diversamente da quanto accade in altri contesti, l'inquadramento normativo di molteplici manifestazioni di questa pratica economica e sociale non corrisponde alla necessità dell'autorità romana di mantenere un alto livello di investimento privato nell'edilizia pubblica, anche in forma

[429] Cfr. F. Jacques 1984, 722: «Il nous paraît donc difficile d'admettre que le développement du droit sur l'évergétisme fut la conséquence d'une nouvelle attitude chez les notables et, plus généralement, chez tous les gens susceptibles de donner. Les mesures que nous avons précédemment étudiées ne doivent pas être interprétées comme le fruit d'une réaction désespérée devant un changement des comportements dans un monde désormais incapable de subvenir aux besoins nés du gaspillage érigé en valeur de civilisation. Le droit donnait seulement les moyens d'exiger l'accomplissement des legs et des promesses exécutoires». Il fenomeno dell'evergetismo privato sarebbe poi scemato in tutte le aree dell'impero con l'età di crisi della metà del III secolo d.C. Considerazioni sul dettato normativo intorno all'edilizia pubblica, a partire dalla fine del III secolo d.C., in Puliatti 2020, 186-194.

[430] Sul fenomeno dell'evergetismo, insieme alla già citata indagine pioneristica di Paul Veyne (1976), cfr. anche Domingo Gygax e Zuiderhoek 2021. Questi ultimi, avvalendosi di contributi che investono l'intero arco cronologico antico, dall'età arcaica greca alla tarda antichità romana, riconoscono gli elementi di *longue durée* che contraddistinsero l'evergetismo antico e le sue manifestazioni pratiche.

coatta, ma è al contrario sollecitato da un'esplosione del fenomeno in tutte le aree urbanizzate dell'ecumene. A ciò si deve aggiungere una considerazione sulla natura stessa della pratica evergetica: essa, perché gratuita e spontanea, sfuggiva agli strumenti di controllo che l'amministrazione romana poteva attivare: questo carattere dell'istituto finanziario si distinse anzi come manifestazione orgogliosa del carattere autonomistico delle realtà locali dell'impero.

Dove dunque, nell'analisi storica, è bene collocare l'azione normativa imperiale in merito al finanziamento privato delle opere pubbliche? Perché vi fu una produzione normativa in materia di *pollicitationes* e donazioni testamentarie per mezzo di legato? Se tali istituti finanziari (e poi giuridici) sfuggivano per loro stessa natura al controllo dell'amministrazione romana, occorre chiedersi se sia possibile riconoscere nei provvedimenti degli imperatori un interesse che non fosse quello di soggiogarne o stravolgerne il funzionamento.

Un breve riepilogo, delle tappe del consolidamento normativo di questi istituti, potrebbe aiutare a definire meglio la domanda storica. Tra l'età di Nerva e quella di Traiano, fenomeni di lunga durata nella prassi politica e finanziaria delle città dell'impero ebbero una loro prima sistemazione in sede giuridica: nello specifico, fu data facoltà di disporre legati testamentari anche alle comunità peregrine (una condizione di cui già godevano i municipi e le colonie di diritto latino o romano), e di richiamare alla responsabilità in solido chi, promettendo un'opera *ob honorem*, si trovasse poi incapacitato a realizzarla. L'azione normativa adrianea organizzò più accuratamente l'estensione in materia di legati voluta da Nerva (specificando la necessità di riconoscere questi alle comunità civiche), e recepì la disciplina traianea in materia di *pollicitationes*: di tutto questo si è detto con maggiore dettaglio nella prima parte di questo studio[431]. Analogamente, allo stesso periodo si ascrive una definitiva generalizzazione della pratica fiscale delle *summae honorariae*, un istituto qui non toccato perché generalmente alternativo alla pratica della *pollicitatio ob honorem*, ma diffusamente attestato dal dato epigrafico[432].

I provvedimenti di Antonino Pio, come detto, recepirono la normativa imperiale codificata dai suoi predecessori innovandola, riconoscendo alle comunità l'ammissibilità di una serie di "eccezioni". In materia di promesse liturgiche non realizzate, l'imperatore attenuò la responsabilità in solido degli eredi: l'erede avrebbe dovuto portare a compimento le opere del suo testatore solo nel caso in cui quest'ultimo le avesse cominciate, essendosi perciò determinata la condizione dell'*inchoatio operis*: alternativamente, in cambio di un totale sgravio della sua

[431] Si veda in particolare *supra*, cap. 2, 78-88.

[432] Sull'istituto della *summa honoraria*, ancora illuminante il lavoro di Garnsey 1971a. A proporre un'equiparazione fra *summae honorariae*, liturgie ed evergesie, intese come «forms of contributions by private individuals to public revenues» è Zuiderhoek (2009, 43), sulla base del precedente lavoro di Hertha Schwarz (2001, 318 e sgg.).

responsabilità, avrebbe potuto corrispondere una parte dell'asse ereditario. D'altra parte, le comunità civiche, vedendo definitivamente riconosciute e quantificate le proprie pretese dal provvedimento di Antonino Pio, avrebbero potuto chiedere l'una o l'altra cosa in sede di giudizio, sperando di ottenerle più facilmente. Lo stesso avvenne in materia di legati *ad rem publicam*: fermo restando il principio di inviolabilità della volontà del legatario, espressa nella destinazione del legato e nelle condizioni modali del suo avveramento, le comunità destinatarie dello stesso avrebbero potuto agire in deroga al desiderio del committente, se contingenti ragioni di ordine economico l'avessero reso necessario. Le stesse comunità, in contraddizione con un principio che Adriano aveva stabilito per ogni tipo di legato, avrebbero poi potuto imporre delle *usurae ex mora*, qualora gli eredi testamentari non avessero realizzato i legati destinati alla *res publica* entro un tempo prestabilito.

Anche i provvedimenti che seguirono la normativa di Antonino Pio ne mantennero le intenzioni: ai *divi Fratres* si deve l'applicazione del principio di *inchoatio*, che il loro predecessore aveva introdotto in materia di *pollicitationes ob honorem*, anche alle promesse non onorifiche; insieme al diritto di pretende il completamento dell'*opus*, di cui le comunità destinatarie di *pollicitatio* già godevano, è riconosciuta anche la facoltà di pignorare i beni del *pollicitator* recalcitrante, in attesa che questo adempia a quanto richiesto; la stessa facoltà di imporre la realizzazione di un'opera dovuta è infine riconosciuta anche laddove un legato testamentario chiedesse esplicitamente il contrario. Sempre in materia di legati, un altro rescritto (di cui non si è finora parlato perché non specifico di legati destinati *ad opus*) ripreso da Papirio Giusto, e confluito poi nel Digesto, i *divi Fratres* imputarono ai magistrati, o in caso di loro prematura morte ai loro eredi e ai fideiussori di questi ultimi, la responsabilità di esigere il denaro dei legati disposti in favore di comunità: appare questo un ennesimo incentivo a pretendere dagli eredi, se costretti anche in sede giudiziale e per mezzo del diritto romano, il riconoscimento dei legati disposti in favore di *res publica*[433]; di tutto ciò, si è data lettura dettagliata negli ultimi due paragrafi, sottolineando come l'azione normativa degli Antonini di distinguesse, per certi aspetti, da quella dei predecessori, trovando poi estensiva conferma nella successiva disciplina giuridica severiana.

I provvedimenti qui riassunti si rivolgono comunque sempre a due attori specifici, che sono gli stessi protagonisti dello scambio economico: i finanziatori privati, con il loro *animus donandi* si facevano benefattori della loro comunità, ottenendone però un ritorno talvolta politico, talaltra soltanto propagandistico; le comunità stesse, destinatarie delle suddette donazioni, il cui rinnovo e mantenimento del patrimonio infrastrutturale dipendevano dall'azione evergetica dei loro cittadini più ricchi, e quindi per conseguenza anche dalla loro volontà e dal loro calcolo individuale. Le

[433] D. 50.1.38 (*Pap. Iust., l.* 2 *de constitutionibus): Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt ad magistratus officium pertinere exactionem pecuniae legatorum, et si cessaverint, ipsos vel heredes conveneri aut, si solvendo non sint, fideiussores eorum qui pro his caverunt.*

costituzioni imperiali qui in oggetto rielaborano i diversi istituti giuridici guardando al rapporto politico intrattenuto fra questi due attori, tracciando un quadro normativo che distinguesse progressivamente i diritti dell'uno e dell'altro; nello specifico, sembra si possa scorgere il desiderio di offrire un diritto che valesse come strumento di pretesa giudiziale, laddove una delle due parti violasse il contratto: sociale nel caso di una promessa liturgica o evergetica, o giuridico in senso stretto nel caso di disposizione di legati.

È abbastanza facile capirne il perché: se le città e i loro cittadini più facoltosi avessero avuto una sponda giuridica più chiara, avrebbero potuto più facilmente ricorrervi, facilitando in tal modo la risoluzione dei conflitti in materia. Le fonti letterarie degli inizi del secolo, e in particolare Dione di Prusa e Plinio il Giovane, sottolineano la necessità di un intervento in questo senso: nell'impossibilità di correggere il fenomeno con un'azione diretta, per la natura di gratuità che sempre lo caratterizzò, non restava altro che adeguare il diritto romano a quest'ultimo, e indicare i giusti comportamenti con l'influenza ideologica che l'imperatore poteva esercitare sulle élites più ricche dell'impero, aspetto su cui si concentrarono, con modi e soluzioni diversissime, tanto Adriano quanto Antonino Pio. A rendere necessario un adeguamento del diritto romano, al quale ricorrere in sede giudiziale, concorre anche la natura intrinsecamente politica del fenomeno dell'evergetismo, unita all'autonomismo delle comunità che ne erano sfondo. Considerate le già più volte ricordate condizioni in cui nasce il fenomeno (all'interno dell'autonomia civica, e con una chiara destinazione politica), le comunità potevano rispondere al tradimento delle promesse a esse destinata solo interrompendo o almeno ostacolando la carriera municipale del soggetto, al quale, in virtù del suo comportamento lesivo della comunità, essa avrebbe potuto smettere di corrispondere onori; una soluzione quindi politica, che però nel II secolo d.C. aveva perso la sua forza, per le contingenze politiche venutesi a creare dopo due secoli di dominio romano. La codificazione degli istituti di finanziamento privato, che andò aggiornandosi nel corso degli anni con il moltiplicarsi degli interventi imperiali, offrì alle comunità la possibilità di rivolgersi ai tribunali romani (in particolare a quello del governatore provinciale) e in forza dei pareri imperiali, per costringere gli attori che promettevano un'opera pubblica all'adempimento dei loro obblighi finanziari: pur dovendo tollerare l'ingerenza di Roma, che Dione e Plutarco stigmatizzavano nei loro scritti, avrebbero avuto il conforto e la certezza del diritto di Roma, e di soluzioni giuridiche che avrebbero garantito il funzionamento del sistema di finanziamento evergetico.

Affinché si possa dare questa interpretazione storica all'azione normativa imperiale del II secolo d.C., ci si deve chiedere se sia possibile cogliere almeno una traccia di questa intenzione politica all'interno dei testi giurisprudenziali che recepiscono le costituzioni imperiali: chiedersi dunque se le considerazioni finora svolte con il supporto della documentazione "esterna", possano trovare una conferma esplicita nei

testi normativi imperiali, con l'ausilio dunque di una documentazione "interna"[434]. La natura delle costituzioni imperiali, trasmesse in forma doppiamente massimata dalle fonti giuridiche (prima dal giurista che la riporta, poi dal compilatore giustinianeo che inserisce il passo giurisprudenziale nel Digesto), impone un esercizio critico particolarmente intenso, nella lettura di questi testi trasmessi per via indiretta: sembra però possibile riconoscere, nelle costituzioni imperiali riferite dai giuristi, richiami a una razionalità preposta all'azione imperiale, che confermerebbe l'ipotesi storico-ricostruttiva pocanzi tracciata; In questa sezione ci si propone di riunire suddetti richiami, per darne una lettura più il possibile coerente e approfondita.

Il più risalente tra questi è contenuto in un provvedimento di Antonino Pio già discusso, che introdusse, in favore della *res publica*, una prima eccezione al rispetto della volontà di un testatore che le aveva destinato un legato: la violazione della volontà testamentaria sarebbe stata tollerata in punta di diritto se la comunità avesse palesato precise esigenze di carattere economico, quali la mancanza di fondi per un'azione di manutenzione degli edifici esistenti, a fronte invece di un sufficiente numero di infrastrutture pubbliche[435]. La *ratio iuris* del provvedimento di Antonino Pio, pertanto, è data dalle contingenze economiche della comunità destinataria del legato testamentario: analoghe ragioni di necessità economica della *res publica* ispirarono gli atti di Opramoas e Vedius Antoninus; e su di esse fu l'imperatore stesso a porre l'accento, quando chiamato a riconoscere il giusto onore ai due personaggi[436].

Vi è poi un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero che sembra definire in ambito giuridico le contingenze economiche cui sembra riferirsi indirettamente la produzione normativa di Antonino Pio. In coda al già citato rescritto dei *divi Fratres* in materia di *pollicitationes pro honore*, riportato da Papirio Giusto[437], il giurista riporta un altro loro rescritto, in forza del quale si dà facoltà di rifiutare *donationes* le cui disposizioni modali si sarebbero dette contrare alla *publica utilitas*:

> D. 50.12.13.1 (Pap. Iust., *l.* 2 *de constitutionibus): Item rescripserunt condiciones donationibus adpositas, quae in rem publicam fiunt, ita demum ratas esse, si utilitatis publicae interest: quod si damnosae sint, observari non debere. Et ideo non observandum, quod defunctus certa summa legata vetuit vectigal exerceri. Esse enim tolerabilia, quae vetus consuetudo comprobat.*

[434] Si propone qui una lettura ispirata dalle recenti riflessioni sul rapporto tra diritto ed economia avanzate da Dario Mantovani (2018, 785-809; 2021, 141-215).
[435] D. 50.10.7 (*Call.*, *l.* 2 *de cognitionibus*): *Pecuniam, quae in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam in inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur.* Sulla costituzione imperiale vd. *supra*, 98 e sgg.
[436] Vd. *supra*, 105 e sgg.
[437] D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust., *l.* 2 *de constitutionibus*). Vd. *supra*, 113.

> Trad.: «Ugualmente (gli imperatori Antonino e Lucio) stabilirono mediante rescritto che le condizioni apposte alle donazioni, che sono fatte alla *res publica*, siano validate definitivamente se ricade nella pubblica utilità. Perché se portassero detrimento, non devono essere osservate. E così non deve essere mantenuta la volontà di un defunto che abbia vietato di esigere il *vectigal*, donata una certa somma attraverso un legato. Infatti, sono più tollerabili cose che una vecchia consuetudine approva».

Il rescritto riconosce alle comunità destinatarie di *donationes* la possibilità di rifiutare le condizioni poste per l'avveramento delle stesse, laddove queste fossero giudicate contrarie alla «pubblica utilità». Segue un esempio di quanto enunciato, forse il caso che determinò il pronunciamento imperiale: ferma restando la validità giuridica di un legato, non si deve osservare la *condicio* del suo disponente, il quale vincolava la somma donata alla sua comunità a un divieto politicamente irricevibile, quale quello di riscuotere un *vectigal*.

In questo rescritto gli imperatori individuano la *ratio iuris* del loro intervento in una categoria astratta del pensiero normativo: Marco Aurelio e Lucio Vero danno facoltà di rifiutare condizioni che potessero essere lesive del principio di *publica utilitas*. Le comunità avrebbero potuto rifiutare tali condizioni[438], agire in deroga al patto stipulato con il privato cittadino in sede di *pollicitatio*, o alla volontà testamentaria di un legatario[439], se contrario a un principio di utilità collettiva. L'esempio che poi lo stesso giurista riporta sotto il dettato normativo è riferito a una situazione economica contingente, nella quale la comunità destinataria della donazione, piuttosto che rinunciare a un'entrata municipale, avrebbe avuto il diritto di violare la condizione della stessa.

Ci si chiede se le ragioni di *publica utilitas*, cui qui fanno esplicito riferimento i *divi Fratres*, possano considerarsi analogamente sottese a tutta la produzione normativa in tema di investimenti *ad opus publicum*, e fino ad ora discussa. La polisemia implicata dall'espressione, e il ricorso al termine *utilitas* anche in contesti molto meno specifici di questo, non fanno che alimentare il dubbio[440]. Alcune occorrenze di *utilitas publica* utilizzata come *ratio* di un parere giurisprudenziale, al pari di quanto avviene nella nostra costituzione imperiale, permettono di sviluppare un ragionamento le cui conclusioni potrebbero rivelarsi utili a comprendere le motivazioni degli interventi imperiali fin qui osservati.

---

[438] Secondo i principali commentatori del passo il termine *condicio* qui è utilizzato in senso atecnico, ed è da intendersi come generica condizione modale, e non come condizione sospensiva del legato. Per una bibliografia sul passo cfr. Lepore 2012, 351 n. 1.

[439] Aggirando le disposizioni modali del legato, o addirittura cambiando la destinazione dello stesso rispetto a quella espressa dal *testator*.

[440] Per uno studio approfondito delle varie declinazioni del termine in ambito normativo, cfr. Scevola 2012, vol. II, cap. 1-4.

Il termine *utilitas* ricorre spesso nei frammenti dei giuristi confluiti nel Digesto[441]: molto minore è il numero di occorrenze del termine di fianco ad aggettivi come *communis* o *publica*, oppure accompagnato dal genitivo *rei publicae*. Nella maggior parte delle attestazioni di *utilitas* il termine ha la funzione di rafforzare il valore deliberativo di un parere del passato, sul quale vige il *consensus omnium*[442]; specialmente quando utilizzata nell'espressione tipica *utilitatis causa receptum est*, la parola non vale quindi come principio di innovazione del diritto, ma giustifica una sistematizzazione e codificazione dello stesso in sede giurisprudenziale[443], e non è un caso che molte di queste attestazioni risalgano alle opere di Gaio e di Paolo[444].

Per le ragioni qui espresse, non ci si concentrerà su queste occorrenze, ma si passeranno invece in rassegna quelle che identificano nell'*utilitas publica/communis/rei publicae* una *ratio iuris* con cui giustificare un'innovazione del diritto. L'occorrenza più risalente del termine è databile a cavallo tra il principato di Adriano e quello di Antonino Pio, e si trova in un frammento del giurista Salvio Giuliano, membro del *consilium* di Adriano e ultimo grande esponente della scuola di diritto sabiniana[445]. Nel passo, Giuliano è chiamato a pronunciarsi su una controversia in tema di responsabilità aquiliana: il giurista si cala in un dibattito del quale egli stesso si dice informato, e il suo parere si colloca in contrapposizione con pareri già espressi da altri giuristi. Nel passo di Giuliano, l'*utilitas communis* è la ragione dirimente, per la quale è preferibile una decisione anche se in deroga alla rigida applicazione del diritto vigente:

> D. 9.2.51.2 (Iul., *l.* 86 *digestorum): […] quod si quis absurde a nobis haec constitui putaverit, cogitet longe absurdius constitui neutrum lege Aquilia teneri aut alterum potius, cum neque impunita maleficia esse oporteat nec facile constitui possit, uter potius lege teneatur. multa autem iure civili contra rationem disputandi pro utilitate communi recepta esse innumerabilibus rebus probari potest: unum interim posuisse contentus ero.*

[441] Secondo Navarra (2002, 10), che si avvale dello strumento informatico per calcolarne le occorrenze, sono 156 le attestazioni del termine all'interno del Digesto.

[442] Si possono qui riprendere le parole di Navarra: secondo la studiosa, i giuristi ricorrono infatti a *utilitas* per «giustificare l'accoglimento di una soluzione giurisprudenziale che è prevalsa su altre, grazie al fatto che su di essa si è formato un consenso generale tra i giuristi» (*ead.* 2002, 178).

[443] Cfr. Navarra 2002, 205-209.

[444] Sulle occorrenze della parola *utilitas* in Gaio, cfr. Navarra 2002, 36-61.; più in generale cfr. *ibid.* 180. Secondo quest'ultima (*ibid.*, 186 e sgg.), l'utilizzo di *utilitas* per sistematizzare il diritto potrebbe essere stato conseguente alla decisione adrianea, di cui ci informa Gaio stesso, di vincolare l'azione dei giudici al rispetto dei responsi giurisprudenziali, qualora questi si fossero unanimemente espressi (Gai. 1.7; vd. *infra* 124, n. 453). Da quel momento in avanti, testi di natura manualistica come le *Institutiones* di Gaio avrebbero sistematizzato il *ius controversum utilitatis causa* per informare i giudici sulle questioni del diritto non più controverse, ma divenute *ius certum* per unanime parere dei giuristi: questi avrebbero poi potuto ricorrere al manuale nel caso di dubbi sul loro pronunciamento.

[445] È l'Historia Augusta a informarci della presenza di Giuliano e di altri giuristi del suo tempo nel *consilium* di Adriano: *Cum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum sed iuris consultos et praecipue Iuventium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum aliosque, quos tamen senatus omnis probasset* (HA *Hadr.* 18, 1).

cum plures trabem alienam furandi causa sustulerint, quam singuli ferre non possent, furti actione omnes teneri existimantur, quamvis subtili ratione dici possit neminem eorum teneri, quia neminem verum sit eam sustulisse.

Trad.: «[...] Se taluno abbia reputato che queste cose siano da noi stabilite in modo assurdo, pensi che sarebbe di gran lunga più assurdo stabilire che nessuno dei due sia tenuto in base alla legge Aquilia, o uno piuttosto che l'altro, essendo necessario che i delitti non siano impuniti e non essendo possibile stabilire facilmente quale dei due piuttosto sia tenuto in base alla legge. Può essere dimostrato con innumerevoli situazioni che molte cose poi sono recepite nel diritto civile contro gli argomenti razionali della discussione, per la utilità comune. Sarò contento di averne intanto esposto una. Avendo più persone sottratto una trave altrui che ciascuno da solo non avrebbe potuto portare, si ritiene che tutti siano tenuti con l'azione di furto, sebbene, con sottile argomentare, si potrebbe dire che nessuno di loro è tenuto, perché sarebbe vero che nessuno l'ha sottratto».

(Trad. S. Schipani)

Il caso è quello di un servo, morto per le ferite infertegli in due momenti distinti da due soggetti diversi. Si chiede al giurista se possa applicarsi a entrambi la *lex Aquilia*, alla quale si ricorre generalmente contro chi commette ingiuria. Secondo Giuliano, nell'impossibilità di stabilire chi dei due soggetti abbia inferto la ferita mortale, l'azione di aver ferito a morte avrebbe dovuto per analogia essere equiparata a quella di aver ucciso: entrambi, quindi, sarebbero processabili per responsabilità aquiliana[446]. Ciò che qui preme sottolineare è la ragione con la quale Giuliano giustifica il suo ragionamento analogico, opponendosi ai sostenitori di una *ratio disputandi* (con ogni probabilità Celso, esponente della scuola proculiana coevo allo stesso Giuliano, e Marcello suo discepolo), che avrebbe portato a un esame diversificato della posizione giuridica dei due soggetti che ferirono[447]. Per Giuliano, l'applicazione del diritto alla

[446] È interessante la costruzione del parere di Giuliano: inizia con la formulazione della sostanziale analogia, nel caso presentatogli, tra l'azione di *mortifere vulnerari* e quella di *interficere* (D. 9.2.51.1: *[...] igitur si quis servo mortiferum vulnus inflixerit eundemque alius ex intervallo ita percusserit, ut maturius interficeretur, quam ex priore vulnere moriturus fuerat, statuendum est utrumque eorum lege Aquilia teneri*); conferma il valore della suddetta analogia in forza dell'*auctoritas veterum* (D. 9.2.51.2:. *Idque est consequens auctoritati veterum, qui, cum a pluribus idem servus ita vulneratus esset, ut non appareret, cuius ictu perisset, omnes lege Aquilia teneri iudicaverunt*); infine stabilisce le punizioni cui i feritori si sarebbero dovuti attenere per la loro responsabilità aquiliana (D. 9.2.51.3: *[...] qui prior vulneravit, tantum praestabit, quanto in anno proximo homo plurimi fuerit repetitis ex die vulneris trecentum sexaginta quinque diebus, posterior in id tenebitur, quanti homo plurimi venire poterit in anno proximo, quo vita excessit, in quo pretium quoque hereditatis erit. eiusdem ergo servi occisi nomine alius maiorem, alius minorem aestimationem praestabit, nec mirum, cum uterque eorum ex diversa causa et diversis temporibus occidisse hominem intellegatur*). Solo a questo punto procede all'enunciazione del principio di *publica utilitas*, per rispondere alla polemica giurisprudenziale innescata dai sostenitori della tesi proculiana.

[447] Questa ipotesi sostenuta dai giuristi proculiani contemporanei a Giuliano è poi recepita da Ulpiano in D. 9.2.11.3 (Ulp*., l.* 18 *ad edictum*): *Celsus scribit, si alius mortifero vulnere percusserit, alius postea exanimaverit, priorem quidem non teneri quasi occiderit, sed quasi vulneraverit, quia ex alio vulnere periit, posteriorem teneri, quia occidit. quod et Marcello videtur et est probabilius*.

fattispecie in esame avrebbe dovuto tenere conto della *utilitas communis*, da intendersi in questo caso come facoltà di derogare dal rigido ragionamento deduttivo della giurisprudenza, per giungere a una conclusione più 'opportuna' per la collettività: in questo caso, la medesima punizione per entrambi i soggetti violenti.

La soluzione giulianea è innovativa. Essa introduce una *ratio iuris* che risolve le controversie giurisprudenziali attraverso la considerazione di un elemento esterno alla giurisprudenza: laddove si interponessero ragioni di opportunità per la società all'interno della quale opera il diritto, l'*interpretatio iuris* deve tener conto dell'esigenza sociale, anzi ascoltando quest'ultima nel caso in cui essa si ponga in contraddizione con soluzioni suggerite da un semplice ragionamento tecnico-giuridico. Detto in altre parole, qualora la *ratio disputandi* non riesca a rispondere alla necessità primaria per la quale è stato interrogato il diritto (in questo caso trovare la giusta imputazione per chi abbia concorso a uccidere il servo), il giurista propone una soluzione che tenga conto di fattori esterni al diritto, e che possa rispondere meglio al problema sottoposto.

Il principio enunciato da Giuliano non riscosse particolare successo in ambito giurisprudenziale. Un suo allievo, il giurista Africano, riprende la *ratio* introdotta dal maestro per giustificare una soluzione accolta dalla scuola sabiniana, circa una fattispecie che doveva ancora animare il dibattito con i proculiani[448]; un altro allievo di Giuliano, Terenzio Clemente, richiamando esplicitamente il parere del maestro, ribadisce la necessità di favorire con l'interpretazione una legge che sia *utilis rei publicae*, affinché questa possa meglio rispondere alle finalità per le quali essa fu emanata[449]. Il solo giurista di età severiana che riconobbe come *ratio iuris* il principio giulianeo di *utilitas communis/publica* è Papiniano, il quale riprodusse l'insegnamento del maestro sabiniano anche nei suoi pareri di età severiana[450].

Gli altri giuristi, come detto, si richiamarono al concetto di *utilitas a posteriori*, servendosene come *ratio* per riportare i pareri giurisprudenziali del passato, prima costitutivi del *ius controversum* e ora da consolidare come *ius certum*. Ciò si spiega per varie ragioni, prima tra tutte il desiderio da parte dei giuristi di non coinvolgere la valutazione di fattori esterni alla disciplina giurisprudenziale nell'interpretazione del diritto[451]; questa decisione è avvalorata dalla forte pregnanza in ambito politico

---

[448] D. 41.2.10.1 (Afr*., l.* 7 *quaestionum*). Per una più approfondita analisi del frammento, e del caso giuridico da esso trattato, cfr. Navarra 2002, 30-36.

[449] D. 35.1.64. pr.-1 (Ter. Clem*., l.* 5 *ad legem Iuliam et Papiam*): *Hoc modo legato dato «si Lucio Titio non nubserit» non esse legi locum Iulianus aiebat. Quod si ita scriptum esset «si Ariciae non nubserit», interesse, an fraus legi facta esset: nam si ea esset, quae aliubi nuptias non facile possit invenire, interpretandum ipso iure rescindi, quod fraudandae legis gratia esset adscriptum: legem enim utilem rei publicae, subolis scilicet procreandae causa latam, adiuvandam interpretatione.*

[450] Sulle occorrenze di *publica utilitas* nei frammenti di Papiniano, cfr. Navarra 2002, 63-90; 177-209.

[451] È questa l'opinione sostenuta da Scevola 2012, vol. II, 7: «Dunque, la giurisprudenza anteseveriana appariva poco interessata a versare nella risoluzione di controversie privatistiche nozioni quali *utilitas communis* e *utilitas rei publicae*, considerate alla stregua di criteri valutativi in ordine a differenti rami

filosofico del concetto di *publica utilitas*, consolidato nella cultura romana a partire dall'esperienza ciceroniana[452]. Guardando poi alle ragioni pratiche, ricorrere all'*utilitas* acriticamente, come a un criterio di sistematizzazione, e non di innovazione, del diritto, si confaceva opportunamente alle mutate condizioni poste da Adriano, le quali richiedevano una certezza univoca della produzione giurisprudenziale; a quest'ultima era quindi assegnato il compito di ridurre il *ius controversum* quanto più possibile a *ius certum*, al quale giudici potessero guardare per pronunciarsi[453].

Il principio di *utilitas communis/publica* si prestava però particolarmente all'azione normativa dei principi, insieme ad altri concetti (come *humanitas*, *aequitas*, *necessitas* etc.) che hanno una loro sopravvivenza nel dettato delle costituzioni imperiali. Il potere normativo del principe, unico strumento di reale innovazione del diritto rispetto al mutamento delle contingenze storiche e sociali, in seguito alla codificazione dell'editto pretorio adrianeo, trova in particolare nell'*utilitas* enunciata da Giuliano una *ratio iuris* particolarmente efficace. La produzione normativa di Antonino Pio (sotto il cui impero Giuliano divenne console nel 148 d.C., e probabilmente pronunciò il *responsum* sulla responsabilità aquiliana[454]) in materia di donazioni *rei publicae* disponeva eccezioni al diritto vigente, che facilitavano una soluzione delle controversie sorte in merito all'impiego delle risorse derivanti dall'atto donativo: nel rescritto riferito da Callistrato in materia di legati, nel quale l'imperatore consente alla città di derogare dalla volontà del testatore per spendere il legato disposto per la manutenzione di opere già esistenti, lo stesso giurista adduce ragioni contingenti, di carattere economico e amministrativo, per giustificare il comportamento delle comunità, riconducibili in astratto alla definizione giulianea di *utilitas communis*.

Un definitivo consolidamento del principio all'interno della disciplina normativa imperiale si ebbe a partire dai *divi Fratres*, e si deve in essa riconoscere la personalità di Marco Aurelio. Si è visto che la costituzione imperiale dei due fratelli divini, riportata da Papirio Giusto, è la prima nella quale la *publica utilitas* è identificata esplicitamente come *ratio* per la quale è data facoltà alle comunità di non aderire alle condizioni modali di un legato. Il fatto che questo avvenga per la prima volta durante la diarchia si deve a una serie di fattori, primo tra tutti la familiarità di Marco Aurelio con l'espressione, che si è già detto essersi affermata nelle opere filosofiche e letterarie

---

del diritto (segnatamente, i contesti connotati da respiro pubblicistico) e, dunque, poco rilevanti in chiave ermeneutica, laddove si fosse trattato di individuare ragionamenti ed argomentazioni determinanti per far prevalere, sul terreno controversiale, una specifica soluzione».

[452] Sul tema, in una prospettiva storica che consideri anche i presupposti del concetto nella letteratura greca e nella filosofia stoica ellenistica, cfr. Scevola 2012, vol. I, 335-394.

[453] Il provvedimento adrianeo è riportato in Gai. 1.7: *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur*.

[454] Per argomenti in favore di un collocamento della controversia di cui è oggetto il responso giulianeo negli ultimi anni del principato di Antonino Pio, cfr. Navarra 2002, 25.

di matrice stoica tanto frequentate dall'imperatore: sono infatti molti i riferimenti alla *publica utilitas* contenuti nei *Ricordi* dell'imperatore, i quali recepiscono un utilizzo dell'espressione tipico degli autori della tradizione stoica, non ultimo Cicerone, il quale teorizzò in età repubblicana la totale concorrenza di diritto e «pubblica utilità» nella definizione di *populus*[455]. A ciò si deve sommare l'influenza della giurisprudenza nel *consilium* e nei provvedimenti imperiali della seconda metà del II secolo d.C.[456]: se Giuliano stesso ricoprì un ruolo centrale nella politica normativa adrianea (come ci informa la Historia Augusta), non diversamente si può dire per quella di Antonino Pio, che potrebbe però aver seguito la *prudentia* dei suoi giuristi nel *consilium* imperiale[457]; uno tra questi, Cervidio Scevola, la cui attività politica e giurisprudenziale si svolse negli anni tra il principato di Marco Aurelio e quello di Settimio Severo, fu poi membro del *consilium* imperiale dello stesso Marco, almeno in un'occasione[458]. Proprio un allievo di Cervidio Scevola, Papiniano, fu l'unico tra i giuristi noti per l'età severiana a riconoscere l'*utilitas publica* come *ratio iuris*, a indiretta conferma dell'influenza di matrice culturale e giurisprudenziale che senza soluzione di continuità aveva frequentato le corti imperiali della seconda metà del II secolo d.C. Una riprova definitiva di questo percorso giurisprudenziale compiuto dal concetto di *publica utilitas* viene dallo stesso Papiniano, che non soltanto continuò a identificare nel concetto di «pubblica opportunità» una valida *ratio iuris* per innovare il diritto, ma la considerò nella sua definizione di *ius praetorium*:

> D. 1.1.7.1 (Pap., *l.* 2 *definitionum): Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. quod et honorarium dicitur ab honore praetorum sic nominatum.*
>
> Trad.: «Il diritto pretorio è quello che i pretori introdussero per aiutare o supplire o correggere, per pubblica utilità, il diritto civile. Esso viene detto anche onorario, ed è stato denominato così con riferimento alla carica (*honor*) dei pretori».
>
> (Trad. S. Schipani)

[455] Cic., *De Re Publ.* I.25.39: *Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.* Per una bibliografia sul valore di *utilitas* nella filosofia stoica e specificamente in quella ciceroniana, cfr. Navarra 2002, 26 n. 60.

[456] A riguardo vd. *supra*, 52 n. 220.

[457] Un passaggio della biografia di Antonino Pio contenuta nell'Historia Augusta è testimone del preciso collegamento fra l'attività dei giuristi e quella imperiale in materia normativa. Cfr. HA *divi Pii,* 12.1: *Multa de iura sanxit ususque est iuris peritis Vindio Vero, Salvio Valente, Volusio Maeciano, Ulpio Marcello, et Iavoleno.*

[458] La partecipazione di Scevola al *consilium* di Marco Aurelio, di cui è testimone la biografia imperiale contenuta nell'Historia Augusta (HA *Marc. Aur.*, 11.10), è stata poi confermata dal ritrovamento della *Tabula Banasitana*, nella quale figurano in qualità di *signatores* i partecipanti al *consilium* di Marco Aurelio e Commodo del 177 d.C. (*IAM* II, 94; vd. *infra*, 155 e sgg.).

Per definire il diritto pretorio, che negli anni di vitalità dell'editto del pretore doveva essere luogo di produzione e innovazione del più rigido *ius civile*, Papiniano identifica come *ratio* proprio la *publica utilitas*: ai tempi di Papiniano quest'ultima, non potendo più essere propria del pretore, il quale era già dai tempi di Adriano retrocesso al compito di semplice giudice con la codificazione del suo editto, era invece diventata una delle ragioni capaci di spiegare il potere normativo imperiale, l'unico e più efficace strumento di innovazione del diritto, con il compito di adeguare quest'ultimo alla realtà in cui esso si applicava.

Quanto finora espresso permette di rispondere alle domande che hanno aperto il presente paragrafo. Le costituzioni imperiali prese in esame, in materia di *pollicitationes* e *legationes* destinate a una città, si spiegano anche guardando in una prospettiva "interna", identificando in esse la ragione della *publica utilitas*: con essa, si intende la necessità di applicare il diritto in via eccezionale, derogando da quanto stabilito in precedenza (nel nostro caso, dalla produzione normativa di Traiano – in materia di *pollicitationes* – e di Nerva e Adriano – in materia di donazioni testamentarie), per offrire una risposta migliore a chi intendeva percorrere la via del diritto. Detto in altre parole, si consente di derogare dal diritto corrente al preciso scopo di migliorare il funzionamento degli strumenti di spesa, e di rendere più facile un ricorso al diritto romano nel caso in cui gli accordi stretti fra gli attori dello scambio economico non fossero rispettati.

3.4. Una lettura "neoistituzionalista" della spesa evergetica

Acquisiti tutti gli elementi quantitativi e qualitativi in materia di finanziamento privato per opere pubbliche, si proverà a ricollocare l'intero fenomeno, e la risposta normativa a esso, in una prospettiva storico economica. Come si è già avuto modo di dire in introduzione a questa sezione, la spesa evergetica si configurerebbe, secondo le categorie analitiche della «substantive economy» di Karl Polanyi, in una forma di allocazione reciproca delle risorse[459]: maturato in seno a solidi presupposti sociologici, l'evergetismo è contraddistinto dall'*animus donandi* del benefattore e non si definisce in uno scambio economico, a meno di voler considerare "economica" la controprestazione politica e sociale sottesa alla donazione[460]. Questi presupposti sociologici, riassumibili nei principi di gratuità e spontaneità del committente, sopravvissero alla diffusione del fenomeno e al suo successivo consolidamento come fattore all'interno dell'economia civica romana, incentivato poi in età imperiale da una

[459] Vd. *supra*, 58 n. 241.

[460] Una decisa sottolineatura del carattere donatorio degli scambi evergetici era stata offerta da Veyne (Veyne 1976, 17 e sgg.); studi più recenti hanno invece riconosciuto maggiormente l'incidenza dello "scambio" di prestazioni sociali sottinteso alla pratica evergetica: sul tema cfr. Zuiderhuek 2009, 6-12, il quale parla di "gift exchange".

concorrenzialità di fattori soprattutto politici[461]. Ciò che mutò della struttura dell'istituto fu la sua consistenza giuridica, in due momenti distinti: una prima stagione di definizione delle pratiche evergetiche già ampiamente diffuse nella vita economica delle città (*pollicitationes ob honorem*, *legationes rei publicae*, in età severiana anche le promesse *non ob honorem*), che si concluse con l'età adrianea (processo di definizione normativa presentato nel capitolo 2); e un periodo di assestamento degli istituti giuridici, nel quale si introdussero nuovi principi (tra tutti quello di *inchoatio operis*, e di *publica utilitas*) cui gli imperatori si richiamarono con continuità fino alla tarda età severiana (discusso nel capitolo 3).

In termini di storia economica, l'evergetismo conobbe quindi un mutamento della sua "struttura" giuridica, che però non alterò i presupposti sociologici posti a fondamento dello stesso istituto. Quanto alla "*performance*", intesa come misura dell'impatto degli atti evergetici nell'economia di quel secolo e nei rapporti fra gli attori coinvolti (nel nostro caso comunità civiche e donatori), i dati epigrafici e archeologici, organizzati in senso geografico e tipologico in alcune indagini quantitative precedentemente citate[462], hanno sottolineato una sempre maggiore attestazione di finanziamenti privati per l'infrastruttura pubblica nel II secolo d.C., arrivando a parlare di *boom* delle pratiche evergetiche private in diverse aree dell'impero. Nell'osservare la "*performance*", dunque, si distingue chiaramente una traiettoria ascendente per tutto il II secolo d.C., coerente con altri indicatori macroeconomici coevi: questa si sarebbe poi arrestata sul finire del II secolo d.C., per poi invertire il *trend* nel secolo successivo (ma non in Africa, dove il picco fu l'età severiana), in concomitanza con altri segnali di una generale riduzione di alcune economie regionali dell'impero romano[463].

La distinzione in "struttura" e "*performance*", qui adottata per descrivere le pratiche evergetiche oggetto di questa indagine in una prospettiva di storia economica, guarda alla definizione che fu data alla disciplina stessa da Douglass North, in un contributo del 1981 che impose un ripensamento di parte dei problemi di storia dell'economia fino ad allora postulati. Secondo North, la storia economica doveva porsi come quella disciplina capace di "comprendere e spiegare" la "struttura" e la "*performance*"

[461] Sul carattere paradigmatico dell'evergetismo imperiale, e sull'importanza del fenomeno nel consolidamento delle relazioni politiche e ideologiche tra élites provinciali e autorità romana, cfr. Barresi 2000; Domingo Gygax e Zuiderhoek 2021.

[462] Vd. *supra*, 79 n. 302.

[463] È spesso una combinazione di fattori endogeni ed esogeni a determinare il rallentamento delle economie regionali: è il caso di quella italica, che per ragioni connaturate allo status giuridico italico e alla sua composizione sociale (una *consuming region* dominata da estesi possedimenti terrieri dell'aristocrazia italica e senatoria) perse la sua centralità politica ed produttiva nel corso del II secolo d.C.; o di quella dell'Asia Minore, che si trovò a sostenere gli oneri di guerra per l'apertura congiunta delle due frontiere belliche principali nelle aree confinanti, a nord lungo la linea danubiana e a est al confine partico. Per queste e per altre ragioni vale poi la questione della peste Antonina, che produsse ricadute demografiche significative, delle quali è però tutt'ora complicato comprendere le conseguenze nell'economia dell'Impero.

economica, in un dato contesto storico, nel corso del tempo[464]. Nel tentativo di aderire al principio metodologico teorizzato da North, il passo successivo alla definizione dei due indicatori analitici finora presentati consiste nel sistematizzarli, per qualificare e quantificare l'influenza (se vi fu) dei cambiamenti strutturali sulla "prestazione economica". A fronte di una traiettoria sempre ascendente dell'indicatore reale, come detto, è possibile suddividere gli interventi di inquadramento normativo degli istituti in due momenti ben distinti. Nel periodo tra Nerva e Adriano, che grossomodo corrisponde al momento di prima esplosione del fenomeno in una prospettiva ecumenica, le costituzioni imperiali sottolineano un'intenzione a definire gli istituti di finanziamento già invalsi nella prassi: rispetto a questi, ci si preoccupò di adeguare il diritto affinché potessero ricorrervi tanto i donatori quanto le comunità civiche, nella consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri. Di questa stagione di inquadramento normativo l'evidenza documentaria e quella letteraria non raccontano le conseguenze: le stesse trasmettono però l'urgenza di un adeguamento normativo manifestata dagli attori economici, tanto dalle comunità civiche, prive di garanzie sull'adempimento totale delle promesse evergetiche, quanto dagli stessi benefattori, che chiedevano strumenti per far valere la propria volontà rispetto alla destinazione dell'atto donatorio. Sommando l'insieme di questi dati, si può supporre che l'intervento normativo imperiale, in questa prima fase di mutamento della "struttura" evergetica, accompagnò e in qualche modo favorì l'esplosione del fenomeno in tutte le aree dell'impero, offrendo ovunque la possibilità di ricorrere al diritto, e quindi riducendo "asimmetria informativa" e "costi di transazione", in ottemperanza a quanto atteso sulla base di un modello economico "neoistituzionalista".

Lo stesso non si può sostenere invece per la seconda fase di inquadramento normativo degli istituti evergetici, inaugurata da Antonino Pio e poi continuata dai suoi successori. Si è detto dell'importanza dei principi introdotti in questa stagione, che si posero in discontinuità con il dettato precedente, viceversa ispirando la politica normativa della fine dell'età degli Antonini e di tutta l'età severiana. Gli interventi furono intesi a offrire alle comunità civiche strumenti normativi per bilanciare le prerogative dell'altra parte interessata dallo scambio economico, ovvero il benefattore: si potrebbe dire che, con i provvedimenti di Antonino Pio e poi dei suoi successori, si impose un riorientamento dei diritti e dei doveri tra attori economici, con il

[464] Cfr. North 1981, 3: «I take as the task of economic history to explain the structure ad performance of economies through time. By "performance" I have in mind the typical concerns of economists – for example, how much is produced, the distribution of costs and benefits, or the stability of production…By "structure" I mean those characteristics of a society which we believe to be the basic determinants of performance… "Through time" means that economic history should explain temporal changes in structure. Finally, "explanation" means explicit theorizing and the potential of refutability». La definizione di North è posta a introduzione dagli autori della *Cambridge Economic History of the Graeco-Roman World*, e ispira più in generale gli studi di storia dell'economia antica che oggi guardano ai fatti economici dell'antichità con il taglio interpretativo della «New Institutional Economics», vd. *supra*, 61 n. 248.

comprensibile desiderio di favorire gli interessi della *res publica* come parte in causa. Da provvedimenti di questo tono, sempre più intrusivi nel campo delle prerogative giuridiche dei benefattori, e addirittura in quello dei presupposti sociali sottostanti all'evergetismo[465], ci si aspetterebbe un'influenza negativa sull'indicatore della "*performance*", e una conseguente inversione della traiettoria ascendente pocanzi descritta. Nulla di tutto ciò; da questo punto di vista, le politiche normative degli Antonini non sembrano sortire alcun effetto positivo o negativo, e i comportamenti economici collegati all'edilizia pubblica non mutarono, fino alla manifestazione dei fattori esogeni e su vasta scala pocanzi citati, che invertirono la tendenza fino ad allora ascendente.

Sul dato che emerge è possibile interrogarsi in una duplice direzione: ci si può chiedere perché il mutamento strutturale non ebbe alcuna influenza sul volume dei traffici economici, e se vi fosse l'intenzione di influire sugli stessi da parte dell'autorità romana. Rispetto alla prima questione, si può imputare la responsabilità del dato incongruente alla scarsa applicazione del diritto in provincia (che quindi giustificherebbe la non risposta del dato di "*performance*" rispetto al mutamento della struttura normativa), o viceversa alla parzialità del dato quantitativo, incapace di rilevare piccole variazioni che la politica normativa degli Antonini avrebbe forse raggiunto.

Vi è poi una terza risposta, che pare risponda congruentemente a entrambi gli interrogativi posti dalle indagini quantitative. È possibile che i provvedimenti normativi di età antonina non dovessero, e non volessero, influire in alcun modo sul volume totale degli scambi evergetici. L'utilizzo dello strumento normativo da parte degli imperatori in materia di evergetismo non è infatti mai dichiaratamente ispirato da riflessioni di carattere eminentemente economico: una conferma di questa ipotesi sarebbe l'assenza nelle fonti letterarie, documentarie e giuridiche, di elementi che vogliano in qualche modo giustificare quanto introdotto in una prospettiva di politica economica. Quanto sostenuto è avvalorato poi in una direzione d'indagine giuridica: le soluzioni approntate dagli imperatori non piegano lo strumento normativo per fini di altra natura; al contrario, per regole interne alla stessa disciplina osservate dai giuristi che ne sono interpreti, percorrono soluzioni già contemplate dal diritto romano; è il caso dell'*utilitas communis*/*publica*, da non intendersi come *ratio iuris* marcata in senso politico-economico, ma al contrario come soluzione di carattere deliberativo già protagonista del dibattito giurisprudenziale coevo.

L'efficientizzazione degli istituti economici fin qui osservati, dunque, non fu una prospettiva auspicata dall'autorità romana, e se vi fu, essa non deve considerarsi un fine dell'opera normativa imperiale, ma una conseguenza accessoria. La risposta al

[465] Come nel caso delle donazioni testamentarie, rispetto alle quali era data facoltà di sospendere la volontà del legatario per ragioni di *publica utilitas*; vd. *supra*, 115 e sgg.

perché dell'azione degli imperatori va cercata altrove, non in una prospettiva quantitativa. Questa avrebbe invece potuto condizionare qualitativamente, in positivo o in negativo, i rapporti sottesi all'evergetismo.

In parole più semplici: i due momenti di inquadramento normativo fin qui riconosciuti avrebbero risposto a esigenze sociali determinate dal fenomeno evergetico, ma non collegati al suo aspetto prettamente economico. L'inquadramento normativo sarebbe giunto al fine di ridurre la conflittualità sociale e politica che lo stesso fenomeno evergetico accresceva: si trattava di offrire uno strumento che correggesse i difetti delle politiche locali, di cui ci informa già Dione di Prusa, ma anche successivi testi plutarchei; ciò si sarebbe fatto per assicurare la tenuta politica dell'autonomia civica, alla base del sistema-impero, in una prospettiva che individuava nell' ὁμόνοια lo *slogan* ideologico più appropriato. La politica normativa adottata da Antonino Pio, poi seguita dagli imperatori successivi, fece invece ricorso a principi normativi che rispondessero a esigenze pratiche di altro tipo: esse sono di fatto sottese allo stesso principio di *utilitas*, per il quale è data facoltà di eccepire dal dettato giurisprudenziale laddove questi non fosse in grado di rispondere alla necessità di chi lo consulta. La necessità, nel caso delle comunità civiche di età antonina, è sicuramente il κόσμον cui si richiama lo stesso Antonino Pio nell'epistola efesina[466]: un'urgenza da riaffermare proprio nella stagione di *boom* dell'edilizia pubblica, dove la competizione inter- e intrapoleica accelerava un processo di intensa edificazione contrario al principio di σεμνότης cui ancora ci si richiama nella costituzione imperiale da Efeso[467]. È a questo punto che le esigenze politiche imperiali di mantenere in funzione l'autonomia civica iniziano a divergere con le esigenze delle élites civiche, maggiormente interessate all'esercizio incondizionato del potere municipale e al prestigio personale. In ragione di questa divaricazione di interessi si deve intendere l'inquadramento normativo vicino alle comunità messo in atto dagli Antonini, e poi reso ancora più restrittivo in età severiana: e forse a questo si deve la mancanza di conseguenze dell'intervento in ambito economico, dove il potere finanziario dei decurioni e la competizione tra questi imponeva ancora una vasta spesa per l'edilizia civica.

La produzione normativa imperiale, in materia di spesa privata per opere pubbliche, avrebbe modificato la struttura del fenomeno socio-economico per ragioni di carattere politico e sociale. In un primo momento, per rispondere alla conflittualità tra attori economici di cui le fonti sono testimoni, adeguando il dettato normativo a un fenomeno ora diventato ecumenico. In un secondo momento, per tutelare le città, fulcro

[466] Vd. *I. Ephesos* 1491, ll. 9-12: βουλόμε/νος γὰρ παρ'ἐμοῦ τυχεῖν βοηθείας *[*εἰς τὸ*]*ν κόσμον τῶν/ ἔργων ὧν ὑμεῖν ἐπηνγείλατο, ἐδήλ*[*ωσεν ὅσα κ*]*αὶ ἡλίκα οἰ/κοδομήματα προστίθησιν τῇ πόλ*[*ει.

[467] *Ibid.* ll. 17-18: ἀλλὰ δι'οὗ πρὸς τὸ *[*μέλλον ἐλπίζει σ*]*εμνο/*[*τέραν ποιή*]*σειν τὴν πόλιν προῄρη*[*ται.

dell'amministrazione romana, dalle conseguenze della conflittualità di pocanzi, se possibile esacerbata dall'esplosione dell'evergetismo nel II secolo d.C: Non si volle dunque accrescere programmaticamente il volume di donazioni (ché altrimenti sarebbe stato meglio allargare progressivamente e mai comprimere le prerogative dei privati, per incentivare i loro investimenti evergetici), né diminuirlo, ma piuttosto si intese ridurre la conflittualità politica che questi strumenti finivano per esacerbare, dando luogo a opere inutili ed esclusivamente autorappresentative; a interventi dannosi per le comunità civiche perché mai conclusi e di scarso interesse collettivo; a spese dal carattere effimero e peggiorative dell'economia della comunità; infine, nel peggiore dei casi, alla totale immobilità politica delle città, incapaci di difendere, a causa della propria conflittualità, la propria autonomia amministrativa.

La questione qui posta apre a una più ampia domanda di carattere generale. Una volta compresa l'incidenza dei mutamenti della disciplina normativa rispetto all'esito economico, altra questione, che impone una riflessione tramite differenti percorsi ragionativi, è chiedersi se tale esito "abbia costituito (coscientemente o meno) la motivazione della scelta" compiuta dagli imperatori nell'innovare il regime preesistente[468]. Prima di rispondere a questo, è però opportuno chiedersi perché nel caso delle donazioni evergetiche, l'intervento imperiale fu esclusivamente normativo: perché quindi si ricorse al diritto.

La risposta sta nella suddetta natura sociologica dell'evergetismo: a differenza della spesa fiscale, obbligatoria, o di quella commerciale, ordinaria, quella evergetica si distingueva per la sua straordinarietà e gratuità, e sfuggiva al controllo amministrativo. A differenza della spesa pubblica, che era gestita autonomamente dalle comunità civiche, ma si prestava politicamente all'imposizione di un controllo da parte dell'amministrazione romana, era impossibile ingabbiare l'*animus donandi* degli evergeti per mezzo di esattori, o controllare il flusso della spesa evergetica tramite amministratori imperiali. L'unico strumento era quindi quello dell'inquadramento normativo, che non avrebbe potuto influire sugli atti evergetici ordinari, ma avrebbe offerto una soluzione facile laddove i meccanismi sociologici sottostanti allo scambio fossero venuti meno, generando un contraddittorio. Il modello economico "neoistituzionalista" è quindi applicabile a quanto finora espresso, ma soltanto se si prescinde dal principio finalistico e neoclassico dell'efficienza degli scambi come ispiratore delle politiche imperiali: a determinare l'intervento imperiale sarebbero ragioni politiche e sociali contingenti, a cui si offre una soluzione normativa che fosse già propria della riflessione giuridica romana; rispetto a tale interesse, i volumi dell'economia, perlomeno di quella concernente gli atti evergetici, avrebbero potuto risentirne soltanto incidentalmente, non essendo per l'autorità romana il volume, ma la qualità dei rapporti economici, l'aspetto più importante.

[468] Le parole sono di Mantovani 2018, p. 793.

SEZIONE II

RAPPORTI TRIBUTARI E IMMUNITÀ FISCALI

CAPITOLO 4

La fiscalità dell'impero e le costituzioni imperiali

4.1. Introduzione

Insieme ai già osservati fenomeni di allocazione reciproca delle risorse – in particolare, le *pollicitationes* e le donazioni evergetiche – oggetto delle costituzioni imperiali del II secolo d.C. sono spesso i rapporti fiscali tra centro e periferie, per la loro rilevanza presso le comunità soggette, e per la responsabilità esclusiva in materia del potere imperiale. Con la conclusione dell'espansionismo romano e il consolidamento dei confini e dei territori sottomessi, l'imposizione fiscale divenne un importante strumento di esercizio della sovranità di Roma, nonché il principale sistema di distribuzione delle entrate pubbliche dell'impero. Ben presto si giunse alla definizione di un modello tributario sofisticato e articolato, grazie a cui era possibile disporre con regolarità di un ammontare di introiti fiscali, in denaro e in natura, largamente confacenti ai bisogni economici dell'impero: con i primi, in particolare, si provvedeva al pagamento dei salari dei militari e dei funzionari provinciali romani (ma anche di quelli a corte presso il principe), mentre i secondi erano destinati all'approvvigionamento dell'Urbe e dell'esercito tutto, e talvolta anche al rifornimento di alcuni mercati civici e regionali, subalterni a quello romano ma altrettanto importanti nell'economia provinciale e imperiale.

Queste ragioni, politiche e socioeconomiche, spiegano in buona parte la centralità del sistema tributario nell'economia dell'impero di Roma, e la necessità di comprendere il suo funzionamento in una prospettiva di ricostruzione storica della stessa: uno sforzo, quest'ultimo, non scevro però di insidie, le stesse con cui tutti i principali studiosi della fiscalità antica ebbero a misurarsi nel corso delle loro ricerche. Sono in particolare due i problemi di carattere metodologico che è necessario affrontare prima di impostare un qualsiasi discorso storico sul tema, e che investono anche il presente lavoro. Il primo è dato dalla terminologia latina e greca con la quale le fonti antiche identificano le diverse voci fiscali: tra le parole utilizzate, è molto frequente il ricorso a vocaboli tradizionali della fiscalità latina, spesso generici e poco connotanti, solo occasionalmente accompagnati da una terminologia più specifica o da informazioni contestuali, elementi senza i quali talvolta può risultare difficile la

comprensione degli stessi testi antichi da parte di un lettore moderno[469]. Il secondo problema è invece dato dalla variabilità dei rapporti fiscali intrattenuti tra potere centrale e periferia: riconosciuta *a priori* l'assoluta sovranità di Roma in materia fiscale nelle province sulle quali esercita il suo impero, la scelta da parte della stessa di mantenere fenomeni di fiscalità locale e differenze di *status* giuridico tra territori e contribuenti rende più problematico individuare per ciascuna realtà politica ogni rapporto fiscale intrattenuto con l'autorità romana[470].

Se rispetto ai problemi di ordine terminologico uno studio delle costituzioni imperiali d'ambito fiscale non è risolutivo, anzi è soggetto alle stesse difficoltà che si incontrano nell'esame delle altre tipologie documentarie, viceversa esso potrebbe acquisire un valore in relazione al problema di definizione dei rapporti giuridici e fiscali tra Roma e i suoi contribuenti: l'imperatore, al quale nel II secolo d.C. è rimesso pressoché esclusivamente il diritto di intervenire sugli equilibri della fiscalità romana[471], è spesso invitato a farlo da parte di autorità civiche, ovvero per il mutare di specifiche contingenze economiche; delle soluzioni adottate le costituzioni imperiali sono talvolta l'unica e quasi sempre la principale testimonianza.

Facendo seguito a questa premessa, in questa sezione si vorranno individuare, attraverso l'esame della documentazione, le ragioni che ispirarono l'autorità imperiale nell'intervento sui rapporti fiscali esistenti. In questo capitolo (cap. 4), si darà una sintetica presentazione della fiscalità romana *tout court*, di come essa si sia definita in età imperiale e delle difficoltà interpretative che ancora oggi si pongono a riguardo; nell'individuazione di un quadro tributario ordinario, si darà rilievo al dato offerto dalle costituzioni imperiali, e a cosa esse dicano (e non dicano) rispetto alla fiscalità del II secolo d.C. Nel capitolo successivo (cap. 5), invece, l'indagine si sposterà su una precisa tipologia di immunità fiscale, ricorrente nella produzione normativa imperiale: attraverso l'esame delle costituzioni imperiali, tutte databili tra il principato di Traiano e quello di Adriano, si traccerà un profilo storico e formale di suddette esenzioni, e degli effetti del loro riconoscimento sulle economie civiche e regionali riconosciute immuni; conclude l'indagine una più ampia riflessione sulla politica dell'imperatore Adriano, e su come il riconoscimento di immunità fiscale debba considerarsi in un più ampio e razionale quadro politico.

[469] Di questa difficoltà informano a più riprese gli studiosi del tema: tra tutti, cfr. Corbier 1991a, 637-638 e sgg.; Kritzinger 2018, 89-101 e bibliografia.
[470] Cfr. Merola 2001, 114 e 139-141; Kritzinger 2018, 101-128.
[471] Privilegio di cui la sua autorità sembra godere sin dagli inizi del Principato: una breve rassegna delle principali testimonianze a riguardo è in Merola 2001, 121-124.

4.2. La fiscalità romana in età imperiale: tra *tributum* e *vectigal*

Per chiunque voglia condurre un'indagine ricostruttiva della fiscalità romana di età imperiale, il primo problema in ordine di rilevanza è dato dalla necessità di proporre un quadro di tutte le modalità di prelievo in cui essa si articolava. Le già nominate difficoltà d'ambito terminologico, complementari alla mancanza di un resoconto ordinato all'interno delle fonti, anzi a una parzialità del dato documentario, impongono una grande cautela, laddove si voglia proporre una complessiva ricostruzione del sistema fiscale imperiale.

Che questo vi fu, però non sembra negabile: lo confermano i molti cambiamenti in ambito fiscale introdotti dall'autorità romana a partire dall'età augustea, intesi a proporre estensivamente sui territori conquistati alcuni aspetti della fiscalità romana già di età repubblicana, innovati e adeguati al nuovo contesto politico. Questo processo di sistematizzazione della fiscalità, introdotto con l'inizio del Principato, giunse a compimento proprio nel II secolo d.C., determinando un sistema tributario stabile, non particolarmente oneroso sui contribuenti e funzionante fino alla crisi monetaria della metà del III secolo d.C. All'introduzione di nuovi strumenti fiscali su larga scala non corrispose però automaticamente l'abolizione dei precedenti rapporti tributari tra Roma e i sudditi provinciali, o di quelli interni alle singole comunità. Piuttosto, sembra che l'autorità imperiale abbia preferito mantenere due tipologie di prelievo fiscale: una prima segnatamente "romana", più rilevante da un punto di vista economico e fondata su nuovi rapporti giuridici tra centro e periferia; una seconda invece consolidata nelle tradizioni fiscali locali e da queste regolata, rispetto alla quale la "sovranità fiscale" di Roma, pure innegabile e inappellabile, era esercitata soltanto in modo indiretto.

Questa doppia natura della fiscalità romana segna una distinzione tipologica e terminologica all'interno delle molteplici forme di prelievo che gravavano sui contribuenti nell'impero[472]. Quelle introdotte in età imperiale sono distinte nelle fonti attraverso l'impiego del termine *tributum*, e più in generale per il maggior grado di coinvolgimento dell'autorità "pubblica", il più delle volte di autorità politiche provinciali cui Roma aveva demandato gli oneri fiscali, nella loro imposizione e riscossione. Le altre invece, mantenute di fianco ai tributi di nuova introduzione, sono ricordate dalle fonti con il termine generico di *vectigal*, verosimilmente perché, a differenza di quelle, queste imposte mantengono modalità di funzionamento

[472] Distinzione già avvertita nel linguaggio amministrativo romano, e già ricorrente nel *breviarium totius imperii* lasciato da Augusto al suo successore, del quale ci informano Tacito, Svetonio e Cassio Dione (Tac., *Ann.* 1.11.7; Suet., *Aug.* 101.6; Dio, 56.3.2). La stessa distinzione ricorre poi, due secoli dopo, in un estratto del registro ufficiale dei nuovi cittadini romani iscritto sulla *Tabula Banasitana* (*IAM* II, 94, ll. 37-38). La distinzione è poi seguita nelle tassonomie della fiscalità romana proposte da Corbier (1991a, 637) e da France (2007, 363-365).

preesistenti al nuovo corso imperiale, tramite sistemi di appalto ad agenti privati, come era per i *vectigalia* riscossi da Roma già in età repubblicana[473].

Il *tributum* era una forma di contribuzione risalente nel tempo, forse la più antica, se come testimoniato da Livio era riscossa a Roma già nel VI secolo a.C.[474] Il termine era impiegato in riferimento a introiti fiscali destinati a spese militari, chiesti su base censitaria e in misura proporzionale alla cittadinanza romana (è infatti ricordato nelle fonti anche come *tributum ex censu*)[475] per il pagamento dei salari dei legionari, quando non era possibile a questo fine utilizzare precedenti bottini di guerra. Nel suo funzionamento, e poi dopo anche nel suo significato politico, il *tributum* era opposto allo *stipendium*, una forma di prelievo fiscale «in blocco»[476] che Roma imponeva forzosamente su alcune comunità provinciali, calcolato sulle stime della capacità produttiva dell'area soggetta a tassazione, e riscosso da pubblicani privati che detenevano i diritti in appalto[477]; proprio il consolidamento dei domini provinciali, e del conseguente prelievo dello *stipendium*, aveva di fatto permesso che il *tributum* non venisse più imposto ai cittadini dell'Urbe già dal 167 a.C.[478]. Con l'avvento del Principato, fu poi introdotta una nuova tipologia di *tributum* a carico dei provinciali. Essa sostituì progressivamente le più onerose forme di contribuzione di età repubblicana, imposte da Roma per pagare i costi della conquista militare: rispetto a queste ultime, il *tributum* poggiava però su un principio di legittimità diverso, essendo l'espressione naturale, e quindi perpetua e inappellabile, dell'ormai indiscutibile

[473] Questa distinzione, che salvaguardia e contestualizza la terminologia latina, supera i precedenti tentativi di applicazione di categorie fiscali moderne, in particolare della distinzione in "imposte dirette" e "imposte indirette". Queste ultime, generiche e al tempo stesso specifiche (come dimostrato da Kritzinger 2018, 89), sono state largamente utilizzate negli studi più risalenti sulla fiscalità antica (riferimenti bibliografici in Kritzinger 2018, 89 n. 2), prima che si comprendessero i rischi interpretativi cui il loro utilizzo prestava il fianco: cfr. Schwarz 2001; France 2007, 334; Kritzinger 2018, 89-91.

[474] Liv. 1.43.13; cfr. Kritzinger 2018, 96 n. 33.

[475] Raramente il termine è utilizzato, in età repubblicana, in riferimento a contribuzioni non romane, praticate in altre città; mai, secondo France (2007, 337), viene utilizzato per riferirsi all'imposta provinciale (per la quale si usa il termine *stipendium*). *Contra* cfr. Nicolet 1976, 2 n. 2.

[476] La definizione di «block tribute» in relazione allo *stipendium* repubblicano è formulata da Jones (1974, 159-160) e riproposta da Lo Cascio; cfr. *id.*, 2000, 216 e sgg.

[477] L'opposizione politica fra i due termini distingue il *tributum* come imposta "nobile", pagata per la guerra dei figli di Roma dai loro padri, e lo *stipendium* come contribuzione odiosa, pagata dalle comunità soggette per la potenza militare del conquistatore; essa nacque con ogni verosimiglianza negli anni immediatamente precedenti alla Guerra Sociale, quando lo *stipendium*, che le comunità italiche alleate erano ancora obbligate a versare alle casse di Roma, entrò nella propaganda antiromana come mortificante traccia della loro sottomissione (cfr. Nicolet 1978, 1-11; France 2007, 343). La fiscalità repubblicana, d'altro canto, dinanzi a forme tradizionali di contribuzione già consolidate nei territori provinciali, non di rado trovava conveniente un loro mantenimento invece dell'imposizione di uno *stipendium*: a ciò si deve l'attestazione ancora in età romana di *decumae* di prodotto in territori, come la Sicilia e la provincia d'Asia, dove queste forme di contribuzione fondiaria erano tradizionali e preesistenti al dominio romano.

[478] Sul *tributum* in età repubblicana, cfr. Nicolet 1976; 2000, 71-77; per una riflessione lessicale sul termine cfr. Ñaco del Hoyo 2003, 57-65; sul *tributum* in età imperiale cfr. Lo Cascio 2000, 38-40; 178-219 *passim*.

dominium in solo provinciali dell'autorità romana (sia essa quella del popolo romano o del principe)[479]; da un punto di vista strettamente economico, era poi vissuto dagli stessi contribuenti come una forma di tassazione più equa, perché su base proporzionale e non mediata dall'avidità dei pubblicani. Nelle fonti in lingua greca al latino *tributum* si fece corrispondere il termine greco φόρος (ma anche εἰσφορά; ἐκφόριον), tradizionalmente riferito a tributi di natura "politica" imposti in passato dai sovrani ellenistici[480].

Da una lettura delle fonti latine emergono due forme di *tributum* provinciale risalenti già ai primi anni del Principato: il *tributum soli*, calcolato in percentuale su una stima della produttività dei terreni dichiarati da ciascun contribuente, e il *tributum capitis*, meno oneroso del primo, generalmente imposto come testatico di ammontare fisso su tutti i sudditi che non godevano di cittadinanza romana. Il *tributum soli* era nel sistema tributario romano la voce fiscale più importante per le casse imperiali, coerente con la sostanziale connotazione fondiaria dell'economia romana. Questo *tributum* fu introdotto a partire dall'età augustea[481], in modi, secondo Elio Lo Cascio, differenti da provincia a provincia. In breve tempo però si intervenne affinché in tutte fosse possibile rispettare una delle due condizioni necessarie per l'imposizione del *tributum soli*: l'accesso a liste di censo aggiornate, quindi a una conoscenza approfondita della realtà fondiaria di ciascuna ragione[482]. Nelle procedure censitarie ciascun contribuente era infatti tenuto a dichiarare il proprio patrimonio fondiario e la sua produttività: in base a questo si calcolava in un secondo momento il gettito fiscale da imporre, secondo percentuali variabili di provincia in provincia, ma in ogni caso contenute e in linea con i tassi di produttività del mondo antico[483].

Seconda condizione necessaria all'applicazione del *tributum soli* era poi la disponibilità, nelle aree interessate dalla nuova contribuzione, di autorità politiche

---

[479] Di una legittimazione del tributo fondiario legata al *dominium* (da intendersi nella forma ibrida di «proprietà-sovranità» di Roma) è convinto Lo Cascio (2000, 37), sulla scorta di un passo di Agennio Urbico nel quale la coltivazione della terra in provincia si dice condotta: «*quasi fructus tollendi causa et praestandi tributi condicione*» ([Front], *De contr. Agr.*, 35 e sgg. [Lachmann] = 23 [Thulin]); questo passo, che lo studioso attribuisce alla concezione del tributo fondiario in età tardo-flavia, darebbe testimonianza del superamento del precedente valore che l'imposta aveva in età repubblicana, della quale è testimone invece Cicerone: per quest'ultimo, lo *stipendium* repubblicano imposto alle comunità sottomesse era sostitutivo dell'indennità di guerra, e quindi «*quasi victoriae praemium ac poena belli*» (Cic., *2 Verr.* 3.12). Sulla legittimazione ideologica del tributo fondiario romano, cfr. Lo Cascio 2000, 178-179 e bibliografia.

[480] Cfr. Chankowski 2007, 323-328; Kritzinger 2018 , 97.

[481] Anticipata però da alcune azioni politiche di Cesare dittatore, in particolare in opposizione ai pubblicani (che furono estromessi dalla raccolta del tributo fondiario); vd. App., *BC* 5.19; Plut., *Caes.* 48.1; Dio, 42.6.3. Bibliografia sulla politica di Cesare contro i pubblicani in Lo Cascio 2000, 38 n.102; Merola 2016, 322 n. 14; Kritzinger 2018, 129 n. 189.

[482] Cfr. Lo Cascio 2000, 185-186 n. 33.

[483] Sulla base di alcuni calcoli di Hopkins (1980, 115-116), dopo un'attenta rivalutazione del dettato delle fonti antiche in materia di tributo fondiario, anche Lo Cascio sostiene che l'onere del *tributum soli* non dovesse essere superiore al 10% annuo del prodotto lordo (*id.* 2000, 197).

mediane, alle quali poter demandare nel tempo tutti gli oneri censitari, di imposizione e riscossione del suddetto tributo: tale compito fu demandato alle città e alle loro classi dirigenti, che il più delle volte assolvevano le funzioni fiscali e censitarie sotto forma di *munera* municipali[484]. Proprio la centralità del modello civico nell'imposizione del *tributum*, che si affermò compiutamente già nel II secolo d.C., deve considerarsi tra le ragioni per cui l'autorità romana, e *in primis* la figura del principe, incentivarono e promossero il suddetto modello, anche in aree periferiche culturalmente lontane da modelli di aggregazione civica. Una *summa* del rapporto tra dichiarazione censitaria e imposizione fondiaria è data da un frammento ulpianeo confluito nel Digesto, nel quale il giurista propone lo schema tradizionalmente seguito nella redazione delle dichiarazioni censitarie[485]: questa pratica, che il giurista attesta per l'età severiana, fu verosimilmente identica a quella già corrente nel II secolo d.C.[486]

Come l'imposta fondiaria, anche il *tributum capitis* era calcolato su base censitaria e riscosso dalle autorità locali. La natura di quest'ultimo era però variabile di provincia in provincia: nella maggior parte dei casi è ricordato dalle fonti come semplice testatico di ammontare fisso, ma talvolta con esso ci si riferisce anche a contribuzioni sulle attività produttive non collegate allo sfruttamento della terra[487]; in entrambi i casi, l'introito del *tributum capitis* per le casse romane doveva essere molto minore di quello garantito dall'imposta fondiaria[488]. La specificità regionale del *tributum* sembra riflettersi anche sulla terminologia impiegata dalle fonti per riferirvisi: accanto al più consueto uso del termine φόρος[489], ricorrono altri vocaboli risalenti nella tradizione fiscale provinciale, e generalmente usati per imposte tipologicamente equivalenti a quella introdotta dal principe[490].

---

[484] Alcuni frammenti giurisprudenziali di III secolo d.C. confluiti nel Digesto provano chiaramente il coinvolgimento delle élites locali su base liturgica: cfr. D. 50.1.17.7 (Pap., *l.* 1 *responsorum*): *Exigendi tributi munus inter sordida munera non habetur et ideo decurionibus quoque mandatur*. Vd. anche D. 50.4.18.26 (Arcad., *l. sing. de muneribus civilibus*); D. 50.4.3.10 (Ulp., *l.* 2 *opinionum*).

[485] Cfr. D. 50.15.4 pr.-10 (*Ulp.*, *l.* 3 *de censibus*).

[486] Lo suggeriscono le tavole alimentari di *Veleia* (*CIL* XI,1147) e dei *Ligures Baebiani* (*CIL* IX,1455), nella registrazione dei terreni iscritti al progetto alimentare traianeo, che seguono lo stesso ordine di dichiarazione formulato da Ulpiano per le procedure censitarie del suo tempo; cfr. Lo Cascio 2000, 188.

[487] Una discussione sulla natura del *tributum capitis* nelle diverse province dell'impero in Neesen 1980, 117 e sgg.

[488] Sebbene per il testatico non esistano riferimenti quantitativi esatti nelle fonti antiche, a eccezione dell'Egitto: d'accordo con Duncan-Jones, muovendo però da presupposti teorici differenti, Lo Cascio conclude che era verosimile che il *tributum capitis* equivalesse a un denario annuo per contribuente, con possibili modificazioni della base imponibile da regione a regione (cfr. Lo Cascio 2000, 190 n. 48).

[489] In relazione al *tributum capitis*, il termine φόρος è utilizzato dalla cancelleria imperiale di Antonino Pio in un'epistola inviata alla fondazione macedone di *Parthicopolis*, in Tracia: vd. *IGBulg*. IV, 2263 = V, 5895, l. 7.

[490] Secondo France (2007, 352-353), con l'espressione *tributum capitis* deve intendersi una distinzione di carattere esclusivamente amministrativo, poi declinata in una molteplicità di termini tecnici che riprendevano forme di prelievo fiscale tradizionali e analoghe a quello richiesto da Roma.

L'introduzione dei *tributa*, come detto, fu il vero elemento di novità nella fiscalità antica promosso con l'avvento del Principato. Le due voci fiscali, rispetto all'antico *tributum ex censu* di età repubblicana, condividevano la suddivisione su base censitaria, ed erano inoltre riscossi in moneta, come il più delle volte testimoniato dalle fonti[491]: a differenza di quello però, la loro connotazione era esclusivamente provinciale, essendo esentato da questa tipologia di imposte il territorio italico e tutti quelli provinciali che potevano vantare una condizione di *ius Italicum*[492]. Questa nuova forma di *tributum*, introdotte in aree dell'impero dove Roma esportò non solo il suo modello fiscale ma anche quello censitario che ne era un presupposto, fece sì che il termine, e il suo equivalente greco, furono utilizzati senza soluzione di continuità durante tutto il Principato: anche per questo, attraverso lo studio delle fonti è possibile ricostruire, come fatto già da Lutz Neesen e in anni più recenti da Elio Lo Cascio, un quadro pressoché integro, e con pochi vuoti informativi, del modello dei *tributa* durante l'età del Principato[493].

È viceversa molto più complicato, e talvolta impossibile, ricostruire nel suo insieme il modello tributario cui fanno riferimento le fonti in lingua latina utilizzando il termine *vectigal*: quest'ultimo, già nelle fonti repubblicane, assumeva infatti una molteplicità di significati quando impiegato in ambito fiscale[494]. In epoca risalente esso doveva più frequentemente assumere il generico valore di "entrata" pubblica[495]: alla fine dell'età repubblicana, però, l'area semantica del termine si estese, arrivando a definire non soltanto l'introito fiscale, ma anche l'imposta con il cui versamento era garantito il suddetto introito[496].

---

[491] Una riscossione del *tributum soli* in natura (e nello specifico, in quantità di grano) era mantenuta in Egitto: testimonianze raccolte in Wallace 1938; Neesen 1980, 84 e sgg.; Rathbone 1993, 81-112. Per Brunt e Hopkins, è verosimile che la riscossione del *tributum* in quote di prodotto sia stata mantenuta anche in altre aree dell'impero (Brunt 1990, 531 e sgg.; Hopkins 1995, 41-75); *contra* vd. Lo Cascio 2000, 40.

[492] Sebbene quest'ultima considerazione sia stata recentemente messa in discussione; vd. Soraci 2023, 315-346.

[493] Si veda Neesen 1980, cap. 1. Lo Cascio 2000, 177-222.

[494] Cfr. France 2007, 338 n. 14: «vectigal est le terme majeur du vocabulaire financier et fiscal à Rome, sous la République et dans une moindre mesure sous l'Empire. Son champ sémantique est très large et a fait l'objet de plusieurs analyses». Ulteriore bibliografia in *id*. 2007, 338 n. 14. Oltre che in ambito fiscale, il termine *vectigal* ricorre con frequenza anche in riferimento alla sfera patrimoniale: è il caso degli affitti su edifici pubblici, in cui il termine *vectigal* è usato per riferirsi tanto all'edificio dato in locazione quanto all'introito maturato dalla stessa. Una breve ma utile rassegna dei diversi usi del termine *vectigal* nell'epigrafia latina tra tarda repubblica e impero in Nonnis e Ricci 1999, 54-59. Per una riflessione complessiva sull'uso del termine, cfr. anche Ñaco del Hoyo 2003.

[495] Molto raro invece l'impiego del termine in relazione a entrate patrimoniali private: è quanto sostiene C. Nicolet (Nicolet *et al.* 1980, 81); d'accordo anche France 2007, 338-340.

[496] Attestazioni di questo tipo sono risalenti in letteratura nei testi di Cicerone, con il termine che è spesso accompagnato da verbi come *imponere*, *statuere*, *pendere* e *dare* (in questi ultimi due casi, in riferimento a debitori di un *vectigal*; per una rassegna dei passi ciceroniani vd. France 2007, 339-340, n. 29-32).

Con l'avvento del sistema tributario di età imperiale, le fonti sembrano poi tener conto di un'ulteriore significato, riferibile al termine quando utilizzato al plurale: in questo caso, per *vectigalia* si farebbe generico riferimento a tutte le entrate fiscali di Roma, o alternativamente a tutte eccetto quelle maturate dall'imposizione di *tributa*[497]; l'uso del termine al singolare, spesso accompagnato da aggettivazioni, era invece più specifico, e qualificava qualsiasi imposta gestita tramite sistema d'appalto[498]. Le fonti in lingua greca, nel tentativo di recepire i rispettivi valori del termine latino, adottarono una duplice soluzione: laddove si fosse dovuto tradurre *vectigalia*, nella sua accezione al plurale, nei testi concernenti la fiscalità si sarebbe fatto ricorso al greco πρόσοδοι[499]; il più delle volte però, in riferimento al singolare latino, si sarebbe fatto ricorso al termine τέλος, che già nella mentalità fiscale greca ellenistica era genericamente riferito ad imposte o dazi di natura patrimoniale, che le città gestivano con sistemi di appalto secondo la tradizione tributaria di ciascun territorio[500].

All'interno del gruppo di imposte riconosciute con il termine *vectigal*, e con il corrispettivo greco τέλος, perché tutte gestite tramite il sistema dell'appalto, è poi possibile individuare specifici sottogruppi, distinti da un lessico fiscale più specifico, e anch'esso risalente a pratiche tributarie antecedenti a quella romana; è solo grazie a quest'ultimo, dunque, che è possibile ricostruire un quadro abbastanza preciso anche di queste contribuzioni, molte delle quali ricorrono nelle costituzioni imperiali di II secolo d.C.

Con il termine *vectigal* sono ad esempio distinte alcune contribuzioni fiscali provinciali calcolate su base fondiaria, ricordate nelle fonti immediatamente precedenti all'età imperiale. Nello specifico, il termine era utilizzato per definire gli introiti maturati dall'appalto dello *stipendium* imposto da Roma in provincia[501], come nel caso del riferimento al *vectigal certum stipendiarium*, riscosso in alcuni territori in Spagna e in Africa, ricordato in un'orazione ciceroniana[502]. È però verosimile che già

---

[497] A conferma di questa ambivalenza starebbe l'uso che ne fa nella sua opera Tacito (*Hist.*, 3.8.2, per un uso di *vectigal* per designare tutte le entrate da una determinata provincia; *Ann.* 1.11.7, dove si fa una distinzione tra *tributa* e *vectigalia*). Sul tema cfr. France 2007, 355.

[498] Vd. Nonnis e Ricci 1999, 41-59; France 2007, 355 n. 130.

[499] È il caso della *Lex portoriae Asiae*, nella quale si ricorda che l'originale della *lex* iscritta sul monumento efesino si trovava ἐν γραμματοφυλακίωι ἐπιμελητῶν τῶν δημοσίων προσόδων (*SEG* 39, 1180, l. 2). La distinzione nella resa tra uso singolare e plurale del termine *vectigal* in greco era già notata da Corbier 1991a, 637.

[500] Cfr. Chankowski 2007, 306: «en admettant que cette distinction soit certainement sujette à d'infinies variations, on pourrait dire que les *telè* peuvent être qualifiés de revenus patrimoniaux, tandis que les *phoroi* sont, le plus souvent, acquis dans un contexte de domination et de sujétion, sous la forme d'une redevance».

[501] Su questo cfr. Ñaco del Hoyo 2003, 26-56; France 2007, 340; Soraci 2020, *passim*.

[502] Cic., 2 *Verr.*, 3.12: l'autore all'imposizione del *vectigal certum stipendiarium* nella provincia d'Africa contrapponeva il tradizionale versamento di *decumae* di prodotto nella Sicilia di Verre, che in quella realtà provinciale era reso possibile dalla mediazione delle autorità civiche. Tale *vectigal* sarebbe detto secondo Lo Cascio *stipendiarium* proprio perché simile nella sua imposizione allo *stipendium* repubblicano: sul tema, cfr. Soraci 2020, 42-45 e bibliografia.

agli inizi del principato questo tipo di *vectigal* su base fondiaria non fosse più imposto nella maggior parte dell'impero: proprio la riforma del sistema fiscale risalente all'età augustea introdusse infatti, in cambio del tradizionale *stipendium* provinciale, il già citato *tributum soli*[503]; una conferma indiretta sarebbe data dal dettato delle fonti letterarie augustee e successive, in cui i riferimenti a prelievi sulla base di uno *stipendium* non sono mai datati oltre l'età cesariana[504]. Nelle province in cui il modello civico era già diffuso, il *tributum soli* fu imposto tramite l'azione di mediazione delle città, che già disponevano di loro liste di censitarie e catastali; in quelle invece di nuova conquista, dove il modello urbano promosso da Roma ancora era lungi dall'essersi imposto, agiva direttamente l'amministrazione imperiale, tramite mandatari del principe con specifici compiti censitari, che stabilissero il rapporto fiscale di Roma non con le città ma con ciascun contribuente[505].

Un altro tipo di *vectigal*/τέλος*,* diverso da quello ricordato da Cicerone, continuò invece a essere imposto in alcune aree rurali estranee alla giurisdizione (e quindi al sistema tributario) provinciale: è il caso degli *agri vectigales* a cui fa riferimento un passo del gromatico Igino di età augustea, che secondo Lo Cascio altro non sarebbero se non terreni appartenenti all'*ager publicus* provinciale[506]. Su questi terreni, distinti giuridicamente per una loro "extra-territorialità", anche quando geograficamente locati all'interno di una provincia, la gestione spettava direttamente a funzionari imperiali;

---

[503] Questo sarebbe sottolineato dall'uso quasi esclusivo del termine *tributum*, a discapito di *stipendium*, nelle fonti letterarie e in quelle epigrafiche del I secolo d.C. per la contribuzione fondiaria delle comunità provinciali (per i riferimenti cfr. France 2007, 349 e sgg.).

[504] Per l'età augustea vd. Vel. Pat., 2.39: *sed fulgentissimum C. Caesaris opus in hos conspicitur; quippe eius ductu auspiciisque infractae paene idem quod totus terrarum orbis in aerarium conferunt stipendium*; in età adrianea, Suet., *Iul.*, 25: *in singulos annos stipendii imposuit*. Per una più puntuale esegesi dei passi cfr. France 2007, 343. Solo in apparente contraddizione con quanto detto si porrebbe, secondo Lo Cascio (2000, 205 e sgg.), il discusso riferimento gaiano nel quale il giurista distingue tra *provinciae stipendiariae*, altrove dette *Populi Romani*, e *provinciae tributariae* o *provinciae Caesaris* (Gai. 2.21). Muovendo da alcune riflessioni sul valore tralaticio e anacronistico del testo gaiano, formulate da Grelle (1963, 16-21), per Lo Cascio il passo farebbe riferimento non al rapporto fiscale tra Roma e i suoi territori, ma a quello giuridico soggiacente: le *provinciae stipendiariae* sarebbero quelle ordinate in *formulae* provinciali di età repubblicane, nelle quali gli oneri censitari (e quelli tributari a essi conseguenti) erano rimessi alle comunità civiche nella forma di una «communal liability» (la stessa a cui si richiamava l'autorità romana repubblicana esigendo lo *stipendium*); le *provinciae tributariae* erano invece quelle dove il censimento era condotto direttamente dall'amministrazione romana su base provinciale, e dove spesso, in mancanza di città che potessero fungere da attori di mediazione, si stabiliva una «individual liability» con il dichiarante/contribuente (la stessa sottostante al *tributum* introdotto in età imperiale). Sempre secondo Grelle la distinzione gaiana oltre ad avere un valore fiscale, traduceva anche le differenze in relazione alle competenze fiscali dell'*aerarium Populi Romani* (a cui sarebbero spettati dunque gli *stipendia*) e del *Fiscus Caesaris* (destinatario dei *tributa*). Per ulteriore bibliografia cfr. France 2007, 351.

[505] L'attività di questi mandatari imperiali, ricordati per la loro attività come *censores* o *censitores* in province imperiali, è ricostruita, con dovizia di particolari e attenzione al dibattito critico corrente, in Lo Cascio 2000, 212-219.

[506] Igin., *de. lim. const.* 205 Lach. = 158 Th. Secondo Lo Cascio, questi territori sarebbero in particolare equivalenti in condizione agli *agri vectigales obligati reipublicae populi Romani* di cui parlano le fonti gromatiche, ovvero *agri publici* provinciali (cfr. Lo Cascio 2000, 40 e note; 192-193).

questi stipulavano, generalmente su base quinquennale, il pagamento in natura di un *vectigal*, che si configurava però come una vera e propria rendita fondiaria, con i coloni che avrebbero direttamente messo a sfruttamento la terra, o alternativamente con intermediari che poi avrebbero subappaltato il terreno ai singoli coltivatori[507]. Se da una parte questo sistema di imposizione comportava lo svantaggio di dover impiegare un maggior numero di forze amministrative romane, dall'altro esso permetteva di ripartire per ciascun *ager vectigalis* un onere fondiario molto maggiore di quello che era possibile esigere su suolo provinciale soggetto a *tributum soli*[508]. Tale modello tributario poteva poi essere applicato anche ad aree molto rurali e periferiche, la cui configurazione avrebbe reso molto complicata l'imposizione dei *tributa* a partire dall'età augustea: visto il coinvolgimento diretto dell'amministrazione romana, era poi possibile procedere a una riscossione in natura, destinata principalmente alle esigenze annonarie che il sistema redistributivo romano doveva continuamente soddisfare.

Ricorrono nelle fonti come *vectigalia*/τέλη altre contribuzioni dell'età imperiale di natura ancora diversa dall'onere fondiario finora presentato. Quelle a carico dei possessori di cittadinanza romana sono di introduzione più recente: destinate da Augusto al finanziamento dell'*aerarium* militare, esse si affiancarono alla *vicesima libertatis*, una tassa del 5% sul valore di uno schiavo quando questi era affrancato, imposta già in età repubblicana[509]. Nello specifico, fu introdotta una *vicesima hereditatium*, gravante sui passaggi ereditari fra congiunti non prossimi e per assi testamentari di valore superiore a una soglia minima[510], e una *centesima rerum venalium* dell'1% sulle vendite all'asta[511]; infine, fu introdotta una *vicesima quinta venalium mancipiorum*, l'unica non destinata alla cassa militare ma all'*Aerarium Saturni* per il finanziamento del corpo dei *vigiles*, sui passaggi di proprietà di schiavi[512].

---

[507] Sui modi di sfruttamento dell'*ager publicus* provinciale, che poi confluì direttamente nell'*ager Caesaris*, vd. Dalla Rosa 2022, 47-78 e bibliografia.

[508] Per gli *agri vectigales* cui fa riferimento Igino (vd. *supra*, 141 n. 506) l'autorità romana imponeva il versamento di una quinta o di una settima del prodotto, a fronte del versamento di un decimo della produzione fondiaria che, secondo la maggior parte degli studiosi, era il reale valore sul contribuente del *tributum soli* (vd. *supra*, 137 n. 483). Ancora maggiore l'onere richiesto ai coloni dei *saltus* imperiali posti lungo la valle del fiume *Bàgradas*, variabile in relazione al tipo di coltura, ma oscillante tra un terzo e un quarto della produzione agricola (sul tema vd. *infra* 216 n. 796).

[509] La *vicesima libertatis*, secondo Livio, sarebbe stata introdotta già nel 357 a.C. (Liv. 7.16); per una storia di questa voce tributaria cfr. Bradley 1984, 175-182; una raccolta di evidenze e una ricostruzione del suo funzionamento in Eck 1979, 114 sgg. (=Eck 1999, 120-130).

[510] L'imposta sui passaggi ereditari fu introdotta nel 6 d.C., nonostante una forte opposizione da parte senatoria che Augusto seppe vincere solo dopo aver minacciato l'introduzione di un *tributum ex censu* sui patrimoni (Dio, 55.25.4 e sgg.; 56.38.4 e sgg.). Sull'istituzione e sul funzionamento di questa imposta, vd. Eck 1999, 130-150; aggiornamento bibliografico in Perilli 2019, 467-480.

[511] Bibliografia e rassegna delle fonti in Lo Cascio 2000, 42 n. 119.

[512] Sulla destinazione di questo tributo vd. Dio, 55.31.4.

Sono poi compresi all'interno dei *vectigalia* anche i dazi riscossi come "imposte di passaggio", spesso riassunte con il termine latino *portoria*[513]. Anche questo genere di contribuzione era condiviso dalla tradizione tributaria repubblicana e da quella dei regni ellenistici: a questo soprattutto si deve il gran numero di testimonianze concernenti *portoria* in età imperiale, semplici dazi per il transito di merce (cui corrisponde in greco l'uso di termini come εἰσαγώγια/ἐξαγώγια), o di bestiame (a riguardo è diffuso in latino l'utilizzo del termine *scriptura*)[514], o imposte d'ormeggio o di transito portuale (gr. ἐλλιμένια)[515] o infine pedaggi su ponti, strade e porte (gr. διαγώγιον/παραγώγιον, oppure perifrasi come τέλη διαγωνικά/τέλος τῆς πορθμίδος)[516]. A differenza delle contribuzioni fiscali finora osservate, che secondo il dettato delle fonti finanziavano le casse romane, le imposte di passaggio sono di natura controversa: se per i dazi doganali la sovranità fiscale romana è riconoscibile nella maggior parte dei casi, viceversa i pedaggi sembrano ricorrere nella documentazione antica come elemento di una "fiscalità municipale" alternativa a quella di Roma[517]; lo stesso vale per altri *vectigalia* riscossi dalle città dell'impero per la locazione dei diritti di accesso a beni e servizi della collettività, come l'affitto a privati di specifici edifici pubblici (ne è un caso il *solarium*)[518], o tariffe per ottenere l'adduzione di acqua da acquedotti pubblici[519].

[513] La stessa etimologia del termine sembra richiamare alla sua specifica connotazione in ambito fiscale. Vd. Kritzinger 2018, 91-93.

[514] Che però la *scriptura* continui ad essere riscossa in età imperiale è tutt'altro che certo: le fonti a riguardo, nota Lo Cascio (2000, 155), risalgono tutte all'età tardorepubblicana, e la celebre iscrizione sui *greges oviarici* di Sepino, databile all'età di Marco Aurelio (*CIL* IX, 2438 = *FIRA* 1^2, 61) non proverebbe l'esazione di un tributo del genere, come sostenuto da Mireille Corbier (*ead.* 1983; 1991b, 169 e sgg.); tuttavia, nonostante l'assenza di fonti per l'età imperiale, Lo Cascio considera «effettivamente plausibile» che dazi sul bestiame continuassero ad essere riscossi anche nel principato, secondo modi e soluzioni però non più ricostruibili: vd. Lo Cascio 2000, 150-161.

[515] Tanto in riferimento a dazi doganali, quanto a tasse d'ormeggio, un documento di straordinario valore è il regolamento fiscale proveniente da Cauno: cfr. *I. Kaunos* 35 (Marek 2006, 175-221); riflessioni sul documento caunio in chiave comparativa in Merola 2009, 59-69; Merola 2013, 455-470; Radulova 2019, 353-368. Sul valore del termine ἐλλιμένιον, che in età ellenistica sembra variare tra singolare e plurale, cfr. Chankowski 2007, 313-314.

[516] Una *lex vectigalis* che sembra faccia riferimento a pedaggi imposti per il transito è quella bilingue rinvenuta a Palmira, datata al 137 d.C. Cfr. *CIS* II, 3913; un commento al tariffario è in Seyrig 1941, 155-175; Teixidor 1983, 235-252. Studi più recenti sul tariffario, condotti in una più ampia riflessione sulla gestione finanziaria di Palmira, è in Smedile 2019, cap. 3.

[517] Il rapporto tra la fiscalità romana e una fiscalità municipale apparentemente indipendente dalla prima è un tema molto discusso in ambito critico: una sintesi dei principali problemi e una rassegna della bibliografia sul tema sono offerti in Smedile 2019, 101-102 e note.

[518] Un esempio dell'uso di *vectigal* in questo senso è stato presentato in Nonnis e Ricci 1999, 41-53.

[519] Vale la pena ricordare a riguardo l'editto di Augusto sull'acquedotto di Venafro, nel quale il principe riconosce ai magistrati della città la prerogativa a istituire *vectigalia* per la concessione d'acqua ai privati: *CIL* X, 4842 = *ILS* 5743 = *FIRA* I^2, n. 67: *...eam aquam distribuere discribere vendundi causa aut ei rei vectigal imponere constituere...* Per una recente rilettura del documento, con rassegna della principale bibliografia, cfr. Maganzani 2012, 125-134.

Conclude la rassegna delle voci tributarie un elenco di contribuzioni onorarie, inizialmente richieste come *munera* alle comunità provinciali, ma poi consolidatesi nella prassi fiscale imperiale: è il caso delle contribuzioni per la manutenzione (lat. *tutela*) delle strade, richiesto tradizionalmente alle comunità che abitavano nelle immediate prossimità dell'asse viario[520], o di quelle per i servizi di posta imperiale – lat. *vehiculatio*; gr. ἀγγάρεια – rimesse dall'autorità romana alle comunità di passaggio per chi ne usufruiva; alla stessa categoria appartenevano altre contribuzioni straordinarie, di importo modesto ma ben attestate nelle fonti antiche; è il caso dell'*aurum coronarium* (gr. στέφανος χρύσου), che veniva versato direttamente alle casse imperiali in occasioni di commemorazione straordinaria, e delle *summae honorariae* versate nelle casse di molte città da quanti ottenevano il diritto a far parte dell'ordine decurionale locale[521].

La rassegna fin qui presentata ha provato a contestualizzare la terminologia impiegata in ambito fiscale in età imperiale. Nello specifico, è stato possibile vedere quali difficoltà siano poste dal vocabolario della fiscalità condiviso dalle fonti antiche, che è possibile ritrovare anche nelle costituzioni imperiali: se l'utilizzo del termine *tributum*, e dei suoi corrispettivi greci, sembra circoscritto a un ambito fiscale strettamente legato all'autorità politica di Roma, in particolare a due voci fiscali che condividono modalità di calcolo e riscossione, viceversa tanto il termine *vectigal* quanto il greco τέλος, che più frequentemente lo traduce in ambito fiscale, possono risultare agli occhi di uno studioso contemporaneo tremendamente generici e di alcuna utilità, laddove questi non vengano spiegati da altri elementi contestuali, o affiancati da vocaboli della fiscalità antica più specifici. Questa premessa metodologica è necessaria, laddove si voglia beneficiare in sede critica dell'angolo prospettico che offrono le costituzioni imperiali: il loro contenuto, infatti, quasi mai aggiunge al quadro delle conoscenze sulla singola voce fiscale che ne è oggetto, ma è molto prezioso laddove si voglia risolvere il problema del rapporto giuridico e politico soggiacente alla stessa imposizione fiscale. Come detto in precedenza, l'imposizione di una contribuzione obbligatoria fu perseguita attraverso la costituzione di nuovi rapporti giuridici tra Roma e le autorità civiche locali (è il caso dei *tributa* ma non solo), o con il mantenimento di accordi e consuetudini antecedenti alla costituzione del principato: l'unica autorità capace di disporre arbitrariamente di tali rapporti

[520] A identificare questa tipologia di contribuzione come *munus* è un passo di Giavoleno (D. 50.4.12, *l.* 6 *ex Cassio*: *Cui muneris publici vacatio datur, non remittitur ei, ne magistratus fiat, quia id ad honorem magis quam ad munera pertinet. Cetera omnia, quae ad tempus extra ordinem exiguntur, veluti munitio viarum, ab huiusmodi persona exigenda non sunt*). Secondo Lo Cascio, esse venivano imposte nella forma di onere reale sui fondi in prossimità delle vie oggetto di manutenzione (Lo Cascio 2000, 287). Per l'Italia, cfr. Eck 1979, 60 e sgg.; 77 e sgg. (=Eck 1999, 62 e sgg.; 77 e sgg.).

[521] Rispetto all'*aurum coronarium*, cfr. Ando 2000, 175-190. In tema di *summae honorariae* cfr. Garnsey 1971a; una riflessione più recente sull'istituto, con *focus* sulla documentazione africana, in Briand-Ponsart 1999, 217-234. Vd. *supra*, 116 n. 432.

giuridici e politici era quella imperiale, la sola avente capacità di riconoscere diritti di imposizione o riscossione, di esentare uno o più contribuenti dal rapporto fiscale fino ad allora in essere, infine di riconoscere nuove forme di gettito fiscale laddove le necessità lo richiedessero.

4.3. I rapporti fiscali e l'importanza delle costituzioni imperiali

Conclusa questa prima indagine terminologica, emerge chiaramente il grado di stratificazione e complessità raggiunto dalla fiscalità romana in età imperiale; nel nuovo sistema, nato dalla coesistenza di nuove pratiche fiscali introdotte in età imperiale (tra tutte il *tributum* provinciale calcolato su base censitaria), e di altre già consolidate nella tradizione tributaria di età repubblicana (specialmente i *vectigalia* imposti in provincia), nuova centralità fu data al rapporto tra le provincie e le realtà istituzionali locali inquadrate entro la loro giurisdizione.

Che il nuovo sistema tributario poggiasse su questo specifico rapporto è, del resto, coerente con la definizione originaria di provincia propria del linguaggio politico romano. Con questo termine, si riconosceva infatti una subalternità politica non strettamente territoriale, come spazio geograficamente delimitato e sottomesso a Roma, ma giurisdizionale: a delimitare amministrativamente una provincia era infatti l'insieme dei rapporti politici e soprattutto amministrativi tra un magistrato (o promagistrato) romano e le molteplici realtà istituzionali locali, ridotte dall'azione coercitiva di Roma a una relazione di sudditanza rispetto al suo rappresentante[522]. La definizione dei suddetti rapporti era poi tradotta esplicitamente da due documenti normativi, posti come fondamento giuridico della stessa amministrazione provinciale: una *lex provinciae*, proposta da un magistrato romano impegnato nella formazione della nuova provincia e fatta votare a Roma, nella quale si dava un generale inquadramento di tutti gli aspetti amministrativi della nuova provincia; insieme a essa, una *forma* (o *formula*) *provinciae*, ove si dava elenco della condizione giuridica di tutte le realtà locali confluite nello spazio d'influenza provinciale. Con l'introduzione del *tributum* su base censitaria in età imperiale, nella cui riscossione si dispose il coinvolgimento delle stesse amministrazioni provinciali, è probabile che i nuovi rapporti fiscali abbiano trovato una loro espressione proprio all'interno dei suddetti documenti: nella *lex* si sarebbe espresso in linea generale il diritto da parte di Roma a imporre il *tributum* in una precisa misura percentuale, mentre la *forma* avrebbe specificato il rapporto fiscale tra il governatore provinciale e le singole realtà

[522] Cfr. Lo Cascio 2000, 28: «la significazione originaria del termine di *provincia* è quella di sfera di competenza del magistrato *cum imperio* (in generale, ma non solo, corrispondente a uno specifico teatro di operazioni belliche) ... intanto, cioè, vi può essere la *provincia*, in quanto vi è in essa chi esercita, in nome del *populus Romanus*, un potere coercitivo, le modalità del cui esercizio vanno solo progressivamente precisandosi».

contributive, con anche una stima degli introiti fiscali che l'autorità provinciale prevedeva per ognuna[523]. L'imposizione e la riscossione dei *tributa* su base censitaria avrebbe poi seguito, secondo Lo Cascio, criteri differenti in ciascuna realtà provinciale: nelle province con un alto tasso di urbanizzazione, ove le autorità municipali provvedevano regolarmente a compiere censimenti locali, i termini dell'imposizione e della riscossione dei tributi che spettavano a Roma sarebbero stati chiariti negli statuti di ogni singola comunità. In quelle di recente conquista o scarsamente urbanizzate, il rapporto di imposizione fiscale sarebbe invece stato diretto, tra Roma e il singolo contribuente, espresso per mezzo di dichiarazioni censitarie presso magistrato romano[524]; la riscossione, invece, sarebbe stata organizzata anche in queste aree secondo prassi e tradizioni locali.

I testi amministrativi finora considerati, non destinati a una loro fruizione pubblica ma piuttosto a una conservazione presso gli archivi provinciali, non erano trasmessi su supporto durevole, e le poche informazioni su di essi si devono a testimonianze indirette. È viceversa significativo l'apporto delle fonti epigrafiche nella comprensione dei rapporti fiscali soggiacenti all'imposizione dei *vectigalia*. Per queste imposte, come si è visto, l'autorità romana scelse di mantenere un sistema di appalto presso pubblicani. La definizione di questi rapporti avveniva per mezzo di *leges censoriae*[525], sottoscritte tra l'autorità romana e il suo intermediario nell'imposizione ed esazione fiscale, nelle quali si precisavano i limiti geografici e regolamentari di tale rapporto: questi documenti potevano poi essere innovati o modificati da conseguenti aggiunte che avrebbero recepito successive statuizioni da parte di autorità romane centrali (tra tutti l'imperatore) o locali (il governatore provinciale), dando alle *leges* un aspetto tralaticio. Di questi testi, nello specifico in relazione a *portoria* provinciali, si conservano oggi due esemplari, iscritti su due copie epigrafiche rinvenute a Efeso (per la provincia d'Asia) e ad Andriake (per la provincia di Licia), entrambe risalenti all'età

[523] Sulla natura e organizzazione della *forma* (o *formula*) *provinciae*, intesa come documento d'archivio contenente l'elenco delle comunità e realtà politiche di un territorio provinciale, si è a lungo discusso, anche in ragione del pressoché assente supporto offerto dalle fonti antiche. Chi per primo ipotizzò l'esistenza di suddetta tipologia documentaria, indicandone composizione e funzione sulla base dei celebri cataloghi nei libri III, IV e V della *Naturalis Historia* pliniana, fu Detlefsen (vd. *id.*1877; 1908); Simone Sisani, ha però recentemente discusso le tesi di Detlefsen, conducendo un'indagine lessicale e filologica dei passi pliniani, e arrivando a discutere l'esistenza stessa di *formulae provinciarum* in età imperiale: vd. *id.* 2023, 145-220.

[524] Si veda la documentazione dal cosiddetto «archivio di Babatha» (cfr. Lewis *et al.* 1989), che conserva alcune dichiarazioni censitarie effettuate dal singolo dichiarante a magistrato romano, nel caso specifico un *legatus Augusti pro praetore* con funzioni censorie appositamente nominato per la provincia d'*Arabia*: vd. Lo Cascio 2000, 205-219.

[525] Questa definizione risale all'età repubblicana, quando l'indizione di gare d'appalto e la sottoscrizione di contratti di locazione (o *leges locationis*) era prerogativa dei *censores*: è utilizzata in riferimento alla *Lex portoria provinciae Asiae* da Cottier (2008, 7-8), sebbene il testo epigrafico riporti numerosi interventi da parte di non censori.

neroniana[526]: è verosimile che l'appalto di tutti i *vectigalia* fosse organizzato allo stesso modo fino alla tarda età antonina, quando si moltiplicano i riferimenti a *conductores* appaltatori poi diventati *procuratores*, quindi effettivi riscossori delle imposte indirette per conto del fisco imperiale[527].

L'autorità romana, sommando quindi le informazioni contenute nei documenti finora discussi, poteva informarsi in ogni momento, e a ogni livello della piramide amministrativa, della condizione della fiscalità di cui essa era sovrana. Alla perdita della maggior parte di questi testi si deve in buona parte l'impossibilità a ricostruire i suoi contorni e meccanismi, considerate anche le difficoltà terminologiche, di cui si è già detto, che si incontrano nei testi di tradizione indiretta. Il contenuto delle costituzioni imperiali contribuisce in misura peculiare ad alleviare suddetta difficoltà. Esse sono infatti il più delle volte testimonianza di situazioni di eccezionalità e discontinuità, e non di regolarità dello scambio redistributivo: proprio la natura dei provvedimenti imperiali, il più delle volte emanati in deroga al dettato normativo ordinario, dice però molto su come si facesse esercizio della sovranità dell'imperatore sul sistema fiscale. Ogni provvedimento eccezionale preso dagli imperatori in materia fiscale potrebbe aiutare a comprendere le ragioni che ispirarono i comportamenti imperiali, e a verificare se vi sia stata, e in che modo, una "politica fiscale" promossa dall'autorità romana.

Lo studio che qui si presenta tenta di dimostrare quanto finora detto: esso si concentrerà infatti sulle immunità fiscali concesse dagli imperatori nel II secolo d.C., e proverà a contestualizzare ciascuna esenzione in un più ampio e caratterizzato indirizzo di governo. Riconoscendo le differenze all'interno del *corpus*, e comprendendo le peculiarità di ciascun intervento normativo, si vorrà comprendere perché gli imperatori decisero di sospendere determinati rapporti tributari, le conseguenze che decisioni del genere ebbero per Roma e per i destinatari di suddette esenzioni, infine la sopravvivenza del fenomeno durante tutto il secolo.

4.3. L'*immunitas* statutaria nelle costituzioni imperiali

La razionalizzazione dei criteri di imposizione dei tributi, operata dall'amministrazione romana nei termini finora espressi e per i primi tre secoli dell'impero, non ebbe come immediata conseguenza una loro sistematica e indistinta applicazione su tutto l'impero. Dinanzi al fisco romano, e almeno per i primi tre secoli

[526] Sulla *Lex portoria provinciae Asiae* (*SEG* 39, 1180) cfr. Engelmann e Knibbe 1989; Spagnuolo Vigorita 1997, 113-190; Merola 2001; Cottier 2008. Sulla *Lex portoria provinciae Lyciae*, pubblicata dall'*editor princeps* solo parzialmente (Takmer 2007, 165-188; *SEG* 57, 1666), cfr. Maiuro 2016, 263-292.

[527] Un esame della questione, e della documentazione oggi disponibile, è in Lo Cascio 2003, 249-265. Vd. anche Lo Cascio 2006b, 690.

di Principato, non tutti i sudditi erano uguali: vi erano realtà e soggetti che occupavano una posizione di privilegio nel loro rapporto tributario con Roma, spesso giustificati dal godimento di una condizione giuridica personale straordinaria. Un processo che condusse a una più rigida applicazione del sistema tributario romano su tutte le realtà statutarie dell'impero ebbe inizio soltanto con l'età severiana[528], e si concluse con quella di Diocleziano: tappe di questo percorso furono la concessione di cittadinanza voluta da Caracalla (che, nelle parole di Cassio Dione, fu pensata per accrescere le entrate fiscali tramite l'inganno di riconoscere un onore tanto desiderato)[529], e soprattutto la riforma fiscale e amministrativa dioclezianea, che equiparò la condizione giuridica di tutti i territori dell'impero romano. Ancora nel II d.C. secolo resisteva invece, anche per mezzo di significativi e periodici atti di affermazione da parte del potere imperiale, una gerarchia di rapporti fondata su condizioni giuridiche privilegiate, che nel campo fiscale prevedevano come massimo riconoscimento l'immunità dal fisco romano. Quest'ultima, tradizionalmente concessa per meriti civili e militari, o per buoni rapporti con Roma, era nel II secolo d.C. un privilegio importante, costantemente difeso da chi ne poteva disporre, e caratterizzante rispetto a una più generica definizione del rapporto politico e giurisdizionale con la *res publica*.

Nelle fonti giurisprudenziali in lingua latina, con il termine *immunitas* si fa riferimento a una generica condizione di esenzione rispetto all'amministrazione romana. I giuristi vi fecero ricorso indistintamente, raramente in relazione alla sfera dei tributi, più frequentemente rispetto alla prestazione di *munera* locali e provinciali; gli esentati dagli uni o dagli altri si sarebbe potuto definire *immunis*[530]. Maggiore è invece la varietà lessicale nelle fonti in lingua greca: nel campo della fiscalità ricorrono due termini ben distinti, ἀνεισφορία e ἀτέλεια, che entrambi traducono l'equivalente latino, risalendo però etimologicamente alla tradizionale distinzione lessicale

[528] In questo senso si potrebbe leggere il discorso fatto pronunciare da Cassio Dione a Mecenate (cfr. in particolare Dio, 52.28.6: «κἀκ τούτου πρὸς πᾶν τὸ λεῖπον φόρον τε ἐπιτάξαι πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς ἐπικαρπίαν τινὰ τῷ κεκτημένῳ αὐτὰ παρέχουσι, καὶ τέλη καταστῆσαι παρὰ πᾶσιν ὧν ἄρχομεν. καὶ γὰρ καὶ δίκαιον καὶ προσῆκόν ἐστι μηδένα αὐτῶν ἀτελῆ εἶναι, μὴ ἰδιώτην, μὴ δῆμον, ἅτε καὶ τῆς ὠφελίας τῆς ἀπ᾽ αὐτῶν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἀπολαύσοντας». Più in generale sul discorso pronunciato da Mecenate cfr. Cresci Marrone 2016, 55-76), insieme ad alcuni riferimenti alla fiscalità tratti dall'opera giurisprudenziale di Ulpiano: cfr. Marotta 2021, 129 e sgg.

[529] Dio, 67.9.3-6.

[530] L'occorrenza del termine *immunitas* nei frammenti del Digesto è inevitabilmente condizionata dal significato che assunse l'istituto del *munus* in età severiana, e dall'attenzione che ad esso destinò la giurisprudenza coeva: cfr. Grelle 1999, 144-147. Sempre per Francesco Grelle (*id.* 1963, 44; 77 e sgg.) l'onere fondiario stesso sarebbe divenuto, alla fine del II secolo d.C. un *munus loci*, come inteso da Callistrato in un frammento databile al 197 d.C. (D. 50.4.14: *Munus aut publicum aut privatum est; publicum munus dicitur quod in administranda re publica cum sumptu sine titulo dignitatis subimus. Viarum munitiones, praediorum collationes non personae sed locorum munera sunt*). Seguirà in età severiana prima, e dioclezianea poi, una più netta definizione dell'onere fiscale nel campo dei *munera* a carattere patrimoniale. Vd. ancora Grelle 1963, 83 e sgg.

all'interno della fiscalità greca tra φόρος e τέλος, di cui si è già discusso[531]. Di questa distinzione etimologica, secondo A. Raggi, si sarebbe tenuto conto ancora nelle fonti di età tardorepubblicana, quando i due termini erano impiegati ciascuno in riferimento alla tipologia di imposta da cui il soggetto *immunis* era esentato; con il passaggio all'età augustea, essi persero la loro connotazione etimologica, e gradualmente finirono per essere utilizzati dalle fonti indistintamente[532]. È viceversa maggiormente conforme nell'uso alla sua etimologia il termine ἀλειτουργησία, tradizionalmente impiegato riguardo a esenzioni da prestazioni munifiche o oneri liturgici.[533]

L'*immunitas* era un privilegio che soltanto l'imperatore aveva facoltà di riconoscere: come infatti sottolineano alcuni frammenti giurisprudenziali di età severiana confluiti nel Digesto, diversamente dalla *vacatio* o *excusatio*, che il governatore provinciale poteva disporre in favore degli aventi diritto secondo la legge, l'immunità poneva un'eccezione alla posizione giuridica del beneficiario, e pertanto doveva essere avallata dalla massima autorità politica e giuridica[534]. Quest'ultima poteva concedere l'immunità a *res*, *loca* e *civitates*, oppure a persone: nel primo caso, la condizione fiscale ottenuta si sarebbe dovuta considerare perpetua e inestinguibile; nel secondo, invece, suddetta condizione si sarebbe estinta naturalmente alla morte del beneficiario, a meno che l'imperatore stesso, nel concederla, non avesse deliberato altrimenti[535].

Anche se non da escludere su un piano congetturale[536], l'immunità, intesa come privilegio inestinguibile rispetto al fisco di Roma, era molto raramente concessa in maniera esplicita e diretta. Era viceversa più frequente che essa fosse sottintesa al riconoscimento di altri privilegi, che ridefinivano la condizione giuridica del

---

[531] Vd. *supra*, 135-145.
[532] Cfr. Raggi 2013, 163-174.
[533] Sull'utilizzo del termine, in riferimento a singoli beneficiari o a intere comunità, cfr. Arena 2021, 93-112.
[534] Questa distinzione di poteri e competenze è teorizzata da Corbier: vd. *ead*. 1991a, 651: «...De même, ils opposent nettement cette exemption, privilège concédé, ou confirmé, par l'empereur seul, à la simple dispense temporaire - *uacatio*, *excusatio* - qui relève, notons-le, du gouverneur de la province, et non des magistrats municipaux». Per una distinzione giuridica tra *vacatio*, *excusatio* e *immunitas*, cfr. Sirks 1989, 79-112.
[535] Cfr. D. 50.15.3 (Ulp., *l.* 2 *de censibus*): *Rebus concessam immunitatem non habere [debere] intercidere rescripto imperatoris nostri ad Pelignianum recte expressum est: quippe personis quidem data immunitas cum persona extinguitur, rebus numquam extinguitur*. D. 50.15.4.3 (Ulp., *l.* 3 *de censibus*): *Quamquam in quibusdam beneficia personis data immunitatis cum persona extinguantur, tamen cum generaliter locis aut cum civitatibus immunitas sic data videtur, ut ad posteros transmittatur*.
[536] Lo suggeriscono soprattutto i cataloghi pliniani (libri III, IV e V dell'opera pliniana), nei quali spesso si fa riferimento a *oppida* o *civitates* semplicemente *immunes* (per un approfondimento su suddetti cataloghi con bibliografia, cfr. Sisani 2023, pp. 145-220); queste sarebbero però, secondo Bernhardt (*id.* 1980, 192-193), esentate soltanto dalla prestazione di *munera* verso Roma, mentre l'esenzione fiscale sarebbe stata sottintesa soltanto al riconoscimento di *libertas* (*contra* Guerber 2009, 39-41). Quale che sia il significato dell'immunità concessa, non si può in ogni caso escludere che essa potesse essere riconosciuta anche a *civitates* di rango coloniario o addirittura stipendiario, laddove l'imperatore vi vedesse ragioni di particolare merito (cfr. Millar 1999, 95-113).

beneficiario scaturendo i presupposti per la medesima immunità: è il caso delle esenzioni fiscali concesse a singoli individui, spesso corrisposte per meriti militari o per fedeltà politica a Roma, e tradizionalmente riconosciute insieme alla cittadinanza romana, quasi in conseguenza dell'ottenimento di quest'ultima. Lo stesso vale per *res*, *loca* e *civitates*, che spesso erano beneficiarie di immunità proprio per la loro condizione giuridica e statutaria: è il caso delle città e dei territori dichiarati liberi da Roma, quindi amministrativamente e giuridicamente indipendenti all'autorità provinciale romana, rispondenti soltanto alla figura dell'imperatore; ma anche del suolo italico, immune sin dall'età repubblicana, e di quello provinciale che beneficiava della medesima condizione giuridica per volere imperiale, avendo ottenuto il *ius Italicum*[537].

Nel II secolo d.C., le immunità a singoli contribuenti sono concesse molto raramente, talvolta in aperta negazione di riconoscimenti fiscali tradizionali, anche quando accompagnati alle sopra citate promozioni statutarie. A spiegare questo dato, concorrono una serie di ragioni, due delle quali particolarmente significative: una prima risale alla definizione dei rapporti di imposizione ed esazione tra Roma e le *civitates* dell'impero. Rispetto ai *tributa*, già nella riflessione agrimensoria tardoflavia, ripresa soprattutto da Francesco Grelle[538], l'imponibile in area provinciale era considerato nella sua totalità, e la suddivisione dell'onere fiscale calcolato su di esso non spettava all'autorità romana ma a quella locale (quando disponibile)[539], a cui suddetto imponibile era riconosciuto[540]: l'immunità fiscale personale riconosciuta da Roma avrebbe pertanto perso il suo valore, essendosi rotto il vincolo tributario tra la *res publica* romana e il singolo contribuente. Lo spostamento del rapporto tributario sulle *civitates* era poi coerente con la seconda ragione, politica e ideologica: grazie a esso, era infatti possibile portare avanti un più ampio indirizzo di governo che

[537] È questa la tesi generalmente accolta in dottrina; un parere contrario, che intende riconoscere al *ius Italicum* un valore strettamente giuridico senza necessaria ricaduta fiscale almeno fino all'età severiana, era però già stato espresso da Mazzarino (1974, 357-372), ed è stato recentemente ripreso da Cristina Soraci (vd. *supra* 139 n. 492).

[538] Vd. *id.* 1963, 23-48.

[539] Nei territori scarsamente urbanizzati (ad esempio quelli documentati dal cosiddetto «archivio di Babatha», vd. *supra* 146 n. 524), e in quelli confluiti nel patrimonio del principe (come i *saltus* africani documentati dalle «grandi iscrizioni africane»), si sarebbe invece stabilito un rapporto di imposizione diretto tra autorità romana e singoli contribuenti.

[540] Conseguente a questo trasferimento di responsabilità fiscali sarà poi il tentativo, da parte dell'autorità romana, di supportare le autorità locali nell'esazione delle imposte, attraverso la nomina di schiavi come *exactores*, l'inquadramento normativo (come *munera patrimonalia*) di liturgie civiche come la *dekaprotia* e l'*eikosaprotia*, e più in generale l'invio di subalterni imperiali (tra cui anche i *curatores rei publicae*) con compiti di cura del patrimonio finanziario locale (per questi casi cfr. Grelle 1963, 50 e sgg.). Se per l'imposizione fiscale l'età severiana segnò un processo di graduale ritorno al rapporto tra contribuente e *res publica* romana (con la burocratizzazione dei *collatores* locali preposti all'imposizione, tra tutti esattori e *dekaprotoi*/*eikosaprotoi*), per l'esazione fiscale l'autorità locale svolse sempre, quando possibile, un'attività di mediazione tra Roma e i suoi contribuenti provinciali (vd. Grelle 1963, 64 e sgg.).

caratterizzò tutto il II secolo d.C., inteso a raggiungere un'integrazione, fiscale e amministrativa, della maggior parte delle realtà provinciali dell'impero, attorno allo stretto legame politico e ideologico fra le città e il principe. Costituire nuove eccezioni nel campo della fiscalità, o più in genere nel rapporto politico e amministrativo con Roma, sarebbe stato un comportamento di indirizzo politico contrario rispetto a quello promosso nel periodo, vòlto a una maggiore inclusione, e a un maggior coinvolgimento, delle realtà provinciali nel sistema imperiale romano.

Il caso più evidente, tra le immunità fiscali tradizionalmente riconosciute a singoli individui, e non più concesse nel II secolo d.C., è quello dei medici, retori, sofisti e grammatici, che nei primi due secoli del principato ottennero ripetutamente dagli imperatori il riconoscimento di una condizione privilegiata. Questa politica di concessioni imperiali ebbe un nobile antecedente nella scelta, ad opera di Cesare, di riconoscere ai medici e ai *doctores artium liberalium* che esercitavano la loro professione a Roma la cittadinanza, in ragione dell'importanza del loro esercizio per il benessere della città[541]. Il primo a riconoscere un privilegio strettamente fiscale fu però Augusto, il quale ricompensò il medico Antonio Musa – le cui cure permisero al *princeps* di sopravvivere alla malattia che lo colpì nel 23 a.C. – e tutti coloro che esercitavano la sua professione, con molti doni, anelli d'oro, ma soprattutto un'ἀτέλεια perpetua e inestinguibile[542].

Con il principato di Vespasiano, l'immunità fiscale concessa da Augusto ai medici fu estesa anche ad altri soggetti, e venne assumendo contorni maggiormente definiti e un inquadramento normativo più chiaro. In un'iscrizione frammentaria rinvenuta a Pergamo, si legge infatti un editto emanato dallo stesso principe flavio[543], nel quale egli sembra riconoscere un'esenzione fiscale sul *tributum* (per il quale ricorre in questo caso il termine greco εἰσφορά, parzialmente integrato dall'editore del testo) e una dispensa dal *munus* di riconoscere un alloggio a soldati[544], a παιδευταί[545], ἰατροί e

[541] Suet., *Iul.* 42: *Omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent, civitate donavit*. La concessione generalizzata del privilegio, in ogni caso, non ebbe un seguito: cfr. Coppola 1994, 400 e sgg.; Maffi e Viarengo 2021, 142.

[542] Dio 53.30.3: καὶ αὐτὸν *μ*ηδὲν ἔτι *μ*ηδὲ τῶν πάνυ ἀναγκαίων ποιεῖν δυνά*μ*ενον Ἀντώνιός τις *Μ*ούσας καὶ ψυχρολουσίαις καὶ ψυχροποσίαις ἀνέσωσε· καὶ διὰ τοῦτο καὶ χρή*μ*ατα παρά τε τοῦ *Α*ὐγούστου καὶ παρὰ τῆς βουλῆς πολλὰ καὶ τὸ χρυσοῖς δακτυλίοις *(*ἀπελεύθερος γὰρ ἦν*)* χρῆσθαι τήν τε ἀτέλειαν καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς ὁ*μ*οτέχνοις, οὐχ ὅτι τοῖς τότε οὖσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔπειτα ἐσο*μ*ένοις, ἔλαβεν. L'importanza dei medici a Roma sarebbe poi stata riconosciuta da Augusto in un'altra occasione, quando per il sopravvenire di un'epidemia nel 10 a.C. egli dispose l'allontanamento dall'Urbe di tutti gli stranieri, fatta eccezioni per i medici: vd. Suet., *Aug.* 42.3.

[543] *Editio princeps*: Herzog 1935, 965-1019; cfr. *FIRA* I^2, 73; Oliver 1989, nr. 38.

[544] Vd. Oliver 1989, nr. 38, ll. 2-5: ἰατ*]*ρῶν καὶ ἰατρολιπτῶν, εἰ | *[---*Ἀσκληπιάδ*]*αις *μ*όνοις ἡ τῶν σω*μ*άτω ἐ|*[*πι*μ*έλεια ἀπονενέ*μ]*ηται τοῦ τούτους ἱεροὺς καὶ ἰσοθέ|*[*ους ἕνεκα κηρυχθ*]*ῆναι, κελεύω *μ*ήτε ἐπισταθ*μ*εύεσθαι | *[*αὐτοὺς *μ*ήτε εἰσ*]*φορὰς ἀπαιτεῖσθαι ἐν *μ*ηδενὶ τρόπῳ.

[545] Il riferimento agli «insegnanti» è in Oliver 1989, nr. 38, ll. 6-8: *[*ἐὰν δε τις ἀνὰ τὴν*]* ἐ*μ*ὴν ἡγε*μ*ονίαν ὑβρίζειν ἢ κατεγγυ|*[*ᾶν ἢ εἴργεσθαι*?* τῶ*]*ν ἰατρῶν ἢ παιδευτῶν ἢ ἰατραλει|*[*πτῶν τινὰ

ἰατραλείπτοι[546]. Nella stessa iscrizione, segue poi un testo di implicita conferma dell'editto vespasianeo, sottoscritto da Domiziano[547]: l'imperatore nello specifico pone un'eccezione all'*immunitas* (termine peraltro integrato nel testo dell'editore, con una lezione su cui vige il consenso di tutti i commentatori successivi)[548] concessa dal padre, per coloro che *improbissime* istruivano con la loro disciplina gli schiavi[549].

Con l'età di Adriano, le immunità riconosciute a medici, sofisti e grammatici furono ampliate ed estese anche ai filosofi[550]. Sono testimoni dell'azione riformatrice adrianea in materia due frammenti giurisprudenziali, attribuiti ad Arcadio Carisio e Modestino e confluiti nel Digesto. Il primo, che attribuirebbe all'imperatore di Italica e a Vespasiano un'esenzione dall'obbligo di *hospites recipere*, per quei grammatici, oratori, medici e filosofi *qui civilium munerum vacationem habent*[551], è considerato fortemente anacronistico, e riassumerebbe secondo i principali interpreti del passo (e tra di essi in particolare Giovanna Coppola) una serie di provvedimenti intercorsi nel corso dei secoli (e adeguati dallo stesso Carisio alle condizioni del suo tempo) che il giurista attribuirebbe per errore ai soli Vespasiano e Adriano[552].

Il frammento di Modestino è invece molto più interessante in termini storico ricostruttivi. Il giurista severiano, nel presentare la produzione normativa in materia di

---

τολμήσῃ]... I παιδευτάι sono un'associazione di insegnanti in Asia Minore, che comprende al suo interno grammatici, sofisti e filosofi (sul tema cfr. Paz de Hoz 2015, 92-121): è però altamente improbabile che anche i filosofi fossero beneficiari di questa esenzione, come suggerirebbe invece un frammento giurisprudenziale di Arcadio Carisio confluito nel Digesto (D. 50.4.18.30); sulla questione cfr. Coppola 1994, 417-426; ulteriore bibliografia in Maffi e Viarengo 2021, 142 n. 153.

[546] Il riferimento anche agli ἰατραλείπτοι («massaggiatori»; lat. *unguentarii*) è inteso ad equiparare la loro posizione professionale a quella medica: cfr. Coppola 1994, 416 n. 292.

[547] Cfr. *FIRA* I^2, 77, ll. 1-10: *[Imp(erator) Caesar Domitia]nus tribuniciae potestatis XIII / [imp(erator) XXII cens(or) perp(etuus) p(ater) p(atriae)] A(ulo) Licinio Muciano et Gavio Prisco / [avaritiam medicorum atque] praeceptorum quorum ars / [tradenda ingenuis adulesc]entibus quibusdam multis / [in disciplinam cubiculariis] servis missis inprobissime / [venditur non humanitatis sed aug]endae mercedis gratia / [severissime coercendam] iudicavi / [quisquis ergo ex servorum disciplin]a mercedem c[apiet] / [ei immunitas a divo patre meo indulta] proinde ac [si] / [in aliena civitate artem exerceat adim]enda [est].*

[548] *Ibid.* ll. 9-10: *[ei immunitas a divo patre meo indulta] proinde ac [si] / [in aliena civitate artem exerceat adim]enda [est].*

[549] *Ibid.* l. 5.

[550] È quanto sostenuto da Maffi e Viarengo (2021, 142 n. 155), i quali riconducono la decisione adrianea al suo filellenismo e rapporto privilegiato con le élites politiche e intellettuali dell'impero (per il quale vd. *supra*, par. 2.5).

[551] D. 50.4.18.30 (Arc. Char., *l. sing. de muneribus civilibus*): *Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt.*

[552] Vd. Coppola 1994, 425: «Tutto quanto precede ci induce dunque a concludere che l'immunità di cui parla Arcadio Carisio sia stata accordata alle varie categorie di operatori intellettuali su riferite in momenti storici differenti. Se invero a Vespasiano se ne deve una esplicita applicazione a favore di grammatici retori e medici, è certamente ai successori dei Flavi, anzi probabilmente allo stesso Adriano, che occorre riportarne l'estensione ai filosofi». La questione è particolarmente complessa, e poggia su diversi elementi di criticità interni al passo giurisprudenziale: rimando direttamente alla discussione in Coppola 1994, 417 e sgg.

immunità di Commodo, riprende gli *ipsissima verba* di un'epistola di Antonino Pio, a sua volta ispirata da un precedente editto del padre adottivo Adriano, emanato all'indomani della sua ascesa al soglio imperiale[553]. In esso, l'imperatore aveva confermato «tutti gli onori e le immunità a quelli che ne godevano»[554], sollevando filosofi, retori, grammatici e medici da una serie di *munera*, personali (quali ad esempio la σιτωνία e ἐλαιωνία) e patrimoniali (come la γυμνασιαρχία, l'ἀγορανομία, la ἱερωσύνη e l'ἐπισταθμία). Dall'editto di conferma adrianeo, è scomparso ogni riferimento alla dimensione fiscale, che pure, come visto, era presente nell'azione normativa di Vespasiano, poi ripresa da Domiziano: l'ἀτέλεια tradizionalmente concessa a medici e insegnanti, che sottraeva nel I secolo d.C. il beneficiario dal rapporto tributario con il fisco, è da Adriano estesa e normata in favore delle classi intellettuali beneficiarie, ma non prevede più un'esenzione strettamente fiscale, afferendo invece esclusivamente alla prestazione dei *munera* del contribuente in favore della *res publica*[555]. L'attività di Antonino Pio, anch'essa documentata da Modestino e confluita nel Digesto[556], riprenderà quella del padre adottivo, di fatto restringendo il numero di aventi diritto all'immunità concessa da Adriano: ma dell'esenzione fiscale scompare ogni traccia, e di essa non si parlerà più in riferimento alle categorie beneficiarie finora discusse.

---

[553] Cfr. D. 27.1.6.8 (Mod., *l.* 2 *excusationum*): Ἔστιν δὲ καὶ ἐν ταῖς τοῦ βασιλέως Κομμόδου διατάξεσιν ἐγγεγραμμένον κεφάλαιον ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς, ἐν ᾧ δηλοῦται καὶ φιλοσόφους ἀλειτουργησίαν ἔχειν ἀπὸ ἐπιτροπῶν… Lo stesso frammento è stato riportato integralmente nel capitolo precedente, in riferimento al rapporto tra Adriano e le élites intellettuali dell'impero: vd. *supra*, par. 2.5, 90 e sgg.

[554] Vd. D. 27.1.6.8 (Mod., *l.* 2 *excusationum*): ἔστιν δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα: ' Ὁμοίως δὲ τούτοις ἅπασιν ὁ θειότατος πατήρ μου παρελθὼν εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν διατάγματι τὰς ὑπαρχούσας τιμὰς καὶ ἀτελείας ἐβεβαίωσεν. Traduzione di S. Schipani.

[555] Non sembra che questo aspetto del provvedimento di Adriano sia stato particolarmente sottolineato dai principali commentatori. Il termine greco impiegato da Antonino Pio (ἀτέλεια e non ἀλειτυργησία), diverso da quello precedentemente utilizzato da Vespasiano (εἰσφορά) ma coerente con le attestazioni nella restante documentazione adrianea (vd. *infra*, 165 e sgg.), sottintenderebbe in effetti una cogenza dell'immunità anche in ambito fiscale, che però non è esplicitato nel resto del frammento giurisprudenziale. A meno di non voler supporre un'omissione della fonte (in questo caso Modestino, che avrebbe espunto dalla costituzione imperiale di Antonino Pio il riferimento adrianeo all'immunità fiscale), o un intervento sul testo imperiale dei compilatori giustinianei, occorre dunque interrogarsi sul perché gli imperatori (Adriano e il suo successore), pur riconoscendo esenzioni da prestazioni liturgiche molto gravose per chi le avrebbe dovute assumere, non abbiano confermato il beneficio fiscale. Un'immunità fiscale, che Filostrato riporta come straordinaria, fu quella concessa da Marco Aurelio al sofista Adriano (*VS* 589), che trova come paragone anche quella concessa da Settimio Severo al retore Ermocrate (*ibid.* 611): questi casi sono però rari e isolati nella documentazione.

[556] Vd. in particolare D. 27.1.6.2 (Mod., *l.* 2 *excusationum*). Secondo Marrou (*ead.* 1971, 396), Antonino Pio e Commodo, gli imperatori che insieme ad Adriano si pronunciarono in questa specifica immunità nel II secolo d.C., non estesero il privilegio oltre i limiti tracciati da Adriano, e si limitarono a restringere il numero di aventi diritto (sul tema vd. *supra*, 103 e sgg.). Altri interventi furono poi apportati nel III secolo d.C. da Severo e Caracalla (vd. Coppola 1994, 454 e sgg.).

Anche le immunità fiscali concesse ai veterani incorrono nel medesimo processo di inquadramento normativo. Senza poter seguire l'evoluzione del privilegio lungo i primi due secoli dell'impero (come viceversa si è fatto per le immunità riconosciute a medici, retori e sofisti), anche in questo caso l'autorità imperiale del II secolo d.C., confermando lo spazio di privilegio tradizionale già risalente all'età triumvirale, sottrae ai beneficiari l'immunità fiscale, che pure emerge chiaramente nella documentazione precedente. In età augustea, era pratica usuale conferire insieme alla cittadinanza romana anche l'*immunitas omnium rerum*, da intendersi come esenzione dal pagamento dei tributi e dalla prestazione di *munera*. Ottaviano triumviro dispose questo riconoscimento ai veterani tramite un editto, ribadito nel suo contenuto da Domiziano quasi un secolo dopo, che li esentava automaticamente da contribuzioni fiscali sui beni posseduti al momento della loro *honesta missio*[557]. Sempre in ambito militare, la cittadinanza romana e l'immunità fiscale erano riconosciute contestualmente e in via straordinaria anche a peregrini che si erano distinti per il loro valore al fianco di Roma[558]: è il caso di Seleuco di Rhosos e dei cavalieri che supportarono Augusto nell'azione di pacificazione della *Hispania Transduriana*[559].

Un secolo dopo, in un caso e nell'altro, il numero di beneficiati con concessione di cittadinanza e immunità piena sembra essersi ridotto. Per questo periodo scompare ogni riferimento a immunità fiscali concesse come privilegio ai veterani, forse in seguito a due riforme relative all'*honesta missio* occorse nel 107 d.C. e nel 140 d.C., di cui informano indirettamente i diplomi militari conservati per quegli anni. È verosimile, come sostenuto da Hartmut Wolff[560], che sia da collocare in quest'epoca un processo di graduale riduzione del numero di *immunes*, e di restringimento dei confini (o di mutamento della natura) della loro esenzione; esso si sarebbe concluso con la definizione della condizione privilegiata dei veterani dell'età severiana, non più circoscritta al rapporto fiscale con Roma, ma soltanto allo svolgimento di *munera personalia* (di questa nuova condizione statutaria ci informano i testi dei giuristi confluiti nel Digesto)[561]. Nel riconoscimento onorario di cittadinanza a peregrini

---

[557] Editto di Ottaviano: *FIRA* I^2, 56, ll. 1-12; cfr. Raggi 2006, 223-229; Purpura 2012, 383-392; editto di Domiziano: *FIRA* I^2, 76, ll. 13-20; cfr. Wolff 1986, 44-115; Purpura 2012, 571-584.

[558] sul rapporto tra *civitas Romana* e *immunitas* in età augustea cfr. Raggi 2006, 109-150.

[559] *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco Navarcha*: *FIRA* I^2, 55; recente riedizione del testo con traduzione italiana in Raggi 2006, 24-37. *Tessera Paemeiobrigensis*: cfr. Costabile e Licandro 2000, 147-235; 2002, 19-23.

[560] Wolff 1986, 97-115.

[561] In particolare, con il principato di Settimio Severo i veterani avrebbero perso il precedente godimento di esenzioni rispetto ai *munera* patrimoniali: vd. D. 50.5.7 (Pap., *l.* 36 *questionum*): *A muneribus, quae non patrimoniis indicuntur, veterani post optimi nostri Severi Augusti litteras perpetuo excusantur*; D. 49.18.4 (Ulp., *l.* 4 *de officio proconsulis*); D. 50.5.11 (Herm., *l. sing. epitomatorum*); D. 49.18.4 (Ulp., *l.* 4 *de officio proconsulis*); D. 50.5.11 (Herm., *l. sing. epitomatorum*). La perdita del privilegio fiscale è sottolineata da un solo frammento giurisprudenziale, riprodotto dai compilatori giustinianei nella sezione *de veteranis*: vd. D. 49.18.2.1 (Ulp., *l.* 3 *opinionum*): *Vectigalia et patrimoniorum onera sollemnia omnes sustinere oportet*.

meritevoli, poi, il nesso tra cittadinanza e immunità viene meno, inaugurando una soluzione che anticiperà, secondo una parte degli studi sul tema, quella adottata con la *Constitutio Antoniniana* da Caracalla[562]. Questo è particolarmente visibile in un caso, databile all'età di Marco e Commodo (175-177 d.C.): l'autorità imperiale, pur riconoscendo la cittadinanza romana a un suo suddito per ragioni di merito politico (e indirettamente, considerata la regione di provenienza del beneficiato, anche militare), non fa lo stesso con l'immunità, e anzi pone esplicitamente come condizione la conservazione dei rapporti fiscali preesistenti a suddetta concessione. Il riferimento è al *dossier* iscritto nella celebre *Tabula Banasitana*[563], che dà notizia del conferimento della cittadinanza romana da parte dei due imperatori a *Iulianus*, *princeps* della comunità degli *Zegrenses* in Mauretania Tingitana, e alla sua famiglia: proprio la Tingitana era stata scossa da recenti insurrezioni della popolazione maura, pacificata con la forza dai generali di Antonino Pio[564]. Sulla pietra sono iscritte due epistole imperiali, insieme a un estratto inviato da Roma del registro delle cittadinanze romane riconosciute in via straordinaria[565]. Nel dettato di quest'ultimo, insieme alla dichiarazione ufficiale con la quale gli imperatori concedono al *princeps Zegrensium* e alla sua famiglia la cittadinanza romana, si pongono due clausole di salvaguardia: la cittadinanza sarebbe infatti stata riconosciuta «fatto salvo il diritto vigente per il loro popolo, e senza sgravio delle tasse e dei tributi dovuti al popolo romano e al fisco imperiale»[566]. La cittadinanza romana, riconosciuta al peregrino meritevole, non deve precludere i rapporti giuridici precedentemente stabiliti secondo *ius gentium*, ma soprattutto quelli fiscali che lo stesso aveva fino ad allora intrattenuto con l'*Aerarium* e con il *Fiscus* imperiale. Con questa clausola, la cancelleria imperiale avrebbe quindi preservato gli equilibri fiscali presso gli *Zegrenses*, che altrimenti sarebbero stati compromessi dal riconoscimento di immunità al *princeps* e cittadino più importante; si consuma dunque esplicitamente una netta scissione tra cittadinanza romana e immunità fiscale, che, come detto, sarà poi presa a modello da Caracalla nella sua concessione universale di cittadinanza.

Non si discosta dalla prospettiva finora tracciata il riconoscimento di immunità fiscali a *res*, *loca* e *civitates* nel II secolo d.C.: pur essendo queste ultime, come già

---

[562] Una tesi sostenuta per la prima volta da Mélèze-Modrzejewski (1970, 317-377), poi seguita da Oliver (1972, 336-340) e, più di recente, da Marotta: vd. *id.* 2009, 114 e 120; Marotta 2021b, 114.

[563] *Editio Princeps*: Seston e Euzennat 1971, 468-490; cfr. *IAM* II, 94; trad. italiana in Migliario 1999, 455-456.

[564] Cfr. HA *Divi Pii* 5.3-4. Ampia contestualizzazione storica del *dossier* epigrafico in Migliario 1999, 427-461.

[565] *IAM* II, 94, ll. 22-23: *...descriptum et recognitum ex commentario civitate romana donatorum*.

[566] *IAM* II, 94, ll. 33-38: *Faggura uxor Iuliani principis gentis Zegrensium ann(orum) ς XXII,/Iuliana ann(orum) ς VIII, Maxima ann(orum) ς IV, Iulianus ann(orum) ς III, Diogenia/nus ann(orum) ς II, liberi Iuliani s(upra) s(cripti). /Rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensium per libellum suffra/gante Vallio Maximiano per epistulam, his civitatem romanam de/dimus, salvo iure gentis, sine diminutione tributorum et vect <i>gali/um populi et fisci*. Trad. di Migliario 1999.

osservato, ancora attestate, e talvolta riaffermate e difese anche personalmente dal principe[567], il numero di immunità direttamente o indirettamente riconosciute *ex novo* in questo periodo suggerisce un quadro sostanzialmente analogo a quello finora presentato. Sono ancora numerose le *enclaves* territoriali beneficiarie di una condizione giuridica, e quindi anche fiscale, privilegiata: rispetto al secolo precedente, per il quale era possibile contare sulla testimonianza di Plinio il Vecchio, non è possibile tracciare un quadro aggiornato di queste ultime nelle aree occidentali dell'impero, ove pure erano numerose le realtà che lo stesso Plinio qualificava come *liberae et immunes*[568]. Per le province orientali, invece, le testimonianze, soprattutto epigrafiche, sono numerose, e hanno permesso a diversi studiosi, tra i quali da ultimo Eric Guerber, di tracciare un quadro aggiornato di queste realtà nel II secolo d.C.: le *civitates liberae* nella parte orientale dell'impero sono più di sessanta, e la stragrande maggioranza di esse conserverà il proprio *status* ancora a lungo, verosimilmente fino all'età dioclezianea[569]. La longevità del fenomeno è prova di come l'ἐλευθερία, in questi territori, avesse ancora un forte valore ideologico e giuridico, difeso dalle comunità beneficiate e riconosciuto anche dall'autorità romana: è quanto sostenuto da Bernhardt e Guerber, contro un motivo mommseniano (che riconosceva nella concessione un semplice orpello ideologico per le *poleis* ellenofone) seguito anche da studiosi successivi, tra tutti Dieter Nörr e A.H.M. Jones[570]. Proprio il valore giuridico e giurisdizionale legato al riconoscimento di *libertas* presuppone, per la maggior parte delle città che ne erano beneficiarie, un legame con l'immunità fiscale: in quanto libere, infatti, tali comunità si collocavano in posizione di extraterritorialità rispetto all'organizzazione giurisdizionale provinciale di Roma, ed erano quindi naturalmente esentate dalle contribuzioni fiscali ordinarie, organizzate, come si è visto, proprio su base provinciale. Le città libere più importanti potevano poi essere premiate con una *plenissima immunitas* (o *immunitas omnium rerum*), che le dispensava anche da contribuzioni straordinarie o *munera* nei confronti delle istituzioni provinciali, che invece le città libere di rango ordinario dovevano prestare[571].

---

[567] La longevità del fenomeno, diversamente dalle *immunitates* fiscali personali, si deve proprio al già discusso accentramento della responsabilità degli oneri tributari sulle autorità locali, che avrebbe dato un nuovo senso ai *loca* e alle *civitates* immuni (vd. *supra*, 147-150).

[568] Tentativi, in questo senso, sono stati recentemente condotti da Peyras (2004, 29-38) e da Olmo Lopez (2023, 285-314).

[569] Il computo è in Guerber 2002, 123-125; cfr. anche Fournier 2010, 469 e sgg.

[570] Un breve riassunto della questione, e insieme una raccolta delle principali voci bibliografiche, è in Guerber 2009, 33-37; vd. anche Hoët-Van Cauwenberghe 2011, 288-289.

[571] Si fa qui riferimento alle φιλικαί λειτυργίαι che Strabone nomina nel descrivere il rapporto tra Roma e la città libera di Sparta (Strabo, 8.5.336). L'idea di una gerarchia tra città libere, definita in ragione dei privilegi fiscali ma anche dello spazio di autonomia giurisdizionale, è proposta in Guerber 2009, 33-77; Fournier 2013, 52 n. 168. Bibliografia precedente in: R. Bernhardt 1980, 190-207; 1999, 49-68.

Il nesso tra *libertas* e immunità, con quest'ultima intesa come presupposto della prima, talvolta ricorre anche all'interno delle costituzioni imperiali del II secolo d.C. Un caso particolarmente fortunato è offerto dall'epistola inviata da Adriano alla *civitas libera et foederata* di Afrodisia di Caria, rinvenuta proprio nella città in due diverse copie epigrafiche[572]. La *polis* caria godeva del massimo grado di libertà, riconosciuto definitivamente da un senatoconsulto emesso nel 39 a.C.[573], essendosi questa distinta per meriti militari nella guerra contro Quinto Labieno[574]. Essa era riconosciuta come *polis* libera, e godeva anche di una ἀτέλεια πάντων τῶν πραγμάτων (espressione greca che traduce la *immunitas omnium rerum* o *plenissima immunitas* latina)[575], che esentava la città e tutti i suoi cittadini dalle contribuzioni fiscali ordinarie al fisco romano, e dallo svolgimento di pratiche liturgiche straordinarie entro il perimetro giurisdizionale provinciale (che fosse rappresentato da un magistrato romano, come il proconsole d'Asia, o da un organismo interpoleico come il κοινόν per il culto imperiale)[576]. La *polis* di Afrodisia godeva anche di αὐτονομία (equivalente all'espressione romana *suis legibus uti*)[577] e αὐτοδικία, intesa come diritto di deliberare sulla condanna dei propri cittadini[578]. Nell'epistola adrianea, l'imperatore si richiama esplicitamente al senatoconsulto del 39 a.C. e a costituzioni degli imperatori

[572] La prima fu iscritta all'interno del già citato «archive wall», costruito dalla *polis* in età severiana, e fu per la prima volta pubblicata in J. Reynolds 1982, nr. 15 (*SEG* 33, 855); la seconda copia invece, rinvenuta insieme ad altre tre epistole su una lastra marmorea nell'area del teatro afrodisiense, è pubblicata in Reynolds 2000, 5-20 (*SEG* 50, 1096).

[573] Sul senatoconsulto afrodisiense cfr. la recente riedizione ad opera di Pierangelo Buongiorno e Andrea Raggi (Buongiorno e Raggi 2020, 47-57).

[574] Per una storia del rapporto tra Afrodisia e Roma prima del senatoconsulto, cfr. Buongiorno e Raggi 2020, 7-20; 89-102.

[575] Buongiorno e Raggi 2020, ll. 51-52: …ὁμοίως τε ἀρέσκ<ει>ν τῇ συνκλήτῳ τὸν δῆμον τὸν *Π*λα | *[*ρα*]*σέων καὶ *Ἀ[[*φροδεισ*]]*ιέων τέκνα ἐκγό/νους τε αὐτ|ῶν τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀτέλειαν αὐτους πάντων τῶν πραγ|*[μ]*άτων… Confronti con le espressioni latine in Buongiorno e Raggi 2020, 70; 143-144.

[576] Questa posizione privilegiata di Afrodisia trova numerose conferme nelle costituzioni imperiali che la stessa città volle iscrivere nell'«archive wall»: nel dare conferma del rapporto tra Afrodisia e Roma, queste ultime sono prove della longevità di tale condizione, attestata sino alla metà del III secolo d.C. (per un esame complessivo del contenuto delle costituzioni imperiali, in relazione ai privilegi goduti dalla città, cfr. Fournier 2010, 471 e sgg.). Sul rapporto tra Afrodisia e il governatore d'Asia, cfr. l'epistola inviata da Commodo alla *polis* (Reynolds 1982, nr. 16; cfr. Kokkinia 2008, 52); sul rapporto tra la città e il κοινόν d'Asia, si veda l'epistola inviata da Traiano, che dispensa un cittadino afrodisiense dalla prestazione di un *munus* preteso dall'organizzazione provinciale (Reynolds 1982, nr. 14 = *SEG* 32, 1202).

[577] L'equivalenza con l'espressione latina è data per certa in Guerber 2009, 45: «à la suite d'une approche chronologique, nous verrons que le terme d'autonomie recouvre à l'époque impériale, le droit de vivre selon ses propres lois (*suis legibus uti*) et d'en créer de nouvelles». Vd. Anche Guerber 2009, 52.

[578] In materia di αὐτοδικία cfr. quanto già sottolineato rispetto a una costituzione adrianea, concernente i rapporti giurisdizionali tra la città e i tribunali provinciali (vd. *supra*, 84 e sgg.); vd. anche Fournier 2010, 472-473.

che l'avevano preceduto, nel confermare alla città alcuni dei privilegi da essa goduti[579]; difende poi l'immunità della città, verosimilmente mosso da una richiesta della stessa, contro gli interessi di alcuni pubblicani provinciali – più precisamente pubblicani del fisco romano – che esercitavano una pressione illecita, nella speranza di riscuotere l'imposta da loro appaltata anche nella città caria. Di seguito si riporta l'edizione, consultabile online, del progetto *Inscriptions of Aphrodisias*, che tiene conto di entrambe le copie conservate:

*IAph*2007 11.412, ll. 13-27:

ἐπὶ *K*λαυδίας *Π*αυλεινῆς.
*[A*ὐτοκράτ*]*ωρ *K*ᾳ̣ῖσαρ, θεοῦ *T*ραιανοῦ *Π*αρθικοῦ υἱὸς, θεοῦ *N*έρουα υἱωνὸς *T*ραιανὸς
*[*Ἁδριανὸ*]*ς Σεβαστὸς, ἀρχιερεὺς *μ*έγιστος, δη*μ*αρχικῆς ἐξουσίας τὸ τρίτον
*[*ὕπατ*]*ος *[τ]*ὸ τρίτον, Ἀφροδεισιέων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ
*[χαί]*ρειν *ν.* τὴν *μ*ὲν ἐλευθερίαν καὶ αὐτονο*μ*ίαν καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὑπάρξαντα
ὑ*μ*εῖν τὰ παρὰ τε τῆς συνκλήτου καὶ τῶν πρὸ ἐ*μ*οῦ αὐτοκρατόρων, ἐβε -
βαίωσα προσθεν. ἐντευχθεὶς δὲ διὰ πρεσβείας περὶ τῆς τοῦ σιδη-
ρου χρήσεως καὶ τοῦ τέλους τῶν ἥλων, καίπερ ἀ*μ*φισβητησί*μ*ου τοῦ
πράγ*μ*ατος ὄντος διὰ τὸ *μ*ὴ νῦν πρῶτον τοὺς τελώνας ἐπικεχειρη -
κέναι καὶ παρ' ὑ*μ*ῶν ἐγλέγειν ὅ*μ*ως εἰδὼς τὴν πόλιν τά τε ἄλλα τει -
*μ*ῆς οὐσαν ἀξίαν, καὶ ἐξῃρη*μ*ένην τοῦ τῆς ἐπαρχείας τύπου,
ἀπαλλάσσω αὐτὴν τοῦ τελέσ*μ*ατος καὶ γέγραπφα *K*λαυδίῳ
Ἀγριππείνῳ τῷ ἐπιτρόπῳ *μ*ου, παρανγεῖλαι τῷ *μεμ*ισθωμέν*[*ῳ*]*
τὸ ἐν Ἀ̣σ̣ί̣ᾳ̣ τοῦ σιδήρου τέλος ἀπέχεσθαι τῆς ὑ*μ*ετέρας πόλεως.
εὐτυχεῖτε.

Trad: «Nello (stefanoforato) di Claudia Paolina. L'imperatore Cesare Traiano Adriano Augusto, figlio del divino Traiano Partico, nipote del divino Nerva, pontefice massimo, nella terza potestà tribunizia, console per la terza volta, ai magistrati, all'assemblea e al popolo di Afrodisia, salve. Ho confermato in precedenza la libertà, l'autonomia e tutti i privilegi riconosciuti a voi dal Senato e dagli imperatori che mi hanno preceduto. Ma essendo stato consultato attraverso ambasceria riguardo all'utilizzo del ferro e alla tassa sui chiodi, sebbene la questione sia controversa poiché non è ora la prima volta che i pubblicani hanno provato a riscuotere questa (tassa) anche da voi, tuttavia sapendo che la vostra città è degna di onore per le altre ragioni, ed è esclusa dalla *formula provinciae*[580], la dispenso dal pagamento fiscale, e ho scritto al mio procuratore Claudio Agrippino di comunicare a colui che ha in appalto il dazio sul ferro in Asia di tenersi lontano dalla vostra città. Addio».

[579] Sulla scelta delle fonti cui si richiama Adriano per la ratifica dei privilegi vd. Buongiorno e Raggi 2020, 139 n. 185.

[580] Intendo l'espressione greca τύπος ἐπαρχείας come calco latino di *forma* (o *formula*) *provinciae*, sebbene recentemente Simone Sisani, come già visto, abbia suggerito una traduzione alternativa (vd. Sisani 2023, 148-149).

L'esordio è conforme a numerose altre costituzioni imperiali del secolo in tema di privilegi goduti da città: in esso si dà conferma formale della condizione giuridica di Afrodisia, alludendo anche a una precedente occasione in cui Adriano aveva già confermato la *libertas* e l'autonomia della città, rifacendosi al senatoconsulto del 39 a.C. e ad epistole di imperatori che l'avevano preceduto[581]. Manca un riferimento esplicito all'*immunitas* della città, un privilegio affermato implicitamente dal prosieguo dell'epistola imperiale: è questo un comune denominatore della tipologia documentaria, più precisamente di quei testi normativi con i quali gli imperatori confermano i privilegi goduti dai loro interlocutori. È verosimile, come avanzato da Guerber, che il riferimento all'esenzione fiscale, almeno nella lettera di Adriano, fosse avvertito come ridondante e non necessario, proprio perché sottinteso al riconoscimento della *libertas* di Afrodisia[582]. Che però quest'ultima godesse anche di un'immunità, conseguenza della sua libertà, è fuor di dubbio, come conferma il contenuto centrale dell'epistola: Adriano, chiamato a intervenire da un'ambasceria civica che lo aveva raggiunto, intende con la sua comunicazione risolvere una controversia sorta tra gli abitanti di Afrodisia e alcuni esattori per la provincia d'Asia, determinati a riscuotere in città un τέλος sui chiodi o, forse più generalmente, sull'utilizzo del ferro[583]. Nonostante le insistenze degli agenti fiscali romani, che da tempo chiedevano il pagamento dell'imposta alla *polis*, Adriano ribadisce la condizione di extraterritorialità rispetto all'ordinamento provinciale di cui la libera città di Afrodisia godeva; egli lo fa attraverso una formula già utilizzata dal suo predecessore Traiano, anch'egli difensore dell'immunità afrodisiense qualche anno prima, precisamente contro la richiesta di sostenere oneri liturgici a carattere provinciale[584]. La libertà afrodisiense, di fatto, stabilisce l'estraneità della *polis* rispetto all'ordinamento della provincia, e quindi il diritto a non versare qualsiasi imposta appaltata e calcolata su base provinciale: in questo senso, l'immunità di Afrodisia era conseguenza della sua stessa *libertas.*

Il testo di Afrodisia conferma quindi lo stretto nesso tra immunità fiscale e *libertas*, con la seconda a fungere da presupposto giurisdizionale della prima; è verosimile, come sostiene lo stesso Guerber, che anche la condizione delle altre città libere del II secolo d.C. fosse la medesima, pur non potendo assurgere questo caso a regola

[581] La precedente conferma dei privilegi di Afrodisia, cui Adriano allude in questa epistola (vd. *supra*, ll. 17-19) era giunta probabilmente subito dopo la sua nomina (Reynolds 1982, 116), secondo una tradizione di governo consolidata per cui tra i primi atti del *princeps* appena asceso al soglio imperiale vi era la conferma delle posizioni di privilegio riconosciute dai suoi predecessori (sul tema cfr. Millar 1992, 412 e sgg.; vd. anche Coppola 1994, 426 e sgg.).

[582] Vd. Guerber 2009, 39 e sgg.

[583] Sulla natura dell'imposta estorta ad Afrodisia si è molto discusso in ambito critico: vd. Reynolds 1982, 117; Mitchell 1984, 296 n. 15; Reynolds 2000, 16; da ultima Kokkinia 2005, 259-262.

[584] Cfr. Reynolds 1982, nr. 14 = *SEG* 32.1202, ll. 2-4: οὐδένα βούλομαι ἐκ τῶν ἐλευθέρων πόλεων ἀναγκάζεσθαι είς ὑμετέραν λειτουργίαν καὶ / μάλιστα ἐξ Ἀφροδεισίαδος ἐξηρημένης τῆς πόλεως καὶ τοῦ τύπου τῆς ἐπαρχείας.

generale[585]. E anche da un punto di vista storico ricostruttivo, l'esempio di Afrodisia è utile nell'interpretazione delle restanti attestazioni in materia di *libertas*. La maggior parte di esse fa riferimento a città che beneficiano della suddetta condizione di privilegio da molto tempo, avendola ottenuta, come Afrodisia, già in età tardorepubblicana. Di fatto, l'attestazione di *civitates liberae et immunes* nel II secolo d.C. non si deve a una politica imperiale di riconoscimento di nuovi privilegi, ma alla volontà da parte delle comunità di difendere quelli già acquisiti, in una stagione di progressiva ingerenza delle strutture amministrative provinciali romane e di generale integrazione delle varie aree dell'impero. Come il caso di Afrodisia testimonia, nonostante la forza giuridica della condizione statutaria, stabilita per mezzo di senatoconsulti e costituzioni imperiali, non di rado i corpi civici liberi erano minacciati dall'ingerenza di attori politici e giurisdizionali dell'area, pronti ad erodere i suddetti spazi di privilegio per interesse personale. In questa ottica è bene considerare le molteplici conferme di tali diritti statutari che gli imperatori, specialmente agli inizi dei loro regni, esprimevano per mezzo di costituzioni imperiali[586]; questi atti erano offerti come sponda politica e giuridica alle comunità che godevano di qualche forma di privilegio, impegnate costantemente al mantenimento dello stesso, e a rinegoziare la loro posizione all'intero dell'impero.

A voler invece considerare il numero di città riconosciute come libere in età imperiale, è difficile non riconoscere la concessione di *libertas* e *immunitas* come un fenomeno recessivo e anacronistico: delle sessanta documentate durante l'età del principato, il numero di città riconosciute come libere *ex novo* in età imperiale scende a otto, soltanto tre delle quali beneficiate nel II secolo d.C.[587] Accanto alle città libere ormai da secoli, gli imperatori non ne riconoscevano di nuove: piuttosto, promuovevano posizioni onorifiche e prestigiose di natura diversa, non più improntate all'indipendenza delle città beneficiate, ma volte a sottolineare la loro centralità nei sistemi di governo provinciali. Nelle aree occidentali prima, e in quelle più orientali

[585] Cfr. Guerber 2009, 43-44: «Finalement, il est très probable (dans la plupart des cas et peut-être dans la pratique de façon systématique), que l'octroi de la liberté ait été accompagné par l'exemption du *phoros*, sans que cela ait figurée la cadre d'une règle générale».

[586] Vd. *supra*, 157 n. 576. Per il solo caso di Afrodisia, sono cinque le lettere imperiali che confermano esplicitamente la condizione di privilegio della *polis*. Un esame complessivo del loro contenuto in Fournier 2010, 471-474. Altro possibile esempio è offerto da Delfi, a cui si dà più volte conferma de proprio *status* privilegiato: vd. Oliver 1989, nr. 44 (Traiano, 98 d.C.); *FD* III.4.313 (Marco Aurelio e Lucio Vero, 164 d.C.); *FD* III.4.329 (Settimio Severo e Caracalla). Cfr. Guerber 2009, 53.

[587] Due di queste, ottennero tale riconoscimento da Traiano: *Mothoné* in Messenia (Paus. 4.35.3), che forse era già stata in passato *civitas libera*, prima che Ottaviano la punisse per l'appoggio logistico offerto ad Antonio alla vigilia di Azio (sul tema cfr. Accame 1946), e *Augusta Traiana*, sorta *ex nihilo* sopra la preesistente realtà di Beroia (vd. Hoddinott 1975; Sartre 1991, 246-248). Infine *Pallantion* in Arcadia venne elevata a *civitas libera* da Antonino Pio (Paus. 8.43.1-2). Su quest'ultima, vd. *infra*, 162-164. In un primo momento, Guerber aveva incluso nel suo calcolo di benemerenze imperiali altri due interventi, uno destinato a *Palmira* e di età adrianea, un altro in favore di *Carrhae* e promosso da Marco Aurelio, entrambi però non documentati in forma diretta (vd. *id*., 1997b); la mancata menzione di questi due casi dalla sua successiva pubblicazione (Guerber 2002, 124-128), si può spiegare in questo senso.

dell'impero poi, dove il modello civico nasceva con la conquista romana e non aveva un forte radicamento ideologico, il desiderio di *libertas* fu presto sostituito dalla volontà di ottenere uno *status* municipale o coloniario[588], che avrebbero garantito alle élites locali un facilitato accesso alla cittadinanza romana e un rapporto privilegiato con Roma[589]. La concessione di *ius Italicum*, promosso in età severiana come condizione di privilegio delle colonie (ma non solo)[590], segnarono il massimo raggiungimento nella nuova gerarchia dei privilegi che le *civitates* potevano vantare, non più promettendo l'indipendenza dal dominio romano e l'extraterritorialità, ma un posto d'onore all'interno dell'impero, in stretta connessione con Roma[591].

Nelle province di Acaia, Asia e Ponto-Bitinia, dove al contrario resisteva una forte identità civica preesistente a quella romana e alternativa a essa, furono invece promossi nel II secolo d.C. altri riconoscimenti onorifici, con i quali stimolare una «competizione orizzontale»[592] tra città all'interno, non all'esterno, degli apparati amministrativi provinciali. Il titolo di *neokoria*, riconosciuto alle città che erano sede per il culto imperiale provinciale[593], e il titolo di *metropolis* per quelle che erano sede ufficiale del governatore provinciale[594], presto divennero centrali nella corsa agli onori delle *poleis* greche, non più particolarmente interessati ai vantaggi, anzi sensibili piuttosto agli svantaggi, dati dalla posizione di extraterritorialità che garantiva la *libertas*[595]. A questi, soprattutto per la Grecia continentale, si può aggiungere

[588] Nelle province occidentali dell'impero, dove pure il modello di *civitas libera et foederata* era presente già a partire dall'età repubblicana (vd. Olmo Lopez 2023, 288-305), a partire dall'età augustea e per tutto il I secolo d.C. esso subì la competizione dei modelli civici più marcatamente romani, ai quali le élites civiche presto si adeguarono per ragioni di interesse (sebbene nei cataloghi di Plinio il Vecchio ricorrano ancora *civitates*, *oppida* e *populi* occidentali di condizione libera; vd. Millar 1999, 96-97). In quelle orientali, vicine alle aree di confine e scarsamente urbanizzate, il modello promosso da Roma fu quello coloniario, tra la fine del II secolo d.C. e l'età severiana (vd. Millar 1990, 23-26; Guerber 2009, 378-394). Sul tema cfr. Millar 1999, 107-113; Guerber 2009, 17-18.

[589] Sugli strumenti di accesso alla cittadinanza e al diritto romano riconosciuti dalla promozione di una *civitas* a rango municipale o coloniario cfr. Millar 1999, 100; 106 e sgg.; Guerber 2009, 378-379.

[590] È quanto sostenuto da Soraci (*ead*. 2023, 318: «Si trattava di un diritto attribuibile a colonie o a municipi, ma forse anche a comunità che ancora non erano né l'uno né l'altro: esso era, dunque, indipendente dalla condizione istituzionale delle città che lo possedevano»).

[591] Cfr. Guerber 2009, 403: «Le moyen le plus employé pour gratifier une cité, au Proche Orient du moins, fut alors de l'élever au statut colonial. Dans cette perspective, l'élévation au rang de colonie avec *ius Italicum* constitua pour les habitants des citées le faîte du statut privilégié, comme en témoigne Ulpien…».

[592] È questa una definizione promossa da Guerber, che intende la competizione interpoleica delle regioni ellenofone dell'impero come una corsa ad acquisire un titolo più delle città rivali, opposta invece alla «competizione verticale» delle *civitates* occidentali, il cui prestigio si misura sul grado di vicinanza istituzionale al modello civico romano, sul modello del *cursus honorum* tradizionale (Jacques e Scheid 1990, 244). Cfr. Guerber 2009, 15-32; 417-427.

[593] Sul titolo di *neokoria* cfr. Burrell 2004; sull'importanza che essa assunse nella propaganda tra *poleis* vd. Guerber 2009, 79-214.

[594] Sul tema cfr. Puech 2004, 357-404; Guerber 2009, 116 e sgg.

[595] Vd. Guerber 2009, 418: «Postérieurement au règne des Antonins le privilège de liberté n'est conservé dans les textes qu'en tant que privilège à renouveler et à conserver…Le privilège de cité libre paraît amoindri en tant qu'instrument de prestige, dans le cadre d'une politique de suprématie entre les *poleis*.

l'introduzione del *Panhellenion* voluto da Adriano, un'organizzazione incentrata sul culto imperiale ma fortemente identitaria, perché fondata sulla γένος ʼ*E*λληνικόν, una grecità di sangue e di origini[596].

Una *summa* dei discorsi finora affrontati, e dell'inversione di tendenza in materia di concessioni di *libertas* e *immunitas*, è offerta proprio dall'ultimo caso a noi noto di riconoscimento *ex novo* di *libertas* a una città, che si fa risalire all'azione di Antonino Pio. In un passo della sua *Periegesi della Grecia*, Pausania indugia sulla condizione statutaria di *Pallantion*, una κώμη dell'Arcadia elevata a città *libera et immunis* dallo stesso imperatore:

Paus., 8.43.1-2:

ʼ*A*παιτεῖ δὲ ἡμᾶς τὸ *μ*ετὰ τοῦτο ὁ λόγος τό τε *Π*αλλάντιον, εἰ δή τι αὐτόθι ἐστὶν ἐς *μ*νήμην, καὶ καθ' ἥντινα βασιλεὺς αἰτίαν ʼ*A*ντωνῖνος ὁ πρότερος πόλιν τε ἀντὶ κώ*μ*ης ἐποίησε *Π*αλλάντιον καί σφισιν ἐλευθερίαν καὶ ἀτέλειαν ἔδωκεν εἶναι φόρων. φασὶ δὴ γενέσθαι καὶ γνώ*μ*ην καὶ τὰ ἐς πόλε*μ*ον ἄριστον τῶν ʼ*A*ρκάδων ἄνδρα ὄνο*μ*α *E*ὔανδρον, παῖδα δὲ αὐτὸν νύ*μ*φης τε εἶναι, θυγατρὸς τοῦ *Λ*άδωνος, καὶ ʻ*Ερμ*οῦ. σταλέντα δὲ ἐς ἀποικίαν καὶ ἄγοντα ʼ*A*ρκάδων τῶν ἐκ *Π*αλλαντίου στρατιάν, παρὰ τῷ ποταμῷ πόλιν τῷ *Θ*ύβριδι οἰκίσαι· καὶ ʻ*Ρωμ*αίων *μ*έρος τῆς καθ' ἡμᾶς πόλεως, ὃ ᾠκεῖτο ὑπὸ τοῦ *E*ὐάνδρου καὶ ʼ*A*ρκάδων τῶν συνακολουθησάντων, ὄνο*μ*α ἔσχε *Π*αλλάντιον κατὰ *μ*νήμην τῆς ἐν ʼ*A*ρκαδίᾳ· χρόνῳ δὲ ὕστερον *μ*ετέπεσε τὸ ὄνο*μ*α ἐν ἀναιρέσει γρα*μμ*άτων τοῦ τε λ καὶ τοῦ ν. τούτων *μ*ὲν τῶν λελεγ*μ*ένων ἕνεκα *Π*αλλαντιεῦσιν ἐκ βασιλέως ἐγένοντο δωρεαί.

Trad.: «Il seguito della mia narrazione richiede che io parli di Pallantio, se vi è qualcosa degno di ricordo, e la ragione per la quale il primo Antonino la trasformò da villaggio in città e concesse ai suoi cittadini la libertà e l'esenzione dai tributi. Raccontano che il migliore fra gli Arcadi per senno e per virtù militari fu un uomo di nome Evandro, e che costui fu figlio di una ninfa, figlia di Ladone, e di Ermes. Inviato a fondare una colonia alla testa di una spedizione di Arcadi di Pallantio, fondò una città presso il fiume Tevere; e una parte della attuale città di Roma, che fu abitata da Evandro e dagli Arcadi che lo avevano seguito, ebbe il nome di Pallantio in ricordo della città dell'Arcadia; più tardi si modificò per la caduta delle lettere l e n. Per le ragioni che ho esposto si ebbero le concessioni dell'imperatore ai Pallantiesi».

(Trad. M. Moggi)

Al centro della narrazione del geografo sono in particolare le ragioni che indussero l'imperatore a promuovere la comunità arcade. Esse non sono da ricercare nelle

Héritier de l'époque républicaine, une cité libre ne peut (sauf exception) être capitale de province, siège de *conventus* ou demander l'octroi d'une néocorie, car en amont, le *koinon* qui exprime le poit de vue des *ethnè* de la province opère un premier tri. Or les cités libres peuvent ne pas adhérer aux *koina*».

[596] Sull'istituzione del *Panhellenion* vd. Spawforth e Walker 1985, 78-104; Jones 1996, 29-56; Spawforth 1999, 339-352; Romeo 2002, 21-40; Gordillo Hervás, 101-121; Monaco 2018, 52-53.

dimensioni o nella rilevanza del centro, che al contrario beneficiò di una condizione molto maggiore rispetto alla sua modesta entità di «villaggio»[597]. La ragione è invece profondamente ideologica, e nel riportarla è verosimile che Pausania abbia ripreso espressamente un documento della cancelleria imperiale, forse consultato proprio a *Pallantion*[598]: il riconoscimento statutario e fiscale di Antonino Pio si deve infatti alla figura di Evandro, eroe della mitologia arcade, che alla guida di una spedizione di abitanti di *Pallantion* fondò la città di Roma sulle sponde del Tevere; lo stesso Palatino, seguendo il testo di Pausania, sarebbe stato così nominato in memoria della città di provenienza dei coloni arcadi.

Nel tentativo di interpretare l'azione di Antonino Pio, Eric Guerber ne sottolinea il filellenismo, e insieme l'attenzione a un privilegio, quello della *libertas*, ancora rispettato, e non svuotato del suo valore giuridico, alla metà del II secolo d.C.[599]. Le conclusioni dello studioso spiegano la stessa testimonianza del geografo, e sono difficilmente discutibili. Le ragioni che determinarono l'intervento di Antonino Pio denunciano però, d'altro canto, un indirizzo politico opposto all'indipendenza sottintesa alla suddetta concessione. Nel riconoscere il villaggio arcade come libero e immune, il principe non tiene conto di ragioni di merito storico o importanza geopolitica, come fatto per Afrodisia, Atene o Sparta nel passato tardorepubblicano; a dominare la decisione imperiale è la propaganda, e la scelta di marcare l'opinione pubblica e la politica greca con un esempio di affermazione in rapporto con Roma, e non in autonomia rispetto a essa[600]. La concessione di Antonino Pio, affermando la consistenza storica di questi privilegi statutari (la *libertas* e l'*immunitas*), non fa che

[597] La promozione del centro arcade da villaggio a città non è approfondita da Pausania, ma trova una sua rilevanza in confronto con un altro celebre passo del periegeta, nel quale egli discute con maggiori argomenti la condizione statutaria della *polis* di *Panopeus*: quest'ultima era infatti stata promossa a rango di *polis* in ragione dei suoi istituti civici e di un passato famoso, sebbene Pausania non mancasse di notare la totale assenza di infrastrutture propriamente civiche (Paus. 10.4.1). Sulla definizione di *polis* in Pausania cfr. Alcock 1995, 326-344.

[598] Pausania in questo caso riporterebbe quindi un testo epigrafico da lui letto, similmente a quanto si pensa abbia fatto anche rispetto al già citato caso di *Panopeus*: è questo il parere avanzato da Habicht (*id.* 1985, 71 n. 27); il confronto tra i due casi è invece di Rzepka (2010, 389-390), e si basa sull'uso analogico di forme impersonali da parte dell'autore, che secondo lo studioso certificherebbero una presa di distanza dello stesso rispetto al contenuto dei due testi epigrafici riportati nella sua opera.

[599] Cfr. Guerber 2009, 65: «Les motivations de l'empereur sont ambiguës car honorer Pallantion, revient à exalter les origines mythiques de Rome. Mais en accordant de tels privilèges à des habitants d'un ancien bourg devenu cité, Antonin agit en empereur philhellène».

[600] Il medesimo motivo ideologico, che qui si sottolinea riguardo all'elevazione a *civitas libera et immunis* di *Pallantion*, è poi utilizzato dallo stesso Antonino Pio per riconoscere agli abitanti di Ilio un privilegio legato alla *plenissima immunitas*, di cui la città godeva sin da età cesariana (vd. Strabo 13.1.27): il rescritto imperiale è citato dal giurista severiano Callistrato, e confluisce poi all'interno del Digesto (vd. D. 27.1.17.1: *Iliensibus et propter inclutam nobilitatem civitatis et propter coniunctionem originis Romanae iam antiquitus et senatus consultis et constitutionibus principum plenissima immunitas tributa est, ut etiam tutelae excusationem habeant, scilicet eorum pupillorum qui Ilienses non sint; idque divus Pius rescripsit*). Il confronto tra i due casi è proposto da Guerber: vd. *id.* 2009, 64-65.

provare la loro obsolescenza ideologica, rispetto a nuovi messaggi più marcatamente romanocentrici[601].

[601] Cfr. Guerber 2009, 65: «Deux constats peuvent être tirés: l'octroi de la liberté et de l'immunité à des Grecs, un siècle et demi après le regne d'Auguste, prouve que le privilège de liberté est, au milieu du II siècle de notre ère, hautement honorifique… Cependant, les cités sont choisies pour être avant tout des outils chargés de rappeler les glorieuses origines de Rome… À l'époque d'Aelius Aristide, la liberté n'est plus perçue comme une récompense attribuée comme jadis aux alliés les plus fidèles de Rome, mais comme la reconnaissance par les autorités romaines d'une hierarchie implicite entre les cités qui s'établit selon deux critères: celui d'une part, de l'ancienneté et de l'hegémonie, et d'autre part, celui de la primauté et de l'excellence».

CAPITOLO 5

Le immunità 'festive' nelle costituzioni imperiali

5.1. Le immunità di Pergamo e Smirne

L'esame della documentazione testimonia dunque una reticenza, da parte del potere imperiale del II secolo d.C., a conferire delle nuove immunità a carattere statutario; queste avrebbero infatti riconosciuto a chi ne beneficiava una posizione di privilegio inestinguibile all'interno del regime di tassazione ordinaria imposto da Roma, di senso opposto rispetto al processo di integrazione amministrativa e fiscale delle varie aree dell'impero, in particolare quelle orientali di lingua e cultura greca, che sembra compiersi proprio nell'età degli Antonini. Nelle costituzioni imperiali di questo periodo, però, si fa spesso riferimento a un'altra tipologia di immunità, non statutaria e perpetua, ma circoscritta a precise occasioni, e risalente a una tradizione di governo diversa da quella romana: essa era infatti riconosciuta dagli imperatori alle città che organizzavano festività civiche o regionali di grande importanza, molte delle quali associate al culto imperiale. Tali esenzioni, a carattere straordinario perché temporanee e concesse in stretta relazione con i festival, invece che negare il suddetto processo di integrazione, ne erano viceversa uno strumento di affermazione, e se possibile di accelerazione verso un suo pieno compimento. Attraverso una parziale remissione degli oneri dovuti, infatti, l'autorità imperiale premiava le città (e le loro élite) che si sforzavano di costruire una relazione politica e ideologica con essa; e nel farlo si dimostrava sensibile tanto alle necessità economiche delle stesse quanto a quelle politiche, dettate da una competizione interpoleica feroce quando si trattava di dimostrare il rapporto privilegiato con il *princeps*.

Tra i testi normativi che testimoniano questa precisa tipologia di esenzione, quello che restituisce più chiaramente il legame tra l'immunità e l'occasione festiva proviene da Pergamo, ed è stato edito recentemente da Helmut Müller[602]. È una lettera di Adriano iscritta su una placca marmorea rinvenuta in stato frammentario[603]. Questa doveva far parte del corredo epigrafico del *Traianeum*, tempio per il culto provinciale dell'imperatore Traiano e di Zeus *Philios*: la costruzione di questo tempio, concessa

[602] Müller 2009, 367-393 (testo *ibid.*, 369-371).

[603] Sono per l'esattezza 27 i frammenti ricondotti a questo testo imperiale, 23 dei quali rinvenuti in occasione della recente missione archeologica coordinata dal *Deutsche Archäiologische Institut.* Grazie al loro ritrovamento, è stato possibile ricondurre al medesimo testo anche altri quattro frammenti precedentemente rinvenuti nel *Traianeum*, già pubblicati nell'Ottocento da M. Fränkel (*I.Perg* 276 = *IGR* IV.358; *I.Perg.* 277 a-c = *IGR* IV.359 = Oliver 127).

da Traiano grazie alla mediazione operata dal potente sofista pergameno Iulius Quadratus, seguiva l'assegnazione alla città della seconda *neokoria*, che riconosceva una titolarità a ospitare il culto imperiale per conto del κοινόν d'Asia[604]. Si riporta qui di seguito il testo, che mantiene le congetture dell'*editor princeps*, e una sua traduzione.

SEG 59, 1424:

1 Ἀγα̣*[θ]*ῆι *Ṭ[ύχηι]*·
*A*ὐτοκράτωρ *K*αῖσαρ *[θεο]*ῦ̣ *T*ρα*[*ϊ̈ανοῦ*]*
*Π*αρθικοῦ υἱός, θεοῦ *N[*έρου*]*α υἱω̣*[*ός*]*,
*T*ραιανὸς Ἀδ̣*[*ρ*]*ι̣α̣*[*νὸς *Σ*εβ*]*αστός *[*ἀρ*]*-
5 χιερεὺς *μ*έγ*[*ιστος, δημα*]*ρχικῆς
ἐξουσίας τ*[*ὸ κβ′ *(?)*, αὐτο*]*κράτωρ τὸ *[*β′*]*,
ὕπατος τὸ *[*γ′, πατὴρ πα*]*τρίδος, *Π*ε *[*ρ*]*-
γαμη̣νῶ*[*ν τ*]*ο̣ῖ*[*ς ἄρχου*]*σι καὶ τῇ̣
βουλῇ̣ κα*[*ὶ τ*]*ῷ̣ δήμῳ̣
10 χαίρει*[*ν*]*
Ἡ προθυμία ὑμῶν *μ[*εθ' ἧ̣ς*]* ὡρμήκα-
τέ μοι ποιῆσαι νεὼ *[· · 6 · ·]* ἐστ*[*ὶ*]* καὶ
ἀποδέχομαι οὕτ*[*ως ἔ*]*χοντα*[*ς *(?)*· ἱκα*]*-
νὰ δὲ καὶ τὰ π*[*αρόντα *(?)]* τ̣ῇ̣ πόλ*[*ει· δύο*]*
15 τε γὰρ ναοὺς *[*παμ*(?)*μεγ*]*ε̣θεστ̣*[*άτους*]*
καὶ ἐνδοξοτ*[*άτους ἔ*]*χετε κα*[*ὶ ἀγῶ*]*-
νας δύο καὶ ἀ*[*τέλεια*]*ς δύο̣· *E*ἰ δ̣*[*ὲ π*]*ροσ-
θήσετε ναὸ̣*[*ν ἄλλο*]*ν̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὰς τού-
τω*[*ν κ*]*τήσε*[*ις εἰς καινόν *(?)]* τ*[*ι*]* π̣ρᾶγμα
20 προδ̣*[*ώσ*]*ετε· ἀλλ' οὐδ̣' ἐὰ̣*[*ν*]* παρέχο̣ιτε πάν-
τα αὐτοί̣, *[*β*]*ουλοίμην ἂν εἰς ἀναλώ-
*μ*ατα κα̣*[*ὶ δ*]*απάνας περιττὰς καθισ-
τ̣άναι τὴ̣*[*ν πόλι*]*ν ἐμοῦ γε̣ ἕ̣νεκα· ἀλλὰ
*[*ὡ*]*ς̣ π̣άντως ὡρμήκατε ἱδρ*[*ῦσα*]*ί̣ μέ ποι,
25 ἔστιν ὑμῖν ἐν τῷ̣ τοῦ πατ*[*ρὸς ἐμοῦ*]*
νεῷ̣ παρ' αὐτὸν ἐκεῖνον κ̣*[*αθιδρῦσ*]*α̣ι
κἀμὲ, εὖ̣ εἰδόσιν ὅτι ἐγὼ τ*[*οῖς ἐκεί*]*̣νου
ναοῖς πολὺ πλέον ἢ τοῖ̣ς *[*ἐμοῖς ἥδ*]*ομαι
Ἐπρέσβευον *K*λ. *M*ηνογένη *[*ς*]* *[· · ? · ·]*,
30 *K*λ. *Π*αρδαλᾶς, Ἰούλιος *[· · ? · ·]*,

[604] Sul titolo di *neokoria*, vd. *supra*, 91-92 n. 346. La città di Pergamo già era sede di un culto imperiale: in seguito alla battaglia di Azio, Augusto aveva infatti riconosciuto alla città il diritto di costruire un tempio federale, consacrandolo al culto di Roma e di Augusto stesso (cfr. Dio, 51.20.6-9); cfr. Burrell 2004, 18-37.

Οὔλπιος Ἀσκληπιάδη *[ς] [· · ? · ·],*
ὧν τοῖς ἐλθοῦσιν τὸ *[*ἐφόδιον δοθήτω*],*
εἰ *μ*ὴ προῖκα ὑ*[*πέσχηνται*]·*
εὐτυ*[*χεῖτε*].*
35 *Π*ρὸ ι‹α›′ καλ. ′*Ι*αν*[*ουαρίων, ἀπ*]*ὸ ‘*Ρώμ*ης
ἐπι*μ*ελη*θ*έντων̣ τ̣*[*ῶν πε*]*ρὶ *Σ*έ*[*ξ*]*τον
*K*λαύδιον *A*ἴσι*μ*ον στρατηγῶ*[*ν*]*».

Trad.: «Alla buona fortuna. L'imperatore Cesare Traiano Adriano Augusto, figlio del divo Traiano Partico, nipote del divo Nerva, pontefice massimo, nella ventiduesima potestà tribunizia, *imperator* per la seconda volta, console per la terza, padre della patria, alle magistrature, alla *boulè* e al popolo di Pergamo, salve. Il desiderio con il quale volete costruirmi un tempio è [...] e approvo che abbiate questa attitudine. Per la città è però quello che già c'è: avete infatti due templi molto grandi e celebri, due agoni e due immunità. Anche di questi templi, se ne aggiungerete un altro, impegnerete i beni in qualche faccenda imprevista: Ma anche qualora vogliate voi stessi assumervi tutte queste (spese), non vorrei mai che la città per colpa mia soffrisse per delle spese e dei costi eccessivi. Invece, dal momento che volete in ogni caso erigere una mia statua da qualche parte, potete collocarla nel tempio di mio padre accanto alla sua, poiché sapete bene che mi compiaccio per i templi dedicati a lui molto più che per i miei. Furono ambasciatori Claudius Menogenes [...], Claudius Pardalas, Iulius [...], Ulpius Asklepiades [...]; a questi che arrivarono siano rimborsate le spese di viaggio, a meno che non abbiano promesso di pagarle loro stessi. State bene. 11 giorni prima delle calende di gennaio (22 dicembre 137 d.C.), da Roma. Sotto la responsabilità degli strateghi presieduti da Sextus Claudius Aisimos».

Grazie ai nuovi ritrovamenti frammentari, l'attribuzione dell'epistola ad Adriano è certa, e sposta indietro l'iniziale datazione agli anni di Antonino Pio che fu supposta da Fränkel, sulla base dei soli quattro frammenti che erano a sua disposizione[605]. Due elementi testuali però permettono di datare il testo con ancora maggiore precisione. Anche se il numero cade in lacuna, secondo l'editore la presenza dell'articolo, e la sua relazione con il titolo di αὐτοκράτωρ, pone come *terminus post quem* l'anno 135 d.C., quando Adriano accettò di iterare per una seconda volta l'acclamazione che aveva segnato la sua ascesa al soglio imperiale[606]. Il *terminus ante quem* è invece offerto dalla nota di pubblicazione contenuta in calce al testo. L'iscrizione fu pubblicata sotto la responsabilità di Sextus Claudius Aisimos, presidente del consiglio degli strateghi di Pergamo: il personaggio ricorre con lo stesso titolo in due emissioni monetali pergamene, la prima delle quali riporta l'effigie di Elio Cesare, *princeps* designato da

[605] L'ipotesi di Fränkel poggiava su alcune caratteristiche del testo, che ad avviso dell'editore suggerivano una produzione da parte della cancelleria di Antonino Pio (vd. *I.Perg* 276; *I.Perg.* 277 a-c).
[606] Vd. Müller 2009, 371.

Adriano nel 137 d.C. e morto agli inizi del 138 d.C.[607]; se Aisimos ricoprì la presidenza del consiglio degli strateghi nel 137 d.C., la nota di pubblicazione daterebbe quindi l'iscrizione al 22 dicembre di quell'anno[608].

In questo testo, Adriano respinge la richiesta avanzata dai cittadini pergameni di costruire un terzo tempio federale in suo onore entro i confini della loro *polis*: suddetta richiesta, verosimilmente, era mossa dal desiderio di superare le rivali Smirne ed Efeso, che avevano ottenuto proprio da Adriano il privilegio di ospitare un secondo tempio federale dedicato al culto adrianeo[609]. La petizione avanzata dai cittadini di Pergamo troverebbe giustificazione, secondo l'editore, in una precisa occasione che occorse nel 137 d.C.: in quell'anno si svolsero probabilmente i *Vicennalia* dell'impero di Adriano, ed è verosimile che l'ambasceria pergamena abbia presentato all'imperatore la propria richiesta in concomitanza con la celebrazione di tale anniversario[610].

Nonostante la προθυμία dimostrata da Pergamo, e riconosciuta dallo stesso imperatore, la risposta di Adriano è, come detto, negativa[611]. La città di Pergamo era già sede di due culti federali (l'ultimo dei quali ottenuto in età traianea), ai quali erano collegati due prestigiosi agoni (i Ῥωμαῖα Σεβαστά, legati al tempio federale di Roma e Augusto, e i Τραιάνεια Δειφίλεια, organizzati in onore di Traiano e Zeus

[607] Cfr. Weisser 1995, 162, 7.6. La seconda emissione monetale riporta invece l'effigie di Antonino Pio (Weisser 1995, 162, 8.1), designato dopo la morte di Elio Cesare e poi successore di Adriano. Aisimos presiedette quindi il consiglio pergameno anche nell'anno 138 d.C. Altri rimandi bibliografici in Müller 2009, 372, n. 19.

[608] La datazione dell'iscrizione al 22 dicembre è data per certa da Müller sulla base dell'esame paleografico (vd. Müller 2009, 372-373). Questo farebbe del testo pergameno uno dei più tardi dell'intero principato adrianeo, anticipando soltanto di qualche mese la morte dell'imperatore, occorsa nell'estate del 138 d.C. Sarebbe soltanto di qualche settimana antecedente all'epistola inviata da Adriano alla comunità di Naryka (*SEG* 51, 641).

[609] Nello specifico, Smirne ottenne il privilegio di diventare sede di un secondo culto federale nel 124 d.C., grazie all'intercessione del sofista Antonius Polemon: cfr. *I. Smyrna* 697, 33-42 (su questa iscrizione vd. *infra*, 172 n. 630). Rispetto alla cronologia di tale concessione cfr. Burrell 2004, 44-49. Efeso ottenne invece la sua seconda *neokoria* per ultima, probabilmente nel 132 d.C. (cfr. Burrell 2004, 66-67); a favorire l'ottenimento di questo onore anche per la città efesina fu un altro oratore, Tiberius Claudius Piso Diophantos: vd. *I. Ephesos* 428 (sul personaggio, poco conosciuto ma a lungo ricordato dalla cittadinanza efesina, cfr. Campanile 1994, nr. 77).

[610] Che dei *Vicennalia* per l'impero di Adriano si siano celebrati è, come ammette lo stesso Müller, ancora oggetto di dibattito. Per bibliografia sul tema vd. Müller 2009, 373-374, n. 22.

[611] *SEG* 59, 1424, ll. 11-14. Che il responso adrianeo contenga un rifiuto è fatto pressoché unico nel *corpus* di costituzioni imperiali documentate per via epigrafica e papirologica. Soltanto un altro caso è attestato, un celebre rescritto di Augusto alla *polis* di Samo, nel quale il *princeps* nega alla stessa la *libertas*, viceversa confermata dal *princeps* alla città di Afrodisia (*SEG* 32, 833 = Reynolds 1982, nr. 13): in quel caso, però, la copia della petizione fu pubblicata proprio ad Afrodisia, per affermare la preminenza della città rispetto ad altre che, pur reclamando la medesima condizione, non la ottennero. La lettera di Adriano fu invece pubblicata a Pergamo, nonostante attraverso questa l'imperatore comunicasse alla città un diniego: la motivazione risiede forse nella concessione conclusiva, con cui Adriano accorda il diritto di erigere una sua effigie di fianco a quella di Traiano (ll. 24-28; cfr. Müller 2009, 388-389).

Philios)[612]; secondo l'imperatore, le conseguenze di una terza *neokoria* sarebbero state economicamente svantaggiose, tanto per la città quanto per il κοινόν dell'Asia[613]. Non volendo però spegnere del tutto gli entusiasmi pergameni, l'imperatore accordò loro il diritto di erigere una sua statua nella cella del tempio dedicato a Traiano, accanto all'effigie del suo predecessore[614]: questa concessione giustificherebbe il riferimento a un *Hadrianeion* di Pergamo contenuto in un'orazione di Elio Aristide pronunciata qualche decennio più tardi[615].

All'attenzione di questa ricerca è un elemento apparentemente marginale all'interno dell'epistola adrianea. Le ragioni del diniego da parte di Adriano, come detto, sono sostanzialmente due. La prima, non esplicitata nell'epistola imperiale, consiste nel desiderio di non alterare un equilibrio tra le principali città del *koinon* d'Asia, Pergamo, Smirne ed Efeso, tutte titolari di due templi federali con agoni a essi collegati. La seconda, che emerge invece chiaramente dal testo adrianeo, è connessa al timore che la costruzione di un terzo tempio potesse disastrare le finanze dell'assemblea federale o della stessa città di Pergamo. Insieme ai due templi e agli agoni, però, Adriano fa riferimento a un terzo elemento, la cui menzione cade quasi interamente in lacuna. Per l'editore, l'imperatore fa senz'altro riferimento a due immunità (utilizzando il termine ἀτέλειας al caso accusativo plurale), di cui Pergamo già disporrebbe in riferimento ai festival federali che già organizza. Delle alternative che lo stesso Müller propone (tra tutte, ἀγοράιους e ἀσυλίας)[616], il riferimento all'esenzione fiscale è l'unico che trova precisi confronti nella documentazione, e che meglio si adatta allo spazio in lacuna. La documentazione epigrafica relativa ai due agoni federali pergameni (i già citati *Ρωμαῖα Σεβαστά* e i *Τραιάνεια Δειφίλεια*) ricorda infatti esenzioni fiscali disposte dall'autorità imperiale per ciascuno di essi. Agli agoni concessi da Augusto insieme al

[612] Su questi due festival agonistici vd. *infra*, 170 e sgg.

[613] *SEG* 59, 1424, ll. 17-23. Gli svantaggi economici che Adriano presenta si sarebbero infatti manifestati in entrambi i casi: da una sarebbe stato infatti sconveniente che Pergamo dilapidasse denaro del *koinon* (assente in questo testo, sebbene formalmente titolare del culto richiesto dalla stessa *polis*); dall'altro, anche qualora Pergamo avesse deciso di sovvenzionare autonomamente il tempio, Adriano non avrebbe mai potuto tollerare un impoverimento delle casse civiche in suo onore.

[614] *SEG* 59, 1424, ll. 26-29. Dell'effigie che Adriano concede ai pergameni è stata rinvenuta una testa monumentale, oggi conservata a Berlino: la statua adrianea avrebbe dovuto comporre un trittico insieme a quelle di Traiano e di Zeus *Philios* (quest'ultima rinvenuta anch'essa in frammenti). Per ulteriore bibliografia vd. Müller 2009, 390 n. 71.

[615] Ael. Arist. 47.29. Ulteriore bibliografia sul passo di Elio Aristide in Müller 2009, 391-392 e note.

[616] Cfr. Müller 2009, 380. La lezione ἀγοράιους proverebbe il riconoscimento di due sessioni cognitorie straordinarie del proconsole provinciale, da collegare ai festival civici e ai due templi per il culto federale. La ricostruzione testuale, anche se suggestiva nel proporre un collegamento fra giurisdizione provinciale e culto imperiale, appare all'editore fin troppo audace, come suggerirebbe anche un più approfondito esame paleografico. La lezione ἀσυλίας, che invece si adatterebbe perfettamente allo spazio epigrafico caduto in lacuna, contraddice le informazioni a disposizione sulla storia della città: in età adrianea, per la città di Pergamo si è infatti a conoscenza di un solo culto beneficiario di ἀσυλία, ma è quello di Asclepio, e non uno dei templi federali a cui questa epistola sembrerebbe riferirla.

tempio federale per il culto di Roma e di Augusto stesso, fa infatti riferimento il paragrafo 57 della *Lex Portus Asiae*[617]: in essa, si chiede ai pubblicani che avrebbero preso in appalto i diritti di riscossione del *portorium* di tenere conto dell'immunità che Augusto aveva disposto in favore di Pergamo, su richiesta dell'intero κοινόν; questa, sarebbe valsa per l'intera durata (trenta giorni) degli agoni federali, che si svolgevano in città a cadenza penteterica[618].

Anche gli agoni concessi da Traiano, i *T*ραιάνεια *Δ*ειφίλεια, sembra beneficiassero di una medesima esenzione fiscale. A questi, e al tempio per il culto federale a essi collegato, fa riferimento un'ampia documentazione epigrafica proveniente dal *Traianeum*, nota da tempo grazie a un lungo frammento pubblicato da Fränkel[619]: in esso era iscritto un intero *dossier*, contenente la porzione finale di un'epistola in greco (che l'editore attribuiva alla cancelleria del governatore provinciale), un senatoconsulto *de postulatione Pergamenorum* del 113 d.C. e un *caput mandatorum* dell'imperatore Traiano, entrambi in latino, infine un'epistola in greco dello stesso, databile tra il 114 e il 116 d.C.[620]

Rileggendo un frammento pubblicato da Fränkel separatamente[621], insieme ad altri tre rinvenuti nel 1979 ma ancora inediti, H. Müller ha potuto ricostruire un secondo *dossier* epigrafico legato ai giochi federali concessi da Traiano, copia del primo, posto dai pergameni insieme all'altro agli ingressi del tempio federale[622]: nel testo conservato, l'editore ha riconosciuto una seconda versione, meglio conservata, della prima epistola riportata nella sua porzione conclusiva nel *dossier* epigrafico edito da Fränkel[623]. Di questa epistola, le nuove aggiunte testuali provano la paternità traianea: essa sarebbe stata inviata in seguito alla promulgazione del senatoconsulto del 113 d.C.; che nella disposizione dei documenti di questo secondo *dossier*, come nel primo, era iscritto subito dopo. L'epistola però non avrebbe avuto lo scopo di introdurre la copia del senatoconsulto, come sostenuto da Fränkel: essa, invece, avrebbe riconosciuto alla città un'immunità fiscale in occasione dei *T*ραιάνεια *Δ*ειφίλεια, in

---

[617] Cfr. *SEG* 39, 1180, ll. 128-133.

[618] Il riferimento specifico ai Ῥωμαῖα Σεβαστά di Pergamo si sarebbe trovato, secondo la maggior parte degli editori, all'inizio di l. 129, in una porzione di testo non sopravvissuta; al netto di qualche differenza, tanto l'*editio princeps* della *lex*, pubblicata da Engelmann e Knibbe (*SEG* 39, 1180), quanto la più recente edizione di Michael Cottier concordano nel collegare questa esenzione alla celebrazione degli agoni federali; vd. Cottier 2008, 153-155.

[619] *I.Perg* 269 = *CIL* III, 7086 = *IGR* IV, 336.

[620] Su questa costituzione imperiale, purtroppo molto frammentaria, cfr. Oliver 1989, nr. 49.

[621] *I.Perg.* 272 a = *IGR* IV, 338 = Oliver 1989, 54.

[622] Cfr. Müller 2009, 393-404 (sulla posizione dei due *dossier* epigrafici all'interno del tempio vd. *ibid.*, 394-395).

[623] *I.Perg.* 269, ll. 1-7. Per Fränkel, l'epistola doveva attribuirsi alla cancelleria di un magistrato romano, verosimilmente del governatore provinciale; l'ipotesi era suggerita dal tema del *dossier* (la celebrazione di un festival promosso su scala provinciale) e dalla formula di saluto, poco impiegata nel formulario delle epistole imperiali. La stessa opinione fu poi seguita dagli editori successivi (vd. in particolare Oliver 1989, 142).

tutto identica a quella che Pergamo già aveva ottenuto per i Ῥωμαῖα Σεβαστά già da età augustea: sarebbe stata questa concessione una conseguenza della totale equiparazione giuridica tra i due festival federali, sancita proprio l'anno prima dal provvedimento senatorio.

Si riporta qui di seguito l'edizione di Müller, con le integrazioni delle ll. 6-9 proposte da Jean-Yves Strasser[624].

SEG 59, 1423 + *AE* 2009, 1382 a-b:

1 *[Α*ὐτοκράτωρ *Κ*αῖσαρ θεοῦ *Ν*έρουα υἱὸς *Ν*έρουας*]*
*[Τ*ραιανὸς *Ἄ*ριστος *Σ*εβαστὸς *Γ*ερ*μ*ανικὸς *Δ*ακι*]*κός,
*[*ἀρχιερεὺς *μ*έγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσία*]*ς τὸ ιθ,
*[*αὐτοκράτ*]*ωρ τὸ *[*θ *(?)*, ὕπατος τὸ ς, πατὴρ πατρί*]*δος,
5 *[Π*εργαμη*]*νῶν ἄ*[*ρχουσι, βουλῇ, δήμῳ χαί*]*ρειν·
HI[- - - - - - - ἠξιο*]*ῦτε ἀτελ*[*ειαν δοθῆναι *(?)* τῷ - - ἀχθέντ*]*ι ἀγῶνι παρ' ὑ-
*[*μεῖν ὑ*]*πὸ τοῦ τ*[*ιμιουτάτου *μοι]* ἅπαντα <τ>ὸν σ*[*υχνὸ*]*ν *(?)* χρόνον
Ἰουλ*[*ίο*]*υ *Κ*ου*[*αδράτ*]*ου πάλ*[*ιν χάριτα*]*ς ἔχετε τῆς ἱερωτά*[*της*]* συνκλήτου
*Τ[*ὰ αὐτὰ δίκαια *(?)* κ*]*εκυρωκυ*[*ίας αὐτ*]*ῷ ἅπερ καὶ ο ἕτερος π*[*αρ' ὑ*μ*εῖ*]*ν
10 *[*ἱερὸς ἀγὼν ἔχ*]*ει *vacat* ὁ πρεσβευ*[*τὴς *Κ*α*]*τίλιος *Κ*ασσιανός.
Ἐ*ρ*ρωσθ*[*αι ὑμᾶς*]* βούλο*μ*αι.
*[Δ*όγμα συνκλήτου*]* κ*[*ο*]**μ*ισθὲν διὰ *[Κ*λαυδίο*]*υ Σιλιανοῦ ἀρχιερέως.
/- Ma]rtias s(enatus) c(onsultum) factum de postu
[latione Pergamenorum (?)] *vacat*
15 *[Placere ut certamen illud, quod in] h[o]n[orem templi Iovis Amicalis et]*[625]

Trad.: «L'imperatore Cesare Nerva Traiano Ottimo Augusto Germanico Dacico, figlio del divino Nerva, pontefice massimo, nella diciannovesima potestà tribunizia, imperatore per la nona volta (?), console per la sesta volta (?), padre della patria, ai magistrati, al consiglio e al popolo di Pergamo, salve. [...] Reclamate giustamente che sia data un'immunità [---], e (rispetto) all'agone organizzato (?) per voi da *Iulius Quadratus*, che mi è (stato) così tanto caro in tutto questo lungo tempo, ottenete di nuovo i *beneficia*, avendo il senato riconosciuto a questo (agone) gli stessi diritti che anche l'altro agone sacro presso di voi possiede. L'ambasciatore (era) *Catilius Cassianus*. Voglio salutarvi.
Senatoconsulto inviato tramite il sacerdote Claudius Silianus. [---] *Martias*, senatoconsulto emesso riguardo alla richiesta dei Pergameni. Stia bene che quell'agone, che in onore al tempio di Giove Amicale e...».

L'epistola imperiale, come visto, si dice informata dell'emanazione del senatoconsulto: è quindi corretto riconoscere nel 113 d.C. il *terminus post quem* del testo di Traiano; non sembra, d'altro canto, ricorrere l'epiteto di *Parthicus*, che Traiano assunse nel 117 d.C., suggerendo quindi anche per questa lettera, come per la seconda

[624] A differenza di Müller, che nella sua edizione non teneva conto di tutti e tre i frammenti da lui editi per la ricostruzione testuale, ma soltanto dei due più rilevanti, J. Y. Strasser, con buoni argomenti, utilizza il terzo frammento per integrare le ll. 6-9. Cfr. *AE* 2009, 1382 b, nello specifico le pagine 506-507.
[625] Le integrazioni di ll. 14-15 seguono la copia del senatoconsulto conservata in *I.Perg.* 269, ll. 8-9.

costituzione imperiale che ricorre nel dossier pubblicato da Fränkel[626], una composizione tra il 114 e il 116 d.C. La prima informazione trasmessa concerne l'immunità, che l'imperatore riconosce alla città con specifico riferimento agli agoni ottenuti dall'*amicus* Iulius Quadratus: il riferimento è senz'altro ai *T*ραιάνεια *Δ*ειφίλεια, che tanto nella copia del senatoconsulto sopravvissuta, quanto nel *caput mandatorum* traianeo, sono ricondotti alla figura del potente cittadino pergameno[627]. L'imperatore avanza poi una giustificazione di tale concessione: avendo i suddetti giochi ottenuto mediante senatoconsulto il riconoscimento di tutti i diritti (lat. *iura*; gr. δίκαια)[628] dei giochi di Roma e Augusto, per i quali (si è già visto)[629] la città era titolare di immunità fiscale, è automatico che anche al nuovo festival federale sia fatta coincidere una medesima esenzione. È quindi l'equiparazione giuridica fra suddette festività a determinare la condizione fiscale straordinaria per la città che le avrebbe indette, per tutta la durata delle stesse.

Pergamo, pertanto, aveva ottenuto già da tempo due immunità fiscali straordinarie, valide per i giorni in cui avrebbero avuto luogo i giochi legati ai due culti federali che la città ospitava: è la prova che l'elemento nominato nell'epistola di Adriano e caduto in lacuna, fosse proprio l'ἀτέλεια, che sarebbe stata automatica qualora l'imperatore avesse deciso di concedere alla *polis* addirittura un terzo culto federale in suo onore.

L'evidenza però non è soltanto circoscritta al contesto pergameno. Lo stesso Müller non manca di sottolineare la somiglianza testuale e contestuale tra l'epistola adrianea e un'iscrizione della rivale città di Smirne: Si tratta di una lista di evergesie disposte da importanti personalità alla *polis*: tra queste, spicca l'attività di Adriano, che è ricordata nella sezione conclusiva dell'iscrizione[630]. Nel testo si dà testimonianza del

---

[626] *I.Perg* 269, ll. 23-32; Oliver 1989, nr. 49.

[627] *I.Perg.* 269, ll. 13-15: *…Ibi agitur, it]a ut ea impendia, quae propter id certamen / [fieri oportebit, cedant in] onus Iuli Quadrati clarissimi viri / eorumque a]d quos ea res pertinebit. Ibid*., ll. 17-19: [*Cum secudum meam c]onstitutionem certamen in civitate / [Pergamenorum ab Iulio Quadrato a]mico clarissimo viro quinquennale, / [quod dicitur* εἰσελαστικόν, *c]onstitutum sit…*

[628] Nella copia del senatoconsulto pubblicata da Fränkel ricorre con questa accezione il termine latino *condicio* (*I. Perg.* 269, ll. 12-13: *...eiusdem con]dicionis sit, cuius est, quod in honorem Romae / [et divi Augusti ibi agitur]*). L'*editor princeps*, pur non disponendo dell'epistola traianea qui in oggetto, aveva già inteso l'accezione del termine in questo contesto; così si spiega l'integrazione di un passaggio molto simile, contenuto nel seguente *caput mandatorum*, nel quale Fränkel ricorre direttamente alla parola *ius* (vd. *ibid*., ll. 19-21: *... amplissimus ordo / [eiusdem iuris esse decreveri]t cuius est quod in eadem civitate / [in honorem Romae et divi A]ug(usti) institutum est*).

[629] Vd. *supra*, 168 e sgg.

[630] *I. Smyrna* 697, 33-42: *…*καὶ ὅσα ἐπετύ/χομεν παρὰ τοῦ κυρίου *K*αίσαρος / *Ἀ*δριανοῦ · διὰ *Ἀ*ντωνίου *Π*ολέμω/νος δεύτερον δόγμα συνκλήτου, / καθ' ὃ δὶς νεωκόροι γεγόναμεν, / ἀγῶνα ἱερόν, ἀτέλειαν, θεολόγους, / *[ὑ]*μνῳδούς, · μυριάδας ἑκατὸν / πεντήκοντα, · κείονας εἰς τὸ / ἀλειπτήριον Συνναδίους *[ο]*β', / *N*ουμεδικοὺς · κ' ·, πορφυρείτας ς'. Per ulteriore bibliografia sull'iscrizione cfr. Hallmannsecker 2017, 109-127. Il contributo di Adriano a favore della città di Smirne è ricordato anche da Filostrato, in un passaggio della sua biografia di Antonius Polemon: lo scrittore, in particolare, ricorda una donazione di dieci milioni di dracme, con le quali la città avrebbe ricostruito un

conferimento da parte dell'imperatore della seconda *neokoria*, ottenuta grazie all'intercessione di Antonius Polemon, sofista molto influente e amico dell'imperatore[631]. Insieme a essa, si ricorda il riconoscimento di uno ἱερός ἀγών (così era definito anche quello concesso da Traiano a Pergamo) e di un'ἀτέλεια: si ripropone quindi la medesima corrispondenza che lo stesso imperatore aveva messo per iscritto nell'epistola inviata nel 137 d.C. ai pergameni[632]. Allo stesso modo, è fondamentale ai fini dell'ottenimento del trittico sopra enunciato l'intercessione presso l'imperatore di un cittadino influente: la stessa dinamica aveva prodotto il riconoscimento a Pergamo della sua seconda *neokoria*, che era resa possibile dall'azione di mediazione e dal contributo economico fattivo di Iulius Quadratus; e anche la richiesta pergamena del 137 d.C., che non fu accolta da Adriano, trovava *sponsores* in città di alto lignaggio, il cui prestigio però non fu sufficiente al successo della richiesta della *polis*[633].

5.2. Ἀτέλεια καί ἀγών: caratteristiche di un'immunità (stra)ordinaria

L'evidenza documentaria presa in esame per i casi di Smirne e Pergamo presenta quindi una sostanziale correlazione tra il riconoscimento di un culto federale, le competizioni civiche a esso collegate e un'esenzione fiscale per l'intera *polis*, valida per il tempo destinato alla celebrazione delle stesse. Occorre pertanto interrogarsi sulla storia di suddetta correlazione, e sulla natura dell'immunità "a tempo" concessa in più occasioni alle due città della provincia d'Asia.

Confrontando il dettato delle costituzioni imperiali con altre testimonianze della medesima immunità nelle città orientali dell'impero, i casi di Pergamo e Smirne sembrano inoltre tutt'altro che eccezionali: è quanto sostenuto da Luuk De Ligt, il quale, convinto della correlazione fra immunità e festival e di una sostanziale ragione

ginnasio, un mercato del grano, infine un tempio di imbattibile grandezza, «che poteva essere visto anche da lontano» (Philostr., *VS* 531).

631 Sulla figura di Antonius Polemon, cfr. Campanile 1999, 269-315; Quet 2003, 401-443. Adriano conferì a Smirne la seconda *neokoria* nel 124 d.C., come testimoniato da un'altra iscrizione smirnea, nella quale insieme all'onorificenza civica è messa per iscritto anche la data consolare (*IGR* IV, 1398 = *I. Smyrna* 594). Il testo iscritto sarebbe per alcuni l'epistola con la quale Adriano riconobbe proprio suddetta onorificenza alla città: vd. Halfmann 1986, 200; Hallmannsecker 2017, 114.

632 Vd. *supra*, 166, ll. 14-17: ...δύο*]* / τε γὰρ ναοὺς *[*παμ*(?)*μεγ*]*ε̣θεσ̣τ*[*άτους*]* / καὶ ἐνδοξοτ*[*άτους ἔ*]*χετε κα*[*ὶ ἀγῶ*]*/νας δύο καὶ ἀ̣*[*τέλεια*]*ς δύ̣ο...

633 Il riferimento è in particolare agli ambasciatori che inoltrarono la richiesta di Pergamo all'imperatore a Roma (vd. *supra*, 166 ll. 29-31): il primo in particolare, Claudius Menogenes, è secondo l'editore dell'epistola il vero promotore dell'iniziativa (la sua carriera è in *AvP* VIII 3, 37; cfr. Müller 2009, 376 n. 30), affiancato nella sua missione da un celebre sofista pergameno, Claudius Pardalas (cfr. *AvP* VIII 3, 140; Müller 2009, 376 n. 31), e da Ulpius Asklepiades, uomo da sempre in rapporti con l'imperatore, che da segretario dei *N*έοι di Pergamo fu destinatario di una lettera imperiale adrianea del 117 d.C. Oliver 1989, nr. 58a; per ulteriori informazioni sul personaggio, cfr. Müller 2009, 377 n. 32).

commerciale alla base di essa, raccolse le attestazioni epigrafiche e letterarie del termine ἀτέλεια disponibili, e contestualizzò tale tipologia di concessione all'interno delle dinamiche di mercato delle città beneficiate[634]. L'ἀτέλεια legata alla celebrazione di agoni civici o festività (gr. πανηγύρεις), come nei casi finora osservati, sarebbe da intendersi, secondo lo studioso, come una sospensione temporanea del regime fiscale ordinario che gravava sulle attività commerciali: essa avrebbe dunque riconosciuto un'esenzione dal pagamento di dazi doganali (in ingresso e uscita dalla *polis* immune), di tariffe portuali, di imposte sulle vendite al mercato, forse anche di tasse più strettamente legate alla celebrazione religiosa del festival o a qualche altra attività a esso connessa[635]. La concessione di esenzioni di questo tipo trova riscontri già nel contesto economico delle *poleis* di età ellenistica: il caso più risalente (una sospensione disposta dalla città di Eretria durante la celebrazione delle Artemisie) è databile al IV secolo a.C.[636]. Trova poi una continuità d'attestazione anche in età romana: secondo i calcoli di De Ligt, in questo periodo sono ben quindici le città per le quali è documentata un'immunità legata alla celebrazione di un festival civico[637], ma il numero doveva essere molto maggiore, se è vero che in età tardoantica sembra si giunse all'equiparazione semantica tra il termine latino *mercatus* e quello greco ἀτέλεια, suggerita dal testo del grammatico Carisio e confermata da alcuni glossari altomedievali[638].

Altrettanto chiara è la tipologia di immunità concessa nei casi raccolti dal lavoro di De Ligt. Essa, come detto, consisteva in una sospensione del regime che gravava in particolare sulle attività commerciali accessorie alla celebrazione delle festività civiche: una prova della natura di questa immunità, specialmente per i casi del II secolo d.C., è data da due decreti della città di Oenoanda del 125/126 d.C., proveniente dal ricchissimo *dossier* epigrafico incentrato sulle *Demostheneia*, agoni musicali fondati, con il permesso dell'imperatore Adriano, da C. Iulius Demosthenes nel 124 d.C.[639]. La comunità, che avrebbe avuto il compito di organizzare i giochi con una cospicua fondazione disposta dallo stesso Demosthenes, ribadiva in entrambi i decreti l'intenzione di domandare al proconsole provinciale Flavius Aper un'immunità fiscale per tutti i beni in entrata, in uscita e in vendita entro i confini della città durante i

---

634 De Ligt 1993, 45-48; 217-233; app. II, 247-259.

635 Che l'esenzione valesse anche per imposte non legate a un ambito strettamente commerciale sembrerebbe confermato dal *dossier* sulle *Demostheneia* di Oenoanda: vd. *infra*, 175 e sgg.

636 Cfr. Sokolowski 1969, nr. 92, ll. 32-35 (= *IG* XII.9, 189). Per altri casi di età ellenistica cfr. De Ligt 1993, app. 1C, pp. 244-245.

637 Vd. De Ligt 1993, 229; app. IC, 244-245; app. IIC, 256-258.

638 *Char. gramm*., p. 451 Barwick; *Gloss*. II.128.58; II.538,47; II.550,61. In testi giuridici bizantini, nota De Ligt, figura anche l'equivalenza tra il termine latino *nundinae* e quello greco ἀτέλεια, per riferirsi a un mercato accessorio allo svolgimento di una festività per cui è disposta un'immunità («tax-free festal market»; vd. De Ligt 1993, 47 n. 49).

639 Edizione e commento del testo, con traduzione in tedesco, in Wörrle 1998 (=*SEG* 38, 1464). Traduzione inglese in Mitchell 1990, 183-193.

ventidue giorni di competizione[640]. Diversamente dai casi finora osservati, la sospensione non era direttamente concessa dall'imperatore, nonostante la sovranità fiscale fosse una sua prerogativa esclusiva: anzi, è richiesta dalla città direttamente al proconsole provinciale, che sembra avesse nei suoi compiti anche quello di accordare permessi per lo svolgimento di agoni civici delle città che ricadevano sotto la sua giurisdizione[641]. L'agone di Demostene, del resto, non ambiva a essere sacro come quelli di Pergamo e Smirne (sebbene la figura del principe risulti pervasiva nel *dossier* epigrafico, e nello specifico nelle modalità scelte da Demosthenes per lo svolgimento della competizione)[642], né a proiettarsi in una prospettiva federale. Questa differenza sostanziale fa dubitare che dell'immunità qui discussa non dovesse godere la città, ma soltanto quanti vi erano impegnati in attività commerciale durante i giorni di festa. Si può ipotizzare, a mio avviso, che la città chiedesse al proconsole il permesso a istituire un'immunità fiscale, ma non a esentarsi essa stessa dal versamento delle imposte "indirette" che avrebbe dovuto riconoscere a Roma: per quelle (che le città licie corrispondevano con un ammontare fisso, in ragione di un subappalto dei diritti sui *portoria* attestato nella *lex* provinciale)[643] la città avrebbe (forse) utilizzato i soldi della fondazione di Demosthenes, che avrebbe così garantito il versamento del denaro fiscale senza che questo gravasse sul commercio civico; lette in questa direzione, appaiono in definitiva meno problematiche anche le parole dello stesso Flavius Aper, trasmesse nell'ultimo testo del *dossier* di Oenoanda, con le quali egli accordava il

[640] *SEG* 38, 1462c, ll. 87-89: *Εἶνα[ι]* / δὲ καὶ ἀτέλειαν δι̣ὰ πασῶν τῶν τῆς παν̣*[ηγύρε]*ως ἡ*μ*ερῶν τῶν πιπρασκο*μ*ένων πάντων καὶ θυο*μ*ένων καὶ εἰσαγο*μ*ένων καὶ εἰ / φερ̣ο̣*μ*ένων καὶ ἐξαγο*μ*ένων ὠνιῶν. 1462d, ll. 108-110: καὶ ἐπὶ τοῦ κρατίστου ἡγε*[μ*όνος *Φ*λα*]/[*ουί*]*ου *Ἄ*πρου καὶ δεηθῆναι αὐτοῖ ἐπικυρῶσαι ἣν *[*ἐψηφισ*]*άμεθα σκέπην τῷ ἀγωνοθέτῃ καὶ *[*ἀτέ*]*λειαν τῶν εἰσφερο*μ*ένων καὶ εἰσαγο*μ[*ένων καὶ*]* / *[*ἀγ*]*οραζο*μ*ένων καὶ ἐξαγο*μ*ένων ὠνιῶν καὶ π*[*ιπρασ*]*κο*μ*ένων ἐν ταῖς τῆς πα*[*νηγύρεως*]* ἡ*μ*έραις.

[641] Nello specifico sembra che il riconoscimento di un agone civico prevedesse l'emanazione di un editto proconsolare, non necessariamente di un documento del principe, diversamente da quanto occorreva per gli agoni sacri. Una prova di ciò sembra offerta proprio da uno dei due decreti di Oenoanda: cfr. *SEG* 38, 1462d, 110-112.

[642] La parola di Adriano inaugura lo stesso *dossier*: sua è la lettera posta in posizione incipitaria, con la quale l'imperatore stabiliva che l'agone fosse organizzato nei modi e nei tempi prescritti dallo stesso Demosthenes (Cfr. *SEG* 38, 1462a, ll. 1-6); lo svolgimento dei giochi, secondo le precise disposizioni enunciate nel secondo documento del *dossier* (una dichiarazione di intenti dello stesso finanziatore; cfr. *SEG* 38, 1462b), è poi contrassegnato da continui riferimenti al culto di Adriano, e in ragione di ciò Onno Van Nijf ha ipotizzato che l'agone fosse pensato per assecondare e compiacere il gusto dell'imperatore in ogni suo aspetto (cfr. Van Nijf 1999, 186-187).

[643] La *Lex Portorii Provinciae Lyciae* (*SEG* 57, 1666) è stata parzialmente pubblicata da B. Takmer (*id.* 2007, 165-188), ma attende ancora una completa *editio princeps*. Per le porzioni di testo già rese disponibili dallo studioso turco (in particolare le ll. 79-83, che regolano il rapporto contributivo tra il fisco imperiale e il κοινόν dei Lici), cfr. Maiuro 2016, 263-292.

permesso richiesto dalla città a condizione che questo non determinasse un ammanco delle casse civiche[644].

Più che una variazione nel rapporto contributivo con il fisco provinciale (che in realtà non vi fu, se si intende la questione in questa prospettiva), il permesso accordato dal governatore avrebbe prodotto delle conseguenze sugli equilibri commerciali interni alla città, e su quelli dell'area geografica di interesse per la stessa. L'immunità, nei termini riconosciuti dall'autorità romana, avrebbe infatti comportato per il mercato civico che ne beneficiava un vantaggio competitivo significativo, anche se soltanto per i giorni di svolgimento del festival civico a cui l'immunità stessa era legata. Costituendo una zona "franca", i commercianti operanti in Licia avrebbero naturalmente scelto quest'ultima per vendere, approfittando di una condizione che prometteva maggiori margini di guadagno; e in una prospettiva rovesciata, le altre piazze e gli altri mercati si sarebbero indeboliti, non potendo vantare una medesima esenzione fiscale.

È impossibile, per la tipologia di fonti oggi a disposizione, quantificare l'impatto che questa sproporzione competitiva avrebbe potuto avere sul bilancio della città beneficiarie di immunità e su quelle che non lo erano, né tantomeno sui guadagni degli operatori di mercato impegnati nei giorni di esenzione. Che questa dinamica economica e commerciale fosse propria anche dell'economia antica è però indiscutibile, proprio alla luce di quanto trasmesso dalle fonti letterarie ed epigrafiche. La concessione di un'immunità fiscale nel II secolo a.C. ribaltò i rapporti commerciali di tutta l'area egea, spostando le principali rotte mercantili da Rodi (*leader* commerciale in controversi rapporti col senato romano) a Delo, che i Romani avevano concesso all'alleata Atene con l'impegno di costituirvi un porto "franco"[645]. Secondo Strabone, il regime di ἀτέλεια e insieme la fondazione della vicina colonia di Corinto determinarono la fortuna dello scalo nelle Cicladi per tutto il secolo e fino all'88 a.C., quando un saccheggio di Archelao, generale di Mitridate, ne arrestò lo sviluppo[646]. Un caso analogo di età romana sembra abbia invece interessato Cauno e Calynda, due *poleis* confinanti nei territori della Perea rodia, penisola un tempo posta sotto l'influenza di Rodi ma, già in età neroniana, fiscalmente inquadrata nella provincia di Licia[647]. In un'iscrizione di età antonina proveniente da tempio federale licio di

---

644 Cfr. *SEG* 38, 1462e, ll. 115-116: Ὁ *μ*έλλων καθίστασθαι τοῦ ἀγῶνος τούτου ἀγωνοθέτης ἔχειν σκ*[*έπην πενταετίαν*] [· · 15 · ·] [*εἶναι δὲ ἀτέλειαν τὰς τοῦ ἀγῶ*]/*νος ἡ*μ*έρας, ἂν προνοήσητε ὅπως *μ*ηδὲν αἱ τῆς πόλεως πρόσοδο*[*ι *μ*ειωθῶσι …

645 Sulla questione cfr. Sippel 1985, 97-104.

646 Strabo, 10.5.4.

647 Lo confermerebbe un riferimento a tutte le città della penisola, contenuto all'interno della *Lex Portoria* di Licia (*SEG* 57, 1666, l. 22). La posizione amministrativa di Cauno in particolare è stata a lungo discussa in ambito critico: la città è infatti ricordata come libera da Plinio il Vecchio, in un passo della *Naturalis Historia* (*NH* 5.104). La recente edizione del decreto doganale di Cauno, di cui si parlerà a breve (vd. *infra*, 177 n. 651), riporta un frammento più recente, nel quale la città ricorda la data di

Xanthos, pervenuta in stato purtroppo frammentario, si colgono alcuni dettagli di un decreto civico emanato da Calynda, con il quale essa avrebbe lamentato i danni economici subiti da una politica di esenzioni fiscali disposte da Cauno, forse collegabili a una festività civica della stessa[648]; segue poi un accordo sottoscritto dalle due città, raggiunto in seguito a un arbitrato condotto da giudici stranieri, e in forza di un'autorità superiore a entrambe le *poleis*[649].

Il testo, datato su base prosopografica al 149/150 d.C., è stato da subito messo in relazione a un altro decreto municipale, rinvenuto a Cauno e databile oggi, sulla scorta di recenti aggiunte, all'età adrianea[650]. Nel documento caunio la città appronta una serie di correttivi sulla politica doganale vigente, accordando delle esenzioni a particolari categorie di operatori: a renderlo possibile era stata una fondazione, disposta da due cittadini di Cauno, con la quale la città avrebbe versato l'equivalente dell'importo fiscale nelle casse dell'amministrazione romana[651]. Il decreto però prosegue introducendo una serie di misure, sull'importazione delle merci per la vendita e sul pagamento del dazio, vantaggiose per coloro che non beneficiavano dell'esenzione ottenuta grazie alla fondazione[652]; dispone poi un'esenzione per la merce invenduta e di transito[653], e fa infine menzione, in una sezione purtroppo frammentaria e di difficile esegesi, anche di una πανήγυρις e dei giorni di svolgimento della stessa[654]. Proprio in riferimento a quest'ultima, è possibile che il decreto prevedesse nuove esenzioni, giustificate dalla celebrazione delle festività nella *polis*: quest'ultima scelta, e forse anche tutte le altre prese dalla politica di Cauno in materia doganale, avrebbero senz'altro potuto innescare una sproporzione competitiva

---

emanazione del testo con il liciarca corrente: questo sarebbe, per G. D. Merola, la prova definitiva che anche Cauno, come il resto della Perea rodia, appartenesse al κοινόν licio: cfr. Merola 2013, 463-465.

[648] Balland 1981, nr. 86, fr. B1 e C1 = *SEG* 31, 1316.

[649] Il ricorso a questa formula giudiziale, invero obsoleta per i tempi, è sottolineato da Balland (1981, 263-264), che riconosce in esso una forma di arcaismo tipica dei rapporti giudiziari tra città appartenenti al κοινόν licio.

[650] Cfr. la recente edizione di Christian Marek (*I. Kaunos* 35), che migliora le precedenti e, grazie alla pubblicazione di un frammento di recente scoperta, ridata il documento all'età adrianea.

[651] Di seguito alla sua lettura del testo, Marek propone una divisione dello stesso in paragrafi: quello relativo alla fondazione disposta dai due cittadini di Cauno sarebbe stato il nr. 3, corrispondente al testo conservato nel frammento B dell'iscrizione, ll. 1-6 (cfr. Marek 2006, 217). Cauno, a cui il testo della *lex portorii Provinciae Lyciae* (nelle ll. 22-31, purtroppo ancora non pubblicate) sembra riconoscere una condizione fiscale speciale in età neroniana (di fatto provando un suo inquadramento amministrativo in Licia; vd. Takmer 2007, 171), avrebbe quindi destinato la fondazione dei suoi cittadini per indire un'ἀτέλεια, similmente a quanto si è supposto sia avvenuto a Oenoanda con il denaro di Demostene.

[652] Secondo Marek, infatti, soltanto un ristretto gruppo di operatori commerciali avrebbe goduto dell'immunità ottenuta grazie alla fondazione. Si tratta dei cittadini, dei meteci e degli stranieri regolarmente residenti a Cauno, un gruppo specificato in un altro punto del decreto doganale: vd. *I. Kaunos* 35, fr. E, ll. 15 e sgg. (questa sezione, per Marek, avrebbe avuto in oggetto un'immunità sull'acquisto e la vendita di navi mercantili tra i soggetti che ne erano beneficiari, vd. *id.* 2006, 218).

[653] Nella suddivisione operata da Marek sarebbe il paragrafo nr. 6 (*I. Kaunos* 35, fr. C, ll. 8-18).

[654] In Marek è la sezione nr. 7 (*I. Kaunos* 35, fr. D, ll. 6-16; fr. E, ll. 1-14).

tra il suo porto e quello delle città vicine, tra cui Calynda. Non sorprende dunque che quest'ultima, vivendo come ingiustizia quanto disposto dalla *polis* vicina, si sia rivolta in sede giudiziale a un'autorità superiore a entrambe, ottenendo infine che fosse riconosciuta l'illegittimità delle esenzioni disposte dalla città vicina[655].

Il contenzioso sorto in Perea rodia sottolinea dunque le conseguenze che la costituzione di uno spazio commerciale immune avrebbe potuto portare in una prospettiva politica ed economica regionale. Resta però da capire quali effetti essa avrebbe potuto sortire in ambito locale: se è pressoché ovvio il vantaggio che ciascun operatore commerciale avrebbe ottenuto dall'operare in uno spazio esente da contribuzioni fiscali, quale sarebbe dunque il guadagno per la municipalità che di questa tipologia di esenzione era, in ultima istanza, destinataria? E quale il vantaggio per l'autorità romana, che confermando l'esenzione di fatto sospendeva gli introiti fiscali che essa avrebbe ottenuto forse in misura maggiore durante i giorni di festività?

A questi interrogativi provò ad avanzare una risposta De Ligt, ancora ricorrendo al confronto diacronico con analoghi interventi di politica fiscale nelle altre economie preindustriali[656]. La concessione di tali tipologie di immunità durante occasioni festive comporta, come detto, una rinuncia agli introiti fiscali da parte dell'autorità romana, in opposizione all'idea, espressa all'inizio di questo capitolo, di una fiscalità rigida e conservativa, reticente nel riconoscere spazi di privilegio al suo interno[657]. Secondo lo studioso, la possibile spiegazione si può trovare nel desiderio di assecondare le necessità politiche, sociali ed economiche delle città rispetto ai festival che esse stesse organizzavano. Tra queste, la più sentita era quella di ottenere, nei giorni di festa, un significativo afflusso di visitatori, soprattutto stranieri: questi ultimi, infatti, non soltanto «alimentavano l'autostima» degli organizzatori, come acutamente osservato da MacMullen[658], ma costituivano un'occasione di guadagno per la città e i suoi cittadini, desiderosi di soddisfare la domanda dei servizi richiesti dai visitatori (vitto, alloggio, trasporto etc.) a prezzi più elevati, inflazionati dall'evento e dal conseguente aumento di domanda. Ne era già consapevole Dione di Prusa, che valutava in questa ottica l'impatto economico avuto dall'assegnazione a sede di *conventus iuridicus* sulla città di Apamea[659]. Riconoscere un'immunità fiscale avrebbe permesso alla città

---

655 Nella sezione che infatti riporta l'accordo raggiunto dopo l'arbitrato tra Cauno e Calynda (Balland 1981, nr. 86, fr. B1, ll. 22 e sgg.), invero molto frammentaria, sembra infatti che sia stata la prima a dover ridurre (se non proprio cancellare) gli spazi di immunità che lamentava la seconda: cfr. Merola 2013, 466.

656 Cfr. De Ligt 1993, 211-234.

657 Vd. *supra*, cap. 4, 147-165.

658 Cfr. MacMullen 1981, 25. Il testo è ripreso e ridiscusso da De Ligt (1993, 226), insieme alle considerazioni sul tema di Lane Fox, anch'egli convinto che la corsa agli onori per le proprie competizioni civiche risalisse a due finalità: orgoglio civico e consapevolezza dei vantaggi economici che sarebbero derivati (vd. Lane Fox 1986, 68).

659 *Dio*, *Or.* 35.15-16: Πρὸς δὲ τούτοις αἱ δίκαι παρ' ἔτος ἄγονται παρ' ὑμῖν καὶ ξυνάγεται πλῆθος ἀνθρώπων ἄπειρον δικαζομένων, δικαζόντων, ῥητόρων, ἡγεμόνων, ὑπηρετῶν,

beneficiaria di elevare il prestigio del suo festival su tutti gli altri, e di strutturare su di esso una campagna di promozione a tutto tondo, fatta di comunicazioni epistolari, invio di ambascerie presso città vicine e lontane, emissione di tipi monetali battuti *ad hoc* per le festività patrocinate[660]. Avrebbe inoltre attratto in città anche operatori commerciali non direttamente interessati alle celebrazioni, ma piuttosto agli affari che si sarebbero potuti fare in quello specifico lasso di tempo.

Il riconoscimento di un'esenzione fiscale avrebbe quindi, *in primis*, favorito una maggiore partecipazione al festival: per utilizzare le parole contenute in un decreto rinvenuto a Magnesia sul Meandro del II secolo a.C., avrebbe «reso ancor più manifesto lo zelo del popolo»[661]. Questa prima motivazione di ordine politico e sociale sottintenderebbe però, secondo De Ligt, un secondo obiettivo di carattere economico. L'istituzione dell'immunità, infatti, avrebbe non soltanto incentivato una maggiore partecipazione alle festività per la quale essa era disposta, ma anche accresciuto la disponibilità (e diversificato l'offerta) di beni di prima necessità, rendendoli accessibili a chi partecipava al festival a un miglior prezzo. Avrebbe quindi, attraverso uno stesso riconoscimento, garantito tanto il successo quanto la riuscita complessiva del festival, incidendo sia sull'economia del mercato civico sia sul numero di partecipanti[662].

A questa conclusione De Ligt giunge dopo aver esposto le comprovate difficoltà di approvvigionamento delle realtà urbane dell'impero, in particolare quelle orientali, delle quali ci informano testimonianze letterarie ed epigrafiche[663]. Per tutte le città dell'impero, eccetto Roma e, in un secondo momento, Costantinopoli, la domanda urbana di beni di prima necessità era soddisfatta, in condizioni di mercato e disponibilità di merci ordinarie, dall'offerta che era possibile reperire localmente:

οἰκετῶν, μαστροπῶν, ὀρεοκόμων, καπήλων, ἑταιρῶν τε καὶ βαναύσων. ὥστε τά τε ὤνια τοὺς ἔχοντας πλείστης ἀποδίδοσθαι τιμῆς καὶ μηδὲν ἀργὸν εἶναι τῆς πόλεως, μήτε τὰ ζεύγη μήτε τὰς οἰκίας μήτε τὰς γυναῖκας. Τοῦτο δὲ οὐ σμικρόν ἐστι πρὸς εὐδαιμονίαν· ὅπου γὰρ ἂν πλεῖστος ὄχλος ἀνθρώπων ξυνίῃ, πλεῖστον ἀργύριον ἐξ ἀνάγκης ἐκεῖ γίγνεται, καὶ τὸν τόπον εἰκὸς εὐθηνεῖν· Contestualizzazione del passo in Desideri 1978, 462 n. 11; De Ligt 1993, 226. Dione non è il solo testimone di come le festività civiche fossero riconosciute come *asset* economici per coloro che le organizzavano: cfr. Marasco 1978, 124-125 e 134-135.

[660] Riferimenti bibliografici specifici in De Ligt 1993, 225 n. 110.

[661] Sokolowski 1955, nr. 33, ll. 62-63 = *I.Magnesia* 100b, ll. 13-15: συνκεχωρηκότος δὲ [ἀτέλει]/αν τῶν διαπωλουμένων ἐν ἐκεινῃ τῇ ἡμέρᾳ χάριν τοῦ [ἐπὶ μᾶλ]/λον ἔκδηλον ὑπάρχειν τὴν τοῦ δήμου σπουδήν».

[662] Cfr. De Ligt 1993, 229-234.

[663] Una raccolta di testimonianze per la sola Asia Minore è in Kobes 1999, 81-98. Tra i documenti presentati dallo studioso, vd. in particolare l'editto di *Lucius Antistius Rusticus* ad Antiochia di Pisidia (*AE* 1925, 126), nel quale l'autorità provinciale romana si manifesta agli antiocheni in una duplice veste: se da una parte chiede ai cittadini – coloni o residenti ad altro titolo che fossero – di vendere alla città quanto più frumento possibile (per far fronte a una scarsa disponibilità dello stesso, dovuta a un inverno particolarmente rigido), dall'altra si impone di farlo a un prezzo non superiore al denario per moggio, trovando che sia «del tutto iniquo che la fame dei propri concittadini sia per qualcuno occasione di preda» (*AE* 1925, 126 ll. 40-42: *cum...iniquissimum sit famem / civium suorum praedae cui/quam esse*». Trad. D. Mantovani).

l'equilibrio, però, era fragile, e nei casi in cui l'offerta di beni si contraeva (per il sopraggiungere di una carestia, di una calamità naturale o di un cattivo raccolto), non era infrequente la richiesta di invio di riserve granarie imperiali, egiziane o africane[664]. Lo stesso, naturalmente, accadeva laddove fosse la domanda urbana a subire un incremento: esso poteva essere determinato dall'acquartieramento temporaneo di contingenti militari[665], o più spesso dall'organizzazione di eventi che prevedevano un maggiore afflusso di persone.

È questo il caso delle πανηγύρεις di cui si è finora discusso, che erano, come detto, pubblicizzate dalle stesse città organizzatrici, al fine di ottenere la migliore risposta di pubblico possibile. Allo squilibrio tra domanda e offerta che questo genere di occasioni avrebbero potuto determinare, le comunità civiche potevano già opporre una soluzione di natura istituzionale: la nomina di propri concittadini all'ἀγορανομία[666], ufficio liturgico con lo scopo di assicurare alla città un'adeguata disponibilità di merci a un prezzo ritenuto socialmente giusto e accessibile. L'istituzione di queste magistrature è radicata nella cultura politica delle realtà urbane orientali dell'impero, e l'esercizio delle loro funzioni, in connessione con celebrazioni festive di particolare rilievo, è attestato tanto nelle fonti di età ellenistica quanto in quelle romane[667]. Gli ufficiali, a seconda delle necessità, potevano esercitare una loro ingerenza sulla catena di approvvigionamento, talvolta tramite l'acquisto in blocco delle risorse necessarie a soddisfare il mercato festivo, da poi rivendere in città a un prezzo ritenuto equo (un intervento quindi a carattere evergetico), ma anche intervenendo sulle dinamiche del libero mercato, esercitando un controllo sui prezzi imposti dai venditori o, in casi eccezionali, emanando un tariffario dei prezzi per i beni di largo consumo[668].

---

[664] Possono farsi numerosi esempi, per il II e il III secolo d.C. Tra questi, rileva ai fini di questa ricerca il riconoscimento alla città di Efeso, da parte di Adriano, di parte delle risorse granarie egizie (*I. Ephesos* 211; vd. *infra.,* 206 e sgg.), ma anche altri interventi, databili tra l'età di Adriano e quella di Antonino Pio, per città come Tralles (*I. Tralles* 77, 80 e 145) e Sparta (*SEG* 11, 491); cfr. ancora Kobes 1999, 81-98.

[665] Sul tema vd. Mitchell 1993, 139-143. Del funzionamento dei mercati influenzati dal passaggio di contingenti militari si occupa un editto di Adriano del 129 d.C. recentemente pubblicato: *I. Priene* 412 (vd. *infra*, 201-204).

[666] Frequente l'uso di altri termini come ἀγοναρχία o πανηγυριαρχία. Sulle nomine e sulle loro funzioni cfr. De Ligt 1993, 42-25.

[667] Una raccolta delle attestazioni a riguardo in De Ligt 1993, App. I D (per l'età ellenistica); App. II D (per l'età romana).

[668] Interessano in questa sede due casi specifici: un tariffario per le tipologie ittiche disponibili presso il mercato di *Acraephia* in Beozia, emanato da un collegio di ἀγονάρχοι un tempo collegato ad un festival civico molto importante, verosimilmente le *Ptoia* (*SEG* 32, 450; testo rivisto in Lytle 2010, 256-257, il quale ha prodotto nuovi argomenti che mettono in discussione il legame tra il testo epigrafico e il festival civico; questo testo trova un confronto con l'ἀτέλεια ἰχθυῶν concessa da Adriano ad Atene, vd. *infra* 182 e sgg.); infine un passaggio del già citato decreto della città di Oenoanda concernente l'organizzazione delle *Demostheneia*, nel quale la città delega ai suoi ἀγορανόμοι il compito di mettere per iscritto i prezzi per l'acquisto dei beni in commercio durante le festività (*SEG* 38, 1462c, ll. 59-61).

Tramite questi interventi la città si assicurava una quantità di merci sufficiente e controllava i loro prezzi di vendita. In un caso lo si faceva, di fatto, estromettendo la piazza da una dinamica di mercato, per un tempo determinato e in ragione di necessità cogenti; negli altri, invece, si congelava l'equilibrio tra domanda civica e offerta commerciale, scongiurando così il rischio che l'alterazione dello stesso potesse produrre come conseguenza un insostenibile rincaro durante le celebrazioni. Un intervento istituzionale troppo intrusivo prestava, d'altro canto, il fianco a controindicazioni parimenti rilevanti. Il modello evergetico, per celebrazioni generalmente tenute su base periodica, non era economicamente sostenibile, e proprio perché dipendente dall'azione di un privato cittadino è verosimile che vi si facesse ricorso eccezionalmente. Quello inquisitorio, d'altro canto, se abusivo avrebbe facilmente esercitato una forma di deterrenza sugli operatori commerciali, azzerando di fatto le prospettive di guadagno loro offerte dalle celebrazioni festive; ancor peggio, in una competizione tra mercati civici appartenenti a una comune area commerciale – quale era per esempio quella condivisa tra Calynda e Cauno – avrebbe spinto i commercianti verso altri lidi, lasciando che essi fossero attratti da condizioni di vendita più rilassate, e di conseguenza da prospettive di guadagno maggiori[669].

L'istituzione di un'immunità si offriva come soluzione pratica per ovviare a suddette controindicazioni. L'azzeramento dell'onere contributivo collegato al mercato rendeva le condizioni di vendita maggiormente accattivanti per gli operatori commerciali, facilitando l'afflusso in città di quelle merci che i magistrati civici, con impegni economici e/o politici, si affannavano a mettere a disposizione: e anche laddove l'azione normativa degli ἀγορανόμοι avesse ridotto i profitti, il margine tratto dalle loro vendite sarebbe comunque stato maggiore di quello abituale, al quale erano generalmente sottratte le spese fiscali. L'autorità imperiale, attraverso la rinuncia temporanea a somme che le erano dovute, trovava quindi un compromesso tra l'esigenza sociale di poter garantire merci di consumo a prezzi accessibili, e quella economica di salvaguardare le aspettative di guadagno di chi doveva vendere quelle stesse merci.

Questo, naturalmente, era pensato a vantaggio della *polis* e della sua festa. Da una parte, si elevava il prestigio di quest'ultima, nella speranza di attirare il maggior numero di visitatori; dall'altra, si salvaguardava il rapporto tra domanda e offerta commerciale, cercando di incentivare una crescita di quest'ultima; e lo si faceva non sulla pelle dei cittadini, lasciando che i commercianti guadagnassero da tariffe esorbitanti, determinate dall'occasione, per i loro beni e servizi, ma a detrimento delle casse imperiali, che assorbivano gli effetti dell'equivalenza tra aumento dei prezzi delle mercanzie e aumento dei ricavi di chi le vendeva.

[669] Sul punto, cfr. Jongman e Dekker 1989, 121; De Ligt 1993, 232.

5.3. L'*Epistula Hadriani de re piscatoria* (*IG* II², 1103)

Entrambe le esigenze, quella di assicurare un'adeguata disponibilità di merci e quella di metterle in vendita a un prezzo accessibile, ricorrono all'interno di una celebre epistola di Adriano, iscritta ad Atene e molto discussa in ambito critico[670]. Il documento, ricostruito sulla base di tre frammenti marmorei, norma in materia commerciale; in esso si raccomanda di affiggere il provvedimento al Pireo nei pressi del Δείγμα, il banco ove si procedeva al controllo delle mercanzie che entravano nel porto e, verosimilmente, anche al pagamento delle imposte dovute[671]. In esso, compare un riferimento a un'ἀτέλεια, legata al pesce venduto alla piazza di Eleusi, che l'imperatore collega espressamente alla necessità di approvvigionare il mercato, per assicurare un'abbondanza di merci. Segue poi un ulteriore provvedimento, con cui Adriano intende ridurre l'impatto dell'intermediazione commerciale sui prezzi di vendita: l'imperatore si dice, nello specifico, spinto dal desiderio di ridurre il guadagno vergognoso degli agenti e dei rivenditori di seconda e terza mano, che traevano i loro ricavi proprio dall'innalzamento dei prezzi dei beni commerciati.

L'iscrizione, priva della sua parte introduttiva, è stata, come detto, molto discussa in ambito critico: in anni recenti, nuove interpretazioni proposte da studiosi come Lytle, Cortés-Copete, Purpura, Rizzi e Merola, hanno migliorato la comprensione del testo, che per la sua frammentarietà continua ancora oggi a porre problemi di carattere esegetico[672]. Ad alcuni di essi si tenterà, in questa sede, di dare una risposta: per farlo, si ricorrerà all'edizione e traduzione dell'epistola proposte da Purpura[673].

IG II², 1103

1 . . .Λ . ει μετρη[σ - - - - - - - - - - - - - - -]
δὲ τὴν διοβελίαν [...c.11.....]α μηδὲ [.....c.14.....τοῖς]
δὲ ἐν Ἐλευσεῖνι ἁλιεῦσιν ἀτέλειαν ἰχθύ[ων εἶναι ὅταν ἐν Ἐλευ]
σεῖνι ἐν τῆι ἀγορᾶι πιπράσκωσιν, ὡς μὲν ἦι [εὐθενία, τὸ δὲ διὰ τὰ]
5 εἰσαγώγια ὄφελος εἰς μέγα τι ἀπαντήσηι· τ[οὺς δὲ καπήλους]
καὶ τοὺς πάλιν καπηλεύοντας πεπαῦσθ[αι τῆς αἰσχροκερδίας]
βούλομαι ἢ ἔνδειξιν αὐτῶν γείνεσθαι πρ[ὸς τ]ὸν κ[ή]ρυκα τῆς ἐξ Ἀ
ρείου πάγου βουλῆς· τὸν δὲ εἰσάγειν εἰς το[ὺς Ἀ]ρεοπαγείτας, τοὺς δὲ
τειμᾶν ὅτι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι· πιπρασκέ[τω]σαν δὲ πάντα ἢ αὐτοὶ οἱ
10 κομίζοντες ἢ οἱ πρῶτοι παρ' αὐτῶν ὠνού[με]νοι· τὸ δὲ καὶ τρίτους ὠ-
νητὰς γεινομένους τῶν αὐτῶν ὠνίων με[τα]πιπράσκειν ἐπιτείνει
τὰς τειμάς. ταύτην τὴν ἐπιστολὴν στήληι ἐ[γ]γράψαντες ἐν Πειραεῖ

[670] *Editio princeps* dei tre frammenti: Wilhelm 1909, 146-148; vd. anche Oliver 1989, nr. 77. L'edizione più recente e aggiornata del testo è di Mariagrazia Rizzi (2016, 177-190).
[671] Ulteriori indicazioni bibliografiche sul Δεῖγμα ateniese in Purpura 2012, 589.
[672] Cfr. Lytle 2007, 100-111; Purpura 2012, 585-598; Cortés-Copete 2015, 239-261; Merola 2019, 343-352; Maiuro 2021, 224-228.
[673] Purpura 2012, 595-596.

στήσατε πρὸ τοῦ δείγματος. *vacat* εὐτυχεῖτε. *vacat*
14 ἐπιμελητεύοντος τῆς πόλεως *T'Ι*ουλίου *Η*ρωδιαν*[οῦ] Κ*ολλυτέως.

Trad.: «... la tassa di due oboli...ma non ... ma per i pescatori ad Eleusi vi sarà l'esenzione fiscale sui pesci quando essi li vendono sul mercato di Eleusi, in modo che vi sia una buona scorta di viveri, ma anche il sostegno dei dazi d'importazione sia sufficiente. Voglio che i (mercanti di pesce?) ed i venditori al dettaglio cessino nei loro profitti o che una denunzia sia sporta nei loro confronti dinnanzi all'araldo del Consiglio dell'Areopago. Questi li conduca dinnanzi agli Areopagiti, che valuteranno la pena o la multa. E tutti i beni devono essere venduti o da coloro che li hanno procacciati o dai primi che li hanno comperati da lui. L'acquisto della stessa merce effettuato di terza mano a scopo di rivendita accresce i prezzi. Incisa questa epistola in una stele, sia posta nel Pireo dinnanzi al *Deigma*. Statevi bene. Sotto la curatela della città da parte di T. Giulio Colliteo».

(Trad. G. Purpura)

I tre frammenti marmorei rinvenuti restituiscono la sezione centrale dell'epistola imperiale e quella conclusiva, con formula di saluto (tipologicamente coerente con il modello epistolare, a cui gli editori hanno ricondotto questo testo) e ordine di pubblicazione del documento presso il *Δεῖγμα*, un luogo, come detto, rappresentativo della vita commerciale della città: a causa del danno materiale, è impossibile dire quanta parte di testo (specialmente della sua sezione introduttiva)[674] sia andata perduta. Nonostante manchi una formula di intestazione, elementi formali e soprattutto contenutistici hanno indotto i commentatori ad attribuire ad Adriano e al suo ufficio *ab epistulis* l'autorialità del testo[675]: a questi elementi si aggiunge il riferimento all'ἐπιμελητής *Iulius Colliteus*, la cui attività è documentata su base epigrafica proprio durante l'età adrianea[676].

Questo testo, per quello che dice ma anche per quello che manca di riferire per danno dell'epigrafe, ha da sempre interessato studiosi in materia di storia economica

[674] Juan Manuel Cortés-Copete ha tentato di ricostruire l'intestazione, sulla base di confronti con il resto della documentazione adrianea (2015, 251); la proposta di integrazione dello studioso, anche se verosimile e confermata da un attento confronto con le epistole adrianee conservate, è da considerarsi su un piano del tutto ipotetico (cfr. Rizzi 2016, 180-181).

[675] L'attribuzione all'imperatore Adriano risale già a Boeckh, che curò l'edizione dei primi due frammenti dell'iscrizione, e a Wilhelm, *editor princeps* del testo nella sua interezza; quest'ultimo riconosceva in esso alcune somiglianze stilistiche con il rescritto di Adriano alla scuola epicurea di Atene del 121 d.C. (*FIRA* I^2, 79 = Oliver 1989, nr. 73), ma soprattutto con l'editto dello stesso sulla vendita dell'olio ad Atene, generalmente datato al 124/125 d.C. (*IG* II^2, 1100 = Oliver 1989, nr. 92; vd. *infra*, 211 e sgg.). Secondo P. Graindor (1934, 127-129; con quest'ultimo concordano tutti i più recenti commentatori), è probabile che l'intervento sia coinciso con una delle tre visite di Adriano alla città (124/125 d.C.; 128/129 d.C.; 131/132 d.C.). Vd. Purpura 2012, 592; Rizzi 2016, 177-178 n. 2; Merola 2019, 345 n. 14.

[676] Di *Iulius Colliteus* si conserva una dedica ad Adriano Olimpio fatta insieme al figlio, e databile al 132 d.C.: *IG* II/III^2, 3316 = *IG* III 489. Sulle numerose attestazioni del culto di Adriano Olimpio, e sul loro significato in relazione all'edificazione prima dell'*Olympieion* ateniese, e poi alla fondazione del *Panhellenion*, cfr. Camia *et al.* 2018, 477-483.

della città di Atene e dell'impero. Ai fini di questa ricerca, interesserà comprendere le ragioni formali e contestuali dell'ἀτέλεια sul pescato venduto ad Eleusi, nella speranza di comprendere quale coerenza tematica possa aver tenuto il riferimento a questa e il resto dell'epistola[677]: si proporrà di essa una lettura ipotetica, con la consapevolezza che, anche alla luce del suo stato di conservazione, nessuna considerazione conclusiva potrà in alcun caso risolvere definitivamente i dubbi che il testo solleva.

Si inizia con il primo punto. Anche alla luce del dato epigrafico osservato nei paragrafi precedenti, è altamente probabile che l'immunità fiscale disposta dal documento imperiale fosse legata alla celebrazione di una determinata festività civica. Il doppio riferimento ad Eleusi contenuto nel testo ha indotto la maggior parte dei commentatori a riconoscere suddetta festività con i Misteri eleusini, ai quali Adriano stesso fu iniziato nel 124 d.C.[678]; appare però maggiormente probabile, volendo seguire il paragone con i già osservati contesti di Pergamo e Smirne, che a essere beneficiari dell'immunità fiscale fossero gli agoni che seguivano la celebrazione dei Misteri (gli *Ἐ*λευσίνια*,* cui fa riferimento lo stesso Adriano in un calendario delle festività emanato nel 133 d.C. e rinvenuto in copia epigrafica ad Alexandria in Troade)[679], una πανήγυρις che occorreva nell'anno olimpico e precedeva gli *Ἁ*δριανέια, giochi indetti in onore dell'imperatore dalla città di Atene a partire dal

[677] Non saranno viceversa esplorati altri interrogativi altrettanto importanti suggeriti dal testo: sarà solo marginale, in particolare, l'esame terminologico circa i proventi fiscali menzionati, la «tassa di due oboli» (gr. διοβελία) che ricorre a l. 2 (in una sezione purtroppo fortemente lacunosa) e i «dazi di importazione» (gr. εἰσαγώγια) di l. 5; sulla questione, invero molto dibattuta, cfr. Merola 2019, 345-347. Parimenti non sarà discusso in questa sede il ruolo dell'Areopago, cui Adriano conferisce l'onere di giudicare chi è denunciato, tramite procedura di ἔνδειξις*,* di guadagnare illecitamente come intermediario commerciale (ll. 7-10). Sul tema cfr. Fournier 2010, 151-153.

[678] HA *Hadr.*, 13.1. Oltre a partecipare direttamente alle celebrazioni, l'imperatore decise anche di costruire un ponte sul fiume Cefiso, che favorisse una maggiore partecipazione: lo riporta Eusebio, che nel suo *Chronicon* attribuisce l'opera adrianea all'anno 123 d.C.: vd. Eus. *Chron.* (Vers. Arm.) *ab Abr.* 2139. Il primo a sostenere un collegamento fra l'epistola e la celebrazione dei Misteri fu Grandoir (1934, 127-129), poi seguito da Martín e Oliver: per una rassegna dei lavori a sostegno di questa tesi, cfr. Rizzi 2016, 179 n. 1.

[679] *SEG* 59, 1362, ll. 62-63: *μ*ετὰ δὲ τὰ *Ὀ*λύ*μ*πια *Ἴ*σθ*μ*ια ἔστω*,* *μ*ετὰ δὲ *Ἴ*σθ*μ*ια *Ἁ*δριάνεια*,* ὡς ἄρχεσθαι τὸν ἀγῶνα παυσα*μ*ένης τῆς ἐν *Ἐ*λευσεῖνι πανηγύρεως τῇ ὑστεραίᾳ· ἔστιν δὲ αὕτη κατὰ *Ἀ*θηναίους νου*μ*ηνία τοῦ *M*αι*μ*ακτηριῶνος· Per gli editori del calendario ateniese, la πανήγυρις cui fa riferimento Adriano sarebbe proprio la celebrazione dei Misteri (Petzl e Schwerteim 2006, 72-73). Questa interpretazione porrebbe però problemi di calendario: la famosa festa religiosa eleusina, infatti, culminava tradizionalmente nel giorno 20 del mese Boedromione del calendario ateniese, e non nel mese Mamacterione, come affermato nel calendario. Risolve la contraddizione posta dal testo adrianeo l'interpretazione di Follet (in *AE* 2006, p. 555), secondo la quale nel calendario il principe farebbe riferimento agli *Ἐ*λευσίνια*,* probabilmente fondati nel 131/132 d.C., sebbene la prima menzione epigrafica di questi agoni sia databile al 140/141 d.C. (cfr. Le Guen 2010, 213-214; Strasser 2010, 610-611; Gordillo-Hervás 2017, 124 n. 21).

131/132 d.C.[680]. Diversamente dai casi epigrafici summenzionati, però, l'intervento imperiale non ha lo scopo di istituire per la prima volta l'immunità fiscale eleusina, e anzi vi si riferisce come se essa fosse già operativa nel contesto civico quando fu pubblicata la lettera.

Che quindi l'epistola faccia riferimento a un'immunità, di cui godeva Eleusi durante le celebrazioni di una sua festività, non impone in ogni caso di circoscrivere il provvedimento alla sola città dei Misteri, come giustamente rilevato anche da quanti non riconoscono un legame tra l'ἀτέλεια e il festival agonistico[681]; infatti, fatta eccezione per le prime linee di testo chiaramente riferite ad Eleusi, il resto dell'epistola e il suo luogo di pubblicazione suggeriscono che il contenuto del provvedimento imperiale non riguardasse soltanto la città dei Misteri, ma anche (e forse soprattutto) il mercato di Atene, e non soltanto in riferimento alla vendita del pesce ma più in generale a tutti i prodotti ivi commerciati[682].

Considerando la geografia commerciale dell'Attica, e i paragoni che è possibile costruire sulla restante documentazione epigrafica (in particolare quella concernente l'arbitrato tra Cauno e Calynda, sopra trattata)[683], è legittimo chiedersi se il testo del Pireo abbia voluto regolare alcune dinamiche commerciali condivise da entrambi i mercati di Eleusi e Atene, e che quindi in qualche modo facesse riferimento sia all'una che all'altra ἀγορά. La distanza tra i due centri eccede del doppio quella di 10 chilometri, teorizzata da De Ligt (sulla scorta di numerosi esempi epigrafici e letterari), entro la quale anche nel mondo antico due mercati si sarebbero condizionati reciprocamente[684]: il legame istituzionale e sociale tra le due città era però storico e

[680] Gli Ἁδριανέια sono giochi fondati dallo stesso Adriano durante la sua visita ateniese del 131-132 d.C. Secondo Schwerteim (Petzl e Schwerteim 2006, 73-74), la prima celebrazione di questi giochi sarebbe da datarsi al 133 d.C. *Contra* Strasser 2010, 611.

[681] A negare nello specifico il legame con una festività civica è per la prima volta Lytle 2007, 100-111. Cfr. Purpura 2012, 587-590; Merola 2019, 348-349; Maiuro 2021, 224-228.

[682] Già per Kirchner (*IG* II^2, 1103) e Abbott-Johnson (1926, 413 e sgg.), il testo si rivolgeva soprattutto al mercato ateniese, quindi non solo a quello eleusino, pure due volte richiamato nel testo. Per Merola, è verosimile che «Adriano avesse stabilito l'esenzione dal dazio sul pesce destinato al mercato di Eleusi (certamente per l'importanza religiosa della località) e avesse limitato l'intermediazione commerciale, sempre avendo come obiettivo il controllo del mercato eleusino» (Merola 2019, 351). Secondo Lytle e Purpura (poi seguiti da Maiuro), le disposizioni di Adriano erano invece pensate tanto per il mercato ateniese quanto per quello eleusino, essendo questi spesso organizzati secondo una disciplina giuridica comune, come dimostra il decreto di riforma dei pesi e delle misure rinvenuto al Pireo (vd. *infra*, 186 n. 685). Per Cortés-Copete (2015, 240 e sgg.), invece, il testo avrebbe un valore ancora più ampio, ed esprimerebbe un pensiero di Adriano (specialmente rispetto all'intermediazione commerciale) di ampio respiro, non soltanto circoscritto al mercato di Atene: un'eco dei medesimi interessi parrebbe potersi cogliere in altre costituzioni imperiali di Adriano, come sostenuto anche da Merola (2019, 352). Su di esse vd. *infra*, 198 e sgg.

[683] Vd. *supra*, 177-179.

[684] A suggerire la stima allo studioso è in particolare un'indagine dei mercati rurali della parte orientale dell'impero, e insieme la riflessione sul contenzioso sorto tra Bellicius Solers e la città di *Vicetia* del quale ci informa Plinio il Giovane (*Ep.* 5.4), circa la richiesta da parte del primo di ottenere il *ius*

molto saldo, anche sul piano commerciale, come sottolinea un testo di riforma dei pesi e delle misure di cui sopravvive una copia epigrafica, che si riferisce esplicitamente tanto alle piazze di mercato ateniesi quanto a quelle eleusine[685]. Atene visse poi, soprattutto in età adrianea, una profonda rinascita politica ed economica, che di fatto spiegherebbe un raggio di influenza della stessa nelle dinamiche di mercato regionali ben più ampio di quello che, su base media, De Ligt suggeriva: nella città che più di tutte godeva del favore imperiale, e che a partire del 131-132 d.C. era sede del *Panhellenion*, voluto da Adriano[686], e di molti festival agonistici (ospitava infatti quattro agoni a cadenza penteterica: le Panatenee, gli Ἀδριανεία, i Πανηλλένια e le Ὀλύμπεια)[687], una città insomma di riferimento per tutta l'area orientale dell'impero, si deve immaginare un flusso di visitatori costantemente maggiore della capacità media della città, e allo stesso tempo una perenne occasione di guadagno per commercianti, attratti dagli alti prezzi che in una *polis* tanto frequentata e centrale, per una semplice conseguenza del mercato, dovevano essere maggiori di qualsiasi altra realtà regionale.

Dato quindi per verosimile un significativo livello di integrazione tra i due mercati, è altrettanto probabile che l'ἀτέλεια disposta sul mercato eleusino possa aver determinato delle conseguenze su entrambi, e che queste avessero in parte richiesto l'intervento imperiale: se per un dato periodo, infatti, un porto commerciale vicino e integrato con quello ateniese beneficiava di un'immunità fiscale piena, è ipotizzabile che gli operatori commerciali (specialmente quelli originari di Eleusi, a cui Adriano sembra rivolgersi esplicitamente) interessati alla piazza ateniese abbiano cercato di trarne vantaggio, scaricando la propria merce in un porto, più distante da Atene ma ben collegato, per il solo fatto che lì sarebbe valsa un'esenzione fiscale che moltiplicava le loro occasioni di guadagno. Questa dinamica spiegherebbe perfettamente le ll. 2-4 del testo epigrafico: Adriano si premura infatti di specificare che l'ἀτέλεια per i pescatori eleusini valesse soltanto sul pesce che è commerciato ad Eleusi (ll. 3-4: τοῖς] δὲ ἐν Ἐλευσεῖνι ἁλιεῦσιν ἀτέλειαν ἰχθύ[ων εἶναι ὅταν ἐν Ἐλευ]σεῖνι ἐν τῆι ἀγορᾶι πιπράσκωσιν), sottintendendo di fatto che il regime fiscale dovesse restare invariato per le merci viceversa destinate ad Atene. Così si spiegherebbe anche l'inciso successivo, che gran parte degli editori ha legato alla disposizione dell'immunità ammettendo però una certa difficoltà esegetica: da una parte, infatti, sarebbe stata preservata l'abbondanza del mercato eleusino, a cui la stessa disposizione

nundinarum per istituire un mercato rurale. Cfr. De Ligt 1993, 238 e sgg.; Cracco Ruggini 2000, 161-175.

[685] *IG* II/III^2, 1013, ll. 1-2.

[686] Sul *Panhellenion* vd. *supra*, 162 n. 596.

[687] Tutte e quattro le celebrazioni agonistiche ricorrono nel calendario adrianeo rinvenuto ad Alexandria di Troade (vd. *supra* 184, n. 679). Sulla collocazione, nel ciclo penteterico seguito dal calendario, delle quattro festività, vd. Gordillo-Hervás 2017, 121-127.

dell'immunità aspirava in prima istanza (l. 4: ὡς μὲν ἦι εὐθενία…)[688]; dall'altra, sarebbero rimasti invariati i guadagni fiscali (ll. 4-5: ... τὸ δὲ διὰ τὰ εἰσαγώγια ὄφελος εἰς μέγα τι ἀπαντήσηι· τοὺς δὲ καπήλους)[689], quelli del porto eleusino per le merci che vi attraccavano per andare altrove (ma soprattutto ad Atene), ma indirettamente anche quelli dei porti ateniesi, che, ottenuta la parità delle condizioni fiscali, non avrebbero più sofferto della conseguente riduzione del flusso commerciale in entrata.

La medesima dinamica commerciale qui enunciata è forse alla base anche dei provvedimenti presi da Adriano nella seconda parte dell'epistola. Riconosciuta la relazione tra l'ἀγορά di Eleusi e quelle di Atene, si è ipotizzato un comportamento da parte dei pescatori (e più generalmente degli importatori di beni di consumo) inteso a massimizzare i propri guadagni, approfittando dell'immunità vigente nella città eleusina e dei prezzi maggiori di quella ateniese. Sbarcati ad Eleusi, però, è altamente improbabile che gli stessi pescatori o importatori marittimi si sobbarcassero con la loro merce un viaggio interno verso Atene: sarebbe stato più vantaggioso vendere la merce all'ingrosso direttamente nel porto eleusino, a intermediari abituati alla tratta viaria e pratici del mercato ateniese. Ci si chiede, pertanto, se siano questi gli agenti di commercio accusati dallo stesso Adriano di trarre un «guadagno vergognoso», causa dell'innalzamento dei prezzi nei mercati. Se così fosse, sarebbe incorso un doppio impedimento per quanti, nella legalità, sbarcavano la merce nel porto franco eleusino per poi venderla ad Atene: da un lato la sospensione dell'immunità sulla merce non direttamente venduta nel mercato eleusino, e dall'altro la difficoltà a far arrivare la stessa ad Atene, dovendo questi recarsi per la vendita in persona o al massimo passando per un solo intermediario.

Nei termini di una suggestione, si può ricostruire anche il contesto di questo intervento adrianeo: l'imperatore, informato tanto del rapporto tra immunità e reperibilità delle merci (ἀτέλεια e εὐθενία, per dirla con la terminologia greca qui impiegata), quanto di come la prima possa determinare conseguenze anche nei mercati siti in prossimità, apporta correttivi e prescrizioni al fine di preservare tanto il guadagno fiscale (l'ὄφελος) quanto i prezzi finali (le τιμαί) dei beni sul mercato. Si può immaginare che, dietro questo testo adrianeo, vi sia una petizione ateniese, di denuncia della dinamica commerciale in atto, che aveva diminuito l'introito dei dazi di importazione della stessa città (o dell'imperatore, a seconda dal valore che si intende

[688] La lezione εὐθενία, con la quale l'*editor princeps* Wilhelm propone di integrare la lacuna, è per ragioni di coerenza tematica e spazio epigrafico accettata da tutti gli editori successivi.

[689] Che il termine faccia riferimento a guadagni fiscali sembra altamente probabile, alla luce dei confronti con altre occorrenze epigrafiche e papirologiche del termine proposte da Lytle (2007, 103-104), e con l'uso che fa del termine la *lex portus Asiae* (vd. Merola 2019, 346). *Contra* Oliver (1989, 194-195), il quale sosteneva che il vocabolo dovesse riferirsi più in generale a beni importati, e non a dazi di importazione.

dare agli εἰσαγώγια di l. 5)[690] e allo stesso tempo aveva comportato un innalzamento dei prezzi sul mercato: non si può però escludere, su base congetturale, che altri punti della questione fossero risolti da Adriano nella parte iniziale del testo epistolare, oggi perduta. L'intervento adrianeo avrebbe inteso quindi rispondere a entrambe le esigenze, collegate ma distinte, senza comprimere il privilegio di Eleusi (di cui il centro stesso aveva bisogno per il successo dell'agone civico cui l'immunità fiscale era legata) e senza modificare la posizione contributiva ed economica di Atene, ma semplicemente rendendo la vita difficile a chi, ai confini della legge, si orientava al suo massimo guadagno.

5.3. Adriano e la riforma della vita agonistica

Quanto finora osservato lascia pertanto intuire uno specifico indirizzo di governo, che è possibile riassumere nell'abbandono e nel contemporaneo accoglimento di differenti politiche tradizionali sul privilegio fiscale. Nel II secolo d.C., infatti, gli imperatori riposero definitivamente lo strumento della concessione di immunità statutarie, perché opposto nello spirito e nelle sue conseguenze giuridiche al progetto di integrazione fiscale e amministrativa di molte aree dell'impero, specialmente quelle orientali, che si voleva raggiungere. Viceversa, si scelse di incentivare una scala di onori civici distintivi all'interno dell'organizzazione imperiale, e non all'esterno, come nel caso delle concessioni statutarie: essi diedero poi impulso a una competizione molto accesa, orizzontale (tra realtà poleiche vicine che si contendevano i medesimi onori) e verticale, nel rapporto delle città onorate con il potere imperiale e con quello politico di Roma[691].

Subalterno al progetto di costruzione di questi legami di potere, laddove ragioni di opportunità economica lo suggerissero, non era però infrequente il ricorso a immunità di altro tipo, "straordinarie" per durata e occasione, e risalenti a una differente, anche se altrettanto consolidata, tradizione politica. Vi si fece ricorso, beninteso, non con spirito passivo e giudizio acritico, ma nella consapevolezza che suddette immunità esercitassero un'influenza sulle basi della realtà economica di chi ne sarebbe stato beneficiario[692]. Se infatti, da un lato, per le città e le élites, impegnate nella costruzione di un rapporto ideologico con l'imperatore, l'immunità festiva valeva come ulteriore riconoscimento onorifico, essa fungeva dall'altro come sostanziale strumento di

[690] Secondo Merola «l'εἰσαγώγιον era un'imposta locale, non necessariamente da identificare con la cifra di due oboli (διοβελία) richiamata a l.2» (*ead.* 2019, 346).
[691] La distinzione qui proposta è stata formulata da Eric Guerber (vd. *supra*, 161 n. 592).
[692] Lo dimostra definitivamente l'epistola di Adriano rinvenuta al Pireo, che nell'interpretazione che qui si dà, e mantenendo la lezione testuale su cui è concorde l'intera tradizione di studi, pone in equazione l'ἀτέλεια eleusina con l'εὐθηνία del mercato interessato dalla stessa (vd. *supra*, 182 e sgg.).

supporto economico e logistico, grazie a cui era possibile garantire la riuscita delle attività promosse da quegli stessi soggetti politici in rapporto con il principe.

Ancora un aspetto resta però da chiarire: la cronologia dei documenti discussi, che circoscrive il riconoscimento di queste immunità al trentennio coincidente con la fine del principato di Traiano e quello di Adriano[693]. La documentazione discussa nelle pagine precedenti raramente eccede i limiti del principato adrianeo: dopo il 138 d.C., soltanto una costituzione imperiale, peraltro molto frammentaria, sembra alludere a un'immunità festiva, oggetto di contenzioso tra la città di Perinto e una sua rivale, probabilmente Cizico[694]; essa però sarebbe stata disposta, secondo l'interpretazione che ne dà l'editore, da un χρημ*α*τισ*μ*ός di Adriano cui il documento fa riferimento, mentre l'imperatore che la scrisse (secondo i commentatori Antonino Pio)[695], avrebbe discusso solo le sue conseguenze economiche nel rapporto tra le due città e i rispettivi mercati[696].

Che le esenzioni fiscali disposte per agoni civici siano riconosciute soltanto in quella precisa parentesi cronologica è però soltanto in parte una sorpresa. Senza voler insistere su una prima ragione di carattere generale, per la quale all'età di Adriano risale la maggioranza dei testi epigrafici pubblici e onorari rinvenuti nella parte orientale dell'impero del II secolo d.C. (un'esplosione forse dettata anche dalla notevole attenzione che l'imperatore rivolse verso quei territori, e che gli stessi corrisposero con una maggiore pubblicazione di testi epigrafici), vi sono due ulteriori motivazioni con le quali spiegare la concentrazione di concessioni di immunità festive nel trentennio posto tra il principato di Traiano e quello di Adriano. La prima di queste

---

693 Di preciso, i casi discussi vanno dal 113/114 d.C. (riconoscimento traianeo dell'immunità legata ai *T*ραιάνεια *Δ*ειφίλεια di Pergamo) al 137 d.C. (mancato riconoscimento di una terza ἀτέλεια per Pergamo da parte di Adriano).

694 Cfr. Sayar 1998, 217 nr. 35 = *SEG* 48, 911: *[---]*ιν*[---] / [---]ΣΕΩΣΠΕΡΙ[---] / [---*π*]*ερισουδαστ*[---] / [---]* ἐκ τοῦ τα*μ*ιείου *[---] /*[5] *[---*κατὰ τὸν*]* θεοῦ *Ἁ*δριανοῦ χρημα*[*τισ*μόν-*--] / [---]* σεται πάντα καὶ κατὰ *[---] / [---]* τούτων οὕτως συνχω*[*ρ *---] / [---]*ου ἐπὶ τύχαις αἰσίαις κα*[---] / [---]*πρὸς ἀλλήλους καιρο*[---] /*[10] *[---]*πανήγυριν ὡς *μ*η τισι*[*ν *---] / [---* το*]*ύτους καὶ κείνους παρα*[---] / [---*ἐνδο*]*ξοτάτων εὐπορεῖν α*[---] / [---*κα*]*ὶ πόλιν ἐκ πόλεως α*[---] / [---* πανη*]*γύρεις ἀπεργάζοντ*[*αι *---] /*[15] *A*ἰλίου *Ἁ*δριανο*]*ῦ *Ἀ*ντωνίνου *E*ὐ*[*σεβοῦς Σεβαστου *---] [---]^[---] μ*ουε*[---]*. Il testo, molto frammentario, è di difficile lettura, e per ragioni di spazio si è ritenuto opportuno riportarlo soltanto qui in nota. Un breve commento al testo in Sayar 1998, 217. Il riferimento a Cizico, anche se non provato dalla porzione testuale conservata, sembra sicuro, essendo questa riconosciuta nella documentazione di Perinto come sua storica rivale regionale: alla comunità cizicena Adriano aveva inoltre concesso un agone federale, contemporaneamente all'inaugurazione del tempio del 123-124 d.C. (vd. Burrell 2004, 86-94).

695 È di questo avviso l'*editor princeps*: vd. Sayar 1998, 217-218.

696 Secondo una dinamica in tutto simile a quella osservata nel decreto municipale di Calynda, peraltro cronologicamente coevo al testo imperiale da Perinto. Cfr. Sayar 1998, 217-218. Il silenzio delle fonti normative sulle immunità festive a partire dal principato adrianeo resta in ogni caso di difficile comprensione: sulla base di alcuni elementi (uno dei quali *infra*, 197 n. 740), è forse possibile supporre che i successori di Adriano si siano limitati al semplice mantenimento dell'ordine istituito da Adriano, e pertanto non abbiano emanato alcun provvedimento analogo a quelli osservati.

risale alla centralità che la figura imperiale, in particolare quella di Adriano, assunse in quegli anni nella vita agonistica e religiosa degli abitanti della parte orientale dell'impero. Tra i canali che l'imperatore di Italica istituì per favorire l'integrazione delle province ellenofone nel sistema imperiale romano vi fu senz'altro la promozione della figura del *princeps* all'interno della vita culturale di quei territori, in particolare nelle pratiche religiose e nelle competizioni agonistiche greche: vi riuscì più di chiunque altro, grazie ai suoi molti viaggi a Oriente, nei quali consolidò il suo legame ideologico e politico con le élites di governo orientali, che del processo di promozione della figura del *princeps* si fecero immediati esecutori e custodi. Tanto nella vita religiosa quanto in quella agonistica Adriano non fu il primo a incentivare suddetta promozione: come confermato da Cassio Dione[697], già Augusto si era impegnato a diffondere il culto di sé e della sua *domus* nelle province di lingua e cultura greca[698], e fu lo stesso *princeps* a istituire per primo giochi di matrice culturale greca in suo onore, in Italia (con la fondazione dei *ludi pro valetudine Caesaris* a Roma nel 28 a.C. e dei *Sebasta* a Napoli nel 2 a.C.)[699] e nelle colonie romane provinciali, come a *Nicopolis*, sede dei giochi aziaci rifondati da Augusto[700].

Adriano promosse la sua figura in ambito religioso con ancora maggiore intensità, convertendo gli istituti federali tradizionali in funzione del culto della sua figura: in Grecia ristrutturò i κοινά e le anfizionie più influenti, e infine lanciò il programma del *Panhellenion*, con l'intenzione di riconoscere al suo culto una cassa di risonanza capace di abbracciare tutto il γένος ellenico[701]. Nelle altre province orientali, insieme al riordino delle istituzioni federali, Adriano riconobbe un culto dell'imperatore vivente (che nelle fonti antiche prende il nome di *neokoria*, e che fu per la prima volta

[697] Cfr. Dio, 51.20.6-8: *Κ*αῖσαρ δὲ ἐν τούτῳ τά τε ἄλλα ἐχρημ*ά*τιζε, καὶ τεμ*έ*νη τῇ τε *Ῥ*ώμ*η* καὶ τῷ πατρὶ τῷ *Κ*αίσαρι, ἥρωα αὐτὸν *Ἰ*ούλιον ὀνομ*ά*σας, ἔν τε *Ἐ*φέσῳ καὶ ἐν *Ν*ικαίᾳ γενέσθαι ἐφῆκεν· αὗται γὰρ τότε αἱ πόλεις ἔν τε τῇ *Ἀ*σίᾳ καὶ ἐν τῇ *Β*ιθυνίᾳ προετετίμ*η*ντο. καὶ τούτους μὲν τοῖς *Ῥ*ωμ*α*ίοις τοῖς παρ' αὐτοῖς ἐποικοῦσι τιμᾶν προσέταξε· τοῖς δὲ δὴ ξένοις, *Ἕ*λληνάς σφας ἐπικαλέσας, ἑαυτῷ τινα, τοῖς μὲν *Ἀ*σιανοῖς ἐν *Π*εργάμῳ τοῖς δὲ *Β*ιθυνοῖς ἐν *Ν*ικομ*η*δείᾳ, τεμ*ε*νίσαι ἐπέτρεψε. καὶ τοῦτ' ἐκεῖθεν ἀρξάμ*ε*νον καὶ ἐπ' ἄλλων αὐτοκρατόρων οὐ μ*ό*νον ἐν τοῖς *Ἑ*λληνικοῖς ἔθνεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὅσα τῶν *Ῥ*ωμ*α*ίων ἀκούει, ἐγένετο.

[698] Il tema dell'introduzione del culto imperiale nelle province orientali è stato molto discusso: per un recente sguardo d'insieme sulle province d'Asia Minore cfr. Madsen 2016, 21-36; per la provincia d'Acaia invece vd. Kantiréa 2007.

[699] Sulla fondazione dei giochi *pro valetudine Caesaris* vd. Dio, 51.19.2; sulla fondazione dei *Sebasta* vd. Dio, 55.10.9. Sull'introduzione dei giochi agonistici greci a Roma, e sul legame di questi con il culto imperiale cfr. Newby 2005, 19 e sgg.

[700] Sulla rifondazione dei giochi aziaci voluta da Augusto a Nicopoli dopo la battaglia di Azio: Strabo, 7.7.6. Cfr. anche Wacker 2017, 65-68.

[701] Sull'istituzione del Panhellenion vd. *supra* 162 n. 596. Per una più ampia panoramica del culto imperiale in Grecia nel II secolo d.C. cfr. Camia 2011, 25-82; 189-236.

concessa da Augusto a Pergamo)[702] a molte città, accendendo sulla medesima onorificenza una forte competizione interpoleica: nella provincia d'Asia, insieme ai casi già citati di Smirne ed Efeso, ai quali Adriano concesse una seconda *neokoria* (pareggiando così il numero di quelle che già la rivale Pergamo poteva vantare)[703], egli contribuì alla ricostruzione del tempio di Cizico, associando ad esso un culto federale, e concesse forse un tempio anche alla *polis* lidia di Sardi[704]; lo stesso fece in Bitinia (a Nicea) e in Cilicia (a Tarso)[705].

La diffusione del culto imperiale nelle province orientali in età adrianea contribuì all'«esplosione agonistica» (con le parole di L. Robert)[706] che le fonti in lingua greca documentano a partire dagli inizi del II secolo d.C. Anche su di essa è chiara la traccia che il potere imperiale volle imprimere a cavallo tra il principato traianeo e quello adrianeo: essa si tradusse in una maggiore presenza (diretta o indiretta che fosse) della figura imperiale all'interno dell'attività agonistica[707], in un consolidamento dei rapporti politici con i protagonisti del fenomeno, e in un suo adeguamento normativo che permettesse il corretto svolgimento delle competizioni più importanti. Come detto, l'attenzione del potere imperiale romano per la vita agonistica della cultura greca risale all'età augustea, quando il potere romano patrocinò per la prima volta competizioni greche in Italia e in provincia: l'istituzione dei *K*απετόλια da parte di Domiziano nell'86 d.C. si può invece considerare il punto di arrivo, quando alla cultura agonistica greca venne riconosciuto un luogo d'espressione monumentale a Roma, perché seguita e apprezzata ormai anche dalla società romana[708].

Gli anni che intercorsero tra il principato di Traiano e quello di Adriano diedero però ulteriore slancio al modello agonistico greco, al quale la figura imperiale fu associata con maggiore insistenza e in numerose aree dell'impero. Fu questo rinnovato interesse che determinò un'esplosione, in dimensioni e numero, delle competizioni agonistiche nelle varie province, molte delle quali celebrate proprio in nome degli stessi princìpi. Si consolidò ad esempio, già a partire da Traiano, la pratica di introdurre

---

[702] In materia di *neokoria* vd. *supra,* 161, n. 593: per una definizione del titolo onorifico vd. Burrell 2004, 1-12; riguardo all'evoluzione che ebbe il titolo onorifico durante il principato vd. *ibid.*, 275-304; sulla funzione dei κοινά anche rispetto al culto imperiale vd. *ibid.*, 343-374.

[703] Sul riconoscimento di una seconda *neokoria* pergamena vd. *supra*, 165 e sgg. Sul riconoscimento della seconda *neokoria* a Smirne e Efeso vd. *supra*, 172 n. 630.

[704] Sul tempio federale di Cizico, vd. Burrell 2004, 86-94; sul tempio federale concesso a Sardi vd. *ibid.*, 100-103.

[705] Sulla *neokoria* nicena vd. Burrell 2004, 163-164; su quella di Tarso vd. *ibid.,* 212-213.

[706] Cfr. Robert 1984, 38; contrario alla definizione proposta da Robert fu invece Nollé: vd. *id.* 2012, 1-45.

[707] Sui modi e i tempi con i quali il potere imperiale si rese maggiormente presente all'interno della vita agonistica provinciale vd. Scharff 2023, 125-138.

[708] Sui *K*απετόλια vd. Caldelli 1993. Interessante notare come il crescente interesse della *plebs* urbana per la vita agonistica greca fosse contemporaneo ad un generale disinteresse, se non un aperto disprezzo, da parte dell'aristocrazia senatoria, come emerge dalle fonti letterarie: vd. Mart., *Ep.* 14.49; Plin., *Ep.* 4.22.7; sul tema cfr. Mann 2014, 151-181; Scharff 2023, 126-127.

nel programma delle feste civiche tradizionali nuove gare in onore del principe, e di legare il suo culto a quello della divinità cui la festa civica era tradizionalmente associata[709]. Lo stesso Traiano riconobbe poi una nuova tipologia di concorso, detto "iselastico", nel quale al vincitore era riconosciuto un premio in denaro vitalizio, ed era promesso un ingresso trionfale nella città di appartenenza[710]: questa tipologia, che si impose ai massimi livelli per prestigio e partecipazione agonistica, presto venne concessa ai concorsi più importanti, trovando continuità d'attestazione fino alla metà del III secolo d.C.[711]

Con l'età adrianea crebbe poi il numero di festival fondati *ex novo* in onore dell'imperatore, molti dei quali indetti per festeggiare il suo transito in città[712]. Accanto a questi, generalmente celebrati *una tantum*, ve ne erano però anche altri, istituiti a cadenza regolare; insieme ai casi già osservati di Pergamo, Smirne ed Efeso, sono ben documentati degli *Hadrianeia*, agoni penteterici istituiti dalla città di Anazarbo in Cilicia, ma anche omonimi giochi fondati nella rivale Tarso, associati al culto federale che il principe concesse alla città[713]. Identico discorso vale per i giochi imperiali istituiti a Cizico in Misia, anch'essi legati il tempio ciziceno per il culto federale inaugurato alla presenza del principe nel 123 d.C., grazie anche a un intervento economico dello stesso[714].

Alla diffusione del fenomeno agonistico seguì un suo più puntuale inquadramento normativo, realizzato da Adriano nell'interesse di chi le competizioni le patrocinava e di chi vi partecipava con frequenza. A suggerirne l'intervento contribuì uno scambio di reciproche influenze tra il potere imperiale e le due principali associazioni agonistiche, che riunivano e rappresentavano i vincitori e i partecipanti delle

---

[709] Cfr. Gordillo Hervás 2018, 181-183.

[710] Per una definizione di concorso iselastico cfr. Slater 2015, 147-151. Secondo quest'ultimo (*ibid.*, 147), ancora nel 100 d.C. questa tipologia concorsuale non esisteva, come proverebbe un'iscrizione da Napoli datata allo stesso anno (*I.Napoli* 51). La prima attestazione di agone iselastico è il già citato senatoconsulto del 113/114 d.C., con il quale si riconobbe a Pergamo il diritto di organizzare i *Traianeia-Deiphileia* (vd. *supra* 170 e sgg.); l'introduzione è poi chiaramente testimoniata in uno scambio tra Plinio e Traiano, confluito nell'epistolario del primo (vd. Plin., *Ep.* X.118-119).

[711] Secondo Slater (2015, 150), l'aggettivo «iselastico», riferito esclusivamente agli agoni, sarebbe stato riassunto da «sacro», inteso come abbreviazione della tradizionale formula «agone sacro iselastico» ancora attestato nella documentazione traianea (gr. ἱερος ἄγων εἰσελαστικός): a conferma di ciò, lo studioso prende in esame le epistole di Adriano del 134 d.C., che nell'organizzare la vita agonistica (vd. *infra*), riconosce per i vincitori di agoni «ieronici» i medesimi premi tradizionalmente concessi per gli agoni iselastici.

[712] Vd. Gordillo Hervás 2018, 183-189. Nel calcolo di M. Boatwright (*ead.* 2000, 99), sono ventuno gli agoni indetti in onore di Adriano e a noi noti; Fauconnier (2022, 103), abbassa il numero a diciannove, a cui però aggiunge quattro *Antinoeia* indetti in onore di Antinoo.

[713] Sull'agone fondato ad Anazarbo cfr. *I.Anazarbus* 25; *FD* III.1, 555. Sugli agoni di Tarso cfr. Burrell 2004, 212-213; Gordillo Hervás 2018, 185-186.

[714] Nella documentazione epigrafica, questi giochi sono ricordati con diversi nomi (*Hadriana Olympia*, *Hadrianeia* e *Olympia*), e si discute sulla possibilità dietro questa varietà vi fossero due distinte manifestazioni agonistiche: sulla questione cfr. Gordillo Hervás 2018, 186 n. 40.

competizioni[715]: il sinodo timelico (o timelita) itinerante, che riuniva gli artisti e i musicisti che partecipavano agli agoni greci e si associava al culto di Dioniso[716], e il sinodo xistico, che rappresentava viceversa coloro che partecipavano alle competizioni atletiche e si associava al culto di Eracle[717].

Il sinodo timelico, nato nel I secolo a.C. dall'unione delle molteplici realtà associative che avevano caratterizzato l'età ellenistica[718], con Traiano, e con ancora maggiori attestazioni in età adrianea, si presentò come associato non solo al culto dionisiaco ma anche a quello imperiale[719]. A partire dal tempo di Adriano, in molte iscrizioni di dedica promosse dal suddetto sinodo, all'imperatore è riconosciuto il titolo di «nuovo Dioniso»[720], e proprio in nome di Adriano e di Dioniso, alcuni membri del sinodo fondarono una nuova tipologia di agone (il cosiddetto *mystikos agon*), promuovendolo in numerose città dell'Asia Minore[721]. L'influenza, come detto, fu del resto reciproca, a giudicare dall'attenzione che l'imperatore rivolse verso molte sedi dell'associazione sparse nelle città dell'impero. In una stele in marmo, rinvenuta presso il teatro di Dioniso di Atene, furono ad esempio iscritte ben sette epistole,

---

[715] Sulla natura del rapporto tra imperatore e associazioni agonistiche cfr. Fauconnier 2020, 647-660; *contra* cfr. Gordillo Hervás (2017, 84-97), che, nel solco di una consolidata tradizione storiografica (riferimenti bibliografici in Fauconnier 2020, 647 n. 4), interpreta l'azione di riforma di Traiano e Adriano come intesa a trasformare le associazioni agonistiche in uno strumento di propaganda imperiale, tramite cui controllare i principali aspetti della vita agonistica provinciale (*ead.* 2017, 84: «This article aims to underline the efforts made by the two emperors to exercise imperial control over the integration of those Greek elements forming part of the rapidly spreading agones. This was achieved through the reorganization of the associations of *technitai* and athletes that were created in Rome, with the aim of serving as an instrument of control over the main aspects of the agonistic events held across the Empire»). Per una prospettiva d'insieme sulle due associazioni, sulla loro storia e sulla loro organizzazione interna in età imperiale, vd. Fauconnier 2022.

[716] Il titolo ufficiale del sinodo, che ricorre maggiormente nelle epigrafi, è il seguente: ἡ ἱερὰ θυμελικὴ περιπολιστικὴ σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν ἱερονεικῶν στεφανειτῶν (trad.: «il sacro sinodo timelico itinerante degli artisti ieronici stefaniti da tutto il mondo, riuniti intorno a Dioniso»). Un'analisi del titolo onorificio in Fauconnier 2022, 8-11.

[717] Il titolo ufficiale del sinodo xistico è invece il seguente: ἡ ἱερὰ ξυστικὴ περιπολιστικὴ σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀθλητῶν ἱερονεικῶν στεφανειτῶν (trad.: «il sacro sinodo xistico itinerante degli atleti ieronici e stefaniti da tutto il mondo, riuniti intorno a Eracle); anche qui si rimanda a Fauconnier 2022, 8-11.

[718] Per una storia delle associazioni timeliche dionisiache in età ellenistica vd. Le Guen 2001; *id*. 2007, 246-278; Aneziri 2009, 496-545; Fauconnier 2016, 73-93; *id.* 2022, 19-33.

[719] Prima evidenza dell'associazione al culto imperiale del sinodo artistico: *I. Gerasa* 192 (età traianea); dell'associazione al culto imperiale del sinodo atletico: *I. Aphrodisias* 12, 719 (età adrianea).

[720] Cfr. Gordillo Hervás 2017, 88 n. 27. In un'iscrizione da *Heraclea Pontica* di età adrianea al sinodo artistico è anche attribuito il titolo di *neokoros*, che Adriano concesse più di una volta, come visto, alle città custodi del culto imperiale federale: cfr. *I. Heraclea Pontica* 2, ll. 20-22: ... καὶ ἔδοξεν τῇ ἱερᾷ ἡμῶν Ἁδριανῇ Ἀντ*[ων]*εί*[νη]* περι|πολιστικῇ θυμε*[λ]*ικῇ μεγάλῃ νεωκόρῳ ἐπὶ Ῥώ|μη<ς> συνόδῳ ψήφισμα… Sul tema cfr. Le Guen 1990, 677-678; contesta il neokorato del sinodo Barbara Burrell (2004, 258-259), che critica la lettura dell'iscrizione e propone un'alternativa già ipotizzata da Hirschfeld (1893, 11 nr. 1).

[721] Su questi «agoni mistici» patrocinati dal sinodo dionisiaco in onore di Adriano «nuovo Dioniso» vd. Gordillo Hervás 2018, 186-189.

purtroppo conservate in stato frammentario, con cui Adriano rispose ad alcuni quesiti posti da *Tiberius Claudius Attalus*, sacerdote a capo del «sinodo musicale in onore di Dionisio Coreo»[722], e verosimilmente rappresentante della sede ateniese dell'associazione[723]. Di ancora maggiore rilievo sono poi tre copie papiracee, appartenute probabilmente a *performers* attivi in territorio egizio, nei quali sono ricordati dei privilegi confermati da Adriano al «sinodo dei musicisti» per mezzo di editto, in continuità con una tradizione di riconoscimenti statutari che sembra risalire fino all'età di Marco Antonio triumviro[724].

Ulteriore prova dello stretto legame tra sinodo timelico e potere imperiale è il riconoscimento di una sede di rappresentanza per l'associazione vicino all'imperatore a Roma: a questi il potere imperiale concesse infatti un θέμενος presso il Campo Marzio, ricordato nelle fonti proprio a partire dall'età adrianea[725]. La medesima attenzione fu rivolta anche al sinodo degli atleti, oggi meno conosciuto di quello artistico ma con ogni probabilità destinatario di pari trattamento da parte del potere imperiale[726]. A esso Adriano acconsentì a riconoscere, mediante epistola, uno spazio di rappresentanza presso le terme costruite dal padre adottivo, e un archivio ove fosse possibile riunire tutte le «carte comuni» dell'associazione[727]. Destinatario della lettera, e fautore del provvedimento adrianeo, fu in questo caso *Marcus Ulpius Domesticus*, cittadino romano di origine efesina[728], primo xistarca della sede romana del sinodo[729], «sacerdote del culto imperiale dell'intero sinodo atletico» (gr. αρχιερεὺς τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ) e curatore delle strutture termali concesse all'associazione (gr. ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ, verosimilmente la *curia athletarum* che si trovava presso

[722] Divinità della danza il cui culto si sovrappose a quello di Antinoo dopo la morte di quest'ultimo: *IG* II^2 1105 = *SEG* 30, 86. Cfr. Oliver 1989, nr. 98-104. Ad Atene è stata rinvenuta anche un'altra epistola adrianea, purtroppo molto frammentaria, inviata da Adriano al sinodo timelico: vd. *SEG* 33, 139 = Oliver 1989, nr. 97 (vd. Fauconnier 2022, 125).

[723] Vd. Oliver 1989, 248-250.

[724] Papiro A: *P. Oxy*, 2476; papiro B: *BGU*, 1074; papiro C: *P. Oxy Hels.* 25. Cfr. Oliver 1989, nr. 96 A-C. Tra i privilegi confermati da Adriano vi sono l'ἀσυλία, la προέδρια, l'ἀστρατία e l'immunità da oneri liturgici: alcuni di questi erano già ricordati in un'epistola di Marco Antonio triumviro, inviata dallo stesso al *koinon* dei Greci d'Asia e nota per via papiracea (*SB* 1.4224); in essa egli chiede alla federazione di riconoscere i privilegi tradizionali «del sinodo sacro dei vincitori e incoronati da tutto il mondo» (ll. 8-10) come l'ἀστρατία e l'immunità da tutte le cariche pubbliche.

[725] Sulla concessione di questo spazio, databile indirettamente all'età adrianea, cfr. Fauconnier 2020, 650 n. 18.

[726] Sulla storia del sinodo xistico eracleo vd. Pleket 1973, 197-227; *id.* 2010, 175-203; Gordillo Hervás 2017, 89-92.

[727] *IG* XIV, 1054 = *IGR* I, 149 = *IGUR* 235. Cfr. Oliver 1989, nr. 86; Gordillo Hervás 2017, 86-87. La sede fu poi definitivamente concessa da Antonino Pio, come testimonia una sua epistola inviata al sinodo nel 143 d.C.: cfr. *IGUR* 236, B, ll. 7–12.

[728] È bene ricordare come la principale del sinodo xistico ecumenico fosse presso le terme del porto di Efeso, prima che fosse riconosciuto agli atleti uno spazio di rappresentanza anche a Roma. Vd. Fauconnier 2022, 105-106.

[729] Sulla funzione della ξυσταρχία assunta da *Domesticus* cfr. Fauconnier 2022, 201-212.

le terme di Traiano)[730]. Non è chiaro (anche se molto probabile, in ragione dei discorsi finora presentati) se le sedi romane assunsero un ruolo di preminenza all'interno di ambedue i sinodi: un esame documentario più approfondito riguardo all'associazione timelica dionisiaca suggerisce però una conclusione in questa direzione: in un'epigrafe del 141 d.C., e proveniente da *Nysa* in Licia, si chiede di pubblicare la dedica onoraria ivi iscritta nella sede del sinodo a cui apparteneva l'onorato e in quella di Roma, come se questa fosse tra tutte la sede più importante[731].

Il suddetto crescente rapporto di reciproca influenza, si diceva, influì tangibilmente nell'opera di inquadramento normativo della vita agonistica promosso da Adriano: esso trova diretta testimonianza in tre testi epigrafici, conservati in un *dossier* rinvenuto ad Alexandria in Troade databile al 133/134 d.C. Si tratta di tre lunghe epistole, inviate dall'imperatore al «sinodo timelita itinerante dei tecniti ieronici stefaniti riguardo al culto di Dioniso»[732], ma rivolte indirettamente anche agli atleti del sinodo xistico[733]. Le decisioni che vi sono contenute intervengono direttamente nell'organizzazione modale e temporale degli agoni civici penteterici, moltiplicatisi in numero nel corso del tempo e talvolta caratterizzati da pratiche svantaggiose e lesive per chi vi partecipava: così si spiega la richiesta, contenuta nelle prima delle tre lettere, di esporre pubblicamente la documentazione adrianea non soltanto nelle sedi del sinodo, che dei testi imperiali era destinatario ufficiale, ma anche in tutte le città che tenevano i suddetti agoni civici[734]. La prima e la terza epistola del *dossier* in particolare sono disposte quasi esclusivamente a vantaggio degli agonisti, imponendo alle città promotrici degli eventi il rispetto di precise norme e consuetudini di natura politica ed economica, nel rispetto di quanti vi partecipavano: a questi ultimi sono confermati (e

[730] Sul personaggio vd. *IG* XIV, 1110 = *IGUR* I, 238; *IG* V, 669; *I Ephesos* IV, 1089; *I Ephesos* 1155 = *IK Ephesos* 930. Sul sinodo atletico di Roma cfr. Caldelli 1992, 75-87; un elenco dei xistarchi di Roma durante l'età imperiale in Gordillo Hervás 2017, 92. Sulla *curia athletarum*, sulla sua storia e sulle sue funzioni, vd. Rausa 2004, 537-554; *contra* Volpe (2007, 430 e sgg.), secondo cui lo spazio concesso al sinodo sarebbe da individuare all'interno del complesso termale, come *compound* dello stesso concesso agli atleti per allenarsi, riunirsi, e costituire un proprio archivio (vd. Fauconnier 2022, 108-110).

[731] *SEG* 4, 418. Cfr. Harland 2014, nr. 144; Gordillo Hervás 2023, 195-198.

[732] SEG 56, 1359 ll. 1-7: ἀγαθῇ τύχῃ· | *A*ὐτοκράτωρ *K*αῖσαρ θεοῦ *T*ραιανοῦ *Π*αρθικοῦ υἱός, | θεοῦ *N*έρβα υἱωνός, *T*ραιανὸς *Ἁ*δριανὸς *Σ*εβαστός, | ἀρχιερεὺς *μ*έγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ιη′, ὕπα|τος τὸ γ′, πατὴρ πατρίδος, συνόδῳ θυ*μ*ελικῇ περιπο|λιστικῇ τῶν περὶ τὸν *Δ*ιόνυσον τεχνειτῶν ἱερονεικῶν στεφα|νειτῶν *vac.* *X*αίρειν. *Editio princeps*: Petzl e Schwetheim 2006. Cfr. Jones 2007, 145-156; Slater 2008, 610-620; Strasser 2010, 585-622; Gordillo Hervás 2023, 188-203.

[733] Lo stesso Adriano fa continuamente riferimento agli atleti all'interno delle epistole (riferimento agli atleti: *SEG* 56, 1359 ll. 20-21; riferimento a entrambi i sinodi: *SEG* 56, 1359 l. 80), e molte delle gare incluse nel calendario da lui redatto sono atletiche.

[734] *SEG* 56, 1359 ll. 53-54: τοὺς νό*μ*ους τοὺς τῶν ἀγώνων καθ' ἑκάστην πανήγυριν προγεγράφθαι | κελεύω, ὡς *μ*ὴ ὑπὸ ἀγνοίας πράττοιτό τι τῶν ἀπειρη*μ*ένων; *ibid.*, ll. 55-56: τοῦ δὲ γείνεσθαι ταῦτα πάντα, ὡς ἐγὼ διέταξα, ἐπι*μ*ελήσονται παρ' ἑκάστοις οὗτοι ἔθνους ἡγού<*μ*ε>νοι· συνχωρῶ | δὲ ὑ*μ*εῖν, ἔνθα ἂν βούλησθε, καὶ στήλλαις ἐνγράψαι αὐτά, ὡς πᾶσιν εἴη γνώρι*μ*α.

talvolta anche aggiunti) i privilegi statutari di cui già godevano, mentre alle città è viceversa imposto l'obbligo di svolgere le gare già pubblicamente promesse e annunciate (e il conseguente divieto a dirottare fondi a esse destinati), insieme a una serie di obblighi specifici, economici ma anche politici e sociali, nel rapporto con il singolo partecipante e con il vincitore della gara[735].

Trova invece una pertinenza con le riflessioni concernenti immunità festive finora discusse la seconda epistola del *dossier*. In essa è contenuto un calendario quadriennale ufficiale degli agoni sacri, per i quali l'imperatore dispone l'obbligo di partecipazione e una durata obbligatoria di quaranta giorni[736]. A interessare tale organizzazione sono i festival agonistici più importanti, degni di entrare in un canone di competizioni ufficiale: gli appuntamenti della tradizione agonistica greca arcaica (che costituivano la cosiddetta ἀρχαία περίοδος)[737], quelli introdotti in Occidente durante l'età imperiale e quelli federali indetti dal κοινόν d'Asia. Infine, sono presenti anche alcuni dei più prestigiosi agoni concessi o voluti dallo stesso Adriano ad Atene e nelle città più rilevanti della parte orientale dell'impero.

Se le altre due epistole avevano l'intento di proteggere gli agonisti, mettendo a loro disposizione un insieme di norme e di vantaggi cui potersi richiamare nelle controversie con le città che organizzavano le gare, la calendarizzazione ufficiale degli eventi, nel riconoscere un preciso spazio cronologico a tutte le competizioni, è proposta nell'interesse di tutti gli attori politici coinvolti. Tra questi vi è *in primis* l'imperatore, che con la promozione di un canone di festività maggiori rafforzò ideologicamente alcuni suoi progetti politici (tra tutti il *Panhellenion*) e le città che più di tutte avevano il suo favore (in primo luogo Atene)[738]. Per agonisti e città, invece,

---

[735] Un esame dettagliato del contenuto di queste due epistole in Strasser 2010, 590-609; 622. Cfr. Fauconnier 2020, 654. Ci si chiede se la scelta di intervenire nel rapporto tra agonisti e organizzatori degli agoni sacri sia da spiegare anche con le molteplici incomprensioni sorte in seguito alla nascita della tipologia concorsuale degli agoni iselastici (per i quali vd. *supra*, 192 n. 710-711), ben documentati nelle fonti letterarie ed epigrafiche: ad alcune di queste la prima lettera adrianea sembra fare esplicito riferimento, e offre una pratica soluzione. Vd. Slater 2015, 150-151.

[736] Sulla partecipazione degli agonisti alle gare in calendario: cfr. *SEG* 56, 1359, ll. 79-80: γενήσονται δὲ οἱ ἀγωνισταὶ ἐπὶ πάντας | τούς τε νῦν ὑπ' ἐμοῦ τεταγμένους ἀγῶνας...; sulla durata di 40 giorni: cfr. *ibid.*, ll. 80-81: ... ἐὰν πρῶτον μὲν | πᾶσαι πανταχοῦ πανηγύρεις ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἄγωνται (καὶ διατετάχθω τοῦτο) …

[737] A comporre il «circuito antico» erano le Olimpiadi (che Adriano colloca in apertura del calendario quadriennale, come prime gare dell'anno "olimpico"), le Istmie di Corinto (che seguono le Olimpiadi nel primo anno), le Nemee (collocate invece alla fine del secondo anno) e le Pitiche (poste all'inizio del quarto anno). Il calendario formulato da Adriano è in ogni caso ancora oggi oggetto di dibattito: vd. Gouw 2008, 96-104; Strasser 2010, 609-618; Gordillo Hervás 2017b, 119-142; Gordillo Hervás 2023, 203-213.

[738] I giochi Panellenici, legati all'istituzione del *Panhellenion*, sono posti da Adriano alla conclusione del ciclo quadriennale, precedenti allo svolgimento delle Olimpiadi (vd. *SEG* 56, 1359, ll. 70-71); ben quattro giochi che ricorrono all'interno del calendario si svolgono ad Atene: sono in ordine gli *Hadrianeia*, le Panatenee, gli *Olympeia* e i *Panhellenia* (sulla centralità delle feste ateniesi nel calendario adrianeo cfr. Gordillo Hervás 2017, 121-127); a questi si aggiungono poi anche gli *Eleusinia*,

l'introduzione di un calendario portava un vantaggio che entrambe le parti condividevano, quello di sciogliere qualsiasi conflittualità temporale o concomitanza: il vantaggio per i primi sarebbe stato soprattutto logistico, potendo questi programmare lunghi spostamenti secondo un programma di eventi razionale e condiviso. Le città, invece, attraverso l'inclusione delle loro competizioni nel calendario, avrebbero avuto certificazione del loro prestigio, conquistato attraverso il favore imperiale e ora reso indiscutibile dalla canonizzazione calendariale; ne avrebbero inoltre beneficiato anche in termini di partecipazione (disponendo per i loro festival di una finestra temporale esclusiva e non sovrapposta a quella di altri agoni) e in termini commerciali, potendo i mercanti (anche quelli che venivano da lontano) programmare per tempo la loro partecipazione[739]. Questa convergenza in interessi spiega anche la fortuna che il calendario adrianeo mantenne negli anni conseguenti al suo impero: ancora tra la fine del II secolo d.C. e l'inizio del III secolo d.C. Gli agoni sacri maggiori hanno luogo secondo l'ordine cronologico disposto da Adriano, come dimostrano le carriere degli atleti e artisti più importanti di quel tempo oggi note per via epigrafica[740], e la programmazione di nuove gare, anche dopo la pubblicazione del testo adrianeo, tiene conto degli spazi in calendario lasciati liberi forse proprio a questo scopo, gli unici ove poter inserire i nuovi agoni rispettando lo svolgimento di quelli già inclusi nel canone adrianeo[741].

Adriano si distinse pertanto come protagonista indiscusso della vita agonistica imperiale: il suo intervento condizionò la realtà dei circuiti agonistici maggiori, disposti secondo un calendario e organizzati secondo norme di diretta emanazione

che si svolgevano in territorio ateniese immediatamente prima degli *Hadrianeia* durante il primo anno di gare.

[739] Ragionando nei termini posti da De Ligt, la calendarizzazione degli eventi festivi faciliterebbe l'evoluzione dei mercati civici da «accessory festal markets», ove si commerciavano soltanto i beni di consumo per gli avventori arrivati in città in occasione delle feste, a «low-frequency markets», mercati fieristici dove invece era possibile acquistare merci di maggiore valore (schiavi, bestiame, beni di lusso d'altro tipo). Le prove dell'esistenza di mercati «a bassa frequenza» nelle città antiche, soprattutto in occasioni celebrative straordinarie, restano però esigue, come già affermato da De Ligt (*id.* 1993, 56 e sgg.).

[740] In più occasioni il confronto tra il calendario adrianeo e alcune carriere agonistiche successive alla sua pubblicazione ha confermato come il primo fosse sostanzialmente rispettato anche nel III secolo d.C.: cfr. Gouw 2009 75 e sgg.; Fauconnier 2022, 117 e sgg. Nel dimostrare la longevità del calendario adrianeo, il dato dice anche del sostanziale disinteresse, rispetto alla materia agonistica, dei successori di Adriano. Questi, probabilmente, si limitarono soltanto al mantenimento del calendario adrianeo, e alla conferma delle esenzioni da lui concesse: a questo si potrebbe ascrivere il pressoché sostanziale silenzio delle fonti dopo il 138 d.C. Un rinnovata attenzione agli agoni, e soprattutto ai culti federali, si ebbe nuovamente in età severiana, come prova la moltiplicazione delle neokorie tra l'età di Settimio Severo e quella di Caracalla.

[741] È il caso degli *Eusebeia*, giochi fondati da Antonino Pio a Pozzuoli nel 142 d.C., in commemorazione del padre adottivo defunto: essi si collocarono nella finestra temporale tra i *Kapetolia* e i *Sebasteia*, durante il secondo anno del ciclo penteterico (vd. Strasser 2016, 363; Gordillo Hervás 2023, 208 n. 53); anche i *Lysimacheia* e i *Kallikrateia*, fondati ad Afrodisia di Caria durante l'impero di Commodo, furono programmati nel rispetto del calendario adrianeo (vd. Gordillo Hervás 2023, 210-213).

imperiale. La figura di Adriano riuscì però anche a essere influente all'interno dei circuiti agonistici minori, nei quali ricorreva in maniera pervasiva, per desiderio e sforzo delle élites organizzatrici (come nel caso dei *Demostheneia* di Oenoanda), o per l'azione dei sinodi imperiali (come nel caso dei *mystikoi agones*, indetti dal sinodo dionisiaco in alcune città della parte orientale dell'Asia Minore)[742]. La distribuzione oculata e ragionata di immunità festive, che le fonti documentarie testimoniano adeguatamente, è pertanto perfettamente coerente con il profilo di governo del *princeps* di Italica, associato alla vita dei festival come nessun altro imperatore prima o dopo.

5.4. Adriano e l'attenzione ai mercati civici

Il protagonismo del *princeps* di Italica in materia di agoni e feste "alla greca" non è però l'unica ragione che spiega la concentrazione di immunità concesse durante il suo principato. Esse, in ragione del modello che si è finora osservato, incontrano la necessità di favorire l'approvvigionamento delle città, nel caso specifico perché impegnate nell'organizzazione di festival. Quest'ultimo obiettivo strategico, e insieme il conseguente bisogno di mantenere i prezzi dei mercati civici accettabili, sono due temi per i quali si può riconoscere una specifica sensibilità della politica di governo adrianea, tangibile a più riprese nelle fonti letterarie e documentarie del periodo. Questo precipuo interesse potrebbe intendersi come seconda motivazione che giustificherebbe la moltiplicazione di immunità sotto Adriano: essa era già stata intesa da Rostovzeff alla luce della documentazione a lui disponibile, e interpretata come volontà di favorire gli *humiliores* anche contro gli interessi degli *honestiores*[743]. Suddetta volontà si sarebbe poi declinata in una molteplicità di interventi politici, che il principe avrebbe potuto valutare in base al grado di ingerenza che era opportuno esercitare nei casi specifici. Talvolta, come visto, si sospendeva la riscossione dei dazi che, nella relazione tra domanda e offerta sottostante ai mercati civici, avrebbero avuto un'influenza sulle dinamiche di approvvigionamento: questa tipologia di intervento, che rimette proventi fiscali dovuti, si può considerare poco intrusiva, e per questo ricorrente, come visto, nella documentazione imperiale adrianea. In altre occasioni, invece, l'azione normativa era strettamente prescrittiva, intesa a limitare fenomeni di speculazione, a correggere comportamenti di singoli attori economici che influivano negativamente sul sistema di rifornimento dei mercati civici, oppure a promuovere prezzi ragionevoli per le merci in vendita: è il caso della già osservata epistola del Pireo, che nella sua seconda parte pone ostacoli alla pratica della vendita per

[742] Sull'istituzione di *mystikoi agones* da parte di appartenenti al sinodo dionisiaco, vd. *supra*, 193 n. 721.
[743] Cfr. Rostovzeff 1933, 423. Richiamano questo senso più ampio della politica adrianea Purpura (2011, 586) e, con maggiore prudenza, Merola (2019, 352).

intermediari, denunciando l'αἰσχροκερδία, l'avidità, dei grossisti[744]. In casi più rari, infine, l'imperatore poteva organizzare per le città un rifornimento annonario: in alcuni casi, donando o vendendo a un prezzo vantaggioso risorse fiscali tradizionalmente destinate a Roma; in un'unica occasione, straordinaria e pertanto significativa, istituendo un meccanismo annonario locale, attivato tramite la vendita obbligatoria delle risorse di un'area alla città beneficiaria del provvedimento imperiale.

Si daranno esempi per ciascuno dei suddetti contesti. Sulla sospensione dei dazi, molto è già stato detto rispetto ai casi di immunità festiva documentati per le *poleis* della parte orientale dell'impero. Per comprendere ancora meglio il ricorso a questa soluzione da parte di Adriano, si può notare come un intervento del genere potesse esser preso anche all'interno dei meccanismi annonari che riguardavano l'approvvigionamento di Roma. Nel II secolo d.C., quest'ultima era la sola città a beneficiare di un servizio annonario organizzato, garantito dal *princeps* attraverso una collaudata catena di distribuzioni che portava in città i beni fiscali (in particolare grano e olio) a cadenza regolare. Per incentivare la partecipazione alla suddetta catena di un numero maggiore di operatori commerciali (in particolare *negotiatores* e *navicularii*), Adriano decise di riconoscere un incentivo fiscale a quanti avrebbero deciso di mettere a disposizione le proprie risorse per l'annona di Roma. A darci testimonianza della decisione imperiale è il giurista Callistrato: in un passo del suo *de cognitionibus* confluito nel Digesto, egli attribuisce ad Adriano un rescritto tra i pochissimi nel Digesto a fare esplicito riferimento a un'*immunitas* fiscale: il privilegio adrianeo, disposto rispetto alle navi impegnate nel servizio annonario di Roma, sarà poi circoscritto ed espresso più chiaramente dai *divi Fratres*, in una costituzione imperiale in greco conservata anch'essa nel Digesto. Si riporta di seguito il testo.

> D. 50.6.6.5-6 (Call., *l.* 1 *de cognitionibus*):
> *«Divus Hadrianus rescripsit immunitatem navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis serviunt. Licet in corpore navicullariorum quis sit, navem tamen vel naves non habeat nec omnia ei congruant, quae principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit privilegio navicullariis indulto uti. idque et divi fratres rescripserunt in haec verba:* Ἦσαν καὶ ἄλλοι τινὲς ἐπὶ προφάσει τῶν ναυκλήρων καὶ τὸν σῖτον καὶ ἔλαιον ἐμπορευομένων εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαϊκοῦ ὄντων ἀτελῶν ἀξιοῦντες τὰς λειτουργίας διαδιδράσκειν, μήτε ἐπιπλέοντες μήτε τὸ πλέον μέρος τῆς οὐσίας ἐν ταῖς ναυκληρίαις καὶ ταῖς ἐμπορίαις ἔχοντες. Ἀφαιρεθήτω τῶν τοιούτων ἡ ἀτέλεια».
>
> Trad.: «Il divo Adriano ha disposto per rescritto che possono ottenere l'immunità concessa alle navi soltanto coloro che provvedono all'approvvigionamento della città. E chi, pur facendo parte della corporazione dei naviganti, tuttavia non possiede una nave o navi né tutti i requisiti previsti dalle costituzioni imperiali, non potrà godere del

[744] Vd. *supra* 182 e sgg.

privilegio concesso ai naviganti. Così hanno disposto per rescritto anche i *divi fratres* con queste parole: 'C'erano anche altri che profittando dei naviganti vendevano nella piazza del popolo romano senza pagar tasse alimenti ed olio, ritenendo di poter evadere le imposte, pur non navigando e non impiegando nella navigazione e nei commerci la maggior parte dei loro averi. Si abolisca l'esenzione di costoro'».

(Trad. Puliatti)

Il passo di Callistrato, incluso dai compilatori giustinianei nella sezione *de iure immunitatis* (D. 50.6), discute una serie di controversie, circa l'esercizio dei *munera*, generalmente risolte tramite processo cognitorio di fronte all'autorità romana[745]. Nel caso qui riportato, si discutono i privilegi statutari goduti da quanti appartenevano a *collegia* o *corpora* considerati di «pubblica utilità»: tra questi, sicuramente le corporazioni dei *negotiatores* e dei *navicularii*, i cui iscritti potevano beneficiare di strumenti di salvaguardia della propria capacità patrimoniale, tra cui l'esenzione dai *munera* municipali[746]. A questi l'imperatore Adriano riconosce anche un'*immunitas* fiscale, da attribuire però formalmente a una precisa categoria di *res* (nello specifico, le navi impegnate nel rifornimento annonario), perché particolarmente strategica nel garantire un continuo approvvigionamento alla città; l'incentivo fiscale, tipologicamente affine a quello concesso in occasione di festival, avrebbe sospeso i proprietari delle *naves qui annonae urbis serviunt* dal pagamento di dazi lungo le rotte commerciali[747].

Il provvedimento era diretto a incentivare i *navicularii* a mettere le proprie navi a disposizione dell'annona imperiale, visto che avrebbero potuto conseguire margini di guadagno maggiori sulla merce trasportata a Roma. È per questo che, qualche decennio dopo la costituzione imperiale adrianea, i *divi Fratres* Marco Aurelio e Lucio Vero si trovarono costretti a intervenire nuovamente, correggendo un ricorso abusivo al privilegio adrianeo: alcuni armatori, appartenenti ai *collegia* dei *navicularii* e quindi informati dell'esenzione adrianea di cui avrebbero potuto beneficiare, ne aggirarono i vincoli modali, tenendone conto per tutte le navi di loro proprietà, anche quelle per il commercio personale non destinate specificamente al trasporto dei beni annonari (nel caso discusso dai *divi Fratres*, grano e olio)[748]. L'abuso, prontamente corretto per via

[745] Sul frammento di Callistrato, cfr. Bonini 1964, 42-52; Puliatti 2020, 237-238

[746] Insieme ai *negotiatores* e ai *navicularii*, sono oggetto del frammento di Callistrato anche i *coloni Caesaris*, ai quali i *divi Fratres* concedono un'immunità dagli oneri municipali per salvaguardare le loro *facultates fisci subsignatae* (vd. D. 50.6.6.10-11), e gli anziani, ai quali è concessa l'immunità dalle prestazioni onorifiche civiche per ragioni di età (vd. D.50.6.6 pr.-2).

[747] Intendo così la sospensione dal pagamento di dazi, che è oggetto del rescritto adrianeo, sulla base delle molte evidenze epigrafiche provenienti dalle città orientali dell'impero e finora discusse. I dazi sono in particolare riassunti nel decreto concernente i *Demostheneia* di Oenoanda (per cui vd. *supra* 174 e sgg.).

[748] D. 50.6.6.6 : Ἦσαν καὶ ἄλλοι τινὲς ἐπὶ προφάσει τῶν ναυκλήρων καὶ τὸν σῖτον καὶ ἔλαιον ἐμπορευομένων εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαϊκοῦ ὄντων ἀτελῶν ἀξιοῦντες τὰς λειτουργίας διαδιδράσκειν…

normativa da Marco Aurelio e Lucio Vero, può legittimamente essere interpretato come indizio del successo avuto dall'incentivo fiscale concesso da Adriano: la moltiplicazione di esenzioni per beni strategici per il servizio annonario aveva infatti moltiplicato il numero di navi che trasportavano grano e olio per la città, obbligando i principi a dover ribadire una restrizione del privilegio per non scadere in un esito particolarmente lesivo delle legittime entrate fiscali.

Nel *corpus* di costituzioni imperiali adrianee figurano, come visto, anche esempi di intervento prescrittivo, ove si esplicita un divieto contro pratiche sociali e/o economiche nocive per il funzionamento di determinati mercati civici. Insieme al caso ateniese osservato in precedenza, sono in particolare due i testi normativi che danno la prova di questa tipologia di ingerenza del potere imperiale: il primo, un editto emanato da Adriano nel 128-129 d.C., proveniente dalla penisola di Micale nella provincia d'Asia, dirime una controversia sorta tra alcune località dell'area e soldati di passaggio, tutelando le prime contro gli abusi e le minacce dei secondi[749]. Il testo della *dispositio*, analizzato nel dettaglio dai primi editori del testo[750], discute quasi interamente il comportamento di alcuni contingenti militari che in passato avevano estorto, con la minaccia della violenza, la disponibilità di servizi della *vehiculatio*, anche quando non in servizio ufficiale[751]. In un solo passaggio, quello conclusivo, l'imperatore riconosce una condizione favorevole al personale in servizio, che già i primi editori interpretarono come richiamo agli argomenti pronunciati dai militari in suddetta controversia[752]: lo si riporta qui di seguito, perché pertinente all'ambito commerciale, e più in generale all'esigenza di mettere a disposizione beni di prima necessità a prezzi ragionevoli.

I. Priene 412, ll. 30-35:

30 … εἰ δὲ ὑπὸ σημείων τις πα-

[749] Cfr. *I. Priene* 412. Secondo il testo edittale, Adriano sarebbe intervenuto nella controversia dopo aver potuto testimoniare in prima persona gli abusi commessi dai soldati: vd. *ibid.*, ll. 8-11: …κατὰ τὴν ἐπιδημίαν ᾗ ἐπεδήμησα | τῷ ἔθνει ὑμῶν ἠστόμην τὰς πόλεις καὶ | τὰς κώμας πλέον τῶν δικαίων ἐνοχλου|μένας ὑπὸ τῶν διοδευόντων στρατιωτῶν.

[750] *Editio princeps:* Hauken e Malay 2009, 327-348.

[751] Gli abusi, perpetrati ai danni di «città e villaggi» che Adriano richiama nell'editto, sono quattro: l'imposizione di una fornitura di carri per il trasporto di merce, riservata esclusivamente a chi beneficiava del servizio di *vehiculatio* (*I. Priene* 412, ll. 15-18); l'estorsione di guide, che le comunità avrebbero dovuto mettere a disposizione soltanto in caso di intense nevicate (*ibid.,* ll. 18-24); infine l'estorsione di cibo a titolo gratuito (in particolare colazioni e cene, solitamente concesse a chi, titolare di un diploma, accedeva ai servizi di *vehiculatio*; cfr. Hauken e Malay 2009, 342) di foraggio per animali (*ibid.*, ll. 25-27) e di alloggi gratuiti (*ibid.*, ll. 27-30). Sul servizio di *vehiculatio* la bibliografia è molto vasta: per un'efficace sintesi del dibattito e del problema storico cfr. Kolb 2000.

[752] Vd. Hauken e Malay 2009, 345: «This proviso represents the other side of the conflict and may thus in part explain why the soldiers tended to stray of and leave the thoroughfares. Thus the passage adds a new perspective to the dispute between villagers and soldiers and what they had to provide and what they did not have to tolerate».

ρ⟨ί⟩οιεν ἢ χρήματα τῆς ἀρχῆς κομίζον-
τ⟨ε⟩ς ἢ δεσμώτας ἄγοντες δὲ ἢ θηρία,
τούτοις μόνοις καταλύσεις δημο-
σία⟨ι⟩ διδ⟨ό⟩σθωσαν καὶ ἀγορὰ τιμῆς
35 ἥτις ἦν πρὸ δέκα ἡμερῶν·…

Trad.: «...Ma se passassero alcuni recanti insegne, o perché trasportano denaro del potere (imperiale), o perché conducono prigionieri o bestie da circo, a loro soltanto siano messi a disposizione alloggi pubblici, e una piazza per l'acquisto di merci al prezzo che era corrente dieci giorni prima (del loro passaggio)...».

Questo breve inciso, che non aggiunge nulla alla sfera dei privilegi goduti da chi usufruisce legalmente del sistema di *vehiculatio* lungo le strade pubbliche provinciali, intende ricomporre la controversia generale, da considerare a presupposto dell'intero editto: se da una parte l'imperatore vieta gli atteggiamenti violenti e minacciosi dei militari a danno delle comunità civiche, dall'altra previene un comportamento speculativo da parte delle stesse, che informate del passaggio di un contingente militare avrebbero potuto imporre prezzi maggiori per i beni disponibili sul mercato, a cui i soldati erano obbligati durante il loro passaggio. Di fatto, l'imperatore mette al bando un'altra forma di αἰσχροκερδία, inteso come guadagno illecito: nell'epistola del Pireo, esso avrebbe complicato l'accesso ai beni del mercato civico per chi acquistava ad Atene, determinando un innalzamento dei prezzi giudicato ingiusto. In questo editto proveniente dalla penisola di Micale, invece, esso avrebbe fatto impennare altrettanto ingiustamente i prezzi delle merci di prima necessità al passaggio dei soldati, che forse in conseguenza a questo atteggiamento speculativo decidevano di battere strade minori e meno conosciute, come sembra suggerire l'editto stesso in un altro passo[753], o di estorcere con la violenza servizi che altrimenti sarebbero costati oltre una misura ragionevole.

Anche nella seconda testimonianza, di provenienza pergamena, l'imperatore mette al bando un atteggiamento volto al «guadagno illecito», perché deleterio rispetto al funzionamento del mercato civico locale. Si tratta di un testo normativo frammentario, attribuito ad Adriano e riferito alla sua visita presso la città di Pergamo tra il 129 d.C. e il 131 d.C., emanato per dirimere una controversia sorta presso il mercato civico della stessa *polis*[754]: il suo scopo era quello di correggere il comportamento di alcuni

[753] Vd. *I. Priene* 412, ll. 18-21: ὁδηγὸν μηδενὶ ἐξέστω λαμβάνειν | οὔτε γὰρ ἐκτρέπεσθαι τῆς δημοσίας ὁδοῦ | τοὺς στρατιώτας ἀνανκαῖον, καὶ μὴ ἐκ|τρεπομένοις οὐδὲν δεῖ τῶν ὁδηγούν[των]. La correlazione fra questo aspetto e l'inflazione imposta ai soldati presso i mercati lungo le vie pubbliche era già sostenuta da Hauken e Malay: vd. *id.* 2009, 342-343.

[754] *OGIS* 484 = Oliver 1989, nr. 84. L'attribuzione del documento alla cancelleria di Adriano, sostenuta principalmente su basi stilistiche, era già sostenuta da Von Prott in un'edizione parziale del testo (vd. *id.* 1902, 78-89); è poi stata confermata da Dittenberger nell'edizione cui qui si farà riferimento (vd. *infra*) e accettata da tutti i commentatori successivi.

τραπεζῖται[755] che abusavano del monopolio sul cambio della valuta (da bronzo locale a denario in argento e viceversa) ottenuto dalla città tramite *locatio*, in qualche caso a danno di chi acquistava presso il mercato civico, in altri direttamente a discapito degli operatori commerciali grandi e piccoli[756]. Uno di questi comportamenti illeciti, quello che maggiormente influiva nelle dinamiche commerciali, è presentato nella sezione di testo che qui si riporta:

> *OGIS* 484, ll. 8-24:
>
> … παρὰ γὰρ τῶν ἐργαστῶν καὶ καπήλων καὶ τῶν ὀ|*[ψ*αριοπωλῶν ε*]*ἰς τὸν λεπτὸν ἐ*μ*πολᾶν εἰωθότων χαλκὸν δέκα ὀκτὼ ἀσσάρια|[10]*[*τὸ δη*]*νάρ*[*ιον*]* λα*μ*βάνειν ὀφείλοντες καὶ τοῖς τὸ δηνάριον διαλλάσσειν βου|*[*λ*]*ο*μ*ένοι*[*ς πρὸ*]*ς *[*δ*]*έ*[*κα*]* ἑπτὰ διδόναι, οὐκ ἠρκοῦντο τὴν τῶν ἀσσαρίων ἄ*μ*ει|ψιν, ἀλλ*[*ὰ κ*]*αὶ ἐὰν δηναρίων ἀργυρῶν τις ἀγοράσῃ τὸ ὀψάριον, καθ᾽ ἕκα|στον δηνάριον εἰσέπρασσον ἀσσάριον ἕν. ἔδοξεν οὖν ἡ*μ*εῖν καλῶς ἔχειν | εἰς *[*τ*]*ὸ λοιπὸν τοῦτο διορθῶσθαι, ἵνα *μ*ὴ συ*μ*βαίνῃ τοῖς ὠνηταῖς ὑπ᾽ αὐτῶν |[15] τελωνεῖσθαι, καθ᾽ ὧν οὐδε*μ*ίαν αὐτοῖς ἐξουσίαν δεδόσθαι συ*μ*βέβηκεν. | ὅσα *μ*έντοι τῶν λεπτῶν ὀψαρίων σταθ*μ*ῶι πιπρασκό*μ*ενα τι*μ*ᾶται ὑπὸ | τῶν ἀγορανό*μ*ων, τούτων, κἂν πλείονας *μ*νᾶς ὠνήσωνταί τινες, ἤρε|σεν ἡ*μ*εῖν τὴν τι*μ*ὴν αὐτοὺς διδόναι πρὸς κέρ*μ*α, ὥστε ἀπ᾽ αὐτῶν σώσ|ζεσθαι τῆι πόλει τὴν ἐκ τοῦ κολλύβου πρόσοδον. ὁ*μ*οίως καὶ ἐὰν πλείο|[20]νες συνθέ*μ*ενοι ἀργυρῶν δηναρίων δόξωσιν ἠγορακέναι εἶτα διαι|ρῶνται, καὶ τούτους λεπτὸν διδόναι χαλκὸν τῶι ὀψαριοπώληι, ἵνα ἀνα|φέρηται ἐπὶ τὴν τράπεζαν· διδόναι δὲ πρὸς δέκα ἑπτὰ ἀσσάρια, ἐπει|δὴ ἡ τῆς ἀ*μ*ειπτικῆς ἐργασίας δοκεῖ *μ*όνοις τοῖς ἐργασταῖς διαλέγεσ|θαι.
>
> Trad.: «(I cambiavalute), che sono tenuti a prendere diciotto assi per denario dai commercianti, dai venditori al minuto e dai pescivendoli che sono soliti commerciare in piccola (moneta)[757], e dare diciassette (assi) a quanti volevano cambiare il denario, non si accontentavano del cambio degli assi ma, anche nel caso in cui qualcuno contrattasse il

[755] È questo il termine utilizzato da Oliver (vd. *id.* 1989, 213 e sgg.), per definire un gruppo di attori economici mai definito con chiarezza all'interno del testo normativo. È verosimile che questi fossero banchieri, che oltre a esercitare la funzione di cambiavalute per conto della città, a cui erano legati tramite «licenza» (gr. συναλλαγή), svolgevano anche attività creditizia , come dimostra il riferimento al loro ruolo come prestatori contenuto nella seconda parte del testo (*OGIS* 484, ll. 41-62). Sul tema cfr. Macro 1976, 169.

[756] Il documento risponde infatti esplicitamente a una serie di denunce da parte di generici ἄνδρες ἐργαζό*μ*ενοι (che Oliver traduce con «men who do business», e che forse può tradursi come semplici commercianti) alla città di Pergamo, poi inoltrate dalla stessa all'imperatore tramite l'ambasceria di Calvisius Glycon (vd. *OGIS* 484, ll. 4-5).

[757] Si ritiene che il participio εἰωθότων, che ricorre a l. 9, si riferisca soltanto agli ὀψαριοπώλες, come riteneva anche Oliver: vd. *id.* 1989, 211: «...For whereas they were supposed to get eighteen *asses* per denarius from the shopkeepers and retailers and from the salt fish dealers accustomed to do business for small bronze…». *Contra* cfr. Marco 1976, 171: «For though they were bound (by the terms of the agreement) to receive 18 asses for a denarius from the tradesmen, small stall-holders and fish-sellers, all of whom are accustomed to dealing in small change».

> pesce con denarii d'argento, per ciascun denario riscuotevano un asse (in più). Abbiamo pertanto deciso per il futuro di correggere in modo tale che ai compratori non capiti di essere tassati da questi (cambiavalute), attraverso (imposte) per cui non è mai accaduto che fosse data loro alcuna prerogativa. Riguardo dunque alle vendite al peso di pesce di piccola taglia (valgano) i prezzi stabiliti dagli agoranomi, e di questi abbiamo stabilito che, anche nel caso in cui alcuni comprassero svariate mine, costoro pagassero il prezzo in moneta (di bronzo), cosicché da loro sia salvaguardato per la città l'entrata derivante dal commercio in piccola moneta. Allo stesso modo, anche qualora più investitori concordi fossero intenzionati a commerciare in denari d'argento e così dividessero (la spesa), anche costoro paghino in piccola moneta di bronzo al pescivendolo, affinché (il ricavato) sia poi destinato alla banca; questi daranno però a 17 assi (per denario), poiché la (discussione) della tariffa di scambio riguarda soltanto i commercianti».

Nelle linee di testo qui riportate, l'imperatore ribadisce i termini della licenza concessa da Pergamo ai cambiavalute. A questi ultimi, nell'interesse della città, era consentito applicare tassi di cambio differenti nel passaggio da moneta locale in bronzo a moneta imperiale in argento e viceversa: la conversione da asse a denario, a cui si rivolgeva l'interesse dei venditori che accumulavano moneta minuta nelle giornate di traffico commerciale, era consentita a un tasso di 18:1; la conversione da denario ad asse, a cui era viceversa interessato il compratore prima di procedere ai suoi acquisti, era invece fissata a un tasso di 17:1, leggermente inferiore. I cambiavalute, pertanto, grazie a un cambio asimmetrico che favoriva la città, riscuotevano un'imposta sui cambi della valuta convertita dai venditori. Il mercato, però, aveva reagito negativamente alla disposizione normativa civica, elaborando forme illecite di cambio che aggiravano nella pratica il pagamento dell'asse supplementare richiesto: alcuni venditori accettavano pagamenti in argento, e anzi lo incentivavano attraverso modifiche al prezzo della merce, che spingessero il compratore ad acquistare in *denarii*. Questa pratica finanziaria accresceva la potenza d'acquisto della moneta d'argento e di chi la possedeva, e viceversa diminuiva quella del bronzo, d'uso soprattutto per le fasce di popolazione più povere: produceva quindi un danno non soltanto per i cambiavalute e le casse civiche (che non incameravano più l'asse supplementare nella conversione da bronzo ad argento), ma anche per i meno abbienti della città, che pagavano la merce a un prezzo maggiore di quanti potevano operare con i *denarii*.

La reazione coercitiva dei cambiavalute, se possibile, produsse effetti ancora peggiori: essi imposero (probabilmente con il benestare degli agoranomi)[758] il pagamento dell'asse supplementare, l'imposta prevista nel tasso di cambio, direttamente sulle transazioni in argento, nello specifico per ciascun denario speso per acquistare: così facendo, un introito che la città avrebbe dovuto incamerare dalle

[758] Che l'azione coercitiva dei banchieri fosse condotta con la complicità degli agoranomi, magistrati che, secondo Macro, avevano «the feel of the market» (cfr. *id.* 1976, 175), è un argomento sostanzialmente riconosciuto dagli studiosi del testo: vd. anche Oliver 1989, 213.

entrate dei venditori, veniva esatto illecitamente e con la forza della coercizione sui compratori.

L'intervento imperiale, pur correggendo la pratica illegale dei cambiavalute, ne ristabilisce e riafferma il monopolio; consolida però soprattutto la posizione dei compratori meno abbienti, che dell'evoluzione spontanea della dinamica commerciale erano usciti danneggiati più di tutti. Per una precisa tipologia di beni, in particolare per il «pesce povero» acquistabile al peso[759], l'imperatore impone l'acquisto in bronzo, anche se per quantità acquistate di valore superiore a un denario, a un prezzo stabilito direttamente dagli agoranomi, e non trattabile dai venditori per favorire la transazione in argento. Su un bene di prima necessità, consumato dalla popolazione meno abbiente, si impone così il valore commerciale del bronzo, a un prezzo politico fisso (quindi non soggetto a inflazione), anche quando l'acquisto in grandi quantità suggerirebbe un passaggio alla moneta più preziosa. Attraverso un'azione prescrittiva, dunque, che corregge i desideri di guadagno dei venditori e l'esercizio fiscale dei cambiavalute, si ristabilisce un ordine che le dinamiche commerciali avevano naturalmente mutato, e lo si fa per garantire l'accessibilità del mercato per tutte le categorie di acquirenti.

L'imperatore esplicita le ragioni del suo intervento, nei termini finora espressi, nella sezione che segue:

> *OGIS* 484, ll. 24-30:
> ...ἠ<λ>έ<γ>χθησαν *μ*ετὰ τοῦτο καὶ ἕτερά τινα συνκεχωρηκότες ἑαυ|[25]τοῖς κερδῶν ὀνό*μ*ατα ἀσπρατούραν τε καὶ τὸ καλού*μ*ενον παρ' αὐτοῖς | προσφάγιον, δι' ὧν ἐπηρέαζον *μ*άλιστα τοὺς τὸν ἰχθὺν πιπράσκοντας. | *K*αὶ ταῦτα οὖν ἐδοκι*μ*άσα*μ*εν διορθῶσθαι· πλεονεκτεῖσθαι γὰρ καὶ τοὺς | ὀλίγους ὑπ' αὐτῶν ἀνθρώπους <οὐ δίκ>αιον ἦν, συνέβαινεν δὲ πᾶσιν αἰσθη|τὴν γείνεσθαι τοῖς ὠνου*μ*ένοις τὴν ἄδικον τῶν πιπρασκόντων ζη|[30]*μ*ίαν.
>
> Trad.: «Essi (*scil*. i cambiavalute) furono incolpati di essersi accordati tra di loro oltre che su questo anche su altre voci di guadagno, sia una tassa sulla moneta battuta sia una commissione (così chiamata da loro), con cui colpirono soprattutto i venditori di pesce. Abbiamo dunque deciso di correggere anche questo: infatti non sarebbe giusto che questi pochi (*scil*. i venditori di pesce) fossero defraudati da quelli, anzi accadeva che l'ingiusto rincaro delle merci in vendita si ripercuotesse su tutti coloro che compravano».

In questo passo l'imperatore corregge altri comportamenti abusivi assunti dai cambiavalute a danno dei commercianti. In particolare, si parla di margini di guadagno

[759] L'espressione λέπτα ὀψάρια, *hapax* senza puntuali raffronti nella documentazione epigrafica di età romana, pur essendo sempre stata riferita all'ambito del commercio ittico, è stata tradotta in molti modi. A riguardo valgono le riflessioni di E. Lytle (*id.* 2010, 289), il quale confronta l'espressione pergamena con il «piccolo pesce» ricordato in un passo di Ateneo (*id.*, 7.303a: τῶν λέπτων ἰχθυδίων): secondo lo studioso, si tratterebbe di pesce di piccola taglia, (acciughe o sardine), l'unico largamente consumato dalla popolazione più povera.

aggiuntivi estorti indebitamente e riferiti a ulteriori voci di costo non attestate altrove: l'ἀσπρατούρα, intesa da von Prott, e poi da Bogaert e Oliver, come una contribuzione richiesta per il cambio di monete di vecchio conio con altre nuove, e il προσφάγιον, generalmente inteso come commissione per il servizio[760]. Ciò che rileva ai fini di questa ricerca è soprattutto la parte successiva, nella quale Adriano spiega le ragioni che portarono a un suo esplicito divieto: egli lamenta l'iniquità del fenomeno, che svantaggiava soltanto una categoria e ne avvantaggiava direttamente un'altra, e soprattutto la ricaduta che anche questo abuso, come quello già osservato in precedenza, avrebbe determinato sul mercato. Anche stavolta l'αἰσχροκερδία dei cambiavalute, se in un primo momento avrebbe gravato sul venditore, nel medio e lungo periodo sarebbe ricaduta esclusivamente su chi comprava, costringendolo a pagare le merci a un prezzo rincarato dagli accresciuti oneri fiscali del commerciante.

Seguono infine alcuni casi in cui Adriano intervenne in prima persona, assicurando alle realtà beneficiarie rifornimenti annonari straordinari. Quest'ultima forma di ingerenza del potere imperiale trova precisi e interessanti riscontri nelle fonti letterarie, epigrafiche e giuridiche. Come nei casi finora discussi, anche questi ultimi vengono dai contesti civici orientali più importanti, a cui Traiano e Adriano riconobbero posizioni di preminenza nella gerarchia interpoleica, come già visto, con l'assegnazione di culti federali e/o immunità festive: secondo Cassio Dione, la concessione gratuita o a prezzo concordato di grano fiscale era infatti uno degli strumenti utilizzati da Adriano per supportare le *poleis* più importanti e privilegiate dell'impero[761]. Il dato letterario è confermato da una serie di attestazioni epigrafiche significative, provenienti da contesti civici diversi: insieme ad Atene, alla quale l'imperatore riconobbe rifornimenti annonari senza precedenti (come si avrà modo di vedere nelle pagine successive), altre città come Efeso, Tralles e Sparta ottennero da Adriano la possibilità di approvvigionarsi di grano fiscale (ma soltanto dopo Roma), pagandolo a un prezzo concordato[762]. In particolare, è di specifica rilevanza la testimonianza efesina: essa si riassume in alcuni pezzi epigrafici[763], tra i quali spicca un testo frammentario, con ogni probabilità una costituzione imperiale, databile al 129 d.C. che si riporta qui di seguito:

---

[760] Su entrambe le voci fiscali cfr. Oliver 1989, 214.

[761] Cfr. Dio, 69.5.3: «πολλὰς μὲν γὰρ καὶ εἶδεν αὐτῶν, ὅσας οὐδεὶς ἄλλος αὐτοκράτωρ, πάσαις δὲ ὡς εἰπεῖν ἐπεκούρησε, ταῖς μὲν ὕδωρ ταῖς δὲ λιμένας σῖτόν τε καὶ ἔργα καὶ χρήματα καὶ τιμὰς ἄλλαις ἄλλας διδούς».

[762] Su questa specifica testimonianza, cfr. Wörrle 1971, 325-340; De Romanis 2002, 279-298: quest'ultimo teorizza il collegamento tra l'inciso generico di Cassio Dione e il *corpus* documentario da lui analizzato (vd. *id.* 2002, 289).

[763] Insieme al testo frammentario che si tratterà nel dettaglio (*I. Ephesos* 211), interessano il tema una dedica della città ad Adriano, databile anch'essa al 129 d.C. (*I. Ephesos* 274), e un'iscrizione onoraria che celebra un cittadino efesino, Gaius Arunculeius Chaereas, ricordandolo come σειτοπομπὸς ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου (*ibid.* l. 3).

I. Ephesos 211:

1 *[--διὰ]*
*[τὸ] μ*έγεθ*[*ος τῆς λα*μ*προτάτης*?]*
ὑ*μ*ῶν πό*[*λεω*]*ς ⸢κ⸣αὶ ⸢τ⸣ὸ π⸢λ*[*ῆθος*]*
τῶν οἰκούντων παρ᾽ ὑ*μ*εῖ*[*ν· ---*]*
5 πρόδηλον δὲ ὅτι καὶ ὑ*μ*εῖς εὐγνω-
*μ*όνως χ*[*ρ*]*ήσεσθε τῇ τοιαύτῃ συν-
χωρήσει, λογιζό*μ*ενοι ὅτι ἀναγκαῖον
πρῶτον τῇ βασιλευούσῃ πόλει ἄφθονον
εἶναι τὸν π*[*ρ*]*ὸς τὴν ἀγορὰν παρασκευα-
10 ζό*μ*ενον *[*κ*]*αὶ ἀθροιζό*μ*ενον πανταχό-
θεν πυρόν, ἔπειθ᾽ οὕτως καὶ τὰς ἄλλας
πόλεις εὐπορεῖν τῶν ἐπιτηδείων.
εἰ *μ*ὲν οὖν ὁ *N*εῖλος φαίνοιτο, ὥσπε*[*ρ*]*
εὐχό*με[*θ*]*α, παρέχων ἡ*μ*εῖν τῆς ἀνό-
15 δου τὸ σύνηθ<ε>ς *μ*έτρον καὶ γεωργο*[*ῖτο*]*
παρὰ *A*ἰγυπτίοις ἄφθονος ὁ πυρός,
καὶ ὑ*μ*[ε]*ῖς ἐν πρώτοις *μ*ετὰ τὴν πα-
τ⸢ρ⸣ί*[*δα —*]*.

Trad.: «...Per la grandezza della vostra splendida città, e per la moltitudine di quanti abitano presso di voi...ma è certo che anche voi utilizzerete questa concessione con buonsenso, mettendo in conto che è necessario che il grano destinato alla vendita e raccolto dovunque sia messo a disposizione della città dominante (*scil*. Roma), e che soltanto dopo anche le altre città riusciranno a ottenere i beni necessari. Se ora il Nilo, come auspichiamo, risultasse fornirci il consueto livello di inondazione, e se il grano fosse coltivato in abbondanza in Egitto, anche voi tra i primi dopo la (città) patria (*scil*. Roma) ...».

Nel testo è riconosciuto alla città di Efeso il diritto ad accedere «tra le prime» alle risorse granarie egizie, in ragione del prestigio della città e della grandezza del suo abitato. Sono però poste per iscritto due condizioni, affinché il privilegio concesso potesse essere esercitato: il rispetto di una posizione subalterna, nell'accesso al grano egizio, rispetto a Roma; infine, la certificazione del raggiungimento di un livello minimo della piena del Nilo, senza la quale sarebbe stato impossibile coltivare a grano tutta la terra egizia necessaria.

Molti elementi inducono ad attribuire tale concessione al potere imperiale, e specificamente a quello di Adriano. Già M. Wörrle, al quale si deve un primo e strutturato commento storico dell'epigrafe, mise in risalto il significato politico di questa συγχώρησις: essa, infatti, è riconosciuta su beni fiscali (quali erano le riserve

di grano egizio), su cui pertanto il solo imperatore aveva facoltà di intervenire[764]. Proprio per la straordinarietà del privilegio concesso, lo stesso commentatore intese la misura come emergenziale, dettata quindi da una crisi di approvvigionamento della città di Efeso, cui Adriano volle dare sollievo mettendo a disposizione le "sue" riserve granarie[765]. Contrario a questa interpretazione è Federico De Romanis, secondo cui la concessione di Adriano avrebbe riconosciuto un privilegio non inteso ad alleviare una carestia, ma piuttosto ad accrescere l'abituale «disponibilità» di grano civico[766]. I primi elementi in questo senso sarebbero quelli formali, sparsi all'interno del testo epigrafico: il continuo riferimento all'ἀφθονία e all'εὐπορία, di Roma e delle altre città dell'impero, conferisce all'intero testo un tono che, secondo De Romanis, mal si concilierebbe con una supposta crisi alimentare della città efesina, a cui il contenuto del testo porrebbe riparo[767]; l'utilizzo degli ottativi, per lo studioso, darebbe poi alla concessione un valore continuativo nel tempo, valida ogni qualvolta fosse giunta la notizia di una piena del Nilo «di livello sufficiente»[768].

La tesi enunciata trova poi un sostegno, secondo De Romanis, anche nella documentazione efesina sul tema, e in iscrizioni rinvenute in altre *poleis* orientali dell'impero. In una dedica ad Adriano da Efeso, databile al 129 d.C.[769], tra i δώρεα che l'imperatore riconobbe alla città si fa riferimento anche ad «alcuni invii di grano dall'Egitto»[770]: il plurale, ricostruito da De Romanis sulla base di argomenti piuttosto convincenti[771], e l'utilizzo del verbo παρέχω (che presupporrebbe una durata nel

[764] Cfr. Wörrle 1971, 335-336.
[765] Cfr. *ibid.*, 327.
[766] Cfr. De Romanis 2002, 288 e sgg.
[767] Vd. *Ibid.*, 288: «Se fosse così, taluni accenti della risposta ufficiale dell'imperatore di fronte a una terribile crisi che avrebbe dovuto investire, oltre Efeso, molte altre città, risulterebbero di un cinismo in stridente contrasto con il tono generale del messaggio, che è invece, come giustamente osserva Wörrle, improntato a 'Höflichkeit' nei confronti degli Efesini. Va invece sottolineato che, per quanto possiamo giudicare dal frammento a noi pervenuto, la συγχώρησις non sembra mirare alla risoluzione di una difficile congiuntura annonaria, bensì all'εὐπορεῖν τῶν ἐπιτηδείων delle altre città, una volta che Roma abbia avuto grano in abbondanza: in essa, dunque, dominano e si propongono, per Roma e per le altre città, le immagini dell'ἀφθονία e dell'εὐπορία, mentre non si colgono gli indizi di una gravissima situazione annonaria in Efeso».
[768] Cfr. *ibid.*: «La συγχώρησις, infine, riguarda non soltanto l'anno in corso, ma anche quelli futuri: il tempo presente dell'ottativo φαίνοιτο (l. 13), del participio παρέχων (l. 14) e ancora dell'ottativo γεωργοῖτο (l. 15) attribuisce alle rispettive azioni un aspetto continuato, che andrà risolto, essendo impossibile intendere altrimenti la durata prolungata del φαίνοιτο – παρέχων τῆς ανόδου τὸ σύνηθ<ε>ς *μ*έτρον, nel senso dell'iterazione. Insomma: dicendo "Se dovesse risultare che il Nilo, come ci auguriamo, produce l'abituale misura dell'inondazione e se il frumento dovesse essere coltivato in abbondanza dagli Egiziani etc." il testo vuole dire "ogni volta che dovesse risultare che il Nilo, come ci auguriamo, etc."».
[769] Vd. *I. Ephesos* 274, ll. 4-6: «δημαρ|χικῆς ἐξουσίας τὸ <ι>γ′, ὕπατον | τὸ γ′, πατέρα πατρίδος». Sulla cronologia del testo, e dei provvedimenti ivi ricordati, cfr. De Romanis 2002, 292 n. 5.
[770] Vd. I. Ephesos 274, ll. 12-13: «... σειτοπο*μπ[*ίας δὲ*]* | ἀπ' *A*ἰγύπτου παρέχοντα...».
[771] Per i quali si rinvia a De Romanis 2002, 292-293 n. 51.

tempo dell'azione concessa, e che già ricorre in *I. Ephesos* 211), proverebbero l'accesso in più occasioni, da parte di Efeso, alla riserva granaria egizia messa a disposizione da Adriano[772]. La συγχώρησις, peraltro, sarebbe stata riconosciuta negli stessi anni anche ad altre città: da *Tralles* in Frigia proviene una dedica epigrafica, anch'essa databile al 129 d.C., posta in onore di Fabricius Priscianus Charmosynus, che come σειτώνης (impegnato dunque su base liturgica a garantire l'approvvigionamento granario della sua città) avrebbe acquistato grano egizio «concesso» da Adriano[773]. Lo stesso permesso è probabile sia stato accordato anche alla città di Sparta: in una dedica ivi rinvenuta si onora infatti un tale Eudokimos, per aver assicurato alla città del grano importato dall'Egitto, in due occasioni diverse[774].

Gli elementi fin qui proposti sono indizi di una disponibilità, da parte del potere imperiale, a concedere, quando possibile, risorse di prima necessità a città che ne chiedevano, e non necessariamente in connessione a situazioni di emergenza: La documentazione specifica del II secolo d.C. circoscrive in particolare tali concessioni al principato di Adriano, il quale secondo De Romanis inaugurò una politica di supporto granario mai attestata prima, e forse riproposta soltanto un secolo più tardi, e con ben altre finalità, in età severiana[775]. Una politica, come lo studioso precisa, resa possibile da contingenze particolari, quali le abbondanti esondazioni del Nilo negli

---

[772] *Contra* Wörrle (1971, 337), secondo cui la dedica efesina non sarebbe sufficiente a dimostrare il godimento di un «privilegio permanente» da parte di Efeso. Diversa anche l'interpretazione di Millar, che non riconduce le due iscrizioni efesine alla medesima concessione: le σειτοπομπίαι dall'Egitto sarebbero infatti donazioni gratuite di Adriano, distinte dalla συγχώρησις di *I. Ephesos* 211, che Millar interpretava come concessione di grano fiscale egizio dietro un pagamento, come nel caso di Tralles (cfr. Millar 1977, 422).

[773] Cfr. *I.Tralles* 80, ll. 1-10: *[*ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος καὶ οἱ ἐν *Τ*ράλλεσι*]* | <κ>α<τ>οι<κ>ο*[*ῦ*]*ντες *Ῥωμ*αῖοι ἐτείμησαν *Α*ὖλον *Φ*αβρίκιον | *Π*ρεισκιανὸν *Χαρμ*όσυνον στρατηγήσαντα | τῆς πόλεως αὐθαιρέτως, σειτωνήσαντα δὲ | καὶ τὸν ἀπὸ *Α*ἰγύπτου σεῖτον συνχωρηθέντα | τῇ πατρίδι αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ κυρίου *Κ*αίσαρος | *Τ*ραϊανοῦ *Ἁ*δριανοῦ *Σ*εβαστοῦ *μ*οδίων *μυρι*|άδας ἓξ καὶ προχρήσαντα ἐκ τῶν ἰδίων | τὴν τειμὴν τοῦ σείτου καὶ τὰς γενομένας, | μέχρι<ς> ἐνθάδε δαπάνας.

[774] Cfr. *SEG* 11, 491: *Ε*ὐδόκιμος *Δαμ*οκράτους τοῦ *Σ*πένδον|τος, διαβέτης, σειτώνης τὸ β′ ἀπ*᾽Α*ἰγύπτου, | κατανγελεὺς τῶν *Ε*ὐρυκλείων, χοραγός, | δικασταγωγὸς ἀπὸ *Σ*άμου, ξενοκρίτης, | εἰς *Α*λάβαντα, ταμίας, γερουσίας το γ′, | βίδεος, σειτώνης τὸ γ′ ὑπὲρ τὸν ἀδελφόν, | καὶ οὐκ ἐποίησα ἐκβολὴν ἐν οὐδεμίᾳ σειτω|νίᾳ.

[775] Lo stesso De Romanis propone confronti con analoghi casi di συγχωρήσεις di grano fiscale a città orientali dell'impero (*id.* 2002, 289-291); i provvedimenti presi in epoca antecedente al principato di Adriano hanno però, secondo lo studioso, una dimensione sempre emergenziale, diversa dunque da quella che avrebbe ispirato la concessione adrianea. Più vicine appaiono invece i δώρεα di grano egizio concessi in età severiana alle città orientali più importanti: esse sarebbero però, secondo De Romanis, da spiegare con l'imminenza delle campagne partiche, e dal disagio che le medesime città avrebbero potuto vivere per il continuo acquartieramento di truppe (vd. De Romanis 2002, 298 e note).

anni 127 e 128 d.C.[776], e da un generale clima di prosperità della parte orientale dell'impero, salutato e incentivato dall'imperatore stesso con le sue ripetute.

Segue in questa trattazione, infine, la città di Atene, che in materia di rifornimenti annonari si vide riconosciuta dall'azione politica adrianea una posizione di particolare beneficio, non paragonabile a qualsiasi altro contesto civico coevo. In una sezione del libro 69 della sua storia, Cassio Dione ricorda alcuni impegni che l'imperatore si assunse nei confronti della città, in concomitanza con l'istituzione del suo culto panellenico e dei giochi che lo celebravano: egli «accordò grandi somme di denaro, frumento annuo e l'intera Cefalonia»[777]. L'inciso dioneo, sistemato in un luogo della narrazione problematico anche da un punto di vista filologico, pone contraddizioni con la documentazione epigrafica in possesso, e solleva un numero di quesiti maggiore di quelli a cui esso stesso è in grado di rispondere[778]. Di specifico interesse per questa ricerca è in particolare il riconoscimento di σῖτον ἐτήσιον disposto a favore di Atene, che lo storiografo presenta in concomitanza con l'indizione dei suddetti giochi[779]. Sulla natura della χάρις adrianea si è in passato molto discusso: per Millar, essa sarebbe da intendere come un dono evergetico di una quantità di grano equivalente al fabbisogno annuo della *polis*, simile a quella che poi riconobbe alla stessa città Costantino qualche secolo più tardi[780]; più cauti, a riguardo, Spawforth e Walker, secondo cui si farebbe qui riferimento a una più generica concessione annua di grano alla città[781].

Quale che fosse la precisa tipologia di intervento, a partire dal 130/131 d.C. Atene diviene la seconda città dopo Roma a beneficiare di un rifornimento granario annuo per volere imperiale: in questa azione imperiale è possibile dunque riconoscere un

---

[776] Piene di sedici cubiti, note grazie a due emissioni monetali: cfr. Bonneau 1972, 242-243; De Romanis 2002, 279-286 e 294.

[777] Dio, 69.16.2: «*T*όν τε σηκὸν τὸν ἑαυτοῦ, τὸ *Π*ανελλήνιον ὠνομασμένον, οἰκοδομήσασθαι τοῖς *Ἕ*λλησιν ἐπέτρεψε, καὶ ἀγῶνα ἐπ᾽ αὐτῷ κατεστήσατο, χρήματά τε πολλὰ καὶ σῖτον ἐτήσιον τήν τε *K*εφαλληνίαν ὅλην τοῖς *Ἀ*θηναίοις ἐχαρίσατο».

[778] In particolare, il riferimento a Cefalonia, che nel racconto di Dione sarebbe passata amministrativamente sotto il controllo di Atene, si pone in contraddizione con una dedica della *polis* di *Pale*, la più influente delle città dell'isola, al *Panhellenion*, nella quale la stessa città si dice libera e autonoma (cfr. *SEG* 21, 704b). Per risolvere questa contraddizione, si è intesa la concessione imperiale come esclusivamente fiscale: l'isola, a eccezione delle *poleis* libere e autonome come *Pale*, sarebbe dunque ricaduta fiscalmente sotto il controllo di Atene (a sua volta, almeno su un piano formale, libera e immune da Roma; sul tema vd. Boatwright 2000, 84 e sgg.).

[779] Il collegamento diretto con la fondazione del *Panhellenion* è ipotizzato da Spawforth e Walker: cfr. *id.* 1985, 90 e sgg.

[780] Cfr. Millar 1977, 422. Il dono di Costantino è ricordato in un'orazione di Giuliano: cfr. Jul., *Or.* 1.6/8d.

[781] Cfr. Spawforth e Walker 1985, 90: «Under the principate, the city continued to suffer, like most Greek cities, from sporadic shortages of grain. Hadrian took steps to alleviate this situation by providing the city with an annual grain supply… Whether Hadrian established an endowment for the purchase of grain, or whether he arranged for shipments from source, is unclear… More important, although little remarked upon, is the unprecedented nature of this imperial intervention in the victualling of a provincial city». Contraria all'idea che il passo sia da interpretare nel senso dell'istituzione di un programma di rifornimento permanente per la città è M. Boatwright: cfr. *ead.* 2000, 92.

grado di ingerenza massimo, inteso a risolvere definitivamente il problema di approvvigionamento del mercato della *polis*. La medesima intenzione si può osservare riguardo a un altro documento ateniese, straordinario e centrale nella comprensione degli interessi politici di Adriano, con il quale l'imperatore dispose al fine di istituire un programma annonario per la città indipendente dalle risorse fiscali imperiali. Si tratta di un editto, con il quale il *princeps* volle assicurare alla città il perenne approvvigionamento, a un prezzo concordato e fisso, delle risorse olearie dell'Attica, secondo le quantità necessarie a rispondere alla domanda civica di olio. Questo editto, pubblicato presso l'*agorà* di Atene[782], ha suscitato l'interesse di moltissimi studiosi, e sollevato questioni storiche ancora irrisolte: si riporta qui di seguito l'edizione del testo e la traduzione utilizzate da Gianfranco Purpura.

IG II^2, 1100:

1 *K*ε*(*φάλαια*)* νό*(*μο*)*θε*(*σίας*)*[783] *Ἁ*δριανοῦ.
Οἱ τὸ ἔλαιον γεωργοῦντες τὸ τρίτον
καταφερέτωσαν, ἢ τὸ ὄγδοον οἱ τὰ
Ἱππάρχου χωρία τὰ ὑπὸ τοῦ φίσκου
5 πραθέντα κεκτημένοι· μόνα γὰρ ἐ-
κεῖνα τὸ δίκαιον τοῦτο ἔχει· καταφε-
ρέτωσαν δὲ ἅμα τῷ ἄρξασθαι συνκο-
*[*μιδῆς κ*]*ατὰ μέρος, πρὸς λόγον το*[*ῦ*]*
*[*συνκομιζ*]*ομένου, τοῖς ἐλεώναι*[*ς*],*
10 *[*διδόντες τοῖς*]* προνοοῦσιν τῆ*[*ς*]*
*[*δημοσίας χρεία*]*ς · ἀπογραφέσθω-
*[*σαν δὲ λόγον τῆς*]* συνκομιδῆς πρὸ*[*ς*]*
*[*τοὺς ἐλαιώνας κα*]*ὶ τὸν κήρυκα δύο
*[*ἀντίγραφα παραδ*]*ιδόντες καὶ τὸ
15 *[*ἕτερον ἀπολαμβά*]*νοντες ὑπογρα-
φέν· ἡ δὲ ἀπ*[*ογραφ*]*ὴ ἔστω μετὰ ὅρκου
καὶ πόσον συνεκόμισεν τὸ πᾶν,
καὶ ὅτι διὰ δούλου τοῦδε ἢ ἀπελευ-
θέρου τοῦδε, ἐὰν δὲ πωλήσῃ τὸν
20 καρπὸν ὁ δεσπότης τοῦ χωρίου ἢ ὁ
γεωργὸς ἢ ὁ καρπώνης. ἀπογραφέ-

[782] Anche la collocazione, secondo D. Placido, non sarebbe casuale: essa affermerebbe il principato di Adriano come rispettoso della tradizione politica della città. Vd. *id.* 1992, 177 e sgg.

[783] Questo scioglimento, già ipotizzato da Martín (1982, 92) e poi accolto da Purpura (2011, 599), ricondurrebbe il provvedimento all'azione di Adriano come νομοθέτης di Atene tra il 124 e il 125 d.C., ricordata nelle cronache tardoantiche di Eusebio (Eus., *Chron.* (Vers. Arm.) *ab Abr.* 2137) e di Girolamo (Hieron., *Chron. ab Abr.* 2138). Sull'azione riformatrice di Adriano ad Atene vd. *infra.*

σθω δὲ πρὸς τοὺς αὐτοὺς καὶ ὁ ἐπ᾽ ἐξα-
γωγῇ πιπράσκων, πόσον πιπράσκει
καὶ τίνι καὶ ποῦ ὁρμ*[ε]*ῖ τὸ *[π]*λοῖον. ὁ δ*[ὲ]*
ἀπογραφῆς χωρὶς π*[ωλήσα]*ς ἐπ᾽ ἐξα-
γωγῇ, κὰν ὃ ὤφειλεν ᾖ κα*[τενηνοχὼς]*
τῷ πόλει, στερέσθω τοῦ πραθ*[έντος]*.
ὁ δὲ ψευδεῖς ἀπογραφὰς ποιησά*[μενος]*
ἢ τὰς περὶ τῆς συνκομιδῆς *[ἢ τ]*ὰ*[ς περὶ]*
τῆς ἐξαγωγῆς ἢ ὑπὲρ χωρίου, *[εἴ τις πα]*-
ρὰ φίσκου ἐπρίατο μὴ Ἱππάρχ*[ου γενόμε]*-
νον ὄγδοον κατενεγκών, σ*[τερέσθω]*,
*[τὸ δὲ ἥμισυ ὁ μη]*νύσας λαμ*[β]*α*[νέτω]*.
*[- - - - - - - - - - ἐξαγω]*γὴν ἀναπογ*[ράπτων]*
- ειρε, εἰ μ - - - - - - -
- των ἀπ*[ο]*τερ - - -
- ος αὐτὸς ἢ ὄν*[τιν᾽]*
*[*ἂν - - - - - - - - - - - - - - - -*]*έτω μὲν ἐξ ἀπ*[ο]*-
*[- - - - - - - - - - - - - - - - - -τ]*ῆς δὲ τειμῆς τὸ *[ἥ]*-
μισυ κατεχέτω, εἰ μήπω δέδωκεν, ἢ λαμ-
βανέτω · τὸ δὲ ἥμισυ ἔστω δημόσιον.
γραφέσθω δὲ καὶ ὁ ἔμπορος ὅτι ἐξάγει·
καὶ πόσον παρ᾽ ἑκάστου · ἐὰν δὲ μὴ ἀπο-
γραψάμενος φωραθῇ ἐκπλέων, στερέ-
σθω· ἐὰν δὲ ἐκπλεύσας φθάσῃ καὶ μηνυ-
θῇ, γραφέσθω καὶ τῷ πατρίδι αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ
δήμου κἀμοί. τὰς δὲ περὶ τούτων δίκας
μέχρι μὲν πεντήκοντα ἀμφορέων ἡ βου-
λὴ μόνη κρεινέτω, τὰ δὲ ὑπὲρ τοῦτο μετὰ
τοῦ δήμου. ἐὰν δὲ τῶν ἐκ τοῦ πλοίου τις
μηνύσῃ, ἐπάναγκες ὁ στρατηγὸς τῇ ἑξῆς
ἡμέρᾳ βουλὴν ἀθροισάτω, εἰ δ᾽ ὑπὲρ τοὺς
πεντήκοντα ἀμφορεῖς εἴη τὸ μεμηνυ-
μένον, ἐκκλησίαν · καὶ διδόσθω τῷ ἐλέγ-
ξαντι τὸ ἥμισυ. ἐὰν δὲ ἐκκαλέσηταί τις ἢ
ἐμὲ ἢ τὸν ἀνθύπατον, χειροτονείτω συν-
δίκους ὁ δῆμος. ἵνα δὲ ἀπαραίτητα ᾖ τὰ
κατὰ τῶν κακουργούντων ἐπι*[τ]*είμι*[α]*, τει-
μῆς ἰς τὸ δημόσιον καταφερέσθω τὸ ἔλαι-
ον ἥτις ἂν ἐν τῇ χώρᾳ ᾖ. εἰ δέ ποτε εὐφορί-
ας ἐλαίου γενομένης πλέον εἴη τὸ ἐκ τῶν
τρίτων ἢ ὀγδόων καταφερόμενον τῆς εἰς

ὅλον τ*[ὸ]*ν ἐνιαυτὸν δημοσίας χρείας, ἐξέ-
στω τοῖς μηδέπω δοῦσιν τὸ ἔλαιον ἢ πᾶν
ἢ μέρος δευτέραν ἀπογραφὴν ποιησαμέ-
νοις καὶ δημόσιον τότε ὀφειλόμενον
πόσον ἐστὶν *[ὅσ]*ον οἱ ἐλαιῶναι ἢ *ο[ἱ]* ἀργυ-
ροταμία*[ι]* οὐ βούλονται παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν,
ὃ μὲν ὀφ*[ε]*ίλουσιν - - - - ν - - - αγ - - - - ηση - - -
φυλασσ - - - - - - - - - - - ασ - - - - - - δια - - - - - - - -
τετα - - - - - - - - - - ἀπογραφ*[*- - - - - - - -γ*]*ινω-
σκομενα - - - - - - - - - - ημω ἰς τειμ·ς - - - - - οε
σθω - - - - - δη - - - - - - - ἀπογραφα - - - αφε - - -
ρων - - - - - - - - - - - ν ὃ ὠφείλησ - - - - σοφ - - - -
versuum decem reliquae[784]

Trad.: «Capitoli della legislazione di Adriano. Gli olivocultori dovranno consegnare la terza parte della raccolta, o l'ottava, se sono proprietari delle terre d'Ipparco vendute dal fisco. Solo infatti quelle terre hanno tale privilegio. Dovranno consegnare una parte all'inizio della raccolta, proporzionalmente alla quantità raccolta ai funzionari dell'olio (ἐλεώναι), che provvedono alle pubbliche necessità. Essi dovranno stilare una dichiarazione della raccolta dinnanzi ai funzionari dell'olio (ἐλεώναι) e l'araldo in doppia copia e riceveranno la seconda contrassegnata. La dichiarazione sarà effettuata sotto giuramento, specificando la totalità della raccolta, quanto sarà stato raccolto da uno schiavo o da un liberto, se il proprietario del terreno o il coltivatore o il raccoglitore intendano vendere il frutto. L'esportatore dovrà effettuare una dichiarazione dinnanzi ai medesimi funzionari, specificando la quantità posta in vendita, l'acquirente e dove si trova ancorata la nave. Colui che ha posto in vendita per l'esportazione senza aver effettuato la dichiarazione e ha già consegnato alla città quanto doveva, subirà la confisca di quanto ha posto in vendita. Colui che ha effettuato false dichiarazioni, sia riguardo alla raccolta o sull'esportazione o sul terreno, sia che abbia acquistato dal fisco una terra non proveniente da Ipparco somministrando solo l'ottava parte, subirà la confisca ed il denunciante riceverà la metà. [---] manterrà la metà della quantità, se non l'ha ancora consegnata, o conserverà la metà del prezzo. L'altra metà sarà per il pubblico erario. Il mercante dovrà dichiarare ciò che esporta e quanto (consegnatogli) da parte di ciascuno (dei suoi fornitori). Se, non avendo effettuato la dichiarazione, viene sorpreso a salpare, subirà la confisca. E se intraprende la navigazione prima di esser denunciato, un processo sarà intrapreso nella sua patria a nome del popolo (di Atene) e di me. I processi di tal genere, fino a cinquanta anfore, saranno giudicati dalla sola *boulé*; per quantità superiori, insieme al popolo. Se è stata presentata denuncia da qualcuno della nave, lo stratega dovrà convocare la *boulé* per il giorno seguente, o l'*ekklesía* se si supera il limite delle cinquanta anfore. Sarà data la metà al denunciante, se dimostrerà l'accusa. Se qualcuno si appella a me o al proconsole, il popolo eleggerà gli assistenti

[784] La sezione inferiore dell'epigrafe, esposta nell'*agorà* di Atene da secoli, è stata infatti irrimediabilmente danneggiata dalle intemperie, e la porzione di testo ivi conservata (una decina di righe) è illeggibile, tanto che già Oliver negli anni Settanta preferì la consultazione di copie e edizioni più antiche alla ricognizione autoptica del testo (cfr. Oliver 1989, 232; Purpura 2012, 599).

> in giudizio. Affinché le pene corrispondenti siano inevitabili per i trasgressori, si consegnerà l'olio nel pubblico deposito al prezzo del luogo di produzione. Se, per caso, avendo avuto abbondante produzione di olio, la consegna del terzo o dell'ottava parte eccederà le pubbliche necessità di tutto quell'anno, sarà consentito a coloro che non hanno ancora consegnato la totalità o parte dell'olio di effettuare una seconda dichiarazione, tenendo conto dei pubblici bisogni, per proporre ai funzionari dell'olio e agli *argyrotamíai* quanto non vogliano da essi prendere di ciò che devono [---]».
>
> (Trad. Purpura)

Con questo editto, l'imperatore Adriano riconobbe alla città di Atene il diritto di opzionare un terzo dell'olio prodotto nel territorio della *polis*: questo sarebbe stato consegnato presso un pubblico deposito, e venduto agli *elaiònai* ateniesi a un prezzo ritenuto equo, pari a quello corrente nel luogo di produzione[785]. A questo sistema di opzione dell'olio dell'Attica l'imperatore riconosce soltanto due specifiche eccezioni: la prima, che prevede una riduzione della quota di prodotto da vendere obbligatoriamente agli ufficiali ateniesi preposti, è riconosciuta ai proprietari dei χώρια Ἱππάρχου, confiscati dal fisco imperiale e poi verosimilmente venduti a condizioni d'acquisto particolari, a cui sarebbe da far risalire proprio l'eccezione contenuta nell'editto[786]. La seconda, estesa invece a tutti gli olivicoltori coinvolti dall'azione edittale, vale nel caso in cui un raccolto abbondante fosse in grado di soddisfare le «pubbliche necessità» annue (gr. χρείας δημοσίας, l. 63) anche corrispondendo meno della quota obbligatoria: in quel caso, i produttori potevano presentare una seconda dichiarazione, con la quale chiedere ai medesimi *elaiònai* di vendere alla città una quota di prodotto inferiore a quella richiesta, e quindi di destinare più olio al libero commercio. I restanti due terzi di prodotto, non interessati dall'opzione che l'imperatore concede alla città, sono infatti lasciati alla disponibilità dei produttori, e verosimilmente destinati al commercio oltremare, che si deve immaginare molto più redditizio di quello obbligato con Atene: tanto gli olivicoltori quanto i mercanti e i compratori sono però chiamati all'ottemperanza di una serie di

---

[785] Vd. *ibid.* ll. 57-60: ἵνα δὲ ἀπαραίτητα ᾖ τὰ | κατὰ τῶν κακουργούντων ἐπι*[τ]*είμι*[α],* τει|μῆς ἰς τὸ δημόσιον καταφερέσθω τὸ ἔλαι|ον ἥτις ἂν ἐν τῇ χώρᾳ ᾖ. La scelta di pagare, per l'olio opzionato, il prezzo di mercato nei luoghi di produzione si deve pensare come conciliativa per entrambe le parti: gli olivicoltori avrebbero infatti incassato una cifra coerente con la fluttuazione dei prezzi, e la città avrebbe pagato un prezzo non influenzato da fenomeni di innalzamento dei prezzi e da speculazioni che, si è visto, erano tipiche nei contesti urbani, soprattutto ateniesi.

[786] Secondo gli interpreti del testo, le «terre di Ipparco» sarebbero appartenute a Tiberius Claudius Hipparchos, nonno di Erode Attico, i cui beni furono confiscati da Domiziano nel 92/93 d.C. (*Philostr.* VS, 2.1.2; vd. Ameling 1983, 17). Sulla base di questa eccezione, secondo Gianfranco Purpura, è possibile affermare che un regolamento in materia esistesse già prima dell'impero di Adriano, e che la risoluzione adrianea apportasse soltanto un correttivo che migliorava le condizioni per la città di Atene (*id.* 2011, 601). Anche in ragione dell'eccezionalità del provvedimento (per le quali vd. *infra*), appare più convincente l'ipotesi di Harter-Uibopuu, secondo cui è verosimile che la vendita delle terre di Ipparco sia avvenuta proprio in età adrianea, e sia stata quindi cronologicamente prossima o contemporanea alla riforma edittale proposta dall'imperatore (vd. *ead.* 2009, 133).

dichiarazioni presso l'autorità pubblica, senza le quali l'imperatore riconosce agli ufficiali civici la possibilità di confiscare l'olio commerciato.

Nel complesso, l'autorità pubblica ateniese si vede riconosciuta dall'editto adrianeo un controllo assoluto dell'olio prodotto e commerciato nella sua area di influenza: ad essa è infatti riconosciuta per principio una quota del prodotto, affinché i mercati di Atene non ne mancassero mai; e della restante parte, tutta o quasi esportata al di fuori dei confini ateniesi, resta dettagliatamente informata, dovendo i produttori dichiarare la quantità esatta della merce in vendita, i compratori e il vettore scelto per il trasporto[787]. L'intervento imperiale è, in questo senso, assolutamente eccezionale, se si considera anche la sua totale estraneità rispetto alla tradizione politica e normativa greca. Esso si colloca, cronologicamente e ideologicamente, all'interno della νομοθεσία che Adriano assunse ad Atene, sul modello di altri mitici legislatori della città come Dracone e Solone: proprio quest'ultimo, come riferisce Plutarco, aveva inaugurato un progetto di controllo delle esportazioni dei prodotti della terra attica, ad eccezione però dell'olio, che anche dopo la riforma soloniana continuava ad essere venduto all'estero senza limitazioni normative. Adriano con il suo editto sarebbe quindi intervenuto sull'unica categoria merceologica non toccata dalla azione riformatrice di Solone, riprendendo, continuando e completando l'antico e ricordato processo di inquadramento legislativo[788].

Nei loro risvolti pratici, però, gli strumenti concessi alla città per manifestare la sua ingerenza sulla produzione olearia non trovano riscontro nella tradizione politica greca, come sottolineato da Kaja Harter-Uibopuu[789]: l'*exemplum* normativo soloniano, di cui Adriano tenne conto, e che pure vietò l'esportazione di beni della terra dal territorio ateniese, fu elaborato in un contesto di crisi, per riparare alle difficoltà economiche e annonarie della città in età classica, che viceversa non devono presupporsi all'editto adrianeo[790]. Lo stesso vale anche per la *polis* di *Selybria*, che, riporta Aristotele, avrebbe sì imposto un'opzione d'acquisto in favore della città per tutto il grano prodotto nel suo territorio, ma soltanto in risposta a un periodo di crisi annonaria che aveva colpito duramente la *polis*[791]. Parimenti distante, anche se emanato da un'autorità romana, è l'editto del governatore L. Antistius Rusticus del 93

---

[787] Vd. *IG* II^2 1100, ll. 21-24: ἀπογραφέ|σθω δὲ πρὸς τοὺς αὐτοὺς καὶ ὁ ἐπ' ἐξα|γωγῆ̣ πιπράσκων, πόσον πιπράσκει | καὶ τίνι καὶ ποῦ ὁρμ*[ε]*ῖ̣ι τὸ *[π]*λοῖον.

[788] Sul disegno normativo di Solone cfr. *Plut*. Sol. 24.1: *T*ῶν δὲ γινομένων διάθεσιν πρὸς ξένους ἐλαίου μόνον ἔδωκεν, ἄλλα δ' ἐξάγειν ἐκώλυσε.

[789] Vd. Harter-Uibopuu 2009, 131: «The coercive purchase of oil by state officials that is attested in this law is not the traditional Greek way of coping with shortages in a city's food supply».

[790] Vd. Flach 1973, 14-17; Harter-Uibopuu inquadra la riforma soloniana in una tipologia di intervento tipica del mondo greco, che riduceva l'esportazione di beni strategici attraverso restrizioni e proibizioni quando la città doveva fronteggiare carestie e crisi d'approvvigionamento (cfr. Harter-Uibopuu 2009, 131); oltre ai casi ricordati, si veda anche quello di *Chrosiae* in Beozia, che proibì l'esportazione di prodotti per fronteggiare una crisi civica (*SEG* 22, 410).

[791] Arist., *Oec.* 1348b-1349a; vd. Garnsey 1988, 75; Harter-Uibopuu 2009, 131.

d.C., nel quale egli chiede ai cittadini di Antiochia di riservare alla città un'opzione di acquisto per tutto il grano a loro disposizione, a eccezione delle sementi e di quello necessario al fabbisogno familiare[792]: anche in quel caso, però, le ragioni dell'intervento normativo sono da cercare in una crisi di approvvigionamento della città, cui lo stesso governatore allude chiaramente nel suo editto[793].

Riducendo quindi l'indagine comparativa a casi di ordinaria gestione delle risorse annonarie, viene meno qualsiasi altro caso risalente al mondo greco[794]. Harter-Uibopuu trova viceversa pertinente il confronto con la procedura di acquisto coercitivo, da parte del fisco imperiale, del frumento siciliano e soprattutto egiziano (lat. *frumentum emptum* e *imperatum*, gr. πύρος συναγοραστικός), variamente attestato tanto nelle fonti letterarie quanto in quelle papirologiche[795]. Anche il canone imposto per l'olio attico, di un terzo per la quasi totalità dei possessori di oliveti (una quota molto alta, e raramente attestata su terra privata), trova un preciso raffronto con la documentazione africana degli inizi del II secolo d.C., che esplicita i canoni sui terreni imperiali imposti ai coloni che la coltivavano: anche in quel caso, per la maggior parte dei prodotti (sia olio sia cereali), la quota di prodotto richiesta per esercitare il possesso della terra del principe era di un terzo[796].

Emerge pertanto un quadro chiaro del provvedimento adrianeo sull'olio attico, che si distingue su due piani interpretativi. Da un punto di vista ideologico, l'editto intende porsi in continuità con l'azione riformatrice soloniana, nel rispetto delle tradizioni politiche e delle istituzioni dell'Atene classica: è per questo che, secondo Harter-Uibopuu, l'editto imperiale avrebbe riconosciuto all'*ekklesia* ateniese una precisa competenza giudiziale, che l'istituto deteneva in età classica ma che perse

---

[792] *AE* 1925, 126, ll. 32-46: «*omnes qui Ant(iochensis) col(oniae) aut / coloni aut incolae sunt / profiteantur apud IIviros col(oniae) / Antiochensis intra tri/cesimum diem quam / hoc edictum meum pro/positum fuerit quantum / quisque et quo loco fru/menti habeat et quan/tum in semen aut in /cibaria annua familiae / suae deducat et reliqui / omnis frumenti copiam / emptoribus col(oniae) Antiochens(is) / faciat vendendi aviem…*».

[793] *AE* 1925, 126, ll. 40-42: «*cum...iniquissimum sit famem / civium suorum praedae cui/quam esse*». Sull'editto di Antistius Rusticus vd. *supra*, 179 n. 663.

[794] Un elenco delle soluzioni cui le città greche di età classica ricorsero maggiormente in materia di approvvigionamento civico è in Harter-Uibopuu 2009, 131.

[795] Sulla pratica del *frumentum emptum*/πύρος συναγοραστικός vd. Mitthof 2001, 42; Kruse 2002, 391-395; Harter-Uibopuu 2009, 132 n. 14-16.

[796] Cfr. l'iscrizione di Henchir-Mettich, che riporta una *littera procuratorum* di età traianea, nella quale si chiede il versamento di un terzo dei cereali raccolti (grano e orzo), un terzo del vino e dell'olio prodotti, una quarta parte di legumi, un sesto del miele prodotto (*CIL* VIII, 25902, ll. 20-29). Nell'iscrizione di Lella Drebblia, che riporta invece un *sermo procuratorum* di età adrianea (*AE* 2001, 2083), è richiesta una quarta parte di quegli stessi prodotti, forse in conseguenza di una *lex Hadriana* che sarebbe intervenuta sui canoni fondiari vigenti per quei territori nei medesimi anni, e che è stata recentemente rinvenuta su epigrafe in località Henchir-Hnich (vd. Chérif *et al.* 2021, 457-486). Una lettura complessiva, anche se un po' datata, delle cosiddette «grandi iscrizioni africane» è in Kehoe 1988.

progressivamente a discapito dell'Areopago[797]. Nei suoi aspetti pratici, però, l'editto guarda all'esperienza politica romana in materia di annona; questo vale tanto per l'olio opzionato dalla città (secondo quote di raccolto che, come visto, richiamano esplicitamente testimonianze provenienti da agro imperiale come quelle africane), quanto per quello restante, la cui vendita è concessa soltanto previa dichiarazione attestante il volume di merce venduta, il venditore e il vettore utilizzato per il trasporto[798]. È questa pertanto la soluzione di compromesso individuata da Adriano, rispettosa da un lato delle tradizioni istituzionali di Atene, ma d'altra parte determinata a risolvere la questione dell'approvvigionamento oleario della città attraverso gli strumenti annonari dell'esperienza romana; tramite l'applicazione del documento, Atene avrebbe infatti potuto contare sempre o quasi sulla disponibilità di olio a un prezzo ragionevole, nonostante la sua crescente importanza nel panorama regionale e, a partire dalla fondazione del *Panhellenion*, anche ecumenico.

5.5. Diritto, fiscalità, mercato

Concluso l'esame della documentazione epigrafica, appare necessario trarre alcune conclusioni, che pongano i vari casi apparentemente isolati in una prospettiva storico-ricostruttiva. Nonostante la complessa articolazione del sistema tributario romano, e la sua progressiva sistematizzazione negli anni del principato che interessano questa ricerca, resistono, come si è visto, alcuni spazi di privilegio nel rapporto tra Roma e alcuni suoi contribuenti, risalenti ad immunità fiscali tradizionalmente concesse a sudditi o comunità che si erano distinte, per ragioni di lealtà e valore politici o militari, nei confronti della potenza romana. Ma, probabilmente in ragione della progressiva organizzazione tributaria, e di una più generale volontà di integrare amministrativamente alcune aree provinciali dell'impero, si è pure osservato come gli

[797] Sarebbe l'editto *de re olearia* di Adriano il solo, secondo Harter-Uibopuu, che attesti una competenza giudiziale dell'*ekklesia* in età imperiale, mentre viceversa l'Areopago è spesso coinvolto nel dirimere controversie di carattere finanziario, come testimoniato dall'epistola sul pesce eleusino rinvenuta al Pireo (vd. *supra*, 182 e sgg.). La scelta, secondo la studiosa (vd. *ead.* 2009, 138), muove dal desiderio di promuovere l'editto nel solco della tradizione civica, coinvolgendo istituti che potessero ricordare agli ateniesi il passato politico della *polis* (vd. *ibid.*: «I suggest that Hadrian chose the *boule* acting alone, or together with the *ekklesia*, to remind the Athenians of the classical roots of their system of procedure. By seeming to respect local autonomy in judicial questions, Hadrian may have claimed his place among important Athenian *nomothetai* who empowered the Athenian people…Thus old Athenian traditions were revived and on the surface it looked as though the city was still in control of all these cases»).

[798] È opinione di Fausto Zevi, sostenuta da Purpura (2012, 599-600), che i controlli prescritti tramite l'editto adrianeo fossero condotti similmente a quelli cui era chiamata l'esportazione dell'olio betico fiscale destinato al mercato di Roma: il riferimento è in particolare ai cosiddetti «*tituli* δ», i quali recavano nelle anfore betiche un'esplicita sigla (*RE* per *recensitum*), apposta sull'anfora in seguito al controllo della merce (cfr. Zevi 1989, 5). Non è pertanto improbabile che anche l'ἀπογραφή richiesta nel testo ateniese per tutte le operazioni riguardanti l'olio esportato guardasse al modello di controllo annonario romano.

imperatori abbiano deciso di abbandonare la politica tradizionale in materia di immunità statutarie nel II secolo d.C., non riconoscendo più esenzioni fiscali *ex novo*, o alternativamente spostando per via normativa l'esercizio del privilegio goduto dal campo fiscale a quello delle prestazioni obbligatorie da offrire alla *res publica*, tema che sarà di particolare attenzione per la giurisprudenza severiana.

Ciononostante, laddove necessità politiche e sociali contingenti lo richiedessero, nel II secolo d.C. sono riconosciute altre esenzioni fiscali, straordinarie per durata e pertinenza (essendo queste circoscritte nel tempo e negli effetti), in tutto coerenti con il progetto di integrazione politica e ideologica delle aree orientali dell'impero. Si tratta delle immunità festive, che il potere imperiale del II secolo d.C. concesse ad alcune comunità civiche orientali dell'impero guardando a una prassi politica risalente all'età ellenistica, poi ripresa saltuariamente tra l'età augustea e quella giulio-claudia. L'utilizzo di questo strumento, che è *in primis* normativo (configurandosi di fatto come un'immunità concessa a una *res*, ovvero il ἱερός ἄγων)[799], è inteso al raggiungimento di precisi obiettivi politici, che emergono a più riprese nella documentazione traianea e, soprattutto, in quella adrianea: da una parte, quello di stringere legami e relazioni con la parte ellenofona dell'impero, per mezzo dei quali accelerare il suddetto processo di integrazione politica, culturale e amministrativa; dall'altra, quello di garantire un supporto (in questo caso logistico, dato dalle necessità di approvvigionamento delle *poleis*) ad alcune tra le città più importanti dell'impero, in particolare quelle riconosciute come politicamente importanti e vicine al potere imperiale.

L'esame delle costituzioni imperiali in materia di immunità fiscale è pertanto peculiare testimonianza di un preciso modo di governare l'impero, orientato a finalità politiche e sociali, ma perfettamente consapevole delle dinamiche economiche soggiacenti: esso si riassume compiutamente nell'abbandono, o nell'accoglimento, di tradizioni politiche diverse, *exempla* del passato politico e istituzionale cui gli imperatori sempre guardarono per rispondere alle esigenze del loro impero. In virtù della necessità di un'integrazione fiscale e politica delle aree provinciali, si scelse di abbandonare la politica di concessione dell'immunità statutaria, nonostante l'abbondanza di esempi in materia ancora nel I secolo d.C.: essa avrebbe infatti frammentato e diviso l'universo dei contribuenti, in una stagione che aspirava all'ingrossamento e all'unificazione dello stesso, e che produsse come esito conclusivo il fiscalismo di Caracalla e poi di Diocleziano. Al contempo, però, si ricorse con maggiore intensità alla concessione delle esenzioni festive, perché coerenti e funzionali alla necessità di promozione del modello ideologico della *polis* e al

[799] Come ben dimostra il senatoconsulto *de postulatione Pergamenorum* già osservato e l'epistola di Traiano a essa allegato (vd. *supra*, 171 e sgg.). In essi, in relazione al secondo agone federale promosso da Iulius Quadratus, il senato riconosce i medesimi *iura* (gr. δίκαια) del primo agone pergameno, quello voluto da Augusto; e in ragione di questi è pertanto legittimo che anche l'agone voluto in età traianea abbia un'immunità come il primo.

mantenimento dei suoi esempi più importanti: essa, come visto, da una parte fungeva da occasione per stringere e rafforzare rapporti di amicizia tra il *princeps*, le *poleis* beneficiate e le élites delle stesse, prime promotrici del messaggio ideologico imperiale; dall'altra, andavano incontro alle necessità locali di carattere sociale, offrendo una soluzione redditizia e poco invasiva per sostenere i mercati civici, e assicurare la loro ἐυθηνία in occasioni particolari.

CONCLUSIONI

Questo lavoro, che giunge qui alla conclusione, ha inteso sottolineare la necessità di discutere il modello «petition and response» teorizzato da Fergus Millar, soprattutto nelle conseguenze cui conduce la sua applicazione in sede storico-interpretativa. Rispetto alle questioni finora discusse, inerenti al tessuto socioeconomico dell'impero, l'azione del *princeps* è parsa tutt'altro che passiva e irrazionale, ma anzi si è dimostrata orientata al soddisfacimento di uno o più obiettivi programmatici: questo è parso vero anche quando le soluzioni formali adottate sembravano rientrare a tutti gli effetti nel modello riconosciuto da Millar, perché maturate in reazione a controversie sorte in ambito giudiziale (è il caso delle spese private *rei publicae*), o in risposta alle richieste di beneficio specifiche delle *poleis* (è il caso della concessione delle immunità festive). Questo studio, si può dire, riconosce l'attualità della costruzione teorica di F. Millar quando si tratta di descrivere l'impero, il suo funzionamento e le caratteristiche istituzionali e amministrative[800]: si discosta però da essa quando utilizzata per interpretare l'azione del principe, che non è soltanto l'insieme delle caratteristiche formali della sua comunicazione, ma anche (direi anzi soprattutto) il suo contenuto. L'espressione di Millar posta a introduzione del suo lavoro, per cui «The emperor "was" what the emperor did» è pertanto solo parziale: a distinguere l'azione del principe non fu infatti soltanto l'insieme delle cose compiute e comunicate per mezzo delle costituzioni imperiali, ma anche come esse furono messe in atto, e perché esse occorsero in determinati contesti e momenti della storia dell'impero.

Proprio sui metodi e sui motivi alla base della produzione normativa dei principi si vuole tornare nelle conclusioni di questo lavoro. I temi rispetto ai quali è stata osservata l'azione imperiale, rispettivamente l'evergetismo verso la cosa pubblica e la fiscalità del II secolo d.C., hanno delle peculiarità proprie, che riducono il numero di elementi riassumibili in una considerazione d'insieme: si tratta, del resto, di forme di allocazione delle risorse distinte, che nel modello di Polanyi risalgono in un caso alla struttura sociale dell'impero, in un altro a quella politica. L'eterogeneità dei provvedimenti normativi presi a riguardo è pertanto una naturale conseguenza: rispetto al tema della spesa *ad opus publicum*, come si è visto, i principi introdussero dei correttivi per via indiretta, attraverso l'inquadramento normativo di alcuni istituti

[800] Sebbene anche rispetto a ciò si raccomandi un ricorso non esclusivo al modello interpretativo di Millar, che non spiegherebbe altrimenti quelle soluzioni normative che si potrebbero definire "spontanee", quali gli editti, i *mandata*, le *orationes principum* e le *leges datae*: si rimanda ancora alle attente considerazioni di C. Ando: vd. *id.* 2024, 129-144.

giuridici; in materia di fiscalità, invece, il loro intervento si fece diretto, accordando o negando immunità tributarie a seconda dell'interesse politico soggiacente.

Per tutte queste ragioni, parte delle conclusioni che ci si attenderebbe in questa sede sono state anticipate nei paragrafi posti in coda alle due tematiche[801]: a essi si rimanda per un esame contestuale, che riassume con maggiore efficacia le peculiarità che hanno distinto l'azione imperiale, non spiegabili se non raffrontate agli aspetti dell'economia e della società imperiale cui esse stesse fanno riferimento. Queste conclusioni distingueranno viceversa quegli elementi che sembrano comuni all'intera produzione normativa presa in esame, nella speranza che, riunendoli, sia possibile rispondere a più ampi interrogativi circa la natura dell'azione imperiale. Essi saranno il filo rosso che guiderà questa sezione conclusiva, e che si spera possa dare una chiave interpretativa univoca del lavoro fin qui svolto.

Punto di partenza, si diceva, è il riconoscimento di una razionalità nell'azione imperiale, che è sembrata presupporre tutti gli interventi imperiali fin qui discussi: in alcuni casi, è stata confermata dal contenuto stesso delle costituzioni imperiali, dove è esplicitata una vera e propria *ratio decidendi*; in altri, invece, la conferma è stata implicita, desunta dalla comparazione delle stesse costituzioni con testimonianze esterne alla produzione imperiale, tanto letterarie quanto documentarie. Nell'individuazione della suddetta razionalità, preordinata all'agire degli imperatori su aspetti fondanti della società e dell'economia dell'impero, questa ricerca riconosce un presupposto posto a fondamento delle visioni "moderniste" dell'economia antica, e in particolare di quelle che hanno fatto riferimento a un modello interpretativo di matrice neoistituzionalista: quest'ultimo, contrariamente a quanto teorizzato da Millar, riconosce l'esistenza di criteri orientativi dell'azione politica; a essi si deve l'introduzione di cambiamenti nella struttura politica e sociale, capaci di migliorare la *performance* economica dell'intero sistema.

All'interno di suddetto modello, l'azione economica razionale trova spiegazione nell'assunzione del paradigma neoclassico, che gli economisti della «New Institutional Economics» riconoscevano come punto di partenza: essa muove quindi da una naturale propensione alla massimizzazione dei profitti, tanto su un piano di pensiero economico individuale, quanto di politica economica pensata per la collettività. Per la «New Institutional Economy», pertanto, le istituzioni politiche, interessate quanto i singoli attori economici a massimizzare i guadagni di tutte le parti impegnate nello scambio, avrebbero disposto un *set* di regole con il piano preordinato di perfezionare la *performance* economica: per farlo, si sarebbe agito per ridurre i «transactional costs» connaturati allo scambio economico, dati in particolare dalla scarsa definizione dei «property rights» e dall'«asymmetric information»[802].

[801] Vd. *supra*, par. 3.4 e 5.5.
[802] Sul tema vd. *supra*, 59-62.

L'applicazione di un modello interpretativo neoistituzionale alla storia economica antica, e nel nostro caso all'azione normativa imperiale del II secolo d.C., ammetterebbe pertanto indirettamente una conferma dei suddetti presupposti neoclassici anche rispetto alla società antica e al potere del principe, che di suddetta società era il massimo riferimento istituzionale. Si tratterebbe quindi di assumere che l'*homo oeconomicus* antico, come quello moderno, fosse guidato nei suoi comportamenti economici dal desiderio di profitto; e che il medesimo interesse sia recepito dalle istituzioni politiche, che in ragione di esso avrebbero elaborato una "politica economica" orientata al complessivo miglioramento dell'economia imperiale. Rispetto al mondo antico, però, suddetti presupposti sono tutt'altro che sicuri, e anzi hanno di recente molto interessato il dibattito storiografico: di questi aspetti si è discusso su un piano più generale, circa l'esistenza di un pensiero economico nel mondo antico, o addirittura di una scienza economica in sé strutturata[803]; ma anche nel particola dell'azione normativa imperiale, e nello specifico dell'idea che, in ragione di un pensiero economico strutturato, essa possa aver seguito una politica economica[804].

Particolarmente vicine agli interessi di questa ricerca sono le riflessioni che, sul tema, sono state presentate negli ultimi anni: esse muovo infatti dalla lettura della letteratura giurisprudenziale e delle costituzioni imperiali, per cogliere nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico romano l'influenza di un supposto pensiero economico come quello teorizzato pocanzi. Da un lato, si collocano le considerazioni di D. Mantovani[805]: partendo da una puntuale esegesi delle opere dei giuristi antichi, lo studioso dubitava che alla base della creazione giuridica potesse mai esservi stato un pensiero economico strutturato orientato al paradigma neoclassico. Il diritto, intesa come *ars boni et aequi* come nella definizione di Celso riportata da Ulpiano[806], avrebbe invece recepito, secondo Mantovani, valori e modelli venutisi a creare in altri ambiti del sapere antico (tra tutti la filosofia), o distintivi della mentalità e della tradizione di Roma, dove l'attenzione ai fenomeni economici si conservava perlopiù nei termini di una saggezza pratica[807]. Sul versante interpretativo opposto si distinguono invece altre posizioni, tra cui è possibile annoverare quelle di G. Dari Mattiacci e D. Kehoe: in un

[803] Dibattito originato dal volume di Glauco Tozzi dal titolo *Economisti greci e romani*, che ha raccolto alcune evidenze di contenuto economico degli autori classici, nel tentativo di dimostrare l'esistenza di un pensiero economico, o anche di una scienza, anche per il mondo antico: vd. *id* 1961; più di recente, vd. Vivenza 2012, 25-44; Andreau 2018, 223-254; Maiuro 2021, 228-231.
[804] Considerazione, questa, che ha animato le ricerche di D. Kehoe e E. Lo Cascio, e che soprattutto rispetto alla gestione economica della *Res Caesaris* ha anche dato notevoli risultati: vd. Kehoe 2007; Lo Cascio 2009, 91 e sgg. Un riassunto della questione in Maiuro 2021, 224 e sgg.
[805] Vd. Mantovani 2021, 141-215; più in generale, sui temi che avrebbero maggiormente ispirato la produzione giurisprudenziale antica, vd. Mantovani 2024.
[806] D. 1.1.1 pr. (Ulp., *l.* 1 *institutionum*): *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.*
[807] Vd. Mantovani 2021, 201-215.

recente volume collettaneo da loro curato, essi raccolgono una serie di contributi che riconoscono nelle innovazioni nel campo del diritto romano (specialmente in materia di *agency* e istituti di credito, aspetti dell'economia la cui definizione in sede giuridica avrebbe ridotto, in prospettiva neoistituzionalista, i già citati costi di transazione)[808] un pensiero economico socialmente condiviso, che avrebbe ispirato anche il legislatore e, in un secondo momento, la giurisprudenza antica[809].

Rispetto a questa discussione, alcuni elementi che emergono dalla ricerca fin qui svolta sembrano poter assumere una rilevanza particolare: grazie alle peculiarità tipiche della produzione normativa imperiale, infatti, essa riconosce aspetti che inducono a pronunciarsi tanto sull'esistenza di un pensiero economico nel mondo antico, su un piano generale, quanto di una politica economica, perseguita per mezzo di costituzioni imperiali dagli imperatori del II secolo d.C. Dopo averli presentati, saranno chiari i metodi e i motivi dell'azione imperiale, che è stato possibile riconoscere all'interno di questo lavoro: e solo a quel punto, sarà possibile apporre la parola fine a questo lavoro.

Si comincerà dall'enumerazione degli elementi riconosciuti, circa l'esistenza di un pensiero economico antico orientato, come quello moderno, alla massimizzazione dei profitti. Alcuni elementi che emergono dall'indagine, descrittivi dell'economia dell'impero più che dell'azione imperiale, permettono a riguardo di esprimere un parere favorevole: le contingenze, rispetto alle quali interviene l'imperatore, sono infatti talvolta determinate da comportamenti illeciti, chiaramente ispirati da considerazioni di profitto personale. Di questi, la documentazione imperiale offre testimonianza indiretta nel caso degli eredi di *pollicitatores*, il cui atteggiamento nei confronti della *res publica* sembra orientato da considerazioni legate all'interesse economico personale: sono proprio le medesime considerazioni a indurre l'intervento normativo, restrittivo delle loro prerogative e favorevole nei confronti delle comunità. Ancora più espressive sono però le testimonianze dirette, rispetto ai fenomeni di ἀισχρωκερδία osservati nei capitoli sulle immunità fiscali: il riconoscimento di esenzioni fiscali straordinarie, come strumento offerto a supporto dei mercati civici, convive con interventi prescrittivi contro gli illeciti commessi da attori economici, in tutti i casi venditori, commercianti, grossisti; in questi interventi, si distinguono chiaramente i comportamenti di questi ultimi, lesivi nei confronti della maggioranza perché orientati al vantaggio economico personale[810].

---

[808] Vd. Dari Mattiacci e Kehoe 2020, vol. I, 199-337; vol. II, 81-156.

[809] Vd. *ibid.*, vol. I, v-vii e 1-9; vol. II, 1-7. Altro volume particolarmente importante, nella riflessione sul rapporto tra diritto romano ed economia, è quello edito da E. Lo Cascio e lo stesso D. Mantovani nel 2018 (vd. *iid.* 2018): al suo interno, si collocano su questo versante del dibattito i contributi di J. Andreau (vd. *id.* 2018, 223-254) e di L. De Ligt (*id.* 2018, 209-222).

[810] L'intenzione di tutelare la maggioranza contro l'ingiusto guadagno di pochi è espressa testualmente proprio da Adriano, rispetto al comportamento illecito operato dai banchieri di Pergamo: vd. *supra*, 203 e sgg.

L'esistenza di un pensiero economico antico finalizzato al profitto personale, che sembra confermato dall'esame delle costituzioni imperiali del II secolo d.C., non nega però la presenza di altri fattori, che influenzano i comportamenti economici ma sono dettati da strutture sociali preordinate: l'intero fenomeno evergetico, in questo senso, ne è massima testimonianza, sottolineato nel nostro caso dalle controversie che possono indirettamente cogliersi dalle costituzioni imperiali, e che sono spia di comportamenti non rispondenti alla pur minima valutazione personale dei costi e dei benefici. La compresenza di comportamenti economici opposti, a ben giudicare dalle fonti prese in esame, pare rispondere ad una stratificazione della società imperiale del II secolo d.C., che emerge a sua volta dal dettato delle costituzioni imperiali. A mantenere una forte adesione agli schemi valoriali tradizionali sono le élite locali, nel cui comportamento non è possibile riconoscere un pensiero economico, ma piuttosto l'esigenza di rispondere ad aspettative politiche e sociali: riguardo al loro modo di agire, specialmente nei confronti delle comunità di appartenenza, si deve parlare di *embeddedness*, dell'elemento economico all'interno di quello sociale (a fondamento, come visto, del fenomeno dell'evergetismo) e politico, accresciuto anche dalla promozione ideologica e dall'esempio sostenuto dal potere imperiale.

Accanto all'élite civica, però, trova testimonianza nella documentazione del II secolo d.C. un nuovo gruppo di attori economici, vera anima dello scambio commerciale nelle città: questa schiera di commercianti, grossisti e banchieri, sembra invece esclusivamente orientata al profitto personale, o al massimo a quello della categoria che essi rappresentano; in ragione di questo, non di rado essi eccedono in comportamenti illeciti e lesivi della maggioranza, rispetto ai quali – come visto – il potere imperiale è talvolta chiamato ad agire. Per questi, è possibile riconoscere l'esistenza di un pensiero economico, orientato neoclassicamente alla massimizzazione dei profitti, nelle costituzioni imperiali del II secolo d.C.: esso però non definisce univocamente l'*homo oeconomicus* antico, come fa invece, secondo i fautori della dottrina neoclassica, di quello moderno; è anzi prova di una stratificazione della società imperiale, già politica, culturale, religiosa e giuridica, e ora relativa anche ai comportamenti economici.

Appare viceversa meno sicuro che un pensiero economico potesse essere proprio anche degli attori istituzionali del II secolo d.C. Nella gestione delle economie locali, ad esempio, è possibile riconoscere un'ambivalenza nell'azione politica, forse un riflesso della stratificazione sociale sopra enunciata: da un lato, si è avuto modo di sottolineare gli sperperi e gli ammanchi delle amministrazioni civiche, talvolta determinata da una gestione "poco economica" dei fondi destinati al patrimonio infrastrutturale pubblico. Dall'altra, però, non sono stati pochi gli indizi di una certa raffinatezza in materia di economia, di cui è forse esempio più eloquente la controversia sorta tra le città di Cauno e Calynda: la prima in particolare, nel suo decreto, elabora un regime tariffario complesso, il cui obiettivo specifico è tanto il

mantenimento degli introiti fiscali della città, quanto il successo dello scalo commerciale e del mercato civico; un'azione politica, pertanto, se non direttamente intesa a migliorare l'economia di Cauno, sicuramente intenzionata a massimizzare i profitti dei propri cittadini[811].

Questa valutazione si fa ancora più complessa riguardo al potere imperiale e alle sue manifestazioni. Gli strumenti adoperati dal principe, per intervenire sulla realtà economica dell'impero, non sono infatti quasi mai originali: l'azione imperiale muove infatti per analogia rispetto agli *exempla* del suo passato istituzionale e politico, attingendo da un deposito di *experientia* e tradizioni di governo consolidate. Se pertanto, a un esame superficiale, il potere imperiale sembra consapevole degli effetti della fiscalità sui mercati civici, l'indagine approfondita attribuisce suddetta consapevolezza non propriamente al principe, ma a un'esperienza già ellenistica, che il potere imperiale recepisce e applica tanto su richiesta dei provinciali, quanto per ragioni di propria opportunità politica; lo stesso vale anche per l'implicazione, come *ratio iuris*, del concetto di *publica utilitas*, che come visto ha una sua tradizione giuridica ben prima che il potere imperiale lo adducesse a criterio decisionale nel II secolo d.C.[812] Di tutt'altro respiro sono invece i regolamenti inerenti alla gestione economica dei fondi imperiali, che non è stato possibile discutere nello spazio di questa ricerca: in particolare per gli inizi del II secolo d.C., essi sembrano confermare un elevato grado di sofisticazione e consapevolezza, da parte dell'amministrazione imperiale, dei fenomeni economici, che sembra andare oltre la saggezza *de re rustica* anch'essa tipica del *mos maiorum* romano. Rispetto a questi, studi orientati in senso neoistituzionalista hanno dimostrato efficacemente l'esistenza di un pensiero economico, e forse anche di una politica economica, orientati al profitto: in questi casi, specificatamente finalizzati ad uno sfruttamento della terra, che comportasse per l'amministrazione romana il minor sforzo in termini economici e amministrativi[813].

I dubbi finora sottolineati, quando si tratta di discutere l'esistenza di una politica imperiale orientata al miglioramento della *performance* economica dell'impero, sembrano viceversa tramutarsi in una certezza: come si è infatti già potuto evincere in coda alle due sezioni tematiche di questa ricerca, nella documentazione imperiale non figurano mai esplicitamente delle ragioni d'ordine economico come *rationes decidendi* del *princeps*, anche laddove egli non mancasse di esprimere o giustificare i motivi del suo intervento. L'esame documentario, che questa ricerca ha condotto, testimonia sì l'adozione volontaria di una linea di governo nel II secolo d.C., ma non di una politica

[811] Vd. *supra*, 176-177.
[812] Questa considerazione in particolare sembra echeggiare quelle condotte da Mantovani rispetto ad un editto di Adriano del 136 d.C., che dispone una moratoria dal pagamento di un φόρος attraverso la soluzione (certo non originale) della *remissio mercedis*. Vd. Mantovani 2018, 785-809; 2019, 505-524.
[813] Vd. *supra*, 216 n. 796. Un riassunto efficace della questione in Maiuro 2021, 231-235. Sul regime di colonìa parziaria, sistema di sfruttamento che ricorre maggiormente nella gestione economica dei fondi imperiali, vd. Dalla Rosa 2022, 47-78.

economica come intesa nel modello neoistituzionalista, perché non orientata al raggiungimento strategico di un obiettivo economico: le finalità, cui rispondono gli interventi normativi oggetto di questo studio, si possono invece riassumere nel desiderio di tutelare le città dell'impero come *res publica* e riferimento istituzionale; soltanto in conseguenza a questo desiderio si può supporre che vi fosse, da parte del potere imperiale, la consapevolezza (ma non l'intenzione predeterminata) di sortire effetti sulla loro economia attraverso la loro azione.

A interessare il legislatore, tanto riguardo alla spesa *ad opus publicum* quanto nella gestione delle immunità fiscali, non è infatti il miglioramento dell'economia delle realtà urbane destinatarie del suo intervento, ma il funzionamento delle stesse da un punto di vista sociale e istituzionale prima ancora che economico: era questa la necessaria conseguenza della progressiva diffusione del modello urbano su tutto l'ecumene, e dalla conseguente esplosione delle pratiche socioeconomiche a esso collegate. L'organizzazione dei finanziamenti privati per l'edilizia pubblica risponde alla diffusione degli istituti evergetici più comuni, che incentivava l'esplosione monumentale delle città, ma moltiplicava anche al loro interno conflitti politici e sociali, e talvolta conseguenti crisi politiche e finanziarie. L'inquadramento normativo di istituti come la *pollicitatio* e la *legatio* in favore della *res publica*, e poi la loro definizione in senso restrittivo per favorire gli interessi delle città, guardano a entrambe le necessità: senza voler diminuire o delegittimare l'ideale di σημνότης coltivato dalle élites finanziatrici, si adottavano provvedimenti che garantissero l'ordine e la pace, infrastrutturale e sociale, il κόσμος e l'ὁμόνοια.

Analoghe considerazioni animano l'esercizio della sovranità fiscale attraverso le costituzioni imperiali. Se da una parte si concedono sempre meno immunità statutarie, che avrebbe frammentato un impero ormai sempre più unitario dal punto di vista tributario, dall'altra non è infrequente il ricorso a esenzioni temporanee e straordinarie, che ricorrono, insieme ad altri strumenti, a supporto delle realtà civiche più importanti. La concessione di immunità festive trova poi una particolare spiegazione nel programma ideologico e politico di Adriano: con esse, infatti, da una parte il principe rafforzava la relazione ideologica e politica con le città ellenofone, che egli più di chiunque altro tentò di avvicinare politicamente, culturalmente e amministrativamente all'impero, attraverso la promozione della sua figura nella vita religiosa e culturale delle *poleis*; dall'altra, contribuiva a mantenere il "buon prezzo delle cose" anche nei mercati civici più importanti, un tema trasversale alla produzione normativa adrianea, rispetto alla quale non mancarono, come si è visto, interventi di natura prescrittiva o, in casi più rari, annonaria.

Verificando i presupposti insiti nella razionalità dei modelli neoistituzionalisti, pertanto, è stato possibile tracciare un profilo delle modalità e dei fini del potere imperiale nel II secolo d.C., rispetto ai temi socioeconomici discussi da questa ricerca. Emerge una linea di intervento senz'altro consapevole e razionale, diversamente da

quanto creduto da Millar, ma non interessata al miglioramento dell'economia[814]. A interessare gli imperatori del II secolo d.C. è la stabilità del proprio impero e della sua amministrazione: per raggiungerla, essi riconobbero come necessario il supporto alle realtà civiche provinciali, variamente manifestato nel corso del secolo. In un primo momento, si intese promuovere il modello civico, e integrare nelle realtà dell'impero quelle realtà ellenofone che, nelle parole di un contemporaneo quale era Plutarco, ancora affermavano come valore la loro estraneità culturale e istituzionale rispetto a Roma: lo si fece tramite l'adozione di soluzioni di varia natura, istituzionali (la creazione di uno specifico ufficio *ab epistulis Graecis*; la fondazione del *Panhellenion*), ideologico-rappresentative (moltiplicando la concessione di neocorie, e accrescendo la competizione interpoleica), ma anche giuridiche e normative, attraverso il riconoscimento degli strumenti di spesa anche in sede giuridica, e di immunità fiscali per i festival civici più importanti. Contemporaneo alla promozione di suddetto modello, e coerente con esso, era però anche l'integrazione fiscale e amministrativa dell'impero: per farlo, e mantenere una struttura amministrativa leggera quale era quella romana, era ormai avvertita come necessaria una sponda istituzionale locale, esemplificata sul modello civico greco-romano che si andava promuovendo. Conclusa l'esperienza di Adriano, poi, i medesimi interessi politici furono riconsiderati, in funzione di una conservazione delle realtà fino ad allora promosse: nuovi valori entrarono in gioco nella comunicazione tra i principi e le élites, orientati alla difesa e alla pace interna delle proprie realtà, non più alla competizione con le altre *poleis* e allo sviluppo urbano; ad un analogo mantenimento fu anche orientata la politica del privilegio, che non allargò le concessioni personali adrianee, e anzi in alcuni casi le ridusse.

Lo si fece attraverso soluzioni per natura conservative, perché tradizionali e non disposte su misura delle realtà contestuali: e conservativa, in senso più ampio, era proprio la razionalità che guidava l'azione imperiale. Non vi era interesse allo sviluppo economico delle realtà imperiali, che pure vi fu, come naturale conseguenza dell'assenza di conflitti e dell'integrazione amministrativa, politica e giuridica della maggior parte delle realtà provinciali, ormai quasi avvenuta nel II secolo d.C.: era interesse del potere imperiale mantenere l'equilibrio politico e la pace sociale, e solo in conseguenza di questi offrire strumenti di supporto economico alle realtà civiche dell'impero.

[814] E in questo, le conclusioni qui tracciate non si discostano formalmente dalla dottrina neoistituzionalista, e in particolare da quella proposta da D. North, che pure interpretando il comportamento economico degli autori in funzione del profitto di ciascuno di essi, rifiutò apertamente l'idea di un intervento istituzionale esplicitamente inteso al miglioramento dell'efficienza economica del sistema. Un caso, da lui stesso sottolineato, sarebbe quello dell'istituzione della *Bank of England* da parte della Corona inglese: l'intervento di politica economica, che finì per istituzionalizzare il debito pubblico, non fu preso a tal fine, ma semplicemente per trovare più agevole via di sostentamento per le spese militari inglesi. Ringrazio il prof. K. Verboven per questo prezioso suggerimento.

Fare storia economica, attraverso le costituzioni imperiali del II secolo d.C., significa quindi innanzitutto misurare la qualità, e non la quantità, dei rapporti socioeconomici, rispetto alla quale sono da ricondurre gli interventi normativi imperiali: questo vale almeno per le due specifiche tipologie di allocazione delle risorse discusse, quella evergetica e quella fiscale; al futuro della ricerca, e in particolare di questa, starà il compito di misurare queste considerazioni anche rispetto agli altri temi che emergono dall'ormai non più trascurabile dettato delle costituzioni imperiali.

APPENDICE

Indice dei riferimenti a costituzioni imperiali del II secolo d.C., contenuti nelle fonti del diritto, letterarie e documentarie

Sigle e abbreviazioni:

Fonti del diritto

C. = P. Krüger, *Corpus Iuris Civilis* II, *ed. stereotypa*, Berlin 1954; *editio maior id.*, Berlino, 1877 [riedito nel 1998].

Collatio = *Mosaicarum et Romanarum legum collatio* (in *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Pars altera*: *Auctores*, Firenze, 1940, pp. 541-589).

CTh. = T. Mommsen, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, Berlino, 1905.

D. = T. Mommsen e P. Krüger, *Corpus Iuris Civilis* I, *editio minor*, Berlin, 1954; T. Mommsen, *Iustiniani Digesta*, *editio maior* voll. 2, Berlino, 1870 [ried. 2001].

Frag. de iure Fisci = Anonymi fragmenta de iure Fisci (in P. F. Girard e F. Senn, *Textes de droit romain*, I, Paris, 1967, pp. 461-464.

Gai. = E. Seckel e B. Kuebler, *Gai Institutionum commentarii quattuor*, Leipzig, 1903.

I.: *Iustiniani Institutiones*, in P. Krüger, *Corpus Iuris Civilis*, *ed. stereotypa*, Berlino, 1954.

Papin. *Resp. = Aemilii Papiniani responsorum fragmenta*, in P. F. Girard & F. Senn, *Textes de droit romain*, I, Paris, 1967, pp. 264-273.

Parisinus Graecus = D. Minns e P. Parvis, *Justin, Philosopher and Martyr, Apologies*, Oxford, 2009, pp. 3-13.

Paul. *Sent. = Pauli receptae sententiae* (in *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Pars altera*: *Auctores*, Firenze, 1940, pp. 319-417).

Scholia Sinaitica = *Scholia Sinaitica ad Ulpianos libro ad Sabinum*, in P. F. Girard, *Textes de droit romain*, 2nd ed., Paris, 1895, pp. 531-542.

Ulp., *Disput. Frag.,* III. = *Domitii Ulpiani disputationum fragmenta*, in P. F. Girard e F. Senn, *Textes de droit romain*, I, Paris, 1967, pp. 452-455.

Ulp., *Reg*. = *Tituli ex corpore Ulpiani*, in G. Purpura (cur.), *Revisione e integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiustiniani'. Vol. 2, Auctores-Negotia*, Torino, 2012, pp. 23-81.

Vat. Frag. = *Vaticana Fragmenta* (in *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Pars altera*: *Auctores*, Firenze, 1940, pp. 461-540).

Fonti letterarie

Dio = E. Cary, *Dio's Roman History*, coll. Loeb, Cambridge (Mass.)/Londra, 1914-1927 (2° ed. 1955).

Epit. De Caes. = F. Pichlmeyr e R. Gruendel, *Liber de Caesaribus, praeced. Origo gentis Romanae et Liber de viris illustribus Urbis Romae, subsequ. Epitome de Caesaribus*, Leipzig, Teubner, 1966, pp. 133-176.

Eus., HE = J.E.L. Oulton, *Eusebius, bishop of Caesarea. The Ecclesiastical History*, voll. 2, London/New York, 1927-1932.

Fronto, *Ep*. = M.P.J. Van den Hout, *Epistulae / schedis tam editis quam ineditis Edmundi Hauleri usus iterum ed. Hout Michael P. J. van den*, Leipzig, Teubner, 1988.

Gell. = M. Hertz e K. Hosius, *A. Gellii Noctium Atticarum libri XX*, Leipzig, Teubner, 1905.

HA = E. Hohl, *Scriptores Historiae*, 2° ed., Stuttgart, Teubner, 1965.

Justin., *Ap.* = E.J. Goodspeed, *Die ältesten Apologeten*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1915, pp. 26-77.

Paus. = F. Spiro, *Pausaniae Graeciae descriptio*, 3 vols., Leipzig, Teubner, 1903 (repr. 1967).

Plin., *Ep.* = M. Schuster e R. Hanslik, *Epistularum libri novem. Epistularum ad Traianum liber. Panegyricus / Plinius Caecilius Secundus*, Leipzig, Teubner, 1958, pp. 4-366.

Plin., *Paneg.* = M. Schuster e R. Hanslik, *Epistularum libri novem. Epistularum ad Traianum liber. Panegyricus / Plinius Caecilius Secundus*, Leipzig, Teubner, 1958, pp. 368-455.

Veg., *mil.* = M. D. Reeve, *Epitoma rei militaris / Vegetius*, Oxford, 2004.

Vita Abercii = T. Nissen, *S. Abercii Vita*, Leipzig, Teubner, 1912, 3-55.

Fonti documentarie

Abbott e Johnson = F.F. Abbott e A.C. Johnson, *Municipal administration in the roman empire*, New-York 1968.

AE = *Année Épigraphique*, Paris, 1888 -.

Anastasiadis e Souris = V. Anastasiadis e G. Souris, *An index to roman imperial constitutions from greek inscriptions and Papyri. 27 BC to 284 AD*, Berlin/New York, 2000.

ARS = A. C. Johnson, R. Colemann-Norton e F. C. Bourne, *Ancient Roman Statutes*, Austin, 1961.

Bourguet = É. Bourguet, *De rebus delphicis imperatoriae aetatis capita duo*, Montpellier, 1905.

BGU = *Berliner griechischen Urkunden*, Berlin.

CEL = P. Cugusi, *Corpus Epistularum Latinarum papyris tabulis ostracis servatarum*, I, II, III.

ChLA = *Chartae Latinae Antiquiores*.

CIL = *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Berlin.

Dessau = H. Dessau, *Inscriptions latinae selectae*, Berlin, 1892-1912.

EKM I = L. Gounaropoulou e B. M. Hatzopoulos, *Epigraphes Katō Makedonias (metaxy tou Vermiou orous kai tou Axiou potamou). Teuchos A'. Epigraphes Veroias*, Atene, 1998.

FD = A. Plassart*, Fouilles de Delphes, Épigraphie,* III.4, Paris, 1970.

FIRA I^2 = S. Riccobono, G. Baviera, C. Ferrini, G. Furlani e V. Aran- gio-Ruiz, *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*, I, *Leges*^{2}, Firenze, 1968.

I. Ephesos: *Die Inschriften von Ephesos*, 8 voll., Bonn, 1979-1984.

IAM = *Inscriptions antiques du Maroc 2. Inscriptions latines (IlMaroc)*, Parigi, 1982.

IG = *Inscriptiones Graecae*, Berlin, dal 1860.

IGBulg. = G. Mihailov, *Inscriptiones graecae in Bulgaria reperta*, voll. 1-5, 1958-1997.

IGR = Cagnat*, Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes,* Paris, 1911-27.

IGSK = *Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, Bonn.

IGUR = L. Moretti, *Inscriptiones graecae urbis Romae*, 4 voll., Roma, 1968-1990.

I. Ilion = P. Frisch, *Die Inschriften von Ilion*, Bonn, 1975.

I.K.Iznik = S. Şahin, *Katalog der antiken Inschriften des Museums von Iznik (Nikaia)*, 3 voll., Bonn, 1979-1982.

I. Milet = E. Schwertheim, *Miletupolis. Inschriften und Denkmäler*, Bonn, 1983.

I. Pergamon = M. Fränkel, *Die Inschriften von Pergamon*, Berlin, 1890-1895.

I. Pessinous = J. Strubbe, *The Inscriptions of Pessinous*, Bonn, 2005.

I. Prusa = T. Corsten, *Die Inschriften von Prusa ad Olympum*, voll. 2, Bonn, 1991-1993.

I. Smyrna = G. Petzl, *Die Inschriften von Smyrna*. 2 voll., Bonn, 1982-1990.

Lafoscade = L. Lafoscade, *De epistulis (aliisque titulis) imperatorum magistratuumque romanorum quas ab aetate Augusti usque ad Constantinum graece scriptas lapides servaverunt*, Insulis, 1902.

Martín = F. Martín, *La documentacion griega de la cancilleria del emperador Adriano*, Pamplona, 1982.

OGIS = W. Dittenberger, *Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. Sylloge Inscriptionum graecarum*, Lipsia, 1840 – 1906.

Oliver = J. H. Oliver, *Greek constitutions of early roman emperors from inscriptions and papyri*, Philadelphia, 1989.

Peek 1969 = W. Peek, *Inschriften von den Dorischen Inseln*, Leipzig, 1969.

P. Dura = C.B. Welles, R. Fink e J.F. Gillian, *Excavations at Dura-Europos. Final Report V, I. The parchments and papyri*, New Haven, 1959.

P. Fay. = B.P. Grenfell, A.S. Hunt, D.G. Hogarth, *Fayûm towns and their papyri*, London, 1900.

P. Giss. = O. Eger, *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, Lipsia, 1910.

P. Heid. = A. Papathomas, *Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, Wien und Kairo (P. Heid. VII)*, Heidelberg, 1994.

P. Mich. = *Michigan Papyri*, voll. 1-21, Ann Arbor, 1931-2018.

P. Oslo = E. Sam e L. Amundsen, *Papyri Osloenses*, voll. 3, Oslo, 1925-1936.

P. Oxy. = The Oxyrhynchus Papyri, Egypt Exploration Fund, Graeco-Roman Branch, London.

P. Oxy. Hels = AA.VV., *Fifty Oxyrhynchus Papyri (P. Oxy. Hels.)*, Helsinki, 1979.

P. Rend. Har. = *The Rendel Harris Papyri of Woodbrooke College*, voll. 1-3, Birmingham, 1936-2024.

P. Strasb. = P. Viereck e W. Spiegelberg, *Griechische und griechisch-demotische Ostraka der Universitäts- und Landesbibliothek Strassburg in Elsass*, voll. 1-9, Berlino, 1923-1985.

P. Tebt. = *The Tebtunis Papyri*, voll. 5, London, 1933-1978.

P. Turner = AA. VV., *Papyri Greek and Egyptian edited by various hands in honour of Eric Gardner Turner on the occasion of his seventieth birthday*, London, 1981.

P. Würz = H. Essler, *Mitteilungen aus der Würzburger Papyrussammlung*, vol. 2, Berlin/Boston, 2024.

Purpura 2012 = G. Purpura (cur.), *Revisione ed integrazione dei «Fontes Iuris Romani Anteiustiniani» (FIRA): studi preparatori*, Torino, 2012

Reynolds = J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, Oxford, 1982.

Ritti = T. Ritti, *Hierapolis di Frigia. 9, Storia e istituzioni di Hierapolis*, Istanbul, 2017.

SB = *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten*, voll. 1-30.

Scheid = J. Scheid, *Commentarii Fratrum Arvalium qui supersunt: les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie Arvale*, Roma, 1998.

SEG = *Supplementum epigraphicum Graecum*, Amsterdam.

Sherk = R. K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East*. *Senatusconsulta* and *Epistulae* to the age of Augustus, Baltimore, 1969.

Solomonik = E. Solomonik, *Novye epigraficheskie pamiatniki Khersonesa*, voll. 1-2, Kiev, 1964-1973.

Suppl. It. = *Supplementa Italica*, Roma, 1981 -.

TAM II = E. Kalinka, *Tituli Asiae Minoris, II. Tituli Lyciae linguis Graeca et Latina conscripti*, Vienna, 1944.

Taubenschlag, *The im const.* = R. Taubenschlag, *The imperial constitutions in the papyri*, in «JJP», 6, 1952, 121 ss. = Opera minora, II, Warszawa, 1959, 3-43.

Elenco:

Nerva (96-98 d.C.)

Fonti del diritto

- Ulp., *Reg.* 24.28.
- I. 2.12 pr.
- D. 1.2.2.32 (Pomp., *l. sing. enchiridii*).
- D. 29.1.1 pr. (Ulp., *l.* 45 *ad edictum*).
- D. 40.15.4 (Call., *l. 1 de iure Fisci*).

Fonti letterarie

- Plin., *Ep.* X, 58.
- Plin., *Ep.* X, 58 *bis*.
- Plin., *Paneg.* 37, 6.
- Dio, 68, 4, 1.
- *Epit. De Caes.* 12.
- *Epit. De Caes.* 12 *bis.*

Fonti documentarie

- AE 1947, 44 = Suppl. It 13.5, 1.

Traiano (98 d.C.-117 d.C.)

Fonti del diritto

- Gai. 1.34.
- Gai. 3.72.
- *Frag. de iure Fisci*, 6.
- *Vat. Frag.* 233 (Ulp., *l.* 1 *de officio praetoris tutelaris*).
- I. 2.11.1.
- I. 2.1.
- I. 3.7.4.
- D. 1.18.8 (Iul., *l.* 1 *digestorum*).
- D. 2.12.9 (Ulp*., l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 5.3.7 pr. (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 26.7.12.1 (Paul., l. 38 *ad edictum*).

- D. 27.1.17.6 (Call., *l.* 4 *de cognitionibus*).
- D. 28.5.1 pr. (Ulp., *l.* 1 *ad Sabinum*).
- D. 29.1.1 pr. (Ulp., *l.* 45 *ad Edictum*).
- D. 29.1.24 (Flor*., l.* 10 *institutiones*).
- D. 29.5.10.1 (Paul., *l. sing. ad senatus consultum Silanianum*).
- D. 34.9.5.20 (Paul., *l. sing. de iure Fisci*).
- D. 36.1.31.5 (Marc., *l.* 8 *institutionum*).
- D. 37.12.5 (Pap., *l.* 11 *quaestionum*).
- D. 41.4.2.8 (Paul., *l.* 54 *ad edictum*).
- D. 47.11.6.1 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsuli*).
- D. 47.14.3.3 (Call., *l.* 6 *de cognitionibus*).
- D. 48.13.5.4 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).
- D. 48.16.10.2 (Papin., *l*. 2 *de adulteris*).
- D. 48.17.5.2 (Mod., *l.* 12 *pandectarum*).
- D. 48.18.1.11 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.12 (Ulp*., l*. 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.19 (Ulp*., l*. 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.21 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.19.5 pr. (Ulp*., l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.22.1 (Pomp., *l.* 4 *ad Sabinum*).
- D. 49.14.13 pr. (Paul., *l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.13.1 pr. (Paul*., l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.13.6 (Paul., *l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.13.8 (Paul., *l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.15.3 (Iun. Marc., *l.* 3 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.16 (Ulp*., l.* 18 *ad Legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.42 pr. (Val., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 49.14.42.1 (Val., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D 49.14.49 pr. (Paul., *l. sing. de tacita fideicommissa*).
- D. 49.16.4 pr. (Arr. Men., *l.* 1 *de re militari*).
- D. 49.16.4.5 (Arr. Men., *l.* 1 *de re militari*).
- D. 49.16.4.2.12 (Arr. Men., *l.* 1 *de re militari*).
- D. 50.12.14 (Pomp., *l.* 16 *epistolarum et variarum lectionum*).
- D. 50.15.1.8 (Ulp*., l. sing. de censibus*).
- C. 5.75.5.
- C. 7.6.1.1a.

Fonti letterarie

- Plin., *Ep.* X, 3b.

- Plin., *Ep.* X, 7.
- Plin., *Ep.* X, 9.
- Plin., *Ep.* X, 16.
- Plin., *Ep.* X, 18.
- Plin., *Ep.* X, 20.
- Plin., *Ep.* X, 22.
- Plin., *Ep.* X, 24.
- Plin., *Ep.* X, 28.
- Plin., *Ep.* X, 30.
- Plin., *Ep.* X, 32.
- Plin., *Ep.* X, 34.
- Plin., *Ep.* X, 36.
- Plin., *Ep.* X, 38.
- Plin., *Ep.* X, 40.
- Plin., *Ep.* X, 42.
- Plin., *Ep.* X, 44.
- Plin., *Ep.* X, 46.
- Plin., *Ep.* X, 48.
- Plin., *Ep.* X, 50.
- Plin., *Ep.* X, 53.
- Plin., *Ep.* X, 55.
- Plin., *Ep.* X, 57.
- Plin., *Ep.* X, 60.
- Plin., *Ep.* X, 62.
- Plin., *Ep.* X, 66.
- Plin., *Ep.* X, 69.
- Plin., *Ep.* X, 71.
- Plin., *Ep.* X, 73.
- Plin., *Ep.* X, 76.
- Plin., *Ep.* X, 78.
- Plin., *Ep.* X, 80.
- Plin., *Ep.* X, 82.
- Plin., *Ep.* X, 84.
- Plin., *Ep.* X, 89.
- Plin., *Ep.* X, 91.
- Plin., *Ep.* X, 93.
- Plin., *Ep.* X, 95.
- Plin., *Ep.* X, 97.
- Plin., *Ep.* X, 99.
- Plin., *Ep.* X, 101.

- Plin., *Ep.* X, 103.
- Plin., *Ep.* X, 105.
- Plin., *Ep.* X, 107.
- Plin., *Ep.* X, 109.
- Plin., *Ep.* X, 111.
- Plin., *Ep.* X, 113.
- Plin., *Ep.* X, 115.
- Plin., *Ep.* X, 117.
- Plin., *Ep.* X, 119.
- Plin., *Ep.* X, 121.
- Plin., *Paneg.* 25.3.
- Plin., *Paneg.*, 27.3 e 4.
- Plin., *Paneg.* 35 e 36.
- Plin., *Paneg.* 38.1.
- Plin., *Paneg.* 40.1 e 2.
- Plin., *Paneg.* 40.5.
- *Epit. De Caes.* 13.

Fonti documentarie

- AE 1995, 1498 = SEG 45, 1604.
- AE 1995, 1500 – SEG 45, 1605.
- P. Oxy. XLII, 3022 – Oliver 46.
- FD III, 4, 287 = Oliver 44.
- FD III, 4, 288 = Oliver 45.
- FD III, 4, 289.
- SEG 45, 234 = Oliver 47.
- P. Fay. 10.
- Reynolds 14 = I. Smyrna 593 = Oliver 48.
- SEG 42, 1164 (cfr. Devreker, EA 19, 25/26 n. 1).
- I. Pessinous 8 = Oliver 50.
- I. Pessinous 9 = Oliver 51.
- I. Pessinous 10 = Oliver 52.
- I. Pessinous 11 = Oliver 53.
- I. Pergamon 269 = CIL III 7086 = IGR IV (1927) 336 = IGR IV (1927), 1031 = IG XII, 3, 175 = Lafoscade 15 = Abbott- Johnson 73 = Oliver 49.
- I. Pergamon 270.
- AE 2007, 1362.
- I. Pergamon 272 = IGR IV, 338 = Oliver 54/55.
- SEG 59, 1423 = AE 2009, 1382a.

- I. Pergamon 273 (fr. I) = Oliver 57 = Martín, 1B/4/5.
- Reynolds 50 = Abbott-Johnson 120.
- CIL II, 5368 = Bruns 83 = ARS 203.
- FIRA I^2, 100.
- AE 2017, 1743.
- CIL V, 875 = ILS 1374.

Adriano (117 d.C.-138 d.C.)

Fonti del diritto

- Gai., 1.7.
- Gai., 1.30.
- Gai., 1.47.
- Gai., 1.55.
- Gai., 1.73.
- Gai., 1.77.
- Gai., 1.80.
- Gai. 1.81.
- Gai. 1.84.
- Gai., 1.92.
- Gai., 1.93.
- Gai. 1.94.
- Gai. 1.115a.
- Gai. 2.57.
- Gai. 2.112.
- Gai. 2.143.
- Gai. 2.163.
- Gai. 2.221.
- Gai. 2.280.
- Gai. 2.285.
- Gai. 2.287.
- Gai. 3.73.
- Gai. 3.121.
- Gai. 3.121a.
- Gai. 3.122.
- Ulp., *Reg.*, 3.3.
- Ulp., *Reg.*, 3.4.
- Ulp., *Reg.*, 24.28.

- Papin., *Resp.*, 5.3.10.
- Papin., *Resp.*, 9.2.7.
- Papin., *Resp.*, 9.8.18.
- Collatio, 1.1.11.1-4 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- Collatio, 1.6.1-4 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- Collatio, 3.3.4 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- Collatio 11.7.1-5 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- Collatio, 11.8.3 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- Collatio, 13.3.1-2 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- Vat. Frag. 141 (Ulp., *l. de excusationibus*).
- Vat. Frag. 151 (Ulp., *l. de excusationibus*).
- Vat. Frag. 222 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 223 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 235 (Paul., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag 244 (Paul., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- I. 2.1.39.
- I 2.10.7.
- I 2.12 pr.
- I 2.19.6.
- I 2.20.25.
- I. 3.20.4.
- D. 1.2.2.49 (Pomp., *l. sing. enchiridii*).
- D. 1.5.18 (Ulp., *l.* 26 *ad Sabinum*).
- D. 1.6.2 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 1.12.2 (Paul., *l. sing. de officio praefecti urbi*).
- D. 1.16.10.1 (Ulp., *l.* 10 *de officio proconsulis*).
- D. 3.1.8 (Papin., *l.* 2 *quaestionum*).
- D. 5.1.37 (Call., *l.* 5 *cognitionum*).
- D. 5.1.47 (Call., *l.* 1 *quaestionum*).
- D. 5.1.48 (Paul., *l.* 2 *responsorum*).
- D. 5.2.8.16 (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 5.2.28 (Paul., *l. sing. de septemviralibus iudiciis*).
- D. 5.3.5.1 (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 5.3.20.6-6d (Ulp., *l.* 15 *ad edictum*).
- D. 5.3.22 (Paul., *l.* 20 *ad edictum*).
- D. 5.3.40 pr. (Paul., *l.* 20 *ad edictum*).
- D. 7.8.22 pr. (Pomp., *l.* 5 *ad Quintum Mucium*).
- D. 11.1.6.1 (Ulp., *l.* 12 *ad edictum*).
- D. 11.7.37.1 (*Macer*, *l.* 1 *ad legem vicensimam hereditatium*).
- D. 12.6.2.1 (Ulp., *l.* 16 *ad Sabinum*).

- D. 14.6.9.4 (Ulp., *l.* 29 *ad edictum*).
- D. 18.7.10 (Scaev., *l.* 7 *digestorum*).
- D. 22.3.13 (Cel., *l.* 30 *digestorum*).
- D. 22.5.3.1 (Call., *l.* 4 *cognitionum*).
- D. 22.5.3.2 (Call., *l.* 4 *cognitionum*).
- D. 22.5.3.3 (Call., *l.* 4 *cognitionum*).
- D. 22.5.3.4 (Call., *l.* 4 *cognitionum*).
- D. 22.5.3.6 (Call., *l.* 4 *cognitionum*).
- D. 24.1.7.2 (Ulp., *l.* 31 *ad Sabinum*).
- D. 24.2.8 (Pap., *l.* 2 *de adulteriis*).
- D. 26.5.13 pr. (Pap., *l.* 11 *quaestionum*).
- D. 26.7.12.1 (Paul., *l.* 38 *ad edictum*).
- D. 27.1.6.8 (Mod., *l.* 2 *excusationum*).
- D. 27.1.6.19 (Mod., *l.* 2 *excusationum*).
- D. 27.1.15.17 (Mod., *l.* 5 *excusationum*).
- D. 27.8.1.8. (Ulp., *l.* 36 *ad edictum*).
- D. 27.8.1.9 (Ulp., *l.* 36 *ad edictum*).
- D. 28.3.6.6 (Ulp., *l.* 36 *ad edictum*).
- D. 28.3.6.7 (Ulp., *l.* 36 *ad edictum*).
- D. 28.3.12 pr. (Ulp., *l.* 4 *disputationum*).
- D. 29.1.34 pr. (Pap., *l.* 14 *quaestionum*).
- D. 29.1.41.1 (Tryph., *l.* 18 *disputationum*).
- D. 29.4.2 (Ulp., *l.* 7 *ad Sabinum*).
- D. 29.5.1.28 e 29 (Ulp., *l.* 50 *ad edictum*).
- D. 29.6.1 pr. (Ulp., *l.* 48 *ad edictum*).
- D. 31.8.5 (Paul., *l.* 9 *ad Plautium*).
- D. 31.57 (Iun. Maur., *l.* 2 *ad leges Iuliam et Papiam*).
- D. 32.85 (Pomp., *l.* 2 *ad Quintum Mucium*).
- D. 34.1.14.1 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissorum*).
- D. 34.5.9(10).1 (Tryph., *l.* 2 *disputationum*).
- D. 35. 2. 93 (Pap., *l.* 20 *quaestionum*).
- D. 36.1.31.5 (Marc., *l.* 8 *institutionum*).
- D. 36.1.52 (Pap., *l.* 11 *quaestionum*).
- D. 36.1.60.3 (Pap., *l.* 9 *responsum*).
- D. 36.1.76.1 (Paul., *l.* 2 *decretorum*).
- D. 37.9.1.14 (Ulp., *l.* 41 *ad edictum*).
- D. 37.9.8 (Paul., *l.* 1 *de adulteriis*).
- D. 37.10.3.5 (Ulp., *l.* 41 *ad edictum*).
- D 37.14.8 pr. (Mod., *l.* 6 *regularum*).
- D. 37.14.23.1 (Tryph., *l.* 5 *disputationum*).

- D. 38.1.7.4 (Ulp., *l.* 28 *ad Sabinum*).
- D. 38.2.3.8 (Ulp., *l.* 41 *ad edictum*).
- D. 38.2.22 (Marc., *l.* 1 *institutionum*).
- D. 39.4.4.1 (Paul., *l.* 52 *ad edictum*).
- D. 39.4.16.5 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 40.1.8.3 (Marc., *l.* 13 *institutionum*).
- D. 40.5.24.21 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.7.20.4 (Paul., *l.* 16 *ad Palutium*).
- D. 40.10.6 (Ulp., *l.* 1 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 40.12.23.2 (Paul., *l.* 50 *ad edictum*).
- D. 40.12.27.1 (Ulp., *l.* 2 *de officio consulis*).
- D. 40.12.43 (Pomp., *l.* 3 *senatus consultorum*).
- D. 40.14.2 pr. (Satur., *l.* 1 *de officio proconsulis*).
- D. 40.15.1.2 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 42.1.33 (Call., *l.* 5 *cognitionum*).
- D. 42.4.7.16 (Ulp., *l.* 59 *ad edictum*).
- D. 43.4.3.3 (Ulp., *l.* 58 *ad edictum*).
- D. 46.1.26 (Gai., *l.* 8 *ad edictum provinciale*).
- D. 46.1.27.1 (Ulp., *l.* 22 *ad edictum*).
- D. 47.9.7 (Call., *l.* 2 *quaestionum*).
- D. 47.11.6.2 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 47.12.3.5 (Ulp., *l.* 25 *ad edictum*).
- D. 47.14.1 pr. (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 47.14.1.3 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 47.21.2 (Call., *l.* 3 *de cognitionibus*).
- D. 48.2.12.1 (Ven. Sat., *l.* 2 *de iudiciis publicis*).
- D. 48.2.19.1 (Call., *l.* 5 *de cognitionibus*).
- D. 48.3.6 pr. (Marc., *l.* 2 *de iudiciis publicis*).
- D. 48.3.12 pr. (Call., *l.* 5 *de cognitionibus*).
- D. 48.5.28.6 (Ulp., *l.* 3 *de adulteriis*).
- D. 48.8.1.3 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).
- D. 48.8.1.4 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).
- D. 48.8.4.1 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.8.4.2 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.8.5 (Paul., *l. sing. De officio proconsulis*).
- D. 48.8.14 (Call., *l.* 6 *de cognitionibus*).
- D. 48.9.5 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).
- D. 48.9.9 (Mod., *l.* 12 *pandectarum*).
- D. 48.10.21 (Paul., *l. sing. ad senatus consultum Turpillianum*).
- D. 48.10.32.1 (Mod., *l.* 1 *de poenis*).

- D. 48.13.5.4 (Marc*., l.* 14 *institutionum*).
- D. 48.15.6 pr. (Call*., l.* 6 *de cognitionibus*).
- D. 48.15.6.1 (Call*., l.* 6 *de cognitionibus*).
- D. 48.16.7 pr. (Ulp*., l.* 8 *disputationum*).
- D. 48.16.14 (Ulp*., l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1, pr. e 1 (Ulp*., l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.2 (Ulp*., l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.5 (Ulp*., l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.22 (Ulp*., l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.12 (Ulp*., l.* 54 *ad edictum*).
- D. 48.18.17.2 (Pap*., l.* 16 *responsorum*).
- D. 48.18.21 (Paul*., l. sing. de poenis paganiorum*).
- D. 48.19.5.2 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.19.15 (Ven. Sat*., l.* 1 *de offico proconsulis*).
- D. 48.19.28.6 (Call*., l.* 6 *cognitionum*).
- D. 48.19.28.13 (Call*., l.* 6 *cognitionum*).
- D. 48.19.28.14 (Call*., l.* 6 *cognitionum*).
- D. 48.19.35 (Call*., l.* 1 *quaestionum*).
- D. 48.20.2 (Call*., l.* 6 *de cognitionibus*).
- D. 48.20.6 (Ulp*., l.* 10 *de officio proconsulis*).
- D. 48.20.7.3 (Paul*., l. sing. de portionibus, quae liberis damnatorum conceduntur*).
- D. 48.21.3.5 (Marc*., l. sing. de delatoribus*).
- D. 49.2.1.2 (Ulp*., l.* 1 *de appellationibus*).
- D. 49.5.7 pr. (Paul*., l. sing. de appellationibus*).
- D. 49.14.2.1 (Call*., l.* 2 *de iure fisci*).
- D. 49.14.2.4 (Call*., l.* 2 *de iure fisci*).
- D. 49.14.2.5 (Call*., l.* 2 *de iure fisci*).
- D. 49.14.3.1 (Call*., l.* 3 *de iure fisci*).
- D. 49.14.3.6 (Call*., l.* 3 *de iure fisci*).
- D. 49.14.3.9 (Call*., l.* 3 *de iure fisci*).
- D. 49.14.13.4 (Paul*., l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.13.5 (Paul*., l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.13.10 (Paul*., l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.15.2 (Iun. Maur*., l.* 3 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.15.6 (Arr. Men*., l.* 2 *de re militari*).
- D. 49.16.5.6 (Arr. Men., *l.* 2 *de re militari*).
- D. 49.16.5.8 (Arr. Men*., l.* 2 *de re militari*).
- D. 49.16.6.7 (Arr. Men*., l.* 2 *de re militari*).
- D. 49.17.13 (Pap*., l.* 16 *quaestionum*).

- D. 49.17.19.3 (Tryph*., l.* 18 *disputationum*).
- D. 50.1.37 pr. (Call*., l.* 1 *de cognitionibus*).
- D. 50.4.14.6 (Call*., l.* 1 *de cognitionibus*).
- D. 50.4.18.30 (Arc. Char*., l. sing. de muneribus civilibus*).
- D. 50.6.6.5 (Call*., l.* 1 *de cognitionibus*).
- D. 50.6.6.8 (Call*., l.* 1 *de cognitionibus*).
- D. 50.7.5.5 (Marc*., l.* 12 *institutionum*).
- D. 50.8.12.3 (Pap. Iust*., l.* 2 *constitutionum*).
- D. 50.9.5 (Call*., l.* 2 *de cognitionibus*).
- D. 50.15.1.1 (Ulp*., l.* 1 *de censibus*).
- C. 3.31.1 pr.
- C. 4.18.3.
- C. 4.56.1.
- C. 6.23.1.
- C. 6.33 pr.
- C. 6.33.3 pr.
- C. 7.4.2.
- C. 8.10.5.
- C. 10.40.2.
- C. 10.40.7.
- CTh. 4.4.7.
- CTh. 11.36.26.

Fonti letterarie

- Justin., *Ap.* I, 69 = Eus., *HE* 4-9.
- Dio, 69.8.1a.
- Dio, 69.8.1[2] (vd. CIL VI, 967).
- Dio, 69.8.1[2] (vd. HA, *Hadr.* 18, 10).
- Dio, 69.9.4.
- Dio, 69.16.2.
- Dio, 69.16.2.
- Dio, 69.16.3.
- HA *Hadr.*, 6.4.
- HA *Hadr.,* 7.5.
- HA *Hadr.,* 7.6.
- HA *Hadr.,* 7.7.
- HA *Hadr.,* 18.2.
- HA *Hadr.,* 18.3.
- HA *Hadr.,* 18.7.

- HA *Hadr.,* 18.8.
- HA *Hadr.,* 18.11.
- HA *quatt. tyr.,* 8.1.
- Veg., *mil.* 1.8.27.
- Gell. 3.16.12.

Fonti documentarie

- IGR IV, 349 = Oliver 58 B.
- IG XII, 3, 175 = IGR IV, 1031 c = Oliver 64.
- IG XII, 3, 176 = IGR IV, 1032 = Oliver 65.
- Martín 3 = Oliver 62.
- Martín 8 = Oliver 63.
- FD III, 4, 300 = Oliver 61.
- FD III, 4, 304-305 = Martín 40.
- FD III, 4, 306-307 = Martín 41.
- BGU I, 140 = FIRA I^2, 78 = Oliver 70.
- SEG 50, 1096, doc. I = AE 2000, 1441, doc. 1.
- Reynolds 15 = Oliver 69; seconda copia in *SEG* 50, 1096, doc. II = *AE* 2000, 1441, doc. 2.
- I. Ephesos 1486 = Oliver 71.
- Oliver 56.
- SEG 38, 1462a.
- SEG 50, 1096, doc. III = AE 2000, 1441, doc. 3.
- SEG 50, 1096, doc. IV = AE 2000, 1441, doc. 4.
- P. Tebt. II, 286 = Oliver 72.
- I. Pergamon, 273 = Oliver 58 A.
- Peek 1969, 84 fr. I = Oliver 66
- Peek 1969, 84 fr. II = Oliver 67.
- IG XII, 3, 177 = IGR IV 1033 = Oliver 68.
- CIL III, 355 = OGIS 502.
- SEG 38, 1332.
- IGR IV, 351 = Oliver 59.
- IGR IV, 351 = Oliver 60.
- IG II^2, 1102 = Oliver 85.
- IG XII, 3, 206 = IGR IV 1034 = Oliver 66 e 67.
- I. Ephesos 211 = Martín 36.
- I. Ephesos 1487 e 1488 = Oliver 82a e b.
- SEG 33, 140 = Martín 42.
- P. Wurz. 9 = Oliver 164.

- I. Prusa 1, 4 = Martín 44 = Oliver 106.
- SEG 55, 249 = FIRA I^2, 79 = IG II^2, 1099 = Oliver 73.
- SEG 3, 226 + IG II^2, 1097, 1 = Oliver 74.
- SEG 43, 24 = AE 1994, 1618 = 2005, 1411.
- SEG 52, 527 = FD 3, 4, 82-83 = Oliver 74bis.
- AE 2002, 1338 = FD 4, 302 = Oliver 75.
- FD III, 4, 303 = Oliver 76.
- Martín 21 = IG III, 18 = IG II^2 1094 = SEG 11, 1198 = Oliver 78 A-B.
- Martín 9 a e b = Oliver 89 A – B = EKM I, 5.
- SEG 21, 503 = IG II^3, 1104.
- I. Ephesos 211 = Oliver 187.
- IG V, 1, 21 = SEG 55, 473 = Oliver 91.
- IG II^3, 1103 = Oliver 77 = Purpura 2012, 585-598.
- IG II^3, 1100 = Oliver 92 = Purpura 2012, 599-625.
- AE 1978, 439.
- IG XII, 5, 1, 657 = Martín 16.
- SEG 37, 593.
- SEG 42, 1108 = FIRA I^2, 80 = Oliver 79.
- Martín 23 = Lafoscade 24 = Oliver 80.
- Martín 24 = Lafoscade 25 = Oliver 81.
- Martín 25 – 32 = Oliver 98 – 104.
- SEG 33, 139 = Martín 33 = Oliver 97.
- P. Oxy. XXVII, 2476 ll. 4 – 7; BGU 1074 ll. 3 – 5; P. Oxy. Hels 25 ll. 1 – 2 = Oliver 96 A/B/C.
- Martín 36 bis = Oliver 93.
- SEG 64, 1267 = Oliver 94.
- IG XIV 1054 = Oliver 86.
- Martín 47 – 49 = Oliver 120 – 122.
- SB 6944 a/b + P. Oslo. III, 78 + P. Heid. VII, 396 = FIRA I^2, 81 = Martín 51 = Oliver 88 A/B/C; Taubenschlag 57 = ARS 249.
- Martín 52 = Oliver 87.
- IG V, 1, 1147 = SEG 15, 222 = Martín 53.
- SEG 60, 1330bis = Oliver 84.
- I.K.Iznik 1 = Martín 55.
- SEG 32, 460 = Oliver 108.
- SEG 32, 461 = Oliver 109.
- SEG 32, 463 = Oliver 110.
- SEG 32, 462 = Oliver 112.
- Oliver 114.
- I. Smyrna 2, 598.

- I. Smyrna 2, 605.
- SB 16, 12509
- P. Dura 45.
- P. Fay. 19 = Martín 57.
- I. Ilion 94a.
- I. Ephesos 7.1, 5114.
- FIRA I^2, 102 = ARS 268.
- FIRA I^2, 104.
- FIRA I^2, 105.
- P. Giss. 4.
- AE 2000, 721 = CIL II, 5368.
- SEG 55, 1415-1416 = AE 2004, 1423-1424.
- SEG 51, 641 = AE 2006, 1369.
- SEG 58, 1536 = AE 2008, 1349.
- SEG 56, 1359 = AE 2008, 1336-1337 = 2006, 1403 a-c.
- SEG 59, 1365 = AE 2009, 1428.
- I. Pergamon 276-277 = SEG 59, 1424 = AE 2009, 1381.
- AE 2010, 1858.
- SEG 60, 1103 = AE 2012, 1550 = 16, 1658.
- SEG 55, 744 = AE 2011, 1156 = 2005, 1348.
- SEG 63, 974 = AE 2013, 1578.
- AE 2017, 1480 = Ritti 2017, 388-390.
- AE 2017, 1481 = Ritti 2017, 396.
- AE 2017, 1100 = AE 2013, 2182-2184.
- SB 12, 10292.
- CIL VI, 31420 = AE 1975, 14.
- OGIS 543 = IGR III, 174 = ILS 8826.
- CIL III, 586 = 12306 = ILS 5947a.
- P. Oxy LXII, 3018 = Oliver 105.
- CIL VI, 2078 = Scheid n. 68, ll. 31-35.
- CIL VI, 2080 = Scheid n. 69, ll. 25-28.

Antonino Pio (138-160 d.C.)

Fonti del diritto

- Gai. 1.53.
- Gai. 1.74.
- Gai. 1.102.

- Gai. 2.120.
- Gai. 2.126.
- Gai. 2.151a.
- Gai. 2.195.
- Ulp., *Reg.* 8.5.
- Ulp., *Disput. Frag. Argent.,* 3.
- Paul., *Sent.,* 5.6.15.
- Collatio, 3.3.1-3.
- Collatio, 3.3.5-6 (Ulp., *l. 8 de officio proconsulis*).
- Collatio, 1.6.1 (Paul*., l. sing. de poenis paganorum*).
- Collatio, 15.2.4 (Ulp*., l.* 7 *de officio proconsulis*).
- Vat. Frag. 179 (Ulp*., l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 223 (Ulp*., l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 244 (Paul*., l. sing. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 303 (Paul*., l.* 71 *ad edictum*).
- Vat. Frag. 310 (Paul*., l.* 23 *ad edictum de brevibus*).
- Scholia Sinaitica, 6.12 s.
- I. 1.8.2.
- I. 1.25.8.
- I. 2.6.9.
- I. 2.15.2.
- I. 2.20.4.
- D. 1.5.8 (Pap*., l.* 3 *quaestionum*).
- D. 1.6.1.2 (Gai*., l.* 1 *institutionum*).
- D. 1.6.2 (Ulp*., l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 1.7.32.1 (Pap*., l.* 31 *quaestionum*).
- D. 1.8.4 pr. (Marc*., l.* 3 *institutionum*).
- D. 1.15.3.2 (Paul*., l. sing. de offcio praetori vigilum*).
- D. 1.18.13.1 (Ulp*., l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 1.19.3.1 (Call*., l.* 6 *de cognitionibus*).
- D. 2.1.11 pr. (Gai*., l.* 1 *ad edictum provinciale*).
- D. 2.8.7 pr. (Ulp*., l.* 14 *ad edictum*).
- D. 2.14.10 pr. (Ulp*., l.* 4 *ad edictum*).
- D. 2.14.16 pr. (Ulp*., l.* 4 *ad edictum*).
- D. 3.1.8 (Pap*., l.* 2 *quaestionum*).
- D. 3.5.3.4 (Ulp*., l.* 10 *ad edictum*).
- D. 3.5.5.14 (Ulp*., l.* 10 *ad edictum*).
- D. 3.5.33(34) (Paul*., l.* 1 *quaestionum*).
- D. 4.1.7 pr. (Marc*., l.* 3 *digestorum*).
- D. 4.2.18 (Iul*., l.* 64 *digestorum*).

- D. 4.4.7.10 (Ulp., *l.* 11 *ad edictum*).
- D. 4.4.45.1 (Call., *l.* 1 *edicti monitorii*).
- D. 4.6.35.4 (Paul., *l.* 3 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 4.8.27.2 (Ulp., *l.* 13 *ad edictum*).
- D. 5.1.2.3 (Ulp., *l.* 3 *ad edictum*).
- D. 5.1.2.4 (Ulp., *l.* 3 *ad edictum*).
- D. 5.2.7 (Paul., *l. sing. de septemviralibus iudiciis*).
- D. 5.2.8.15 (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 5.2.8.16 (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 5.3.5 pr. (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 5.3.7.1 (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 5.3.7.2 (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 5.3.43 (Paul., *l.* 2 *ad Plautium*).
- D. 6.2.12 pr. (Paul., *l.* 19 *ad edictum*).
- D. 8.3.16 (Call., *l.* 3 *de cognitionibus*).
- D. 10.2.2.1 (Ulp., *l.* 19 *ad edictum*).
- D. 11.4.3 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 11.4.5 (Tryph., *l.* 1 *disputationum*).
- D. 12.2.5.1 (Ulp., *l.* 22 *ad edictum*).
- D. 12.6.3 (Pap., *l.* 28 *quaestionum*).
- D. 13.6.3 pr. (Ulp., *l.* 28 *ad edictum*).
- D. 14.2.9 (Vol. Maec., *ex lege Rhodia*).
- D. 16.1.2.3 (Ulp., *l.* 29 *ad edictum*).
- D. 16.1.4 pr. (Ulp., *l.* 29 *ad edictum*).
- D. 20.3.1.2 (Marc., *l. sing. Ad formulam hypothecariam*).
- D. 22.1.6 pr. (Pap., *l.* 29 *quaestionum*).
- D. 22.1.17.1 (Paul., *l. sing. de usuris*).
- D. 22.1.17.2 (Paul., *l. sing. de usuris*).
- D. 22.1.17.3 (Paul., *l. sing. de usuris*).
- D. 22.1.32 pr. (Marc., *l.* 4 *regularum*).
- D. 22.6.9.5 (Marc., *l. sing. de iuris et facti ignorantia*).
- D. 23.2.58 (Marc., *l.* 4 *regularum*).
- D. 23.3.33 (Ulp., *l.* 6 *ad Sabinum*).
- D. 24.1.42 (Gai., *l.* 11 *ad edictum provinciale*).
- D. 25.3.1.15 (Ulp., *l.* 34 *ad edictum*).
- D. 25.3.5.5 (Ulp., *l.* 2 *de officio proconsulis*).
- D. 25.3.5.6 (Ulp., *l.* 2 *de officio proconsulis*).
- D. 25.3.5.7 (Ulp., *l.* 2 *de officio proconsulis*).
- D. 26.4.1.3 (Ulp., *l.* 14 *ad Sabinum*).
- D. 26.5.2 (Ulp., *l.* 35 *ad edictum*).

- D. 26.5.12.1 (Ulp*., l.* 3 *de officio proconsulis*).
- D. 26.5.12.2 (Ulp*., l.* 3 *de officio proconsulis*).
- D. 26.7.2 pr. (Ulp., *l.* 9 *ad edictum*).
- D. 26.7.11 (Ulp*., l.* 33 *ad edictum*).
- D. 26.8.1 pr. (Ulp*., l.* 1 *ad Sabinum*).
- D. 26.8.5 pr. (Ulp*., l.* 40 *ad Sabinum*).
- D. 26.10.3 pr. (Ulp*., l.* 35 *ad edictum*).
- D. 27.1.6.2 (Mod*., l.* 2 *excusationum*).
- D. 27.1.6.7 (Mod*., l.* 2 *excusationum*).
- D. 27.1.6.8 (Mod., *l.* 2 *excusationum*).
- D. 27.1.6.10 (Mod., *l.* 2 *excusationum*).
- D. 27.1.6.19 (Mod., *l.* 2 *excusationum*).
- D. 27.1.17.1 (Call., *l.* 4 *cognitionum*).
- D. 27.3.1.13 (Ulp., *l.* 36 *ad edictum*).
- D. 27.8.6 (Ulp., *l.* 1 *ad edictum*).
- D. 27.10.1.1 (Ulp., *l.* 1 *ad Sabinum*).
- D. 28.1.15 (Ulp*., l.* 22 *ad edictum*).
- D. 28.4.3 (Marc., *l.* 29 *digestorum*).
- D. 28.5.1.5 (Ulp., *l.* 1 *ad Sabinum*).
- D. 28.5.1.6 (Ulp., *l.* 1 *ad Sabinum*).
- D. 28.6.4.1 (Mod., *l. sing. de heurematicis*).
- D. 28.6.10.6 (Ulp., *l.* 4 *ad Sabinum*).
- D. 28.7.18 pr. (Marc., *l.* 7 *institutionum*).
- D. 29.1.9 pr. e 9.1 (Ulp., *l.* 9 *ad Sabinum*).
- D. 29.1.15.2 (Ulp., *l.* 45 *ad edictum*).
- D. 29.1.30 (Paul., *l.* 7 *quaestionum*).
- D. 29.2.6.3 (Ulp., *l.* 8 *ad Sabinum*).
- D. 29.2.25.3 (Ulp., *l.* 8 *ad Sabinum*).
- D. 29.2.30 pr. (Ulp., *l.* 8 *ad Sabinum*).
- D. 29.2.52 pr. (Marc., *l.* 4 *institutionum*).
- D. 29.2.86 pr. (Pap., *l.* 6 *responsorum*).
- D. 29.4.10.1 (Ulp., *l.* 50 *ad edictum*).
- D. 29.5.1.5 (Ulp., *l.* 50 *ad edictum*).
- D. 30.34.3 (Ulp., *l.* 21 *ad Sabinum*).
- D. 30.73.1 (Gai., *l.* 3 *de legatis ad edictum praetorium*).
- D. 30.77 (Ulp., *l.* 5 *disputationum*).
- D. 31.56 (Gai., *l.* 14 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 31.57 (*Iun. Mauric.*, *l.* 2 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 31.70 pr. (Pap., *l.* 20 *quaestionum*).
- D. 32.8.2 (Paul., *l.* 1 *fideicommissorum*).

- D. 32.11.1 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissorum*).
- D. 32.11.2 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissorum*).
- D. 32.11.18 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissorum*).
- D. 32.37.3 (Scaev., *l.* 18 *digestorum*).
- D. 32.96 (Gai., *l.* 2 *fideicommissorum*).
- D. 33.2.33 (Iun. Maur., *l.* 2 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 33.5.1 (Ulp., *l.* 2 *ad Sabinum*).
- D. 34.1.3 (Ulp., *l.* 2 *de officio consulis*).
- D. 34.1.13.1 (Scaev., *l.* 4 *responsorum*).
- D. 34.3.25 (Paul., *l.* 10 *quaestionum*).
- D. 34.5.16 pr. (Marc., *l.* 3 *regularum*).
- D. 34.8.3 pr. (Marc., *l.* 11 *institutionum*).
- D. 34.9.3 (Marc., *l.* 5 *regularum*).
- D. 34.9.5.1 (Paul., *l.* 1 *de iure fisci*).
- D. 34.9.5.15 (Paul., *l.* 4 *de iure fisci*).
- D. 34.9.5.19 (Paul., *l.* 4 *de iure fisci*).
- D. 35.1.7 pr. (Ulp., *l.* 18 *ad Sabinum*).
- D. 35.1.50 (Ulp., *l.* 1 *de officio consulis*).
- D. 35.1.77 pr. (Pap., *l.* 7 *responsorum*).
- D. 35.1.90 (Gai., *l.* 1 *fideicommissorum*).
- D. 35.2.18 pr. (Paul., *l.* 2 *quaestionum*).
- D. 35.2.49 pr. (Paul., *l.* 12 *ad Plautium*).
- D. 35.2.59 (Mod., *l.* 9 *pandectarum*).
- D. 35.2.91 (Marc., *l.* 13 *institutionum*).
- D. 35.3.3.5 (Ulp., *l.* 79 *ad edictum*).
- D. 35.3.7 (Paul., *l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 36.1.1.17 (Ulp., *l.* 3 *fideicommissorum*).
- D. 36.1.11.2 (Ulp. *l.* 4 *fideicommissorum*).
- D. 36.1.12 (Pap., *l.* 20 *quaestionum*).
- D. 36.1.15.2 (Ulp., *l.* 4 *fideicommissorum*).
- D. 36.1.17.17 (Ulp., *l.* 4 *fideicommissorum*).
- D. 36.1.18.8 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissum*).
- D. 36.1.32.1 (Marc., *l.* 9 *institutionum*).
- D. 36.1.36 (Ulp., *l.* 6 *de officio proconsulis*).
- D. 36.1.57.1 (Pap., *l.* 20 *quaestionum*).
- D. 36.1.65.5 (Gai., *l.* 2 *fideicommissorum*).
- D. 36.3.1.11 (Ulp., *l.* 79 *ad edictum*).
- D. 36.3.5.3 (Pap., *l.* 28 *quaestionum*).
- D. 36.3.5.4 (Pap., *l.* 28 *quaestionum*).
- D. 36.3.14.1 (Ulp., *l.* 79 *ad edictum*).

- D. 36.4.1.3 (Ulp., *l.* 52 *ad edictum*).
- D. 36.4.3.1 (Ulp., *l.* 52 *ad edictum*).
- D. 36.4.3.3 (Ulp., *l.* 52 *ad edictum*).
- D. 37.5.5.6 (Ulp., *l.* 10 *ad edictum*).
- D. 37.5.7 (Tryph., *l.* 16 *disputationum*).
- D. 37.5.23 (Herm., *l.* 3 *iuris epitomarum*).
- D. 37.6.1.21 (Ulp., *l.* 40 *ad edictum*).
- D. 37.7.1 pr. (Ulp., *l.* 40 *ad edictum*).
- D. 37.8.7 (Tryph., *l.* 16 *disputationum*).
- D. 37.10.1.5 (Ulp., *l.* 41 *ad edictum*).
- D. 37.10.3.1 (Ulp., *l.* 41 *ad edictum*).
- D. 37.12.1.4 (Ulp., *l.* 45 *ad edictum*).
- D. 38.5.13 (Paul., *l.* 10 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 38.16.2.7 (Ulp., *l.* 13 *ad Sabinum*).
- D. 38.16.3.11-12 (Ulp., *l.* 14 *ad Sabinum*).
- D. 38.17.2.9 (Ulp., *l.* 13 *ad Sabinum*).
- D. 39.4.16.4 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 39.4.16.9 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 39.5.12 (Ulp., *l.* 3 *disputationum*).
- D. 40.1.8.2 (Marc., *l.* 13 *institutionum*).
- D. 40.2.9.1 (Marc., *l.* 13 *institutionum*).
- D. 40.4.26 (Marc., *l.* 1 *regularum*).
- D. 40.5.12.2 (Mod., *l. sing. de manumissionibus*).
- D. 40.5.24.6 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.24.21 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.26.2 e 4 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.26.4 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.30.5 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.30.6 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.30.7 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.42 (Marc., *l.* 7 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.51.9 (Marc., *l.* 9 *institutionum*).
- D. 40.5.51.11 (Marc., *l.* 9 *institutionum*).
- D. 40.7.21.1 (Pomp., *l.* 7 *ex Plautio*).
- D. 40.7.34.1 (Pap., *l.* 20 *quaestionum*).
- D. 41.1.16 (Flor., *l.* 6 *institutionum*).
- D. 42.1.15 pr. (Ulp., *l.* 3 *de officio consulis*).
- D. 42.1.20 (Mod., *l.* 2 *differentiarum*).
- D. 42.1.31 (Call., *l.* 2 *cognitionum*).
- D. 42.1.38 pr. (Paul., *l.* 17 *ad edictum*).

- D. 42.4.7.19 (Ulp., *l.* 59 *ad edictum*).
- D. 42.6.1.6 (Ulp., *l.* 64 *ad edictum*).
- D. 43.24.15.6 (Ulp., *l.* 71 *ad edictum*).
- D. 43.30.1.3 (Ulp., *l.* 71 *ad edictum*).
- D. 43.30.3.5 (Ulp., *l.* 71 *ad edictum*).
- D. 46.1.49.1 (Pap., *l.* 29 *quaestionum*).
- D. 47.9.4.1 (Paul., *l.* 54 *ad edictum*).
- D. 48.2.7.2 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.2.7.3 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.2.7.4 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.2.7.5 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.3.3 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.3.6.1 (Marc., *l.* 2 *de iudiciis publicis*).
- D. 48.5.34 (Marc., *l.* 1 *de iudiciis publicis*).
- D. 48.5.39.8 (Pap., *l.* 36 *quaestionum*).
- D. 48.6.5.1 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).
- D. 48.6.6 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.7.1.2 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).
- D. 48.8.1.5 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).
- D. 48.8.11 pr. (Mod., *l.* 6 *regularum*).
- D. 48.10.15.3 (Call., *l.* 1 *quaestionum*).
- D. 48.10.31 (Call., *l.* 3 *cognitionum*).
- D. 48.13.8.1 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.13 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.9 pr. (Marc., *l.* 2 *de iudiciis publicis*).
- D. 48.18.9.2 (Marc., *l.* 2 *de iudiciis publicis*).
- D. 48.18.10 pr. (Arc. Char.., *l. sing. de testibus*).
- D. 48.18.15.1 (Call., *l.* 5 *cognitionum*).
- D. 48.18.15.2 (Call., *l.* 5 *cognitionum*).
- D. 48.18.16.1 (Mod., *l.* 3 *de poenis*).
- D. 48.19.9.16 (Ulp., *l.* 10 *de officio proconsulis*).
- D. 48.19.22 (Mod., *l.* 1 *differentiarum*).
- D. 48.19.28.7 (Call., *l.* 6 *cognitionum*).
- D. 48.20.7.4 (Paul., *l. sing. de portionibus quae liberis damnatorum conceduntur*).
- D. 48.21.3.1 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 48.21.3.2 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 48.21.3.8 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 48.22.2 (Marc., *l.* 13 *institutionum*).
- D. 49.1.1.1-2 (Ulp., *l.* 1 *de appellationibus*).

- D. 49.1.5.1 (Marc., *l.* 1 *de appellationibus*).
- D. 49.1.5.2 (Marc., *l.* 1 *de appellationibus*).
- D. 49.1.14 pr. (Ulp., *l.* 14 *ad edictum*).
- D. 49.14.1.2 (Call., *l.* 1 *de iure fisci*).
- D. 49.14.2.5 (Call., *l.* 2 *de iure fisci*).
- D. 49.14.3.4 (Call., *l.* 3 *de iure fisci*).
- D. 49.14.12 (Call., *l.* 6 *de cognitionibus*).
- D. 49.14.13.10 (Paul., *l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.22.2 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 49.14.49 (Paul., *l. sing. de tacitis fideicommissis*).
- D. 49.16.13.6 (Mac., *l.* 2 *de iure militare*).
- D. 50.1.11 pr. (Pap., *l.* 2 *quaestionum*).
- D. 50.1.17.9 (Pap., *l.* 1 *responsorum*).
- D. 50.2.14 (Paul., *l.* 1 *quaestionum*).
- D. 50.4.11 pr. (Mod., *l.* 11 *pandectarum*).
- D. 50.6.6.1 (Call., *l.* 1 *cognitionum*).
- D. 50.6.6.9 (Call., *l.* 1 *cognitionum*).
- D. 50.6.6.12 (Call., *l.* 1 *cognitionum*).
- D. 50.7.5 pr. (Marc., *l.* 12 *institutionum*).
- D. 50.10.5 pr. (Ulp., *l. sing. de officio curatoris rei publicae*).
- D. 50.10.7 pr. (Call., *l.* 2 *de cognitionibus*).
- D. 50.12.9 (Mod., *l.* 4 *differentiarum*).
- D. 50.12.14 (Pomp., *l.* 6 *epistularum et variarum lectionum*).
- D. 50.12.15 (Ulp., *l. sing. de officio curatoris rei publicae*).
- D. 50.13.4 (Paul., *l.* 4 *ad Plautium*).
- D. 50.15.5.1 (Pap., *l.* 19 *responsorum*).
- D. 50.17.28 (Ulp., *l.* 36 *ad Sabinum*).
- C. 2.1.1.
- C. 2.12.1.
- C. 4.32.1.
- C. 4.65.4.
- C. 5.25.1.
- C. 6.24.1.
- C. 6.26.1.
- C. 6.37.1.
- C. 6.54.1.
- C. 7.2.12.2.
- C. 7.20.1.
- C. 7.43.1.
- C. 9.47.1.

- Parisinus Graecus 450.

Fonti letterarie

- Paus. 8, 43, 5.
- Fronto, *Ep.* I, 6, 4.
- HA *Pii* 4, 10.
- HA *Pii* 8, 5.
- Eus., *HE* IV, 13, 1-7.
- Eus., *HE* IV, 26, 10.

Fonti documentarie

- SEG 48, 911.
- SEG 32, 466 = Oliver 111.
- Oliver 113, blocco IV, ll. 1 – 15.
- IG IV, 2882 = SEG 35, 405 b.
- SEG 35, 405 c.
- I. Pergamon 282 = IGR IV, 370.
- SEG 32, 464 = IG VII, 2870 = Oliver 115, blocco V, ll. 4 – 9.
- SEG 32, 468 = Oliver 116, blocco V, ll. 10 – 18.
- Oliver 118, blocco VI, ll. 13-18.
- Oliver 123.
- Oliver 124.
- SEG 35, 1439 = 59, 1565 = Oliver 125.
- I. Pergamon 275 = IGR IV, 357 = Oliver 126.
- Oliver 135 A e B = I. Ephesos 1489.
- IGUR 236, B, ll. 7-12 = Oliver 128.
- IGR III, 704 = Oliver 136.
- P. Strasb. Gr. 2610 = SB 8012 = Oliver 137.
- Oliver 129-130.
- Oliver 131-133.
- CIL III, 411 = FIRA I^2, 82.
- TAM II, 905, doc. 37, ll. 1-6 = Oliver 142.
- TAM II, 905, doc. 38, ll. 7-12 = Oliver 143.
- TAM II, 905, doc. 40, ll. 1-33 = Oliver 144.
- TAM II, 905, doc. 41, ll. 35-61 = Oliver 145.
- TAM II, 905, doc. 42, ll. 62-92 = Oliver 146.
- TAM II, 905, doc. 44, ll. 8-17 = Oliver 147.
- TAM II, 905, doc. 46, ll. 22-35 = Oliver 148.
- TAM II, 905, doc. 47, ll. 36-47 = Oliver 149.

- TAM II, 905, doc. 48, ll. 48-58 = Oliver 150.
- TAM II, 905, doc. 49, ll. 59-68 = Oliver 151.
- TAM II, 905, doc. 50, ll. 69-79 = Oliver 152.
- TAM II, 905, doc. 51, ll. 80-89 = Oliver 153.
- Oliver 134.
- I. Ephesos 1491 = Oliver 138.
- I. Ephesos 1492 = Oliver 139.
- I. Ephesos 1493 = Oliver 140.
- P. Rend. Harr. 67; Taubenschlag 18 = Oliver 154.
- IG XII, 7, 242 = IGR IV, 1010 = Oliver 107.
- OGIS 506 = IGR IV, 575 = Oliver 155.
- AE 2016, 1416 = IGBulg IV, 2263 = V, 5895 = SEG 14, 479 = 66, 557 = Oliver 156.
- IGR III, 467 = Oliver 159.
- CIL II^5, 1322, ll. 1-9 = AE 1983, 511.
- CIL II^5, 1322, ll. 10-12 = AE 1983, 511.
- I. Ephesos 15/16 = SEG 63, 921 = Oliver 160 A e B.
- Oliver 161.
- IG X^2, 1, 15 = Oliver 162.
- Oliver 163.
- P. Turner 34 = P. Mich. inv. 183.
- I. Ephesos 221.
- I. Smyrna 600 = IGR IV, 1399 = Oliver 157 – 158.
- P. Wurz 9, ll. 34-41 = Oliver 165.
- SEG 63, 1397 = AE 2013, 1674.
- AE 2015, 1488 = SEG 65, 1017.
- SEG 67, 1119 = AE 2017, 1482.
- SEG 67, 1122 = AE 2017, 1484.
- IGR IV, 356 = Oliver 119.
- IGR III, 702 = Oliver 141.
- Bourguet, 88-90.

Divi Fratres (161-169 d.C.)

Fonti del diritto

- Vat. Frag. 125 (Ulp., *l. de excusationibus*).
- Vat. Frag. 149 (Ulp., *l. de excusationibus*).
- Vat. Frag. 168 (Ulp., *l. de excusationibus*).

- Vat. Frag. 185 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 224 (Pap., *l.* 11 *quaestionum*).
- Vat. Frag. 240 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 244 (Paul., *l. sing. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 245 (Paul., *l. sing. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 247 (Paul., *l.* 1 *de editionis secundae de iurisdictione tutelaris*).
- Scholia Sinaitica, 14.36.
- I., 1.25.6.
- I., 1.25.10.
- D. 1.8.6.1 (Marc., *l.* 3 *institutionum*).
- D. 1.8.7 (Ulp., *l.* 25 *ad edictum*).
- D. 1.18.13.1 (Ulp., *l.* 7 *de officio praefecti urbi*).
- D. 2.4.3 (Call., *l.* 1 *cognitionum*).
- D. 2.14.37 (Pap. Ist., *l.* 2 *de constitutionibus*).
- D. 2.15.3 pr. (Scaev., *l.* 1 *digestorum*).
- D. 5.1.36 pr. (Call., *l.* 1 *cognitionum*).
- D. 5.2.18 (Paul., *l. sing. de inofficioso testamento*).
- D. 8.2.14 (Pap. Iust., *l.* 1 *de constitutionibus*).
- D. 8.3.17 (Pap. Iust., *l.* 1 *de constitutionibus*).
- D. 11.7.6.1 (Ulp., *l.* 25 *ad edictum*).
- D. 11.7.39 (Marc., *l.* 3 *institutionum*).
- D. 12.3.4 pr. (Ulp., *l.* 36 *ad edictum*).
- D. 17.1.6.7 (Ulp., *l.* 31 *ad edictum*).
- D. 17.1.8.8 (Ulp., *l.* 31 *ad edictum*).
- D. 18.1.42 (Marc., *l.* 1 *institutionum*).
- D. 18.1.71 (Pap. Iust., *l.* 1 *constitutionum*).
- D. 22.3.29 pr. (Scaev., *l.* 9 *digestorum*).
- D. 22.5.3.6 (Call., *l.* 4 *cognitionum*).
- D. 23.2.57a (Marc., *l.* 2 *de adulteriis*).
- D. 25.4.1 pr. (Ulp., *l.* 24 *ad edictum*).
- D. 25.4.1.1 e 2 e 4 e 9 (Ulp., *l.* 24 *ad edictum*).
- D. 26.2.2 (Ulp., *l.* 2 *ad Sabinum*).
- D. 26.2.19.1 (Ulp., *l.* 35 *ad edictum*).
- D. 26.5.10 (Marc., *l.* 5 *regularum*).
- D. 26.5.12.1 (Ulp., *l.* 3 *de officio proconsulis*).
- D. 26.5.24 (Paul., *l.* 9 *responsorum*).
- D. 27.1.6.18 (Mod., *l.* 2 *excusationum*).
- D. 27.1.7 (Ulp., *l. sing. excusationum*).
- D. 28.6.4 pr. (Mod., *l. sing. de heurematicis*).
- D. 29.1.28 (Ulp., *l.* 36 *ad Sabinum*).

- D. 30.41.7 (Ulp., *l.* 21 *ad Sabinum*).
- D. 32.11.23 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissum*).
- D. 35.3.3.4 (Ulp., *l.* 79 *ad edictum*).
- D. 37.6.1.14 (Ulp., *l.* 40 *ad edictum*).
- D. 37.6.5 pr. (Ulp., *l.* 79 *ad edictum*).
- D. 37.14.17 pr. (Ulp. *l.* 11 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 38.2.16.4 (Ulp., *l.* 45 *ad edictum*).
- D. 38.16.1.1 (Ulp., *l.* 12 *ad Sabinum*).
- D. 39.4.7 pr. e 1 (Pap. Iust., *l.* 2 *de constitutionibus*).
- D. 39.4.16.8 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 39.4.16.10 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 40.1.4 pr. (Ulp., *l.* 6 *disputationum*).
- D. 40.1.4.4 (Ulp., *l.* 6 *disputationum*).
- D. 40.1.4.8-9 e 11-14 (Ulp., *l.* 6 *disputationum*).
- D. 40.1.5 pr. (Marc., *l.* 2 *institutionum*).
- D. 40.5.30.3 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.30.13 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.31.1 (Paul., *l.* 3 *fideicommissorum*).
- D. 40.9.11.1 (Marc., *l.* 3 *institutionum*).
- D. 40.12.27 pr. (Ulp., *l.* 2 *de officio consulis*).
- D. 42.1.35 (Pap. Iust., *l.* 2 *constitutionum*).
- D. 42.5.30 (Pap. Iust., *l* 1 *de constitutionibus*).
- D. 42.7.4 (Pap. Iust., *l.* 1 *de constitutionibus*).
- D. 47.11.8 (Ulp., *l.* 9 *de officio consulis*).
- D. 47.18.1 pr. (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 47.22.1.2 (Marc., *l.* 3 *institutionum*).
- D. 48.2.19 pr. (Call., *l.* 5 *de cognitionibus*).
- D. 48.5.39.4-6 (Pap., *l.* 36 *quaestionum*).
- D. 48.9.9.2 (Mod., *l.* 12 *pandectarum*).
- D. 48.10.11 (Marc., *l.* 1 *de iudicis publicis*).
- D. 48.10.31 (Call., *l.* 3 *cognitionibus*).
- D. 48.12.3 pr. e 1 (Pap. Iust., *l.* 1 *de constitutionibus*).
- D. 48.16.18 pr. e 2 (Pap. Iust., *l.* 1 *de constitutionibus*).
- D. 48.18.1.3 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.4 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.6 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.14 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.1.27 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 48.18.16 pr. (Mod., *l.* 3 *de poenis*).
- D. 48.19.8.1 (Ulp., *l.* 9 *de officio proconsulis*).

- D. 48.19.26 (Call., *l.* 1 *de cognitionibus*).
- D. 48.19.27 pr. (Call., *l.* 5 *de cognitionibus*).
- D. 48.19.33 (Pap., *l.* 2 *quaestionum*).
- D. 48.20.1.3 (Call., *l.* 1 *de iure fisci*).
- D. 48.22.6.2 (Ulp., *l.* 9 *de officio proconsulis*).
- D. 48.22.7.10 (Ulp., *l.* 10 *de officio proconsulis*).
- D. 48.22.7.18 (Ulp., *l.* 10 *de officio proconsulis*).
- D. 49.1.1.3 (Ulp., *l.* 1 *de appellationibus*).
- D. 49.1.8 (Ulp., *l.* 4 *de appellationibus*).
- D. 49.1.14.1 (Ulp., *l.* 4 *ad edictum*).
- D. 49.1.21 pr. – 3 (Pap. Iust., *l.* 1 *de constitutionibus*).
- D. 49.9.1 (Ulp., *l.* 4 *de appellationibus*).
- D. 49.11.1 (Ulp., *l.* 4 *de appellationibus*).
- D. 49.14.2.2 (Call., *l.* 2 *de iure fisci*).
- D. 49.14.3.5 (Call., *l.* 3 *de iure fisci*).
- D. 49.14.3.10 (Call., *l.* 3 *de iure fisci*).
- D. 49.14.13.6 (Paul., *l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.13.10 (Paul., *l.* 7 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49.14.18.2 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 49.14.23 (Call., *l.* 2 *de iure fisci*).
- D. 49.14.32 (Marc., *l.* 14 *institutionum*).
- D. 50.1.8 (Marc., *l.* 1 *de iudiciis publicis*).
- D. 50.1.24 (Scaev., *l.* 2 *digestorum*).
- D. 50.1.37.2 (Call., *l.* 1 *cognitionum*).
- D. 50.1.38 pr. – 6 (Pap. Iust., *l.* 2 *de constitutionibus*).
- D. 50.2.3.2 (Ulp., *l.* 3 *de officio proconsulis*).
- D. 50.2.13 pr. – 3 (Pap. Iust., *l.* 2 *de constitutionibus*).
- D. 50.4.6 pr. (Ulp., *l.* 4 *de officio proconsulis*).
- D. 50.4.6.1 (Ulp., *l.* 4 *de officio proconsulis*).
- D. 50.4.11.2 (Mod., *l.* 11 *pandectarum*).
- D. 50.6.6.6 (Call., *l.* 1 *cognitionum*).
- D. 50.6.6.10 (Call., *l.* 1 *cognitionum*).
- D. 50.7.5.3 (Marc., *l.* 2 *institutionum*).
- D. 50.8.11 pr. – 2 (Pap. Iust., *l.* 2 *de constitutionibus*).
- D. 50.8.12 pr. – 6 (Pap. Iust., *l.* 2 *constitutionum*).
- D. 50.8.13 (Pap. Iust., *l.* 2 *constitutionum*).
- D. 50.12.8 (Ulp., *l.* 3 *de officio consulis*).
- D. 50.12.13 pr. e 1 (Pap. Iust., *l.* 2 *constitutionum*).
- D. 50.13.1.9 (Ulp., *l.* 8 *de omnibus tribunalibus*).
- C. 2.12.2.

- C. 5.25.2.
- C. 5.25.3.
- C. 7.12.1.
- C. 8.10.1.
- C. 8.46.1.

Fonti letterarie

- HA *Marc. Ant.*, 13.4.

Fonti documentarie

- SEG 32, 469 = Oliver 117, blocco VI, ll. 1 – 12.
- IAM II, 94, ll. 1-13 = Purpura 2012, 625-641.
- P. Wurz. 9, II, 42-74 = Oliver 166.
- SEG 42, 573 = Oliver 167.
- IGR IV, 1400 = I. Smyrna 601 = Oliver 168.
- I. Ephesos 25 = Oliver 170.
- EKM I, 8 = Oliver 171.
- SEG 30, 87 = Oliver 173.
- FD 3, IV, 313 = Oliver 177.
- BGU I, 74 = Oliver 174.
- SEG 34, 1089 = SEG 33, 898.
- FD III, 4, 314.
- FD III, 4, 315-316 = Oliver 178/179.
- FD III, 4, 317 = Oliver 172.
- FD III, 4, 318/319 = Oliver 180.
- FD III, 4, 320/321/322.

Marco Aurelio (169-177 d.C.)

Fonti del diritto:

- Ulp., *Reg.* 22.34.
- Pap., *Resp.* 9.5.13.
- Vat. Frag. 195 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 203 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 205 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 210 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 220 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Vat. Frag. 221 (*Ulp.*, *l. de officio praetoris tutelaris*).

- Collatio 15.2.5 (*Ulp.*, *l.* 9 *de officio proconsulis*).
- I. 1.25.1.
- I. I.25.6.
- I. 2.6.14.
- I. 3.11 pr. – 6.
- I. 4.6.30.
- D. 1.5.22 (Mod., *l.* 12 *responsorum*).
- D. 1.7.39 (Ulp., *l.* 3 *de officio consulis*).
- D. 1.20.2 (Ulp., *l.* 49 *ad Sabinum*).
- D. 2.4.10 pr. (Ulp., *l.* 5 *ad edictum*).
- D. 2.12.1 pr. e 2 (Ulp., *l.* 4 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 2.12.2 (Ulp., *l.* 5 *ad edictum*).
- D. 2.12.7 (Ulp., *l.* 1 *de officio consulis*).
- D. 2.14.8 (Pap., *l.* 10 *responsorum*).
- D. 2.14.10 pr. (Ulp., *l.* 4 *ad edictum*).
- D. 2.14.46 (Tryph., *l.* 2 *disputationum*).
- D. 2.14.60 (Pap. Iust., *l.* 8 *constitutionum*).
- D. 2.15.8 pr. (Ulp., *l.* 5 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 2.15.8.2-4 (Ulp., *l.* 5 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 2.15.8.6 (Ulp., *l.* 5 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 2.15.8.8 (Ulp., *l.* 5 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 2.15.8.12 (Ulp., *l.* 5 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 2.15.8.17 (Ulp., *l.* 5 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 2.15.8.20 (Ulp., *l.* 5 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 4.2.13 (Call., *l.* 5 *de cognitionibus*).
- D. 4.4.11.1 (Ulp., *l.* 11 *ad edictum*).
- D. 5.3.25.16 (Ulp., *l.* 15 *ad edictum*).
- D. 11.4.3 (Ulp., *l.* 7 *de officio proconsulis*).
- D. 11.7.14.14 (Ulp., *l.* 25 *ad edictum*).
- D. 17.2.23.1 (Ulp., *l.* 30 *ad Sabinum*).
- D. 17.2.52.10 (Ulp., *l.* 31 *ad edictum*).
- D. 18.7.10 (Scaev., *l.* 7 *digestorum*).
- D. 20.2.1 (Pap., *l.* 10 *responsorum*).
- D. 22.1.3 pr. (Pap., *l.* 20 *quaestionum*).
- D. 22.1.17 pr. (Paul., *l. sing. de usuris*).
- D. 23.2.16 pr. (Paul., *l.* 35 *ad edictum*).
- D. 23.2.67.3 (Tryph., *l.* 9 *disputationum*).
- D. 23.3.9.3 (Ulp., *l.* 31 *ad Sabinum*).
- D. 24.1.7.8 (Ulp., *l.* 32 *ad Sabinum*).
- D. 25.3.5.9 (Ulp., *l.* 2 *de officio consulis*).

- D. 25.3.5.14 (Ulp., *l.* 2 *de officio consulis*).
- D. 26.4.3.2 (Ulp., *l.* 38 *ad Sabinum*).
- D. 26.5.1.1 (Ulp., *l.* 49 *ad Sabinum*).
- D. 26.5.29 (Paul., *l. sing. de cognitionibus*).
- D. 26.7.1.1 (Ulp., *l.* 35 *ad edictum*).
- D. 27.1.1.4 (Mod., *l.* 1 *excusationum*).
- D. 27.1.13.2 (Mod., *l.* 4 *excusationum*).
- D. 27.1.16 (Mod., *l.* 2 *responsorum*).
- D. 27.1.17.4 (Call., *l.* 4 *cognitionum*).
- D. 27.1.44 (Tryph., *l.* 2 *disputationum*).
- D. 27.8.1.2 (Ulp., *l.* 3 *ad edictum*).
- D. 27.10.16 pr. (Tryph., *l.* 13 *disputationum*).
- D. 28.1.20.9 (Ulp., *l.* 1 *ad Sabinum*).
- D. 28.3.3.2 (Ulp., *l.* 3 *ad Sabinum*).
- D. 28.3.6.9 (Ulp., *l.* 10 *ad Sabinum*).
- D. 28.4.3 (Marc., *l.* 29 *digestorum*).
- D. 28.5.52 pr. (Marc., *l.* 3 *regularum*).
- D. 28.5.85.1 (Paul., *l.* 23 *quaestionum*).
- D. 29.1.3 (Ulp., *l.* 2 *ad Sabinum*).
- D. 30.49 pr.: (Ulp., *l.* 23 *ad Sabinum*).
- D. 31.67.10 (Pap., *l.* 19 *quaestionum*).
- D. 32.11.24 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissorum*).
- D. 32.11.25 (Ulp., *l.* 2 *fideicommissorum*).
- D. 32.39 pr. (Scaev., *l.* 20 *digestorum*).
- D. 34.9.5.10 (Paul., *l.* 1 *de iure fisci*).
- D. 34.9.12 (Pap., *l.* 16 *quaestionum*).
- D. 34.9.16.2 (Pap., *l.* 8 *responsorum*).
- D. 35.1.48 (Marc., *l.* 15 *digestorum*).
- D. 35.2.11.2 (Pap., *l.* 29 *quaestionum*).
- D. 36.1.19.3 (Ulp., *l.* 15 *ad Sabinum*).
- D. 36.1.23 pr. (Ulp., *l.* 5 *disputationum*).
- D. 36.1.56 (Pap., *l.* 19 *quaestionum*).
- D. 36.1.76.1 (Paul., *l.* 2 *decretorum*).
- D. 36.3.5.1 (Pap., *l.* 28 *quaestionum*).
- D. 37.7.9 (Tryph., *l.* 6 *disputationum*).
- D. 37.8.3 (Marc., *l.* 9 *digestorum*).
- D. 37.8.4 (Mod., *l.* 6 *pandectarum*).
- D. 38.1.13 pr. (Ulp., *l.* 38 *ad edictum*).
- D. 38.1.13.1 (Ulp., *l.* 38 *ad edictum*).
- D. 38.2.6.1 (Ulp., *l.* 43 *ad edictum*).

- D. 38.2.42.3 (Pap., *l.* 12 *quaestionum*).
- D. 38.16.3.3 (Ulp., *l.* 14 *ad Sabinum*).
- D. 38.17.9 (Gai., *l. sing. ad senatus consultum Orphitianum*).
- D. 40.1.10 (Paul., *imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum ex libris sex libro secundo*).
- D. 40.1.20 pr. e 2 (Pap., *l.* 10 *responsorum*).
- D. 40.2.20.1 (Ulp., *l.* 2 *de officio consulis*).
- D. 40.3.1 (Ulp., *l.* 5 *ad Sabinum*).
- D. 40.4.50 pr. (Pap., *l.* 9 *responsorum*).
- D. 40.4.56 (Paul., *l.* 1 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.2 (Ulp., *l.* 60 *ad edictum*).
- D. 40.5.4 pr. e 1 (Ulp., *l.* 60 *ad edictum*).
- D. 40.5.4.5 (Ulp., *l.* 60 *ad edictum*).
- D. 40.5.4.10-17 (Ulp., *l.* 60 *ad edictum*).
- D. 40.5.4.19-20 (Ulp., *l.* 60 *ad edictum*).
- D. 40.5.30.16 (Ulp., *l.* 5 *fideicommissorum*).
- D. 40.5.37 (Ulp., *l.* 6 *fideicommissorum*).
- D. 40.8.1 (Paul., *l.* 5 *ad Plautium*).
- D. 40.8.6 (Marc., *l. sing. ad formulam hypothecariam*).
- D. 40.8.8 (Pap., *l.* 9 *responsorum*).
- D. 40.8.9 (Paul., *l.* 5 *quaestionum*).
- D. 40.9.17 pr. (Paul., *l. sing. de libertatibus*).
- D. 40.9.30 pr. (Ulp., *l.* 4 *ad legem Aeliam Sentiam*).
- D. 40.12.38 pr. (Paul., *l.* 15 *responsorum*).
- D. 40.15.1.3 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 40.16.2 pr. (Ulp., *l.* 2 *de officio consulis*).
- D. 40.16.2.4 (Ulp., *l.* 2 *de officio consulis*).
- D. 42.1.56 (Ulp., *l.* 27 *ad edictum*).
- D. 42.2.6.2 (Ulp., *l.* 5 *de omnibus tribunalibus*).
- D. 42.5.24.1 (Ulp., *l.* 63 *ad edictum*).
- D. 42.8.10.17 (Ulp., *l.* 73 *ad edictum*).
- D. 43.30.1.3 (Ulp., *l.* 71 *ad edictum*).
- D. 47.4.1.7 (Ulp., *l.* 38 *ad edictum*).
- D. 47.12.3.4 (Ulp., *l.* 25 *ad edictum*).
- D. 47.18.1.2 (Ulp., *l.* 8 *de officio proconsulis*).
- D. 47.19.1 (Marc., *l.* 3 *institutionum*).
- D. 48.2.5 (Ulp., *l.* 3 *de adulteriis*).
- D. 48.7.7 (Call., *l.* 5 *de cognitionibus*).
- D. 48.10.4 (Ulp., *l.* 8 *disputationum*).
- D. 48.18.17 pr. (Pap., *l.* 16 *responsorum*).

- D. 48.19.30 (Mod., *l.* 1 *de poenis*).
- D. 49.4.1.7 (Ulp., *l.* 1 *de appellationibus*).
- D. 49.14.7 (Ulp., *l.* 54 *ad edictum*).
- D. 50.4.11.1 (Mod., *l.* 11 *pandectarum*).
- D. 50.10.6 (Mod., *l.* 11 *pandectarum*).
- D. 50.16.220.2 (Call., *l.* 2 *quaestionum*).
- C. 2.36.3.
- C. 3.31.1.
- C. 5.4.25.3.
- C. 5.17.5.
- C. 5.62.5.
- C. 5.62.18.1.
- C. 6.26.2.
- C. 6.27.2.
- C. 6.54.2.
- C. 7.2.6.
- C. 7.2.15.
- C. 7.11.3.
- C. 9.8.6 pr. e 1.
- C. 9.8.6.2-4.
- C. 9.18.1.

Fonti letterarie

- Dio, 71.24.
- Dio, 71.31.
- Dio, 71.31.2.
- HA *Marc. Ant.* 9.7 e 8.
- HA *Marc. Ant.* 9.9.
- HA *Marc. Ant.* 10.1.
- HA *Marc. Ant* 11.1.
- HA *Marc. Ant.* 11.8.
- HA *Marc. Ant.* 23.8.
- HA *Marc. Ant.* 25.9.
- Vita Abercii, 48.

Fonti documentarie

- Reynolds 50.
- CIL II, 6278 = FIRA I^2, 49.
- FD III, 4, 323 e 324 = Oliver 181 e 182.

- SEG 58, 151 = AE 2008, 1279 = Oliver 183.
- SEG 29, 127 = Oliver 184.
- I. Ephesos 220.
- I. Ephesos 1089**.**
- Oliver 186.
- FD III, 4, 326 = Oliver 204.

Marco e Commodo (177-180 d.C.)

Fonti del diritto

- Ulp., *Reg.* 26.7.
- Vat. Frag. 222 (Ulp., *l. de officio praetoris tutelaris*).
- Collatio, IV, 3, 6 (Paul., *l. sing. de adulteriis*).
- D. 1.18.14 (Mac., *l.* 2 *de iudiciis publicis*).
- D. 4.6.8 (Paul., *l.* 3 *brevium*).
- D. 11.4.1.2 (Ulp., *l.* 1 *ad edictum*).
- D. 23.1.16 (Ulp., *l.* 3 *ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 23.2.60 pr. (Paul., *l. sing. ad orationem divi Antonini et Commodi*).
- D. 23.2.60.3 (Paul., *l. sing. ad orationem divi Antonini et Commodi*).
- D. 23.2.60.5 (Paul., *l. sing. ad orationem divi Antonini et Commodi*).
- D. 23.2.60.8 (Paul., *l. sing. ad orationem divi Antonini et Commodi*).
- D. 26.7.33.1 (Call., *l.* 4 *de cognitionibus*).
- D. 27.1.15.2 (Mod., *l.* 6 *excusationum*).
- D. 27.1.26 (Paul., *l. sing. de excusationibus*).
- D. 29.5.2 (Call., *l.* 5 *de cognitionibus*).
- D. 30.112 pr. (Marc., *l.* 6 *institutionum*).
- D. 31.64 (Pap., *l.* 15 *quaestionum*).
- D. 39.4.16.6 (Marc., *l. sing. de delatoribus*).
- D. 40.8.3 (Call., *l.* 3 *de cognitionibus*).
- D. 48.5.33 pr. (Mac., *l.* 1 *de publicis iudiciis*).
- D. 48.5.39.8 (Pap., *l.* 36 *quaestionum*).
- D. 48.10.7 (Marc., *l.* 2 *institutionum*).
- C. 4.57.2.
- C. 4.57.3.
- C. 6.54.7.

Fonti documentarie

- IAM II, 94, ll. 14-21 = Purpura 2012, 625-641.

- IG II^2, 1106 = Oliver 188.
- I. Milet 6, 3, 1074 = Oliver 189.
- IG V(1), 1319 = Oliver 190-191.
- SEG 38, 1212 = AE 1977, 801 = 1989, 683 = Oliver 192.
- Solomonik n. 14. A.
- ChLa X, 419 = CEL 171.
- SEG 21, 509 = Oliver 193.
- Oliver 194.
- Oliver 195.
- Oliver 196.
- Oliver 197.
- CIL VI, 1016a b c e d = FIRA I^2, 83.
- FD III, 4, 327.
- SEG 48, 1583 = 59, 1556.

Commodo (180-192 d.C.)

Fonti del diritto

- D. 12.3.10 (Call., *l.* 1 *quaestionum*).
- D. 22.3.26 (Pap., *l.* 20 *quaestionum*).
- D. 25.3.6.1 (Mod., *l. sing. de manumissis*).
- D. 27.1.6.8 (Mod., *l.* 2 *excusationum*).
- D. 35.3.6 (Call., *l.* 4 *de cognitionibus*).
- D. 40.10.3 (Marc., *l.* 1 *institutionum*).
- D. 49.14.31 (Marc., *l.* 4 *institutionum*).

Fonti documentarie

- Oliver 198.
- Oliver 199.
- Oliver 200.
- Oliver 201.
- Oliver 202-203.
- SEG 48, 1582.
- FIRA I^2, 103.
- CIL III, 13750 = IGR I, 860, ll. 32 ss.
- Oliver 206.
- IG II^2, 1114 = Oliver 207.
- FD III, 4, 328 = Oliver 208.

- SEG 59, 138 = IG II^2, 1109/2771/3412 = Oliver 209.
- Oliver 210.
- Oliver 211.
- IG X, 2, 19 = AE 1979, 624.
- AE 2018, 492 = CIL X, 6654.
- FD III, 4, 325.
- Solomonik n. 14 b.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. 1999: AA.VV., *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996)*, Roma, 1999.

Abbott e Johnson 1926: F.F. Abbott e A.C. Johnson, *Municipal administration in the Roman empire*, Londra, 1926.

Accame 1946: S. Accame, *Il dominio romano in Grecia dalla Guerra acaica ad Augusto*, Roma, 1946.

Alcock 1995: S. Alcock, «Pausanias and the polis: use and abuse», in M. Herman Hansen (cur.), *Sources for the ancient Greek city-state: symposium August, 24-27 1994*, Copenhagen, 1995, pp. 326-344.

Amarelli 1983: F. Amarelli, *Consilia Principum*, Napoli, 1983.

Ameling 1983: W. Ameling, *Herodes Atticus, I: Biographie*, Hildesheim, 1983.

Amelotti 1960: M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano, 1960.

Amelotti e Luzzatto 1972: M. Amelotti e G.I. Luzzatto, *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano, 1972.

Amelotti e Migliardi Zingale 1985: M. Amelotti e L. Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano, 1985.

Anastasiadis e Souris 2000: V. Anastasiadis, G. Souris, *An index to Roman imperial constitutions from Greek inscriptions and papyri: 27 BC to 284 AD*, Berlino/New York, 2000.

Ando 2000: C. Ando, *Imperial ideology and provincial loyalty in the Roman Empire*, Berkeley (CA.), 2000.

Ando 2024: C. Ando, *Petition and response, order and obey. Contemporary models of roman government*, in «Journal of Epigraphic Studies», 7, 2024, pp. 129-144.

Andreau 2018: J. Andreau, *Concepts économiques dans les œuvres des juristes romains*, in Lo Cascio/Mantovani (cur.), *Diritto romano ed economia. Due modi di interpretare e governare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero*), Pavia, 2018, pp. 223-254.

Andreotti 1930: R. Andreotti, *L'opera legislativa ed amministrativa di Giuliano l'Apostata*, in «NRS», 14, 1930, pp. 342-383.

Anerizi 2009: S. Aneziri, *World travellers: the associations of artists of Dionysus*, in Hunter/Rutherford (cur.), *Wandering poets in ancient Greek culture: travel, locality and pan-Hellenism*, Cambridge-New York, 2009, pp. 217-236.

Arangio-Ruiz 1943: V. Arangio-Ruiz, *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, III: Negotia*, Firenze, 1943.

Arangio-Ruiz 1969: V. Arangio-Ruiz, *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, III: Negotia [2° edizione]*, Firenze, 1969.

Arcaria 2000: F. Arcaria, *Referre ad principem: contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica*, Milano, 2000.

G. Arena 2021: G. Arena, *Il lessico 'fiscale' nella Geografia straboniana: equivoco esegetico o equipollenza semantica?*, in «Codex: giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali, 2(1), 2021, pp. 93-112.

P. Arena 2014: P. Arena, *Res gestae = «I miei atti»*, Bari, 2014.

Balland 1981: A. Balland, *Fouilles de Xanthos, VII: Inscriptions d'époque impériale du Létoôn*, Paris, 1981.

Barresi 2000: P. Barresi, *Architettura pubblica e munificenza in Asia Minore: ricchezza, costruzioni e marmi nelle province anatoliche dell'Impero*, in «Mediterraneo Antico: economie, società, culture», 3(1), 2000, pp. 309-368.

Baviera 1940: J. Baviera, *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, II: Auctores*, Firenze, 1940.

Bekker-Nielsen 2008: T. Bekker-Nielsen, *Urban life and local politics in Roman Bithynia: the small world of Dion Chrysostomos*, Aarhus, 2008.

Benner 1975: M. Benner, *The emperor says. Studies in the rhetorical style in edicts of the early empire*, Göteborg, 1975.

Benoist 2012: S. Benoist, *Rome, a city and its empire in perspective: the impact of the Roman world through Fergus Millar's research = Rome, une cité impériale en jeu : l'impact du monde romain selon Fergus Millar*, Leiden/Brill, 2012.

Berger 1953: A. Berger, *Encyclopaedic dictionary of Roman law*, Philadelphia, 1953.

Bernhardt 1980: R. Bernhardt, *Die Immunitas der Freistädte*, in «Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte = Revue d'Histoire Ancienne», 29, 1980, pp. 190-207.

Bernhardt 1999: R. Bernhardt, *Entstehung, "immunitas" und "munera" der Freistädte: ein kritischer Überblick*, in «Mediterraneo Antico: economie, società, culture», 2(1), 1999, 49-68.

Bianchini 1979: M. Bianchini, *Caso concreto e lex generalis. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano, 1979.

Bidez e Cumont 1922: J. Bidez e F. Cumont, *Imp. Caesaris Flavii Claudii Iuliani, Epistulae leges, poematia, fragmenta varia*, Parigi, 1922.

Bier *et al*. 2011: L. Bier, M. Aurenhammer, T. Opper e U. Quatember, *Forschungen in Ephesos. 9, 5, The Bouleuterion at Ephesos. By Lionel Bier, with contributions by Maria Aurenhammer, Thorsten Opper, Ursula Quatember [et al.]*, Vienna, 2011.

Biondi 1935: B. Biondi, *Interpretatio prudentium e legislazione*, in «BIDR», 43, 1935, pp. 139-185.

Biscardi 1975: A. Biscardi, *Per un programma di nuovi studi sulla legislazione del Basso Impero*, in *Accademia Romanistica Costantiniana. Atti del I Convegno Internazionale*, Perugia, 1975, pp. 29-41.

Blanch Nougués 2007: J. M. Blanch Nougués, *Nuevas consideraciones acerca de la fundaciòn funeraria de Iunia Libertas en Ostia*, in «RIDA», 54, 2007, pp. 197-218.

Boatwright 2000: M. T. Boatwright, *Hadrian and the cities of the Roman empire*, Princeton, 2000.

Bonini 1964: R. Bonini, *I libri de cognitionibus di Callistrato. Ricerche sull"elaborazione giurisprudenziale della cognitio extra ordinem*, Milano, 1964.

Bonneau 1972: D. Bonneau, *Le fisc et le Nil. Incidences des irrégularités de la crue du Nil sur la fiscalité foncière dans l'Égypte grecque et romaine*, Parigi, 1972.

Bosso 2006: F. Bosso, *Della tutela più che dell'opera nova: la pratica delle costruzioni in Asia Minore nell'età di Antonino Pio*, in «Polis: studi interdisciplinari sul mondo antico», 2, 2006, pp. 277-286.

Bowersock 1967: G. W. Bowersock, *The proconsulate of Albus*, in «HSPh», 72, 1967, pp. 289-294.

Bradley 1984: K. R. Bradley, *The vicesima libertatis. Its history and significance*, in « Klio: Beiträge zur Alten Geschichte», 56, 1984, pp. 175-182.

Bretone 1987: M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma, 1987.

Briand-Ponsart 1999: C. Briand-Ponsart, *"Summa honoraria" et ressources des cités d'Afrique*, in AA.VV., *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente: actes de la Xe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain : Rome, 27-29 mai 1996*, 1999, pp. 217-234.

Bru e Filippini 2016: H. Bru e A. Filippini, *La lettera di Adriano ad Alicarnasso e la cultura storico-antiquaria in età adrianea: riflessioni sull'iscrizione AE 2012, 1550*, in «Mediterraneo Antico: economie, società, culture», 19(1-2), 2016, pp. 293-342.

Bruno Siola *et al.* 2000: R. B. Bruno Siola, R. Bianca, S. Giglio, S. Lazzarini e G. M. Facchetti, *Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. 1,: Auctores Latini et Graeci tardae aetatis (saec. IV-VI p. Ch. n.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur*, Milano, 2000.

Brunt 1977: P. A. Brunt, *Lex de imperio Vespasiani*, in «JRS», 67, 1997, pp. 95-116.

Brunt 1990: P. A. Brunt, *Roman imperial themes*, Oxford, 1990.

Brutti 2020: M. Brutti (cur.), *Iulius Paulus. Decretorum libri tres; Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, Roma, 2020.

Buongiorno 2020: P. Buongiorno, *Salvatore Riccobono editore di fonti. Dai FIRA alla palingenesia codicis*, in Varvaro/Marrone (cur.), *L'eredità di Salvatore Riccobono: atti dell'incontro internazionale di studi: Palermo, 29-30 marzo 2019*, Palermo, 2020, pp. 75-116.

Buongiorno e Raggi 2020: P. Buongiorno e A. Raggi, *Il senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus del 39 a. C.: edizione, traduzione e commento*, Stuttgart, 2020.

Burrell 2004: B. Burrell, *«Neokoroi»: Greek cities and Roman emperors*, Leiden, 2004.

Burton 1976: G. P. Burton, *The issuing of mandata to proconsuls and a new inscription from Cos*, in «ZPE», 21, 1976, pp. 63-68.

Burton 1979: G. P. Burton, *The curator rei publicae. Towards a reappraisal*, in «Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts», 9, 1979, pp. 465-487.

Burton 2004: G. P. Burton, *The Roman imperial state, provincial governors and the public finances of provincial cities: 27 B.C.-A.D. 235*, in « Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte = Revue d'Histoire Ancienne», 53(3), 2004, pp. 311-342.

Caldelli 1992: M. L. Caldelli, *Curia athletarum, iera xystike synodos e organizzazione delle terme a Roma*, in «ZPE» 93, 1992, pp. 75-87.

Caldelli 1993: M. L. Caldelli, *L'Agon Capitolinus: storia e protagonisti dall'istituzione domizianea al IV secolo*, Roma, 1993.

Camia 2011: F. Camia, *«Theoi Sebastoi»: il culto degli imperatori romani in Grecia (Provincia Achaia) nel secondo secolo d.C.*, Atene, 2011.

Camia *et al.* 2018: F. Camia, A. Corcella e M. C. Monaco, *Hadrian, the "Olympieion", and the foreign cities*, in Di Napoli/Camia/Evangelidis (cur.), *What's new in Roman Greece ? : recent work on the Greek mainland and the islands in the Roman period: proceedings of a conference held at Athens, 8-10 October 2015*, Atene, 2018, pp. 477-485.

Camodeca 1979: G. Camodeca, *Curatores rei publicae, I*, in «ZPE» 35, 1979, pp. 225-236.

Camodeca 1980: G. Camodeca, *Ricerche sui curatores rei publicae*, in Temporini (cur.), *Recht (Normen, Verbreitung, Materien)*, Berlino/Boston, 1980, 453-532.

Camodeca 2017: *La munificenza di Adriano: costruzioni e restauri di opere pubbliche nelle città d'Italia*, in «Newsletter di Archeologia CISA», 8, 2017, pp. 23-46.

Campanile 1994: M. D. Campanile, *I sacerdoti del koinon d'Asia (I sec. a. C.-III sec. d. C.): contributo allo studio della romanizzazione delle élites provinciali nell'Oriente greco*, Pisa, 1994.

Campanile 1999: M. D. Campanile, *La costruzione del sofista: note sul βίος di Polemone*, in «Studi Ellenistici», 12, 1999, pp. 269-315.

Campanile 2001: M. D. Campanile, *Noterelle ai nuovi documenti da Afrodisia*, in «ZPE», 135, 2001, pp. 136-138.

Cancelli 1966: F. Cancelli, *Pollicitatio*, Torino, 1966.

Capogrossi Colognesi 2017: L. Capogrossi Colognesi, *Edoardo Volterra e la Palingenesi delle Costituzioni imperiali*, in Lohsse/Buongiorno (cur.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren: Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie, Münster, 23.-24. April 2015*, 2017, pp. 113-138.

Capogrossi Colognesi 2018: L. Capogrossi Colognesi, *Diritto, società ed economia in Roma antica e i romanisti del Novecento*, in Lo Cascio/Mantovani (cur,), *Diritto romano e economia: due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia, 2018, pp. 173-208.

Cappelletti 2017: L. Cappelletti, *Norme per La Tutela Degli Edifici Negli Statuti Locali (Secoli I a.C. - I d.C.)*, in «BIDR», 111, 2017, pp. 53-74.

Carboni 2017: T. Carboni, *La parola scritta al servizio dell'Imperatore e dell'Impero: l'«ab epistulis» e l'«a libellis» nel II secolo d. C.*, Bonn, 2017.

Cascione *et al.* 2013: C. Cascione, C. Masi Doria, G. D. Merola (cur.), *Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico: diritto, prassi, insegnamento*, Napoli, 2013.

Cébeillac-Gervasoni 1972: M. Cébeillac-Gervasoni, *Les quaestores principis candidati aux I^er^ et II^e^ siècles de l'empire*, Milano, 1972.

Ceraudo 2012: G. Ceraudo, *Due nuove lastre iscritte dei ponti della Via Traiana*, in «ZPE», 183, 2012, pp. 255-258.

Chankowski 2007: V. Chankowski, *Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans les cités grecques*, in Chankowski/Andreau (cur.), *Vocabulaire et expression de l'économie dans le monde antique*, Parigi, 2007, pp. 299-331.

Chérif *et al*. 2021: A. Chérif, Y. Peña Cervantes, H. González Bordas, E. Zarco Martínez, *Archéologie des domaines impériaux: recherches à Henchir Hnich (région du Krib, Tunisie), site de découverte de la " lex Hadriana de agris rudibus*, in «MEFRA», 133(2), 2021, pp. 457-486.

Christol 2007: M. Christol, *Le conseil impérial, rouage de la monarchie administrative sous les Antonins et les Sévères*, in Haensch/Heinrichs (cur.), *Herrscen und Verwalten: der Alltagderrömischen Administration in der hohen Kaiserzeit*, Köln/Wien, 2007, pp. 31-59.

Christol 2015: M. Christol, *Le 'consilium principis' aux deux premiers siècles: les traits de l'évolution vers un rouage administratif*, in Ferrary/Scheid (cur.), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia, 2015, pp. 587-611.

Cicogna 1902: G. Cicogna, *Consilium principis: consistorium: ricerche di diritto romano pubblico e di diritto privato*, Torino, 1902.

Coase 1937: R. Coase, *The Nature of the Firm*, in «Economica», 4 (16), 1937, pp. 386-405.

Coase 1960: R. Coase, *The problem of social cost*, in «Journal of Law & Economics», 3, 1960, pp. 1-44.

Coase 1988: R. Coase, *The Nature of the Firm: Origin*, in «Journal of Law, Economics & Organization», 4 (1), 1988, pp. 3-17.

Coppola 1994: G. Coppola, *Cultura e potere: il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Messina/Milano, 1994.

Corbier 1977: M. Corbier, Le discours du prince, d'après une inscription de Banasa, in «Ktèma: Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome Antiques», 2, 1977, pp. 211-232.

Corbier 1983: M. Corbier, *Fiscus and Patrimonium. The Saepinum inscription and transhumance in the Abruzzi*, in «JRS», 73, 1983, pp. 126-131.

Corbier 1991a: M. Corbier, *Cité, territoire et fiscalité*, in *Epigrafia: actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance : Rome, 27-28 mai 1988*, Roma, 1991, pp. 629-665.

Corbier 1991b : M. Corbier, *La transhumance entre le Samnium et l'Apulie: continuités entre l'époque républicaine et l'époque impériale*, in *La romanisation du Samnium aux II^e^ et I^er^ siècles av. J.-C.: actes du colloque organisé par le Cent. Jean Bérard en collaboration avec la Soprintendenza archeologica e per i BAAAS del Molise et la Soprintendenza archeologica per le Province di Salerno, Avellino e Benevento: Naples, Cent. Jean Bérard, 4-5 nov. '88*, Napoli, 1991, pp. 149-176.

Corcoran 1996: S. Corcoran, *The empire of the tetrarchs: imperial pronouncements and government, AD 284-324*, Oxford, 1996.

Corcoran 2000: S. Corcoran, *The empire of the tetrarchs [2nd edition]*, Oxford, 2000.

Corcoran 2006: S. Corcoran, *An Introduction to the "Projet Volterra"*, in «BICS» 49, 2006, pp. 215-219.

Corcoran 2013: S. Corcoran, *The « Gregorianus » and « Hermogenianus » assembled and shattered*, in «MEFRA», 125(2), 2013, pp. 285-304.

Corcoran 2014: S. Corcoran, *State correspondence in the Roman Empire*, in Radner (cur.), *State correspondence in the ancient world: from New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, Oxford, 2014, pp. 172-209.

Corcoran 2017: S. Corcoran, *The* Projet Volterra *and the palingenesis of imperial constitutions: principles and problems*, in Lohsse/Buongiorno (cur.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren: Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie, Münster, 23.-24. April 2015*, 2017, pp. 139-160.

Coriat 1989: J. P. Coriat, *La palingénésie des constitutions impériales : histoire d'un projet et méthodes pour le recueil de la législation du Principat*, in «MEFRA», 101, pp. 873-923.

Coriat 1997: J. P. Coriat, *Le prince législateur: la technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Roma, 1997.

Coriat 2014: J. P. Coriat, *Les constitutions des Sévères: règne de Septime Sévère. 1, Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 - automne 197 ap. J.-C.) et constitutions non datées de Septime Sévère cité seul auteur de la décision*, Roma, 2014.

Coriat 2017: J. P. Coriat, *La palingénésie des constitutions des Sévères. Programme Edoardo Volterra de l'Ecole Française de Rome «Palingénésie des constitutions impériales du Principat»*, in Lohsse/Buongiorno (cur.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren: Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie, Münster, 23.-24. April 2015*, 2017, pp. 161-170.

Cortés Copete 2015: J. M. Cortés Copete, *Adriano y la regulación de los mercados cívicos : una nueva lectura de IG II² 1103*, in «Habis: Filología Clásica, Historia Antigua, Arqueología Clásica», 46, 2015, pp. 239-261.

Costabile e Licandro 2000: F. Costabile e O. Licandro, *"Tessera Paemeiobrigensis": un nuovo editto di Augusto dalla "Transduriana prouincia" e l'"imperium" proconsulare del "princeps"*, in «Minima epigraphica et papyrologica», 3(4), 2000, pp. 147-235.

Costabile e Licandro 2002: F. Costabile e O. Licandro, *«Tessera Paemeiobrigensis»: un nuovo editto di Augusto dalla «Transduriana provincia» e l'«imperium» proconsulare del «princeps»: rendiconto preliminare*, Roma, 2002.

Cottier 2008: M. Cottier, *The customs law of Asia*, Oxford/New York, 2008.

Cracco Ruggini 2000: L. Cracco Ruggini, *Plinio il Giovane a proposito di "nundinae" private inter-cittadine: dispositivi giuridici e collusioni di fatto tra centro e periferia*, in Lo Cascio (cur.), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano: atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica: (Capri 13-15 ottobre 1997)*, Bari, 2000.

Crawford 1996: *Roman Statutes*, Londra, 1996.

Cresci Marrone 2016: G. Cresci Marrone, *La politica al bivio: il dibattito Agrippa-Mecenate in Cassio Dione*, in Negri/Valvo (cur.), *Studi su Augusto: in occasione del XX centenario della morte*, Torino, 2016, pp. 55-76.

Cristofori 2017: A. Cristofori, *La gestione politica delle opere nella città romana: i "curatores operum publicorum"*, in Franceschelli/Dall'Aglio/Lamoine (cur.), *Spazi pubblici e dimensione politica nella città romana: funzioni, strutture, utilizzazione: Clermont-Ferrand 30 marzo 2015, Bologna 27 ottobre 2015*, Bologna, 2017, pp. 75-102.

Crook 1955: J. Crook, *Consilium Principis, Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge, 1955.

Cuneo 1997: P. O. Cuneo, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante: (337-361)*, Milano, 1997.

Dalla Rosa 2022: A. Dalla Roma, *Hadrian, Middlemen, and Exploitation of Imperial Domains*, in Verboven/Erdkamp (cur.), *Law and Economic Performance in the Roman World*, Leiden/Boston, 2022, pp. 47-78.

Dari Mattiacci e Kehoe 2020: G. Dari Mattiacci e D. P. Kehoe (cur.), *Roman law and economics*, voll. 2, Oxford, 2020.

Davoine 2019: C. Davoine, *Entretenir, refaire, restaurer : distinctions conceptuelles et catégories pratiques dans le droit romain*, in Davoine/d'Haucourt/L'Heritier (cur.), *«Sarta tecta» : de l'entretien à la conservation des édifices : Antiquité, Moyen âge, début de la période moderne*, Aix-en-Provence, 2019, pp. 13-22.

De Francisci 1929: P. De Francisci, *Un'opera italiana Intorno all'attività legislativa imperiale*, in *Atti del I° Congresso nazionale di studi romani*, Roma, 1929, pp. 193-198.

De Francisci 1967: P. De Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale durante il principato*, in «BIDR», 70, 1967, pp. 187-226.

De Ligt 1993: L. De Ligt, *Fairs and markets in the Roman Empire: economic and social aspects of periodic trade in a pre-industrial society*, Amsterda, 1993.

De Robertis 1941: F. M. De Robertis, *Sull'efficacia normativa delle costituzioni Imperiali*, Bari, 1941.

De Romanis 2002: F. De Romanis, *Gli "horrea" dell'urbe e le inondazioni d'Egitto: segretezza e informazione nell'organizzazione annonaria imperiale*, in Andreau/Virlouvet (cur.), *L' information et la mer dans le monde antique*, Roma, 2002, pp. 279-298.

De Visscher 1936: F. De Visscher, *Le jus publice respondendi*, in «RHD», 15, 1936, pp. 615-650.

Dell'Oro 1960: A. Dell'Oro, *Mandata e litterae. Contributo allo studio degli atti giuridici del princeps*, Bologna, 1960.

Desideri 1978: P. Desideri, *Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'impero romano*, Messina, 1978.

Detlefsen 1877: D. Detlefsen, *Varro, Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius für die Geographie Spaniens*, in *Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni scripserunt amici: adiecta et tabula*, Berlino, 1877, pp. 23-34.

Detlefsen 1908: D. Detlefsen, *Die formulae provinciarum, eine Hauptquelle des Plinius in der Beschreibung der römischen Provinzen*, in «QFAGG», 14, 1908, pp. 63-104.

Domingo Gygax e Zuiderhoek 2021: M. Domingo Gygax e A. Zuiderhoek (cur.), *Benefactors and the polis: the public gift in the Greek cities from the Homeric world to late antiquity*, Cambridge, 2021.

Dupont 1955: C. Dupont, *Le droit criminel dans les Constitutions de Constantin. Les infractions. Les peines*, Lille, 1955.

Dupont 1963: C. Dupont, *La réglementation économique dans les Constitutions de Constantin*, Lille, 1963.

Eck 1979: W. Eck, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, Monaco, 1979.

Eck 1995: W. Eck, *Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit: ausgewählte und erweiterte Beiträge*, Basilea, 1995.

Eck 1996: W. Eck, *I sistemi di trasmissione delle comunicazioni d'ufficio in età altoimperiale*, in Pani (cur.), *Epigrafia e territorio, politica e società: temi di antichità*, Bari, 1996, pp. 331-352.

Eck 1998: W. Eck, *Documenti amministrativi: pubblicazione e mezzo di autorappresentazione*, in Paci (cur.), *Epigrafia romana in area adriatica: acted de la IXe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain*, Macerata, 1998, 343-366.

Eck 1999: W. Eck, *L' Italia nell'Impero romano: stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari, 1999.

Eck 2000: W. Eck, *The Emperor and His Advisors*, in «CAH», 10, 2000, pp. 195-213.

Edmondson 2015: J. Edmondson, *The Roman emperor and the local communities of the Roman Empire*, in Ferrary/Scheid (cur.), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia, 2015, pp. 701-729.

Eich 2012: P. Eich, *Centre and periphery: administrative communication in Roman imperial times*, in Benoist (cur.), *Rome, a city and its empire in perspective: the impact of the Roman world through Fergus Millar's research = Rome, une cité impériale en jeu : l'impact du monde romain selon Fergus Millar*, Leiden/Boston, 2012, pp. 85-108.

Engelmann e Knibbe 1989: H. Engelmann e D. Knibbe, *EA, XIV: Das Zollgesetz der Provinz Asia. Eine neue Inschrift aus Ephesos*, Bonn, 1989.

Ensslin 1923: W. Ensslin, *Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichsverwaltung*, in «Klio. Beiträge zur alten Geschichte», 18, 1923, 103-199.

Fauconnier 2016: B. Fauconnier, *Athletes and artists in an expanding world: the development of ecumenical associations of competitors in the first century BC*, in Mann/Remijsen/Scharff (cur.), *Athletics in the Hellenistic world*, Stoccarda, 2016, pp. 73-93.

Fauconnier 2020: B. Fauconnier, *The Emperor and the ecumenical synods of competitors*, in «Latomus: Revue d'*Études Latines*», 79 (3), 2020, pp. 647-660.

Fauconnier 2022: B. Fauconnier, *Athletes and artists in the Roman Empire: the history and organisation of the ecumenical synods*, Cambridge/New York, 2022.

Feissel 1995: D. Feissel, *Les constitutions des Tétrarques connues par l'épigraphie: inventaire et notes critiques*, in «Antiquité Tardive: Revue Internationale d'Histoire et d'Archéologie (IVe-VIIIe s.)», 3, 1995, pp. 33-53.

Ferrary 2017: J. L. Ferrary, *La base données de LEPOR*, in Lohsse/Buongiorno (cur.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren: Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie, Münster, 23.-24. April 2015*, 2017, pp. 73-84.

Finkelstein 1934: M. I. Finkelstein, *Mandata principum*, in «*Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis = Revue d'Histoire du Droit*», 103, 1934, pp. 150-169.

Finley 1973: M. I. Finley, *The Ancient Economy*, Berkeley/Los Angeles/London, 1973.

Flach 1973: D. Flach, *Solons volkswirtschaftliche Reformen*, in «Rivista Storica dell'Antichità», 3, 1973, pp. 13-27.

Flammini 1994: G. Flammini, *Le 'sententiae' dell'imperatore Adriano: il latino giuridico nella didattica di età imperiale*, in Schipani/Scivoletto (cur.), *Atti del convegno internazionale «Il latino del diritto» (Perugia 8-10 ottobre 1992)*, Roma, 1994, pp. 245-271.

Flammini 2004: G. Flammini (cur.), *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, München/Leipzig, 2004.

Fournier 2010: J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique: l'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.-C.-235 apr. J.-C.)*, Roma/Parigi, 2010.

Fournier 2013: J. Fournier, *Entre Macédoine et Thrace: Thasos à l'époque de l'hégémonie romaine*, in M. G. G. Parissaki (cur.), *Thrakika zetemata. 2, Aspects of the Roman province of Thrace*, Atene, 2013, pp. 11-63.

France 2007: J. France, *Les categorie du vocabulaire de la fiscalité dans le monde romain*, in Chankowski/Andreau (cur.), *Vocabulaire et expression de l'économie dans le monde antique*, Parigi, 2007, pp. 333-369.

Franchini 2016: L. Franchini, *La tutela dei beni immobili privati di interesse storico-artistico nell'esperienza romana*, in L. Garofalo (cur.), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 2016, pp. 693-736.

Franco 2005: C. Franco, *Elio Aristide e Smirne*, Roma, 2005.

Fruttini 2011: P. Fruttini, *1924: un progetto di palingenesi delle costituzioni imperiali*, in S. Giglio (cur.), *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana: 17. Convegno internazionale in onore di Giuliano Crifò*, Roma, 2011, pp. 777-794.

A. Gallo 2021: A. Gallo, *Percorsi della ricerca palingenetica*, in «Dialogues d'Histoire Ancienne», 47 (2), 2021, pp. 221-237.

F. Gallo 1982: *Sul potere normativo imperiale*, in «Studia et Documenta Historia et Iuris», 48, 1982, pp. 413-454.

Galsterer 2000: H. Galsterer, *Local and Provincial Institutions and Government*, in «CAH», 11, 2000, pp. 344-361.

Garnsey 1971a: P. D. A. Garnsey, *Honorarium decurionatus*, in «Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte = Revue d'Histoire Ancienne», 20, 1971, pp. 309-325.

Garnsey 1971b: P.D.A. Garnsey, *Taxatio and pollicitatio in Roman Africa*, in «JRS», 61, pp. 116–129.

Garnsey 1988: P. D. A. Garnsey, *Famine and food supply in the Graeco-Roman world. Responses to risk and crisis*, Cambridge, 1988.

Gaudemet 1963: J. Gaudemet, *Recensione a* 'G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, in «Labeo», 10, 1963, pp. 436-439.

Gaudemet 1975: J. Gaudemet, *La législation du IV^e siècle. Programme d'enquête*, in *Accademia Romanistica Costantiniana. Atti del I Convegno Internazionale*, Perugia, 1975, pp. 145-159.

Gaudemet 1982: J. Gaudemet, *Institutions de l'antiquité*, Parigi, 1982.

Gibbon 1776: E. Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. I*, Londra, 1776.

Goetz 1892: G. Goetz, *Corpus Glossariorum Latinorum*, Leipzig, 1892.

González e Crawford 1986: J. González e M. H. Crawford, *The Lex Irnitana. A new copy of the Flavian municipal law*, in «JRS», 86, 1986, pp. 147-243.

Gordillo Hervás 2013: R. Gordillo Hervás, *Il "Panhellenion" e i suoi membri: un riesame della documentazione epigrafica relativa alla composizione della lega*, in «Mediterraneo Antico: Economie, Società, Culture», 16 (1), 2013, pp. 101-121.

Gordillo Hervás 2017a: R. Gordillo Hervás, *Adriano y el calendario imperial de juegos atléticos: propuesta sobre el tercer y cuarto año del ciclo olímpico*, in «Gerión», 35 (1), 2017, 119-142.

Gordillo Hervás 2017b: R. Gordillo Hervás, *Trajan and Hadrian's Reorganization of the Agonistic Associations in Rome*, in Cortés Copete/Lozano Gómez/Muñiz Grijalvo (cur.), *Empire and Religion Religious Change in Greek Cities under Roman Rule*, Leiden/Boston, 2017, pp. 84-97.

Gordillo Hervás 2018: R. Gordillo Hervás, *Competir por el emperador : juegos y fiestas en honor de Adriano*, in « ARYS: Antigüedad, Religiones y Sociedades», 16, 2018, pp. 177-205.

Gordillo Hervás 2023: R. Gordillo Hervás, *Agonistic Legislation in Hadrian's Time*, in Newby (cur.), *The material dynamics of festivals in the Graeco-Roman East*, Oxford/New York, 2023, pp. 186-229.

Gouw 2008: P. Gouw, *Hadrian and the calendar of Greek agonistic festivals: a new proposal for the third year of the Olympic cycle*, in «ZPE», 165, 2008, pp. 96-104.

Gouw 2009: P. Gouw, *Griekse atleten in de Romeinse keizertijd (31 v. Chr.-400 n. Chr.)*, Amsterdam, 2009.

Graindor 1934: P. Graindor, *Athènes sous Hadrien*, il Cairo, 1934.

Gras 2001: M. Gras, *Edoardo Volterra au Palais Farnèse*, in «BIDR», 103-104, 2000-2003 [pubbl. 2009], 735-736.

Grelle 1963: F. Grelle, *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli, 1963.

Grelle 1999: F. Grelle, *I "munera civilia" e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente: actes de la Xe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain*, Roma, 1999, pp. 137-153.

Gualandi 1963: G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, Milano, 1963.

Guerber 1997a: E. Guerber, *Les correctores dans la partie hellénophone de l'empire Romain du règne de Trajan à l'avènement de Dioclétien: étude prosopographique,* in «Anatolia antiqua. Eski Anadolu», 5 (1), 1997, pp. 211-248.

Guerber 1997b: E. Guerber, *Recherches sur les cités libres de la partie hellénophone de l'Empire romain d'Octave Auguste au dernier tiers du troisième siècle de notre ère*, Parigi, 1997.

Guerber 2002: E. Guerber, *Le thème de l'autonomie des cités grecques et ses prolongements politiques sous le Haut-Empire romain*, in H. Inglebert (cur.), *Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain: hommage à Claude Lepelley*, Parigi, 2002, pp. 123-142.

Guerber 2009: E. Guerber, *Les cités grecques dans l'Empire romain: les privilèges et les titres des cités de l'Orient hellénophone d'Octave Auguste à Dioclétien*, Rennes, 2009.

Guerber 2016: E. Guerber, *Résister au contrôle impérial : un curateur face à des notables d'Éphèse sous le Haut-Empire*, in Ouachour/Pimouguet-Pédarros/Clavel-Levêque (cur.), *Hommes, cultures et paysages de l'Antiquité à la période moderne : Mélanges offerts à Jean Peyras*, Rennes, 2016, pp. 259-272.

Guidoboni *et al.* 1994: E. Guidoboni, A. Comastri, G. Traina (cur.), *Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century*, Bologna, 1994.

Habicht 1985: C. Habicht, *Pausanias' guide to ancient Greece*, Berkeley, 1985.

Haenel 1857: G. F. Haenel, *Corpus legum ab Imperatoribus romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Leipzig, 1957 [2a ed. Aalen, 1965].

Halfmann 1986: H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich*, Stuttgart, 1986.

Hallmannsecker 2017: M. Hallmannsecker, *Heracles Hoplophylax, Iudaioi, and a palm grove: a fresh look at I.Smyrna 697*, in « Epigraphica Anatolica: Zeitschrift für Epigraphik und Historische Geographie Anatoliens», 50, 2017, pp. 109-127.

Harland 2014: P. A. Harland, *Greco-Roman associations: texts, translations, and commentary. 2, North coast of the Black Sea, Asia Minor*, Berlino/Boston, 2014.

Harris 2013: W. V. Harris, *Moses Finley and politics*, Leiden, 2013.

Harter-Uibopuu 2008: K. Harter-Uibopuu, *Hadrian and the Athenian Oil-Law*, in Alston/Van Nijf (cur.), *Feeding the ancient Greek city*, Leuven, 2008, vol. 1, pp. 127-141.

Hauken e Malay 2009: T. Hauken e H. Malay, *A New Edict of Hadrian from the Province of Asia setting Regulations for Requisitioned Transport*, in R. Haensch (cur.), *Selbstdarstellung und Kommunikation: die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt: internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis 3. Juli 2006)*, Monaco, 2009, pp. 327-348.

Herzog 1935: R. Herzog, *Urkunden zur Hochschulpolitik der römischen Kaiser*, in *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 24, 1935, pp. 967-1019.

Hirschfeld 1893: G. Hirschfeld, *"The" Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum: Knidos, Halikarnassos and Branchidae*, Oxford, 1893.

Hitzig 1892: H. F. Hitzig, *Die Stellung Kaiser Hadrians in Der Römischen Rechtsgeschichte: Antrittsrede Gehalten Am 23. Juli 1892*, Zurigo, 1892.

Hoddinott 1975: R. F. Hoddinott, *Bulgaria in antiquity. An archaeological introduction*, Londra, 1975.

Hoët-Van Cauwenberghe 2011: C. Hoët-Van Cauwenberghe, *Rome et la liberté des Grecs sous les Antonins et les Sévères en Achaïe romaine, ou l'art d'administrer*

les Grecs avec délicatesse, in Benoist/Daguet-Gagey/ Hoët-Van Cauwenberghe (cur.), *Figures d'empire, fragments de mémoire: pouvoirs et identités dans le monde romain impérial, IIe s. av. n. è.-VIe s. de n. è*, Villeneuve-d'Ascq, 2011, pp. 287-319.

Honoré 1981: T. Honoré, *Emperors and lawyers*, Londra, 1981.

Honoré 1994: T. Honoré, *Emperors and lawyers: With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 193-305 AD*, New York, 1994.

Honoré 1998: T. Honoré, *Law in the crisis of empire 379-455 AD: the Theodosian dynasty and its quaestors. With a palingenesia of laws of the dynasty*, Oxford, 1998.

Hopkins 1980: K. Hopkins, *Taxes and trade in the Roman empire (200 B.C. -- A.D. 400)*, in «JRS» 70, 1980, pp. 101-125.

Hopkins 1983: K. Hopkins, *Introduction*, in Garnsey/Hopkins/Whittaker (cur.), *Trade in the Ancient Economy*, Londra, 1983, pp. IX-XXV.

Hopkins 1995: K. Hopkins, *Rome, taxes, rents and trade*, in «Kodai: Journal of Ancient History», 6 (7), 1995, pp. 41-75.

Hopkins 2000: K. Hopkins, *Rents, taxes, trade and the city of Rome*, in Lo Cascio (cur.), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano: atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica: (Capri 13-15 ottobre 1997)*, Bari, 2000, pp. 253-267.

Horster 1997: M. Horster, *Literarische Zeugnisse kaiserlicher Bautätigkeit: eine Studie zu Baumassnahmen in Städten des Römischen Reiches während des Prinzipats*, Stuttgart, 1997.

Horster 2001: M. Horster, *Bauinschriften römischer Kaiser: Untersuchungen zu Inschriftenpraxis und Bautätigkeit in Städten des westlichen Imperium Romanum in der Zeit des Prinzipats*, Stuttgart, 2001.

Jacques 1975: F. Jacques, *Ampliatio et mora. Évergètes récalcitrants d'Afrique romaine*, in «Antiquités Africaines: L'Afrique du Nord de la Protohistoire à la Conquête Arabe», 9, 1975, pp. 159-180.

Jacques 1979: F. Jacques, *Osservazioni sulla carriera di alcuni curatores rei publicae*, in «Annali di Archeologia e Storia Antica / Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico», 1, 1979, pp. 193-198.

Jacques 1982: F. Jacques, *Les curateurs des cités africaines au III^e siècle*, in «ANRW», 10 (2), 1982, pp. 62-135.

Jacques 1983: F. Jacques, *Les curateurs des cités dans l'occident romain de Trajan à Gallien: études prosopographiques*, Parigi, 1983.

Jacques 1984: F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Parigi, 1984.

Johnston 1985: D. Johnston, *Munificence and municipia. Bequests to towns in classical Roman law*, in «JRS», 75, 1985, pp. 105-125.

Jones 1974: A. H. M. Jones, *The Roman economy. Studies in ancient economic and administrative history*, Oxford, 1974.

Jones 1996: C. Jones, *The Panhellenion*, in « Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts», 26, 1996, pp. 29-56.

Jones 2007: C. Jones, *Three new letters of the emperor Hadrian*, in «ZPE», 161, 2007, pp. 145-156.

Jones 2009: C. Jones, *A petition to Hadrian of 129 CE*, in « Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts», 39, 2009, pp. 445-461.

Jones 2018: C. Jones, *A letter of Antoninus Pius and an Antonine rescript concerning Christians*, in «GRBS», 58 (1), 2018, pp. 67-76.

Jongman e Dekker 1989: W. Jongman e R. Dekker, *Public intervention in the food supply in pre-industrial Europe*, in O'Shea/Halstead (cur.), *Bad Year Economics: Cultural Responses to Risk and Uncertainty*, Cambridge, 1989, pp. 114-122.

Kantiréa 2007: M. Kantiréa, *Les dieux et les dieux Augustes: le culte impérial en Grèce sous les Julio-Claudiens et les Flaviens: études épigraphiques et archéologiques*, Parigi, 2007.

Kehoe 1988: D. P. Kehoe, *The economics of agriculture on Roman imperial estates in North Africa*, Göttingen, 1988.

Kehoe 2007: D. P. Kehoe, *Law and the rural economy in the Roman empire*, Ann Arbor, 2007.

Kobes 1999: J. Kobes, *Fremdes Getreide: Beobachtungen zum Problem der Getreideversorgung in der kaiserzeitlichen Provinz Asia*, in «Laverna: Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Alten Welt», 10, 1999, pp. 81-98.

Kokkinia 2000: C. Kokkinia, *Die Opramoas-Inschrift von Rhodiapolis: Euergetismus und soziale Elite in Lykien*, Bonn, 2000.

Kokkinia 2001: C. Kokkinia, *Verdiente Ehren: zu den Inschriften für Opramoas von Rhodiapolis und Iason von Kyaneai*, in «Antike Welt: Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte», 32 (1), 2001, 17-23.

Kokkinia 2004: C. Kokkinia, *Ruling, inducing, arguing: how to govern (and survive) a Greek province*, in De Ligt/Hemelrijk/Singor (cur.), *Roman rule and civic life: local and regional perspectives : proceedings of the Fourth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C. - A.D. 476)*, Amsterdam, 2004, pp. 39-56.

Kokkinia 2005: C. Kokkinia, *Making sense of an odd inscription: MAMA VIII, 430 and the " nail tax "*, in «ZPE», 151, 2005, pp. 259-262.

Kokkinia 2006: C. Kokkinia, *The governor's boot and the city's politicians: Greek communities and Rome's representatives under the empire*, in A. Kolb (cur.), *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis: Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich : Akten der Tagung an der Universität Zürich*, Berlino, 2006, pp. 181-189.

Kokkinia 2008: C. Kokkinia, *Aphrodisias's " rights of liberty ": diplomatic strategies and the Roman governor*, in Ratté/Smith/Bier/Chaniotis/De Staebler (cur.), *Aphrodisias papers. 4, New research on the city and its monuments*, Portsmouth (R. I.), 2008, pp. 51-59.

Kokkinia 2012: C. Kokkinia, *Games vs. buildings as euergetic choices*, in Nollé/Coleman/Nelis-Clément/Ducrey (cur.), *L' organisation des spectacles dans le monde romain: huit exposés suivis de discussions : Vandoeuvres-Genève, 22-26 août 2011 septembre*, Genève-Vandœuvres, 2012, pp. 97-124.

Kokkinia 2017: C. Kokkinia, *« " Martyriai ": civic honours and imperial government*, in Heller/Van Nijf (cur.), *The politics of honour in the Greek cities of the Roman Empire*, Leiden/Boston, 2017, pp. 373-385.

Kolb 2000: A. Kolb, *Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich*, Berlino, 2000.

Kritzinger 2018: P. Kritzinger, *Das römische Steuersystem in der Kaiserzeit: Überlegungen zur Begrifflichkeit und zum Einzug*, in «Marburger Beiträge zur Antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte», 36, 2018, pp. 89-143.

Kruse 2002: T. Kruse, *Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung: Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v. Chr.- 245 n. Chr.)*, Stuttgart, 2002.

Lafoscade 1902: L. J. Lafoscade, *De epistulis (aliisque titulis) imperatorum magistratuumque romanorum: quas ab aetate Augusti usque ad Constantinum graece scriptas, lapides papyrive servaverunt*, Insules, 1902.

Lane Fox 1986: R. J. Lane Fox, *Pagans and Christians*, Harmondsworth, 1986.

Le Guen 2001: B. Le Guen, *Les associations de technites dionysiaques à l'époque hellénistique*, Parigi, 2001.

Le Guen 2007: B. Le Guen, *Kraton, son of Zotichos: artists' associations and monarchic power in the Hellenistic period*, in P. J. Wilson (cur.), *The Greek theatre and festivals: documentary studies*, Oxford/New York, 2007, pp. 246-278.

Le Guen 2010: B. Le Guen, *Hadrien, l'Empereur philhellène, et la vie agonistique de son temps: à propos d'un livre récent : Hadrian und die dionysischen Künstler : drei in Alexandreia Troas neugefundene Briefe des Kaisers an die Künstler-Vereinigung*, in « Nikephoros: Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum», 23, 2010, pp. 205-239.

Lenel 1889: O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis*, Leipzig, 1889.

Lepore 2012: P. Lepore, *Rei publicae polliceri: un'indagine giuridico-epigrafica*. *2. ed., Riveduta e Ampliata*, Milano, 2012.

Lepore 2019: P. Lepore, *La classificazione dottrinale delle pollicitationes ad una res publica ob honorem / ob liberalitatem: criticità di ordine logico e testuale*, in «Diritto @ Storia; rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana», 17, 2019.

Lewis 1978: N. Lewis, *The imperial apokrima*, in «RIDA», 25, 1978, pp. 261-278.

Lewis *et al.* 1989: N. Lewis, Y. Yadin, J. C. Greenfield, *The documents from the Bar Kokhba period in the Cave of letters. Greek papyri. Aramaic and Nabatean signatures and subscriptions*, Gerusalemme, 1989.

Licandro e Palazzolo 2021: O. Licandro e N. Palazzolo, *Papirivs Ivstvs: libri XX de constitvtionibvs*, Roma/Bristol, 2021.

Lo Cascio 2000: E. Lo Cascio, *Il princeps e il suo impero: studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000.

Lo Cascio 2003: E. Lo Cascio, *Appaltatori delle imposte e amministrazione finanziaria imperiale*, in J. J. Aubert (cur.), *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain: actes du Diplôme d'études avancées, Universités de Neuchâtel et de Lausanne, 2000-2002*, Neuchâtel, 2003, pp. 249-265.

Lo Cascio 2005: E. Lo Cascio, *La "New Institutional Economics" e l'economia imperiale romana*, in M. Pani (cur.), *Storia romana e storia moderna. Fasi in prospettiva*, Bari, 2005, pp. 69-83.

Lo Cascio 2006a: E. Lo Cascio, *The role of the state in the Roman economy – making use of the New Institutional Economics*, in Bang/Ikeguchi/Ziche (cur.), *Ancient economies, modern methodologies. Archaeology, comparative history, models and institutions*, Bari, 2006, pp. 215-234.

Lo Cascio 2006b: E. Lo Cascio, *La dimensione finanziaria*, in Capogrossi-Colognesi/Gabba (cur.), *Gli statuti municipali*, Pavia, 2006, pp. 673-700.

Lo Cascio 2007: E. Lo Cascio, *The early Roman empire: The state and the economy*, in Scheidel/Morris (cur.), *The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World*, Cambridge, 2007, pp. 619-647.

Lo Cascio 2009: E. Lo Cascio, *Crescita e Declino*. *Studi di storia dell'economia romana*, Roma, 2009.

Lo Cascio 2012: E. Lo Cascio, *L'impatto della «peste antonina»*, Bari, 2012.

Lo Cascio 2018: E. Lo Cascio, *La storia economica: i principali orientamenti degli studi (XIX-XXI secolo)*, in Lo Cascio/Mantovani (cur.), *Diritto romano ed economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia, 2018, pp. 3-22.

Lo Cascio 2019: E. Lo Cascio, a *proposito di alcune indagini recenti sulla fiscalità dell'Impero romano tra Principato e tarda antichità*, in Cecconi/Lizzi Testa/Marcone, *The past as present: essays on Roman history in honour of Guido Clemente*, Tornhout, 2019, pp. 405-413.

Lo Cascio 2020: E. Lo Cascio, *Setting the Rules of the Game: The Market and Its Working in the Roman Empire*, in Dari Mattiacci/Kehoe (cur.), *Roman Law and Economics*, Oxford, 2020, vol. 1, pp. 111-136.

Lovato 2019: A. Lovato, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, in «Minima Epigraphica et Papyrologica», 22, 2019, pp. 209-222.

Lovato 2020: A. Lovato, *Giuristi e prìncipi nel II secolo*, in L. Franchini (cur.), *Armata Sapientiae. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, Napoli, 2020, pp. 545-565.

Lucrezi 1985: F. Lucrezi, *Al di sopra e al di sotto delle leggi, II*, in V. Giuffré (cur.), *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, 1985, pp. 683-690.

Lytle 2007: E. Lytle, *Fishless Mysteries or high prices at Athens? Re-examining IG II² 1103*, in «Museum Helveticum: Schweizerische Zeitschrift für Klassische Altertumswissenschaft = Revue Suisse pour l'Étude de l'Antiquité Classique», 64 (2), 2007, pp. 100-111.

Lytle 2010: E. Lytle, *Fish lists in the wilderness: the social and economic history of a Boiotian price decree*, in « Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens», 79 (2), 2010, pp. 253-303.

MacMullen 1981: R. MacMullen, *Roman social relations, 50 B.C. to A.D. 284 (corr. repr.)*, New Haven, 1981.

Macro 1976: A. D. Macro, *Imperial provisions for Pergamum. OGIS 484*, in «GRBS», 17, 1976, pp. 169-179.

Madsen 2016: J. M. Madsen, *Who introduced the imperial cult in Asia and Bithynia? The koinon's role in the early worship of Augustus*, in Kolb/Vitale (cur.), *Kaiserkult in den Provinzen des Römischen Reiches: Organisation, Kommunikation und Repräsentation*, Berlino/Boston, 2016, pp. 169-179.

Maffi e Viarengo 2021: A. Maffi e G. Viarengo, *Commento. Excusationum Libri VI*, in B. H. Stolte (cur.), *Herennivs Modestinvs: Excvsationvm libri VI*, Roma/Bristol, 2021, pp. 121-201.

Maganzani 2012: L. Maganzani, *Disposizioni in materia di acque*, in G. Purpura (cur.), *Revisione e integrazione dei «Fontes Iuris Romani Antejustiniani»*, Torino, 2012, vol. I, pp. 61-216.

Maganzani 2018: L. Maganzani, *Economia e diritto romano (XIX-XXI sec.): storie varie di convergenze parallele*, in Lo Cascio/Mantovani (cur.), *Diritto romano e economia: due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia, 2018, pp. 23-171.

Magdelain 1947: A. Magdelain, *Auctoritas principis*, Parigi, 1947.

Magioncalda 1994: A. Magioncalda, *Documentazione epigrafica e fondazioni testamentarie: appunti su una scelta di testi*, Torino, 1994.

Magioncalda 1999: A. Magioncalda, *Donazioni private a fini perpetui destinate alle città: esempi dalla documentazione latina in età imperiale*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente: actes de la Xe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain : Rome, 27-29 mai 1996*, Roma, 1999, pp. 175-216.

Maiuro 2012: M. Maiuro, *«Res Caesaris»: ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato*, Bari, 2012.

Maiuro 2016: M. Maiuro, *"Portorium Lyciae". 1, "Fiscus Caesaris", lega licia e pubblicani nella "lex" di Andriake*, in «Mediterraneo Antico: Economie, Società, Culture», 19 (1-2), 2016, pp. 263-292.

Maiuro 2021: M. Maiuro, *Diritto pubblico, diritto privato e storia economica: note su qualche documento di età adrianea*, in Buzzacchi/Fargnoli (cur.), *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, Milano, 2021, pp. 217-238.

Maiuro *et al.* 2019: M. Maiuro, G. D. Merola, M. De Nardis, G. Soricelli, *Uomini, istituzioni, mercati: Studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, 2019.

Malavolta 2008: M. Malavolta, *Sulla clausola discrezionale della c.d. "lex de imperio Vespasiani"*, in «Simblos: scritti di storia antica», 5, 2008, pp. 105-129.

Mann 2014: C. Mann, *Greek sport and Roman identity: the certamina athletarum at Rome*, in T. F. Scanlon (cur.), *Sport in the Greek and Roman worlds. 2, Greek athletic identities and Roman sports and spectacle*, Oxford/New York, 2014, pp. 151-181.

Mantovani 2005: D. Mantovani, *Les clauses "sans précédents" de la "Lex de imperio Vespasiani": une interprétation juridique*, in «CCGG», 16, 2005, pp. 25-43.

Mantovani 2018: D. Mantovani, *Inter aequum et utilem. Il diritto come economia nel mondo romano?*, in Lo Cascio/Mantovani (cur.), *Diritto romano e economia: due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'impero)*, Pavia, 2018, pp. 785-809.

Mantovani 2019: D. Mantovani, *"Inter aequum et utile": the law as economics in the Roman world?*, in Maiuro/Merola/De Nardis/Soricelli (cur.), *Uomini, istituzioni, mercati: studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, 2019, pp. 505-524.

Mantovani 2021: D. Mantovani, *Giuristi romani e storia dell'economia antica: elementi per una dialettica*, in Buzzacchi/Fargnoli (cur.), *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, Milano, 2021, pp. 141-215.

Marano 2020: Y. A. Marano, *Imperfectum adhuc: edifici incompiuti e attività edilizie in Asia Minore tra Traiano e i Severi*, in M. Papini (cur.), *Opus imperfectum: monumenti e testi incompiuti del mondo greco e romano: Sapienza Università di Roma 14-15 marzo 2019*, Roma, 2020, pp. 59-68.

Marasco 1978: G. Marasco, *I viaggi nella Grecia antica*, Roma, 1978.

Marek 2006: C. Marek, *Die Inschriften von Kaunos*, Monaco, 2006.

Marotta 1988: V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988.

Marotta 1991: V. Marotta, *Mandata principum*, Torino, 1988.

Marotta 2009: V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.): una sintesi*, Torino, 2009.

Marotta 2016: V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale: (secoli I-IV d.C.): studi di diritto pubblico romano*, Torino, 2016.

Marotta 2020: V. Marotta, Rescripta *e* Consilium principis: *una breve nota su D. 37.14.17 pr.-1*, in L. Franchini (cur.), *Armata Sapientiae. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, Napoli, 2020, pp. 619-634.

Marotta 2021a: V. Marotta, *De Censibus libri VI*, in Ferrary/Schiavone (cur.), *VLPIANVS, Institutiones; De Censibus*, Roma, 2021, pp. 129-165.

Marotta 2021b: V. Marotta, *Ideali universalistici o fiscalismo imperiale? Decima hereditatum e constitutio Antoniniana de civitate*, in «Specula Iuris», 1(1), 2021, pp. 112-131.

Marrou 1971: H.I. Marrou, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité (nouv. éd.)*, Parigi, 1971.

Martín 1982: F. Martín, *La documentación griega de la cancillería del emperador Adriano*, Pamplona, 1982.

Mazza 2013: M. Mazza, *Economia antica e storiografia moderna: interpreti e problemi (1893-1938)*, Roma, 2013.

Mazzarino 1974: S. Mazzarino, *Ius Italicum e storiografia moderna*, in *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo (Roma 26-28 ott. 1971)*, Roma, 1974, pp. 357-372.

Melchor Gil 1993: E. Melchor Gil, *Evergetismo en la Hispania Romana*, Córdoba, 1993.

Melchor Gil 2005: E. Melchor Gil, *Pollicitationes ob honorem y ob liberalitatem en beneficio de una res publica, su reflejo en la epigrafía latina*, in « Revista General de Derecho Romano», 5, 2005, pp. 1-17.

Mélèze-Modrzejewski 1970: J. Mélèze-Modrzejewski, *La règle de droit dans l'Égypte romaine (état des questions et perspectives de recherches)*, in D. H. Samuel (cur.), *Proceedings of the twelfth international congress of papyrology, Ann Arbor, Michigan, 12-17 August 1968*, Toronto/Amsterdam, 1970, pp. 317-377.

Merola 2001: G. D. Merola, *Autonomia locale, governo imperiale: fiscalità e amministrazione nelle province asiane*, Bari, 2001.

Merola 2009: G. D. Merola, *Roma ebbe una politica doganale? "Portoria" e commerci nell'impero romano*, in Storchi-Marino/Merola (cur.), *Interventi imperiali in campo economico e sociale: da Augusto al tardoantico*, Bari, 2009, pp. 55-78.

Merola 2013: G. D. Merola, *Leggi doganali d'Asia: testi a confronto*, in «Mediterraneo Antico: Economie, Società, Culture», 16 (2), 2013, pp. 455-469.

Merola 2016: G. D. Merola, *Augusto, le imposte, le province*, in «Maia: Rivista di Letterature Classiche», 68 (2), 2016, pp. 321-333.

Merola 2019: G. D. Merola, *"Epistula Hadriani de re piscatoria"*, in Maiuro *et al.* (cur.), *Uomini, istituzioni, mercati: studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, 2019, pp. 343-352.

Migliario 1999: E. Migliario, *"Gentes foederatae": per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in "Mauretania Tingitana"*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Rendiconti», 10 (3), 1999, pp. 427-461.

Migliorati 2003: G. Migliorati, *Cassio Dione e l'impero romano da Nerva ad Antonino Pio: alla luce dei nuovi documenti*, Milano, 2003.

Millar 1966: F. Millar, *The emperor, the Senate and the provinces*, in «JRS», 56, 1966, pp. 156-166.

Millar 1977: F. Millar, *The emperor in the Roman world, 31 B.C.-A.D. 337*, Londra, 1977.

Millar 1990: F. Millar, *L'empereur romain comme décideur*, in C. Nicolet (cur.), *Du pouvoir dans l'Antiquité: mots et réalités*, Genève, 1990, pp. 207-220.

Millar 1992: F. Millar, *The emperor in the Roman world, 31 B.C.-A.D. 337, 2nd edition*, Londra, 1992.

Millar 1999: *"Civitates liberae", "coloniae" and provincial governors under the Empire*, in «Mediterraneo Antico: Economie, Società, Culture», 2 (1), 1999, pp. 95-113.

Mitchell 1976: S. Mitchell, *Requisitioned transport in the Roman empire. A new inscription from Pisidia*, in «JRS», 66, 1976, pp. 106-131.

Mitchell 1984: S. Mitchell, *Aphrodisias and Rome Joyce Reynolds: Aphrodisias and Rome. Documents From the Excavation of the Theatre at Aphrodisias Conducted by Professor Kenan T. Erim, Together with Some Related Texts. (Journal of Roman Studies Monographs, 1.) Pp. Xviii + 214; 32 Plates, 9 Figs. London: Society for*

the Promotion of Roman Studies, 1982, in «The Classical Review», 34 (2), 1984, pp. 291-297.

Mitchell 1987: S. Mitchell, *Imperial building in the eastern Roman provinces*, in «Harvard Studies in Classical Philology», 91, 1987, pp. 333-365.

Mitchell 1990: S. Mitchell, *Festivals, games, and civic life in Roman Asia Minor*, in «JRS», 130, 1990, pp. 183-193.

Mitchell 1993: S. Mitchell, *Anatolia: land, men, and gods in Asia Minor: 1, The Celts in Anatolia and the impact of Roman rule*, Oxford, 1993.

Mitchell 2005: S. Mitchell, *The Treaty between Rome and Lycia in 46 BC (MS 2070)*, in Pintaudi/Agosti/Carrara (cur.), *Papyri graecae Schøyen: (PSchøyen I)*, Firenze, 2005, pp. 163-257.

Mitthof 2001: F. Mitthof, *Annona militaris: die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten: ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Chr.*, Firenze, 2001.

Mommsen 1884: T. Mommsen, *Le droit public romain, vol. 5*, Parigi, 1884.

Monaco 2018: M. C. Monaco, *Το Πανελλήνιον/Il Panhellenion/The Panhellenion*, in Lagogianni-Georgakarakos/Papi (cur.), *Adriano, Atene e i Ginnasi = Hadrian, Athens and the Gymnasia : conversing with an ideal world*, Atene, 2018, pp. 52-53.

Mourgues 1990 : J. L. Mourgues, *Imperial correspondence preserved in inscriptions and papyri (2 Voll.)*, PhD, Univ. Oxford, 1990.

Mourgues 1995: J. L. Mourgues, *Les formules «rescripsi» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, in «MEFRA», 107 (1), 1995, pp. 255-300.

Müller 2009: H. Müller, *Hadrian an die Pergamener. Eine Fallstudie*, in Haensch (cur.), *Selbstdarstellung und Kommunikation: die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt : internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis 3. Juli 2006)*, Monaco, 2009, pp. 367-404.

Musca 1985: D. A. Musca, *Da Traiano e Settimio Severo. Senatusconsultum o oratio principis?*, in « Labeo: rassegna di diritto romano», 31, 1985, pp. 7-46.

Ñaco del Hoyo 2003: T. Ñaco del Hoyo, *«Vectigal incertum»: economía de guerra y fiscalidad republicana en el occidente romano : su impacto histórico en el territorio*, Oxford, 2003.

Navarra 2002: M. Navarra, *Ricerche sulla «utilitas» nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, 2002.

Neesen 1980: L. Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr.-284 n. Chr.)*, Bonn, 1980.

Newby 2005: Z. Newby, *Greek athletics in the Roman world: victory and virtue*, Oxford, 2005.

Nicolet 1976: C. Nicolet, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe à l'époque républicaine*, Bonn, 1976.

Nicolet 1978: C. Nicolet, *Le stipendium des Alliés Italiens avant la Guerre sociale*, in «Papers of the British School at Rome», 46, 1978, pp. 1-11.

Nicolet 2000: C. Nicolet, *Censeurs et publicains: économie et fiscalité dans la Rome antique*, Parigi, 2000.

Nicoletti 1981: A. Nicoletti, *Sulla politica legislativa di Gordiano III. Studi*, Napoli, 1981.

Nollé 2012: J. Nollé, *Stadtprägungen des Ostens und die "explosion agonistique": Überlegungen zu Umfang, Aussagen und Hintergründen der Propagierung von Agonen auf den Prägungen der Städte des griechischen Ostens*, in Nollé/Coleman/Nelis-Clément/Ducrey (cur.), *L' organisation des spectacles dans le monde romain: huit exposés suivis de discussions: Vandoeuvres-Genève, 22-26 août 2011 septembre*, Genève- Vandœuvres, 2012, pp. 353-357.

Nonnis e Ricci 1999: D. Nonnis e C. Ricci, *"Vectigalia" municipali ed epigrafia: un caso dall'Hirpinia*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente: actes de la Xe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain: Rome, 27-29 mai 1996*, Roma, 1999, pp. 41-59.

Noreña 2021: C. Noreña, *Emperors, Benefaction and Honorific Practice in the Roman Imperial Greek Polis*, in Domingo Gygax/Zuiderhoek (cur.), *Benefactors and the Polis*, Cambridge, 2021, pp. 201-221.

Nörr 1981: D. Nörr, *Zur Reskriptionspraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung», 98, 1981, pp. 1-46.

Nörr 1983: D. Nörr, *Zu einem fast vergessenen Konstitutionentyp, interloqui de plano, III*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, Milano, 1983, pp. 521-543.

North 1981: D. North, *Structure and Change in Economic History*, Londra/New York, 1981.

North 1990: D. North, *Institution, institutional change and economic performance*, Cambridge, 1990.

Oliver 1972: J. H. Oliver, *Text of the Tabula Banasitana, A.D. 177*, in «AJPh», 93, 1972, pp. 336-340.

Oliver 1989: J. H. Oliver, *Greek constitutions of early Roman emperors from inscriptions and papyri*, Philadelphia, 1989.

Olmo Lopez 2023: R. Olmo Lopez, *Las civitates liberae et foederatae en el Mediterráneo occidental: de la alianza formal a la dependencia informal (ss. III a.C. - I d.C.)*, in Sisani/Melchor Gil/García Fernández (cur.), *Le strutture locali dell'Occidente romano: atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas (L'Aquila, 4-6 maggio 2022)*, Roma, 2023, pp. 285-315.

Orestano 1937a: R. Orestano, *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in «BIDR», 44, 1937, pp. 219-331.

Orestano 1937b: R. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali: contributo alla teoria del diritto nel periodo romano classico*, Torino, 1937.

D'Orgeval 1950: B. d'Orgeval, *L'empereur Hadrien: œuvre législative et administrative*, Parigi, 1950.

D'Ors e Martín 1979: A. D'Ors e F. Martín, *Propositio libellorum*, in «AJPh», 100, 1979, pp. 111-124.

Palazzolo 1974: N. Palazzolo, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L'efficacia processuale dei rescritti da Adriano ai Severi*, Milano, 1974.

Palazzolo 1977: N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.)*, in «IURA: rivista internazionale di diritto romano e antico», 28, 1977, pp. 40-94.

Palazzolo 1986: N. Palazzolo, *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino, I*, in A. Giardina (cur.), *Società romana e impero tardoantico, I: Istituzioni, ceti, economie*, Roma, 1986, pp. 57-70.

Paz de Hoz 2015: M. Paz de Hoz, *Associations of Physicians and Teachers in Asia Minor: Between Private and Public*, in Gabrielsen/Thomsen (cur.), *Private associations and the public sphere: proceedings of a symposium held at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 9-11 September 2010*, Copenhagen, 2015, p. 92-121.

Pergami 1993: F. Pergami, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993.

Perilli 2019: M. M. Perilli, *Traiano custode e correttore del passato: la "vicesima hereditatium" in Plinio, paneg. 37-40*, in «Maia: rivista di letterature classiche», 71 (2), 2019, pp. 467-480.

Petzl e Schwertheim 2006: G. Petzl e E. Schwertheim, *Hadrian und die dionysischen Künstler: drei in Alexandria Troas neugefundene Briefe des Kaisers an die Künstler-Vereinigung*, Bonn, 2006.

Peyras 2004: J. Peyras, *Cités libres et fédérées occidentales et Imperium Romanum*, in Clavel-Lévêque (cur.), *De la terre au ciel. Paysages et cadastres antiques*, Besançon, 2004, pp. 29-38.

Plácido Suárez 1992: D. Plácido Suárez, *La ley olearia de Adriano: la democracia atenience y el imperialismo romano*, in «Gerión», 10, 1992, pp. 171-179.

Pleket 1973: H. W. Pleket, *Some aspects of the athletic guilds*, in «ZPE», 10, 1973, pp. 197-227.

Pleket 2010: H. W. Pleket, *Roman emperors and Greek athletes*, in « Nikephoros: Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum», 23, 2010, pp. 175-203.

Polanyi 1944: K. Polanyi, *The Great Transformation*, New York, 1944.

Polanyi *et al.* 1957: K. Polanyi, C. M. Arensberg e H. W. Paerson, *Trade and market in the early empires. Economies in history and theory*, Glencoe, 1957.

Pont 2010: A. V. Pont, *Orner la cité: enjeux culturels et politiques du paysage urbain dans l'Asie gréco-romaine*, Parigi, 2010.

Pont 2024: A. V. Pont, *The Dynamics of Dual-level Governance in the Roman Empire, First–Third Centuries CE: Incremental Permeation and Occasional Intrusions of Roman Normativity in Local Life*, in Brélaz/Lau/Schmidt/Weichlein (cur.), *Patterns in the History of Polycentric Governance in European CitiesFrom Antiquity to the 21st Century*, Freiburg (Schw.), 2024, pp. 21-38.

Pringsheim 1934: F. Pringsheim, *The legal policy and reforms of Hadrian*, in «JRS», 24, 1934, pp. 141-153.

Von Prott 1902: H. Von Prott, *Die Inschriften die Arbeiten zu Pergamon 1900-1901*, Atene, 1902.

Puech 2004: B. Puech, *Des cités-mères aux métropoles*, in S. Follet (cur.), *L' hellénisme d'époque romaine: nouveaux documents, nouvelles approches : (Ier s. a C.-IIIe s. p. C.) : actes du colloque international à la mémoire de Louis Robert, Paris, 7-8 juillet 2000 organisé par l'Année épigraphique (USR 710 du CNRS), l'Université de Paris IV (UFR de grec et d'histoire)*, Parigi, 2004, pp. 357-404.

Puliatti 2020: S. Puliatti, *"Tutela e Reficere": aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, in Girotti/Rudolf Raschle (cur.), *Città e capitali nella tarda antichità*, Milano, 2020, pp. 177-193.

Purpura 2012: G. Purpura (cur.), *Revisione ed integrazione dei «Fontes Iuris Romani Anteiustiniani» (FIRA): studi preparatori*, Torino, 2012.

Quet 2003: M. H. Quet, *Le sophiste M. Antonius Polémon de Laodicée, éminente personnalité politique de l'Asie romaine du IIe siècle*, in M. Cébeillac-Gervasoni (cur.), *Les élites et leurs facettes: les élites locales dans le monde hellénistique et romain*, Clermont-Ferrand, 2003, pp. 401-443.

Radulova 2019: L. Radulova, *Regolamento doganale di Cauno (B10-C1). Un'ipotesi interpretativa*, in «Axon», 3 (2), 2019, pp. 353-368.

Raggi 2006: A. Raggi, *Seleuco di Rhosos: cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa, 2006.

Raggi 2013: A. Raggi, *Il lessico dei privilegi fiscali nell'Oriente greco tra età ellenistica e romana*, in Mari/Thornton (cur.), *Parole in movimento: linguaggio*

politico e lessico storiografico nel mondo ellenistico: atti del Convegno internazionale, Roma, 21-23 febbraio 2011, Pisa, 2013, pp. 163-173.

Rathbone 1993: D. Rathbone, *Egypt, Augustus and Roman taxation*, in «CCGG», 4, 1993, pp. 81-112.

Rausa 2004: F. Rausa, *I luoghi dell'agonismo nella Roma imperiale: l'edificio della Curia Athletarum*, in «Römische Mitteilungen / Deutsches Archäologisches Institut, Römische Abteilung = Bullettino dell'Istituto Archeologico Germanico, Sezione Romana», 111, 2004, pp. 537-554.

Reynolds 1982: J. M. Reynolds, *Aphrodisias and Rome. Documents from the excavation of the theatre at Aphrodisias conducted by Kenan T. Erim, together with some related texts*, Londra, 1982.

Reynolds 2000: J. M. Reynolds, *New letters from Hadrian to Aphrodisias: trials, taxes, gladiators and an aqueduct*, in «JRA», 13, 2000, pp. 5-20.

Riccobono 1941: S. Riccobono, *Fontes Iuris Romani anteiustiniani, I: Leges*, Firenze, 1941.

Riccobono 1945: S. Riccobono, *Acta Divi Augusti, I*, Roma, 1945.

Rizzi 2012: M. Rizzi, *Imperator cognoscens decrevit: profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano, 2012.

Rizzi 2016: M. Rizzi, *Considerazioni a margine dell'"epistula Hadriani de re piscatoria"*, in «Iuris Antiqui Historia: an International Journal on Ancient Law», 8, 2016, pp. 177-190.

Robert 1940: L. Robert, *Les gladiateurs dans l'Orient grec*, Parigi, 1940.

Robert 1984: L. Robert, *Discours d'ouverture*, in A. G. Kalogeropoulou (cur.), *Praktika of the Eighth International Congress of Greek and Latin Epigraphy I*, Atene, 1984, pp. 35-45.

Rochette 2012: B. Rochette, *Les* Diui Hadriani sententiae*: quel latin?*, in Biville/Lhomme/Vallat (cur.), *Latin vulgaire – latin tardif IX. Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon 2-6 septembre 2009*, Lione, 2012, pp. 807-820.

Romeo 2002: I. Romeo, *The Panhellenion and ethnic identity in Hadrianic Greece*, in « Classical Philology: A Journal Devoted to Research in Classical Antiquity», 97, 2002, pp. 21-40.

Rostovcev 1933: M. I. Rostovcev, *Storia economica e sociale dell' impero romano / trad. G. Sanna*, Firenze, 1933.

Rotondi 1912: G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912.

Rotondi 1922: *Scritti giuridici., I-III: Studii sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano: Studii sul diritto romano delle obbligazioni: Studii varii di diritto romano ed attuale*, Milano, 1922.

Roussel e De Visscher 1943: P. Roussel e F. De Visscher, *Les inscriptions du temple de Dmeir*, in «Syria: Archéologie, Art et Histoire», 23, 1943, pp. 173-200.

Russo 2021a: F. Russo, *Problemi di politica edilizia locale nelle orazioni di Dione di Prusa*, in «ACME», 74 (1), 2021, pp. 51-68.

Russo 2021b: F. Russo, *La "tutela" degli edifici nelle città dell'impero romano in età antonina: considerazioni in margine a D. 50.10.7*, in «Latomus: Revue d'Études Latines», 80 (4), 2021, pp. 884-906.

Rzepka 2010: J. Rzepka, *Hadrian and Pausanias' Definition of Greek Polis*, in Dabrowy/Dzielskiej/Salamona/Sprawskiego (cur.), *Donum Centenarium. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin*, Cracovia, 2010, pp. 385-392.

Salmeri 1999: G. Salmeri, *La vita politica in Asia Minore sotto l'impero romano nei discorsi di Dione di Prusa*, in B. Virgilio (cur.), *Studi ellenistici*, Pisa, 1999, pp. 211-267.

Salway 1995: B. Salway, *The creation of the Roman state, AD 200-340*, PhD, Univ. Oxford, 1995.

Sargenti 1985: *Considerazioni sul potere normativo imperiale, VI*, in V. Giuffré (cur.), *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, 1985, pp. 2625-2651.

Sartre 1991: M. Sartre, *L'Orient romain: provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d'Auguste aux Sévères: (31 avant J.-C.-235 après J.-C.)*, Parigi, 1991.

Sayar 1998: M. H. Sayar, *Perinthos-Herakleia (Marmara Ereğlisi) und Umgebung: Geschichte, Testimonien, griechische und lateinische Inschriften*, Vienna, 1998.

Scevola 2012: R. G. F. Scevola, *«Utilitas publica»*, Padova, 2012.

Scharff 2023: S. Scharff, *Establishing a Channel of Communication: Roman Emperors and the Self-presentation of Greek Athletes in the Roman East*, in Z. Newby (cur.), *The material dynamics of festivals in the Graeco-Roman East*, Oxford, 2023, pp. 122-185.

Scheidel e Morris 2007: W. Scheidel e I. Morris, *The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World*, Cambridge, 2007.

Schiller 1978: A. A. Schiller, *Roman Law: Mechanisms of Development*, Mouton, 1978.

Schwarz 2001: H. Schwarz, *Soll oder Haben? Die Finanzwirtschaft kleinasiatischer Städte in der römischen Kaiserzeit am Beispiel von Bithynien, Lykien und Ephesos (29 v. Chr.-284 n. Chr.)*, Bonn, 2001.

Seeck 1876: O. Seek, *Notitia dignitatum: accedunt notitia urbis Constantinopolitanae et laterculi provinciarum*, Berlino, 1876.

Seeck 1983: O. Seeck, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins [rist. Anast. A cura di M. Sargenti]*, Milano, 1983.

Segenni 2001: S. Segenni, *Antonino Pio e le città dell'Italia: (riflessioni su HA., v. Pii, 8, 4)*, in «Athenaeum: Studi Periodici di Letteratura e Storia dell'Antichità», 89 (2), 2001, pp. 355-405.

Segrè 1975: M. Segrè, *Una lettera di Corbulone ai Coi*, in «La Parola del Passato: Rivista di Studi Antichi», 30, 1975, pp. 102-104.

Seidl 1957: E. Seidl, *Neue klassichen Konstitutionen aus Papyri*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, Milano, 1957, pp. 307-315.

Seston e Euzennat 1971: W. Seston e M. Euzennat, *Un dossier de la Chancellerie romaine, la Tabula Banasitana. Étude de diplomatique*, in «Comptes Rendus / Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», 115 (3), 1971, pp. 468-490.

Seyrig 1941: H. Seyrig, *Antiquités syriennes, XXXVI*, in «Syria: Archéologie, Art et Histoire», 22 (2), 1941 pp. 155-175.

Sherk 1969: R. K. Sherk, *Roman documents from the Greek East: senatus consulta and epistulae, to the age of Augustus*, Baltimore, 1969.

Sherk 1984: R. K. Sherk, *Translated documents of Greece and Rome, IV: Rome and the Greek east to the death of Augustus*, Cambridge, 1984.

Sherk 1988: R. K. Sherk, *Translated documents of Greece and Rome, VI: The Roman empire. Augustus to Hadrian*, Cambridge, 1988.

Simon 1977: D. V. Simon, *Konstantinisches Kaiserrecht. Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts*, Frankfurt, 1977.

Sippel 1985: D. V. Sippel, *A reward for Athens, a punishment for Rhodes?*, in «The Ancient World: A Scholarly Journal for the Study of Antiquity», 12, 1985, pp. 97-104.

Sirks 1989: B. Sirks, *Munera publica and exemptions (Vacatio, Excusatio and Immunitas)*, in Sobrequés/Peláez (cur.), *Estudis de dret roma i d'historia del dret comparat en homenatge a Ramon d'Abadal i de Vinyals pel seu centenari: = Studies in Roman law and legal history in honour of Ramon d'Abadal i de Vinyals on the occasion of the centenary*, Barcellona, 1989, pp. 79-112.

Sisani 2023: S. Sisani, *Sulle cosiddette formulae provinciarum: contenuto e natura dei registri di comunità provinciali trasmessi dalla Naturalis Historia pliniana*, in Sisani/Melchor Gil/García Fernández (cur.), *Le strutture locali dell'Occidente romano: atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas (L'Aquila, 4-6 maggio 2022)*, Roma, 2023, pp. 145-220.

Slater 2008: W. J. Slater, *Hadrian's Letters to the Athletes and Dionysiac Artists Concerning Arrangements for the "Circuit" of Games*, in «JRA», 21, 2008, pp. 610-620.

Slater 2015: W. J. Slater, *Victory and bureaucracy : the process of agonistic rewards*, in « Journal of the Classical Association of Canada = Revue de la Société Canadienne des Études Classiques», 69 (1-2), 2015, pp. 147-159.

Smallwood 1966: *Documents illustrating the principates of Nerva, Trajan and Hadrian*, Cambridge, 1966.

Smallwood 1967: *Documents illustrating the principates of Gaius, Claudius, Nero*, Cambridge, 1967.

Smedile 2019: V. Smedile, *Palmira: dinamiche politico-economiche e fenomeni culturali nei primi tre secoli dell'Impero*, Canterano, 2019.

Sokolowski 1955: F. Sokolowski, *Lois sacrées de l'Asie mineure*, Parigi, 1955.

Sokolowski 1969: F. Sokolowski, *Lois sacrées des cités grecques*, Parigi, 1969.

Soraci 2020: C. Soraci, *Il lessico della sottomissione: studi sul termine «stipendiarius»*, Roma, 2020.

Soraci 2023: C. Soraci, *Natura e Benefici del Ius Italicum*, in Sisani/Melchor Gil/García Fernández (cur.), «*Natura e Benefici del Ius Italicum*». In *Le strutture locali dell'Occidente romano. Atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas (L'Aquila, 4-6 maggio 2022)*, Roma, 2023, pp. 315-346.

Soraci 1974: R. Soraci, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Catania, 1974.

Soraci 1983: R. Soraci, *Note sull'opera legislativa ed amministrativa dell'imperatore Tito*, in «Quaderni catanesi di studi classici e medievali», 5, 1983, pp. 361-398.

Soraci 1984: R. Soraci, *L'opera legislativa di Pertinace*, in «Quaderni catanesi di studi classici e medievali», 6, 1984, pp. 315-346.

Spagnuolo Vigorita 1978: T. Spagnuolo Vigorita, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978.

Spagnuolo Vigorita 1984: T. Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984.

Spagnuolo Vigorita 1986: T. Spagnuolo Vigorita, *Nuovi indirizzi di politica fiscale nella legislazione di Costantino, I*, in A. Giardina (cur.), *Società romana e impero tardoantico, I: Istituzioni, ceti, economie*, Roma, 1986, pp. 71-80.

Spagnuolo Vigorita 1990: T. Spagnuolo Vigorita, *«Imperium mixtum»: Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in «Index: Quaderni Camerti di Studi Romanistici = International Survey of Roman Law», 18, 1990, pp. 113-166.

Spagnuolo Vigorita 1992: T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi: un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli, 1992.

Spagnuolo Vigorita 1997: T. Spagnuolo Vigorita, *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *Congresso internazionale sul tema I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica: Torino, 17-19 ottobre 1994*, Napoli, 1997, pp. 113-190.

Spagnuolo Vigorita 2009: T. Spagnuolo Vigorita, *Contribuenti ed esattori nella «lex Portus Asiae»*, in «Iuris Antiqui Historia: An International Journal on Ancient Law», 1, 2009, pp. 135-153.

Spagnuolo Vigorita e Marotta 1992: T. Spagnuolo Vigorita e V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in A. Schiavone (cur.), *Storia di Roma II. L'impero mediterraneo*, Torino, 1992, pp. 85-152.

Spawforth 1999: A. J. S. Spawforth, *The Panhellenion again*, in «Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts», 29, 1999, pp. 339-352.

Spawforth e Walker 1985: A. J. S. Spawforth e S. Walker, *The world of the Panhellenion. I: Athens and Eleusis*, in «JRS», 75, 1985, pp. 78-104.

Squintani 2024: S. Squintani, *Cursus, raccomandazione o capacità personali? Il caso degli a cognitionibus e a studiis nell'entourage dell'imperatore*, in «MEFRA», 136 (2), 2024, pp. 339-351.

Storchi Marino e Merola 2009: A. Storchi Marino e G. D. Merola, *Interventi imperiali in campo economico e sociale: da Augusto al tardoantico*, Bari, 2009.

Strasser 2010: J. Y. Strasser, *"Qu'on fouette les concurrents...": à propos des lettres d'Hadrien retrouvées à Alexandrie de Troade*, in «REG», 123 (2), 2010, pp. 585-622.

Strasser 2016: J. Y. Strasser, *Hadrien et le calendrier des concours (SEG, 56, 1359, II)*, in «Hermes: Zeitschrift für Klassische Philologie», 144 (3), 2016, pp. 352-373.

Syme 1964: R. Syme, *Hadrian and Italica*, in «JRS», 54, 1964, pp. 142-149.

Syme 1983: R. Syme, *The proconsuls of Asia under Antoninus Pius*, in «ZPE», 51, 1983, pp. 271-290.

Tagliaferro 2003: E. Tagliaferro, *Gli* Hermeneumata*. Testi scolastici di età imperiale*, in M. S. Celentano (cur.), *Ars-techne: il manuale tecnico nelle civiltà greca e*

romana: atti del convegno internazionale, Università «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, 29-30 ottobre 2001, Alessandria, 2003, pp. 51-77.

Takmer 2007: B. Takmer, *Lex Portorii Provinciae Lyciae: ein Vorbericht über die Zollinschrift aus Andriake aus neronischer Zeit*, in «Gephyra: Zeitschrift für die Geschichte und Kulturen des Antiken Östlichen Mittelmeerraums», 4, 2007, pp. 165-188.

Talamanca 1979: M. Talamanca, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1979.

Taubenschlag 1952: R. Taubenschlag, *The imperial constitutions in the papyri*, in « The Journal of Juristic Papyrology», 6, 1952, pp. 121-142.

Teixidor 1983: J. Teixidor, *La Tariffe de Palmyre I. Un commentaire de la version palmyrénienne*, in «Aula Orientalis», 1, 1983, pp. 235-252.

Thornton 2008: J. Thornton, *Qualche osservazione sulle lettere di Adriano ad Afrodisia (SEG 50, 2000, 1096 = AE 2000, 1441)*, in Caldelli/Gregori/Orlandi (cur.), *Epigrafia 2006: atti della XIVe Rencontre sur l'epigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori [18-21 ottobre 2006, Rome]*, Roma, 2008, pp. 913-934.

Tibiletti 1963: G. Tibiletti, *Leges datae*, in «Estratti dal 'Novissimo Digesto Italiano'», 9, 1963, pp. 24-28.

Traina 2002: G. Traina, *Terremoti e misure amministrative nella provincia d'Asia (I a.C.-II d.C.)*, in «Mediterraneo Antico: Economie, Società, Culture», 5 (2), 2002, pp. 747-757.

Turpin 1991: W. Turpin, *Imperial subscriptions and the administration of justice*, in «JRS», 81, 1991, pp. 101-118.

Van Nijf 1999: O. M. Van Nijf, *Athletics, festivals and Greek identity in the Roman East*, in «Proceedings of the Cambridge Philological Society», 45, 1999, pp. 176-200.

Varvaro 2006: M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in «Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo», 51, 2006, pp. 381-431.

Verboven 2015: K. Verboven, *The knights who say NIE: can Neo-Institutional Economics live up to its expectation in ancient history research?*, in Erdkamp/Verboven (cur.), *Structure and performance in the Roman economy: models, methods and case studies*, Bruxelles, 2015, pp. 33-57.

Verboven e Erdkamp 2022: K. Verboven e P. Erdkam, *Law and Economic Performance in the Roman World*, Leiden/Boston, 2022.

Veyne 1958: P. Veyne, *Deux inscriptions de Vina*, in «Karthago: Revue d'Histoire et d'Archéologie Africaines», 9, 1958, pp. 89-117.

Veyne 1976: P. Veyne, *Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique*, Parigi, 1976.

Villers 1939: R. Villers, *Essai sur la pollicitatio à une res publica*, in «Revue Historique de Droit Français et Étranger» 18, 1939, pp. 1-38.

Vivenza 2007: G. Vivenza, *Roman Economic Thought*, in W. Scheidel (cur.), *The Cambridgne Companion to the Roman Economy*, Cambridge, 2012, pp. 25-44.

Volpe 2007: R. Volpe, *Le terme di Traiano e la xystichè synodos*, Leone/Palombi/Walker (cur.), *Res bene gestae: ricerche di storia urbana su Roma antica in onore di Eva Margareta Steinby*, Roma, 2007, pp. 427-437.

Volterra 1971: E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti II Congr. internaz. della Soc. ital. di Storia del Diritto (Firenze Olschki 1971)*, Firenze, 1971, pp. 821-1097.

Volterra 1973: E. Volterra, *Sulle inscriptiones di alcune costituzioni di Diocleziano*, in «BIDR», 76, 1973, pp. 245-270.

Volterra 1980: E. Volterra, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in «BIDR», 83, 1980, pp. 109-145.

Volterra *et al.* 2017: E. Volterra, P. Buongiorno, A. Gallo e S. Marino (cur.), *Senatus consulta*, Stuttgart, 2017.

Wacker 2017: C. Wacker, *The ancient games of Aktion. An ethnical festival turns into a Panhellenic mega-event equal to the Olympics*, in «Journal of Olympic History», 25, 2017, pp. 62-69.

Wallace 1938: S. L. Wallace, *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Princeton, 1938.

Watson 1995: A. Watson, *The spirit of Roman law*, Athens [Ga.]/Londra, 1995.

Weber 1978: M. Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, Berkeley, 1978.

Weisser 1995: B. Weisser, *Die kaiserzeitliche Münzprägung von Pergamon*, PhD, Univ. München, 1995.

Wieacker 1935: F. Wieacker, *Studien zur hadrianischen Justizpolitik*, in « Freiburger rechtsgeschichtl. Abhandlungen», 5, 1935, pp. 43-81.

Wieacker 1988: F. Wieacker, *Handbuch der Altertumswissenschaft, X. Abt., 3. Teil: Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, München, 1988.

Wilcken 1920: U. Wilcken, *Zu den Kaiserreskripten*, in «Hermes», 55 (1), 1920, pp. 1-42.

Wilcken 1930: U. Wilcken, *Zur propositio libellorum*, in «Archiv für Papyrusforschung und Verwandte Gebiete», 60, 1930, pp. 15-23.

Wilhelm 1909: A. Wilhelm, *Inschriften aus Erythrai und Chios*, in «JÖAI», 12, 1909, pp. 126-150.

Williams 1970: W. Williams, *Imperial Edicts, Letters and Subscripts, preserved in Epigraphical Texts, Papyri and the Writings of the Jurists, A.D. 70-235: Authorship, Composition and Context*, PhD, Univ. Oxford, 1970.

Williams 1974: W. Williams, *The libellus procedure and the Severan papyri*, in «JRS», 64, 1974, pp. 86-103.

Williams 1976: W. Williams, *Individuality in the imperial constitutions. Hadrian and the Antonines*, in «JRS», 66, 1976, pp. 67-83.

Williams 1980: W. Williams, *The publication of imperial subscripts*, in «ZPE», 40, 1980, pp. 283-294.

Williams 1986: W. Williams, *Epigraphic texts of imperial subscripts ; a survey*, in «ZPE» 66, 1986, pp. 181-207.

Winter 1996: E. Winter, *Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasiens*, Bonn, 1996.

Winter 1998: E. Winter, *Strukturelle Mechanismen kaiserlicher Hilfsmassnahmen nach Naturkatastrophen*, in Olshausen/Sonnabend (cur.), *Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums. 6, 1996,: «Naturkatastrophen in der antiken Welt»*, Stuttgart, 1998, pp. 147-155.

Wolff 1986: H. Wolff, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr.*, in Eck/Wolff (cur.), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln, 1986, pp. 44-115.

Wörrle 1971: M. Wörrle, *Ägyptisches Getreide für Ephesos*, in «Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts», 1, 1971, pp. 325-240.

Wörrle 1988: M. Wörrle, *Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien. Studien zu einer agonistischen Stiftung aus Oinoanda*, München, 1988.

Zevi 1989: F. Zevi, *Introduzione*, in *Atti del Colloquio di Siena "Anfore romane e storia economica: un decennio di ricerche*, Roma, 1989, pp. 1-11.

Zoz e Ferretti 2013: M. G. Zoz e P. Ferretti 2013, *Le costituzioni imperiali e la giurisprudenza. Vol. II. Regole generali in tema di successioni*, Trieste, 2013.

Zuiderhoek 2009: A. Zuiderhoek, *The politics of munificence in the Roman Empire: citizens, élites and benefactors in Asia Minor*, Cambridge/New York, 2009.

Zuiderhoek 2021: A. Zuiderhoek, *Benefactors and the Poleis in the Roman Empire: Civic Munificence in the Roman East in the Context of the Longue Durée*, in Domyngo-Gygax/Zuiderhoek (cur.), *Benefactors and the Polis*, Cambridge, 2021, pp. 222-242.